

**Carceri, carcerieri,  
carcerati.  
Dall'antico regime  
all'Ottocento**

*a cura di*  
Livio Antonielli

*Rubbettino*

STATO, ESERCITO E CONTROLLO DEL TERRITORIO  
Studi a cura di Livio Antonielli



# Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento

*a cura di*  
Livio Antonielli

[SEMINARIO DI STUDI, CASTELLO VISCONTI DI SAN VITO  
SOMMA LOMBARDO, 14-15 DICEMBRE 2001]



*Rubbettino*

*La pubblicazione del presente volume è resa possibile da un cofinanziamento  
Miur relativo al programma di ricerca dal titolo  
“Forme del dissenso e forme della repressione in Lombardia tra Sette e Ottocento”  
(unità di ricerca coordinata da Livio Antonielli)*

Livio Antonielli

*Introduzione*

Si presentano qui gli atti delle giornate di studio su «Carceri, carcerieri, carcerati», svoltesi nel castello Visconti di San Vito di Somma Lombardo, come sempre gentilmente concesso dalla Fondazione Visconti di San Vito e dal suo presidente, avvocato Gaetano Galeone.

In discussione erano in questa occasione le carceri, e ci si proponeva di esaminarle in una prospettiva ampia sia tematicamente sia cronologicamente, così da sollecitare il momento comparativo e di sintesi, da sviluppare nella intera sessione dei lavori dedicata al dibattito tra i partecipanti all'incontro. Infatti anche questo seminario era organizzato secondo il collaudato schema che già aveva presieduto a due incontri precedenti, i cui atti sono stati pubblicati in questa stessa collana, impostati in ragione dell'alternanza tra una prima giornata dedicata alla presentazione di comunicazioni e una seconda interamente a disposizione del libero confronto tra tutti i partecipanti, sia relatori sia studiosi invitati<sup>1</sup>.

L'indirizzo progettuale del seminario era stato formulato, nella lettera d'invito al colloquio, in questi termini: «L'idea guida dell'incontro è quella di confrontare i sistemi carcerari d'antico regime con quelli ottocenteschi. Se infatti cominciano a essere numerosi gli studi sull'argomento relativi al periodo otto-novecentesco, ancora non appare ben delineato il peso e il significato delle diverse forme detentive d'antico regime, e pochi sono gli studi "trasversali" che confrontino quanto si modifica e quanto permane sul lungo periodo. Mentre è ben noto che per riconoscere le basi teoriche e i primi concreti tentativi di costruzione di un sistema detentivo con finalità espiative e rieducative bisogna prende-

<sup>1</sup> Faccio riferimento a L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, e a L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004. In un incontro di studi precedente a questi – L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002 – si era invece proceduto con sedute interamente dedicate alla discussione, sulla base di unità tematiche prestabilite introdotte ognuna da un *rapporteur*.

re le mosse da fine Settecento e collocarsi in particolare nel cuore dell'Ottocento, è d'altra parte necessario approfondire quali forme avesse assunto la dimensione punitivo-intimidatoria caratteristica del sistema precedente, soprattutto di fronte alla necessità di trovare soluzioni alternative al sempre meno praticabile strumento del bando, e riconoscere quanto di queste esperienze si innestasse poi sui successivi progetti di riforma. Se infatti un prima e un dopo è ben visibile sul piano della formulazione teorica e delle finalità attribuite al modello carcerario, quando invece si concentra l'attenzione sul piano delle concrete attuazioni si osservano anche permanenze di lungo periodo (ad es. gli istituti di custodia preventiva), che vanno senza dubbio meglio scandagliate per scioglierne l'apparente continuità. In modo analogo è necessario giocare sul prima e sul dopo, sul piano delle fratture come su quello delle continuità, per verificare altri aspetti centrali del sistema carcerario, quali la normativa e i regolamenti, le tipologie architettoniche, le guardie carcerarie e le figure professionali (medici ecc.) che operano per l'istituzione, l'attività di confraternite assistenziali e patronati per i liberati, la pubblicistica, i regimi di custodia e altro ancora».

Nel momento in cui si licenzia il volume degli atti ci si rende conto che, come sempre accade, le risposte a queste domande sono venute in modo da privilegiare alcuni temi piuttosto che altri, fornendo così nei fatti un esempio di quali siano le questioni verso le quali la ricerca si sente oggi più stimolata. Semplificando all'estremo, mi pare che la centralità venga assunta dall'aspetto «economico» della carcerazione, dimensione nella quale si inseriscono poi gli altri due poli compresi nel titolo, i carcerieri e i carcerati, e non solo questi, perché una parte non secondaria è data anche dalle strutture assistenziali.

Da questa prospettiva la centralità viene assunta dalle carceri giudiziarie d'antico regime, per eccellenza espressione del penale negoziato e del criminale come risorsa, per usare un'espressione di Sbriccoli. Sempre con una particolare attenzione rivolta alla ricerca dell'utile vengono esaminate le galere e la vita del galeotto: l'amministrazione della giustizia penale si rende disponibile all'uso intenso di una pena dai contorni innovativi in primo luogo per rispondere a una necessità economico-militare, ma al di là di ciò la gestione stessa del galeotto come bene, il riscatto connesso all'estinzione della pena, sono tutti meccanismi che rimandano direttamente agli aspetti negoziali ed economici della pena. Aspetti che trovano qualche aspetto di richiamo anche nelle più tarde forme dei bagni penali e dei lavori forzati, dei quali non si rinuncia a mettere in luce il carattere, almeno a livello di principio, di attività coatta a vantaggio dello Stato. L'interesse economico non sfugge neppure relativamente all'analisi sulle carceri baronali, delle quali si comincia finalmente ad avere alcuni contorni, che le rendono meno degradate e terribili di quanto la lette-

ratura abbia sin qui lasciato intendere. In questa stessa dimensione si colloca anche l'attività assistenziale delle confraternite, che in antico regime si inserivano perfettamente in questa logica.

Questo filo rosso interpretativo naturalmente si stempera negli interventi relativi all'Ottocento, quando il carcere e le altre forme detentive divengono strumento di correzione. In questo caso l'attenzione lascia il piano negoziale e viene prevalentemente portata sull'inadeguatezza delle strutture carcerarie e in generale sullo iato che si determina tra il piano della nuova scienza carceraria e dei regolamenti e quanto invece riscontrato nel momento detentivo. Divengono a questo punto rilevanti l'architettura inadeguata e lo stato di conservazione deprimente delle prigioni, ben lontano da quanto i nuovi regolamenti carcerari pretendono; anche i lavori forzati mostrano, accanto al volto duro del lavoro coatto a vantaggio dello Stato, una realtà fatta invece in gran parte di inedia e di noia.

Naturalmente i saggi e gli interventi qui raccolti trattano ben altro di quanto richiamato in queste brevi righe: sono infatti ricerche originali che gettano luce su molti aspetti della carcerazione. Tuttavia i due diversi punti di osservazione richiamati confermano in modo nitido come anche in questo aspetto del penale la scansione sette-ottocentesca sia profonda, e quasi naturalmente porti gli storici a riconoscere piani e problemi tra loro differenti.

A questo punto devo ricordare che hanno partecipato ai lavori due grandi amici, forse i due maggiori storici del penale attivi in Italia, Mario Sbriccoli e Mario Da Passano: nessuno dei due può oggi leggere queste pagine. Sbriccoli, come sempre miniera di idee, aveva lucidamente sintetizzato la prima giornata di lavori, quella delle comunicazioni; Da Passano, con la pacata solidità delle sue argomentazioni, aveva introdotto e diretto la seduta della discussione. Di entrambi si riportano le trascrizioni degli interventi<sup>2</sup>, che restano come acuta testimonianza di un lavoro interrotto troppo prima del tempo.

Un grazie particolare a Silvia Bobbi per la collaborazione redazionale.

<sup>2</sup> La trascrizione dell'intervento di Mario Sbriccoli viene pubblicata senza che l'autore avesse ancora fatto pervenire alla redazione i propri aggiustamenti e le proprie correzioni.



Michele Di Sivo

*Sulle carceri dei tribunali penali a Roma:  
Campidoglio e Tor di Nona*


Nel XVI secolo l'ansa vaticana del Tevere era uno dei due luoghi dove si trovavano le carceri a Roma: intorno a quel punto del fiume si concentravano Tor di Nona, la prigione del Borgo e Castel S. Angelo. Quello del Borgo era un piccolo carcere, utilizzato dal Tribunale del Governatore del rione e abolito nel 1657. L'edificio era lungo la via Alessandrina, di fronte alla chiesa di S. Maria in Traspontina, e fu demolito negli anni Trenta del XX secolo per la costruzione della via della Conciliazione<sup>1</sup>. Poco a sud verso la via Giulia, lungo la strada Monserrato, si trovava il carcere della Corte Savella, dal Cinquecento limitata sostanzialmente alla giurisdizione sul meretricio e il lenocinio e abolita, carceri comprese, nel 1652<sup>2</sup>. Castel S. Angelo e la prigione di Tor di Nona, una di fronte all'altro su sponde opposte del fiume<sup>3</sup>, erano il punto focale dell'area carceraria romana. Era utilizzata principalmente dal Tribunale del Governatore di Roma – la più potente magistratura penale della città e dello Stato pontificio –, dal Tribunale della diocesi (il Vicario) e dal Tribunale dell'*Auditor camerae*<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Sul tribunale e sul carcere di Borgo cfr. N. Del Re, *La Curia capitolina e tre altri antichi organi giudiziari romani*, Fondazione Marco Besso, Roma 1993, pp. 132-156 (*Il tribunale del Governatore di Borgo*); A. Martini, *Dal tribunale al patibolo: il teatro della giustizia a Roma in antico regime*, in M. Di Sivo (a cura di), *I Cenci: nobiltà di sangue*, Colombo, Roma 2002, pp. 267-280.

<sup>2</sup> Del Re, *La Curia capitolina*, cit., pp. 102-129 (*La Curia Savella*); Martini, *Dal tribunale al patibolo*, cit.

<sup>3</sup> Sull'ubicazione del carcere di Tor di Nona cfr. le piante di Leonardo Bufalini (1551) in A.P. Frutaz, *Le piante di Roma*, Istituto di studi romani, vol. II, n. 201, Roma; A. Cametti, *La Torre di Nona e la contrada circostante dal medio evo al sec. XVII*, R. Società romana di storia patria, Roma 1916.

<sup>4</sup> Sul Tribunale del Governatore e le magistrature giudiziarie romane L. Londei, *La funzione giudiziaria nello Stato pontificio di antico regime*, in «Archivi per la storia», IV (1991), n. 1-2, pp. 13-30; Del Re, *La Curia capitolina*, cit.; M. Di Sivo, *Il Tribunale criminale capitolino nei secoli XVI-XVII. Note da un lavoro in corso*, in «Roma moderna e con-



*Topografia delle carceri di Roma: progetto di M. Calzolari, M. Di Sivo, E. Grantaliano; elaborazione grafica di L. Salvatori*

Costruita nel XIV secolo dagli Orsini – titolari anche del Castello tra il XIII e il XIV secolo – la «Torre dell’Annona» stava a guardia della posterula Domizia sul Tevere, dove passavano le derrate alimentari provenienti dalla Sabina e dall’Umbria. Era «la presone dello papa» almeno dal 1408<sup>5</sup>, quando fu data in affitto a Giovanni di Paolo Carboni per otto fiorini l’anno dalla Compagnia del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum, che l’aveva acquisita da Giovanni Giacomello Orsini con testamento del 1° settembre 1395<sup>6</sup>. Affidato dall’inizio al «soldanus carcerum domini nostri» – che nella seconda metà del Quattrocento pagava 24 ducati<sup>7</sup> – e stipendiato dalla Camera apostolica, dall’epoca del pontificato di Leone X il soldanato fu concesso come ufficio venale: fu acquistato da Matteo Bongiovanni nel 1517, in seguito dalla famiglia Capodiferro, e nel 1556 passò alla Confraternita di S. Girolamo della Carità<sup>8</sup>, che pagava l’affitto all’ospedale del SS. Salvatore e a sua volta affidava il soldanato a un capitano. Dopo la chiusura del carcere, nel 1658 l’edificio fu ristrutturato per la costruzione, nel 1669, del teatro di Tordinona, organizzato da Giacomo D’Alibert per volere di Cristina di Svezia e progettato da Carlo Fontana<sup>9</sup>.

L’altro luogo dove si concentravano le prigioni della città, il Campidoglio, corrispondeva alla sede antica del potere e del carcere: sul colle capitolino si trovava infatti il carcere tulliano-mamertino, di cui sono ancora visibili i resti, mentre ai piedi della rupe Tarpea, sul sito della basilica di S. Nicola in carcere, accanto al teatro Marcello e al Foro olitorio, nel IV secolo a.C. sorgeva il carcere decemvirale. In epoca medievale il carcere capitolino si trovava invece nel *Tabularium*, che era l’archivio di Stato dell’antica Roma e oggi fa da quinta ai Fori imperiali sotto il Palazzo senatorio; nella prima metà del Cinquecento lo sterro della piazza del Campidoglio – preparatorio alla costruzione michelangiolesca-dellaportiana del Palazzo – e il conseguente riporto provocarono il totale interrimento del *Tabularium*, tornato alla luce con gli scavi iniziati nel 1924<sup>10</sup>.

temporanea», III (1995), n. 1, pp. 201-216; I. Fosi (a cura di), *Tribunali giustizia e società nella Roma del Cinque e Seicento*, *ibid.*, V (1997), n. 1, pp. 7-184.

<sup>5</sup> Così definita in un registro di catasto nel 1410 cit. in Cametti, *La Torre di Nona*, cit., p. 16.

<sup>6</sup> Archivio di Stato di Roma (ASR), *Ospedale del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum*, 450, n. 4.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 378, c. 29.

<sup>8</sup> «... fu proposta dall’E.mo card. Morone la mente della S. di N.S. Paolo IV se si dovesse pigliare le priggioni di Tor di Nona con intrare in tutto e per tutto in luogo delli Capo di Ferro e soldanato di dette prigioni e fu risoluto de sì...», *Confraternita di S. Girolamo della Carità*, 188, c. 675v.

<sup>9</sup> Sul sito e il teatro S. Rotondi, *Il teatro Tordinona: storia, progetti, architettura*, Dipartimento di Architettura e Analisi della città - Università di Roma La Sapienza, Roma 1987.

<sup>10</sup> Cfr. Frutaz, *Le piante di Roma*, cit., vol. II, piante di Enrico van Cleve (1550): n.

Il carcere capitolino di epoca moderna prolunga l'antica storia delle carceri romane del rione Campitelli (quello del colle capitolino) fino al 1847: era la prigione del Tribunale del Senatore di Roma e occupava una parte del Palazzo senatorio, sulla facciata del quale, verso il passetto, a destra della scalinata di Michelangelo, era la grata da dove i carcerati «alla larga» guardavano la piazza e potevano ricevere le elemosine dei passanti. Al piano superiore, già dalla seconda metà del Cinquecento, si trovavano le abitazioni dei giudici capitolini: sopra i locali del carcere erano collocate le loro cucine<sup>11</sup>.

Negli archivi dei tribunali la documentazione sulle carceri è inesistente fino al 1800: le fonti primarie non giungono dalla gestione delle carceri, ma dall'attività della Congregazione per la visita, della Camera capitolina, della Camera apostolica, degli ospedali e delle confraternite che ne avevano la custodia. La fase del carcere era tuttavia direttamente legata e funzionale al processo del tribunale penale, e generalmente durava fino alla decisione finale del giudice. A Roma la carcerazione inerente ai processi penali era preventiva, di custodia e perlopiù breve: generalmente durava intorno ai cinque giorni per i reati minori, o ai trenta giorni per i reati più gravi ed era comunque sempre in rapporto diretto con la durata del processo. Più lunga era invece la carcerazione per debiti, che aveva procedure di detenzione e rilascio d'altra natura. Nonostante tale stretta relazione con il tribunale, la conduzione della carcerazione seguiva un percorso suo, perché affidata all'appaltatore dell'ufficio di custodia. La gestione era tanto autonoma dal tribunale da non risultare nella documentazione della magistratura, nonostante la riforma dei tribunali di Paolo V, del 1612, esigesse la tenuta dei registri dei carcerati<sup>12</sup>. Per trovare documentazione proveniente dalle carceri all'interno dell'archivio dei tribunali occorrerà attendere la fine del Settecento; i primi «Libri dei carcerati», completi di nome, luogo di nascita, reato, condanna, data e procedura di scarcerazione, luogo di detenzione, annotazioni specifiche e rubrica, risalgono infatti all'inizio del XIX secolo. Questo passaggio dall'appalto al controllo da parte della magistratura fu il risultato di una vicenda complessa; una delle possibili linee di ricerca per ricostruirlo passa attraverso la storia della concessione delle patenti per la custodia delle carceri.

180; di Pirro Ligorio (1552): n. 222; di Giovanni Antonio Dosio (1562): n. 230; sul *Tabularium* cfr. A. Mura Sommella, *Contributo allo studio del Tabularium attraverso l'analisi di alcuni documenti iconografici e d'archivio relativi al Palazzo Senatorio*, in «Palladio», 1994, n. 14, pp. 45-54.

<sup>11</sup> Archivio storico capitolino (ASC), *Camera Capitolina*, Cred. 7, t. 86, c. 41.

<sup>12</sup> *Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum Amplissima Collectio* ..., V, 4, Typis et Sumptibus de Mainardis, Romae 1744, pp. 52 (§ XXIII, 26); 84 (§ XII, 1).

Nel maggio del 1527, mentre i lanzzi saccheggiavano Roma, la famiglia di Giovan Battista Alberini cercava di porsi in salvo fuggendo dalla casa di Sant'Eustachio per dirigersi verso il palazzo del cardinale Colonna. Il figlio Marcello ha lasciato un manoscritto dei suoi ricordi, nel quale scrive:

Lassammo tutto il resto in casa, et anco le scritte, che ve ne erano di qualche importanza, le quali con molte altre cose furono mandate sossopra et per terra disperse. Vedendole, Francesco ... ne radusse destramente buona parte, tra le quali era la patente delle carceri di Campidoglio corrosa dalli sorci et toltono il sigillo; ricorsi a Symone di messer Marco ..., cugino de mio padre ... Lui venendo con me da Giovan Pietro Cafarello, Conservatore, appresso del quale erano i sigilli del popolo romano, non solo mi fece favore di parole, con le sue proprie mani vi impresse di nuovo il sigillo<sup>13</sup>.

Questa patente – così importante da esser messa in salvo nella fuga precipitosa dai lanzichenecci, ma il cui godimento era tanto scontato da far sì che venisse conservata *sinecura*, abbandonata ai topi – è uno dei fili conduttori per comprendere l'organizzazione del carcere in generale e qui, in particolare, di quello capitolino. La custodia degli Alberini si snoda, infatti, per un tempo lunghissimo: secondo Carlo Luigi Morichini, fu data loro nel 1519<sup>14</sup>. Quella è la data della conferma da parte di Leone X, ma è possibile retrodatare a prima del 1511 la concessione dell'ufficio vacabile di custode delle carceri di Campidoglio, data confermata dai *Ricordi* di Marcello Alberini e da un memoriale collocabile alla seconda metà del Seicento<sup>15</sup>. Secondo lo Statuto di Roma la facoltà di concedere la patente spettava alla magistratura municipale dei Conservatori<sup>16</sup> e doveva esser data per tre mesi a due persone, ma nel giro di pochi anni fu dapprima concessa sempre a due Alberini e prorogata a un anno, poi «in solidum et ad vitam», infine garantita agli eredi e confermata con breve papale. Il 1° gennaio 1511 i Conservatori prorogarono l'ufficio a un an-

<sup>13</sup> ASR, *Manoscritti*, 131, c. 23v (si segue il numero della cartulazione); D. Orano, *Il Sacco di Roma*, Forzani e C. Tip. del Senato, Roma 1901, pp. 321-322; Marcello Alberini, *Il sacco di Roma: l'edizione Orano (1901) de I ricordi*, introduzione di Paola Farenga, Roma nel Rinascimento, Roma 1997; la trascrizione del manoscritto di Marcello Alberini è in <http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/testi/wword/sacco/alberini.doc>.

<sup>14</sup> C.L. Morichini, *Degli Istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma*, Marini e Compagno, Roma 1842, vol. II, p. 209.

<sup>15</sup> ASC, *Camera Capitolina*, Cred. 10, t. 12, n. 16; sulla datazione di questo documento vedi *infra*.

<sup>16</sup> Se ne conferma la facoltà in *Statuta Almae Urbis Romae auctoritate S.D.N.D. Gregorii papae XIII...*, Romae, in aedibus Populi Romani, 1580 (edizione con glosse di Leandro Galganetti, Romae, Reverende Camerae Apostolicae, 1611), vol. I, cap. XV; vol. III, cap. LXXXVI. Sui Conservatori di Roma nel Seicento cfr. L. Nussdorfer, *Civic Politics in the Rome of Urban VIII*, Princeton University Press, Princeton 1992.

no «in persona di G.B. Alberini» regolando una divisione degli emolumenti con Giuliano Piersanini, che morì subito dopo lasciando al solo Alberini il ruolo di custode unico<sup>17</sup>. L'ufficio fu riconosciuto ereditario il 17 marzo 1606 e con il breve di Paolo V del 20 settembre 1617 se ne riconobbe la non vacabilità<sup>18</sup>. La documentazione della Camera capitolina consente di ricostruire l'itinerario della concessione fino all'estinzione del ramo maschile della famiglia Alberini e di confermare la data indicata dal Morichini per la fine del loro ufficio, il 1679.

Il custode delle carceri aveva il compito della manutenzione dei locali, di distribuire il cibo a una parte dei carcerati, di impedirne le evasioni, ed era considerato responsabile della loro incolumità: «Idio favorevole alla innocentia mia me liberò dal iudicio et dalle mani del fratello dell'impiccato che più volte cercò d'occidermi»<sup>19</sup>, scrive Marcello Alberini dopo il suicidio di un carcerato di diciotto anni. La reale custodia delle carceri capitoline non era quasi mai effettuata dagli Alberini, ma dai subaffittuari della patente, che traevano lucro dal denaro pagato dai prigionieri. In sintesi e con chiarezza lo rivela lo stesso Alberini:

Partita la turba carlesca di Roma, locai la custodia della mia preggione di Campidoglio ad Alessandro de Arrivo et Baccio in sua compagnia, i quali me davano lo mezzo delli frutti, et hora havendo già de di in di preso denari da loro d'avvantaggio, me li retrovo de conto fatto debitore de scudi sei per li quali li ho fatto una polisa de mia mano sottoscritta da Francesco Arberino et Sacco Palmieri in questo dì 2 di giugno 1528<sup>20</sup>.

Ma in un anno, dal giugno 1528 al maggio del '29, gli affittuari erano già cambiati tre volte perché non pagavano, e Marcello Alberini affittò ancora una volta la patente, per 8 scudi al mese. Era in grave crisi economica, perché aveva dovuto vendere per 400 scudi la sua casa di Sant'Eustachio, comprata prima del Sacco per 2.000 scudi. Gli Alberini continuarono su questa linea mantenendo la patente grazie ai loro legami familiari con membri della Camera capitolina, con i Conservatori e con i caporioni e non risultano lavori da loro effettuati nelle carceri, né richieste di lavori, fino al 1575 – quando il Consiglio della Camera decise di costruire due segrete e una cappella per la messa<sup>21</sup> – e nel 1577, quando arrivò in Consiglio l'istanza dei Conservatori per ampliare i locali allo scopo di dividere gli uomini dalle donne. La sollecitazione nasceva da una supplica al papa da parte degli uomini carcerati, che sostenevano co-

<sup>17</sup> ASC, *Camera Capitolina*, Cred. 10, t. 12, n. 16, cc. 226-228.

<sup>18</sup> ASR, *Ospedale del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum*, 186, n. 6; ASC, *Camera Capitolina*, Cred. 6, t. 51, c. 17v.

<sup>19</sup> ASR, *Manoscritti*, 131, c. 23v.

<sup>20</sup> *Ibid.*, c. 28v.

<sup>21</sup> ASC, *Camera Capitolina*, Cred. 1, t. 26, c. 237.

me «per difetto et mancamento di stanze sì pubbliche come segrete insieme con le donne carcerate stare assai malamente commodi»<sup>22</sup>. La Camera capitolina non demandò agli Alberini il compito di pagare e stanziò 150 scudi per i lavori, iniziati però solo nel 1585 per ordine di Sisto V, che fece ampliare le segrete e altrettanto fece con la «larga» verso la piazza del Campidoglio<sup>23</sup>. In Tor di Nona lavori simili furono eseguiti dopo che, nel 1568, la Confraternita di S. Girolamo della Carità rilevò il soldanato: quella è l'epoca della costruzione dell'infermeria e della farmacia, utilizzate anche dalla Curia Savelli, della definizione di un locale per i fanciulli e di uno per le donne. La struttura delle carceri capitoline (ma così era anche per Tor di Nona) era fondata sulla distinzione delle segrete dalla larga, organizzata in «sala regia», «larga di mezzo» e «pubblica da basso» in relazione alle possibilità economiche dei carcerati, e nella «galeotta», dove stanziano i condannati alle galere in attesa del trasferimento. Le incombenze quotidiane erano infatti sostenute dagli stessi prigionieri, dalla Confraternita di S. Girolamo della Carità, che pagava per i più poveri, e dalla Confraternita della Pietà dei carcerati, che garantiva per i detenuti nelle segrete, ai quali forniva il pasto.

L'inesistenza di registri e l'affidamento del subaffitto a persone prive anche della capacità di scrivere è il motivo dell'assenza di archivi prodotti nelle carceri. L'intervento della Congregazione della Visita e soprattutto quello economico della Confraternita di S. Girolamo della Carità obbligavano invece a un controllo delle spese e quindi delle persone e del loro trattamento. Di qui anche la necessità di stimare la popolazione carceraria.

Per le carceri capitoline questi dati partono dal 2 maggio 1596, giorno in cui risultano 25 carcerati, di cui 6 criminali e 19 civili. Precedenti sono invece i dati per Tor di Nona, dove il 1° febbraio 1570 la Congregazione della Visita trovò 136 persone, di cui sette nella «stanza delle donne» e gli altri in dodici locali, denominati Minale, la Monachina, la Fiorentina, in cima alla Torre, in mezzo alla Torre, la Favorita, la Palombella, il Paradiso, la Pubblica, l'altra Pubblica, la Pubblica di mezzo, la Pubblica da basso<sup>24</sup>. Sono nomi non del tutto fissati, ma adattati ai momenti e alle circostanze: in altri documenti a Tor di Nona risultano locali come il Purgatorio, lo Spassatempo, la Paliana, la Cesarina e scompaiono alcune altre denominazioni, evidentemente cambiate. Il numero dei prigionieri deve essere tarato, perché nel giorno della visita quelli delle carceri minori erano trasferiti nelle maggiori, per evitare alla Congregazione, le cui visite ordinarie nel singolo carcere erano settimanali, eccessivi

<sup>22</sup> *Ibid.*, t. 27, c. 164 (27 novembre 1577).

<sup>23</sup> Morichini, *Degl'Istituti di pubblica carità*, cit., vol. II, p. 210.

<sup>24</sup> ASR, *Congregazione della Visita alle carceri*, b. 137.

spostamenti. Agli «incerti» dei birri, ovvero i guadagni straordinari al di fuori degli emolumenti forniti loro dal bargello, si aggiungevano anche i compensi per l'attività di trasferimento, spesso messa a profitto, tanto che la riforma del 1612 vietò a birri e custodi questa speculazione con la pena dei tratti di corda e della privazione della loro mansione<sup>25</sup>.

Per l'anno 1620 la Confraternita di S. Girolamo della Carità calcolò 9.372 «prigionieri»<sup>26</sup> nelle carceri romane, di cui 8.757 liberati nell'anno: nel Campidoglio annotò 1.150 presenze, 3.475 in Tor di Nona, 3.702 nella Curia Savelli e 1.045 in Borgo<sup>27</sup>. Per il 1639 ne risultano 7.915, di cui 6.678 liberati: 1.552 «prigionieri» registrati nelle capitoline, 2.202 in Tor di Nona, 3.054 nella Curia Savelli e 1.107 nel Borgo; due anni dopo, nel 1641, i carcerati risultano 7.202, di cui 6.026 liberati: 1.733 le carcerazioni nelle capitoline, 2.423 in Tor di Nona, 2.321 nella Curia Savelli e 725 in Borgo<sup>28</sup>. Lo scarto tra i «prigionieri» e le liberazioni comprende i morti in carcere, i giustiziati, gli esiliati, i fustigati, i condannati alle galee e infine coloro che alla fine dell'anno erano ancora in carcere; questi ultimi furono 326 nel 1620, 338 nel 1639, 264 nel 1641<sup>29</sup>; verosimilmente si trattava di prigionieri con il processo in corso o carcerati civili, perché in nessun caso, in queste tabelle, si annotano condanne alle carceri per reati penali. Difficile e delicata la delimitazione del numero di carcerati per debiti, che dovevano essere la maggior parte; certamente possibile è invece individuare la quantità di prigionieri condannati per gravi reati, quelli ai quali risultano comminate le pene descritte: 249 nel 1620, 124 nel 1639, 177 nel 1641<sup>30</sup>.

Data la progressiva *diminutio* dell'importanza del Tribunale criminale del Senatore rispetto a quello del Governatore, l'aumento delle presenze nel Campidoglio può essere messo in relazione alla crescita del numero di arresti per reati minori o alla rapidità del processo, che poteva limitarsi a un costituito e quindi a una permanenza di due-tre giorni: lo scarso guadagno dovuto alla brevità dell'interrogatorio, e quindi della carcerazione, poteva essere recuperato attraverso l'aumento del numero degli arresti, che favoriva anche i birri. Un altro motivo può essere attribuito al rilievo dell'attività civile della magistratura capitolina, assai mag-

<sup>25</sup> *Bullarum*, cit., pp. 52 (§ XXIII,9); 85 (§ XII, 21).

<sup>26</sup> La Confraternita indica la somma dei «prigionieri», ma è ragionevole pensare che si tratti di presenze nell'arco dell'anno, date le probabilità di recidività e reiterazione degli arresti per le stesse persone nel periodo esaminato.

<sup>27</sup> ASR, *Confraternita di S. Girolamo della Carità*, 187, c. 162.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 197, cc. 734-736, 742-744.

<sup>29</sup> ASR, *Confraternita di S. Girolamo della Carità*, 187, c. 162; 197, cc. 736, 744.

<sup>30</sup> Questi dati sono generati dalla somma di coloro che risultano usciti dal carcere per esecuzione, fustigazione, esilio, galera; non comprende il numero dei carcerati che risultano morti nella prigione durante la detenzione, né quelli registrati come torturati.

giore rispetto a quella del Tribunale del Governatore e quindi alla notevole presenza di prigionieri civili, che invece – sia pure nei limiti della documentazione della Congregazione per la Visita – sembra tendenzialmente minore per le altre carceri<sup>31</sup>.

La permanenza nelle prigioni era dunque una fonte di lucro, nonché motivo di vessazioni da parte dei custodi, degli esecutori, ma anche degli ufficiali più importanti, come del resto si evince dalla normativa. Anche per la storia delle carceri romane, come ovviamente per quella dell'organizzazione giudiziaria, la riforma di Paolo V è un passaggio obbligato di riflessione, in questo specifico caso per i limiti posti agli ufficiali e agli esecutori di giustizia. La bolla del 1612 prescriveva per esempio al capitano delle carceri la produzione della documentazione e gli chiedeva di rispondere del suo comportamento:

E prima li capitani e guardiani di qualsivoglia carcere tengano un libro nel quale debbano scrivere tutti quelli che entreranno prigione, esprimendo non solo con che mandato, ad istanza di chi, per che causa, e se per sospetto di fuga ma anco quando entrano in secreta e quando escano alla larga e se inanzi o dopo pranzo ... affinché si possa far conto delli pasti. ... Sia in arbitrio de carcerati farsi le spese da se, etiam in secreta, facendosi portare da mangiare come li parerà, se però altro per qualche ragione non ordinasse il superiore, né possa il Capitano o Guardiano in alcun modo direttamente o indirettamente impedire...<sup>32</sup>.

La prescrizione non dovette essere molto osservata, perché non risultano registrazioni del tipo previsto, ma si evidenziano invece i lavori compiuti nelle carceri per migliorare la condizione dei carcerati, come quelli eseguiti da Orazio Alberini in Campidoglio fino al 1625, con la sistemazione dell'«acqua perenne», la realizzazione di sette stanze del passeggio e probabilmente con la definitiva separazione dei locali delle donne, lavori che diedero al carcere l'impianto rimasto fino alla fine, con uno sviluppo verso i piani superiori, anche sopra le abitazioni dei giudici, che comprese la «larga», chiamata del Belvedere. La diversificazione dei locali diede agli Alberini la possibilità di offrire differenti tariffe, e di ampliare le possibilità consentite dalla normativa, che prevedeva al massimo cinque baiocchi al giorno per persona, ovvero mezzo giulio (un giulio al giorno era generalmente la paga di un servitore), e un carlino (era tra il mezzo giulio e il giulio) per il pasto. Nella ricostruzione seicentesca delle vicende del carcere capitolino – il citato memoriale dell'archivio della Camera capitolina – si descrivono i prezzi alla fine dell'ufficio degli Alberini (1679): un giulio per la camera, e mezzo giulio per il letto per quelli che stavano al passeggio, cioè nella zona del cortile. I carcerati del-

<sup>31</sup> ASR, *Congregazione per la Visita alle carceri*, bb. 137, 142.

<sup>32</sup> *Bullarum*, cit., pp. 84-85 (§ XII, 1, 3).

la «larga» pagavano mezzo giulio il giorno per cinque giorni – che evidentemente era ritenuto un periodo minimo sicuro di permanenza – e poi cinque giuli in tutto, comunque lungo fosse il periodo; a mezzo giulio al giorno corrispondeva la tariffa se la permanenza era inferiore a cinque giorni. Per gli ebrei i costi erano doppi, un giulio il giorno per dieci giorni, ma era gratuito tutto il periodo successivo. Il letto era in genere per due persone, e quello singolo costava due giuli al giorno: «se alcuno finalmente volesse la camera con un solo letto per sé aggiunta qualc'altra comodità de mobili, in tal caso concorda del prezzo col capitano, ma un simil caso vuol succedere de tempo in tempo longo». Le segrete e la galeotta invece erano per il capitano una vera iattura, perché lì il vitto era stabilito e offerto dalla Confraternita della Pietà «et in questo il capitano ne ha più danno che utile perché dalli condannati et esiliati non li viene pagato il vitto datoli dalle segrete»<sup>33</sup>. Il trattamento dei civili era poi distinto sia quanto alla sistemazione fisica che per i loro pagamenti, effettuati dai creditori o dalle confraternite.

Per il carcere capitolino il momento di svolta arrivò nel 1679, quando l'ultimo Alberini maschio morì e si pose il problema del nuovo titolare. Erano nel frattempo state abolite le carceri di Tor di Nona (nel 1657), del Borgo e della Curia Savelli e costruite le Carceri Nuove di via Giulia, il primo edificio progettato per essere una prigione, del quale fecero uso i tribunali romani ad eccezione della magistratura capitolina.

I Conservatori rivendicarono la loro antica prerogativa, ormai *de facto* travolta da due secoli di ereditarietà sempre confermata con breve papale. Data la vertenza, si affidò così a Carlo Conti, avvocato del Popolo romano, il compito di ricostruire le vicende del carcere e della patente. Insieme al suo parere favorevole alla prerogativa dei Conservatori, Conti giudicò fallimentare il sistema dell'ufficio ereditario «deducendosi dalle dette deputationi abuso troppo intollerabile in deputar putti e surrogare li figli e descendenti non nati con facultà d'amministrar per altri ne' quali non poteva haver riguardo alla capacità ed attitudine necessaria per la custodia». Conti criticava dunque l'uso dell'affitto, che assicurava un'entrata certa senza però imporre in cambio la cura dell'ufficio stesso, perché «non sendo dubbio che l'offitio suddetto di custode sia stato eretto non in pro dell'Offitiale ma de' carcerati, acciò siano trattati e tenuti con la carità e pietà dovuta»<sup>34</sup>. Questo documento non è datato e si trova in un fascicolo del 1722, ma può essere considerato del luglio 1679<sup>35</sup>, di

<sup>33</sup> ASC, *Camera Capitolina*, Cred. 10, t. 12, n. 16, c. 235.

<sup>34</sup> *Ibid.*, cc. 226-228.

<sup>35</sup> Nel memoriale si parla della «morte ultimamente seguita di mons. Alberini sotto li 9 del corrente mese di luglio 1679».

pochi mesi precedente la scelta del nuovo titolare (scelta da cui Innocenzo XI escluse del tutto i Conservatori): non sarà più una persona o una famiglia, ma l'ospedale del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum, che aveva dovuto perdere la titolarità dell'edificio di Tor di Nona.

Da questi anni nell'archivio del Tribunale criminale del Senatore cresce la documentazione sui feriti, ovvero le investigazioni fatte dai notai in ospedale e le «Relazioni dei chirurghi». Pur essendo la «proprietà delle carceri» – così viene definita – del SS. Salvatore, le relazioni erano scritte dai chirurghi dell'ospedale di Santa Maria della Consolazione. Non sono noti accordi tra i due ospedali, ma una ragione pratica di tale situazione era senz'altro l'ubicazione della Consolazione, ai piedi del colle capitolino, e la sua competenza nelle cure di lesioni da trauma e da taglio. I chirurghi stilavano rapporti sulle persone che si trovavano ferite nell'ospedale per verificare l'esistenza di un reato. Si trattava di un'azione *ex officio* del Tribunale, che poteva avvenire senza *notitia criminis*. I chirurghi descrivono l'identità del ferito, la sua ferita, il numero del letto (la Consolazione aveva sessanta letti)<sup>36</sup> riportano le sue dichiarazioni e commentano. Alcuni feriti erano poi introdotti dallo stesso chirurgo davanti al giudice e interrogati; lo stesso lavoro facevano i notai, talvolta anche nell'ospedale. Quando i feriti si trasformavano in accusati, allora l'ospedale della Consolazione diveniva la prima fase del carcere, dove comunque l'inquisito era destinato. In questa trasformazione dell'amministrazione carceraria, che implicò anche una contaminazione di professioni (il chirurgo che interroga, il notaio che scrive delle condizioni sanitarie della vittima di un reato), sta un mutamento del comportamento della magistratura e del carcere: la cura si trasferisce dall'ospedale alla prigione attraverso lo spostamento della Curia – sia pure solo per la trasferta di un notaio – verso il letto di un ferito che può divenire un carcerato.

Le rendite del SS. Salvatore ebbero una storia tormentata: l'ospedale dichiarava che dai 480 scudi annui dell'ultimo periodo degli Alberini si era passati ai 540 del 1679, all'epoca dell'insediamento del SS. Salvatore, ma già nel 1687 l'introito era sceso a 450 scudi<sup>37</sup>. Nel 1749 la Costituzione di Benedetto XIV *Justitiae gladium* impose il controllo dei pagamenti e prevede regole per la definizione della professione del notaio criminale e la compilazione di registri di ricevute, di cui però non c'è, negli archivi dei tribunali, alcuna traccia. Nella *Justitiae gladium* la disposizione esiziale per il SS. Salvatore era tuttavia un'altra: la limitazione del carcere

<sup>36</sup> ASR, *Tribunale criminale del Senatore*, reg. 1799.

<sup>37</sup> ASR, *Ospedale del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum*, 186; ASC, *Camera Capitolina*, Cred. 10, t. 12, n. 16.

capitolino ai soli processati dalla Curia del Senatore e la dislocazione di tutti i prigionieri dei tribunali romani nelle Carceri Nuove<sup>38</sup>; si era in vista dell'anno santo 1750, periodo nel quale si prevedeva, con il grande afflusso di pellegrini, la crescita del numero di reati e carcerati. Questa decisione abbassò la rendita dell'ospedale, che inondò la Camera apostolica di proteste ottenendone soltanto un sussidio annuo di 100 scudi<sup>39</sup>. Dalla vicenda nacque una notevole controversia che coinvolse la Camera apostolica e le confraternite per l'assistenza, solo in parte sopita dal limitato finanziamento della Camera apostolica. Nel 1761 l'ospedale tornò alla carica sostenendo che le cause dello sbilancio erano nella decisione della *Justitiae gladium* e nell'eccessivo numero dei carcerati liberati gratuitamente in *forma pauperum*, molti dei quali poveri non erano affatto e avevano indosso – anche al momento dell'arresto – ori e argenti, di cui però venivano privati dai birri e dai custodi «et alle volte ancora il notaro e suoi sostituti ... sotto colore di emolumenti»<sup>40</sup>. L'ospedale aggiungeva tra le motivazioni della sofferenza l'eccessivo numero dei prigionieri nelle segrete, quelli che ricevevano i pasti dalle confraternite e quindi non pagavano. Nel tentativo di superare le difficoltà, Clemente XIII – il cui fratello, Abbondio Rezzonico, dal 1765 sarà senatore di Roma – con un *motu proprio* del 19 novembre 1761 confermò i 100 scudi annui della Camera apostolica per il carcere capitolino e li rese perpetui, raccomandò la diminuzione dell'uso della segreta e la abolì per «pene pecuniarie o delitti leggieri». Consentì infine che i rilasci *gratis* fossero eseguiti solo nei casi di povertà comprovata e non con la sola «fede di povertà», spesso falsa. La liberazione *in forma pauperum* era imposta «strettamente a tutti li giudici che devino sollecitamente ultimare le cause criminali delli rei, mentre l'assistenza si rende troppo dannosa non meno alli carcerati che al sudetto luogo Pio ed alla nostra Camera, che soffrono il peso del loro mantenimento»<sup>41</sup>. Il conflitto non ebbe mai una soluzione soddisfacente e nel 1763 il SS. Salvatore cercò di liberarsi dall'impegno dando in affitto la completa gestione a Giulio Laurenzi, che pretese dalla Camera capitolina rimborsi da questa ritenuti invece un'incombenza della Camera apostolica, aprendo così una diatriba che si trascinò fino alla fine del Settecento<sup>42</sup>.

I dati del carcere entrano esplicitamente negli archivi dei tribunali con gli ottocenteschi «Libri dei carcerati». Il sistema di registrazione,

<sup>38</sup> *Sanctissimi Domini Nostri Benedicti XIV Bullarium*, III, Venetiis, 1768, pp. 31-35.

<sup>39</sup> ASR, *San Salvatore ad Sancta Sanctorum*, 186; Morichini, *Degl'Istituti di pubblica carità*, cit., p. 211.

<sup>40</sup> ASC, *Camera Capitolina*, Cred. 15, t. 43, c. 127.

<sup>41</sup> ASR, *Ospedale del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum*, 186.

<sup>42</sup> *Ibidem*.

che nelle carceri capitoline iniziò nel 1801, fu rinnovato secondo i criteri dettati da Leone XII nella sua visita del 27 settembre 1824, nella quale «si degnò anche osservare il Registro delli Carcerati, quale nella sua saviezza avendo trovato troppo sterile di notizie, ebbe la bontà di far penetrare che desiderava un Registro più esteso, per cui ora in esecuzione della Sovrana volontà si è formato il presente Registro nuovo»<sup>43</sup>. Nel libro dei carcerati – curato dall'ospedale – furono aggiunte molte informazioni: l'età, la famiglia, il mestiere, il luogo della detenzione. Le date si fanno via via più precise e più circostanziata la descrizione delle condizioni del rilascio fino all'indicazione del nome del giudice; a volte si registra che il carcerato è stato «battuto e dimesso».

Il SS. Salvatore amministrò il carcere capitolino fino al momento dei lavori di risanamento apportati per il timore del colera<sup>44</sup>, ovvero sino al 1833, quando si passò all'amministrazione della Camera apostolica<sup>45</sup>. Nel 1847 il Tribunale capitolino fu abolito con l'istituzione del Tribunale di Roma<sup>46</sup>. Con quella decisione anche le carceri furono chiuse e i cinque carcerati rimasti sarebbero stati mandati alle Carceri Nuove (i criminali) e a Castel S. Angelo (i civili). Non fu lineare nemmeno questo trapasso: tra i Conservatori e il senatore, il principe Orsini, vi fu una lunga polemica, in teoria basata sulle reciproche competenze ma in realtà sostenuta per mantenere le stanze del Palazzo e l'appartamento al giudice Vincenzo Del Grande, il cui destino sembrava legato ai cinque carcerati, senza i quali egli non poteva giustificare l'assegnazione dell'alloggio. Dopo una lotta asprissima del giudice per trattenere disperatamente i cinque poveri carcerati e dopo aver persino proposto di tenerli a spese proprie<sup>47</sup>, il carcere fu inesorabilmente chiuso. Tuttavia, il 27 febbraio 1847 la Camera capitolina accordò «all'avvocato Vincenzo Del Grande, emerito del Campidoglio e professore criminale del Magistrato Romano, vita sua natural durante di continuare a godere la casa, come i suoi predecessori hanno sempre goduto, nel palazzo di residenza del Sig. Senatore»<sup>48</sup>.

<sup>43</sup> ASR, *Tribunale criminale del Senatore*, 2073, c. 1.

<sup>44</sup> ASC, *Camera Capitolina*, Cred. 20, t. 9, cc. 317, 377; t. 10, c. 307.

<sup>45</sup> ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 11: 9 luglio 1834 (le gare per le forniture comprendono offerte intorno ai 9-10 baiocchi per carcerato, comprendenti «vitto vestiario e tutt'altro occorrente per li individui che si ritengono in dette carceri di qualunque sesso»).

<sup>46</sup> *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore papa Pio IX...*, Roma, nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica.

<sup>47</sup> «Per rimuovere poi l'ostacolo dell'economia di tenere una fornitura nelle carceri capitoline per soli pochi detenuti del Magistrato Romano, questo si offre di mantenerli del proprio, a pagare anche il custode»; ASC, *Camera Capitolina*, Cred. 20, t. 87, cc. 558ss.

<sup>48</sup> *Ibidem*.

La doppia funzione delle carceri – mera custodia per il tribunale e fonte di rendita inserita nel complesso sistema degli uffici e dei loro affitti – fu dunque al fondamento della loro gestione, caratterizzata dal ruolo decisivo dell'ospedale del SS. Salvatore e della Confraternita di S. Girolamo della Carità, la quale nel Tribunale del Governatore manteneva contestualmente una funzione centrale nella conduzione dei processi, quella notarile. La crisi si fece strutturale con la spinta a centralizzare il controllo dei carcerati nelle Carceri Nuove, con la maggiore complessità dell'assistenza, che mise in conflitto i diversi ospedali e le diverse confraternite tra loro, e con l'impulso normativo teso a limitare la libertà d'azione degli esecutori di giustizia e quindi i loro spazi di lucro. Era inoltre maturata, come mostra il memoriale di Carlo Conti, la consapevolezza che il sistema degli appalti e della venalità dell'ufficio era inadeguato al buon andamento dell'organizzazione. La riforma di Paolo V, le tensioni riformatrici ispirate dai pontificati di Innocenzo XI e Innocenzo XII, le costituzioni di Benedetto XIV spostarono l'accento sulla necessità di limitare sovrapposizioni e indirizzare il controllo della giustizia verso la conciliazione degli apparati. Le contraddizioni rispetto a tale indirizzo – profonde, presenti ai più alti livelli della Curia e fondate, anche quanto all'organizzazione delle carceri, sulla consolidata distribuzione di interessi e privilegi dei vari soggetti che intorno alle carceri lavoravano – non poterono impedire le riorganizzazioni ottocentesche del governo dell'ordine pubblico e della detenzione. Il momento dell'epilogo dell'attività carceraria del SS. Salvatore e il passaggio alla titolarità della Camera apostolica è, in questo senso, emblematico: la sua data, il 1833, oltre a essere quella dei «rumori del colera», coincide con l'istituzione della Segreteria per gli affari di Stato interni, divenuta nel 1847 il Ministero dell'interno.

Elvira Grantaliano  
*Le Carceri Nuove (1658-1883)*

1. *Il progetto di Innocenzo X*

Io Antonio del Grande architetto delle Nove Carcere de strada Giulia facio fede come la fabrica delle dette Nove carcere e compita de muri e tutta coperta de tetti da un mese fa incirca e per tanto essendone io ricercato per la verità, ò fatta la presente scritta e sottoscritta, questo dì 6 luglio 1655<sup>1</sup>.

Questa la «fede» dell'architetto, che in tempi relativamente brevi dette luogo alla costruzione del nuovo edificio delle Carceri Nuove. Il documento è tratto dal fondo *Miscellanea artisti*, collegato all'archivio del tribunale del Governatore. La paternità dei disegni della fabbrica, iniziata nel 1647 e proseguita negli anni successivi, è attribuibile probabilmente al padre oratoriano Virgilio Spada, ispiratore dei progetti, mentre la costruzione vera e propria fu seguita dal Del Grande.

Il pontefice Innocenzo X nel 1652 aveva deciso la chiusura delle Carceri Savelli, ormai fatiscenti, e la costruzione di un nuovo edificio in via Giulia, in sostituzione dell'antico Carcere di Tor Di Nona, sino a quel momento il più importante stabilimento carcerario di Roma, a sua volta insufficiente di fronte alle nuove esigenze poste dall'aumento progressivo della popolazione dei reclusi. Nell'avviare la realizzazione del nuovo carcere l'intendimento del papa era stato, tra gli altri, anche quello di migliorare in parte le condizioni di detenzione, intollerabili per l'angustia dei locali, il sovraffollamento, le carenze igienico-sanitarie, che le rendevano del tutto inadeguate a garantire livelli minimi di vivibilità. La nuova costruzione e la sua collocazione topografica – in «strada Giulia» – rispondevano a criteri assolutamente innovativi e avevano alla base un significato politico di non piccola importanza. La strada Giulia, ancora oggi una delle vie più suggestive di Roma, rivestiva una posizione simbolicamente strategica, tra il Tevere e il Campidoglio, tra il cuore religioso della città e il centro del potere politico, rispetto ai quali, come giusta-

<sup>1</sup> Archivio di Stato di Roma, d'ora in poi ASR, *Miscellanea artisti*, b. 2.

mente sottolinea Vincenzo Paglia, la giustizia papale, rappresentata dal nuovo carcere, si poneva come il punto di mediazione<sup>2</sup>. Modelli per l'edificazione del nuovo carcere furono gli esempi di edilizia conventuale, con un richiamo, per la prima volta, a caratteri di maggiore mitezza e tolleranza, che dovevano accompagnare il reo nel suo percorso di penitenza. Il progetto di Innocenzo X si collocava così all'avanguardia in Europa, in quel secolo XVII in cui cominciavano a delinearsi un'accresciuta attenzione e sensibilità rispetto al problema carcerario e al trattamento della devianza.

Realizzate nell'arco di tre anni, le Carceri Nuove entrarono in funzione effettivamente solo nel 1658, a causa dell'epidemia di peste verificatasi a Roma, per la quale furono utilizzate come lazzeretto. L'istituto prevedeva settori separati a seconda del sesso dei reclusi e della natura dei reati; poteva accogliere seicento uomini e cento donne e la sua apertura portò, come si è detto, alla contestuale soppressione delle Carceri di Corte Savelli, di Tor Di Nona e di Ripa. Pur differenziandosene profondamente nella struttura e nell'impianto generale, per le funzioni e per le modalità di gestione il nuovo carcere tendeva ad una certa uniformità con il Carcere di Tor Di Nona<sup>3</sup>.

Dopo una serie di trattative, il contratto di affitto del nuovo istituto fu stipulato con l'Arciconfraternita di San Girolamo della Carità, già investita dello stesso ruolo nelle Carceri di Tor di Nona, e a cui, come il precedente pontefice, anche il nuovo papa Alessandro VII riconobbe la titolarità dell'amministrazione, con un chirografo dell'agosto 1656. La concessione fu in seguito ripetutamente confermata: dopo l'utilizzo del nuovo istituto come lazzeretto durante la peste degli anni 1656-1657, in

<sup>2</sup> cfr. V. Paglia, «*La pietà dei carcerati*». *Confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVIII*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1980, in part. alla p. 32.

<sup>3</sup> A proposito del Carcere di Tor di Nona cfr. il saggio di Michele Di Sivo, *infra*.

La Torre di Nona, collocata sulla riva sinistra del Tevere davanti a Ponte S. Angelo, era stata considerata, almeno dal 1408, la prigione pontificia per eccellenza. Dal 1420, con il pontificato di Martino V, la Camera apostolica prese in affitto l'edificio dal *soldanum carcerum romanae curiae* e nel 1490 lo ampliò. Il custode delle carceri era il così detto Soldano, che aveva alle sue dipendenze un capitano di giustizia e un notaio. Il Soldano tenne l'appalto delle carceri fino al 1568, quando papa Pio V affidò il soldanato all'Arciconfraternita della Carità. Dal 1570 in Tor di Nona furono istituite un'infermeria e una farmacia, quest'ultima utilizzata anche per il Carcere Savelli. La vita del carcere scorreva secondo ritmi antichi e collaudati; la struttura interna era distinta nei classici locali delle «segrete» e delle «larghe» (le «pubbliche»). Al «passeggio» potevano accedere i detenuti in grado di pagare il locale, nel quale era possibile muoversi uscendo dalla sala di detenzione. Con altri gradi di «comodità» e di relativo pagamento venivano inoltre usate la «sala regia», la «larga di mezzo» e la «pubblica da basso». In quest'ultima finivano i carcerati più poveri. Esisteva una stanza per i fanciulli e le donne (divise in abbienti e povere) ed un'altra per i religiosi. Vi era infine la «galeotta», dove stazionavano i condannati alle galere prima di essere trasferiti a Civitavecchia.

un chirografo del 24 aprile 1658<sup>4</sup>; e subito dopo in un atto del 24 maggio dello stesso anno, rogato dal notaio Niccoli alla presenza di monsignor Franzone, Tesoriere generale della Camera apostolica e di due deputati della Carità<sup>5</sup>:

Sapendo noi, con quanta diligenza, e vigilanza, il prelato e Deputati dell'Arciconfraternita di S. Girolamo della Carità di Roma siano stati e siano soliti d'esercitare il loro pio istituto intorno alla custodia delle carceri di Tor di Nona e la sovvenzione delli carcerati godendone perciò gl'emolumenti, che dalle medesime carceri provengono per concessione fattagli dalli sommi pontefici nostri predecessori, Noi acciocché li carcerati, che già si trovano, e nell'avvenire saranno condotti nelle nuove carceri fabricate in strada Giulia godano gli stessi effetti della loro carità, e pietoso impiego, abbiamo perciò risoluto d'appoggiarle alla medesima Arciconfraternita con dargliene la custodia e cura ... Noi diamo e concediamo alla detta Arciconfraternita della Carità a beneplacito nostro e della Sede Apostolica la custodia e cura delle dette Carcere nuove della via Giulia con tutti li loro emolumenti e con tutte le facultà necessarie ed opportune<sup>6</sup>.

Il nuovo carcere entrava così nel circuito dell'assistenza effettuata tradizionalmente dalle storiche istituzioni caritative; ricevette la prima «sacra» visita il 15 novembre 1657; l'ammissione ufficiale all'antica pratica costituì per l'Arciconfraternita un netto aumento di autorevolezza e un rafforzamento del proprio ruolo nell'assistenza alle carceri.

## 2. *L'Arciconfraternita di S. Girolamo della Carità*

Particolarmente presente a Roma nel campo della gestione e assistenza ai carcerati, che aveva il suo fulcro nelle visite periodiche ai prigionieri, l'antica istituzione aveva visto sin dall'inizio con interesse la costruzione delle Carceri Nuove, mirando da un lato ad acquisirne il diritto alla gestione economica, dall'altro a mantenerla anche per le strutture di Tor Di Nona, di cui intravedeva chiaramente le possibilità di riconversione per altri tipi di finalità. Riuscire a conseguire entrambi questi

Il Carcere di Tor di Nona era prevalentemente usato dai tribunali del Governatore, del Vicario e dell'*Auditor camerae*. La sua inadeguatezza (oltre al cronico problema del sovraffollamento, subiva di frequente, per la sua particolare posizione, le inondazioni del Tevere) e la costruzione delle Carceri Nuove ne comportarono contestualmente la soppressione, nel 1658.

<sup>4</sup> I due provvedimenti sono richiamati da F. Crucitti, *La confraternita di S. Girolamo della Carità e le Carceri Nuove*, Tesi di laurea in storia moderna, Università degli studi di Roma «La Sapienza», a.a. 1992 -1993, p. 74.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 1, *Concessio custodiae et curae Novorum Carcerum in via Iulia, die 27 maji 1658*.

obiettivi significava per l'Arciconfraternita, oltre ad assicurarsi le rendite economiche necessarie, mantenere intatti il proprio prestigio ed il proprio ruolo nell'assistenza ai carcerati poveri di Roma<sup>7</sup>.

Dopo un periodo di contenzioso con la Camera apostolica, che rivendicava la proprietà delle strutture di Tor di Nona, la *Carità* vide accolte le sue richieste: ottenne il soldanato delle Carceri Nuove e poté disporre in enfiteusi perpetua degli edifici di Tor Di Nona<sup>8</sup>, che inizialmente furono destinati ad uso di abitazioni ed in seguito, a partire dal 1666 e poi nel 1669, costituirono l'omonimo teatro, che ebbe parte notevole nella storia degli spettacoli a Roma. Grazie al sostegno della regina Cristina di Svezia, che a Roma si circondava di artisti e di intellettuali e manteneva rapporti con gli alti prelati della curia vaticana, e del suo segretario d'ambasciata, Giacomo D'Alibert, il progetto di costituire un teatro a Roma sulle strutture dell'antico Carcere di Tor di Nona poté essere attuato, con l'apporto fondamentale del grande architetto Carlo Fontana<sup>9</sup>.

L'Arciconfraternita procedette nel tempo alla gestione amministrativa delle Carceri Nuove, più volte richiamandosi agli antichi suoi diritti nel campo dell'assistenza carceraria e non mancando, qualora ciò si rivelasse necessario, di sottolineare i propri meriti. Il contratto d'assento, cioè l'appalto di tutto quanto riguardava l'amministrazione carceraria, era stipulato, alla presenza del Tesoriere Generale, a nome della Camera apostolica, tra i rappresentanti dell'Arciconfraternita del S. Girolamo della Carità, in quanto titolari del Soldanato<sup>10</sup> delle Carceri Nuove, e il contraente scelto; esso regolava minuziosamente ogni aspetto del rapporto, e presentava poche varianti man mano che veniva riconfermato. L'assentista sul quale cadeva la scelta riceveva dai detenuti – sui quali, come è noto, gravava l'onere economico del proprio mantenimento in carcere – l'affitto dell'alloggio e garantiva a sua volta una serie di servizi. Ecco un esempio del 1786, con l'elenco di alcune delle materie considerate nei contratti:

Indice de' capi e materie principali contenuti nell'istromento d'assento delle Carceri Nuove.

Jus privativo di vendere il vino a Carcerati per i rispettivi prezzi da stabilirsi dal Prelato, e Deputati della Carità in dette Carceri

<sup>7</sup> Ampia documentazione in proposito si trova in ASR, *Arciconfraternita del S. Girolamo della Carità*, in parte riportata in F. Crucitti, cit., pp. 70-76.

<sup>8</sup> ASR, *S. Girolamo della Carità*, 191, f. 6. Contiene il chirografo del 18 dicembre 1658, con il quale Alessandro VII concede in enfiteusi perpetua all'Arciconfraternita gli edifici di Tor di Nona. Cfr. anche *Camerale II, Carceri*, b. 4.

<sup>9</sup> Cfr. S. Rotondi, *Il teatro Tordinona. Storia progetti architettura*, Dipartimento di Architettura e Analisi della città–Università di Roma «La Sapienza», Roma 1987.

<sup>10</sup> L'Ufficio del Soldanato assicurava i diritti, anche di natura economica, che provenivano dalla titolarità della custodia delle carceri.

Stanze e Officine per uso dell'assentista, suoi garzoni e rispettivamente per l'esercizio dell'osteria, e bettolino delle carceri, mobili, stili, ed utensili valutati da periti

Altra consegna e stima delle biancherie d'infermerie, e vesti degl'infermi, Banchi, Tavole, e pagliacci per i letti, e del passeggio, ed altri utensili

Consegna senza stima d'altri Mobili, ed utensili delle Carceri, e rispettivamente per uso delle Cappelle di quelle

Riserva di dominio a favore dell'Archiconfraternita della Carità sopra tutte le sudette robbe, ed altre che pro tempore si surrogarono dall'Assentista

In conformità alle cose sudette l'Assentista promette alimentare i Carcerati per i prezzi stabiliti nelle tariffe

Prezzi di vitto delle rispettive Classi dei Carcerati

Utensili, letti, ed altro necessario nell'Infermerie, ed altre parti delle Carceri da mantenersi dall'Assentista...

Commestibili d'ogni sorte di carcerati siano di buona qualità, e ben condizionati

... Facoltà del Prelato, e deputati delle Carceri per le remozioni di vini difettosi, e commestibili stantivi, o di mala qualità

Il Prelato, e Deputati delle carceri, si riservano la facoltà di visitare le Segrete per adempire tanto il loro istituto, quanto per sentire, e riconoscere i cibi somministrati ai carcerati delle Segrete...<sup>11</sup>.

Spettavano all'Arciconfraternita la supervisione sulla somministrazione del vitto ai carcerati, e la nomina di tutto il personale che prestava servizio nelle Carceri Nuove, benché stipendiato dalla Camera apostolica. Particolare importanza si attribuiva alle competenze sulla sanità e la somministrazione di farmaci e di derrate alimentari, i cui fornitori erano scelti secondo criteri per lungo tempo insindacabili.

Non ostante l'estrema precisione nella descrizione delle incombenze e la cura dei dettagli che emergono dalla ricca documentazione conservata negli archivi, la condizione dei carcerati era nella realtà assai penosa, pur nell'ambito di una politica che si proponeva di migliorarla in alcuni aspetti. Nel primo periodo della gestione delle Nuove Carceri, in seno all'Arciconfraternita furono nominati un Deputato alle carceri e un Procuratore della Carità. Il Deputato divenne poi Prelato della Carità, la cui importanza e autorevolezza crebbero con l'inizio delle visite, alle quali assisteva regolarmente, insieme alle più alte autorità di Roma. In seguito con l'aumento della popolazione carceraria e per ottemperare alle crescenti necessità, il numero dei deputati crebbe progressivamente.

L'assistenza prestata dall'Arciconfraternita all'interno dell'istituto di pena era in primo luogo di natura spirituale, rivolta alla salvezza delle anime dei prigionieri, ai quali era assicurata la celebrazione della Messa e la certezza dei conforti religiosi. Dal Cinquecento vigea la prassi di cele-

<sup>11</sup> ASR, *Camera II, Carceri*, b. 4.

brare le funzioni religiose nelle prigioni; e nelle Carceri Nuove avrebbero dovuto esercitare il loro ufficio tre cappellani, uno nell'infermeria, uno nella cappella della sala del passeggio e l'ultimo nella «pubblica» da basso. La questione, nel periodo in cui le Carceri Nuove furono in funzione, non si rivelò così semplice. Lo studio della documentazione ha evidenziato l'estrema difficoltà di trovare ministri del culto disposti ad operare all'interno dell'istituto di pena, senza congrui emolumenti:

Nel semestre del soldanato e caritativo delle Carceri Nuove da luglio a tutto dicembre 1781 si trova una nuova partita di baiocchi 6,10 stati pagati a due sacerdoti per il soprappiù dell'elemosina delle messe, che si celebrano quotidianamente nelle cappelle di dette carceri nuove alla tassa di baiocchi 2 e mezzo di più il giorno dal primo settembre a tutto dicembre 1781: quale elemosina di baiocchi 10 per messa l'ha sempre pagata l'Archiconfraternita di S. Girolamo della Carità, senza alcun obbligo, ma per mera carità, come asserisce il s. abate Meloni rincontro di Camera in dette carceri. In oggi che uno dei detti sacerdoti è morto e l'altro non ci è voluto più andare, la detta Archiconfraternita ha dovuto trovare altri due sacerdoti, quali non sono voluti andare a celebrare la Messa in dette Carceri se non con l'accrescimento di baiocchi 2 e mezzo per messa, onde ha addossato l'accrescimento alla Reverenda Camera Apostolica<sup>12</sup>.

Le incombenze principali dell'istituzione risiedevano inoltre nell'assistenza soprattutto ai detenuti «forestieri», privi di ogni tutela, sia economica che affettiva, rispetto ai carcerati romani, e nella sollecitazione dei processi, ruoli questi esercitati dal Prelato della Carità. Proprio quest'ultimo compito si rivelava essenziale per gli stranieri, per i quali i processi potevano ritardare a lungo, mancando loro il sostegno di parenti e amici; in tali casi la Carità si adoperava in loro favore, evitando che fosse trattenuti in carcere per un tempo indeterminato. Era questo un elemento importante, poiché le Carceri Nuove erano nella sostanza carceri di prevenzione, non di pena, e la detenzione teoricamente doveva durare per il tempo necessario a istruire il procedimento giudiziario sino alla celebrazione del processo e all'emanazione della sentenza, dopo di che o veniva comminata la pena in base al delitto commesso, o il «prevenuto» era rimesso in libertà. La permanenza prolungata di reclusi nella struttura carceraria aggravava i già pesanti disagi connessi alla gestione di un gran numero di individui temporaneamente privati della libertà.

Accadeva talvolta che la detenzione si prolungasse anche per molto tempo, soprattutto per alcune categorie di rei, accusati di gravi delitti e che in attesa di processo erano rinchiusi nelle segrete. Grave era anche la condizione dei condannati alle Galere, rinchiusi nella «galeotta» delle Carceri Nuove, dove restavano sino al momento della trasmissione a Civitavecchia, che avveniva tra i mesi di aprile e ottobre. Il tempo della lo-

<sup>12</sup> *Ibidem.*

ro detenzione, in attesa di raggiungere il porto e la destinazione d'imbarco, era dunque variabile e dipendeva dal mese di arrivo<sup>13</sup>.

Per la tutela della salute all'interno delle carceri, l'Arciconfraternita sin dal Cinquecento partecipava all'elezione del medico e del personale sanitario. Cessata l'attività del Carcere di Tor di Nona, la cui infermeria era stata a lungo l'unica operante per la popolazione carceraria, con le Carceri Nuove vi fu un ulteriore ampliamento di questa importante struttura sanitaria, distinta dagli altri locali e gestita da un sacerdote infermiere. Fu organizzata anche una spezieria, che conobbe alterne vicende, come testimonia il voluminoso carteggio conservato nel fondo archivistico *Camerale II, Carceri*.

Rientrava tra i compiti di tutela evitare e reprimere i frequenti abusi e le disonestà a danno dei carcerati ad opera dei birri e talvolta degli stessi fornitori di servizi:

Rappresento a V. E. sopra il ricorso fatto a nome d'un tale Armilleo Pinti, come nelle Carceri Nuove vi è il Cancelliere, che aveva la cura di tutta l'hazienda, et a quest'effetto diede per sigurtà il cognato Caponotaro Capituli Antonetti, et avendo una somma stabilita, dubitai che nella compra de' vini non facesse qualche negoziazione a suo profitto<sup>14</sup>.

Si tratta di un caso del 1682, in cui alla rivalità per la concessione dell'appalto tra fornitori si unisce il sospetto di un utilizzo disonesto dei fondi stanziati per l'acquisto del vino. Il carteggio citato, assai lacunoso, non permette di ricostruire del tutto l'episodio, ma la sostanza della segnalazione, rivolta all'Arciconfraternita del S. Girolamo probabilmente dal Capitano delle Carceri, appare chiara.

Tra il 1785 e il 1790, un carteggio tra Filippo Meloni, Cancelliere e incontro di Camera delle Carceri Nuove, e il Tesoriere generale sull'urgenza di trasferire i dementi all'ospedale dei Pazzi, presso il S. Spirito, dove avrebbero potuto trovare una sistemazione migliore, esprimeva con parole dense di umana pietà e di consapevolezza la drammatica situazione di una categoria sociale, quella segnata dalla malattia mentale, trattata come ogni altro genere di devianza, e spesso alla stregua della criminalità. La permanenza dei minorati psichici nelle Carceri Nuove – pur nate con intenti innovatori ma già al limite di tollerabilità per il numero dei detenuti, in continua crescita, per la mancanza di spazi vitali e di un'adeguata sorveglianza – non poteva non esporre tali ospiti particolari ad abusi e disagi di ogni tipo. Tra le espressioni di pietà il Meloni sottolineava però anche l'eccessiva spesa, per la Camera apostolica, costituita dal

<sup>13</sup> Numerosi esempi di trasmissione alle galere di Civitavecchia, con elenchi di gaieotti, si trovano nella serie *Carceri* del *Camerale II*, presso l'Archivio di Stato di Roma.

<sup>14</sup> ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 2

mantenimento in carcere dei dementi poveri e dimostrava, conti alla mano, il vantaggio che un loro trasferimento alla «Casa dei Pazzi» avrebbe comportato per l'erario.

È cosa che fa pietà il veder ristretti nelle carceri i poveri dementi, rinchiusi in una stanza in balia di un condannato, che altro bene non fa se non se, nelle sue visite, nelle quali gli porta il pranzo e la cena, di vedere se può risecargli le parti per ritrarre maggior profitto dalla sua carica. Essi non guariscono dalla pazzia, e perché il luogo non ha quei comodi, che si richiedono, né persone atte alla cura, gemono però e patiscono moltissimo per dimorare in terra sopra un sudicio strapunto, affliggendosi così l'umanità, e declinando il proprio individuo. Evvi come ognun sa il luogo destinato per curare con felice esito questi mali, dove si usa una sopraffina carità, non risparmiandosi ne polizia ne arte per far risanare i malati<sup>15</sup>.

Dopo una serie di trattative il trasferimento di un certo numero di dementi andò a buon fine, grazie anche all'aumento del sussidio, versato per ciascuno di essi dalla Camera apostolica all'ospizio del S. Spirito, da due scudi, a due scudi e cinquanta baiocchi. In questa vicenda non compare apparentemente l'Arciconfraternita della Carità, ma è pensabile che ne fosse edotta e consenziente.

Pochi anni dopo, terminata la prima fase della dominazione francese, l'Arciconfraternita, come altri istituti secolari, dovette confrontarsi con l'insieme delle trasformazioni avviate non solo nella politica e nell'amministrazione pontificia, ma in parte nella mentalità. Numerose memorie e carteggi, conservati negli archivi, ne ribadiscono l'antico ruolo nel campo dell'assistenza carceraria, al fine di ricostruirne l'immagine e riconfermarne i relativi privilegi e meriti. È quanto emerge, ad esempio, da un documento del 1807 in cui l'Arciconfraternita rivendicava il proprio diritto alla nomina dello speciale delle Carceri Nuove, un diritto fondato su numerose leggi e una consolidata tradizione:

Antichissimo è il diritto della Congregazione di S. Girolamo della Carità di eleggere liberamente tutti i ministri inservienti alle carceri di Roma, sebbene stipendiati dalla Reverenda Camera Apostolica. La costituzione 68 della Santa Memoria di Pio IV ne fa espressa menzione, rinnovata poi da molte posteriori ordinazioni pontificie accennate dal celebre Monsignor Scannarolo nella sua *Opera de visitatione Carceratorum* pubblicata due secoli sono. Egli nel lib. I

<sup>15</sup> *Ibidem*, b. 4. Il carteggio contiene anche i minuziosi conti fatti dal Meloni per un arco di nove anni, a dimostrazione della necessità di ricondurre i dementi in un luogo più opportuno.

La Casa dei Pazzi si trovava sempre nell'ospedale di S. Spirito, in una parte oggi non più visibile, verso la Lungara; pur alle dipendenze del Commendatore, godeva però di una gestione separata della propria amministrazione. Cfr. A. Lia Bonella, *L'ospedale dei pazzi di Roma dai papi al '900. Fonti per la storia della follia: Santa Maria della Pietà e il suo archivio storico (secc. XVI-XIX)*, Dedalo, Roma-Bari 1994, vol. I, pp. 13-263.

cap. 2 num. 22 così si esprime: *Habet etiam haec Confraternitas officium soldanatus ... deputat medicos, chirurgum, et alios ex facultate concessa a Summis Pontificibus* e nel capitolo medesimo fa menzione dei medicinali che per di lei autorità si somministravano all'infermi racchiusi nelle varie prigioni della Dominante, lo che ancora viene confermato dalli antichi libri della Congregazione. Non meno antico e costante si ravvisa il possesso e l'esercizio di questo diritto. Abbiamo che fin dall'anno 1600 il cardinale di santa Severina allora protettore della Carità comandò che si erigesse una spezieria entro le Carceri denominate allora di Tordinona. Ebbe sussistenza questo stabilimento fino all'anno 1614.

Segue la sommaria narrazione delle vicende della spezieria, che esponeva le insegne della Carità, in prossimità delle Carceri Nuove, ormai sustrate al Carcere di Tor di Nona, e della nomina degli speciali, atto che l'Arciconfraternita continua a rivendicare a se stessa. Con il pontificato di Pio VI, in precedenza deputato della Congregazione medesima, si giungeva alla decisione di erigere nuovamente la spezieria all'interno del carcere, procedendo alla nomina dello speciale con l'approvazione esplicita «del Prelato deputato dalla Congregazione della Carità all'azienda delle Carceri nuove, come si esprime il chirografo molto posteriore sottoscritto da No(st)ro Signore il dì 14 dicembre 1805». E poco oltre, il documento proseguiva:

Un titolo così luminoso fondato sopra tante costituzioni apostoliche munite delle clausola sublata e del decreto irritante, un possesso pacifico giustificato almeno per due secoli non potrebbero vacillare per qualsivoglia atto contrario. Tanto più saldo e vigoroso dee sussistere quanto l'ultimo stato espressamente lo conferma e lo garantisce. A ragione pertanto la Congregazione di S. Girolamo reclama di essere mantenuta in questo diritto ed in questo possesso ... siccome si è mantenuta sempre anche negli ultimi recentissimi stati nel pacifico possesso di nominare liberamente il medico, il chirurgo ed altri ministri delle Carceri stipendiati dalla Camera, l'ufficio dei quali non solo è nella stessa categoria e proviene dalle fonti medesime, ma eziandio è assai più nobile ed importante di quello dello speciale<sup>16</sup>.

In questo documento il richiamo preciso e puntuale alle antiche leggi pontificie e ai testi classici sulla tradizione della visita alle carceri, come lo Scanarolo<sup>17</sup>, esprimevano l'esigenza dell'Arciconfraternita di veder riconfermati i fondamenti dei propri diritti, in un momento in cui privilegi e principi secolari tentavano di riconquistare forza e credibilità dopo la profonda crisi scaturita dalle rivoluzioni e dall'occupazione francese.

<sup>16</sup> *Ibidem*, b. 4, Foglio presentato dalla Congregazione di S. Girolamo della Carità ... Settembre 1807. Le abbreviazioni sono state sciolte, qui e nei documenti seguenti.

<sup>17</sup> G.B. Scanaroli, *De visitatione carceratorum libri tres*, Typis Reverendae Camerae Apostolicae, Romae 1675, pp. 275-276.

### 3. La struttura e il ruolo delle Carceri Nuove

L'idea di base del progetto, l'imprigionamento dei reclusi concepito secondo una visione più razionale ed umana della detenzione, si rispecchiava nella stessa immagine architettonica dell'edificio, che suggeriva il superamento del semplice imprigionamento di impronta medioevale, «angusto» nell'elaborazione concettuale e nella sua concreta attuazione, espressa da sale indifferenziate e sovraffollate, o al contrario da segrete strette e invivibili, spesso senza distinzione di sesso né per tipologie di reati. Le Carceri Nuove rappresentano un indubbio passo avanti rispetto al precedente approccio dello Stato al problema carcerario. Sulla lapide apposta a memoria della loro edificazione, ancora conservata, si leggeva l'iscrizione *Iustitiae et clementiae / securiori ac meliori reorum custodiae / novum carcerem – Innocentius X Pont. Max. posuit – Anno Domini MDCLV*, ad indicare comunque un avvicinamento della sensibilità e della coscienza civile agli aspetti e ai problemi della carcerazione<sup>18</sup>.

A Roma la svolta in tal senso sarebbe avvenuta di lì a pochi anni, nel 1703, con l'edificazione dell'istituto correzionale di S. Michele e il mutamento della concezione tradizionale della carcerazione. Destinato ad accogliere i ragazzi e gli adolescenti colpevoli di diversi reati, e in seguito le donne, il S. Michele avrebbe rappresentato l'evoluzione della mentalità rispetto alla considerazione della colpa e della pena: i giovani e le donne, le categorie caratterizzate entrambe dalla così detta *imbecillitas*<sup>19</sup>, furono

<sup>18</sup> L'iscrizione è riportata, tra gli altri, da Paglia, «*La pietà dei carcerati*», cit., p. 33. Tuttavia parlare di una nuova concezione del carcere, basata sul percorso di ravvedimento del detenuto – e quindi del carcere come strumento di correzione e non, secondo l'idea dominante del tempo, come luogo di custodia, in attesa del giudizio e della comminazione della pena – allo stato attuale degli studi non appare particolarmente sostenibile, in quanto mancano sostanziali elementi di verifica.

<sup>19</sup> Sul concetto di *imbecillitas* applicato ai ragazzi e alle donne cfr. R. Ago, *Il mito di Beatrice e gli statuti delle donne nel Cinquecento*, in M. Di Sivo (a cura di), *I Cenci: nobiltà di sangue*, Fondazione Marco Besso-Colombo, Roma 2002, pp. 309-320; M. Graziosi, «*Fragilitas sexus*». *Alle origini della costruzione giuridica dell'inferiorità delle donne*, in N.M. Filippini, T. Plebani, A. Scattigno (a cura di), *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, Viella, Roma 2002, pp. 20-38; A. Contini, *Corpo, genere e punibilità negli ordinamenti di polizia della Firenze di fine Settecento*, *ibidem*, pp. 39-67; E. Grantaliano, *Le categorie sociali e l'emarginazione*, in M. Calzolari, M. Di Sivo, E. Grantaliano (a cura di), *Giustizia e criminalità nello Stato pontificio. «Ne delicta remaneant impunita»*, in «*Rivista Storica del Lazio*», IX, 4, p. 104.

Cfr. anche ASR, *Tribunale criminale del Governatore, Visite alle carceri*, reg. 149: contiene il caso, particolarmente interessante, di Lucia Magrini, arrestata il 10 aprile 1753, ristretta in segreta per un tempo determinato, poi passata nel carcere delle donne, infine condannata e trattenuta in carcere secondo la formula *Proposita causa, fuit dictum: detineatur in carceribus pro tempore arbitrio*. È il carcere concepito ormai come pena, anche se non ancora costantemente.

considerati suscettibili di correzione e quindi si affermò il concetto della pena come rieducazione, applicato solo più tardi anche agli uomini.

Le Carceri Nuove – evocando nel nome l'intento ispiratore di chi le aveva volute e ne aveva avviato la progettazione – presentavano maggiori e differenziati spazi, con un tentativo di razionalizzazione degli ambienti in base alla loro utilizzazione. Innovative anche nella struttura architettonica, erano a forma di piramide tronca, comprendevano quattro piani, con numerosi locali adibiti a servizi diversi, e due distinti cortili interni. Al piano terreno erano situati gli uffici (la cancelleria, le camere d'esame, le stanze dei custodi, la cucina, la dispensa e l'osteria), i due cortili interni, due «larghe» per i criminali accusati dei delitti più gravi, due piccole stanze per la tortura e una cappella. I due cortili – a significare uno spazio di vivibilità, anche se, appunto, «interna» – avevano al centro due fontane, intorno alle quali i reclusi potevano passeggiare. Una concezione sicuramente distante dal passato, anche recente, e che preludeva al sistema penitenziario moderno. Il primo piano ospitava altre due «larghe», o «sale di mezzo», per gli accusati dei crimini più lievi, il magazzino, l'archivio e una cappella, oltre a camere distinte utilizzate per la reclusione degli ebrei e delle persone di ceto superiore o abbienti. Permanevano infatti, anche nella realtà del carcere, le differenze sociali, sempre sottolineate. Al secondo piano non c'erano ambienti per i detenuti, ma le abitazioni del custode, del «mastro di casa» e del cappellano, accanto alla «consorteria», alla sala della «visita gratiosa» e ad una terza cappella. Negli ultimi due piani trovavano spazio diciassette segrete, ciascuna dedicata ad un santo, divise secondo il sesso del detenuto e la gravità del crimine. Si trattava di camere piuttosto ampie, che potevano ospitare al massimo dieci persone. Anche in tale aspetto è possibile rilevare la novità dell'impianto, che si avvicinava al carcere moderno, con la separazione tra i rei dei delitti più gravi e gli indiziati di delitti minori. Con l'edificazione delle Carceri Nuove si sperimentò dunque per la prima volta nel sistema penitenziario romano la separazione dei delinquenti in base alla gravità del delitto commesso. Infine le due infermerie, dotate di cucina, la quarta cappella e alcune stanze per i malati e gli infermieri erano situate all'ultimo piano.

Le Carceri Nuove erano state concepite con buoni livelli di sicurezza, ma non mancarono i problemi e anche i casi di evasione. Traccia evidente di tali difficoltà si trova in gran parte della documentazione conservata nell'Archivio di Stato di Roma. Cenni ad una serie di tentativi di evasione, soprattutto alla fine del Settecento, alcuni in parte riusciti, si trovano in diversi rapporti a firma del così detto Prelato delle Carceri Nuove, che lamenta la difficoltà di garantire adeguati livelli di sicurezza soprattutto per le segrete, in particolare quella di S. Stefano, dalla quale diversi detenuti erano riusciti a fuggire. L'inaffidabilità di alcuni locali,

ricorrente anche in periodi successivi, richiedeva pertanto l'esecuzione di lavori di ammodernamento e rafforzamento della struttura carceraria:

In esecuzione de pregiatissimi comandi di Sua Eccellenza Reverendissima monsignor Pignattelli, Prelato Deputato della Venerabile Arciconfraternita di S. Girolamo della Carità per le Carceri Nuove, essendomi io sottoscritto portato a visitare i luoghi comuni delle segrete in dette carceri, ho riconosciuto che li condotti de medesimi anno [sic] la comunicazione tra un Sedino e l'altro per i quali li carcerati possono parlarsi e particolarmente quelli delle segrete di S. Margherita con quella di S. Francesca; quella di S. Ignazio con quella di S. Appollonia, quelle dei sei Segretini del 3° piano sotto i tetti con quella dell'altrettante segrete del 2° piano inferiore; volendo pertanto togliere simile inconveniente, e levare affatto ogni comunicazione tra di loro, è necessario separare detta condotta presente e formare altra nuova condotta separata accompagnandola e prolungandola dal suddetto ultimo piano superiore sino al secondo piano con imboccare li nuovi tubi di terra nelli medesimi condotti antichi corrispondenti alle suddette otto separate segrete, quali ricevino le materie e le conducano nel Chiavicone sotterraneo<sup>20</sup>.

I carcerati comunicavano dunque tra loro attraverso le condutture della rete fognaria – sistema frequente in ogni tempo – come aveva accertato l'architetto Giuseppe Panini, autore del rapporto, in data 29 marzo 1779, che suggeriva di eseguire determinati lavori di ristrutturazione alla rete delle condutture, per impedire una possibilità di collegamento che spesso favoriva la fuga. Qui il riferimento è ad una serie di tentativi di evasione partiti dalla segreta di S. Stefano:


Essendosi fatto la visita sotto il dì 26 dello scaduto ottobre 1779 dal pre nominato eccellentissimo e reverendissimo Monsignor Pignatelli Deputato e da me sottoscritto Architetto della Venerabile Archiconfraternita di S. Girolamo della Carità per lo scasso e rottura alle Carceri Nuove della Segreta di S. Stefano, fattosi diligentemente le dovute osservazioni si è ritrovato che la volta che copre detta segreta e solo rinfiancata al terzo e di grossezza della cima di un palmo, e sopra detta nella soffitta per dar lume vi è un lucernale formato con muro per tre lati ... ed essendosi osservato e considerato che ai lati del lucernale sotto la ferrata in detta grossezza di un palmo dove manca la rinfiancatura resta il voto, che con tutta facilità puol farsi la buca e passare nella soffitta<sup>21</sup>.

Gli interventi di ristrutturazione dovevano quindi tendere da un lato ad impedire la comunicazione tra i carcerati, preludio a possibili tentativi d'evasione, dall'altro ad assicurare e rafforzare le strutture portanti delle segrete, onde sanare i punti deboli e chiudere i varchi.

Sino all'Ottocento le Carceri Nuove costituirono il più importante stabilimento penale dello Stato pontificio, mentre il carcere del Campi-

<sup>20</sup> ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 4.

<sup>21</sup> *Ibidem*.



La segreta di S. Stefano (ASR, Camerale II, Carceri, b. 4; su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ASR 25/2006)

doglio, pur rimanendo in funzione, perdeva progressivamente d'importanza. Per il Seicento e Settecento furono carceri di custodia, secondo la concezione dell'epoca, non *ad puniendum* ma *ad custodiendum*: nell'Ottocento la loro funzione si definì sempre di più come carcere di sosta e di transito dei condannati, sia di quelli in attesa del loro «destino», cioè la destinazione ai rispettivi luoghi di pena, sia di quelli che, scontata la pena, attendevano la «dimissione».

Questo particolare aspetto dell'utilizzo delle Carceri Nuove è ampiamente documentato nelle carte di archivio. Ancora nei *Regolamenti sulla prima sistemazione dell'Ufficio generale di Polizia*, stilati subito dopo l'istituzione della Direzione generale di polizia il 23 ottobre 1816, tra le competenze del secondo dipartimento di Polizia giudiziaria, dei quattro in cui l'ufficio si articolava, rientravano la sorveglianza sulle carceri e i carcerati e la spedizione dei condannati al loro «destino»; in attesa dell'assegnazione del luogo dove avrebbero scontato la pena, i detenuti provenienti da tutto lo Stato sostavano, per un periodo di tempo che poteva essere anche molto variabile, presso le Carceri Nuove<sup>22</sup>:

Tutti i condannati che la maggior parte delle Delegazioni hanno sempre trasferito alle Carceri nuove per essere poi inviati al loro destino venivano ricevuti nelle Carceri con ordine del primo luogotenente del Governo che è quello che ritiene tutta l'ingerenza sulle Carceri per parte del Governo stesso che ha la piena giurisdizione delle medesime Giunte che erano nelle Carceri si ricevevano dal cancelliere e rincontro di camera delle stesse Carceri per mezzo di detto signor luogotenente tutte le fedeli di condanna che, unitamente ai condannati, le Delegazioni stesse spedivano con lettera di accompagnamento a monsignor governatore di Roma e così s'impiantavano le loro partite a i registri ... Tali condannati, poi, trasmessi ne' luoghi destinati, venivano colà ricevuti dai rispettivi ispettori e rincontri, dietro la nota dell'interesse loro partite di condanna, registrandosi nei registri generali di Roma ed in quelli dove il condannato era trasmesso<sup>23</sup>.

È qui descritto l'intero procedimento di registrazione dei detenuti, sempre riconfermato e precisato nei successivi regolamenti interni della Direzione generale di polizia.

Nel 1827 un importante avvenimento riguardava l'edificio delle Carceri Nuove: i minori detenuti al S. Michele furono trasferiti nella Casa di Correzione appositamente annessa alle Carceri Nuove, e vi restarono sino al 1856, affidati dal papa Leone XII alla cura spirituale e disciplinare dell'Arciconfraternita di S. Girolamo della Carità, che, come si è detto,

<sup>22</sup> M. Calzolari, E. Grantaliano, *La Direzione generale di polizia dello Stato pontificio: archivio del Protocollo ordinario (1816-1870)*, I. *Inventario dei registri* in Archivio di Stato di Roma-Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, *Studi e strumenti* - 8, Archivio di Stato di Roma, Roma 1997, p. 128.

<sup>23</sup> *Ibidem*, p. 132. Il documento vi è pubblicato integralmente.

già seguiva l'amministrazione delle Carceri Nuove sin dalla loro istituzione. Presso il S. Michele restava il carcere maschile.

Nel tempo si erano accentuati i cronici disagi che caratterizzavano le Carceri Nuove. La pericolosa promiscuità che si veniva inevitabilmente a creare con l'alta concentrazione di detenuti di tipologie diverse, incideva in modo negativo sulle condizioni di vivibilità interna, determinando emergenze sul piano igienico-sanitario e su quello delle relazioni interne. Si favorivano così episodi d'intolleranza, abusi, atti di violenza, che preoccupavano le autorità, come dimostrano gli ampi carteggi, a volte riservati, tra il Segretario di Stato, il Governatore di Roma e Direttore generale di polizia, e il Tesoriere generale, ancora preposto al controllo sugli istituti carcerari<sup>24</sup>. Numerose segnalazioni, sotto forma di rapporti, relazioni, lettere circolari avevano già attestato tale quadro allarmante sin dai primi anni seguiti ai regolamenti penali emanati sotto Gregorio XVI, sull'onda dei quali una Commissione, più volte rinnovata, aveva cominciato a studiare un nuovo ordinamento delle case di condanna e di detenzione di tutto lo Stato pontificio. Formalmente, proprio con il regolamento gregoriano *Sui delitti e sulle pene*, emanato il 20 settembre 1832, si giunse a teorizzare quella che era ormai la natura punitiva della detenzione: tra le pene legali erano infatti inserite la galera perpetua, la galera a tempo e l'opera pubblica<sup>25</sup>; anche se nei fatti tale condizione già sussisteva da tempo:

Il nuovo regolamento sulle pene e su i delitti ha ridotto le Carceri non solo luogo di detenzione pendente la processura degl'imputati, ma luogo di pena per i condannati; onde è chiaro che le Carceri Nuove non possono più supplire al doppio aspetto indicato, tanto vero che si è proposto alla Santità di Nostro Signore un progetto di fabbrica di ampliamento delle Carceri Nuove di assai grande dispendio all'Erario, come può ben conoscere l'Eccellenza Vostra ...

Dal Palazzo del Governo, il governatore Grimaldi<sup>26</sup>.

In questo breve frammento è esplicitato con grande chiarezza il profondo mutamento avvenuto nella concezione del carcere, ormai luogo di pena e non più di custodia. La possibilità di ampliare le Carceri Nuove, per adeguare la struttura alle accresciute esigenze, appariva in quel momento alle autorità troppo dispendiosa per l'Erario pontificio. Si voleva però preservarne la specificità, sempre ribadita nel tempo; in numerosi altri rapporti si insisteva, infatti, per l'attivazione della Casa di detenzione delle Terme, adatta soprattutto per ottenere la

<sup>24</sup> *Ibidem*.

<sup>25</sup> ASR, *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio*, Stamperia della RCA, vol. V, Roma 1833, Titolo IX, art. 50, paragr. 2-4, pp. 520-521.

<sup>26</sup> ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 11.

separazione dei rei condannati per reati minori dagli altri, in attesa di condanna:

Nel recente regolamento da Vostra santità emanato su i delitti e sulle pene si stabilisce la separazione de' rei che hanno subito una condanna dagli altri detenuti, le cui procedure non sono ancora ultimate. E siccome nelle Carceri Nuove di Roma trovansi uniti ai rei di piccoli delitti già condannati ad una temporanea detenzione che non superi l'anno, a correzione delle commesse mancanze, con gli altri detenuti non ancora condannati, così per separare i primi dai secondi ha creduto Monsig[nor] governatore di Roma con intelligenza di Vostra Santità di stabilire una casa correzionale in una parte del fabbricato alle Terme<sup>27</sup>.

Il brano è tratto da un rapporto inviato in data 5 giugno 1833 per l'udienza pontificia.

Sempre nel 1833, il 25 ottobre, nella minuta di una lettera riservata, inviata al Tesoriere generale dal Segretario di Stato Tommaso Bernetti, così si affermava:

Sapendosi che il locale alle Terme trovasi in istato di ricevere quel numero dei condannati che ora occupa con molto pericolo della sanità e della quiete pubblica non piccola parte delle Carceri Nuove, si prega Monsignor tesoriere Generale a voler ordinare, previ i concerti da prendersi con Monsignor Governatore di Roma, che questo passaggio abbia luogo senz'altro ritardo, onde possa effettuarsi la separazione di quei che sono stati colpiti già da sentenza di condanna, da quelli che trovansi nelle suddette Carceri in attenzione di sentenza. Il cardinale Segretario di Stato che ha ricevuto dalla Direzione Generale di Polizia replicate istanze a tal fine, e che ne sente tutta la ragionevolezza ed importanza, non saprebbe abbastanza insistere onde abbia subito effetto questa salutare traslocazione<sup>28</sup>.

È in questi anni possibile seguire passo dopo passo l'evoluzione della questione:

Rapporto

Per Sua Eccellenza Reverend[issi]ma Monsig[no]r Pro-Tesoriere Generale  
li 28 Febbraio 1834

Fin dall'aprile 1833 Monsignor Governatore di Roma a nome e con intelligenza di Sua Santità eccitò la tesoreria ad allestire un locale alle Terme per situarvi i rei di piccoli delitti condannati ad una correzionale onde separarli dalle Carceri Nuove ove devono esistere i soli prevenuti. Il locale che allora si propose in una sala terrena prossima al Bagno de' Forzati era talmente angusta, che ricavati da essa i recipienti necessari per i Custodi e Guardie sarebbe stata appena suscettibile di sessanta individui, e gli adattamenti avrebbero importato la somma di circa scudi 2.000. Per questi riflessi Monsignor Tesoriere si oppose al proposto lavoro<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> *Ibidem*.

<sup>28</sup> *Ibidem*. Sul Carcere delle Terme cfr. il contributo di M. Calzolari, *infra*.

<sup>29</sup> ASR *Camerale II, Carceri*, b. 11.

In un primo tempo il Tesoriere generale non sembrò favorevole al progetto riguardante il Carcere delle Terme; tuttavia quando, nell'aprile del 1834, si verificò l'ennesima grave emergenza sanitaria all'interno delle Carceri Nuove, ripetutamente segnalata dal Direttore generale di polizia, si chiese l'attivazione immediata del Carcere delle Terme, come attesta il ricco carteggio tra la Segreteria per gli affari di Stato interni e le autorità penitenziarie, in modo particolare il Tesoriere generale:

Informata la Santità di Nostro signore dell'attuale critica situazione delle carceri nuove nelle viste sanitarie atteso l'esorbitante numero dei detenuti che vi si trovano ristretti, ha lodato le varie proposizioni fatte da Monsignor Governatore di Roma Direttore Generale di polizia all'oggetto di rimuovere ogni pericolo di malattie all'avvicinarsi della calda stagione. Fra queste proposizioni vi è quella di attivare immediatamente la casa di detenzione alle terme affidandone per urgenza la fornitura all'intraprendente Generale delle darsene<sup>30</sup>.

Il documento è a firma del cardinale Gamberini, primo Segretario per gli affari di Stato interni, dopo la scissione della Segreteria di Stato in due articolazioni – che erano in realtà due distinte segreterie, con competenze assai diversificate – disposta da Gregorio XVI con chirografo del 20 febbraio 1833.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni, futuro Ministero dell'interno, dipendevano «tutte le forze dello Stato in tutto ciò che riguarda la disciplina e l'amministrazione»<sup>31</sup>. Tale competenza includeva anche il controllo sull'ordine pubblico e sulle autorità di polizia, sempre più spesso chiamate in causa, in rapporto alla loro funzione di supporto all'azione giudiziaria in tutte le fasi. Erano gli anni dei primi – ed ultimi – regolamenti penali emanati nello Stato pontificio, e non a caso la stessa Direzione generale di polizia nel 1834 procedeva ad una ridefinizione, a carattere interno ma di grande rilevanza, delle proprie competenze, organizzando un nuovo titolario di classificazione delle materie, articolato in stretto rapporto con il *Regolamento sui delitti e sulle pene*. Senza ulteriormente dilungarsi su tale aspetto, di cui si è dato conto in altre sedi<sup>32</sup>, interessa però qui sottolineare il ruolo svolto dalla Direzione generale di polizia in tutte le vicende legate all'azione giudiziaria e alla carcerazione.

Negli anni successivi la situazione non si modificò più di tanto; durante il pontificato di Gregorio XVI continuarono ad affiorare con di-

<sup>30</sup> *Ibidem*.

<sup>31</sup> ASR, *Raccolta*, cit., vol. VII, 1831-1833, p. 25.

<sup>32</sup> Cfr. Calzolari, Grantaliano, *La direzione generale*, cit., in part. p. 93; M. Calzolari, E. Grantaliano, *Lo Stato pontificio tra rivoluzione e restaurazione: istituzioni e archivi (1798-1870)*, Archivio di Stato di Roma-Scuola di archivistica paleografia e diplomatica, Roma 2003.

versa rilevanza le consuete problematiche delle istituzioni carcerarie. Nel 1835 la condizione nelle Carceri Nuove si rivelò talmente insopportabile, che si dovette chiedere la «remozione», ossia il trasferimento ad altri luoghi di pena di numerosi detenuti:

Dalle stanze di Monte Citorio, sez. 4

N. 70 individui circa di quelli sotto revisione con condanna oltre i dieci anni saranno rimossi da cot[est]e carceri e depositati nel Bagno grande sotto il Maschio del Forte S. Angelo per attendere ivi la loro sorte definitiva sotto sorveglianza. Tutti gli altri individui poi, che provengono dalla Comarca e che hanno i processi pubblicati potrebbero attendere l'udienza formale nella Casa di Detenzione, ove pure provvisoriamente si ritengono già quei condannati sotto revisione con pena inferiore ai dieci anni<sup>33</sup>.

Nelle carte della Cancelleria delle Carceri Nuove, da cui è tratto il precedente brano, si trovano numerosi riferimenti agli altri istituti di pena romani e al loro ruolo, benché si confermi sempre come centrale quello delle Carceri Nuove.

Qui l'aggravamento progressivo della situazione provocava forti tensioni, che sfociavano in risse tra detenuti, rivolte contro il personale di sorveglianza, scarso e talvolta connivente, reati provocati spesso dalla detenzioni di oggetti proibiti, quali coltelli e temperini, e dalla presenza di individui estranei, che a causa della carente vigilanza potevano introdursi all'interno della struttura.

In tutte le prigioni la violenza dei detenuti, diretta contro altri reclusi, contro le guardie carcerarie, e anche contro se stessi – non mancavano i casi di autolesionismo e di suicidio, a volte giustificati da pesanti disagi psichici – aveva il suo corrispettivo nella violenza esercitata dai custodi e dalle guardie carcerarie, a loro volta vittime di disagi diversi ma equivalenti. A monte vi erano le mancanze commesse all'interno degli stabilimenti e le relative punizioni previste dalle autorità penitenziarie: per il reato di rissa esse potevano consistere nell'aumento della pena, nell'isolamento a pane e acqua, nella catena per un determinato numero di giorni. In casi più rari si applicavano anche pene corporali, impartite con la frusta o il nerbo<sup>34</sup>.

Tuttavia si continuavano a disporre provvedimenti per migliorare, almeno apparentemente, la condizione degli istituti di pena e si tentava di offrire un'immagine non negativa del sistema carcerario romano, soprattutto all'esterno. Il 19 febbraio 1835 si stabiliva un'intesa tra il governo

<sup>33</sup> ASR, *Cancelleria delle Carceri Nuove*, b. 1.

<sup>34</sup> *Ibidem*. Un esempio di tal genere, che reca la firma di quello stesso Luigi Ciacchi, Governatore di Roma e Direttore generale di polizia, a cui si deve l'elaborazione del titolo delle materie di polizia del 1834, riguarda un forzato reo di aver provocato una gravissima lesione ad un altro, spezzandogli con un morso le dita della mano destra.

pontificio e la Danimarca per consentire al medico danese Steel di visitare i detenuti di ambo i sessi nelle carceri di Roma e nelle Carceri Nuove<sup>35</sup>.

Più tardi, nel 1840, in un rapporto a Monsignor Lambruschini, Segretario per gli affari di Stato esteri, a proposito di una visita compiuta nelle carceri romane da due ospiti di nazionalità inglese, uno dei quali era il noto Thomas Fowell-Buxton e l'altro J. Richards, così ancora si sottolineava il ruolo storico delle Carceri Nuove:

Essendo le Carceri Nuove destinate per coloro che non sono stati ancora condannati, di questi al momento della sua visita ve n'erano 555, 511 uomini e 44 donne, dei quali tutti 295 attendevano di essere giudicati, 91 erano convinti, ma trovavansi sotto appello, 69 detenuti a breve tempo, 44 erano stati giudicati, ma non avevano ricevuto la loro sentenza, e 26 erano quivi di transito<sup>36</sup>.

Gli ospiti stranieri, secondo il rapporto, avevano trovato gli ambienti sufficientemente confortevoli, puliti e adeguati alle diverse esigenze, avallando implicitamente un giudizio positivo del sistema penitenziario romano e delle Carceri Nuove in particolare<sup>37</sup>.

La situazione, come si è visto, era alquanto diversa dal quadro rassicurante che emergeva da numerosi rapporti ufficiali. Sussistevano i disagi all'interno dello stabilimento di pena, a giudicare dai carteggi numerosissimi, anche di contenuto polemico, sui contratti di fornitura per tutto ciò che necessitava alla sopravvivenza dei detenuti. Si coglie tra le righe, in modo talvolta abbastanza esplicito, il perdurare delle emergenze di sempre: abusi di ogni tipo, carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento e promiscuità, scarsità e cattiva qualità del vitto, necessità di lavori urgenti per la ristrutturazione e l'adeguamento dei locali, attestate dalle numerose relazioni tecniche reperibili nei fondi archivistici ottocenteschi.

Il cambio frequente delle ditte appaltatrici delle forniture carcerarie – non solo derrate alimentari, ma anche vestiario e suppellettili – spesso nascondeva una serie di vicende in cui la superficialità dell'approccio al problema del sostentamento dei carcerati si univa alla disonestà di chi, al di fuori e all'interno delle strutture penitenziarie, tentava di trarne un tornaconto personale, lucrando con assoluta mancanza di scrupoli. La concorrenza tra le diverse ditte era spietata e si basava naturalmente sull'offerta dei servizi a prezzi inferiori, a ulteriore detrimento, il più delle volte, di una qualità di per se stessa già non elevata.

E mentre nel 1840 gli ospiti inglesi avevano trovato confortevoli le Carceri Nuove, contemporaneamente si avviavano lavori di risistemazione di alcune parti della struttura, sia all'esterno della via Giulia che al-

<sup>35</sup> *Ibidem.*

<sup>36</sup> ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 16. Cfr. per le visite di personaggi stranieri il contributo di M. Calzolari, *infra*.

<sup>37</sup> *Ibidem.*

l'interno degli ambienti, per motivi di salute pubblica, ma anche di sicurezza. In seguito a un'accurata ricognizione effettuata dal titolare dell'appalto, si stabilì la necessità «di apporre dentro cinque giorni da oggi decorrenti un'inferriata alla finestra superiore del luogo comodo nelle carceri nuove, inferriata che è necessaria per impedire ogni unione dei detenuti in dette carceri nuove»<sup>38</sup>. Un'attenta bonifica dovette essere effettuata persino nella stanza del cappellano, infestata da insetti e topi. Si può facilmente immaginare quale fosse la condizione dei detenuti, in locali insufficienti, divenuti malsani dopo il secolare uso e utilizzati anche per la permanenza di rei condannati per gravi delitti o, al contrario, di giovani e ragazzi, la cui condanna non superava l'anno.

#### 4. *Il quadro politico e sociale dell'Ottocento*

Nel rinnovamento che si tentava di avviare anche nella lenta amministrazione pontificia, chiusa nei suoi riti e nelle sue tradizioni, in ambito giudiziario si faceva strada la consapevolezza che il procedimento penale potesse e dovesse rivelarsi sempre comprensibile per l'inquisito; si affermava il principio della obbligatorietà delle sentenze; per la prima volta comparivano nella normativa del tempo alcune forme di garantismo in materia di diritti umani: la concezione del carcere e della carcerazione si orientava sempre di più in senso punitivo/rieducativo. Ormai alla fine dell'antico regime, dopo la rivoluzione francese si avvertiva l'esigenza di una maggiore chiarezza e accessibilità della materia legislativa, che si cominciava a raccogliere e a organizzare con modalità più sistematiche.


Si affrontava radicalmente anche il problema della lingua, decidendo per l'uso dell'italiano nei processi e nelle sentenze. Un'analoga scelta era effettuata anche per le leggi dello Stato, progressivamente riunite in una *Raccolta* riferita ai diversi pontificati che si sarebbero avvicinati nel corso del secolo, sino all'unificazione: a partire da questo momento e nel loro contenuto sostanziale furono scritte e pubblicate in lingua italiana, per consentirne la comprensione anche a coloro, ed erano i più, che non conoscevano il latino.

Tra prima e seconda Restaurazione le più importanti leggi pontificie, come la costituzione *Post diuturnas* del 1800 e il successivo *motu proprio* del 1816, pur mantenendo la forma e il linguaggio tradizionali, recepirono in parte l'eredità delle due amministrazioni francesi, esprimendo contenuti innovativi. Rispetto al procedimento giudiziario, nella *Post diuturnas* l'applicazione della tortura nel processo inquisitorio era ancora prevista, ma con alcune limitazioni e parziali garanzie per l'accusato; nel *Motu proprio*

<sup>38</sup> *Ibidem.*

del 1816, che riorganizzava in modo ben più sostanziale l'amministrazione pontificia dopo la caduta di Napoleone, risultava teoricamente abolita, anche se non mancarono numerosi casi di disattenzione della legge, soprattutto all'interno degli istituti di pena. La stessa *Post diuturnas*, nel terzo decreto, *De iurisdictionis Tribunalium et Iudicum criminalium, Iudiciorum forma et ordine, necnon de Inservientibus in iis tribunalibus*, dedicato alla giurisdizione criminale, confermava l'istituto della visita alle carceri, ampliandone le prerogative in senso maggiormente umanitario<sup>39</sup>.

Nei successivi regolamenti penali e nei regolamenti carcerari si coglie ugualmente l'istanza a riorganizzare e moralizzare il settore carcerario, ma il carcere era sempre più carcere di detenzione, e la detenzione era la vera pena, nel senso della privazione totale della libertà, pur nell'ambito di un sistema apparentemente più garantista che per il passato. La vita all'interno degli stabilimenti carcerari era regolata minuziosamente, scandita come sempre dalle visite periodiche e dai controlli; è possibile seguirla quasi quotidianamente in tutti i suoi aspetti grazie alla lettura



*Le Carceri Nuove, particolari*  
(ASR, *Collezione di disegni e mappe*, I, cart. 88, f. 586; su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ASR 25/2006)

<sup>39</sup> ASR, *Bullarii romani continuatio*, Stamperia della RCA, Roma 1846, vol. XI, p. 65, art. 129.

dei registri delle carceri la cui tenuta diventava obbligatoria e le cui diverse tipologie aiutano oggi a comprenderne l'utilizzo.

Con il XIX secolo il controllo sulla popolazione carceraria si accentuava, come in tutti i settori della vita politica, sociale e anche privata dei cittadini, in rapporto al grande tema europeo del disciplinamento<sup>40</sup>. Aumentavano i casi di reclusione di giovani adolescenti su richiesta delle famiglie, e anche di donne, su istanza dei mariti e dei genitori. Perdurava ancora qualche esempio di carcerazione privata, sotto forma di una specie di internamento familiare, variamente giustificato, addirittura collocato cronologicamente nella seconda metà del secolo<sup>41</sup>.

Per l'analisi delle varie forme di disciplinamento, in campo sociale e privato, appaiono essenziali le modalità di applicazione riferite ai minori e alle donne. In tali casi il principio dell'autorità paterna/maritale interagiva con quello dell'autorità dello Stato, di cui era simbolo, e che richiederebbe una trattazione a parte<sup>42</sup>. Numerose testimonianze di passaggi di donne dalle Carceri Nuove all'istituto del S. Michele, dopo la condanna, risultano dalla documentazione prodotta da diversi tribunali romani, tra cui il tribunale del Senatore e quello del Campidoglio. In molti casi sono registrati i due momenti della storia delle detenute, l'attesa iniziale dell'assegnazione del luogo di condanna, e la fine della pena, con la dimissione dal carcere e l'imposizione dell'eventuale «precetto» da osservare per un tempo determinato: entrambi i momenti si svolgevano nelle Carceri Nuove<sup>43</sup>.

Nella struttura carceraria si accentuava ulteriormente la separazione tra uomini, da una parte, e donne e ragazzi dall'altra.

Nello scenario politico, generato dagli eventi dell'ultimo decennio del Settecento, che si manifestava in Europa all'alba del nuovo secolo, si ripresentavano e si acuivano problematiche nuove e nodi irrisolti: il dissenso politico sempre più consapevole e organizzato; l'accentuarsi dei nazionalismi, sostenuti idealmente dalle spinte verso l'unità nazionale che cominciavano ad apparire anche in Italia; il brigantaggio, alimentato

<sup>40</sup> M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino 1976.

<sup>41</sup> Cfr. anche L. Cajani, *Sorvegliare e redimere: la casa di correzione di S. Michele a Ripa di Roma (secc. XVIII e XIX)*, in L. Cajani (a cura di), *Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, Unicopli, Milano 1997, pp. 129-130; sulla carcerazione privata cfr. M. Di Sivo, *Per via di giustizia. Sul processo penale a Roma tra XVI e XIX secolo*, in Calzolari, Di Sivo, Grantaliano (a cura di), *Giustizia e criminalità*, cit., pp. 13-16.

<sup>42</sup> Cfr. Grantaliano, *Le categorie sociali e l'emarginazione*, cit., in part. le pp. 112-117.

<sup>43</sup> Numerosi dati sono stati raccolti nel corso di una ricerca per il terzo congresso organizzato dalla Società delle Storie (Firenze, 14-16 novembre 2003), svolta da M. Calzolari, L. Asta, C. Lucrezio Monticelli e da chi scrive, nei fondi documentari della *Casa di correzione del S. Michele*, del *Tribunale del Senatore*, del *Tribunale criminale del Governatore*, serie *Visite alle carceri*, per la cui segnalazione si ringrazia M. Di Sivo.

da una crisi economica che segnava tutta l'Europa, ma, talvolta, da motivazioni politiche. Cresceva anche nello Stato del papa la consapevolezza della necessità di nuovi organismi in grado di affrontare con strumenti più efficaci il problema dell'ordine pubblico. Nasceva lo Stato moderno; mentre dopo la rivoluzione francese il principio dell'assolutismo monarchico entrava progressivamente e definitivamente in crisi, e il potere temporale della Chiesa, secolare cardine dell'esistenza stessa dello Stato ecclesiastico, diveniva oggetto di riflessione e ripensamento, il potere politico avvertiva in misura crescente l'esigenza di documentare la propria attività, traendone la conferma di un ruolo e di una autorità non più, e non sempre, considerati indiscutibili.

Anche tenendo conto dell'eredità francese, si sviluppava contestualmente un modello di burocrazia che cominciava ad applicarsi negli uffici delle istituzioni pontificie, a regolare la produzione e la conservazione delle pratiche, e che si rifletteva nella tenuta degli archivi, segnando la differenza tra la documentazione prodotta in antico regime e quella che nasceva durante le due Restaurazioni. L'innovazione che ebbe la maggiore ricaduta in campo archivistico fu l'introduzione negli uffici dei così detti titolari di classificazione, schemi burocratici in cui inserire le voci relative alle diverse aree di competenza e la documentazione di riferimento.

In tale quadro anche in ambito giudiziario si giustificava, dunque, e anzi era richiesta per legge, la tenuta dei registri delle carceri, presente nei regolamenti di polizia e in quelli giudiziari. Nel *Regolamento di procedura criminale* del 5 novembre 1831, nel libro VIII, titolo VII, *della custodia e visita dei condannati*, all'art. 661 si affermava: «I registri delle carceri debbono descrivere con numero progressivo, e per ordine di tempo, tutti i detenuti colla massima precisione per potere all'istante conoscere chi vi si trovi ristretto, da quanto tempo, per quale titolo, e quando, e come sia stato dimesso»<sup>44</sup>.

Con il *motu proprio* del 12 giugno 1847 in cui Pio IX procedeva alla prima istituzione dei ministeri, la gestione delle carceri passava dal Tesorierato, che l'aveva mantenuta nei secoli precedenti, alla Congregazione e Tribunale della Sacra consulta, dipendente dalla Segreteria di Stato:

Dalla Segreteria di Stato li 13 luglio 1847

La Santità di N. S. volendo che il Moto-proprio sul consiglio de' ministri abbia il pieno effetto anche in ordine alla direzione, disciplina, gestione amministrativa delle carceri, luoghi di pena e case di condanna, ha ordinato che Monsignor Segretario della S. Consulta, in corrispondenza del paragr. 13 del suddetto Moto-proprio, assuma le attribuzioni che dal medesimo gli sono state conferite e che a questo scopo si ponga di concerto con l'Em[inentissim]o Pro-Tesoriere

<sup>44</sup> ASR, *Raccolta*, cit., p. 288.

generale per le occorrenti notizie, ed eziandio pel passaggio a suo tempo da un Dicastero all'altro de' necessari elementi ed impiegati<sup>45</sup>

Il breve esempio qui riportato documenta il passaggio di consegne tra le due istituzioni. Poco dopo, con il *motu proprio* del 29 dicembre 1847 e la trasformazione della stessa Segreteria di Stato in Ministero dell'interno, le attribuzioni di competenza sulle carceri spettarono per intero a quest'ultimo, con l'eccezione delle Carceri Nuove, le carceri giudiziarie di Roma, la cui giurisdizione era trasferita sotto il controllo del nuovo Ministero di polizia: «Il Ministero di polizia ... esercita infine la superiore direzione disciplinare delle carceri della Capitale»<sup>46</sup>.

La stessa esigenza di descrizione meticolosa e talvolta diversificata, connaturata alla funzione di controllo che le era propria, si rifletteva contestualmente nei registri dei carcerati e di altre categorie sorvegliate (esiliati, precettati, donne di malavita), conservati dalla polizia e già previsti dalla normativa di riferimento – i numerosi regolamenti interni, le circolari, gli ordini, gli editti – sino all'ultimo regolamento ufficiale del 1850. La legislazione di polizia prevedeva esplicitamente il controllo su determinate categorie di devianti e di marginali e la compilazione obbligatoria del contestuale registro che ne documentava l'*iter* giudiziario o la sorte, dopo la condanna. Si ampliava e diversificava ulteriormente la tipologia dei reati.

La popolazione carceraria aumentava ancora e si perpetuavano le crisi provocate dall'elevata concentrazione di individui non solo nelle Carceri Nuove, ma in tutti gli istituti di pena romani, più volte riconfermate dalla lettura dei documenti d'archivio, oltre che tratti dal fondo *Carceri Nuove*, anche dall'archivio di quella che, alla metà circa dell'Ottocento, era diventata ormai la Direzione generale delle carceri, la struttura subentrata, per tale ambito, al Tribunale della Sacra consulta, e inserita nel nuovo Ministero dell'interno<sup>47</sup>.

Le Carceri Nuove rimasero in funzione fino al 1883, anno d'istituzione del Carcere Giudiziario di Regina Coeli. Dopo varie destinazioni, nel 1931 l'edificio fu adibito a sede del Centro di Studi penitenziari ed oggi accoglie l'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale e la Direzione Nazionale Antimafia (DIA), nonché il Museo Criminale nell'annesso edificio della Casa di Correzione.

La memoria delle Carceri Nuove, monumento architettonico ma anche luogo simbolico, come quella di altre storiche «fabbriche» cittadine,

<sup>45</sup> ASR, *Direzione generale delle carceri*, b. 1.

<sup>46</sup> ASR, *Motu proprio sul consiglio dei ministri*, Titolo IX, art. 54, in *Atti del sommo pontefice Pio IX felicemente regnante*, parte II, vol. I, Tipografia delle Belle Arti, Roma 1857, pp. 204-205.

<sup>47</sup> Cfr. Calzolari, Grantaliano, *Lo Stato pontificio tra rivoluzione e restaurazione*, cit., pp. 216-217.

appartiene da sempre alla cultura e all'immaginario di Roma, affiora nelle sue leggende e nelle sue canzoni. Tuttavia la loro storia deve essere ancora in parte recuperata e il discorso sin qui condotto non può in alcun modo essere esaustivo. L'ampiezza e varietà delle fonti romane, in rapporto alle funzioni e alle caratteristiche delle Carceri Nuove, richiedono un ulteriore approfondimento, soprattutto per il periodo ottocentesco. Lo studio è attualmente in corso; se ne potrà dare conto in una successiva occasione.



Monica Calzolari  
*La Casa di detenzione  
alle Terme diocleziane di Roma (1831-1891)*

1. *Da magazzino di grani a magazzino di uomini*

I granai dell'Annona di Roma, dopo la liberalizzazione del commercio dei grani attuata da Pio VII nel 1800, erano rimasti inutilizzati e perciò lo stesso pontefice nel 1815 aveva deciso di destinarne una parte al ricovero dei poveri e dei vagabondi, istituendo l'Ospizio di S. Maria degli Angeli<sup>1</sup>.

Dall'altro lato della piazza di Termini, nell'altro magazzino annonario, denominato *Clementino* in ricordo di Clemente XI che nel 1705 lo aveva edificato, erano stati creati nel 1824 alcuni laboratori e un'infermeria per la «famiglia» degli uomini dell'Ospizio e nel 1827 erano state trasferite dal carcere di Porta Portese anche le donne condannate a lunghe pene detentive.

<sup>1</sup> Il sistema annonario pontificio, in antico regime, era affidato alla Presidenza dell'annona istituita nel 1512 da Gregorio XIII e soppressa nel 1800 da Pio VII. I magazzini del grano erano stati edificati sulle rovine delle Terme di Diocleziano dal pontefice Gregorio XIII nel 1582 e progressivamente ampliati da Paolo V (1605), Urbano VIII (1632), Clemente XI (1705) e Clemente XIII (1765). Cfr. *motu proprio* 2 settembre 1800, in Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi ASR), *Bandi*, cart. 142: *Notificazione sul nuovo sistema annonario prescritto dalla santità di N.S. con cedola di moto proprio, in data dei 2 settembre 1800, pubblicato il giorno 3 dello stesso mese*; N.M. Nicolai, *Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'annona di Roma*, nella Stamperia Pagliarini, Roma 1803, 3 voll., vol. II, pp. 112 e sgg.; C.L. Morichini, *Degl'istituti di pubblica carità e d'istruzione primaria in Roma. Saggio storico e statistico*, nella stamperia dell'Ospizio Apostolico presso Pietro Aurelj, Roma 1835, pp. 128-129; Id., *Degl'istituti di pubblica carità e d'istruzione primaria e delle prigioni in Roma libri tre*, n.e., Tipografia Marini e Compagno, Roma 1842 (d'ora in poi citato come Morichini-1842), vol. II, pp. 38-39 e 236; G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Tip. Emiliana, Venezia MDCCCXL-MDCCCLXI, vol. 1 (1840) pp. 146-150; *ibid.*, vol. 74 (1855), pp. 89-90; M.G. Pastura, *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, Archivio di Stato di Roma-Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, Roma 1984, pp. 67, 75-89, con contributi di P. Cherubini, L. Londei, M. Morena e D. Sinisi.

Nel 1830, dopo appena tre anni, le donne erano rientrate nell'antico carcere femminile e l'anno seguente nel *Clementino* era stato aperto un Bagno per i forzati, che si aggiungeva agli altri già esistenti a Castel S. Angelo, al Colosseo e a S. Paolo fuori le mura<sup>2</sup>.

Questi movimenti di detenuti e l'espansione degli edifici carcerari verso l'estrema periferia della città avevano coinciso cronologicamente con la conclusione della lunga e travagliata gestazione delle riforme giudiziarie e penali e la pubblicazione del *Regolamento organico e di procedura* e di quello *dei delitti e delle pene*, entrambi entrati in vigore nel corso del 1832<sup>3</sup>. Nella scala penale era stata introdotta allora, per la prima volta, la detenzione ed era stata stabilita la rigorosa separazione tra condannati e carcerati in attesa di giudizio:

#### TITOLO IX

##### Delle pene in generale

50. Le pene legali sono: §. 1. la morte semplice, o di speciale esemplarità, §. 2. la galera perpetua, §. 3. la galera a tempo, §. 4. l'opera pubblica, §. 5. l'esilio, §. 6. la detenzione, o reclusione, §. 7. la multa, §. 8. la privazione, e l'interdizione dall'esercizio dei pubblici impieghi, e dei diritti civili<sup>4</sup>.

Nella primavera del 1833, quindi, il governatore di Roma aveva avanzato la proposta di allestire alle Terme, vicino al Bagno dei forzati, anche un locale per i condannati alla detenzione breve – ossia «correzionale» – per reati minori, allora reclusi nelle Carceri Nuove in via Giulia. Dopo pochi mesi, il 15 maggio 1834, era stata, così, inaugurata la nuova Casa di detenzione alle Terme diocleziane<sup>5</sup>.

L'amministrazione della Casa di detenzione, come già era avvenuto per quella del Bagno, fu affidata alla Cancelleria delle Carceri Nuove che avrebbe provveduto alla produzione e conservazione di tutti gli atti inerenti:

<sup>2</sup> Il sistema romano a quest'epoca comprendeva carceri di prevenzione in via Giulia alle Carceri Nuove (uomini e donne), in Campidoglio (uomini, donne e debitori), a Castel S. Angelo (politici, militari ed ecclesiastici); carceri di correzione in via Giulia (ragazzi); carceri di punizione in piazza di Termini e a Castel S. Angelo (uomini) e a S. Michele a Ripa (donne); cfr. Morichini-1842, cit., vol. II, pp. 191-192, 197-198.

<sup>3</sup> Cfr. *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio*, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma 1835, pp. 511-579, ora ristampato in S. Vinciguerra (a cura di), *I Regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, CEDAM, Padova 1998, con scritti di S. Ambrosio, A. Cadoppi, M. Calzolari, C. Carcereri de Prati, M.A. Cattaneo, M. Da Passano, P. De Zan, E. Dezza, R. Ferrante, E. Grantaliano, G. Minnucci, T. Padovani, P. Pittaro, M. Sbriccoli, S. Vinciguerra. V. anche Morichini-1842, cit., vol. II, p. 236.

<sup>4</sup> *I Regolamenti penali*, cit., p. 88.

<sup>5</sup> ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 11, fasc. 63 «Carceri e Casa di Correzione, Terme Diocleziane, Lavori di ampliamento per collocarvi i condannati e Fornitura per il loro mantenimento»: rapporto al tesoriere generale, 28 febbraio 1834.

... al servizio de' Custodi, al trattamento de' Condannati tanto sani, che infermi, all'adempimento de' patti, ed obblighi assunti dalla fornitura, alla polizia materiale, all'intero Stabilimento, agli oggetti di culto Divino, all'accoglienza de' reclami de' Condannati, ed alle provvidenze adottabili momentaneamente, o da invocarsi dall'Autorità de' Superiori, agli Opifici introdotti per far travagliare, e non lasciar marcire nell'ozio, e nell'inerzia i Detenuti, ed a tutt'altro, che formar può un ben regolato Reclusorio di uomini destinati dalla punitiva giustizia a subire una qualche pena di non lunga durata, semplicemente correzionale, e non infamante<sup>6</sup>.

La Cancelleria si occupava anche della trasmissione dei condannati – redigendo le partite di condanna – e della loro dimissione – eseguendo, in via preliminare, il controllo sulle partite di condanna e i relativi conteggi.

La nuova gestione fu inserita nel contratto dell'appalto generale per la fornitura delle carceri, le cui norme di esecuzione erano descritte in un capitolato generale per tutte le carceri e case di condanna di Roma e Comarca, e in un capitolato particolare redatto per ogni singolo stabilimento. Il sistema prevedeva che in cambio del «testatico», il fornitore badasse a tutte le necessità dei condannati: vitto, vestiario, casermaggio, medicinali, culto divino, sacre funzioni e tumulazioni dei cadaveri, pulizia, combustibili, lavori di riparazione, manutenzione e ristrutturazione, ferri di sicurezza, trasporti, generi alimentari, modulistica e registri<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> La Cancelleria delle Carceri Nuove fino al 1847 rispondeva della propria gestione al Tesorierato generale della Reverenda camera apostolica, fra le cui attribuzioni, fissate dal chirografo di Benedetto XIV del 1° maggio 1742, figurava anche il «mantenimento dei carcerati e galeotti». A seguito del *motu proprio* di Pio IX del 12 giugno 1847, le carceri passarono, per un breve periodo, alla Sacra consulta, per essere poi trasferite, alla fine di quello stesso anno, tra le competenze del Ministero dell'interno, cfr. Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, Le Monnier, Roma 1981-1994, 5 voll., vol. IV, pp. 1155, 1166-1167, 1193-1194, 1202-1203. L'organigramma e le competenze della Cancelleria delle Carceri Nuove nel 1838 sono descritti in ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 13: ruolo di tutti gl'impiegati addetti alla Cancelleria delle Carceri Nuove, 31 ottobre 1838 (un originale e due copie), in particolare «Art. 46 Casa di Detenzione alle Terme Diocleziane». La documentazione prodotta da questa istituzione è invece conservata nel fondo ASR, *Carceri Nuove*, 1835-1870.

<sup>7</sup> Presso la Cancelleria era tenuta una contabilità speciale della fornitura e, al rinnovo del contratto, prima della consegna degli stabilimenti al fornitore, un perito architetto verbalizzava lo stato di tutti i fabbricati, dei singoli locali e delle attrezzature presenti, cfr. ASR, *Camerale II, Carceri*, bb. 12, 14, 15, 17, 20, 22: capitolati e verbali di consegna riguardanti la Casa di detenzione alle Terme diocleziane, 1834-1865; *Segreteria per gli affari di stato interni*, poi *Ministero dell'interno*, b. 1515, fasc. «1847/95»: «Fornitura de' Carcerati e Forzati dello Stato Pontificio - Opificio - Riflessioni di Pietro Righetti, 8 febbraio 1847; Fornitura de' Forzati e Carcerati dello Stato Pontificio - Riflessioni di Pietro Righetti in difesa del fornitore Carlo Polidori & Comp., 12 febbraio 1847».

Il sito prescelto per l'istituzione dei nuovi stabilimenti penali – all'interno del perimetro urbano, ma decentrato verso la cinta muraria nella zona compresa tra Porta Pia verso la via Nomentana e Porta S. Lorenzo verso la Tiburtina, più elevato rispetto al resto della città, poco popolato, coltivato intensivamente a orto, frutteto e vigna – era ricco d'acqua, ventilato e immune dall'umidità e dalla zanzara anofele che infestava molte altre aree cittadine più centrali<sup>8</sup>.

L'edificio, sicuramente asciutto considerata la sua precedente destinazione d'uso dopo la chiusura come magazzino<sup>9</sup>, era stato risanato e ristrutturato più volte: nel 1824 in vista della creazione dei laboratori e dell'infermeria per gli uomini di S. Maria degli Angeli, tra il 1827 e il 1831 per la reclusione delle condannate e dei forzati e, infine, nel 1833, quando il governatore di Roma e il tesoriere generale, dopo una visita al fabbricato, avevano stabilito di ricavare al piano superiore del Bagno «con ristretta spesa ... un locale comodo ... capace di contenere ... circa duecento individui»<sup>10</sup>.

Il Bagno dei forzati, che ormai aveva assunto la denominazione più moderna di Casa di condanna alle Terme diocleziane, era sito al piano terreno e aveva una capacità complessiva di 500 posti: 270 nel «braccio vecchio» e 180 nel «braccio nuovo», suddivisi rispettivamente in quattro e cinque sale<sup>11</sup>. La Casa di detenzione, stabilimento distinto completa-

<sup>8</sup> ASR, *Luogotenenza generale del re per Roma e per le province romane*, b. 44, fasc. K1 «Statistica sugli stabilimenti carcerari», n. 265 «Quesiti sui fabbricati»: questionario compilato dal direttore dell'ufficio degli Stabilimenti penali alle Terme, 29 ottobre 1870; Morichini-1842, cit., vol. II, p. 236. I terreni circostanti al fabbricato appartenevano ai Cistercensi in S. Bernardo alle Terme, ai Certosini in S. Maria degli Angeli e alle Carmelitane (o Barberine) di S. Maria Maddalena de' Pazzi alla SS. Incarnazione del Verbo divino al Quirinale, cfr. ASR, *Presidenza generale del censo, Catasto urbano, Rione I. Monti*: particella n. 124, mappa (f. IV), e brogliardo.

<sup>9</sup> La tendenza alla riutilizzazione di edifici precedentemente destinati ad altre funzioni – castelli, fortezze, conventi – è caratteristica della politica penitenziaria avviata in tutti gli Stati italiani nella prima metà dell'Ottocento, ma, a quanto mi risulta, l'utilizzazione di magazzini granari è piuttosto originale e l'individuazione di siti più salubri mi pare che denoti l'adesione dell'amministrazione pontificia della seconda restaurazione alla nuova concezione penale, cfr. R. Dubbini, *Architettura delle prigioni: i luoghi e il tempo della punizione, 1700-1880*, Franco Angeli, Milano 1986, pp. 39-50.

<sup>10</sup> I lavori di costruzione dell'edificio e le successive ristrutturazioni sono documentati in: ASR, *Camerale I, Mandati camerale*, reg. 973; *Giustificazioni di tesoreria*, b. 289, fasc. 6; b. 301, fasc. 7; b. 304, fasc. 1; b. 309, fasc. 6; b. 323, fasc. 9; *Camerale II, Carceri*, b. 11, fasc. 63 «Carceri e Casa di Correzione, Terme Diocleziane, Lavori di ampliamento per collocarvi i condannati e Fornitura per il loro mantenimento». V. anche G.B. Gaddi, *Roma nobilitata nelle fabbriche dalla Santità di Nostro Signore Clemente XII*, per Antonio de' Rossi, Roma 1736; M. Guarnacci, *Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et S. R. E. Cardinalem a Clemente X usque Clemente XII*, Sumptibus Venantii Monaldini bibliopola, Romae 1751, 2 voll.

<sup>11</sup> Cfr. Morichini-1842, cit., vol. II, pp. 239-243.



*Stemma di Clemente XI che sormonta il portone del palazzo in cui ebbero sede il magazzino dei grani della Presidenza dell'annona e, successivamente, il Carcere alle Terme diocleziane a Roma (fotografia di Giulio Napolitano)*

mente dall'altro, cui si accedeva da un ingresso posto in via Strozzi, si trovava al primo piano ed era costituita da tre sale per i detenuti – denominate «di S. Giuseppe, S. Giovanni, S. Antonio», per un totale di 200 posti<sup>12</sup>. I servizi erano comuni: la stanza per i custodi, la cappella, il parlatorio, la «camera di disciplina» per la segregazione dei puniti e l'infermeria con tredici posti per malati chirurgici e trentasei letti per malati medici, alcuni locali adibiti a laboratorio, un dormitorio per i precettati rigorosi di polizia<sup>13</sup>.

Scontavano la pena negli stabilimenti penali alle Terme rei condannati da tutti i tribunali di Roma e della Comarca. Nella Casa di condanna – in ottemperanza alla circolare di classificazione dei condannati, emanata il 2 gennaio 1834 dal segretario di Stato cardinale Tommaso Bernetti<sup>14</sup> – erano ospitati forzati e condannati all'opera pubblica per reati di ferite con pericolo di vita, ferite in atti d'ufficio, ferite e contusioni senza pericolo di vita, detenzione o delazione di armi proibite, resistenza alla forza pubblica e imbrandimento d'armi. Nella Casa di detenzione, in assenza di un'analogia classificazione, erano reclusi i piccoli delinquenti – violenti, ladri, sospetti e contravventori di precetto<sup>15</sup>, militari insubordinati o disertori, truffatori, spergiuri e falsari, trasgressori della pubblica morale, colpevoli di reati sessuali – condannati a un periodo di detenzione che andava da un minimo di quindici giorni a un massimo di dieci anni, con una netta prevalenza delle detenzioni brevi, ossia inferiori a tre anni<sup>16</sup>.

<sup>12</sup> La tradizionale usanza di intitolare le «larghe» ai santi è deprecata da Morichini, v. *ibid.*, p. 237: «Questo costume di chiamare le carceri coi nomi de' santi non mi piace, perché temo che un luogo penoso appellato così non sia pretesto a qualche bestemmia».

<sup>13</sup> La polizia aveva la facoltà di imporre ad «alcune persone notorie per le loro mancanze» il precetto di dormire nella Casa di detenzione «per un certo numero di notti», in circostanze particolarmente delicate per la sicurezza pubblica; lo stesso precetto veniva anche intimato ai «ladri famosi». Le rubriche alfabetiche dei precettati rigorosi e dei precettati per furto sono in ASR, *Direzione generale di polizia, Protocollo ordinario, Rubriche e registri di materie particolari*, reg. 1955 «Rubricella dei precettati rigorosi di polizia», 1826-1855; reg. 1956 «Rubricella dei precettati per furti», 1856; reg. 1957-1959 «Precettati per furti», s.d.; cfr. M. Calzolari, E. Grantaliano (a cura di), *La Direzione generale di polizia dello Stato pontificio: archivio del Protocollo ordinario (1816-1870), I. Inventario dei registri*, Archivio di Stato di Roma - Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, Roma 1997, pp. 89-92.

<sup>14</sup> V. circolare n. 10.812 del 2 gennaio 1834, in *Leggi, circolari e pubbliche disposizioni emanate dalla Santità di Nostro Signore papa Gregorio XVI di moto proprio e per organo della Segreteria di Stato per gli affari di Stato interni nell'anno 1834*, Tip. della R.C.A., Roma 1834.

<sup>15</sup> Entrambe sono infrazioni alle norme di polizia, la prima riguardante il possesso di documenti di riconoscimento e la seconda il rispetto delle prescrizioni di comportamento impartite da un tribunale o dalla polizia stessa.

<sup>16</sup> ASR, *Casa di detenzione, pena e correzione, Casa di detenzione alle Terme dioclesiane*, regg. 299-304: registri dei detenuti, 15 maggio 1834-5 gennaio 1839; *Camerale II*,

I condannati ai lavori forzati o all'opera pubblica e i detenuti, per lo più d'età compresa tra i venti e i quarant'anni, erano in maggioranza sud-diti pontifici e appartenevano ai ceti più bassi della popolazione (campagnoli e piccoli artigiani). I casi di condannati ultracinquantenni erano eccezionali e piuttosto rari, come anche i casi di prigionieri «regnicoli» o provenienti da altri Stati italiani. Pochissimi i possidenti, i funzionari e i professionisti. Un gruppo molto rilevante era formato dai soldati condannati dal Tribunale militare per insubordinazione, ingiurie e violenze ai superiori o diserzione, tra i quali spiccavano gli svizzeri arruolati nei reggimenti esteri. La rappresentanza degli svizzeri alle Terme, oltre che numericamente, era qualitativamente rilevante, poiché costituiva una comunità a parte, la cui diversità di lingua, cultura, condizione e religione (protestante) non era soltanto fonte di problemi, ma rappresentava anche un'occasione di confronto e di riflessione per gli addetti all'amministrazione penitenziaria<sup>17</sup>. Nella Casa di detenzione, infine, erano abbastanza numerosi anche i minori – fra i 17 e i 19 anni – che scontavano in regime di semplice detenzione una condanna all'opera o ai lavori forzati, diminuita di un grado come previsto dal comma 3 dell'art. 27<sup>18</sup>.

Le condizioni di vita alle Terme all'inizio non erano pessime. Nella seconda metà degli anni Trenta, infatti, il dibattito europeo, seguito alla relazione di Gustave de Beaumont e Alexis de Tocqueville<sup>19</sup>, aveva avuto

*Carceri*, b. 16: copia del «Rapporto a sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Lambruschini Segretario di Stato per l'estero sulle Prigioni ...», fasc. 1.; b. 23, fasc. «Disposizioni diverse relative ai condannati»: «Classificazione dei delitti pei quali si trovano ristretti n° 4.645 Condannati nei diversi luoghi di pena dello Stato Pontificio nel settembre 1847»; *Segreteria per gli affari di Stato interni*, poi *Ministero dell'interno*, b. 1515, fasc. «1847-95»: «Mese di marzo 1848 – Prospetto generale dei diversi Luoghi di Condanna del Pontificio Dominio: colla indicazione del preciso numero d'individui, che possono contenere: e la classificazione delle Pene gravanti li Condannati esistenti a tutto il Mese sudetto, 20 aprile 1848». Una valutazione più circostanziata dell'utilizzazione della detenzione punitiva da parte dei tribunali si trarrebbe dal confronto dei registri dei detenuti con gli elenchi delle cause prodotti dai diversi tribunali; cfr. ad es. *ibid.*, b. 1511: «Elenco delle cause decise dal Tribunale criminale A.C. nell'Anno 1842, Tribunale Criminale dell'A.C. - Elenco delle Cause Decise nell'Anno 1843, Elenco delle Cause decise dal Tribunale Criminale dell'A.C. nell'Anno 1844», 1843-1844.

<sup>17</sup> Per gli svizzeri la Cancelleria delle Carceri Nuove aveva dovuto adottare «un particolare Registro» per essere in grado di «rinvenire speditamente tanti nomi proprj personali, e di Città, tanti vocaboli, tante espressioni di un idioma diverso dall'Italiano ... interessante ... ed utile ... non solo per il momento, ma più ragionevolmente per qualunque tempo avvenire, in cui con estere requisitorie venissero provocati documenti e disca-ricchi in proposito»; cfr. ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 13: ruolo di tutti gl'impiegati addetti alla cancelleria delle Carceri Nuove, «Art. 45. Registro parziale de' Svizzeri condannati alla Galera, all'Opera pubblica, ed alla Semplice Detenzione», 31 ottobre 1838.

<sup>18</sup> *Regolamento sui delitti e sulle pene*, cit., Titolo VI, *Delle circostanze escludenti, ed attenuanti il delitto*, art. 27.

<sup>19</sup> G. de Beaumont, A. de Tocqueville, *Du système pénitentiaire aux États Unis et de*

larga eco anche a Roma, dove si moltiplicavano le visite di esperti stranieri<sup>20</sup>. L'inglese Fowell Thomas Buxton, in visita a Roma tra il 1840 e il 1841, aveva giudicato positivamente lo stabilimento sia dal punto di vista igienico, sia dal punto di vista del trattamento riservato ai prigionieri<sup>21</sup>. Nel giro di un decennio, però, la situazione peggiorò gravemente per l'incuria dell'amministrazione e l'inadempienza dei fornitori: gli ambienti divennero umidi e malsani, a causa della mancata manutenzione dei tetti, e il vitto somministrato, oltre che scarso, divenne anche pessimo<sup>22</sup>.

*son application en France; suivis d'une appendice sur les colonies pénales*, in A. de Tocqueville, *Oeuvres complètes*, Gallimard, Paris 1984, t. 4°, *Écrits sur le système pénitentiaire en France et à l'étranger*, établis par M. Perrot, pp. 81-450.

<sup>20</sup> Monsignor Carlo Luigi Morichini, non solo conosceva l'opera dei maggiori studiosi stranieri, ma aveva intrattenuto rapporti personali con molti di loro. Fin dagli anni Trenta aveva indirizzato le sue ricerche al settore delle istituzioni di assistenza, beneficenza ed educazione dei poveri, pubblicando nel 1835 un primo *Saggio storico-statistico* nel quale il tema della prigione penale era ancora soltanto accennato. Negli anni successivi aveva approfondito l'argomento e nel maggio 1840 aveva esposto, per la prima volta, le proprie tesi sul primato cattolico in materia di educazione correttiva, in una conferenza tenuta presso l'Accademia pontificia di religione. Quelle tesi, arricchite di dati statistici, erano poi confluite nella nuova edizione ampliata del *Saggio*, pubblicata nel 1842 e ristampata ancora nel 1870, cfr. Morichini, *Degli istituti di pubblica carità*, cit.; Id., *I Romani Pontefici furono i primi a concepire ed eseguire il bene inteso miglioramento delle prigioni, e che questo ha per principalissimo elemento la religione cattolica*, in «Annali delle scienze religiose», XI (1840), pp. 69-85; Id., *Degli istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma*, Stab. tip. camerale, Roma 1870; Morichini-1842, cit.; A. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Franco Angeli, Milano 1988, pp. 84-86, 200-201, 245; M. Piccialuti, *Politiche assistenziali e nuovi istituti caritativi*, in A.L. Bonella, A. Pompeo, M.I. Venzo (a cura di), *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio I. Amministrazione, economia, società e cultura*, Herder, Roma-Freiburg-Wien 1997, pp. 249-276.

<sup>21</sup> ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 16: copia del «Rapporto a sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Lambruschini Segretario di Stato per l'estero sulle Prigioni...», fasc. 1-3; *Memoirs of Sir Thomas Fowel Buxton Bart*, Edited by Charles Buxton, J. M. Dent & Sons Ltd.-E. P. & Co., London & Toronto-New York, s.d., pp. 212-214, in part. lettera a Samuel Hoare, 28 gennaio 1841. Sulla figura del filantropo inglese v. Ph. Priestley, *Victorian Prison Live. English Prison Biography (1830-1914)*, Methuen, London-New York 1985.

<sup>22</sup> ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 16: copia del «Rapporto a sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Lambruschini Segretario di Stato per l'estero sulle Prigioni...»; b. 20, fasc. «Muccioli – S. Girolamo della Carità»: «Pro-Memoria per l'Illustrissimo Sig. Avv. Marini sostituto-commissario della R.C.A.», 27 novembre 1846 e minuta del «Rapporto a Monsignor Tesoriere sulla consegna dei fabbricati della Casa di di detenzione alle Terme e per la urgente riparazione dei tetti», 28 novembre 1846, in cui si legge che «le acque piovane» grondavano «sull'altare della grande Cappella con notevole detrimento degli arredi sacri, e ... sopra i letti dell'Infermeria, e nei grandi Camerani», bagnando i detenuti. V. inoltre *Segreteria per gli affari di Stato interni*, poi *Ministero dell'interno*, b. 1516, fasc. «1849 – 4° migliario – 95»: rapporto dell'ispettore generale Ferrini al ministro dell'interno, 30 settembre 1849. Riguardo al vitto, nel 1840, Thomas Fowel Buxton aveva osservato che, mentre i detenuti «Italiani generalmente erano soddisfatti», potendo integrare la loro razione con il cibo e il vino portato da amici e parenti, gli «Svizzeri, e i

Il peggioramento era stato provocato anche dal progressivo affollamento che aveva colpito sia il Bagno, sia la Detenzione. In quest'ultima, dai cinquanta condannati entrati il 15 maggio 1834<sup>23</sup>, si era passati al centinaio negli anni 1835-1838, raggiungendo e superando rapidamente, dopo il 1840, la capacità massima di duecento prevista in origine, con la conseguenza che la distribuzione dei detenuti nelle tre sale esistenti non era più adeguata<sup>24</sup>. La Repubblica Romana nel 1849 svuotò le Terme diocleziane solo per breve tempo. Accanto al dato numerico assoluto, per capire e valutare le condizioni dei detenuti, è significativo considerare anche la crescita quasi esponenziale della media annuale degli ingressi: dai trecento-quattrocento all'anno registrati tra il 1835 e il 1839, si passò infatti ai seicento del 1840-1842, per toccare il picco massimo di millecentonovantotto nel 1847. La frequenza degli internamenti per detenzione breve era certamente correlata alla particolare situazione della capitale, abitata da una popolazione in prevalenza maschile, con una forte presenza di forestieri, di militari e di immigrati stagionali, con scarsa rilevanza delle strutture familiari di tipo tradizionale, caratterizzata da maggiori e più sentite esigenze di tutela della pubblica sicurezza, in presenza della Corte e delle rappresentanze estere<sup>25</sup>.

Tedeschi ... si lagnavano », perché «interamente privati» di tale «privilegio», essendo «forastieri».

<sup>23</sup> ASR, *Casa di detenzione, pena e correzione, Casa di detenzione alle Terme diocleziane*, reg. 299: registro dei detenuti, 15 maggio 1834-5 gennaio 1839. Nel fondo archivistico si conservano quattro registri dei detenuti con rubrica, relativi agli internati dal giorno dell'apertura della Casa fino al 19 gennaio 1849. La compilazione dei registri delle carceri erano stata prescritta dal *Regolamento organico e di procedura del 1832* (in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio*, cit., pp. 511-579), in part. Titolo VII, *Della custodia, e visita dei Carcerati*, art. 661 e permettono di conoscere la durata, il titolo e la data di dimissione dei prigionieri.

<sup>24</sup> La documentazione mostra che, in origine, la capacità prevista per la Casa di detenzione era di 200 posti, ma in seguito essa fu virtualmente raddoppiata, cfr. ASR, *Cammerale II, Carceri*, b. 11, fasc. 63 «Carceri e casa di Correzione, terme Diocleziane, lavori di ampliamento per collocarvi i condannati e forniture per il loro mantenimento»; b. 13: ruolo di tutti gl'impiegati addetti alla Cancelleria delle Carceri Nuove, 31 ottobre 1838, spec. «Art. 35. Rapporti di risse, giuochi, e contravvenzioni ai Regolamenti per parte dei detenuti delle Carceri Nuove, e dei Condannati nei Bagni, e nella Casa di Detenzione alle Terme»; b. 16: copia del «Rapporto a sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Lambruschini Segretario di Stato per l'estero sulle Prigioni...», fasc. 1; b. 23, fasc. «Disposizioni diverse relative ai condannati»: «Classificazione dei delitti pei quali si trovano ristretti n° 4.645 Condannati nei diversi luoghi di pena dello Stato Pontificio nel settembre 1847»; *Segreteria per gli affari interni*, poi *Ministero dell'interno*, b. 1515, fasc. «1847»: «Mese di marzo 1848 – Prospetto generale dei diversi Luoghi di Condanna del Pontificio Dominio: colla indicazione del preciso numero d'individui, che possono contenere: e la classificazione delle Pene gravanti li Condannati esistenti a tutto il Mese sudetto», 20 aprile 1848. Cfr. anche Morichini-1842, cit., vol. II, p. 238.

<sup>25</sup> Sulla società romana dell'epoca v. *Subalterni in tempo di modernizzazione. Nove*

L'attenzione alla salute fisica del condannato espressa nelle numerose circolari emanate dalla Sacra consulta – organo centrale pontificio adetto alla sanità pubblica – e negli ordini del cancelliere dei bagni e delle case di condanna, riguardava in particolare la prevenzione di tutte le malattie contagiose, quali il colera, la tisi e il vaiolo. I malati erano accuditi nell'infermeria e nell'ospedale interno, a meno che la gravità o la contagiosità del morbo non ne richiedessero il trasferimento alle Carceri Nuove o all'Ospedale di S. Spirito. Nella Detenzione, l'estrema rarefazione dei contatti con il mondo esterno proteggeva gli internati dal contagio delle malattie epidemiche come il colera e il vaiolo<sup>26</sup>, ma la mancanza di attività all'aperto causava e aggravava le patologie dovute alla denutrizione e alla scarsa igiene, come le febbri, le malattie polmonari, le infezioni intestinali e le parassitosi.

Nello stabilimento delle Terme i condannati erano sottoposti al regime di vita in comune notturno e diurno, vigente in tutti gli stabilimenti penitenziari maschili dello Stato pontificio e la disciplina non era particolarmente rigorosa: non vi era l'obbligo del silenzio, il passeggio nei cortili si svolgeva senza restrizioni particolari, erano consentite le visite di parenti e amici, che avevano luogo negli ambienti destinati a parlatorio, le mancanze erano punite con pene pecuniarie e con pene afflittive, tra cui la catena fino a tre giorni, la riduzione del vitto a pane e acqua, la segregazione e le battiture<sup>27</sup>.

Lo spirito del *Regolamento disciplinare per le case di condanna*<sup>28</sup>, ma soprattutto l'esperienza, inducevano gli amministratori a confidare nel-

*studi sulla società romana dell'Ottocento*, Franco Angeli, Milano 1985 (nella collana «Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco», vol. CVII, 1983-1984); F. Bartolini, *Condizioni di vita e identità sociali: nascita di una metropoli*, in V. Vidotto (a cura di), *Roma capitale*, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 3-36.

<sup>26</sup> Nel 1837, durante l'epidemia di colera, nel *Clementino* era stato allestito un lazzaretto, cfr. Morichini-1842, cit., vol. II, p. 237; *Statistica di coloro che furono presi dal cholera asiatico in Roma nell'anno 1837, umiliata alla santità di nostro signore papa Gregorio XVI dalla Commissione straordinaria di pubblica incolumità*, Tipografia Camerale, Roma 1838. Sull'attività di Morichini in campo sanitario e sull'epidemia del 1837 cfr. A.L. Bonella, *In attesa del colera. Istituzioni pontificie e politica sanitaria nell'età della Restaurazione*, in Bonella, Pompeo, Venzo (a cura di), *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX*, cit., pp. 221-248.

<sup>27</sup> Fowell Thomas Buxton riferiva «con piacere» che in tutte le carceri romane i prigionieri non erano «trattati con durezza, né con severità oltre il bisogno dagli impiegati, che il numero di quelli messi in castigo, per aver trasgredito ai Regolamenti della prigione era assai piccolo» e che il giorno della sua visita nella Casa alle Terme nessun detenuto aveva i ferri, cfr. ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 16: copia del «Rapporto a sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Lambruschini Segretario di Stato per l'estero sulle Prigioni...», fasc. 1 e 3, 1840; *Memoirs of Sir Thomas Fowel Buxton Bart*, cit, p. 213.

<sup>28</sup> ASR, *Casa di detenzione, pena e correzione, Casa di detenzione alle Terme dioclesiane*, b. 1: *Regolamento disciplinare per le case di condanna*, nella Stamperia della R.C.A., Roma 1830.

l'occupazione dei prigionieri in attività produttive e retribuite, come mezzo efficace per il mantenimento della tranquillità. I forzati con condanna inferiore ai 10 anni erano impegnati, al servizio del governo e di privati, in lavori all'aperto di carattere agricolo e nei numerosi cantieri per opere di pubblica utilità aperti nel territorio della capitale, cui accedevano sotto scorta dei «guardaciurme» e con i ferri ai piedi. La situazione dei detenuti era più complessa, poiché si trattava di intervenire all'interno di spazi ristretti e poco adatti al lavoro e in assenza di un obbligo preciso per i soggetti coinvolti. Infatti, mentre per i forzati il lavoro era parte integrante della pena, nel caso dei detenuti l'occupazione in qualche attività produttiva o comunque utile aveva uno scopo prevalentemente rieducativo, per evitare che, una volta espiata la pena, essi ritornassero «al primo abbruttimento» e «per mancanza di mezzi onde procacciarsi la sussistenza» ricadessero nel delitto. Si intendeva insegnare loro un mestiere per abituarli «ad isfuggir l'ozio, fonte ... unica di tanti sconcerti», affinché «restituiti alla Società» non più «infesti», fossero invece «ottimi e laboriosi Cittadini»<sup>29</sup>.

Il 14 febbraio 1835 fu stabilito per la prima volta un accordo con la ditta bolognese produttrice di seta Fratelli Melloni e Compagni, affinché:

... nella Casa di detenzione alle Terme Diocleziane s'instituisse ed attivasse una lavorazione di Filatura per la Canepa e suoi accessori a Filarelli ad uso di Germania per manifatturare i detti Filati in diversi generi, ed in ispecie in Tele, valendosi dell'opera dei Detenuti in detta Casa esclusivamente...<sup>30</sup>.

La ditta avrebbe avuto la privativa sulle produzioni e l'amministrazione camerale si impegnava a rendere disponibile l'«arsenale per il travaglio, un magazzino, e due vani per tenere l'Ufficio ... all'ultimo piano

<sup>29</sup> ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 21: «Bilancio dell'Amministrazione dei quattro stabilimenti carcerarij in S. Balbina, in S. Michele a Ripa, alle Terme diocleziane e alle Carceri nuove in Roma», 1856, p. 4; v. anche b. 16: copia del «Rapporto a sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Lambruschini Segretario di Stato per l'estero sulle Prigionie ...», fasc. 3. Sul valore di queste affermazioni di principio, espresse da filantropi e giuristi e dalla stessa normativa in rapporto agli obiettivi perseguiti dall'amministrazione penitenziaria cfr. D. Melossi, M. Pavarini (a cura di), *Carcere e fabbrica*, il Mulino, Bologna 1977; M. Ignatieff, *Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese*, Mondadori, Milano 1982, pp. 104 e sgg.; G. Neppi Modona, *La parabola storica delle colonie penali*, in M. Da Passano (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento. Atti del convegno internazionale organizzato dal Dipartimento di Storia dell'Università di Sassari e dal Parco nazionale dell'Asinara (Porto Torres, 25 maggio 2001)*, Carocci, Roma 2004, introduzione di G. Neppi Modona, pp. 11-16, in part. a p. 12; A. Capelli, *La storia penitenziaria: fonti e metodi*, *ibid.*, pp. 17-26, in part. alle pp. 20-25; M. Calzolari, M. Da Passano, *Il lavoro dei condannati all'aperto: l'esperimento della colonia delle Tre Fontane (1880-95)*, *ibid.*, pp. 129-187, in part. alle pp. 129-135.

<sup>30</sup> ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 12, fasc. «Carceri - Melloni Ditta Intraprendente dei lavori di filatura e canepa nella Casa di detenzione alle Terme», 1834-1836.

del Fabbricato Clementino» e a fornire quotidianamente non meno di cinquanta condannati ad almeno tre mesi di detenzione. I lavori sarebbero stati sorvegliati dai custodi carcerari e si sarebbero svolti sotto la guida dei maestri d'arte e di sorveglianti pagati dall'impresa. Gli imprenditori avrebbero impartito ai detenuti la necessaria formazione. La retribuzione minima giornaliera dei lavoratori sarebbe stata di 4 baiocchi e anche l'attività svolta durante la settimana dedicata all'istruzione sarebbe stata pagata nella misura di 2 baiocchi al giorno. Melloni fece costruire le macchine, acquistò le materie prime necessarie e avviò l'istruzione dei detenuti, ma l'attività non riuscì mai a decollare, poiché – come scriveva l'imprenditore al tesoriere generale – i locali non erano idonei, non erano stati previsti spazi per l'imbiancatura dei filati e delle tele, ma soprattutto la qualità della mano d'opera rendeva improduttivo l'investimento:

Si fa rispettosamente osservare all'Eccellenza Vostra Reverendissima che, essendo Casa di detenzione, non sono i Detenuti obbligati al lavoro ed allorché hanno passato i pochi dì di apprendissaggio, che a loro servono quasi di spasso per la varietà che presentano al loro genere di vita, niegono poi oltre di più prestarsi, perché non obbligati, da ciò ne viene un continuo cambiamento di individui, ed ogni dì le Macchine si vedono mancare quelle braccia, che già istruite le facevano il dì precedente agire. Oltre a ciò Grazie Sovrane condonano spesso ad alcuni la pena ed è accaduto molte volte, che i migliori lavoratori sieno appunto quelli, che ottennero la libertà, ed ecco di nuovo il Direttore costretto ad insegnare i principj, e perdere inutilmente il tempo, e a consumare il genere dato a lavoro. È perfino accaduto nel passato Settembre, che in un giorno furono graziati quindici Filatori, e dieci Tessitori la maggior parte Svizzeri Individui già abilitati, e così abbandonarono la Casa ad onta che maggior tempo avessero per ivi rimaner custoditi.

Tali emergenze non potevansi calcolare, nemmeno supporre dall'Intraprendente ... né per certo avrebbe potuto supporre che ai detenuti fosse in libertà di abbandonare a capriccio il lavoro.

Rapporto poi alla quantità di braccia, quand'anche i 50 Individui garantiti fossero permanenti pochi sarebbero per rendere utile la cosa ...

I Locali come sono indipendentemente dalla loro ristrettezza mal possono servire, perché in Estate troppo caldi, con nocumento alla confezione delle tele, e sempre poco luminosi con che mal servono per le filande. In inverno poi sono così freddi che è impossibile ai Filatori il reggervi, e due ore prima di Sera è d'u- so in tale Stagione abbandonare il lavoro per la mancanza di luce<sup>31</sup>.

La controversia tra la ditta Melloni e il governo si risolse con la cessione all'amministrazione carceraria dei macchinari e delle attrezzature installate nello stabilimento, a titolo d'indennizzo per la mancata prosecuzione del contratto. Nel camerone alle Terme «Telari ... Machine per filare ... Orditore ... Molinelli ... Incannatori ... Piccolo cardo per la

<sup>31</sup> *Ibidem.*

Stoppa ... Innaspi ... Caldaro con focone per la Colla», da allora, restarono inutilizzati fino al 23 luglio 1840, quando il tesoriere generale, cardinale Antonio Tosti, ottenne che il fornitore stesso si assumesse l'onere di promuovere il lavoro dei detenuti<sup>32</sup>. L'imbiancatura e la stenditura dei «drappi manifatturati», che nel 1835 aveva costituito motivo di recessione dal contratto da parte dell'imprenditore Melloni, sarebbe stata eseguita da personale esterno «nel sottoposto prato dell'antica fabbrica della galangà», il cui uso sarebbe stato accordato, di volta in volta, con permesso scritto dal tesoriere stesso. I prodotti delle lavorazioni erano acquistati direttamente dalla reverenda Camera apostolica per uso del Corpo di finanza e del Corpo dei guardaciurme, entrambi dipendenti dal Tesorierato, «ai prezzi correnti in commercio» ridotti del 2% come corrispettivo «dell'affitto di opera de' condannati a discreta mercede, e della somministrazione di locali, macchine, e stigli esistenti senza verun canone di corrisposta». I locali erano gli stessi che avevano causato disagi cinque anni prima, ma i telai e i detenuti impiegati erano raddoppiati: venti telai per cento operai, ossia la metà dei prigionieri esistenti<sup>33</sup>. Lo svolgimento del lavoro da parte dei detenuti era sorvegliato da un incaricato del cancelliere delle Carceri Nuove e per ciascun lavorante si compilava un «libretto di lavoro» personale<sup>34</sup>; la retribuzione fu fissata in una tariffa con il prezzo di ogni tipo di lavorazione<sup>35</sup>. In caso di forzata disoccupazione il fornitore sarebbe stato tenuto a pagare ai detenuti un'indennità giornaliera. Alla direzione dell'opificio il fornitore designò lo svizzero Labemaijer, con la qualifica di capo-fabbrica. I rapporti dei detenuti con l'impresa anche questa volta furono tutt'altro che facili e nel corso degli anni il fornitore non cessò mai di lamentarsi degli «sconcerti ... accaduti nella Sala del Lavorio». Emblematico delle dinamiche che intercorrevano fra i vari soggetti implicati nell'attività produttiva può essere considerato un episodio accaduto nell'estate del 1845.

<sup>32</sup> *Ibid.*, b. 20, fasc. «Muccioli - S. Girolamo della Carità»: copia del contratto stipulato dal Tesorierato generale con il signor Lauro Nucci, 23 luglio 1840.

<sup>33</sup> Dai registri di carcerazione risulta che in questo periodo furono appositamente trasferiti alla Casa di detenzione condannati provenienti da altre case di pena, da adibire alla filatura, cfr. ad es. ASR, *Case di detenzione, pena e correzione, Casa di detenzione alle Terme diocleziane*, reg. 302, c. 145, n. 1.154: Paoletti Francesco di Monte Lupone, tessitore di professione, condannato a 5 anni di opera dal Tribunale di Perugia per ferita senza pericolo con recidiva fu «passato alla Detenzione come Capo Filatore», 21 febbraio 1844.

<sup>34</sup> Cfr. a questo proposito, *ibid.*, b. 1: *Regolamento disciplinare per le case di condanna*, cit., p. 6.

<sup>35</sup> ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 22, fasc. «Carceri: stampati concernenti l'amministrazione carceraria»: «Tariffa de' prezzi di mano d'opera pei lavori che si eseguono in Roma nella casa di detenzione alle Terme per conto della fornitura formata sulla Tariffa già approvata dai Fornitori sentiti anche i Periti», 8 febbraio 1844.

Il 30 agosto, alla filatura della stoppa si verificarono degli incidenti sulla cui natura le versioni dei fatti riferite dal capo-fabbrica e dal fornitore, da una parte, e dal capo-custode e dal cancelliere delle Carceri nuove e case di condanna, dall'altra, furono discordanti. Labemajjer e il fornitore scrivevano di gravi provocazioni messe in atto dai lavoranti ai danni dello stesso capo-fabbrica il quale aveva sospeso le lavorazioni e si rifiutava «ragionevolmente di rientrare nel lavorio», se i presunti colpevoli non fossero stati puniti. Il capo-custode, invece, riferiva di un semplice diverbio intercorso tra un detenuto e il capo-fabbrica, a proposito del salario giornaliero, e negava che qualcuno dei «travagliatori» avesse mai «insultato con parole, né coi fatti il Labemajjer» e ravvisava la vera origine dell'incidente nel «sistema ostico proprio della [sua] nazione» adottato dallo svizzero nei confronti dei detenuti. Il cancelliere Gaspare Neri, cui premeva soprattutto di far riprendere il lavoro ai cinquantasette filatori rimasti inoperosi e inquieti, appoggiava senz'altro la versione del capo-custode<sup>36</sup>.

Nel 1847 Carlo Polidori, che aveva vinto il successivo appalto della fornitura, non essendo in grado di sostenere i costi delle lavorazioni, presentava una memoria redatta dal suo amministratore, il banchiere Pietro Righetti, nella quale si contestava recisamente l'opportunità della scelta di istituire una filanda nello stabilimento carcerario. Oltre all'improduttività dell'investimento, la memoria sosteneva che tale attività era dannosa anche ai detenuti i quali, una volta liberi, difficilmente avrebbero potuto trovare quella stessa occupazione all'esterno<sup>37</sup>.

Oltre alle manifatture tessili, intorno al 1840 era stata annessa alla prigione una tipografia<sup>38</sup>, ed era allora in funzione anche un laboratorio per la produzione di «fosferi» (fiammiferi), soppresso però intorno al 1850, a causa dell'insalubre contiguità con i locali di abitazione<sup>39</sup>.

<sup>36</sup> *Ibid.*, b. 20, fasc. «Muccioli – S. Girolamo della Carità»: istanza del capo-fabbrica Labemajjer al tesoriere generale monsignor Antonelli, 31 agosto 1845; lettera del fornitore delle Carceri Nuove e succursali di Roma Luigi Ruiz al cancelliere delle Carceri e Case di condanna Gaspare Neri, 31 agosto 1845; due rapporti del cancelliere delle Carceri e Case di condanna Gaspare Neri al tesoriere generale monsignor Antonelli, 1° e 2 settembre 1845.

<sup>37</sup> ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni*, poi *Ministero dell'interno*, b. 1.515, fasc. «1847»: «Fornitura de' Carcerati e Forzati dello Stato Pontificio - Opificio - Riflessioni di Pietro Righetti», 8 febbraio 1847; «Fornitura de' Forzati e Carcerati dello Stato Pontificio - Riflessioni di Pietro Righetti in difesa del fornitore Carlo Polidori & Comp.», 12 febbraio 1847. Sulla situazione dell'industria tessile a Roma v. G. Pagnotta, *L'economia*, in Vidotto, *Roma capitale*, cit., pp. 203-240.

<sup>38</sup> ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 16: copia del «Rapporto a sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Lambruschini Segretario di Stato per l'estero sulle Prigioni...», cit.; Morichini-1842, cit., vol. II, p. 240.

<sup>39</sup> ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 16, reg. «Studi per la riforma delle carceri - 1858»: «Relazione sulla riforma e sui miglioramenti che potrebbero introdursi nelle carceri dello

Durante i primi vent'anni di attivazione dello stabilimento penale alle Terme, l'assistenza religiosa fu piuttosto trascurata: i prigionieri erano visitati saltuariamente da monsignor avvocato dei poveri e dai sollecitatori della Congregazione di carità, mentre una certa assistenza spirituale, attraverso «prediche e istruzioni» era svolta il sabato dai Gesuiti. I cappellani, uno per i detenuti, l'altro per l'infermeria, recitavano quotidianamente il rosario, celebravano la messa la domenica e nelle feste e svolgevano gli esercizi spirituali negli otto giorni precedenti la Pasqua<sup>40</sup>.

Alle Terme, come in tutti gli stabilimenti carcerari pontifici per adulti, non era impartito nessun genere d'istruzione e ciò, già nel 1840, aveva colpito negativamente Thomas Fowel Buxton che, richiamando l'intima connessione esistente «fra la crassa ignoranza ed i delitti marcati da ferocia», riferiva di aver visto in tutto lo stabilimento soltanto «due libri» appartenenti, peraltro, «ad un Soldato Svizzero ristretto per insubordinazione»<sup>41</sup>.

## 2. La riforma di Pio IX

Nell'estate del 1849, per fare posto nel Carcere di San Michele a Ripa al gran numero di militari francesi e romani sottoposti al giudizio del consiglio di guerra francese, in seguito al tragico epilogo della Repubblica Romana, le settantaquattro donne che vi si trovavano recluse dovettero essere trasferite nello stabilimento delle Terme<sup>42</sup>. Il ritardo nello svol-

Stato Pontificio conciliando il nuovo sistema colle circostanze locali e coi metodi sperimentati utilmente all'estero», indirizzata a monsignor Francesco Saverio de Mérode dall'architetto del Ministero dell'interno Filippo Navone», 1858 (?), c. 13, nota 1.

<sup>40</sup> Cfr. Morichini-1842, cit., vol. III, p. 238; ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni*, poi *Ministero dell'interno* b. 1515 e sgg.; *Case di detenzione, pena e correzione, Casa di detenzione alle Terme diocleziane*, b. 170, fasc. «Tit. 13 Culto e funzioni religiose», 1869.

<sup>41</sup> ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 16: copia del «Rapporto a sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Lambruschini Segretario di Stato per l'estero sulle Prigioni...», fasc. 1 e 3.

<sup>42</sup> *Ibid.*: lettera del segretario della Sacra consulta al pro sostituto commissario della R.C.A. «sul pagamento richiesto dal Fornitore della Casa di condanna delle Donne a S. Michele per gli avvenuti trasferimenti al Monastero di S. Urbano ed al Fabbriato Clementino alle Terme Diocleziane» e minuta della risposta, 9 e 14 settembre 1850; b. 22, reg. «Studi per la riforma delle carceri - 1858»: «Relazione sulla riforma e sui miglioramenti che potrebbero introdursi nelle carceri dello Stato Pontificio conciliando il nuovo sistema colle circostanze locali e coi metodi sperimentati utilmente all'estero», a cura dell'architetto del Ministero dell'interno Filippo Navone, s.d., c. 44v; *Segreteria per gli affari di Stato interni*, poi *Ministero dell'interno*, b. 1516, fasc. «1849 - 4° migliao - 95»: lavori da eseguirsi nella Casa di condanna delle donne alle Terme, 8 settembre-3 ottobre 1849; b. 1518, fasc. «1850 - Terme diocleziane»; b. 1521, fasc. «1853 - Miscellanea»: «Preventi-

gimento dei processi e l'estrema confusione che caratterizzarono il primo anno di restaurazione della sovranità papale trasformarono profondamente l'assetto dello stabilimento penale maschile alle Terme diocleziane. Erano saltati completamente i presupposti teorici della separazione tra le diverse categorie dei condannati e si era ricreata una stretta contiguità tra i condannati dei due sessi: nello stesso fabbricato erano ospitati, oltre ai condannati maschi adulti e ai precettati di polizia, anche le condannate e un certo numero di detenuti in attesa di giudizio.

Il disordine, la disorganizzazione e il maltrattamento dei reclusi, conseguenti anche all'abbandono dell'incarico da parte del fornitore Ruiz che durante la Repubblica aveva cercato riparo a Napoli, raggiunsero il loro apice durante l'inverno<sup>43</sup>. Nel mese di gennaio del 1850 la sanguinosa fuga di cinquantaquattro forzati costrinse l'amministrazione ad aprire un'inchiesta che mise a nudo le condizioni di vita inumane dei detenuti. Il giudice Giuseppe Romiti e l'attuario Alfredo De Rossi il 2 febbraio presentarono questo accorato e severissimo rapporto riservato al fiscale generale, monsignor Benvenuti:

Con l'ingresso fatto in più volte all'improvviso nel locale della detenzione si è ravvisato questo gelidissimo al segno, che uomo non potrebbe resistervi a lungo senza cedervi, non che di una apparenza così sucida, e brutta nel piancito, ed ivi ogni parte murata, che gli si addice appena nome, ed uso di stalla delle più sporche bestie: e fu del tutto impossibile di disimpegnarsi ad ascoltare, ed insieme guardare indosso cadauno dei detenuti che circondavano Essi Ministri chiedendo loro di farsi testimoni del maltrattamento in vitto, vestito, ed in tutt'altro; e di subito riparare. Cresceva nei Ministri il dovere di coscienza di non tacere.

I fatti in verità sono, che i detenuti (in questa invernale stagione!) nella maggior parte sono a tenere i *piedi nudi* sul piancito selciato, perché senza scarpe, ovvero perché se alcuno le indossa son queste senza il fondo, ed in parte senza tomarra.

Vari detenuti sono con calzoni formati da tanti pezzi, e stracci, e alcuno li ha tali, che è come non li avesse perché mostra le carni!

Tutti hanno le camicie non mutate da mesi, e mesi essendovi pure, chi privo ne sia supplisce con pezze ma tenendo scoperta tutta la parte pettorale, ed il resto!

In genere di giacchette che non tutti hanno, son queste così logore, e strapate, che inutile rendesi di indossarle.

Sono moltissimi quelli che non potendosi coprire le carni con i descritti effetti, che neppure hanno tengono gettata sulle spalle una copertaccia logorissima, e vergognosissima.

vo delle spese occorrenti per li lavori di Fabbricati di Roma e del Littorale di Fiumicino dipendenti dal Ministero...» con allegate le relative perizie, 1853.

<sup>43</sup> ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni*, poi *Ministero dell'interno*, b. 1518: lettera del segretario della Sacra consulta al ministro dell'interno, in cui si espone che i detenuti erano «in uno stato deplorabile anche da impietosire i più indifferenti», 7 febbraio 1850.

Il più sostanziale si è, che senza alcuno studio veggonsi indosso a quelle carni umane, ed a quelli stracci, i più sudici insetti, ed ogni altra sozzura che atterrisce l'uomo e fa ribrezzo dirlo.

Non sono meno sudici i paglioni.

In quanto al carbone, si passa questo in un peso minore di quello stabilito, e consistente in terra di color nero, e del tutto bagnata in guisa, che pur il fuoco si fa mancare nella detenzione ...

Sul vitto. Il pane sembra buono, ma non lo è in sostanza. Il vino nella maggior parte delle volte è acqua che sembra ridotto ad un colore scuro con una qualche tinta. La minestra è di un peso minore di quello assegnato, e, se trattasi di pasta, potrebbe questa piuttosto passarsi ai cani, e non agli uomini.

Cosa si dirà del così detto magazzino del Fornitore Ruitz per il locale della detenzione?

All'impensata vi si andò. Vi eran qui un tal Teodorico Gianni, e tal Angelo Fracassa, che dissero essere agenti del Ruitz, e vi erano due donne, che parevano ebreo, a scegliere stracci ...

Sia quindi verace che il locale oggi di detenzione, non è atto in alcun modo, siavi pur chiunque, che opini diversamente: e Dio non voglia verificato il presagio che gli individui, che vi si rinchiudono, abbian trucidati i custodi in una parola, e per ragion del locale, e per motivo di trattamento, e per l'occasione dell'ozio per essersi tolto il lavorio, che una volta di recente si dava alla detenzione, ovvero, che accada altro simile sinistro inconveniente<sup>44</sup>.

La denuncia non rimaneva all'interno delle stanze del governo, ma esplodeva dinanzi all'opinione pubblica francese e italiana, attraverso la stampa. In particolare, la causa dei detenuti romani veniva perorata da Federico Burdel in un veemente *pamphlet* dedicato alle prigioni di Roma<sup>45</sup>.

Nel 1851 si diede inizio ai lavori di ristrutturazione, che già nel 1852 erano a buon punto, secondo quanto riferito da Moroni<sup>46</sup>, ma la svolta veramente decisiva, che avrebbe mutato completamente la vita all'interno del carcere, arrivò soltanto nel 1856, per diretto interessamento di Pio IX. Recatosi in «visita graziosa» nelle prigioni romane il 25 ottobre 1855, al di là del resoconto ufficiale dell'evento comparso sulla «Civiltà cattolica», il pontefice rimase tanto colpito dal degrado che vi regnava da varare immediatamente, in via sperimentale, la loro riforma<sup>47</sup>. Nel

<sup>44</sup> *Ibid.*, fasc. «1850 - Terme diocleziane»: rapporto riservato, 2 febbraio 1850.

<sup>45</sup> E. Burdel, *Le Prigioni di Roma nel 1851*, presso P. Demaria in Doragrossa, Torino 1851, traduzione di F. Foce.

<sup>46</sup> Cfr. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, cit., vol. 55 (1852), pp. 197-198.

<sup>47</sup> *Una visita del S. Padre ad altre prigione*, in «Civiltà cattolica», 12 (1855), s. 2<sup>a</sup>, p. 471. Anna Capelli, *La buona compagnia*, cit., p. 336, valuta negativamente l'episodio come prova di «indifferenza delle alte gerarchie ecclesiastiche per la sorte dei reclusi». Ritengo, invece, che occorra tenere distinti i due piani, quello del resoconto ufficiale dell'e-

1856 il sistema di amministrazione delle carceri punitive di Roma fu dunque radicalmente innovato con l'istituzione di un'amministrazione *ad hoc* che assumeva le competenze del cancelliere delle Carceri Nuove e la diretta gestione di tutti gli stabilimenti penali e correttivi di Roma, in sostituzione del tradizionale fornitore<sup>48</sup>. La direzione dell'amministrazione delle carceri di Roma fu affidata, per volontà del pontefice stesso, al prelado belga monsignore Francesco Saverio de Mérode che introdusse subito i metodi già sperimentati con successo nel suo paese d'origine, importando dal Belgio gli ordini religiosi specializzati nell'assistenza ai carcerati<sup>49</sup>. Anche nella Casa di detenzione per adulti alle Terme, dunque, fecero il loro ingresso, quell'anno, nove religiosi dell'ordine di Maria Santissima della Misericordia, assumendone la gestione sotto il triplice aspetto, religioso, morale e materiale. I frati erano addetti, dietro compenso, al servizio delle cappelle, delle sagrestie e dell'infermeria, alla gestione della dispensa e del bettolino, alla direzione e alla sorveglianza delle cucine e alla contabilità del magazzino degli alimenti, alla direzione, alla sorveglianza e alla contabilità del lavoro dei detenuti, mentre la disciplina all'interno della Casa, la corrispondenza d'ufficio e il governo del personale di custodia dipendevano dal direttore, funzionario del Ministero dell'interno<sup>50</sup>. Il direttore si avvaleva di personale militare appar-

vento da parte dell'organo di propaganda pontificia, da quello dell'effettiva impressione ricavata dal papa, rivelata dall'immediata e puntuale decisione di cambiare il sistema di amministrazione.

<sup>48</sup> La documentazione prodotta dalla nuova istituzione è conservata in ASR, *Amministrazione delle carceri di Roma, 1853-1871*.

<sup>49</sup> Cfr. L. Besson, *Frederic-François-Xavier De Mérode, ministre et aumonier de Pie IX, archevêque de Melitene: sa vie et ses oeuvres*, Retaux-Bray, Paris 1886; H. Nimal, *Mgr. Scheppers, fondateur des frères et soeurs de Notre Dame de la Miséricorde*, Dessain-Malines, Bruxelles 1906 [nuova ed. Archives générales du royaume, Bruxelles 1996]; Institut des Soeurs de la Providence de Champion, *Souvenir du Centenaire. Aperçu illustré de ses origines et du premier siècle de son histoire*, Bruxelles 1933, pp. 102-107; 1° Centenario della Fondazione delle opere in Italia [della] Congregazione dei Fratelli di nostra Signora della Misericordia: 1854-8 febbraio-1954, Tip. Don L. Guanella, Roma 1954; R. Aubert, *Monseigneur de Mérode, ministre de la guerre sous Pie IX*, in «Revue générale belge», maggio-giugno 1956, pp. 1102-1106; F. Bea, *Fatti, non parole: appunti per la biografia di Vittore Scheppers fondatore della Congregazione dei Fratelli di N. S. della Misericordia*, Poliglotta, Roma 1989; I. Cuncu, *Un giovane, una speranza: Vittore Scheppers fondatore della Congregazione dei Fratelli di nostra Signora della misericordia*, Arti grafiche Meglio, Roma 1990; S. Dupont-Bouchard, *Le colonie per minori in Belgio nel XIX secolo*, in M. Da Passano (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, cit., pp. 67-87, in part. a p. 75.

<sup>50</sup> Dal 29 dicembre 1847 la competenza sulle carceri era stata affidata a una direzione generale del Ministero dell'interno la cui documentazione è conservata in ASR, *Direzione generale delle carceri, case di condanna e luoghi di pena, 1847-1871*. Emblematica del processo di riforma dello stato del personale carcerario e della volontà di inserirlo con una sua specifica dignità nel quadro dei dipendenti dello Stato, è la creazione di un'uniforme per gli ispettori e i direttori delle Case di condanna, da indossare nelle ceri-

tenente al Corpo dei guardaciurme per la vigilanza sui detenuti e di personale civile per l'amministrazione, l'assistenza sanitaria e la sorveglianza sui lavoranti<sup>51</sup>. Alla fine degli anni Cinquanta, l'architetto Filippo Navone, in servizio presso il Ministero dell'interno e stretto collaboratore di monsignor de Mérode, fu incaricato di visitare alcune carceri europee – Marsiglia, Nîmes, Parigi e Lovanio – e dello Stato pontificio – Castel-franco, Bologna, Imola, Forlì, Cesena, Rimini, Spoleto, Narni e Roma – per studiare le possibilità di una riforma del sistema penitenziario, anche dal punto di vista edilizio. Nella sua *Relazione sulla riforma e sui miglioramenti che potrebbero introdursi nelle carceri dello Stato Pontificio conciliando il nuovo sistema colle circostanze locali e coi metodi sperimentati utilmente all'estero*, egli propose di introdurre il sistema cellulare con isolamento continuo nelle carceri di prevenzione e il semplice isolamento notturno con vita in comune durante il giorno nelle carceri punitive<sup>52</sup>.

monie, cfr. ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni*, poi *Ministero dell'interno*, b. 1533: «Rapporto pel Consiglio de' Ministri sulla nuova Divisa agl'Ispettori, Direttori delle case di condanna nello Stato pontificio considerati come impiegati civili», marzo 1860. È interessante notare che la divisa era stata studiata sull'esempio di quella in uso nelle prigioni francesi, come documenta la corrispondenza con il Ministero dell'interno francese e i disegni dei fregi ricamati allegati, v. fotografie *infra*.

<sup>51</sup> *Ibid.*, b. 1529, fasc. «1858 – Terme»; b. 1537: relazione del cappellano della Casa di detenzione, padre Gregorio da Stroncone, minore osservante, 25 luglio 1863; *Luogotenenza generale del re per Roma e per le province romane*, b. 44, fasc. K1 «Statistica carceraria», n. 283, «Quesiti sul personale delle Carceri preventive, case di condanna, ed altri stabilimenti affini»: questionario compilato dal direttore degli Stabilimenti penali alle Terme, 29 ottobre 1870; b. 47, fasc. K158 «Carte provenienti dalla Commissione d'inchiesta nelle carceri di Roma, nominata con decreto 23 settembre 1870 dal generale Masi»: nota dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia.

<sup>52</sup> ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 22, reg. «Studi per la riforma delle carceri – 1858»: «Relazione sulla riforma e sui miglioramenti che potrebbero introdursi nelle carceri dello Stato Pontificio conciliando il nuovo sistema colle circostanze locali e coi metodi sperimentati utilmente all'estero», cit. Come ricorda anche Navone, Roma vantava il primato della realizzazione del primo carcere cellulare della storia: il Carcere dei ragazzi costruito presso S. Michele a Ripa da Carlo Fontana nel 1703, seguito nel 1735 dal Carcere delle donne edificato su progetto di Ferdinando Fuga, cfr. ASR, *Ospizio di S. Michele, Parte prima*, b. 277: *Moto proprio Della Santa memoria di Clemente XI Sopra il buon Regolamento della Casa di Correzione, tanto per quello riguarda il vitto, e trattamento de' Ragazzi delinquenti, quanto anche rispetto a gli emolumenti e privilegi, che assegna all'Ospizio Apostolico di S. Michele*, Nella Stamperia di S. Michele a Ripa, Roma MDCCXXXVI, pubblicato integralmente in «Rivista di diritto penitenziario», 1934, p. 786, nota 1; Gaddi, *Roma nobilitata*, cit.; Guarnacci, *Vitae et res gestae*, cit.; G. Vai, *Relazione del Pio Istituto di S. Michele a Ripa Grande*, Roma 1779; I. Howard, *Appendix to the State of the Prisons in England and Wales, & c... Containing a Farther Account of Foreign Prisons and Hospitals, with Additional Remarks on the Prisons of This Country*, Warrington, William Eyres, MDCCLXXX (traduzione francese e commento: Id., *L'état des prisons, des hôpitaux et des maisons de force en Europe au XVIII<sup>e</sup> siècle*, nouvelle traduction de l'anglais, introduction historique et notes par Ch. Carlier et J.G. Petit, éd. de l'Atelier, Paris 1994); L.P.

*Collèct-Directeur des Maisons Centrales.*



*N° 1.*




*N° 2.*




*N° 3.*



*N° 4.*



*N° 5.*



*Modèle approuvé par M<sup>le</sup> Secrétaire général du Ministère  
de l'Intérieur, sur les dessins de M<sup>le</sup> Bédet, tailleur-brodeur,  
11, Rue Neuve des Petits Champs, au 2<sup>e</sup>. - Paris.*

*Imp. Dupont, 11, rue de la Harpe, Paris.*

*Schizzo dei fregi ricamati sulla divisa del personale delle carceri francesi stabilita nel 1852, servito da modello per la divisa pontificia (ASR, Ministero dell'interno, b. 1533, «Rapporto del Consiglio de' Ministri ... sulla nuova Divisa agl'Ispettori, Direttori delle case di condanna nello Stato Pontificio», marzo 1860.*

*Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ASR 25/2006)*



Figurino della divisa approvata per il direttore delle carceri pontificie (ibidem; su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ASR 25/2006)

Quest'ambizioso programma non trovò realizzazione, tuttavia alle Terme si provvide a una complessa ristrutturazione, al termine della quale l'ingresso principale, separato da quello degli altri stabilimenti, dava ancora su via Strozzi. Nell'androne principale si affacciavano la «sala di transito» dei detenuti, un locale ad uso d'ufficio, l'archivio cui si saliva per una scala, le stanze per i guardiani dei cancelli e per i custodi, alcuni parlatori e tre «celle di separazione»; dallo stesso androne si dipartivano i due bracci, rispettivamente articolati in sei sale per i condannati e quattro sale per i detenuti. Le sale, dotate di finestre, erano arredate sommariamente con «letti a muro a piano inclinato» sovrastati da un «piolo» come attaccapanni, «anelli infissi in pietre» per i condannati alla catena<sup>53</sup>, un

Baltard, *Architectographie des prisons*, Paris 1829; A. Tosti, *Relazione dell'Origine e dei Progressi dell'Ospizio Apostolico di S. Michele*, Stamperia della R.C.A., Roma 1832; Morichini, *I Romani pontefici*, cit.; Morichini-1842, cit., vol. II, p. 21 e sgg.; A. Bertolotti, *Le prigioni di Roma nei secoli XVI-XVIII*, Tip. delle Mantellate, Roma 1890; D. Izzo, *Da Filippo Francia alla riforma Doria*, in «Rassegna di studi penitenziari», 1956, pp. 289-331, in particolare alle pp. 292-302; Melossi, Pavarini (a cura di), *Carcere e fabbrica*, cit., pp. 118-119; T. Sellin, *The House of Correction for Boys in the Hospice of Saint Michael in Rome*, in «Journal of the American Institute for Criminal Law and Criminology», XX (1929-1930), p. 552; V. Monachino (a cura di), *La carità cristiana in Roma*, Cappelli, Bologna 1968, pp. 236-237; M. Fatica, *La reclusione dei poveri a Roma durante il pontificato di Innocenzo XII (1692-1700)*, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma», III (1979), pp. 133-179; V. Paglia, *La «Pietà dei Carcerati». Confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVIII*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1980, pp. 270-274; E. Andreozzi, *L'intervento di F. Fuga nell'Ospizio apostolico di san Michele a Ripa grande: il Carcere delle Donne*, in «Ricerche di storia dell'arte», 22 (1984), pp. 43-54; Dubbini, *Architettura delle prigioni*, cit., pp. 9-13 e 23, figg. 1-10; G.M. Sirovich, *Correzionale del San Michele e istanze di reclusione (XVIII-XIX secolo)*, in «Società e storia», XIII (1990), n. 50, pp. 827-846; F. De Tomasso, P. Marchetti, *La fabbrica di San Michele a Ripa*, in «I Beni culturali, tutela e valorizzazione», III (1995), supplemento ai nn. 4-5, pp. 1-9; P. Marchetti, *Momento storico ed iniziativa progettuale: il rapporto tra architettura conventuale e carceraria nella Roma dei papi tra il XVII e il XVIII sec. e Il progetto della Casa di Correzione come modello carcerario*, in Ministero per i Beni Culturali e ambientali - Soprintendenza per i Beni ambientali e Architettonici di Roma, *Il restauro dell'antica Casa di Correzione di Carlo Fontana 1704-1994*, TIPAR, Roma 1995, pp. 12-26; L. Cajani, *Sorvegliare e redimere. La casa di correzione di S. Michele a Ripa di Roma (secoli XVIII e XIX)*, in L. Cajani (a cura di), *Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, Unicopli, Milano 1997, pp. 115-141; Archivio di Stato di Roma, *Giustizia e criminalità nello Stato pontificio. Ne delicta remaneant impunita*, a cura di M. Calzolari, M. Di Sivo, E. Grantaliano, Gangemi, Roma 2001, pp. 32, 71, figg. 8, 30, tavv. 8-9; M.G. Pancaldi, *Giustizia e misericordia: nascita della prigione in una regione periferica dello Stato pontificio*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», LXII (2002), nn. 1-3, pp. 175-216, in part. alle pp. 187-188.

<sup>53</sup> La «catena al posto» era compresa tra le pene afflittive previste dal regolamento e poteva essere ordinata dal direttore, previa redazione di un processo verbale, ai detenuti che si rendevano colpevoli di «disobbedienza ... grida clamorose ... oscenità ... bestemmia», per una durata massima di tre giorni, cfr. ASR, *Casa di detenzione, pena e correzione, Casa di detenzione alle Terme diocleziane*, b. 1: *Regolamento disciplinare per le case di condanna*, cit., pp. 8-9.

«bacile per l'acqua potabile» ed erano ventilate mediante un sistema di spiragli posti ai quattro angoli. In ognuno dei due bracci vi erano locali destinati a parlatorio. La cappella era situata in fondo al braccio destro e il «bettolino» in quello sinistro. Dall'androne si accedeva anche a tre cortili: nel più piccolo vi era una vasca e «alcune botteghe di materiale per uso dei travagliatori, scopettari e di proprio conto»; nel secondo si affacciavano nove «celle di segregazione» disposte su tre ordini sovrapposti, ai quali si saliva per una «cordonata»; nel terzo, infine, nel più grande, con pavimento sterrato, si aprivano altri locali fondamentali per la vita comunitaria come la camera mortuaria «a contatto col rudere antico», la cucina e la «boiaccia con focolare circolare composto di quattro caldaie ciascuna delle quali con la sua fornacella», tre «camerini» adibiti a dispensa e «due corsie di baracche ad uso di laboratorio» e «le vasche da lavare». Al primo piano erano stati collocati l'ospedale e l'infermeria suddivisa in tre sale con letti numerati, il «cesso», la «fagottara», la «camera dei calzolai», il «magazzino de' commestibili»; attraverso un corridoio si accedeva alla camera del direttore, a quella del capo custode e «all'abitazione dei religiosi composta da nove piccoli ambienti» con il suo «refettorio» provvisto di «bancone con fornelli», «sciacquatoio» e «acqua con rubinetto» e gli «orinatoio»<sup>54</sup>.

Il primo aspetto che emerge dalla lettura dei documenti è la quantità di finestre assicurate da inferriate in tondino, tutte dotate anche di vetri o «cristalli» e dunque in grado di illuminare abbondantemente gli ambienti. L'elemento della luce era molto importante nella concezione del carcere come luogo di correzione: essa era allo stesso tempo simbolo di redenzione, importante presidio igienico e strumento del controllo. Quest'ultima funzione era preminente; infatti, anche di notte l'illuminazione dei cortili, delle scale e delle sale era assicurata da lampioni «simili a quelli delle strade»<sup>55</sup>. Molto enfatizzato, da Moroni prima e poi dall'architetto ministeriale Filippo Navone, era anche il sistema di aerazione

<sup>54</sup> ASR, *Corpo degli ingegneri pontifici*, b. 58: «Verbale di consegna dei locali componenti la Detenzione degli Uomini situata al piano terreno dello Stabilimento Carcerario alle Terme Diocleziane», redatto all'inizio del 1860 dall'architetto Filippo Navone.

<sup>55</sup> L'architetto Navone aveva teorizzato: «i telari dovrebbero essere fissi e di ferro, senza sportelli, muniti di vetri», ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 22, reg. «Studi per la riforma delle carceri - 1858»: «Relazione sulla riforma e sui miglioramenti che potrebbero introdursi nelle carceri dello Stato Pontificio conciliando il nuovo sistema colle circostanze locali e coi metodi sperimentati utilmente all'estero», cit., c. 23. Dubbini, *Architettura delle prigioni*, cit., pp. 37-38, si sofferma sull'importanza della variante buio/luce come spia del cambiamento della concezione della pena, conducendo un'analisi puntuale e affascinante del modello della segreta dell'Inquisizione e di quello proposto da J. Bentham nel suo *Panopticon, or the Inspection House*, London 1791 (ed. it. a cura di M. Foucault e M. Perrot, Marsilio, Venezia 1997). Cfr. a questo proposito anche M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino 1976, pp. 222 e sgg.

delle sale, costituito da «ventilatori aspiranti»<sup>56</sup>. Il riscaldamento nelle camere del personale e nell'infermeria era erogato da «caminetti alla francese», nelle sale dei detenuti dai «foconi» alimentati a carbonella, che erano installati soltanto durante i mesi invernali<sup>57</sup>.


Esternamente, l'edificio era isolato da piazza di Termini e da via Strozzi mediante un camminamento lungo il quale le sentinelle svolgevano la ronda; gli altri due lati prospicienti sugli orti e sui giardini invece non erano sorvegliati<sup>58</sup>. Nel 1855 furono acquisiti in enfiteusi dai Padri di S. Bernardo alcuni orti per creare uno spazio da destinare al passeggio dei detenuti e alle lavanderie; una decina di anni più tardi il Ministero dell'interno acquisì anche una casa sita in via Strozzi per collocarvi la caserma dei guardaciarme e gli uffici della dogana, nei pressi della nuova stazione ferroviaria. Nel 1865, per garantire condizioni di maggiore sicurezza, si iniziò la costruzione di un muro di cinta dal lato di ponente, che si concluse alla fine del 1870<sup>59</sup>.

<sup>56</sup> L'architetto Navone era rimasto molto impressionato dall'impianto realizzato nella gigantesca prigione cellulare di Mazas (1.200 celle) inaugurata a Parigi nel 1850 e lo aveva descritto diffusamente in una lunga nota alle cc. 16-33v della citata relazione, discutendone vantaggi e svantaggi. Sulla prigione di Mazas v. J.G. Petit, C. Faugeron, M. Pierre, *Histoire des prisons en France (1789-2000)*, préface de M. Perrot, Privat, Toulouse 2002, pp. 51-55, 242.

<sup>57</sup> ASR, *Camerale II, Carceri*, b. 20, vol. «Capitolati per la fornitura di Roma dal 1° settembre 1851 al 31 dicembre 1855»: «Capitolato per l'appalto della fornitura della Casa di Detenzione alle Terme Diocleziane e di tutte le altre Carceri Succursali», 1° settembre 1851-31 dicembre 1855; anche in b. 22, fasc. «Carceri: stampati concernenti l'amministrazione carceraria»: «Capitolato per l'appalto della fornitura della Casa di detenzione alle Terme Diocleziane e di tutte le altre carceri succursali», 1° settembre 1851-31 dicembre 1855.

<sup>58</sup> *Ibid.* reg. «Studi per la riforma delle carceri – 1858»: «Relazione sulla riforma e sui miglioramenti che potrebbero introdursi nelle carceri dello Stato Pontificio conciliando il nuovo sistema colle circostanze locali e coi metodi sperimentati utilmente all'estero», cit., c. 44v.

<sup>59</sup> ASR, *Collezione di disegni e mappe*, I, cart. 88, f. 585 «Carcere di Termini. Progetto di ampliamento», 1864: disegno estratto dal fascicolo relativo al progetto di ampliamento dello stabilimento carcerario, presentato dal direttore dell'Amministrazione degli stabilimenti penali di Roma, monsignor Francesco Saverio de Mérode, al ministro dell'interno, in data 23 luglio 1864, v. foto. Cfr. *Consulta di Stato per le finanze (1850-1870)*, b. 11, fasc. 34 «Permuta degli Orti Camerali alle Terme Diocleziane e costruzione d'un muro di Cinta alla casa di Condanna», 1865-1870; *Segreteria per gli affari di Stato interni*, poi *Ministero dell'interno*, b. 1524, fasc. «1816 - Terme»: lavori ai muri di cinta; b. 1546, fasc. «95/Comarca»: «Nota di tutte le operazioni in corso nel giorno 3 ottobre 1870 dipendenti dal Ministero dell'Interno che vengono dirette dal sottoscritto ingegnere Andrea Busiri», 3 ottobre 1870; b. 1549: «Rapporto sullo stato attuale dei lavori carcerari che sono in atto di esecuzione», redatto dall'ingegnere Andrea Busiri, 23 settembre 1870; *Luogotenenza generale del Re per Roma e le provincie romane*, b. 44, fasc. K1 «Statistica sugli stabilimenti carcerari», n. 265 «Quesiti sui fabbricati», questionario compilato dal direttore degli Stabilimenti penali alle Terme, 29 ottobre 1870. Nel questionario si fa riferimento alle piante dello Stabilimento che avrebbero dovuto essere presso il Ministero, ma la ricerca condotta non ha fino ad ora prodotto risultati.



Progetto di ampliamento dello stabilimento carcerario, presentato dal direttore dell'Amministrazione degli stabilimenti penali di Roma, monsignor Francesco Saverio de Mérode, al ministro dell'interno, in data 23 luglio 1864 (ASR, Collezione di disegni e mappe, I, cart. 88, f. 585 «Carcere di Termini. Progetto di ampliamento», XIX sec. Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ASR 25/2006)

La capienza complessiva dello stabilimento penale per gli uomini si era ridotta rispetto al passato e ciò favoriva di certo anche un migliore trattamento dei prigionieri. Il numero dei detenuti era molto oscillante, da un minimo di cento a un massimo di quattrocento, probabilmente in relazione alla stagione e al pernottamento dei lavoratori in baracche allestite nei cantieri<sup>60</sup>.

Le lavorazioni all'interno avevano potuto essere riattivate, dopo diversi anni di abbandono, nei nuovi laboratori realizzati nel sotterraneo che si estendeva per tutta l'area del fabbricato e nelle officine collocate all'esterno dell'edificio nelle baracche costruite nel cortile grande<sup>61</sup>.

Anche l'assistenza spirituale, con l'avvento dei Frati di Maria Santissima della Misericordia era migliorata, mentre continuava a mancare qualsiasi intervento d'istruzione e qualsiasi interessamento da parte di istituzioni laiche di assistenza e beneficenza<sup>62</sup>.

Il miglioramento della vita dei detenuti era stato comunque considerevole e nel 1863 il cappellano frate Gregorio da Stroncone scriveva al pontefice una relazione del seguente tenore:

I Detenuti che sono nelle carceri di Roma, non solo si conservano in florida salute, ma sono pur'anche sollevati di spirito, e con tal'ordine e quiete passano i loro giorni, che non si hanno a deplorare mancanze, che eccitino il rigore disciplinare, e molto meno criminosi delitti. Gustano con frutto la divina parola, con vera divozione assistono alle Sagre Funzioni, e spesso si accostano ai sacramenti. Pochi sono gl'infermi, rari quelli che passano a miglior vita.

... il pane che si distribuisce ... è perfettamente lavorato a secondo del Capitolato. Le minestre sono sempre di eccellente qualità, condite a perfezione, e distribuite nella prescritta quantità ...

Il Bettolino è provveduto in abbondanza di generi di buona qualità, quali si vendono a tariffa, ed al prezzo della Piazza; e sì nel peso, come nella misura osservasi la più scrupolosa giustizia.

I locali sono sì netti, e cotanto ben mantenuti; ed il vestiario sì di frequente purgato, che né nei locali, né negli individui rinviensi insetto schifoso.

<sup>60</sup> Sui detenuti, per questo periodo, v. ASR, *Case di detenzione, pena e correzione, Casa di detenzione alle Terme diocleziane, Registri di carcerazione*, regg. 316-346: 1° gennaio 1852-20 ottobre 1870; *Registri di condanna*, regg. 395-404: 1856-19 luglio 1871. Per quanto riguarda la criminalità romana nella seconda metà dell'Ottocento v. D. Boschi, *Omicidi a Roma dalla metà dell'Ottocento alla Prima guerra mondiale*, in R. Cajani (a cura di), *Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico*, cit., pp. 55-89, in part. alle pp. 55-72.

<sup>61</sup> ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni*, poi *Ministero dell'interno*, b. 1522, fasc. «1854 - Terme»: lettera dell'appaltatore dei lavori sulla costruzione di diciotto baracche ad uso di laboratorio per i detenuti; *Luogotenenza generale del Re per Roma e le provincie romane*, b. 44, fasc. K1. «Statistica sugli stabilimenti carcerari», n. 266-267 «Questioni sulle lavorazioni e sul mantenimento dei detenuti»: questionario compilato dal direttore degli Stabilimenti penali alle Terme, 29 ottobre 1870.

<sup>62</sup> Nel 1855 il governo aveva istituito la Pia società del patronato dei liberati dal carcere, cfr. ASR, *Segreteria per gli affari di Stato interni*, poi *Ministero dell'interno*, b. 1546, fasc. «Commissione di patronato di Vigna Pia», 1855-1857.

Le Infermerie, oltr'essere con vera pulitezza tenute, sono pur anche poste a norma di ben ordinati ospedali. Gl'Infermi sono periodicamente visitati dai fisici Professori, quali senza riguardo apprestano quei rimedi, che le malattie richiedono. Le medicine sono dal Farmacista spedite a seconda dell'ordinazioni, e dai Religiosi ... somministrate agl'Infermi con vera carità. Eccellenti sono le carni, benefatti i cibi, a ciascuno distribuiti con carità e giustizia. Essendo in tal guisa trattati li Infermi, anziché soccombere alle malattie, risorgono con facilità e prestezza. Ed ecco alcune delle principali ragioni, per le quali lo stato dei Carcerati, che sono in Roma è buono sotto ogni aspetto<sup>63</sup>.

### 3. Dopo l'Unità

La commissione istituita dal governo provvisorio «per riconoscere lo stato dei luoghi di pena e delle carceri di Roma» ispezionò le Terme nei giorni 26 e 27 settembre 1870 e valutò favorevolmente le condizioni materiali del fabbricato, malgrado il persistente sovraffollamento dei dormitori e l'infestazione di insetti annidati nei solai<sup>64</sup>. Tutti i condannati, a prescindere dalla natura della pena, occupavano il braccio più grande, mentre nel braccio più piccolo si trattenevano «i prevenuti alla dipendenza della Questura, e detenuti di transito ... destinati a partire per altre Carceri e Stabilimenti penali delle Provincie»<sup>65</sup>. I condannati presen-

<sup>63</sup> *Ibid.*, b. 1537: relazione del cappellano della Casa di detenzione, padre Gregorio da Stroncone, minore osservante, 25 luglio 1863; b. 1541, fasc. «1866»: copia della stessa memoria, 1866; v. anche *Camerale II, Carceri*, b. 21: «Bilancio dell'Amministrazione dei quattro stabilimenti carcerarij in S. Balbina, in S. Michele a Ripa, alle Terme diocleziane e alle Carceri nuove in Roma...», 1856.

<sup>64</sup> La Commissione, presieduta dal conte Giacomo Lovatelli e composta dal generale Masi, dal conte Bosio Sforza di Santa Fiora, dall'avvocato Pietro Gui, dall'ingegnere Luigi Gabet, dal dottor Alceo Feliciani e da Domenico Ricci, ai sensi del decreto istitutivo del 23 settembre 1870 era incaricata di «visitare le carceri ed altri luoghi di pena» e di «riferire di urgenza intorno allo stato materiale dei locali suddetti, alle loro condizioni igieniche, ed alla opportunità dei regolamenti ed alla disciplina delle persone destinate alla custodia dei detenuti», cfr. ASR, *Luogotenenza generale del Re per Roma e per le provincie romane*, b. 47, fasc. K158, c. 9; Archivio storico capitolino, *Giunta provvisoria di governo di Roma*, b. 5, fasc. 2, settembre 1870; «Gazzetta ufficiale di Roma», 29 settembre 1870; Archivio di Stato di Roma, *Gli archivi delle giunte provvisorie di governo e della Luogotenenza generale del re per Roma e le provincie romane. Inventario*, a cura di C. Lodolini Tupputi, Ministero dell'interno-Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1972, p. 26 e sgg.

<sup>65</sup> ASR, *Luogotenenza generale del Re per Roma e per le provincie romane*, b. 44, fasc. K1 «Statistica carceraria», n. 282-283: questionario compilato dal direttore degli Stabilimenti penali alle Terme, 29 ottobre 1870; b. 47, fasc. K158, c. 109: trasmissione di un elenco di ex militari condannati per diserzione e furto, un elenco nominativo dei detenuti esistenti posti in traduzione per i rispettivi paesi, un elenco dei detenuti a disposizione della polizia senza alcuna destinazione, una nota nominativa dei precettati al dormitorio forzoso, 28 settembre-2 ottobre 1870.

ti nella Casa di pena alla fine del mese di ottobre del 1870 erano trecento, dei quali: tre a vita, quattro a 10-15 anni, sedici a 5-10 anni, cinquantadue a 3-5 anni, centocinque dai 3 anni ad 1 anno, centoventi a meno di 12 mesi.

Dopo la rilevazione statistica promossa dal ministro della Luogotenenza generale del re Luigi Gerra, lo stabilimento fu inserito nel sistema penitenziario del Regno, con la denominazione di Casa penale di Roma alle Terme diocleziane<sup>66</sup>.

Non senza incontrare forti resistenze da parte dei detenuti di più antica data, abituati alla blanda disciplina pontificia, fu introdotto il regime, più severo, previsto dalla normativa penale del Regno. Le infrazioni più comuni ai regolamenti erano rappresentate ancora dagli schiamazzi, dagli insulti alle guardie, dal rifiuto del pane per protesta, dal fumo e dal consumo di alcolici all'interno dei laboratori e dei dormitori, nonché dai piccoli furti di effetti di vestiario o di materie prime delle lavorazioni. Non mancavano tuttavia gli atti di violenza tra detenuti e contro le guardie, né episodi di molestie sessuali. La pena comminata dal consiglio di disciplina per quasi tutti i tipi di mancanze era sempre la stessa: restrizione in cella a pane e acqua per un periodo variabile dai 5 ai 15 giorni, mentre assai di rado si ricorreva all'isolamento in cella di segregazione. Nei verbali del consiglio di disciplina incominciano a emergere nuove fattispecie di delinquenti e si fa cenno frequentemente alla presenza di gruppi di «camorristi», autori di provocazioni e di sommosse tra i detenuti<sup>67</sup>.

Le attività lavorative proseguirono, sia all'interno, che all'esterno, secondo le modalità ormai consolidate. All'interno, la lavorazione della canapa era stata associata a quella delle lane e dei cotonei e nei laboratori sotterranei continuavano a essere occupati giornalmente un'ottantina di individui. Oltre alla filatura e alla tessitura, esistevano le officine dei calzolari, dei falegnami, dei fabbri, degli scopettari e dei lavoranti di cinghie, cui attendevano non più di una dozzina di persone riunite all'interno del cosiddetto «arsenale». Tutte le lavorazioni, salvo quelle degli scopettari e dei tessitori di cinghie che dipendevano da un imprenditore privato, erano svolte per conto dell'amministrazione carceraria e a profitto del go-

<sup>66</sup> Cfr. *ibid.*, bb. 44-47. Sulla criminalità romana nel periodo post unitario v. Boschi, *Omicidi a Roma*, cit., pp. 72-89.

<sup>67</sup> ASR, *Case di detenzione, pena e correzione, Casa di detenzione alle Terme diocleziane*, reg. 220 «Registro delle sentenze pronunciate dal Consiglio di disciplina», 17 aprile 1872-16 dicembre 1876; reg. 224 «Registro giornale degli avvenimenti di qualche rilievo succeduti nello stabilimento e delle disposizioni date in proposito», 1° aprile 1876-30 agosto 1890. Nel 1872, il Consiglio di disciplina del carcere registrava che «essendosi introdotto il costume di passeggiare in silenzio e in fila, i più vecchi, o meglio più antichi condannati, e specialmente i Romani, vi si adattano malvolentieri, e tentano un qualche ammutinamento» ed era costretto a punire inflessibilmente i contestatori.

verno. Le attrezzature del laboratorio di filatura e tessitura appartenevano all'amministrazione, quelle degli scopettari e dei produttori di cinghie erano messe a disposizione dall'imprenditore, mentre gli artigiani che lavoravano per conto proprio utilizzavano attrezzi di loro proprietà. Nel corso degli anni Ottanta le lavorazioni erano in parte mutate ed erano divenute complessivamente più produttive, come dimostrano i documenti contabili e, in particolare, gli inventari delle materie, delle macchine, degli attrezzi, degli utensili e delle manifatture. Scomparsa la filatura, oltre alla tessitura, alla calzoleria, all'officina dei fabbri e alla falegnameria, si avviarono un'armeria e un'efficiente sartoria<sup>68</sup>. Era anche in funzione la tipografia che era rifornita dei caratteri dall'officina dei fabbri e continuò ad esserlo anche dopo il suo trasferimento nel nuovo Carcere di Regina Coeli, a metà degli anni Ottanta. Le produzioni di tutti i laboratori e delle officine servivano a coprire il fabbisogno degli istituti di pena, per quanto riguardava il vestiario dei detenuti e delle guardie, la biancheria, le stoviglie, il mobilio, l'armamento e il materiale di consumo in genere.

La maggior parte dei condannati era occupata fuori dallo stabilimento: una quarantina attendevano per conto del governo ai lavori della stazione ferroviaria e servivano nell'Ospizio dei poveri, un'ottantina prestavano la loro opera al Municipio per l'ampliamento del cimitero a S. Lorenzo fuori le mura, denominato Campo Varano, e presso l'Acqua Pia, altri erano al servizio di imprenditori privati<sup>69</sup>. Dal 1880 la Casa penale fu coinvolta anche nell'esperimento della nuova Colonia penale agricola delle Tre Fontane, istituita per la bonifica dell'omonima area meridionale dell'Agro romano, lungo la via Laurentina<sup>70</sup>. Molti forzati, inoltre, furono impiegati dalle imprese appaltatrici della costruzione di alcuni forti della zona est della città, tra cui il Forte prenestino e il Forte di Pietralata<sup>71</sup>.

<sup>68</sup> *Ibid.*, b. 165, fasc. «1887-1888, tit. 6, fasc. 2, lett. A»: provviste di macchine e utensili; b. 166: tariffe e oggetti di forniture, 1870; «Conto della trasformazione delle materie di lavoro distribuite alle manifatture», 1880; «Inventario Macchine, attrezzi ed utensili per manifatture con l'indicazione del loro movimento», 1880; «Inventario dei manufatti colla indicazione del loro movimento», giugno-settembre 1880; conto della trasformazione delle materie di lavoro distribuite alle manifatture, 1880.

<sup>69</sup> *Ibid.*, b. 32, fasc. «Tit. 9 anno 1870», fasc. «Campo Varano», «Ospizio dei Poveri», «Acqua Pia», «Nuovo Ufficio» e «Nuova stazione ferroviaria», luglio 1870; *Luogotenenza generale del Re per Roma e per le provincie romane*, b. 44, fasc. K1: settembre-dicembre 1870.

<sup>70</sup> Cfr. Calzolari, Da Passano, *Il lavoro dei condannati all'aperto*, cit., cui si rinvia anche per le relative indicazioni archivistiche e bibliografiche.

<sup>71</sup> Cfr. fra l'altro ASR, *Case di detenzione, pena e correzione, Casa di detenzione alle Terme diocleziane*, b. 32, tit. 9: note giornalieri dei detenuti impiegati all'esterno dello stabilimento, 1870; b. 168, tit. 9: carteggio relativo al lavoro interno ed esterno dei con-

L'assistenza e la gestione interna rimase ai Fratelli di Maria Santissima della Misericordia. Fin dal 1872 fu introdotta nel programma di rieducazione anche l'istruzione scolastica che riguardava in media cento/centocinquanta detenuti, suddivisi in tre classi: gli illetterati, coloro che sapevano solo leggere e coloro che sapevano già leggere e scrivere<sup>72</sup>. Incominciarono anche a circolare dei libri che andarono a formare una piccola biblioteca<sup>73</sup>. L'istituto, subito affermatosi come punto di riferimento e nodo di scambio della rete degli stabilimenti penali del Regno, continuò così la sua vita, senza altre particolari innovazioni, fino alla chiusura.

Il 30 giugno 1891, la Casa penale di Roma alle Terme diocleziane chiuse per sempre i suoi battenti<sup>74</sup>, in concomitanza con il riordinamento delle case di pena seguito alla pubblicazione del *Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e per i riformatori governativi del Regno* e quando, ormai, l'antica piazza di Termini, l'Esedra e tutti i ridenti terreni digradanti verso il Colosseo, i Fori traianei e il Quirinale erano stati trasformati dalla vasta speculazione in cui proprio il cardinale de Mérode aveva giocato un ruolo di primo piano. La riqualificazione della zona commerciale e residenziale, caratterizzata dalla presenza della stazione ferroviaria e dallo sviluppo dei quartieri di abitazioni popolari costruiti lungo le grandi arterie di via Cavour e di via Nazionale<sup>75</sup> imponeva ormai l'allontanamento dei detenuti.

dannati; reg. 217 «Mod. n. 192 - Casa penale delle Terme Roma - Registro inventario delle macchine, attrezzi ed utensili per le manifatture»: esercizio 1891-1893.

<sup>72</sup> *Ibid.*, b. 160, fasc. «1884-18», tit. 1, fasc. 8, lett. d «servizio scolastico in genere»; reg. 228 «Registro inventario dei mobili, arredi e suppellettili»: esercizio 1891-1892. Per la scuola esistevano: 81 banchi da scrivere, 5 lavagne, 3 cavalletti, 1 compasso di legno, 1 sillabario in serie di cartelloni, 5 carte geografiche.

<sup>73</sup> *Ibid.*, b. 166, «Registro inventario dei mobili, arredi e suppellettili», giugno-settembre 1880; reg. 228 «Registro inventario dei mobili, arredi e suppellettili».

<sup>74</sup> *Ibid.*, reg. 222 «Repertorio degli atti stipulati», 1° gennaio 1888-30 giugno 1891: consegna del materiale e dei mobili, 30 giugno 1891.

<sup>75</sup> Sulla lungimirante e non sempre trasparente politica immobiliare di de Mérode, cfr. *Consulta di Stato per le finanze (1850-1870)*, b. 11, fasc. 34 «Permuta degli Orti Camerali alle Terme Diocleziane e costruzione d'un muro di Cinta alla casa di Condanna», 1865-1870; U. Pesci, *I primi anni di Roma capitale 1870-1878*, Bemporad, Firenze 1907 [nuova ed. con introduzione di G. Monsagrati, Officina, Roma 1971, pp. 577-604, 622-624]; A. Caracciolo, *Roma capitale. Dal Risorgimento alla crisi dello Stato liberale*, Rina-scita, Roma 1956, pp. 52-81, 113-133; I. Insolera, *Roma*, in *Storia d'Italia*, Einaudi, Torino 1976, vol. VI, *Atlante*, pp. 324 e sgg.; A.M. Seronde Babonaux, *Roma dalla città alla metropoli*, Editori riuniti, Roma 1983; F. Bartoccini, *Roma nell'Ottocento. Il tramonto della «Città Santa». Nascita di una capitale*, Cappelli, Bologna 1985, 2 voll., pp. 114-120, 526-529, 537-546, 713-714, 761; D. Felisini, *Il danaro di S. Pietro*, in F. Bartoccini, D. Strangio (a cura di), *Lo Stato del Lazio 1860-1870*, Istituto nazionale di studi romani, Roma 1997, pp. 189-229, in part. alle pp. 228-229; A. Ciampani, *Municipio capitolino e governo nazionale da Pio IX a Umberto I*, in Vidotto, *Roma capitale*, cit., pp. 37-71; M. Casciato, *Lo sviluppo urbano e il disegno della città*, *ibid.*, pp. 125-172. Oggi l'antico edificio ospita un lussuoso albergo.

Franco Angiolini

*La pena della galera nella Toscana moderna (1542-1750)*

1. *Premessa: nascita e successo della pena della galera*

La pena della galera fece parte dell'armamentario punitivo e repressivo della Toscana per due secoli. Introdotta nel 1542, la condanna al remo nel volgere di alcuni decenni prese gagliardamente piede nella legislazione toscana, dove fu contemplata per un largo e variegato numero di reati, restando in vigore fino agli inizi del 1750, allorquando fu abolita e sostituita con altre forme di punizione. Quando apparve nella Toscana del duca Cosimo I dei Medici la pena della galera era già diffusa e largamente applicata nella maggior parte degli Stati che si affacciavano sul Mediterraneo e che ad essa facevano ricorso per costituire le ciurme delle loro imbarcazioni remiere.

Prima di seguire le vicende di questa pena nella Toscana moderna non è forse inutile delineare, quantunque in modo sommario, le tappe attraverso le quali tale pena si venne affermando in Europa, e spiegarne le ragioni della diffusione e del successo.

Le prime notizie sull'uso di forza lavoro coatta per spingere i remi delle galere si riferiscono al XIV secolo e agli inizi del XV. In quegli anni sono segnalati casi in cui tra i membri delle ciurme, che restano in grandissima maggioranza composte da rematori salariati, figurano schiavi, prigionieri di guerra e colpevoli di reati che manovrando il remo evitano la pena prevista.

Nel 1331 e nel 1332 gli armatori veneziani, autorizzati dal Maggior Consiglio, concessero l'estinzione di debiti e multe che i marinai avevano nei loro confronti, e per i quali sulla base di una legge del 1329 erano stati imprigionati, in cambio del lavoro senza remunerazione sulle loro galee<sup>1</sup>. Il ruolo della galera Sant Salvador del corsaro maiorchino Arnau Ay-

<sup>1</sup> F.C. Lane, *I marinai veneziani e la rivoluzione nautica del medioevo*, in Id., *Le navi di Venezia fra i secoli XIII e XV*, tr. it. di F. Basaglia, Einaudi, Torino 1983 (ed. or. 1973), pp. 150-169, in part. alle pp. 161-163. Molto più tardi, nel 1494, un decreto del Senato

mar nel 1384 registrava, accanto ai rematori liberi (*remers*), anche vogatori non liberi (*galiots*), per lo più vittime delle sue imprese<sup>2</sup>. Le galere francesi negli anni di Carlo VI (1380-1422) avevano al remo schiavi musulmani che affiancavano i rematori liberi<sup>3</sup>. La marina aragonese, durante la prima metà del Quattrocento, di quando in quando completava le ciurme mediante i cosiddetti *reos galeotes*. Questi erano uomini colpevoli di delitti non gravi che evitavano la pena loro comminata prestando servizio per un certo tempo come rematori<sup>4</sup>.

Ma il primo esempio di ricorso massiccio e regolare ai condannati per completare le ciurme delle galere sembra essere quello rappresentato dall'armatore francese Jacques Coeur. Questi nel gennaio del 1443 ottenne dal re di Francia, nonostante l'opposizione delle corti di giustizia e della Chiesa, il privilegio di avvalersi di condannati per armare le sue galere. Dopo un cinquantennio, nel 1490, un ordine sovrano impose che i giudici regi dovevano mandare sulle galere reali tutti i malfattori in loro potere e sotto la loro giurisdizione, sanzionati o con la pena capitale o con una pena corporale, e anche tutti quegli individui da loro ritenuti incorreggibili e dalla vita disordinata<sup>5</sup>. Condannati per vari delitti, ma anche detenuti in attesa di giudizio, vagabondi, zingari, individui dal comportamento irregolare, furono così avviati a riempire a frotte i banchi delle galere reali, come avvenne fino ai primi decenni del XVI secolo<sup>6</sup>.

La soluzione adottata in Francia fu in fretta seguita dalle marine di altri paesi. Genova nel 1473 aveva in mare delle galere nelle quali remavano dei *galiotti per forza*, e nel 1492 su due galere di sorveglianza costiera della Repubblica, che stavano naufragando di fronte a Oneglia, si liberarono alcuni uomini incatenati al remo affinché si potessero salvare. Tuttavia a

veneziano ordinò, a fini analoghi, che i molti marinai debitori verso la Signoria venissero scarcerati e pagassero il fio nelle galere o sulle navi tonde; cfr. A. Tenenti, *Cristoforo da Canal et la marine vénitienne avant Lépante*, Seppen, Paris 1962, p. 79.

<sup>2</sup> Fu questa la sorte di un gruppo di algheresi catturati mentre stavano pescando il corallo, cfr. P.F. Simbula, *Corsari e pirati nei mari di Sardegna*, CNR - Istituto sui rapporti italo-iberici, Cagliari 1993, pp. 120 e 170.

<sup>3</sup> A. Unali, *Marinai, pirati e corsari catalani nel basso medioevo*, Cappelli, Bologna 1983, p. 52 n.

<sup>4</sup> Unali, *Marinai, pirati e corsari*, cit., pp. 51-52.

<sup>5</sup> P. Masson, *Les galères de France de 1481 à 1781 (Marseille port de guerre)*, E. Fourcine, Aix-en-Provence 1938 (Annales de la Faculté des Lettres d'Aix, t. XX), p. 83 ; T. Sellin, *Penal servitude: origin and survival*, in «Proceedings of the American Philosophical Society», vol. 109, n. 5, 1965, pp. 277-281, in part. a p. 279; M. Vigié, *Les galériens du roi 1661-1715*, Fayard, Paris 1985, pp. 20-21.

<sup>6</sup> A. Zysberg, *Les galériens. Vies et destins de 60.000 forçats sur les galères de France 1680-1748*, Seuil, Paris 1987, pp. 20-21. Nella Francia della seconda metà del secolo XVI la pena della galera, che si continuò a comminare, rimase però di fatto inapplicata per la crisi che colpì la marina reale in conseguenza delle guerre di religione che dilaniarono il paese; ivi, p. 63.

Genova nei primi tempi la pena della galera dovette essere applicata episodicamente, e apparve con regolarità nella legislazione solo durante la seconda metà del Cinquecento, senza mai diventare uno strumento centrale nel sistema di composizione delle ciurme delle sue galere, dove i condannati liguri furono sempre una quota ridotta dei rematori<sup>7</sup>.

Sulle galere spagnole i primi condannati alla pena del remo, inflitta in sostituzione di una pena corporale, comparvero durante il regno di Ferdinando e Isabella<sup>8</sup>. Un decreto del 1502 limitò solo ai crimini puniti con la pena capitale la comminazione della condanna del remo, ma nel giro di pochi decenni la pena della galera venne estesa a un crescente numero di reati. Con Carlo V e Filippo II l'applicazione di questa pena fu ancora più larga, venendo irrogata anche dai tribunali dell'Inquisizione, pur se con una frequenza minore rispetto ai tribunali laici, e fu usata massicciamente contro zingari, vagabondi e altri marginali<sup>9</sup>.

Ai primi del Cinquecento anche nello Stato della Chiesa si pensò di avvalersi della pena della galera per risolvere il problema della mancanza di rematori. Nel 1511 un contratto tra la Camera apostolica e il capitano Giovanni da Biassa, incaricato della difesa delle coste laziali con una squadra di galere e di brigantini, stabiliva che metà delle ciurme necessarie fosse costituita da condannati a morte dello Stato pontificio che avrebbero avuto la pena originaria commutata in quella del remo<sup>10</sup>. Dal 1523 nelle galere in servizio per il papa apparvero numerosi i condannati al remo dai tribunali pontifici, che inflissero la pena con grande larghezza nei decenni successivi, tanto da fare dei condannati la componente preponderante delle ciurme<sup>11</sup>.

Venezia, la maggiore potenza navale dell'epoca, arrivò relativamente tardi rispetto agli altri Stati mediterranei a introdurre la pena della galera nel proprio ordinamento giuridico. Fu solo nel 1542, e non senza contrasti, che il Senato della Serenissima approvò una legge che promulgava la pena della galera, resa peraltro esecutiva nel 1545<sup>12</sup>. Già da un paio di decenni, comunque, a Venezia si era iniziato a comminare la pena della galera per alcuni reati. Una legge del 10 febbraio del 1525 puniva con

<sup>7</sup> L. Lo Basso, *Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna*, Selene, Milano 2003, pp. 232-235.

<sup>8</sup> R. Pike, *Penal Servitude in Early Modern Spain: the Galleys*, in «The Journal of European Economic History», XI, 1982, pp. 197-217, in part. a p. 199.

<sup>9</sup> I.I.A. Thompson, *A Map of Crime in Sixteenth-Century Spain*, in «The Economic History Review», XXI, 1968, pp. 244-267, in part. a p. 245; Pike, *Penal Servitude*, cit., pp. 200-201.

<sup>10</sup> A. Guglielmotti, *La guerra dei pirati e la marina pontificia dal 1500 al 1560*, Successori Le Monnier, Firenze 1876, vol. I, pp. 94-117.

<sup>11</sup> Lo Basso, *Uomini da remo*, cit., p. 391.

<sup>12</sup> A. Viario, *La pena della galera. La condizione dei condannati a bordo delle galere veneziane*, in G. Cozzi (a cura di), *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, Jouvence, Roma 1980, pp. 379-429, in part. alle pp. 389-390.

cinque anni di remo chi avesse fraudolentemente accresciuto il peso delle monete<sup>13</sup>. Nel 1531 i giudici della Repubblica si videro autorizzati a dare 18 mesi di galera ai vagabondi che, simulandosi poveri o infermi, avessero elemosinato nelle chiese<sup>14</sup>. Quattro anni dopo un'ordinanza del Consiglio dei Dieci permise la commutazione col servizio al remo sulle galere delle condanne inflitte dal Consiglio dei Quaranta e da altri magistrati, mentre, nel medesimo periodo, il governo della Repubblica stabilì che l'arruolamento nelle ciurme cassava il reato di rottura del bando<sup>15</sup>. Ma prima del 1542, come giustamente è stato osservato, a Venezia la pena della galera riguardava un numero molto limitato di reati oppure era presente come facoltà concessa al reo di sceglierla al posto della detenzione o del bando. La condanna al remo nei primi decenni del Cinquecento non faceva ancora parte, a pieno titolo, del sistema giuridico-penale della Repubblica di San Marco, a differenza di quanto invece si era verificato in altri Stati dell'Europa mediterranea<sup>16</sup>.

Anche il grande antagonista della Serenissima, l'Impero ottomano, verso la metà del XVI secolo sembra aver adottato l'uso di incatenare ai remi delle galere della sua flotta insieme agli schiavi dei condannati<sup>17</sup>. Allo stato attuale degli studi è però difficile stabilire con esattezza quanto abbiano contribuito alla formazione delle ciurme le sentenze emesse dai giudici dell'Impero, e tutto fin'ora lascia supporre che il ruolo della pena della galera fu nella marina ottomana molto inferiore a quello che essa ebbe nelle marine cristiane<sup>18</sup>.

Comunque dalla metà del XVI secolo le galere e tutte le altre imbarcazioni remiere in giro nel Mediterraneo utilizzarono la forza lavoro di uomini condannati alla pena del remo. Questi, incatenati ai banchi di vogà insieme agli schiavi, erano affiancati da rematori salariati, uomini liberi che si ingaggiavano volontariamente, i cosiddetti *buonevoglie*<sup>19</sup>. Schiavi e condannati costituivano per lo più la maggioranza della ciurme, ma

<sup>13</sup> L. Priori, *Prattica criminale*, in G. Chiodi, C. Povoletto (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, vol. I, Lorenzo Priori e la sua *Prattica criminale*, Cierre Edizioni, Verona 2004, p. 141. Su Lorenzo Priori e la fortuna della sua opera, pubblicata postuma nel 1621, cfr. L. Menegon, *ivi*, pp. CIX-CIII.

<sup>14</sup> Priori, *Prattica criminale*, cit., p. 190.

<sup>15</sup> Viario, *La pena della galera*, cit., p. 387.

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>17</sup> G. Veinstein, *Les préparatifs de la campagne navale franco-turque de 1552 à travers les ordres du Divan ottoman*, in Id., *État et société dans l'Empire ottoman, XVIe-XVIIIe siècles. La terre, la guerre, les communautés*, Variorum, Aldershot 1994, pp. 35-65 (ed. or. 1985).

<sup>18</sup> M. Fontenay, *Chiourmes turques au XVIIe siècle*, in R. Ragosta (a cura di), *Le genti del mare Mediterraneo*, Pironti, Napoli 1981, vol. II, pp. 877-903, in part. a p. 900.

<sup>19</sup> Lo Basso, *Uomini da remo*, cit., pp. 30-31.

la proporzione tra i primi e i secondi variava molto tra le differenti squadre di galere e a seconda delle congiunture temporali. Ad esempio le galere dell'Ordine di Malta ebbero sempre ciurme formate in preponderanza da schiavi, mentre quelle pontificie impiegarono moltissimi condannati<sup>20</sup>. Le galere di Francia, quando nella seconda metà del XVII secolo venne ricostituita una grande flotta con base a Marsiglia, si affidarono in maniera pressoché esclusiva alle braccia dei condannati<sup>21</sup>, così come fece Venezia con la squadra di galere dette appunto «sforzate»<sup>22</sup>. Il ricorso ai condannati alla pena del remo si diffuse ovunque fu necessario armare galere dando luogo sia a un'applicazione sempre più estesa della pena<sup>23</sup>, sia a un vero e proprio mercato di questi condannati che, dietro compenso, venivano ceduti tanto alle squadre statali che a quelle di armatori privati<sup>24</sup>.

Se la pena della galera fu escogitata nel mondo mediterraneo dove le imbarcazioni remiere erano da secoli le protagoniste dell'attività marittima, in primo luogo quella bellica, il suo successo non solo come strumento per rimediare alla carenza di rematori volontari, ma anche come forma di punizione particolarmente dura ed a un tempo elastica nei termini della sua applicazione, ne decretò una veloce adozione fuori dalla sua area d'origine.

<sup>20</sup> La presenza più alta di condannati sulle galere di Malta si ebbe nel 1576 con il 31% delle ciurme e la più bassa nel 1632 con il 9%. Invece le galere del papa imbarcarono come rematori sempre il 70% e più di forzati; cfr. M. Fontenay, *L'esclave galérien dans la Méditerranée des Temps modernes*, in H. Bresc (dir.), *Figures de l'esclavage au Moyen-Age et dans le monde moderne*, L'Harmattan, Paris 1996, pp. 115-143, in part. a p. 119, Tab. *Quelques chiourmes d'Italie (1571-1724)*.

<sup>21</sup> Vigié, *Les galériens du roi*, cit., pp. 61-78.

<sup>22</sup> Lo Basso, *Uomini da remo*, cit., pp. 140-170.

<sup>23</sup> Nel 1561, ad esempio, Filippo II chiese al viceré di Napoli di ordinare a tutti i tribunali del Regno di infliggere con larghezza la pena della galera per soddisfare le esigenze della flotta; cfr. M. Mafrici, *Mezzogiorno e pirateria nell'età moderna (secoli XVI-XVIII)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1995, p. 196. Anche per la Castiglia vennero impartiti ordini analoghi; cfr. Thompson, *A Map of Crime*, cit., p. 246 e n., e R. Pike, *Crime and Punishment in Sixteenth-Century Spain*, in «The Journal of European Economic History», V, 1976, pp. 689-704, in part. a p. 690.

<sup>24</sup> È paradigmatica, a questo proposito, la soluzione adottata dalla Repubblica di Lucca che dal 1532 al 1717 inviò i propri condannati alla galera ai Doria, dal 1717 al 1746 rifornì le galere della Repubblica di Genova e, infine, dal 1735 al 1801 quelle di Venezia; cfr. M. Lenci, *Forzati lucchesi sulle galere genovesi (sec. XVI-XVIII)*, in *Storia dei Genovesi*. Atti del Convegno internazionale di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova (Genova, 7-10 giugno 1988), s. e., Genova 1989, vol. IX, pp. 115-128, in part. alle pp. 117-118. Anche la Sardegna spediva i suoi condannati al remo sulle galere dei Doria; cfr. A. Mattone, *L'amministrazione delle galere nella Sardegna spagnola*, in «Società e storia», XIII, 1990, pp. 513-545, in part. a p. 526. Quasi un quarto dei forzati al remo delle galere sabaude proveniva dall'esterno del Ducato; cfr. Lo Basso, *Uomini da remo*, cit., p. 43, Tab. 380.

La condanna al remo entrò pure nell'arsenale punitivo dell'Europa del Nord, dove si costruirono galere spesso solo allo scopo di spedirvi i condannati a tale pena.

Nell'Inghilterra di Elisabetta la repressione del vagabondaggio vide nella condanna alla galera uno degli strumenti più utilizzati sicché tra il 1601 e il 1602 fu necessario fabbricare quattro galere per metterci i numerosi sudditi di Sua Maestà incappati nei rigori della legge<sup>25</sup>. La classe dominante inglese, al pari di quelle del continente, vedeva nella pena della galera un mezzo formidabile per incutere il rispetto della legge e dell'ordine, in particolar modo a coloro che appartenevano agli strati inferiori della società. Come scriveva sir William Monson «il terrore delle galee farà sì che gli uomini evitino la pigrizia e i piccoli furti e si concentrino sulla fatica e sulle sofferenze; indurrà il rispetto e il timore nei servi e negli apprendisti; ... risparmierà tanto sangue che purtroppo viene sparso con l'esecuzione di ladri e criminali, più in questo regno che in ogni altro. ... E affinché gli altri possano riconoscerli, occorrerà rasargli la testa e il viso, e marchiargli sulla guancia con un ferro rovente, perché si sappia che sono lavoranti del re, perché è così che vanno chiamati, e non schiavi»<sup>26</sup>.

Nei Paesi Bassi la pena della galera fu usata dal tardo secolo XVI e restò in vigore, in quelli meridionali, fino al Settecento, sopravvivendo al passaggio dal dominio spagnolo a quello austriaco, mentre la Repubblica delle Province Unite l'abolì nel 1609 quando smantellò, a seguito della tregua con la Spagna, la propria squadra di galere<sup>27</sup>.

## 2. *Sull'origine della pena della galera*

Una marcia trionfale, dunque, quella della pena della galera che in alcuni decenni della prima età moderna dalle assolate acque mediterranee arrivò ad affermarsi anche nelle fredde e brumose acque dei mari settentrionali. Ma perché si pensò di punire i colpevoli di reati di varia specie con l'obbligo di incatenarli al remo?

<sup>25</sup> P. Linebaugh, M. Rediker, *I ribelli dell'Atlantico. La storia perduta di un'utopia libertaria*, tr. it. di Bruno Amato, Feltrinelli, Milano 2004 (ed. or. Beacon Press, Boston 2000), pp. 27 e 63.

<sup>26</sup> Cit. in Linebaugh, Rediker, *I ribelli dell'Atlantico*, cit., p. 65. W. Monson, che raggiunse il grado di ammiraglio, fu uno dei creatori della moderna marina inglese e espose le sue teorie nei *Naval Tracts* che lo resero famoso; cfr. *The New Encyclopædia Britannica*, Encyclopædia Britannica Inc., Chicago-London 1991 (15ª ed.), vol. VIII, p. 271.

<sup>27</sup> P. Spierenburg, *The Prison Experience. Disciplinary Institutions and Their Inmates in Early Modern Europe*, Rutgers University Press, New Brunswick and London 1991, pp. 260, 275.

È certo che il ricorso ai condannati per farne dei rematori forzati quale soluzione escogitata per superare la difficoltà di reclutare i rematori tra gli uomini liberi fu all'origine della pena della galera, prima ancora che di questa se ne cogliessero ed apprezzassero gli aspetti meramente punitivi, così ben esposti da sir William Monson. Se pertanto l'origine della pena della galera affonda le sue radici più nel terreno delle trasformazioni che conobbe un settore particolare del mercato del lavoro, quello appunto dei rematori, piuttosto che in quello rappresentato dalle tensioni sociali e dalla ricerca di risposte più efficaci e più severe in termini di repressione e di castigo, occorre allora vedere, per quanto sommariamente, come cambiarono le caratteristiche del mestiere di rematore.

Per secoli i remi delle galere erano stati maneggiati da lavoratori liberi che trovavano in questo faticoso mestiere la fonte della loro sussistenza. Però, come abbiamo visto sopra, già nel XIV secolo e più frequentemente durante il XV secolo, non poche ciurme furono composte con rematori coatti, schiavi e condannati, che affiancavano i rematori liberi. Le crisi demografiche dei secoli XIV e XV avevano provocato un aumento di opportunità sul mercato del lavoro per tutti quegli uomini che potevano vendere soltanto la loro forza e, insieme, una crescita del costo del lavoro<sup>28</sup>. Inoltre i perfezionamenti e le novità nell'armamento usato sulle galere nel Quattrocento, balestre, artiglierie, archibusi, causarono una differenziazione sempre più netta tra marinai combattenti e rematori<sup>29</sup>. Questi, che nei tempi anteriori partecipavano attivamente agli scontri, traendone i relativi benefici materiali e immateriali, durante le battaglie restavano ai banchi di voga subendo, anche per questa via, un ulteriore declassamento che li collocava all'ultimo rango nel personale imbarcato<sup>30</sup>. Il lavoro al remo delle galere, faticoso e mal pagato rispetto ai salari degli altri membri dell'equipaggio, non era più appetibile e si cominciò a colmare i vuoti nelle ciurme ricorrendo all'uso della forza lavoro coatta. La presenza tra i rematori di schiavi e di condannati determinò, a sua volta, una svalutazione sociale del mestiere che rese ancor più difficoltoso l'arruolamento di rematori liberi. Manovrare il remo diventò ben presto un mestiere degradante e infamante che pochi erano disposti a praticare. Così, pur di fronte al deterioramento delle condizioni di sussistenza di tanti individui durante il XVI secolo, l'impiego ai

<sup>28</sup> Un rematore con anzianità di servizio impiegato sulle galere fiorentine a metà Quattrocento riceveva 3 fiorini e mezzo al mese, contro i 4 e mezzo, 5 dati a timonieri e marinai; M.E. Mallett, *The Florentine Galleys in the Fifteenth Century. With The Diary of Luca degli Albizzi Captain of Galleys 1429-1430*, Clarendon Press, Oxford 1967, p. 30.

<sup>29</sup> Questi erano in genere armati di picche e talora, sulle galere veneziane, anche di archi; cfr. Mallett, *The Florentine Galleys*, cit., p. 29 n.

<sup>30</sup> Per un quadro delle trasformazioni subite dal mestiere di rematore, cfr. Lane, *I marinai veneziani*, cit.

remi delle galere non riuscì a diventare o a ritornare a essere un'occupazione ricercata<sup>31</sup>.

Mentre il reclutamento dei rematori si faceva sempre più arduo la loro domanda era in crescita costante a causa della lotta che divampava nel Mediterraneo dai primi del XVI secolo, lotta che imponeva l'armamento di un numero sempre maggiore di galere. Un'innovazione tecnica nel sistema di voga delle galere, prodottasi tra 1530 e 1540, e subito diffusasi in tutte le marinerie mediterranee, rese più agevole l'utilizzazione di rematori coatti, tanto schiavi quanto condannati. Si trattò del passaggio dalla voga cosiddetta *alla sensile* a quella nota come voga *a galloccia* o *a scaloccio*<sup>32</sup>. Le galere *alla sensile* erano delle imbarcazioni con tre remi e tre rematori per banco: ogni rematore era addetto a un remo. Questo tipo di voga richiedeva a ogni rematore lo stesso sforzo fisico, la stessa competenza tecnica, e tutti dovevano manovrare con grande coordinazione di movimento. In poche parole per remare *alla sensile* bisognava essere esperti e ben addestrati<sup>33</sup>. Ben diversa era la voga *a galloccia*. Con questo sistema le galere vennero dotate di un solo remo per banco che era mosso da quattro, cinque o più uomini. La voga *a galloccia* per un verso consentì di mettere al remo uomini privi di esperienza e sottoposti a un addestramento sommario<sup>34</sup>, per un altro dilatò in maniera considerevole il numero dei rematori aumentando parallelamente la potenza del motore umano delle galere<sup>35</sup>. Il risultato dell'adozione della voga *a galloccia* fu quindi un'ulteriore crescita del fabbisogno di rematori, ma so-

<sup>31</sup> Per il meccanismo che determinò la trasformazione del mestiere di rematore da mestiere esercitato da salariati a mestiere svolto da schiavi e forzati sono ora fondamentali le considerazioni di Fontenay, *L'esclave galérien*, cit., pp. 128-130, seguite in pieno in questo saggio.

<sup>32</sup> Sui due differenti sistemi di voga, e più in generale sul lavoro al remo, anche da un punto di vista ergonomico, cfr. R. Burlet-A. Zysberg, *Le travail de la rame sur les galères de France vers la fine du XVIIe siècle*, in «Neptunia», n. 164, 1986, pp. 16-35; R. Burlet, J. Carrière, A. Zysberg, *Mais comment pouvait-on ramer sur les galères du Roi-Soleil?*, in «Histoire et Mesure», n. 3-4, 1986, pp. 475-537; M. Bondioli, R. Burlet, *Oar mechanics and Oar Power in Medieval and Later Galleys*, in R. Gardiner, J. Morrison (a cura di), *The age of the Galleys. Mediterranean Oared Vassels Since Pre-Classical Times*, Naval Institute Press, London 1995, pp. 172-205.

<sup>33</sup> Sulla professionalità dei rematori, in genere provenienti dal mondo dei pescatori e dei marinai, cfr. Mallett, *The Florentine Galleys*, cit., p. 29.

<sup>34</sup> Dei rematori sperimentati occorre solo nel ruolo di *vogavanti*. Questi erano uno per banco, sulla parte più interna, e manovravano il girone del remo, dando il ritmo di voga a tutti i compagni del banco; cfr. Lo Basso, *Uomini da remo*, cit., p. 31.

<sup>35</sup> M. Aymard, *Chiourmes et galères dans la Méditerranée du XVIème siècle*, in *Mélanges à l'honneur de Fernand Braudel*, Privat, Toulouse 1973, vol. I, *Histoire économique du monde méditerranéen 1450-1650*, pp. 49-65, in part. alle pp. 50-53 [pubblicato anche in una versione leggermente più ampia in G. Benzoni (a cura di), *Il Mediterraneo nella seconda metà del Cinquecento alla luce di Lepanto*, Olschki, Firenze 1974, pp. 71-94].

prattutto questo ora poteva essere comodamente soddisfatto con l'utilizzazione di forza lavoro non qualificata. La pena del remo diventò in questo modo, verso la metà del Cinquecento, un mezzo efficace e facilmente praticabile per risolvere il problema del reclutamento delle ciurme delle galere<sup>36</sup>. In conclusione nel volgere di circa un secolo la composizione delle ciurme all'opera sulle galere si trasformò radicalmente grazie alla prevalenza tra i rematori di uomini incatenati ai banchi di voga, fossero essi schiavi o condannati: quest'ultimi, poi, come abbiamo visto, erano presenti ovunque, e in non poche squadre di galere, finché queste navigarono, furono la parte di gran lunga maggioritaria<sup>37</sup>.

### 3. *La giurisprudenza sulla pena della galera: alcune note*

La pena della galera fu una novità assoluta non solo nelle pratiche punitive seguite nell'Europa, ma anche nella sua tradizione giurisprudenziale. Durante tutto il XVI secolo, e fino ai primi del XVII, i giuristi per un verso elaborarono un complesso normativo sempre più ricco ed articolato nel quale inserirono, tra le pene previste, anche quella della galera, mettendola in relazione con gradi diversi di gravità del reato, e con quelli delle rispettive pene, e per un altro cercarono di armonizzare la nuova pena col patrimonio culturale giuridico disponibile, rendendola coerente alle categorie storico-giuridiche in uso. Tiberio Deciani, uno dei maggiori giurisperiti dell'età moderna, nel tentativo di conferire un antecedente remoto e di prestigio dottrinale alla pena del remo che, scriveva, «*hodie quoque in variis delictis in usu habetur*», sostenne che essa era stata in vigore nella legislazione ateniese<sup>38</sup>.

Nonostante il riconosciuto prestigio dell'autore di questa proposizione<sup>39</sup>, però, nessuno dei giuristi coevi o successivi del Deciani, riprese

<sup>36</sup> Come persuasivamente afferma Fontenay (*L'esclave galérien*, cit., p. 129) l'innovazione tecnica rappresentata dalla voga *a galloccia* piuttosto che essere la causa prima della domanda di schiavi e di forzati, secondo l'interpretazione datane da Maurice Aymard (*Chibourmes et galères* cit., pp. 50-53), è stata invece «une réponse à la crise de recrutement, une adaptation au manque de professionnels qualifiés».

<sup>37</sup> P.W. Bamford, *The Procurement of Oarsmen for French Galleys, 1660-1748*, in «*American Historical Review*», LXV, 1959, pp. 31-48.

<sup>38</sup> T. Deciani, *Tractatus criminalis*, apud Haeredes Hieronymi Scoti, Venetiis MDCXIV, p. 241, Tomus secundus, Lib. VII, cap. XXXIX, n. 22. Il *Tractatus criminalis*, una delle più significative opere di diritto penale del XVI secolo, fu pubblicato postumo dal figlio dell'autore, Niccolò, anch'egli giurista, nel 1590 a Venezia, e conobbe numerose edizioni successive, delle quali l'ultima fu quella qui usata.

<sup>39</sup> Su Tiberio Deciani e la sua opera, oltre il vecchio, ma ancor fondamentale saggio di A. Marongiu, *Tiberio Deciani (1509-1582) lettore di diritto, consulente, criminalista*, in «*Rivista di Storia del Diritto Italiano*», VII, 1934, parte I, pp. 135-202; parte II, pp. 312-

mai questa tesi. Giulio Claro, altro insigne giurisperito del Cinquecento<sup>40</sup>, che discusse a più riprese della pena della galera, sottolineandone l'utilizzazione frequente e diffusa nella società contemporanea<sup>41</sup>, la assimilò, per analogia, alla *damnatio ad metallum* prevista dal diritto romano. Per Claro le caratteristiche della pena della galera erano le medesime che secondo il diritto romano connotavano la «damnatio ad metallum, sive ad opus metalli ... cujus poenae loco hodie de consuetudine solent rei damnari ad triremes perpetuo, vel ad tempus»<sup>42</sup>.

Secondo il Claro la pena della galera apparteneva all'insieme delle pene corporali capitali, collocandosi tra quelle che comportavano per il condannato la perdita della libertà e, di conseguenza, della *civitas*: una pena, pertanto che, nella gerarchia delle condanne, si situava immediatamente dopo la pena di morte e prima di quelle che comportavano solo la perdita della cittadinanza<sup>43</sup>. Su questa linea si attestò in sostanza la maggior parte dei giuristi cinque-seicenteschi che vide nella *damnatio ad metallum* dello *ius romanum* l'antecedente della moderna pena della galera. Come riassumendo le numerose definizioni e riflessioni prodotte in tanti scritti circa i precedenti della pena della galera e i suoi rapporti con le antiche pene in uso presso i Romani Benedetto Carpzov dichiarava perentoriamente che «triremium poena surrogata est damnationis in metallum. Cumque postea poena damnationis in metallum ab usu recesserit,

387, cfr. E. Spagnesi in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Edizioni dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1987, vol. 33, pp. 538-542; M. Cavina (a cura di), *Tiberio Deciani, 1509-1582. Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Forum, Udine 2004 (in particolare M. Sbriccoli, «Lex delictum facit». *Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, ivi, pp. 91-119).

<sup>40</sup> Sul Claro e la sua enorme fortuna nella criminalistica europea tra Cinque e Settecento, cfr. A. Mazzacane in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1982, vol. 26, pp. 141-146 e G.P. Massetto, *Saggi di storia del diritto lombardo (secc. XVI-XVIII)*, LED-Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 1984, pp. 11-59. Sulla risonanza europea dell'opera del Claro, in specie del suo *Liber V*, cfr. anche R. Martinage, *La dottrina penale in Europa nel XVI secolo*, in Cavina (a cura di), *Tiberio Deciani*, cit., pp. 75-89, in part. a p. 81.

<sup>41</sup> G. Claro, *Opera omnia sive Pratica civilis et criminalis*, Sumptibus Haeredorum Cramer et Fratrum Philibert, Genevae MDCCXXXIX, p. 531 (Liber V, Quaestio LXX, n. 5).

<sup>42</sup> Claro, *Opera omnia*, cit., p. 514 (Liber V, Quaestio LXVII, n. 7).

<sup>43</sup> Claro, *Opera omnia*, cit., p. 513 (Liber V, Quaestio LXVII, n. 1). Per un'analisi del libro quinto della *Practica* del Claro, dedicato a una disamina dei reati e delle relative pene, cfr. Massetto, *Saggi*, cit., pp. 61-227. Anche in Francia la condanna della galera, quando era comminata a vita, era valutata appena inferiore alla pena capitale; compresa invece tra la pena del bando perpetuo e la fustigazione quando inflitta a termine; cfr. Zyberg, *Les galériens*, cit., p. 64. L'*ordonnance* di Saint-Germain-en-Laye del 1670, con cui si stabilì una certa gerarchia delle pene, situò la condanna a vita al remo subito dopo la pena della tortura, che era preceduta dalla condanna a morte; cfr. B. Garnot, *Crime et justice aux XVIIe et XVIIIe siècles*, Imago, Paris 2000, p. 66.

nulla ei visa fuit similior, quam poena triremium, in quibus damnati remigandum tenentur vinculis gravissimis atque catenis, ideoque ejus loco poenam triremium successisse, comuniter testantur»<sup>44</sup>.

Altri giurisperiti, però, ritennero che la pena del remo fosse più prossima alla condanna alla deportazione<sup>45</sup> o che appartenesse alla famiglia più larga di pene in cui convivevano bando, deportazione e lavori forzati<sup>46</sup>, cogliendo di fatto quello che era il carattere precipuo della pena della galera, la sua natura «poliedrica», che le conferiva quella grande duttilità punitiva che non poco contribuì a determinarne il rapido successo in tanti paesi.

Insomma riconducendo dal punto di vista dottrinario la pena della galera al secondo e al terzo grado della pena capitale, in quanto equiparabile alla *damnatio in metallum* e alla *in insulam deportatio* rispettivamente, la giurisprudenza cinque-seicentesca riuscì a inserire perfettamente la novità della condanna del remo nella logica giuridica dell'epoca, tanto sul terreno della definizione della natura della pena e delle sue differenti possibili misure temporali, quanto su quello dei reati per i quali era legittimamente comminabile<sup>47</sup>. Era questa la prospettiva che seguiva il giurista toscano Marc'Antonio Savelli, dal 1680 auditore criminale presso la Rota fiorentina, discutendo della pena della galera, della sua applicazione, e dei delitti che doveva punire: «... sed loco poenarum ordinarium pro qualitate delicti, a quibus ex juxta causa recedatur, imponuntur aliae poenae graves etiam corporis afflictivae, ut triremium ad tempus, vel etiam in perpetuum, et similes juxta qualitatem facti, et personarum»<sup>48</sup>.

La condanna alla galera non era solo una pena agevolmente modulabile nella sua concreta applicazione, ma in linea di principio era comminabile a chicchessia, purché di sesso maschile, di maggiore età, e fisicamente idoneo a maneggiare il remo. Sempre il Claro, nel libro V della sua *Pratica*, dichiarava che la condanna del remo poteva esser data sia ai laici che ai chierici<sup>49</sup>, e sembra che nei primi tempi da essa non proteggesse, almeno in linea di principio, l'appartenenza ai ranghi privilegiati.

<sup>44</sup> B. Carpov, *Practicae novae rerum criminalium pars tertia*, s.n.t., p. 316, n. 8.

<sup>45</sup> Cfr. G. B. Zilletti, *Consiliorum seu responsorum*, apud B. et Iac. Zillettos fratres, Venetiis MDLXXI, t. II, f. 112v, n. 12.

<sup>46</sup> M. Giurba, *Consilia sive decisiones*, apud Io. Baptistam Combum, Venetiis MDCXXVI, p. 130, consilium XXX, n. 9.

<sup>47</sup> Esempio, al riguardo, è la trattazione sviluppata da Antonio Mattei [A. Matthes], *Disputationes de Obligationibus XLII. De criminibus VII. De servitutibus VII. Et aliquot Miscellaneae*, Ex officina Joannis à Waesberge, Ultrajecti MDCLX, pp. 375-385, 439-452.

<sup>48</sup> M.A. Savelli, *Summa diversorum tractatumum*, apud Paulum Bellonium, Venetiis MDCCVII, vol. III, p. 299, n. 15.

<sup>49</sup> Claro, *Opera omnia*, cit., p. 531 (Liber V, Quaestio LXX, n. 5).

In Spagna i nobili vennero formalmente esclusi dalla pena del remo alla metà del XVI secolo, mentre i nobili del Regno di Napoli ottennero la stessa garanzia verso la fine del secolo<sup>50</sup>. Invece a Venezia come in Francia si emisero leggi che prevedevano la galera anche per i nobili, ancorché nel primo caso non si abbiano riscontri su un'effettiva applicazione di questa pena contro qualche membro della nobiltà, e nel secondo i nobili inviati al remo fossero un'esigua minoranza tra tutti i forzati del regno<sup>51</sup>. Nella giurisprudenza toscana, stando a quanto sostiene il Savelli, la pena della galera non era considerata pena né infamante né ignominiosa, e pertanto irrogabile a chiunque, a prescindere dal rango del reo, anche se il giurista toscano riconosceva che di fatto mai era stato inviato al remo chi fosse nobile o possedesse ricchezze e onorati costumi<sup>52</sup>. In realtà la condanna al remo, essendo equiparata a una pena corporale afflittiva, al pari della fustigazione, o della bastonatura, pur in mancanza di esplicite enunciazioni al riguardo, era stata ben presto eliminata dal bagaglio punitivo cui si poteva attingere quando bisognava agire contro rei appartenenti alla nobiltà o facessero parte dei gruppi comunque privilegiati della società.

La pena della galera era in definitiva per i giuristi, per riprendere la definizione del Deciani, che si rifaceva ampiamente alle posizioni espresse dal Claro, una «poena satis gravis et utilis reipublicae, et minor morte, ideo frequentius est in usu»<sup>53</sup>. In questa affermazione ci sembrano perfettamente compendiate tutte le ragioni che decretarono il successo, nel tempo e nello spazio, della pena della galera: meno grave, almeno in apparenza, della pena di morte, giacché non prevedeva l'effusione del sangue, e quindi anche più consona ai fondamenti etici cristiani, ma suffi-

<sup>50</sup> Pike, *Crime and Punishment*, cit., p. 691; G. Alessi Palazzolo, *Pene e remieri a Napoli tra Cinque e Seicento. Un aspetto dell'illegalismo d'ancien régime*, in «Archivio storico per le provincie napoletane», XV, 1977, pp. 235-251, in part. a p. 247.

<sup>51</sup> Viario, *La pena della galera*, cit., p. 399. In Francia, nel periodo 1716-1748, per il quale si dispone della registrazione dello «stato» dei galeotti, i nobili condannati al remo furono soltanto una diecina su un totale di oltre 22.000 forzati; cfr. Zysberg, *Les galériens*, cit., pp. 113 e 385.

<sup>52</sup> Savelli, *Summa*, cit., p. 299, n. 23. Il carattere infamante della pena della galera era negato anche dal fiorentino Carlo Roberto Dati, segretario dell'Accademia della Crusca, attivo in quella del Cimento, e socio di molte altre (cfr. *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., vol. 33, 1987, pp. 24-28), nel suo *Frammento della veglia sulla Pena del Remo* (cfr. *Collezione di opuscoli scientifici, letterarj ed estratti di opere interessanti*, Firenze, F. Daddi, 1814, pp. 18-26, in part. a p. 24), scritto a metà Seicento. Il Dati, per la verità, in quest'operetta composta in forma di dialogo, è una sorta di *bastian contrario* per le sue opinioni circa la pena della galera. Infatti non solo negava che essa potesse aver fatto parte delle legislazioni degli antichi che la ignoravano del tutto (ivi, pp. 19-20), ma contestava anche la correttezza dell'equiparare la pena del remo alle romane condanne *ad opus publicum, ad latomias, in metallum* (ivi, p. 24).

<sup>53</sup> Deciani, *Tractatus*, cit., p. 19, Tomus secundus, Liber IV, cap. VI, n. 10.

cientemente dura per far sentire al condannato tutto il peso della colpa che doveva a espiare; modulabile nella sua durata, dato che poteva essere inflitta a tempo o a vita, la pena della galera aveva infine la prerogativa di mettere a disposizione del potere del sovrano, di qualunque natura questo fosse, la forza lavoro dei condannati per avvalersene a sua piena discrezione. L'assimilazione, dal punto di vista dottrinario, della pena della galera al secondo e al terzo grado della pena capitale (*damnatio in metallum* e *in insulam deportatio*, rispettivamente) consentì alla giurisprudenza di inserire perfettamente la condanna al remo nella logica giuridica dell'epoca, tanto sul versante della definizione della natura della pena e delle sue differenti possibili misure temporali, quanto su quello dei reati per i quali poteva essere legittimamente irrogata<sup>54</sup>.

Il sincretismo delle definizioni teoriche della pena della galera, che ne fecero a un tempo *custodia loco depositi, opus publicum, poena extraordinaria*, offrì copertura alla più svariate soluzioni pratiche<sup>55</sup>. Per la verità da parte dei giuristi cinque-seicenteschi sulla pena della galera, come osservava Luigi Cremani alla fine del Settecento, quando ormai era scomparso il mondo che l'aveva generata, non fu mai prodotta un'elaborazione dottrinarmente compiuta, né mai essa era stata veramente al centro della riflessione teorica giurisprudenziale<sup>56</sup>. Però, occorre ribadire

<sup>54</sup> Cfr., per esempio, Matthes, *Disputationes de Obligationibus*, cit., pp. 375-385, 439-452. Su questo aspetto della pena si vedano le osservazioni di Alessi Palazzolo, *Pene e remieri*, cit., p. 250, e per considerazioni più generali circa la «duttilità di un sistema dottrinario ed interpretativo apparentemente rigido» che trova nella condanna al remo, appunto, una delle vie maestre, se non la via maestra, per dar prova della sua capacità repressiva, cfr. Ead., *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra Evo Medio e Moderno*, Jovene, Napoli 1979, p. 176.

<sup>55</sup> Alessi Palazzolo, *Pene e remieri*, cit., p. 250.

<sup>56</sup> L. Cremani, *De jure criminali libri tres*, apud Cajetanum Casoni, Florentiae 1848, p. 127. L'edizione originale del *De jure*, in tre volumi, uscì a Pavia nel 1791-93. Quando Cremani dava alle stampe il suo *De jure criminali* la maggior parte delle squadre di galere presenti nelle flotte mediterranee erano state dissolte da tempo, sicché non era più possibile, ovviamente, eseguire la condanna del remo che fu sostituita con quella, contigua, dei lavori forzati. In Francia, dove nel 1748 si smobilitarono le galere, i condannati al remo furono inviati a lavorare negli arsenali di Tolone, Brest e Rochefort. La pena della galera sarà ufficialmente abolita però solo nel 1791 (P.W. Bamford, *Fighting Ships and Prisons. The Mediterranean Galleys of France in the Age of Louis XIV*, University of Minnesota Press, Minneapolis 1973, p. 281; A. Zysberg, *Le bagne*, in J.-G. Petit, N. Castan, Cl. Faugeton, M. Pierre, A. Zysberg, *Histoire des galères, bagnes et prisons XIIIe-XXe siècles. Introduction à l'histoire pénale de France*. Préface de M. Perrot, Privat, Toulouse 1991, pp. 169-197, in part. alle pp. 171, 186). Anche la Spagna soppresse nel 1748 la sua flotta di galere e i forzati vennero distribuiti tra gli arsenali marittimi della penisola e i presidi d'oltremare (cfr. Pike, *Penal Servitude*, cit., pp. 210, 216). Nel 1797, con la caduta della repubblica di S. Marco, scomparve anche la squadra di galere di Venezia, la cui marina fu l'ultima ad avvalersi di questo tipo di imbarcazioni, per quanto con un ruolo ridotto rispetto al passato, utilizzando per la voga un alto numero di condannati (nel 1774 questi

lo, la «debolezza» del pensiero giuridico circa la pena della galera, se non dette luogo a ponderose trattazioni, fu uno dei fattori che per un verso ne facilitò il successo come strumento repressivo e punitivo, e per un altro ne favorì l'estesa applicazione<sup>57</sup> e, soprattutto, ne fece un elemento basilare della grande trasformazione che il sistema punitivo europeo conobbe durante l'età moderna: l'emergere e l'affermarsi della reclusione quale istituto fondamentale per castigare i colpevoli di un reato<sup>58</sup>.

Per quanto concerne la diffusione dell'uso della pena della galera occorre precisare che questa pena si impose non solo perché risolveva il problema, peraltro in certe congiunture temporali indubbiamente gravoso, di rifornire le galere di ciurme, ma anche, e soprattutto, perché essa si rivelò molto funzionale alla nuova concezione del penale che venne consolidandosi nell'Europa del XVI secolo. Secondo questa concezione, come ha ben mostrato Sbriccoli, la rilevanza penale di un atto o di un comportamento fu spostata dal piano del danno a quello della disobbedienza. Disobbedire alla legge diventò motivo di pena e, al contempo, tutti i reati comuni di un certo rilievo divennero oggetto di processo penale<sup>59</sup>. La condanna alla galera si offriva come uno degli sbocchi punitivi possibili, quando non era l'unico, con cui sanzionare tutti coloro che si mostravano «disobbedienti» o colpevoli di un reato escusso in sede processuale. Il risultato di questo cambiamento fu che tra Cinque e Seicento si verificò «una crescita della pressione del penale sulla società e un sorprendente incremento della criminalizzazione primaria», con un'attenzione crescente alle esigenze di ordine pubblico e alla politica della prevenzione che si attuò attraverso un profluvio di bandi, editti, ordini, regolamenti<sup>60</sup> che

erano il 55,7% dei 3.458 rematori imbarcati sulle 11 galere in servizio); cfr. Lo Basso, *Uomini da remo*, cit., pp. 43-48.

<sup>57</sup> A titolo d'esempio si veda l'ampia casistica di reati sanzionabili con la pena della galera, o esclusivamente o in alternativa ad altre pene, proposta dal giurista veneziano Lorenzo Priori nel suo trattato, *Prattica criminale*, cit., *passim*.

<sup>58</sup> P. Spierenburg, *The Prison Experience*, cit., pp. 24-25, 260, 272-275; Id., *The Body and the State. Early Modern Europe*, in N. Morris, David J. Rothman (a cura di), *The Oxford History of the Prison. The Practice of Punishment in Western Society*, Oxford University Press, New York-Oxford 1998, pp. 44-70, in part. alle pp. 59-60; cfr. anche E.M. Peters, *Prison before the Prison. The Ancient and Medieval Worlds*, ivi, pp. 3-43, in part. alle pp. 30-41. Per un esame, dal punto di vista dottrinario, del sorgere e dell'affermarsi della carcerazione come pena, cfr. N. Sarti, *Appunti su carcere-custodia e carcere-pena nella dottrina civilistica dei secoli XII-XVI*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LIII-LIV, 1980-81, pp. 67-110, in particolare alle pp. 100-105. Sull'imporsi della prigione quale istituto centrale del sistema punitivo europeo moderno, e le sue caratteristiche, restano fondamentali le considerazioni di M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, tr. it. di A. Tarchetti, Einaudi, Torino 1976 (ed. or. Gallimard, Paris 1975), pp. 251-281.

<sup>59</sup> M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Laterza, Bari-Roma 2002, pp. 163-205, in part. alle pp. 178-179.

<sup>60</sup> Sbriccoli, *Giustizia criminale*, cit., p. 181.

tra le pene minacciate includevano quella del remo come una delle più frequenti e dure, comminabile anche in forma extragiudiziale<sup>61</sup>.

A proposito poi della relazione tra la pena della galera e quella della prigione non si può di certo stabilire una sorta di filiazione diretta di questa da quella. Il ricorso alla privazione della libertà come punizione di un reo mediante la sua chiusura in un apposito edificio, la prigione appunto, fu una soluzione che si affacciò, soprattutto nell'Europa del Nord, nella medesima epoca in cui si diffuse l'utilizzazione della pena del remo<sup>62</sup>. La pena della galera, in parole diverse, altro non fu che una delle forme punitive possibili che furono messe in opera nell'Europa moderna, andandosi ad affiancare alla condanna ai lavori forzati, a quella ai lavori pubblici e alla condanna all'emigrazione obbligata<sup>63</sup>. La pena della galera era una pena che, mantenendo i caratteri della punizione corporale, vedeva prevalere in essa la dimensione del lavoro coatto come forma punitiva rispetto a quella dell'imprigionamento, anche se le due dimensioni andarono nel corso del tempo intrecciandosi sempre di più fino a combinarsi in un nodo quasi inestricabile<sup>64</sup>. Infatti mentre da un lato il lavoro forzato rimase, e resta tutt'oggi, un ingrediente importante di vari sistemi carcerari, dall'altro la stessa evoluzione semantica del vocabolo *galera*, col suo derivato *galeotto*, ci conferma sull'esito cui giunse la pena della galera che fu vista e sentita sempre più come pena puramente reclusiva.

Se verso la metà del XVI secolo in italiano il termine *galera* aveva già assunto anche il significato di pena dei lavori forzati, a metà XIX era ormai diventato un sinonimo di prigione, mentre il vocabolo *galeotto*, che originariamente indicava il marinaio imbarcato sulla galera, alla metà del Seicento designava chi era condannato alla pena del remo, e in seguito, più genericamente e estensivamente, finì per indicare chi era sottoposto alla pena del carcere<sup>65</sup>.

Analoghi spostamenti di significato, ma senza tuttavia arrivare all'identità galera-prigione propria dell'italiano e del provenzale<sup>66</sup>, si verificarono nelle altre lingue di quei paesi che conobbero un'ampia utilizzazione della pena della galera nel corso dell'età moderna. La parola fran-

<sup>61</sup> Alessi Palazzolo, *Pene e remieri*, cit., p. 237.

<sup>62</sup> Spierenburg, *The Body*, cit., pp. 60-61.

<sup>63</sup> *Ibidem*, p. 60.

<sup>64</sup> Cfr. Sellin, *Penal servitud*, cit., p. 278.

<sup>65</sup> M. Cortelazzo, P. Zolli, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, Zanichelli, Bologna 1980, vol. II, p. 472.

<sup>66</sup> In provenzale il vocabolo *galero*, oltre che indicare la pena del remo, acquistò, accostandosi all'evoluzione del termine italiano *galera*, pure il significato di indicare il luogo di reclusione dei condannati, sinonimo di *bagno*; cfr. F. Mistral, *Lou tresor dóu felibrige ou dictionnaire provençal-français*, R. Berengué, s.l. 1968, vol. II, p. 11.

cese *galère*, al plurale, dopo l'abolizione della pena del remo, designò la condanna ai lavori forzati e, figurativamente, una situazione o un mestiere molto duro; corrispettivamente *galérien* finì per significare *bagnard*, *forçat*<sup>67</sup>. Anche in spagnolo *galera*, al plurale, assunse il valore di pena del remo (e *galeote* il condannato a questa pena), con in più il significato, simile all'accezione italiana, di designare, al singolare, «la casa de reclusión adonde se condena a las mujeres»<sup>68</sup>. Valori equivalenti al castigliano, eccetto il significato di galera come reclusorio femminile, conobbero i catalani *galera*, *galiot* e i portoghesi *galera* (o *galé*) e *galeote*<sup>69</sup>.

#### 4. La pena della galera in Toscana

L'esordio della pena della galera nel teatro punitivo della Toscana avvenne l'8 luglio 1542 grazie a un bando contro bestemmiatori e sodomiti<sup>70</sup>, e giocò il suo ruolo fino al 6 febbraio del 1750, quando venne abrogata mancando ormai da un biennio lo strumento col quale far scontare la pena ai condannati, a seguito del disarmo definitivo delle ultime due galere toscane<sup>71</sup>. La legge che sopprimeva la pena della galera stabilì anche le pene sostitutive. La condanna alla galera *a vita* era rimpiazzata con la marchiatura a fuoco del reo su entrambe le spalle, la sua fustigazione pubblica, e l'esilio perpetuo; lo stesso accadeva per la condanna alla galera *a beneplacito*, cioè irrogata per una durata stabilita dall'autorità giudicante, eccetto la riduzione da due a una delle marchiature da infliggere al reo; la condanna *a tempo*, infine, era sostituita con una pena di pari lunghezza ai lavori pubblici e comportava la reclusione dei condannati.

La pena della galera fu introdotta nella legislazione toscana per sanzionare due reati che meritavano secondo i contemporanei il massimo ri-

<sup>67</sup> *Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de P. Robert. Deuxième édition entièrement revue et enrichie par A. Rey*, Le Robert, Paris 1985, vol. IV, pp. 799 e 801; E. Littré, *Dictionnaire de la langue française*, J.J. Pauvert, Paris 1956, vol. III, pp. 2010-2011. Del resto il linguaggio dei *bagnards* derivava direttamente da quello delle galere; cfr. Zysberg, *Le bagne*, cit., p. 109.

<sup>68</sup> *Novísimo Diccionario de la lengua castellana*, Garnier, Paris 1902, p. 460.

<sup>69</sup> *Diccionari català-valencià-balear*, s. e., Palma de Mallorca 1954, vol. IV, pp. 132, 138; D. Vieira, *Grande Dicionário Português ou Thesouro de Língua Portuguesa*, E. Charodon e B. De Moraes, Porto 1873, vol. III, pp. 822-823.

<sup>70</sup> *Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottor Lorenzo Cantini socio di varie Accademie*, Firenze, Fantolini, 1800-1808, vol. I, pp. 210-221, *Bando sopra la Bestemmia e la Sodomia del dì 8 Luglio 1542 ab Incarnatione*.

<sup>71</sup> *Legislazione toscana*, cit., vol. XXVI, pp. 298-299. Su questo provvedimento, emanato in base a un *motu proprio* di Francesco Stefano di Lorena del 9 gennaio, cfr. F. Diaz, *I Lorena in Toscana*, UTET, Torino p. 146. Quanto alle due galere, disarmate nel 1748, nel 1759 si risolverà di venderle; *Legislazione toscana*, cit., vol. cit., p. 255.

gore in quanto entrambi erano ritenuti atti rivolti contro Dio. Infatti se la bestemmia era un'offesa diretta a Dio<sup>72</sup>, anche la sodomia, in quanto atto che violava le leggi di natura stabilite da Dio, si configurava come un'ingiuria, ancorché indiretta, contro la divinità<sup>73</sup>. Spedire al remo chi si macchiava di tali colpe non fu prerogativa esclusiva della Toscana: ovunque fu adottata la pena della galera questa non mancò di colpire blasfemi e sodomiti<sup>74</sup>.

Dopo un lustro, nel 1547, la condanna alla galera fu riproposta in un bando contro gli zingari che non avessero ottemperato all'ordine di uscire dallo Stato fiorentino<sup>75</sup>. Anche in questo caso in Toscana si procedeva verso i gitani come da altre parti. In Spagna gli zingari furono oggetto di massicce catture tanto che a metà Cinquecento, secondo Thompson, erano diventati una delle componenti più numerose delle ciurme delle galere<sup>76</sup>. In Francia la pena della galera fu sempre applicata con la massima generosità a gitani e vagabondi d'ogni specie<sup>77</sup> e, più in generale, la condanna al remo fu la condanna preferita in tutta Europa per reprimere gli zingari e liberarsi della loro presenza<sup>78</sup>.

<sup>72</sup> Per la repressione della blasfemia, che si accentua dappertutto nei primi decenni del Cinquecento, cfr. R. Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli esecutori contro la bestemmia*, in Cozzi (a cura di), *Stato società e giustizia*, cit., pp. 431-528, in part. alle pp. 434-437.

<sup>73</sup> Sul bando dell'8 luglio 1542, che segna per Firenze un deciso inasprimento delle consuete misure repressive, più dure perfino di quelle degli anni savonaroliani, e i provvedimenti contro i sodomiti nella Toscana del Cinquecento, cfr. M. Rocke, *Forbidden Friendships. Homosexuality and Male Culture in Renaissance Florence*, Oxford University Press, New York-Oxford 1997, pp. 227-235. Circa i differenti significati del termine «sodomia», cfr. N. Davidson, *Theology, Nature and the Law: Sexual Sin and Sexual Crime in Italy from Fourteenth to the Seventeenth Century*, in T. Dean, K.J. Lowe (a cura di), *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge University Press, Cambridge 1994, pp. 74-98, a p. 76. Per un confronto con un'altra area dell'Italia, G. Martini, *La giustizia veneziana ed il «vitio nefando» nel secolo XVII*, in «Studi veneziani», n.s., XI, 1986, pp. 159-204. Un quadro generale sulla legislazione contro l'omosessualità è fornito da F. Leroy-Forgeot, *Histoire juridique de l'homosexualité en Europe*, P.U.F., Paris 1997.

<sup>74</sup> Per la Spagna, cfr. Pike, *Crime and Punishment*, cit., p. 692. Anche in Francia bestemmia e sodomia erano sanzionate con la pena del remo, però, almeno nel periodo esaminato da Zysberg (*Les galériens*, cit., pp. 66-67, Tab. 2) 1680-1748, il numero dei condannati alla galera fu esiguo: 10 e 133 rispettivamente su un totale di ben 22.967 condannati per reati di diritto comune. A Venezia la condanna della galera per i bestemmiatori fu introdotta dopo rispetto alla Toscana, nel 1568, ma in realtà fu solo molto più tardi, all'epoca della guerra di Candia, che essa venne applicata con larghezza (cfr. Viario, *La pena della galera*, cit., p. 400; Lo Basso, *Uomini da remo*, cit., p. 144), mentre la relegazione in galera al posto della pena di morte per i sodomiti apparve tra il 1542 e il 1545; cfr. Martini, *La giustizia veneziana*, cit., p. 178.

<sup>75</sup> *Legislazione toscana*, cit., vol. I, pp. 382-383.

<sup>76</sup> Thompson, *A Map of Crime*, cit., p. 245; cfr. anche Pike, *Penal servitude*, cit., p. 200.

<sup>77</sup> Zysberg, *Les galériens*, cit., pp. 72-74; Garnot, *Crime et justice*, cit., p. 60.

<sup>78</sup> Spierenburg, *The Prison Experience*, cit., pp. 24-25.

Dalla fine degli anni cinquanta in Toscana la frequenza con cui la pena della galera apparve tra le sanzioni previste in leggi, ordini, bandi, e così via, andò aumentando. In un crescendo quasi rossiniano l'ombra del remo si allungava minacciosa per castigare le colpe le più diverse di cui si potevano macchiare i sudditi medicei. Dai reati di natura sessuale a quelli contro la proprietà, dalla violenza verso le persone alla vendita non autorizzata di cereali, dal taglio abusivo del legname alla pesca e alla caccia di frodo, dai vagabondi ai contrabbandieri e ai falsari: per tutti e per tutto la galera, a tempo, a vita, a beneplacito ora del giudice ora del sovrano, era una delle condanne o l'unica condanna contemplata dall'autorità. Fino agli anni Trenta del XVII secolo la pena del remo figurò con poche soluzioni di continuità tra le condanne previste nelle disposizioni che venivano emesse. Scomparsa nei decenni successivi riapparve alla conclusione del secolo, rarefacendosi di nuovo durante il granducato di Gian Gastone (1723-1737), per conoscere una nuova fiammata durante la reggenza lorenese, in linea con la politica del governo di Francesco Stefano, volta ad accrescere l'ordine pubblico nello Stato acquisito<sup>79</sup>. Se per un buon tratto del Seicento la pena della galera non fu più all'ordine del giorno nella produzione legislativa come nei tempi anteriori questo non fu tanto il risultato di una sua caduta in desuetudine, quanto, piuttosto, quello di essersi ormai robustamente installata nell'armamentario punitivo e repressivo toscano. In altre parole l'insieme di leggi, bandi, ordini dove la condanna alla galera era comminata ai trasgressori, prodotto in quasi un secolo, aveva praticamente esaurito tutti i possibili campi di applicazione della condanna medesima, ora pienamente utilizzabile ogniquale fosse ritenuto necessario e opportuno da parte delle autorità del Granducato.

La stagione d'oro della condanna al remo si colloca tra gli ultimi degli anni ottanta del XVI secolo e gli inizi dei novanta, proprio nella prima fase del principato di Ferdinando I. Fu in questo periodo, infatti, che la pena della galera ebbe il più largo spazio tra le pene annunciate nei bandi e nelle leggi promulgati dal governo mediceo. Anche negli anni di reggenza per la minore età di Ferdinando II (1621-28) la relegazione in galera fu frequentemente evocata tra le punizioni possibili, pur se in misura inferiore rispetto all'epoca dell'avo<sup>80</sup>.

<sup>79</sup> Diaz, *I Lorena in Toscana* cit., pp. 119-46. Sul principio di Francesco Stefano che la severità era la qualità del buon principe, e conseguente politica adottata dal governo lorenese, cfr. anche J.-Cl. Waquet, *Le grand-Duché de Toscane sous les derniers Médicis. Essai sur le système des finances et la stabilité des institutions dans les anciens états italiens*, École française de Rome, Rome 1990, p. 537 e sgg.

<sup>80</sup> La frequenza della pena della galera, prevista sia in forma esclusiva, sia come una delle punizioni contemplate nella disposizione legislativa, che è poi il caso più consueto, è stata stabilita in base ai bandi, ordini e leggi riuniti in *Legislazione toscana*, cit. Questo

Questa dilatazione progressiva del campo di applicabilità della pena della galera, che si constata fino ai primi decenni del XVII secolo, fu il prodotto di molteplici fattori.

Innanzitutto aumentò durante questo periodo il numero di atti e di comportamenti che il governo mediceo giudicò meritevoli di esser repressi e puniti. Si trattava della traduzione, sul piano legislativo e normativo, di una linea politica che mirava ad accrescere l'autorità del sovrano, a innalzare il controllo sui sudditi, a rinforzare gli strumenti di dominio, a imporre ai soggetti regole e modi di vita più conformi alle esigenze, maggiori, quando non addirittura del tutto nuove, di ordine e di disciplina in tutti gli aspetti della vita materiale, sociale, morale<sup>81</sup>.

Strettamente connesso a questo processo, del resto comune a tutta l'Europa occidentale, e che modificò profondamente la giurisprudenza e la pratica della giustizia<sup>82</sup>, è l'inasprimento delle pene<sup>83</sup>, inasprimento che non poté non favorire l'introduzione della pena della galera tra le forme di punizione inserite in leggi e ordini, o la sua estensione, quando già prefigurata prima. Ad esempio la legge contro la violenza sessuale del 1558, ristampata più volte, nel 1561, 1571, 1579, 1617, 1673, vide una sostituzione delle pene pecuniarie, previste in precedenza, con la condanna alla galera o alla carcerazione, e con quella alla pena capitale<sup>84</sup>.

significa, data la nota incompletezza della raccolta, che tale frequenza è sottostimata. Inoltre bisogna tener presente che non pochi atti che comminavano la pena della galera erano emessi a livello locale, richiamando le norme previste in bandi e ordini più generali. È il caso di un bando del 1711 contro il furto di foglie dei gelsi piantati sulle mura di Pistoia che infliggeva la condanna al remo, insieme a 50 scudi di ammenda e 3 tratti di corda, a chi per la terza volta avesse commesso tale reato (Archivio di Stato di Pistoia, *Fondo Fortilizi*, 38, ins. n. n. Ricavo questa indicazione dalla tesi di laurea triennale su *Il ruolo dei bombardieri a Pistoia* di Luigi Peruzzi, che ringrazio per avermene permesso l'uso), ma l'esempio è ovviamente estendibile a tanti altri casi e per tutto il Granducato. Tuttavia è ragionevole supporre che l'andamento complessivo della pena della galera in Toscana non sia significativamente modificato dai limiti del campione utilizzato.

<sup>81</sup> E. Fasano Guarini, *Produzione di leggi e disciplinamento nella Toscana granducale tra Cinque e Seicento. Spunti di ricerca*, in P. Prodi (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, il Mulino, Bologna 1995, pp. 659-90; Ead., *Gli «ordini di polizia» nell'Italia del '500: il caso toscano*, in M. Stolleis (a cura di), *Policey in Europa der Frühen Neuzeit*, Klostermann, Frankfurt am Main 1996, pp. 55-95, in part. alle pp. 75-90.

<sup>82</sup> Sbriccoli, *Giustizia criminale*, cit., pp. 178-182.

<sup>83</sup> Spierenburg, *The Body and the State*, cit., p. 58; Garnot, *Crime et justice* cit., pp. 61-62.

<sup>84</sup> E. Fasano Guarini, *The Prince, the Judges and the Law: Cosimo I and Sexual Violence, 1558*, in Dean, Low (a cura di), *Crime, Society and the Law*, cit., pp. 121-141, in part. alle pp. 136-137 e n. Sulle norme più dure in questo ambito, cfr. anche E. Brambilla, *Dagli sponsali civili al matrimonio sacramentale (sec. XV-XVI). A proposito di alcuni studi recenti sulle cause matrimoniali come fonti storiche*, in «Rivista storica italiana», CXV, 2003, pp. 956-1005, alle pp. 984-994.

Sempre nella linea di un aggravamento della pena un bando del 1579, spiccato contro coloro che nottetempo esercitavano violenze contro il prossimo, stabiliva la condanna della galera quale dichiarata espressione di una maggiore severità punitiva<sup>85</sup>. Nello stesso *Bando sopra la Bestemmia e la Sodomia* col quale, come abbiamo visto, si introdusse in Toscana la pena della galera, questa veniva prospettata quale punizione più pesante per i colpevoli recidivi: due anni di remo a chi avesse reiterato il delitto di blasfemia; *a vita* per i sodomiti «attivi» già incorsi in una precedente condanna<sup>86</sup>.

Insomma la larghezza con cui è disseminata la pena della galera nella legislazione toscana, al pari di quello che si riscontra altrove, è l'esplicita manifestazione della decisione dell'autorità nel voler costruire un sistema punitivo in grado di colpire con durezza coloro che violano le norme.

Il deterioramento della situazione economica e sociale era un'altra causa dell'ampliamento del ricorso alla pena della galera che veniva minacciata per contrastare appropriazioni indebite di risorse materiali, o per combattere forme di devianza criminali come il banditismo. La crescita del numero di condanne al remo previste nei bandi emessi allo scorcio del Cinquecento, sotto Ferdinando I, e quella successiva del terzo decennio del XVII, non può non essere in relazione con la crisi cerealicola e lo sviluppo del banditismo, nel primo caso, e con la difficile congiuntura economica, nel secondo<sup>87</sup>.

<sup>85</sup> *Legislazione toscana*, cit., vol. IX, pp. 186-188. Omicidio e in genere violenza contro le persone erano reati che furono sanzionati con frequenza con la condanna alla galera; cfr. *ibid.*, voll. V, pp. 24-25; VII, pp. 227-229, 401-403; X, p. 218; XII, pp. 112-116, 290-292; XIV, pp. 345-346; XV, p. 272; XIX, pp. 336-337; XX, pp. 346-352; XXIV, pp. 79-85.

<sup>86</sup> Alla pena del remo si aggiungeva una multa di 100 scudi. I colpevoli di sodomia «passiva» erano puniti col rogo. Due anni di galera con una multa di 50 scudi erano inflitti a chi per la prima volta era giudicato colpevole di sodomia solo se non era cittadino. I cittadini di venti o più anni, tanto sodomiti «agenti come pazienti», erano puniti alla prima condanna con una multa di scudi 50, la privazione in perpetuo di «tutti gli officii delle lor patrie» e la detenzione per quattro anni nelle Stinche di Firenze; cfr. *Legislazione toscana* cit., vol. I, pp. 211-212. Per la distinzione in uso a Firenze tra sodomia attiva e sodomia passiva, e relativo diverso trattamento punitivo, cfr. M. Rocke, *Forbidden Friendships*, cit., pp. 89-94.

<sup>87</sup> Sulla crisi degli anni Novanta del Cinquecento, cfr. P. Clark (ed), *The European Crisis of 1590's. Essays in Comparative History*, Allen and Unwin, London 1985; e per la Toscana, cfr. F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, tr. it. di C. Pischedda, Einaudi, Torino 1976 (ed. or. Paris, 1966), vol. I, pp. 645-648. Per il banditismo, cfr. G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli Stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma 1986. Relativamente alla Toscana, cfr. A. Vanzulli, *Il banditismo*, in G. Spini (a cura di), *Architettura e politica da Cosimo I a Ferdinando I*, Olschki, Firenze 1974, pp. 421-460; P. Benadusi, *Alfonso Piccolomini, duca e bandito del secolo XVI*, in «Ricerche storiche», VII, 1977, pp. 93-118. Per un confronto con una situazione limitrofa, I. Polverini Fosi, *La società violenta. Il banditismo nello Sta-*

Un ulteriore fattore che poteva concorrere alla dilatazione dell'uso della pena della galera era, ovviamente, quello rappresentato dal bisogno di radunare i rematori sufficienti per rendere operative le galere, fattore quindi strettamente connesso alle vicende politiche e militari entro le quali la forza armata navale doveva agire. Nel caso della Toscana, però, a differenza di altri paesi mediterranei, come cercheremo di dimostrare in seguito, i condannati al remo, dopo i primi decenni, non rappresentarono più una componente essenziale delle ciurme, dato che le galere toscane poterono sempre contare su un abbondante numero di schiavi per manovrare i loro remi.

Infine la possibilità di infliggere la condanna del remo si allargò anche grazie all'abbassamento dell'età alla quale si era considerati maggiorenni. Infatti nel 1561 fu promulgata una legge che portava da 25 anni a 18 l'inizio della maggiore età nelle cause criminali (e da 25 a 20 per quelle civili)<sup>88</sup>: questa modificazione permetteva di estendere la repressione e la punizione a un maggior numero di soggetti che appartenevano, per giunta, a una fascia d'età in cui condotte illegali e devianti, rubricate come «criminali» nella legislazione, erano diffuse<sup>89</sup>.

##### 5. *L'applicazione della pena della galera in Toscana*

Se la legislazione toscana rese sempre più larga e a maglie fitte le reti con la quale pescare i «meritevoli» della pena del remo ciò non significa

*to pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1985, in particolare pp. 141-158.

<sup>88</sup> *Legislazione toscana*, cit., vol. IV, pp. 175-176. La minore età era fissata tra i 12 e i 18, ma il giudice poteva però punire anche i *minori*, applicando tutte le pene, quella capitale compresa. Sotto i 12 anni era prevista la non punibilità. In Spagna l'età minima per subire la condanna del remo, limite peraltro spesso disatteso, era stata fissata nel 1566 a 17 anni; cfr. Pike, *Penal Servitude*, cit., p. 201. A Venezia, come in Toscana, si condannava al remo chi avesse almeno 18 anni; cfr. Lo Basso, *Uomini da remo*, cit., p. 141. Sulle difficoltà economiche degli anni Venti del Seicento, cfr. P. Malanima, *La decadenza di un'economia cittadina. L'industria di Firenze nei secoli XVI-XVIII*, il Mulino, Bologna 1982, pp. 302-305 e 314-315, e sulla corrispettiva crescita del pauperismo, D. Lombardi, *Povert  maschile, povert  femminile. L'ospedale dei Mendicanti nella Firenze dei Medici*, il Mulino, Bologna 1988, pp. 23-39.

<sup>89</sup> Secondo i dati forniti dalla Pike, *Crime and Servitude*, cit., p. 701, nella Spagna del Cinquecento la maggioranza dei ladri condannati era costituita da maschi tra i 18 e i 35 anni. Per una visione generale dei comportamenti giovanili tra tardo Quattrocento e Settecento, tendenzialmente rivolti ad attivit  violente o disordinate e, in parallelo, sull'inasprimento normativo per contrastare tali comportamenti, cfr. N. Schindler, *I tutori del disordine: rituali della cultura giovanile agli inizi dell'et  moderna*, in G. Levi, J.-Cl. Schmitt (a cura di), *Storia dei giovani*, Laterza, Roma-Bari 1994, vol. I, *Dall'antichit  all'et  moderna*, pp. 303-374.

che nella realtà si ingrossarono con pari vigore le file dei forzati spediti sulle galere ormeggiate a Livorno. Detto altrimenti, tra area di applicabilità della pena e area della sua effettiva applicazione non c'è identità alcuna: e in Toscana, più che da altre parti, la distanza tra la prima e la seconda rimase rilevante.

L'area di applicazione della condanna alla galera, al pari delle altre pene, dipendeva da una serie di condizioni, delle quali due soprattutto ne disegnavano i contorni: da un lato la volontà e/o l'opportunità politica di avvalersi di tale condanna, e dall'altro, la capacità di eseguirla quando comminata. Circa quest'ultima condizione la *Provvisione* del 14 ottobre 1569<sup>90</sup>, che imponeva sia alla cancelleria della Camera fiscale di Firenze che a quella del Capitano di giustizia di Siena la tenuta di un registro, da aggiornare semestralmente, di tutti i condannati alla galera, compresi quelli già al remo, lascia intravedere una gestione alquanto disordinata della pena al momento della sua esecuzione che non poteva non facilitarne l'elusione da parte dei condannati. Ma ancor più significativo, sempre a proposito dell'efficienza degli apparati polizieschi nell'eseguire la sentenza della condanna alla galera, fu il *Bando di chi farà cattura di confinati alla galera* emesso il 20 marzo 1592<sup>91</sup>. Con questo bando si prendeva atto che molti dei condannati alla galera sfuggivano alla pena grazie alla protezione di «parenti et amici, e [per la] poca cura che si prendono li Bargelli, et altri esecutori», constatando che così «poco giova all'amministrazione della buona giustizia il condannare li delinquenti di così fatte pene non si procedendo poi all'esecuzione d'essex». Per rimediare a tanto grave inconveniente il bando offriva la possibilità a bargelli, birri, rettori e via dicendo, che in futuro catturassero un condannato alla galera latitante, di ottenere la liberazione di un forzato che avesse subito una pena di ugual durata o minore.

Senza dubbio molto più decisivo nel determinare la quantità di condanne alla galera erogate era l'atteggiamento dell'autorità di fronte ai colpevoli di reati per i quali tale pena era stabilita. Il ricorso alla condanna al remo poteva crescere o diminuire tanto a seconda della pericolosità attribuita ai comportamenti illegali da parte di coloro che erano preposti al controllo dell'ordine pubblico, quanto in relazione all'andamento della congiuntura economica, in primo luogo, o a quello della congiuntura politica. Una politica più repressiva, o più semplicemente meno indulgente verso illegalità di vario tipo, trovava nella pena della galera il suo esito più conseguente, proprio in virtù della mole di leggi, ordini, bandi ecc. che la prevedevano come punizione di tanti e differenti reati.

<sup>90</sup> *Legislazione toscana*, cit., vol. VII, pp. 109-111.

<sup>91</sup> *Ibidem*, cit., vol. XIII, p. 274.

Alla sfera più propriamente politica si possono ricondurre le norme che comminavano la galera quando veniva minacciato l'ordine pubblico e messa in discussione, pur se indirettamente, l'autorità del sovrano. Si tratta sia dei bandi contro il porto d'armi non autorizzato<sup>92</sup> o contro armi specialmente adatte per attività criminali<sup>93</sup>, sia di quelli promulgati per reprimere il banditismo nelle sue varie manifestazioni<sup>94</sup>.

Ma era specialmente la congiuntura economica, assai di più di quella politica, che poteva dar vita a una consistente crescita di condanne al remo. La pena della galera, infatti, circola nella legislazione toscana soprattutto in riferimento a quelle norme che si propongono di tutelare la proprietà privata o quella del sovrano. Le numerose leggi sulle bandite<sup>95</sup>, quelle che contrastavano la pesca e la caccia o il prelievo di legname abusivi<sup>96</sup>, quelle con-

<sup>92</sup> Un anno di galera era previsto per chi avesse infranto per la seconda volta il bando del 1563 che proibiva di portare armi alle porte di Siena (*ibid.*, cit., vol. V, pp. 24-25). Galera a arbitrio nel bando del 1588 contro il porto abusivo di armi nello Stato di Firenze (*ibid.*, cit., vol. XII, pp. 112-116); altro bando nell'anno successivo (*ibid.*, cit., vol. XII, pp. 290-292). Nel bando generale contro le armi del 1622 la pena della galera è stabilita a beneplacito del giudice, ma ad essa sono sottratti i «gentiluomini» puniti con un'altra pena, sempre a arbitrio del giudice (*ibid.*, cit., vol. XV, p. 272). Nel 1682 per reprimere la diffusione di armi da fuoco nel Casentino si promulgò un bando che minacciava anche la galera, quale massimo della pena, per i contravventori all'ordine (*ibid.*, cit., vol. XIX, pp. 336-337). La galera fu di nuovo, e per l'ultima volta, prevista quale pena più grave in un bando del 1738 contro il porto abusivo d'armi (*ibid.*, cit., vol. XXIV, pp. 79-85).

<sup>93</sup> Ad esempio il bando contro gli stiletti e i quadrelli del 1572 (*ibid.*, cit., vol. VII, pp. 401-403); quello contro gli archibusi a ruota nello Stato senese nel 1582 (*ibid.*, cit., vol. X, p. 218); il divieto di portare rotelle emesso nel 1608 (*ibid.*, cit., vol. XIV, pp. 345-346); il bando del 1648 contro i pugnali (*ibid.*, cit., vol. XX, pp. 346-352).

<sup>94</sup> Bando contro i sicari del 1556 (*ibid.*, cit., vol. III, pp. 72-75); bando contro ribelli, banditi, omicidi, assassini del 1576 nel quale la galera è prevista per chi non collabora alla cattura di questi rei (*ibid.*, cit., vol. VII, pp. 277-278 e 282-285). Queste disposizioni furono rinnovate nel 1586, estendendo la pena della galera a coloro che non denunciavano alle autorità la presenza di banditi (*ibid.*, cit., vol. XI, pp. 367-369). La condanna al remo fu rinnovata, quale pena massima, per chi non denunciava i delinquenti in un bando del 1629 (*ibid.*, cit., vol. XVI, pp. 69-71). Contro briganti e «birboni» si prevede la pena della galera ancora nel 1743 (*ibid.*, cit., vol. XXV, pp. 105-106). Per la legislazione sul banditismo, cfr. L. Lacchè, *Latrocinium: giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Giuffrè, Milano 1985. Sulla rilevanza del banditismo a fine Cinquecento, cfr. nota 87.

<sup>95</sup> Cfr. D. Barsanti, *Tre secoli di caccia in Toscana attraverso la legislazione: da «privativa» signorile sotto i Medici a «oggetto di pubblica economia» sotto i Lorena*, in «Rivista di storia dell'agricoltura», XXVI, 1986, n. 2, pp. 105-150.

<sup>96</sup> Su queste leggi cfr. la raccolta *La legislazione medicea sull'ambiente (1485-1737)*, a cura di G. Cascio Pratilli, L. Zangheri, Olschki, Firenze 1994-95, voll. 4. Sulle norme vincolistiche per i boschi emanate dai Medici, cfr. A. Gabbriellini, *Principi di vincolo forestale in alcune disposizioni medicee del XVI e XVII secolo*, in «Annali dell'Accademia italiana di scienze forestali», XVII, 1967, pp. 179-200. Per un'area specifica della Toscana, quella di Fucecchio, cfr. L. Papini, *La legislazione medicea sul legname dei boschi delle*

tro il danno dato<sup>97</sup> o il contrabbando<sup>98</sup>, di fatto finivano per prendere di mira la massa dei sudditi non abbienti che trovavano risorse (aggiuntive, integrative, complementari, ma che diventavano essenziali per sopravvivere nei periodi di crisi) in spazi e pratiche che quelle leggi progressivamente precludevano. Siffatti spazi e pratiche negli anni di difficoltà non potevano non attirare un più ampio numero di soggetti che si collocavano inevitabilmente sul terreno dell'illegalità<sup>99</sup>.

Da ultimo la minore o maggiore larghezza con cui poteva essere inflitta la condanna alla galera dipendeva dalla natura medesima della pena. Questa infatti andava scontata, almeno in linea di principio<sup>100</sup>, mano-

*Cerbaie*, in *Le Cerbaie. La Natura e la Storia*, Banca di Bientina - Pacini Editore, Ospedaletto (Pisa) 2004, pp. 91-94, in part. a p. 93; ma soprattutto A. Zagli, *Proprietari, contadini e lavoratori dell'«incolto»*. *Aspetti e problemi dell'accesso alle risorse nell'area del Padule di Fucecchio fra XVII e XIX secolo*, in A. Prosperi (a cura di), *Il padule di Fucecchio. La lunga storia di un ambiente «naturale»*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1995, pp. 157-212, alle pp. 163-164, 167-168; Id., *Fra boschi e acque. Comunità e risorse nelle Cerbaie in età moderna*, in *Le Cerbaie*, cit., pp. 95-128, alle pp. 97-115; Id., *Il lago e la comunità. Storia di Bientina un «Castello» di pescatori nella Toscana moderna*, Edizioni Polistampa, Firenze 2001, pp. 162-164; 228 e sgg. In particolare sulla risorsa della pesca e relativi conflitti; Id., «*Oscure economie» di palude nelle aree umide di Bientina e di Fucecchio (secc. XVI-XIX)*, in A. Malvolti, G. Pinto (a cura di), *Incolti, fiumi, paludi. Utilizzazione delle risorse naturali nella Toscana medievale e moderna*, Olschki, Firenze 2003, pp. 159-213, in part. alle pp. 180-189.

<sup>97</sup> Sul danno dato cfr. E. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Sansoni, Firenze 1973, pp. 47-48. Sui beni comuni per la Toscana, L. Tocchini, *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine*, in «*Studi storici*», II, 1961, pp. 223-266 e ora, relativamente al caso senese, A. Dani, *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, il Mulino, Bologna 2003.

<sup>98</sup> *Legislazione toscana*, cit., vol. VII, pp. 245-248, Bando contro l'introduzione di drappi forestieri (1575); vol. XIII, p. 181, Proibizione contro il sale forestiero (1590); vol. XX, pp. 67-68, Bando contro l'introduzione di persone e robe forestiere; vol. XXI, pp. 265-266, Bando contro i Contrabbandieri del 21 aprile 1702; vol. XXII, pp. 125-127, Bando contro l'introduzione di cose e persone forestiere (1713), rinnovato nel 1720 (ivi, pp. 335-336).

<sup>99</sup> Sull'uso del concetto di reato sociale in contrapposizione a quello di reato normale, cfr. E.P. Thompson, *Whigs e cacciatori. Potenti e ribelli nell'Inghilterra del XVIII secolo*, trad. it. di R. Aiazzi, Ponte alle Grazie, Firenze 1989 (ed. or. London, 1975); e anche, Id., *Società patrizia, cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento*, a cura di E. Grendi, Einaudi, Torino 1981. Per un'analisi del furto campestre come pratica sociale fondamentale resta lo studio di F. Bozzini, *Il furto campestre. Una forma di lotta di massa*, Dedalo, Bari 1977.

<sup>100</sup> In realtà vuoi a causa delle condizioni fisiche o d'età, vuoi in base a raccomandazioni o mediante la corruzione di ufficiali e sorveglianti, vuoi infine per speciali qualità o competenze professionali del condannato, non sono rari i casi di condannati al remo che mai vogarono o lo fecero per breve tempo. È quanto accadde, per esempio, al musico Aurelio Scetti, condannato alla galera a vita nel 1565 per uxoricidio, che si risparmiò il remo a causa di una storpiatura procuratasi durante la fuga subito dopo aver commesso il delitto; cfr. L. Monga, *Galee toscane e corsari barbareschi. Il diario di Aurelio Scetti, galeotto fiorentino (1565-1577)*, CLD, Fornacette (Pi) 1999, pp. 60, 67, 107, 147.

vrandò il remo, e pertanto la domanda di rematori per le galere e altre imbarcazioni remiere, quali galeotte, brigantini, fregate influiva direttamente sulla quantità di condanne alla galera comminate. La particolare natura della pena del remo, che la fa essere una pena che impone al condannato un lavoro coatto, ovvero una pena che mira a procurare all'autorità che la infligge forza lavoro alle condizioni più favorevoli per tale autorità, è tale che alcuni studiosi hanno appunto ritenuto più appropriato spiegarne la comparsa e il successo con ragioni di natura più economica che penalistica<sup>101</sup>. L'espansione della flotta di galere, le necessità di armamento in vista di una crociera navale o alla luce del deterioramento del quadro politico-militare innalzavano la domanda di rematori e spingevano le autorità a infliggere il castigo del remo con maggiore facilità.

È quanto accadde nella monarchia spagnola all'epoca di Filippo II quando si decise di rafforzarne la presenza nel Mediterraneo<sup>102</sup>.

Il legame tra la decisione di armare galere e l'uso della macchina della giustizia e dell'apparato repressivo per fornirle di un numero adeguato di rematori sotto forma di condannati alla pena del remo appare in maniera assolutamente limpida nelle parole che Jean-Baptiste Colbert indirizzò agli inizi del 1662 ai primi presidenti di tutti i Parlamenti del regno e ai procuratori generali delle corti sovrane. «Le Roy m'a commandé – scriveva Colbert – de vous écrire ces lignes de sa part pour vous dire que Sa Majesté désirant rétablir le corp de ses galères et en fortifier la chiourme pour toutes sortes des moyens, son intention est que vous teniez la main à ce que vostre compagnie y condamne le plus grand nombre de criminels qu'il se pourra, et que l'on convertisse même la pei-

<sup>101</sup> Cfr. G. Rusche-O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale*, trad. it. di D. Melossi e M. Pavarini, il Mulino, Bologna 1978, p. 113; D. Garland, *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, trad. it. di A. Ceretti e F. Gibellini, Il Saggiatore, Milano 1999, p. 139.

<sup>102</sup> Thompson, *A Map of Crime*, cit., p. 246; Pike, *Penal Servitude*, cit., pp. 200-201. Sulla politica navale di Filippo II cfr. R. Cerezo Martínez, *Las armadas de Felipe II*, San Martín, Madrid 1988, e ora anche E. García Hernán, *La armada española en la monarquía de Felipe II y la defensa del Mediterráneo*, Tiempos modernos, Madrid 1995. Anche nell'Italia spagnola durante la seconda metà del Cinquecento e i primi del Seicento la pressione su giudici e organi di polizia per fornire alle galere quantità crescenti di rematori fu molto forte, quantunque non sufficiente a soddisfare le esigenze della marina; cfr. Aymard, *Chiourmes et galères*, cit., p. 55. Nel 1560 il duca di Alcalá, viceré di Napoli, informava Filippo II sull'abbondanza di delinquenti presenti nel Regno che, condannati al remo, avrebbero incrementato le ciurme delle galere, suggerimento accolto da Filippo II che rispose al duca di ordinare che i tribunali largheggiassero nelle condanne alla galera. Ancora nel 1639 il viceré duca di Medina comandava ai tribunali del regno di inviare alle galere tutti i rei meritevoli di tale castigo; cfr. M. Mafrici, *Mezzogiorno e pirateria nell'età moderna (secoli XVI-XVIII)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1995, pp. 196 e 198. Sulla connessione tra pena della galera, necessità di costituire le ciurme per la squadra di galere napoletane, e amministrazione della giustizia cfr. Alessi Palazzolo, *Pene e remieri*, cit., p. 238 e sgg.

ne de mort en celle des galères, donnant ensuite vos ordres en toutes les justices subalternes de votre ressort pour y observer la mesme chose»<sup>103</sup>. È superfluo precisare che alle parole seguirono i fatti e nell'esecuzione degli ordini di Luigi XIV si distinsero in particolare gli intendenti della Linguadoca, dell'Orléanais e del Poitou: anzi quest'ultimo si mostrò specialmente zelante nell'applicare le direttive ricevute da Colbert<sup>104</sup>.

La relazione tra pena della galera e fabbisogno di forza lavoro per manovrare i remi delle imbarcazioni però dipendeva anche dalla composizione delle ciurme. Queste infatti includevano a fianco dei condannati al remo anche un altro genere di lavoratori coatti: gli schiavi. Naturalmente quelle squadre che disponevano di una cospicua quantità di schiavi richiedevano un numero inferiore di condannati e, pertanto, il ricorso alla pena della galera era meno sollecitato dall'autorità, venendo così a determinarsene un'applicazione meno intensa.

Com'è noto le squadre di galere che solcavano le acque del Mediterraneo in età moderna imbarcavano ciurme variamente composte<sup>105</sup>. Se le galere veneziane, eccetto gli anni della seconda metà del Cinquecento, ebbero sempre prevalentemente rematori liberi, quelle delle altre squadre mediterranee si affidarono in grandissima misura<sup>106</sup> alla forza lavoro di uomini privati della libertà, cioè a schiavi e a condannati, adottando una soluzione che ha rappresentato un vero e proprio modello alternativo rispetto a quello della Serenissima, modello che è stato significativamente chiamato *ponentino*<sup>107</sup>. Il modello *ponentino*, a sua volta, si articolava in due varianti, a seconda che la maggior parte dei rematori fosse formata da condannati o da schiavi. Mentre le galere francesi avevano ciurme costituite per quasi tre quarti da forzati, quelle dell'Ordine di Malta, all'opposto, erano spinte soprattutto dalla forza degli schiavi<sup>108</sup>. Le altre squadre si avvalevano tanto di schiavi quanto di condannati secondo un rapporto tra le due componenti che subì anche modifiche nel corso del tempo<sup>109</sup>.

<sup>103</sup> Citato da Zysberg, *Les galériens*, cit., p. 391 n. 83 (anche in Vigié, *Les galériens*, cit., pp. 76-77).

<sup>104</sup> Vigié, *Les galériens*, cit., pp. 77-78.

<sup>105</sup> Lo Basso, *Uomini da remo*, cit.

<sup>106</sup> Pure su queste galere vogava una terza categoria di rematori, uomini liberi, pagati per questo lavoro, comunemente indicati col nome di *buonavoglie*, ma la loro presenza, in termini numerici, era generalmente bassa.

<sup>107</sup> Lo Basso, *Uomini da remo*, cit., pp. 21-22.

<sup>108</sup> I rematori schiavi sulle galere francesi erano circa il 25% della ciurma attorno al 1670, e scesero al 15-20% dopo il 1685. Parallelamente aumentò la quota di rematori condannati; cfr. A. Zysberg, *Splendeurs et misères des galères de France*, in *Quand voguaient les galères*, Ouest-France, Rennes 1991, p. 209. Cfr. anche M. Fontenay, *L'Esclave galérien*, cit., pp. 120-122. Un'immagine complessiva delle ciurme delle galere francesi è data da Bamford, *Fighting Ships and Prisons*, cit. All'estremo opposto si collocavano le galere dei cavalieri di Malta che dal 1600 tennero legato al remo il numero più alto di schiavi fra tutte le galere mediterranee; cfr. Fontenay, *L'Esclave*, cit., p. 119.

<sup>109</sup> Cfr. Lo Basso, *Uomini da remo*, cit., pp. 205 e sgg. Cfr. anche Fontenay, *L'Esclave*,

Come si collocano in questo panorama le galere toscane? Inizialmente esse imbarcarono come rematori in maggioranza dei condannati, ma poi, come appare dalla tabella 1, dopo il primo decennio del XVII secolo presero a prevalere gli schiavi, il cui numero si mantenne per tutto il secolo molto superiore a quello dei forzati.

Tab. 1

<i>Anno</i>	<i>N° galere</i>	<i>Forzati</i>	<i>Schiavi</i>
1549 <sup>110</sup>	3	220	95
1555 <sup>111</sup>	5	525	243
1565 <sup>112</sup>	10	715	175
1570 <sup>113</sup>	12	1.136	500
1595 <sup>114</sup>	3	441	354
1604 <sup>115</sup>	7	915	772
1612 <sup>116</sup>	12	690	998
1622 <sup>117</sup>	6	444	1.138
1644 <sup>118</sup>	6	506	921
1677 <sup>119</sup>	4	379	562
1689 <sup>120</sup>	4	560	1.129
1707 <sup>121</sup>	3	301	388

cit., p. 119. Per esempio le galere del regno di Napoli tra il 1566 e il 1597 ebbero la percentuale più elevata di rematori condannati all'inizio e alla fine del periodo (88,5% e 76,7% rispettivamente), mentre la minima fu raggiunta nel giugno del 1573 (42,1%); cfr. G. Fenicia, *Il Regno di Napoli e la difesa del Mediterraneo nell'età di Filippo II (1556-1598)*, Cacucci, Bari 2003, Tab. 13. Nel secolo successivo i forzati furono stabilmente la componente maggioritaria delle ciurme napoletane (il 64% nel 1601; il 73% nel 1657); cfr. Mafrici, *Mezzogiorno e pirateria*, cit., p. 198. Una forte presenza di condannati si segnala pure sulle galere pontificie che fra la fine del Cinquecento e il terzo decennio del Settecento ebbero ciurme formate per oltre il 70% da forzati; cfr. Fontenay, *L'Esclave*, cit., p. 119; Lo Basso, *Uomini da remo*, cit., p. 391.

<sup>110</sup> A[rchivio di] S[tato di] Fi[renze], M[edicco del] P[rincipato], 394, c. 8r.

<sup>111</sup> L. Lo Basso, *Schiavi, forzati e buonevoglie. La gestione dei rematori delle galere dell'Ordine di Santo Stefano e della repubblica di Venezia. Modelli a confronto*, in *Atti del Convegno: l'Ordine di Santo Stefano e il mare (Pisa, 11-12 maggio 2001)*, ETS, Pisa 2001, pp. 171-232, in part. a p. 212.

<sup>112</sup> ASFi, MP, 531a, c. 779 r.

<sup>113</sup> ASFi, MP, 2077, c. 396r.

<sup>114</sup> ASFi, MP, 2132, cc. n. nn.

<sup>115</sup> ASFi, C[arte]S[trozziane], [serie]I, 148, c. 356r.

<sup>116</sup> Lo Basso, *Schiavi, forzati*, cit., p. 214.

<sup>117</sup> ASFi, CS, I, 148, c. 348r.

<sup>118</sup> ASFi, MP, 2156, cc. n. nn.

<sup>119</sup> G. López Nadal, *El corsarisme mallorquí a la Mediterrània occidental 1652-1698: un comerç forçat*, Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear. Direcció General de Cultura, s.l. 1986, p. 543, Tab. C.

<sup>120</sup> ASFi, CS, I, 148, c. 346v.

<sup>121</sup> ASFi, MP, 2106, cc. n. nn.

La preponderanza di schiavi tra i rematori delle galere toscane fu una conseguenza dei successi che queste conseguirono nelle loro scorriere contro turchi e barbareschi, successi che permisero per anni ed anni di riportare a Livorno un grande numero di prigionieri tra i quali attingere facilmente quelli da destinare alla voga<sup>122</sup>. In definitiva il problema di reperire forza lavoro per le galere toscane, dopo la prima fase cinquecentesca, non ebbe mai nei condannati al remo la soluzione principale. La piazza di Livorno durante tutto il Seicento fu sempre ben fornita di schiavi tanto che a più riprese la Francia ve ne comprò per le proprie galere<sup>123</sup>. Le dimensioni della squadra toscana, infine, non furono mai tali, anche nei momenti di maggiore attività bellica<sup>124</sup>, da richiedere così grandi quantità di rematori da spingere veramente le autorità di governo a ricorrere quanto più possibile allo strumento della pena della galera per completare i ranghi delle ciurme.

In Toscana, pertanto, un uso ampio della condanna del remo per sopperire alle necessità della flotta si può avere solo nel primo cinquantennio della sua esistenza, ovvero quando la caccia all'uomo condotta nel Mediterraneo non ha ancora raggiunto il livello di risultati adeguato per rifornire regolarmente le ciurme di rematori.

A metà febbraio del 1565 risultavano presenti 742 forzati: di questi ben 715 erano imbarcati<sup>125</sup>. Una *Provvisione* del 1° aprile 1564<sup>126</sup>, emanata contemporaneamente a un decreto per favorire l'arruolamento volontario nelle ciurme delle galere<sup>127</sup>, offriva ai condannati alle pene le più diverse la riduzione della condanna qualora avessero accettato di scontarla al remo<sup>128</sup>. Sulla linea di una decisa attenzione e di un più efficiente uso della

<sup>122</sup> F. Angiolini, *Slaves and Slavery in Early Modern Tuscany (1500-1700)*, in «Italian History & Culture», III, 1997, pp. 67-86.

<sup>123</sup> V. Salvadorini, *Traffici con i paesi islamici e schiavi a Livorno nel XVII secolo: problemi e suggestioni*, in *Atti del Convegno «Livorno e il Mediterraneo nell'età medicea»*, Bastogi, Livorno 1978, pp. 206-255, alle pp. 222-226; J. Mathiex, *Trafic et prix de l'homme en Méditerranée au XVIIe et au XVIIIe siècle*, in «Annales, E.S.C.», IX, 1954, pp. 157-164; Vigié, *Les galériens*, cit., pp. 68-69.

<sup>124</sup> F. Angiolini, *Il Granducato di Toscana, l'Ordine di Santo Stefano e il Mediterraneo (secc. XVI-XVIII)*, in I.C. Ferreira Fernandes (a cura di), *Ordens Militares. Guerra, religião, poder e cultura*, Colibri, Lisboa 1998, vol. I, pp. 39-61, alle pp. 50-56.

<sup>125</sup> ASFi, MP, 531a, c. 779 r.

<sup>126</sup> *Legislazione toscana*, cit., vol. V, pp. 104-105.

<sup>127</sup> Ivi, pp. 103-104.

<sup>128</sup> Dal provvedimento, che aveva vigore per le condanne emesse dal 1562, erano esclusi i colpevoli di ribellione e di assassinio. La pena capitale era commutata in due anni di remo; chi condannato al remo a vita o a beneplacito, se si offriva volontariamente, dopo due anni sulle galere, sarebbe stato graziato; chi condannato a dieci anni di galera, alle stesse condizioni, avrebbe avuto la grazia dopo un anno di remo. Con un anno di servizio in galera si riscattava la pena della fustigazione o dell'amputazione. Un mese di remo scontava due mesi di confino o di carcere: se questi erano superiori a un anno veniva-

pena della galera si collocavano pure i provvedimenti presi nel 1569 e nel 1592, rammentati sopra, circa una migliore tenuta dei registri dei condannati e per una più energica esecuzione della condanna<sup>129</sup>. In questi decenni l'afflusso di galeotti a Livorno era senza dubbio consistente. Nel 1570 Filippo Ducci, provveditore dell'arsenale di Pisa, si lamentava con Firenze del sovraffollamento della torre presso l'arsenale, ove venivano reclusi i condannati al remo in attesa di essere trasferiti a Livorno<sup>130</sup>. Il fabbisogno di rematori veniva anche soddisfatto facendo ricorso sia a condannati provenienti da altri Stati<sup>131</sup> sia alla pratica di non liberare i forzati al termine della pena<sup>132</sup>, analogamente a quanto accadeva altrove<sup>133</sup>.

Comunque dal XVII secolo furono in larga maggioranza le braccia degli schiavi a muovere i remi delle galere, mentre di sicuro la macchina giudiziaria e repressiva del granducato produceva ogni anno un numero di condannati alla galera superiore ai bisogni della squadra, tanto che una frazione non bassa di essi restava a terra.

Secondo quanto afferma Giovanni Rondinelli nel 1592 a Livorno si trovavano 1.400 forzati che vennero tutti messi a lavorare alla costruzione della darsena<sup>134</sup>. Questa cifra non è lontana da quella successiva del

no condonati in cambio di un anno al remo. Anche per le multe era prevista la commutazione con la galera secondo il rapporto fissato in un mese di servizio contro 10 scudi di ammenda da pagare. Infine tutte queste norme mantenevano validità nel caso in cui il condannato trovasse per sostituirlo nel servizio o un rematore volontario o comprasse uno schiavo da mandare al suo posto.

<sup>129</sup> *Legislazione toscana*, cit., vol. VII, pp. 109-112 e vol. XIII, p. 274.

<sup>130</sup> A metà luglio a Pisa c'erano più di 230 forzati e, come scriveva il Ducci, ne arrivavano ogni giorno; ASFi, *MP*, 550, c. 282v. Nell'inverno dello stesso anno il Ducci aveva sventato un tentativo di evasione tra i 70 forzati rinchiusi nella torre, già sovraffollata; ivi, 546, c. 124r.

<sup>131</sup> Tra il 1584 e il 1587 da Mantova e da Ferrara giunsero a Livorno 145 condannati (ASFi, *MP*, 2077, cc. 627r-31r); altri 47 dal Monferrato dal 1590 al 1595 (ASFi, *MP*, 2077, cc. 646r-8r).

<sup>132</sup> Nel 1591 ad esempio un certo Giovanni di Simone, originario dell'Impruneta, aveva compiuto la sua pena già da 14 mesi, ma era ancora alla catena; peggiore la sorte di Bartolomeo d'Amici, di Calci che, condannato a due anni di galera per furto dal commissario di Pisa, avrebbe dovuto esser liberato nel 1577; ASFi, *MP*, 2132, cc. n. nn., *Nota de Forzati che hanno finito il tempo del loro confino*, s.d., ma 1591.

<sup>133</sup> Chi fece largo uso per le sue galere di condannati forniti da altri Stati fu Venezia (cfr. Lo Basso, *Uomini da remo*, cit., pp. 156-161). Anche la flotta francese aveva al remo condannati che non erano sudditi del re di Francia; cfr. Zysberg, *Les galériens*, cit., p. 75. Sull'abuso di non liberare i condannati al remo al termine della pena, molto frequente in Francia, cfr. Vigié, *Les galériens*, cit., p. 263; Zysberg, *Les galériens*, cit., pp. 364-365. Per la Spagna, cfr. Pike, *Penal Servitude*, cit., p. 201. Pure a Venezia era consueto trattenerne i forzati oltre la durata della pena, ma con la giustificazione che il tempo suppletivo andava a pagare i debiti accumulati dai condannati con l'amministrazione delle galere durante la detenzione; cfr. Lo Basso, *Uomini da remo*, cit., pp. 153-154.

<sup>134</sup> *Descrizione della nuova Darsena di Livorno di Giovanni Rondinelli patrizio fiorentino. All'Ill.mo e Rev.mo Sig.re e Padrone mio Col.mo il signor cardinale di Lorena*. MDX-

1604, secondo la quale alla data del 10 novembre risultavano presenti in totale 1302 condannati alla galera, di cui però solo 915, come abbiamo visto, facevano parte delle ciurme delle galere<sup>135</sup>. I dati disponibili anche per le epoche posteriori confermano l'immagine di una sovrabbondanza di condannati alla pena del remo rispetto alle reali necessità della squadra toscana: una larga quota di questi condannati, quindi, espiava la pena in maniera diversa, non per questo necessariamente meno dura, da quella prevista dalla sentenza con cui erano stati puniti. Nel 1626 erano registrati a Livorno 404 forzati a fianco dei 440 imbarcati su cinque galere. Questi 404 condannati alla galera, ma in realtà non incatenati al remo, esclusi 80 uomini tra ammalati convalescenti e storpi, erano tutti utilizzati in varie attività, tra le quali prevalevano quelle connesse all'edilizia e alla manutenzione delle strutture portuali di Livorno insieme alla cantieristica nell'arsenale di Pisa<sup>136</sup>. Alla vigilia della drastica riduzione della squadra navale toscana, nel 1646, quando si fa il punto della situazione, vennero censiti 1.016 forzati, di cui solamente 616 erano quelli adibiti alle galere: gli altri, come al solito, scontavano la loro pena altrimenti, lavorando anche a Pisa nel taglio del legname e delle pietre dure<sup>137</sup>. Trent'anni più tardi il quadro non è mutato. Su 518 forzati 380 erano impiegati nelle quattro galere in servizio, 120 erano nel Bagno di Livorno, 17 ammalati ricoverati nell'Ospedale e uno a lavorare nell'arsenale di Pisa<sup>138</sup>. Agli inizi del XVIII secolo, nel 1707, furono censiti 438 condannati alla galera, ma solo 301 erano im-

CI, in A. F. Gori, *La Toscana illustrata nella sua storia con varj scelti monumenti e documenti. Per l'avanti inediti, o molto rari. Volume Primo contenente il Prodromo*, A. Santini e C., Livorno 1755, pp. 225-228, a p. 226. La data della *Descrizione* è 9 febbraio 1591 secondo il calendario fiorentino per il quale l'anno iniziava col 25 marzo.

<sup>135</sup> ASFi, CS, I, 148, c. 356r. I condannati non incatenati al remo erano così suddivisi: 59 ammalati; 34 convalescenti e 294 reclusi sulle galere «vecchie», ovvero in disarmo.

<sup>136</sup> ASFi, MP, 2132, ins. n. n., *Nota della ciurma di SAS detratto quella delle 5 galere armate, 28 aprile*. A Pisa, nell'arsenale, lavoravano 177 forzati, 122 erano sulla galeotta che trasportava sassi per le opere in Livorno, 38 fabbricavano gomene, 16 erano addetti al puntone che nettava il porto, 57 alle carrette dei cantieri edili, 8 scavano le fondamenta, 55 ai lavori di S. Iacopo, 5 fabbricavano le botti, i restanti prestavano servizio nel Bagno e nell'Ospedale di Livorno.

<sup>137</sup> ASFi, MP, 2156, ins. 21. Cfr. anche M. Lenzi, *La gestione delle galere stefaniane negli anni Quaranta del Seicento*, in *Atti del Convegno l'Ordine di Santo Stefano e il mare (Pisa, 11-12 maggio 2001)*, ETS, Pisa 2001, pp. 233-248, p. 241n.

<sup>138</sup> ASFi, MP, 2199 cit. in López Nadal, *El corsarisme*, cit., p. 542. Questa registrazione è del 1° gennaio 1677. Una del 1° dicembre del medesimo anno dà cifre di poco differenti: 147 forzati nel Bagno, 11 ammalati e i rimanenti 379 sulle quattro galere; *ibid.* Sul Bagno di Livorno, ove erano reclusi tanto i condannati alla galera quanto gli schiavi, costruito tra il 1598 e il 1604, e una porzione del quale era adibita a Ospedale, cfr. L. Frattarelli Fischer, *Il bagno delle galere in «terra cristiana». Schiavi a Livorno fra Cinque e Seicento*, in «Nuovi studi livornesi», VIII, 2000, pp. 69-94.

barcati: gli altri erano tutti a terra e, se non ammalati o inabili, impiegati in lavori e servizi vari<sup>139</sup>.

Quando si arrivò alla decisione di eliminare le due galere che formavano la forza navale toscana, e la cui sopravvivenza molto doveva alla loro funzione di essere a un tempo luogo e strumento di pena per i condannati al remo, non pochi di questi ormai da tempo sfuggivano in tutto o in parte alla punizione vera e propria della voga. Dei 681 condannati alla galera presenti nel 1749, 232 erano già da tempo a lavorare alle fortificazioni di Portoferraio. Una volta tirate in secco le due galere, si decise che i restanti condannati sarebbero stati distribuiti tra Livorno e Pisa per impiegarli in opere di pubblica utilità<sup>140</sup>.

Non c'è dubbio che la pena della galera entrò a far parte del sistema punitivo toscano quando a Firenze si cominciò a ritenere indispensabile dotare lo Stato mediceo di una capacità d'iniziativa sul mare, iniziando in fretta a mettere su una squadra di galere e approntando tutto quanto era necessario per renderla operativa. Sin dal 1541 Cosimo I dei Medici aveva intrapreso una politica di riorganizzazione e di rafforzamento dello Stato i cui primi significativi risultati verranno colti nel giro di un paio d'anni, quando nel 1543 il duca di Firenze recuperò il controllo delle fortezze di Firenze e di Livorno, ottenendo da Carlo V l'incarico di provvedere alla difesa delle coste toscane, e da Iacopo VI Appiani il monopolio dell'estrazione del ferro dalle miniere dell'Elba<sup>141</sup>. I nuovi impegni rendevano inevitabile per il principato di Cosimo avere delle galere in mare. Con il bando del 1542 contro bestemmatori e sodomiti, come abbiamo visto, si introdusse la pena del remo che apparve di nuovo nel 1547, quando tre galere con le insegne medicee già solcavano il mare<sup>142</sup>, nel bando contro gli zingari. Negli anni e nei decenni successivi, man mano che cresceva l'impegno del principato mediceo sul mare e si ingrandiva la squadra delle galere<sup>143</sup>, si andò dilatando di pari passo il nu-

<sup>139</sup> ASFi, MP, 2106, cc. n. nn. Dei forzati a terra 80 erano nel Bagno inabili, 9 addetti al Magazzino delle galere, 4 facevano i muratori al puntone delle maestranze, 5 lavoravano nella ferreria, 21 "franchi di remo" impiegati in servizi diversi; 2 ammalati in Ospedale; 10 serventi nell'Ospedale; 2 sagrestani alla Chiesa del Bagno, 5 forzati nuovi, infine, non erano stati ancora assegnati ai lavori.

<sup>140</sup> M. Aglietti, *La riforma della marina stefaniana (1750): l'atto di morte delle galere dell'Ordine*, in *Atti del Convegno l'Ordine di Santo Stefano e il mare (Pisa, 11-12 maggio 2001)*, ETS, Pisa 2001, pp. 289-296, in part. alle pp. 276-277.

<sup>141</sup> G. Spini, *Cosimo I e l'indipendenza del principato mediceo*, Vallecchi, Firenze 1980 (n. e.), pp. 197-214.

<sup>142</sup> Si tratta della *Pellegrina, Saettia, e Pisana*, varata il 13 ottobre, due settimane prima della promulgazione del bando contro i gitani; ASFi, MP, 394, c. 8r; F. Angiolini, *L'arsenale di Pisa fra politica ed economia: continuità e mutamenti (secoli XV-XVI)*, in E. Concina (a cura di), *Arsenali e città nell'Occidente europeo*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1987, pp. 67-82, in part. a p. 77.

<sup>143</sup> Nel 1562 Cosimo I fondò l'Ordine dei cavalieri di Santo Stefano con il compito

mero dei reati e delle trasgressioni per i quali era stabilita come sanzione la condanna alla galera.

Però i condannati al remo divennero, come si è detto, progressivamente meno essenziali per assicurare il funzionamento delle galere toscane, e una quantità crescente di essi rimase a terra, cosicché la macchina punitiva e repressiva del granducato finì col produrre un numero di condanne al remo sovradimensionato rispetto alle effettive necessità della marina toscana. Questo fatto è all'origine della rapida trasformazione della natura che la pena della galera conobbe nella Toscana moderna. La pena della remo, infatti, durante il Seicento diventò in realtà, per una parte rilevante di coloro che la subirono, una pena ai lavori forzati, quando non si concretizzò addirittura in una pena di mera reclusione. Così, secondo un registro compilato poco prima che si ponesse fine alla squadra delle galere, dei 683 condannati alla galera tra il 1717 e il 1744 furono 493 quelli mandati «al servizio», mentre i restanti scontavano la condanna o nel carcere fiorentino delle Stinche o al confino<sup>144</sup>. Tenendo presente che poi una parte dei condannati «mandati al servizio» a Livorno veniva adibita a lavori nella città e nel porto, o in altri luoghi (nel 1749 più di duecento condannati risultavano essere impiegati a Portoferraio)<sup>145</sup>, oltre che occupati in mansioni varie nel Bagno, risulta ancor più evidente come ormai, a due secoli dall'introduzione della pena della galera in Toscana, questa fosse diventata in buona parte una condanna ai lavori forzati o alla reclusione.

Quando nel 1750, una volta disarmate le due ultime galere in servizio, fu finalmente abolita la pena del remo, i condannati a questa pena ancora relegati nel Bagno di Livorno vennero trasferiti a Pisa, eccetto 126 che, posti sotto l'autorità del governatore della città, furono tratti a Livorno, rinchiusi nella Fortezza vecchia, per essere utilizzati nei lavori richiesti dalle fortificazioni cittadine.

Pisa e Portoferraio divennero, insieme a Livorno, le località di reclusione di coloro che dovevano scontare la pena della galera che ora, a metà Settecento, era diventata compiutamente, anche dal punto di vista formale, una vera e propria condanna ai lavori forzati<sup>146</sup>.

di combattere turchi e barbareschi nel Mediterraneo; cfr. F. Angiolini, *I cavalieri e il principe. L'Ordine di Santo Stefano e la società toscana in età moderna*, Edifir, Firenze 1996, p. 17 e sgg. Sulle dimensioni della squadra toscana, v. Tab. 1.

<sup>144</sup> Ad alcuni condannati alla galera nel biennio 1734-35 la pena fu commutata nell'arruolamento forzato nelle truppe spagnole; ASFi, *Camera e auditore fiscale*, 2090, ins. Galeotti (settembre 1717-maggio 1747). *Libro di Forzati segnato G cominciato il dì 7 settembre 1717* [ma la registrazione si arresta al 9 giugno 1744].

<sup>145</sup> Cfr. *supra*, nota 140.

<sup>146</sup> Per la nuova sistemazione dei condannati alla galera, cfr. ASFi, *Reggenza*, 643, ins. 23. Cfr. anche una memoria del 1773 redatta da Ignazio Fazzi, governatore di Livorno, riportata da V. Salvadorini, *Traffici con i paesi islamici*, cit., p. 252.

## 6. I condannati alla galera

Quanto colpì la pena della galera in Toscana? La scomparsa dei registri dei forzati compilati per la Cancelleria della Camera fiscale di Firenze non permette una ricostituzione analitica, per tutto il periodo in cui la pena della galera fu in vigore, dell'insieme dei condannati. Comunque una serie di cifre, dislocate tra la metà del XVI secolo e quella del XVIII, e sufficientemente ravvicinate nel tempo, ci dà un'immagine complessiva del numero dei condannati piuttosto soddisfacente per tentare di formulare alcune valutazioni generali.

Tab. 2<sup>147</sup>

<i>Anno</i>	<i>Num. condannati</i>	<i>Num. condannati imbarcati</i>
1565	742	715
1592	1.400 ca.	
1604	1.302	915
1626	844	440
1646	1.016	616
1677	518	380
1707	438	301
1744	683	[493] <sup>148</sup>
1749	681	[449] <sup>149</sup>

I numeri più alti di condannati si incontrano in corrispondenza con gli anni nei quali maggiore fu l'emissione di leggi, bandi e ordini che prevedevano la pena della galera per sanzionare i reati. L'inasprimento delle norme, quindi, dette luogo a un parallelo inasprimento dell'attività repressiva e punitiva esplicitata dalle autorità del Granducato toscano che si avvalsero della pena della galera come stabilito nelle disposizioni vigenti, pur senza raggiungere, fatte le debite proporzioni, i livelli di utilizzazio-

<sup>147</sup> I dati per gli anni 1565, 1604, 1677 e 1707 provengono dalle fonti citate per la tabella 1. Per l'anno 1592, cfr. *Descrizione della nuova Darsena*, cit.; per il 1626, ASFi, MP, 2132, ins. n.n., *Nota della ciurma di Sua Altezza Serenissima detratto quella delle 5 galere armate, 28 aprile 1626*; per il 1646, ASFi, MP, 2156, ins. 21; per il 1744, ASFi, *Camera e auditore fiscale*, 2090, ins. *Galeotti (settembre 1717-maggio 1747)*, cit.; per il 1749, cfr. Aglietti, *La riforma della marina*, cit.

<sup>148</sup> Dei 683 condannati alla galera 190 scontavano in realtà la pena o reclusi nel carcere fiorentino delle Stinche o al confino. Il numero dei condannati destinati al remo è calcolato per differenza tra quello dei condannati alla galera e quello dei condannati che non sono stati mandati a Livorno, ma è di sicuro eccessivo perché comprende tutti quei forzati che a Livorno erano adibiti a lavori vari a terra.

<sup>149</sup> Anche questa cifra, ottenuta sottraendo dal numero complessivo dei condannati alla galera quello dei forzati che erano a Portoferraio, dà una sovrastima della quantità di condannati messi davvero al remo.

ne della medesima che si ebbero nella Spagna di Filippo II, a Venezia, o nella Francia del Re Sole e di Luigi XV<sup>150</sup>.

Come abbiamo visto nel caso toscano la correlazione tra condanna al remo e fabbisogno di rematori per la squadra delle galere, dopo i decenni cinquecenteschi, diventò molto lasca. L'elevato numero di forzati negli anni di Ferdinando I fu semmai il risultato, oltre che della crisi di sussistenza di fine Cinquecento, della necessità di abbondante manodopera a buon mercato per l'edificazione di Livorno, dove nel 1592 i forzati erano impegnati nel gravoso scavo della darsena, alternandosi a schiavi, condannati al confino, e contadini «comandati», cioè sottoposti a *corvée*<sup>151</sup>.

L'altro picco nel numero di condannati alla galera che appare negli anni Quaranta del Seicento è il riflesso della difficile situazione economica e sociale che il Granducato stava conoscendo da circa un ventennio, e che non poteva non aver determinato un aumento di reati, soprattutto contro la proprietà. Infatti anche in Toscana la pena della galera finì col colpire soprattutto coloro che attentavano alla proprietà: nel 1744 la maggioranza dei condannati al remo era formata da colpevoli di furto, reato che peraltro prevaleva tra tutti i crimini nell'Europa moderna<sup>152</sup>.

Se non tutti i condannati alla galera vennero incatenati al remo, anzi, come si è detto, una quota crescente di essi mai, o molto poco, mise piede su una galera, nemmeno si schiuse per essi solo la via dei lavori forzati a Livorno o a Pisa, nell'arsenale. In Toscana, fin dall'inizio, la pena del remo si configurò come una pena dai contenuti plurimi<sup>153</sup>, dove accanto alla relegazione in galera e al lavoro coatto a terra, poteva assumere il contenuto del confino o della reclusione nel carcere fiorentino delle Stinche.

<sup>150</sup> Thompson, *A Map of Crime*, cit., p. 251; Lo Basso, *Uomini da remo*, cit., p. 143; Zysberg, *Les galériens*, cit., pp. 382-383.

<sup>151</sup> Cfr. *Descrizione della nuova Darsena*, cit.; L. Frattarelli Fischer, *Città fondata e sviluppo demografico: Livorno dal 1427 al 1750*, in C.A. Corsini (a cura di), *Vita Morte e Miracoli di Gente Comune. Appunti per una storia della popolazione della Toscana fra XIV e XX secolo*, La Casa Usher, Firenze 1988, pp. 119-133, in part. a p. 123.

<sup>152</sup> Cfr. M.R. Weisser, *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, trad. it. di D. Panzieri, il Mulino, Bologna 1989, p. 46: i furti erano in media il 40% dei crimini urbani, mentre gli omicidi erano il 17%; nelle campagne invece i furti si attestavano al 37% e le aggressioni al 22%. Anche a Venezia, dalla metà del Settecento, i ladri costituivano la maggioranza dei condannati al remo; cfr. Lo Basso, *Uomini da remo*, cit., p. 143, per il periodo 1741-1750; A. Viario, *I forzati sulle galere veneziane (1760-1797)*, in «Studi veneziani», n.s., II, 1978, pp. 225-247, a p. 239. Per la Francia, cfr. Zysberg, *Les galériens*, cit., p. 69. Sulla crescente preponderanza del furto tra i reati puniti con la galera, cfr. Garnot, *Crime et justice*, cit., pp. 68-69.

<sup>153</sup> Secondo le teorie giurisprudenziali cinque-seicentesche la galera era definibile contemporaneamente come *locum depositi*, *opus publicum*, *poena extraordinaria*; cfr. Alessi Palazzolo, *Pene e remieri*, cit., pp. 250-251.

Già al suo apparire nel bando del 1542 la pena della galera era contigua alla pena del carcere. Infatti nel bando contro i sodomiti e i bestemiatori venne prevista una condanna «al confino» da eseguirsi o con la reclusione in galera o con quella nelle Stinche<sup>154</sup>. È utile precisare che le Stinche di Firenze nel XVI secolo sono ormai una vera e propria prigione, dove vengono rinchiusi non solo debitori insolventi, incriminati in attesa di giudizio, condannati alla galera in attesa di esser trasferiti a Livorno, ma uomini (e donne) giudicati colpevoli di delitti non lievi e condannati a espiare la loro pena nelle celle delle Stinche<sup>155</sup>. Così le Stinche vennero affermandosi nel corso del tempo come una variante, del tutto equipollente, della effettiva pena della galera in Toscana, scontabile peraltro anche con il confino. Man mano che nel corso degli anni si veniva dilatando l'erogazione della pena della galera, questa appariva spesso in collegamento alla carcerazione nelle Stinche, vuoi come pena alternativa, in base al rango o alle condizioni fisiche del reo<sup>156</sup>, vuoi come pena equivalente<sup>157</sup>. E lo stesso accadde per la pena del confino<sup>158</sup>. Non è pertanto

<sup>154</sup> *Legislazione toscana*, cit., vol. I, p. 212.

<sup>155</sup> J.K. Brackett, *Criminal justice and crime in late Renaissance Florence, 1537-1609*, Cambridge University Press, Cambridge 1992, pp. 44-55.

<sup>156</sup> Fu il caso del bando contro la violenza carnale (1558), che stabiliva la pena del carcere nelle Stinche quando i colpevoli fossero cittadini fiorentini o cittadini senesi; *Legislazione toscana*, cit., vol. III, pp. 267-268; del bando contro il porto di stilette e quadrelli nel 1572 (i 2 anni di galera previsti diventavano per i cittadini fiorentini 2 anni alle Stinche), ivi, vol. VII, pp. 401-403; del divieto di caccia nel Barco Reale (1626) che dava ai contravventori la galera o un pari tempo nelle Stinche, a seconda che fossero cittadini fiorentini o no; ivi, vol. XV, pp. 374-384; del Bando contro il porto di pugnali (1648), che rimpiazzava i 5 anni di galera con 5 anni alle Stinche per i cittadini fiorentini. Chi condannato al remo fosse inabile, per età o per condizioni fisiche, beneficiava di una permuta della pena con quella della frusta, o dell'esilio o del confino; *Ordini diversi da osservarsi nelle cause criminali* del 15 gennaio 1745, ivi, vol. XXV, pp. 157-163, § xx.

<sup>157</sup> La sostituzione della galera con le Stinche di norma si aveva sempre quando, ovviamente, la condanna colpiva una donna o un minore; cfr. per esempio tanto il bando contro l'introduzione di drappi forestieri o di oro falso del 1575 che infliggeva ai colpevoli per la terza volta del reato 2 anni di galera se uomini o 2 anni di prigione nelle Stinche se donne; *Legislazione toscana*, cit., vol. VII, pp. 245-248, quanto quello contro chi favoriva banditi, ribelli, assassini del 1576, ivi, pp. 277-278, o quello del 1597 contro il furto delle foglie di gelso (la seconda volta la punizione era due anni di galera, e un tempo equivalente nelle Stinche per le donne); ivi, vol. XIV, pp. 190-191. Nell'*Ordinazione universale sopra il danno dato* del 1688 i cinque anni di galera previsti sono trasformati per donne e minori in 2 anni di reclusione nelle Stinche accompagnati da 30 staffilate; ivi, vol. XX, pp. 70-79. Nel bando contro i contrabbandieri del 1746 si precisava che la pena della galera, sempre prescritta contro i rei, e variamente modulata nella durata a seconda della gravità del delitto, era da commutarsi con la prigione nelle Stinche per donne e minori di 18 anni, non potendo questi scontare la pena originaria; ivi, vol. XXI, pp. 261-268. L'equivalenza formale tra galera o imprigionamento nelle Stinche o confino (ma anche con una pena pecuniaria) è formulata nell'ordinanza di divieto di caccia nelle bandite del 1550; ivi, vol. II, pp. 139-143.

<sup>158</sup> La legge contro gli autori di delitti gravi appartenenti al contado pisano e artigia-

sorprendente che nel 1744 ben 190 dei 683 condannati alla pena della galera non fossero a Livorno, bensì nelle Stinche di Firenze o confinati in varie località del Granducato<sup>159</sup>.

## 7. Nota conclusiva

Se è indubbio che in Toscana la pena della galera fu introdotta per avere una larga disponibilità di forza lavoro da applicare ai remi delle galere della nascente squadra navale, seguendo un esempio che già aveva dato buona prova di sé in molte flotte mediterranee, è altrettanto chiaro che nel volger di un cinquantennio circa la pena della galera nel Granducato perse la sua prerogativa di essere la leva fondamentale per costituire le ciurme della squadra di galere, dato che la maggioranza dei rematori era formata da schiavi, il cui numero fu sempre superiore al fabbisogno della squadra. La disseminazione della pena del remo, tuttavia, in una vasta serie di leggi, ordini, bandi, proibizioni, quale sanzione esclusiva o, nella maggior parte dei casi, più pesante, verso coloro che violavano o disattendevano le norme prescritte, e la sua applicazione, pur mancando l'impulso ad avvalersi della pena per risolvere il problema del reclutamento di rematori, come invece accadeva in non poche altre aree del Mediterraneo, fece sì che la quantità dei condannati fosse elevata e di sicuro sempre in eccesso rispetto alle necessità marinaresche.

In altre parole in Toscana, diversamente da quanto accadde altrove, si pose molto presto la questione di che cosa fare dei molti condannati alla galera che, in realtà, non potevano tutti scontare la loro pena incatenati al remo. Nel Regno di Napoli, ad esempio, fu solo con l'avvento di Carlo di Borbone che si avviò una discussione circa un impiego dei condannati alla galera alternativo a quello della voga, e tra le varie proposte formulate si pensò di adibire i galeotti alla costruzione di strade, a relegarli nelle isole del regno, e addirittura si immaginò di spedirli a lavorare nelle miniere del Perù<sup>160</sup>. In Francia, come abbiamo visto, fu solo con lo smantellamento della flotta di galere che i condannati furono distribuiti negli arsenali della marina per utilizzarli nella loro attività.

In Toscana, invece, sin dal tardo XVI secolo, quando ancora la squadra era in piena e crescente attività, i galeotti furono una parte della manodopera adibita ai lavori per Livorno, e gruppi di essi, più o meno vasti,

ni di Volterra del 1564 stabiliva che ogni magistrato o rettore poteva punire i rei con il confino a Livorno, all'Elba, nell'isola del Giglio e in altri luoghi, o in galera; *ivi*, vol. V, pp. 101-102.

<sup>159</sup> ASFi, *Camera e auditore fiscale*, 2090, ins. *Galeotti (settembre 1717-maggio 1747)*, cit.

<sup>160</sup> Cfr. Alessi Palazzolo, *Pene e remieri*, cit., p. 251.

furono sempre assegnati all'arsenale di Pisa<sup>161</sup>. Accanto all'uso dei galeotti nei lavori da farsi a beneficio del principe si affermò la pratica di mantenere reclusi nel carcere fiorentino delle Stinche una quota dei condannati alla galera sicché, di fatto, la pena del remo si tramutò in una pena meramente reclusiva. Questo confermò ed estese in Toscana il ricorso alla privazione della libertà, ovvero l'uso della prigione, quale pena vera e propria, comminata e scontata per espiare un reato, anticipando in questo senso la soluzione che si affermerà in Europa nella piena età moderna.

La pena della galera nella Toscana moderna non dispense mai il suo carattere di pena poliedrica, multiforme, che era evocato da non pochi giuristi. Anzi, col trascorre degli anni, tale carattere venne accentuandosi tanto che, al momento della soppressione della pena, coloro che già vi erano condannati in gran parte la scontavano in maniera diversa da quella della manovra del remo, e le pene sostitutive previste altro non furono che la formalizzazione giuridica di una prassi che da tempo era in vigore.

<sup>161</sup> ASFi, MP, 513 a, c. 779r: ai primi del 1565 a Pisa si trovavano 57 forzati; sull'arsenale di Pisa, cfr. F. Angiolini, *L'arsenale mediceo: la politica marittima dei Medici e le vicende dell'arsenale a Pisa*, in *Livorno e Pisa. Due città e un territorio nella politica dei Medici*, Nistri-Lischi e Pacini, Pisa 1980, pp. 176-190.



Luca Lo Basso

*Condannati alla galera nell'Italia dell'età moderna:  
gli esempi di Venezia e Genova*<sup>1</sup>

Il Cinquecento fu – per la giustizia criminale – un secolo rivoluzionario. Oltre alle classiche pene detentive, corporali e pecuniarie, gli Stati dell'epoca (non solo quelli dotati di flotta) trovarono un nuovo modo di far espiare la colpa ai condannati: remare sulle galere. Con il servizio del remo il reo poteva perciò risarcire il danno alla società e, in molte occasioni, riabilitarsi. Inoltre, con questo nuovo sistema, si svuotarono le carceri, il cui mantenimento gravava sulle casse statali senza nessun tornaconto. Fu una vera e propria rivoluzione. L'introduzione della nuova pena della galera avvenne in maniera differenziata a seconda degli Stati: in alcuni di essi entrò a far parte nel sistema penale in punta di piedi, diluita nel tempo, in altri invece la sua venuta fu clamorosa. Il primo è il caso di Genova, il secondo quello di Venezia. Nel presente studio si vuole perciò – in forma preliminare – tracciare una prima comparazione tra i metodi di reperimento e di gestione dei forzati in due entità statali molto simili per certi versi (si tratta di due Repubbliche con un forte e tradizionale legame con il mare), diversissime però per natura, storia e tradizioni.

L'introduzione della pena della galera, è bene sottolineare, non rispose a esigenze di tipo giuridico, ma diede risposte concrete ai bisogni militari, alla necessità di armare più galere il più velocemente possibile. Tutto ciò come vedremo portò anche ad un'altra rivoluzione, più piccola, ma di estrema importanza. A seguito dell'introduzione dei condannati fu cambiato il sistema di remeggio a bordo delle galee. Ma il cambiamento provocò contestualmente un aumento vertiginoso del numero di rematori. Scendiamo nel dettaglio.

La nuova voga detta *a scaloccio* o *a galloccia* prendeva il posto di quella *alla sensile*. Quest'ultima era effettuata mediante l'uso di un remo

<sup>1</sup> Il presente lavoro si trova in parte in L. Lo Basso, *Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna*, Selene, Milano 2003.

per ciascun galeotto, e solitamente su ogni banco c'erano tre rematori<sup>2</sup>. Di norma su una galea ordinaria o sottile manovrata *alla sensile* c'era un numero di galeotti compreso tra 150 e 164. Viceversa, la voga detta *a scaloccio* era eseguita mediante l'uso di un unico grande remo manovrato da più rematori seduti sul medesimo banco e prevedeva un numero di remiganti, sempre per una galea ordinaria, oscillante tra i 192 delle galee veneziane e i 265 di quelle *ponentine*<sup>3</sup>.

Viene da chiedersi: perché, proprio nel momento in cui vi fu la corsa agli armamenti in tutto il Mediterraneo, con la conseguente riduzione dell'offerta di galeotti e con il relativo ricorso massiccio ai condannati, si modificò il tipo di remeggio, sposando definitivamente proprio la soluzione che necessitava un maggior numero d'uomini<sup>4</sup>? La risposta – come detto – sembra venire proprio dal vigoroso ricorso ai condannati<sup>5</sup>. Il nuovo sistema di voga, infatti, permetteva di armare una galea velocemente, mescolando i rematori più esperti con quelli appena imbarcati, senza il lungo periodo d'apprendistato che si faceva sulle *triremi*. Inoltre il nuovo sistema riduceva la domanda di legname: se si pensa che il numero dei remi per ciascuna galera passò dai 150 e più del sistema *alla sensile* ai 49 o poco più di quello *a scaloccio*, è indubbio che si ottenne contemporaneamente un abbattimento dei costi d'armamento. Infine, diminuì anche lo stesso consumo dei remi, giacché quello unico, più grande ma anche più resistente, andava incontro meno frequentemente a rotture<sup>6</sup>.

Ancora irrisolta è invece la questione della datazione del cambio di voga da parte delle singole marinerie. Maurice Aymard sostiene che nel 1540 si cominciò a sperimentare il remo *a scaloccio*, e che nel 1564 le 15 galere di Sicilia erano tutte armate con il remo unico<sup>7</sup>. Un altro storico

<sup>2</sup> Queste galee erano appunto denominate triremi.

<sup>3</sup> Per la voga a scaloccio vedi R. Burlet, A. Zysberg, *Le travail de la rame sur les galères de France vers la fin du XVII<sup>e</sup> siècle*, in «Neptunia», n. 164 (1986); e la seconda parte, curata da R. Burlet, di M. Bondioli, R. Burlet, *Oar Mechanics and Oar Power in Medieval and Later Galleys*, in *The age of the Galley. Mediterranean oared vessels since pre-classical times*, Conway, London 1995, pp. 172-205.

<sup>4</sup> Secondo i nostri calcoli l'aumento del numero dei galeotti a bordo di ciascuna galera, a causa del cambio di voga, oscillò tra il 16 e il 43%.

<sup>5</sup> M. Aymard, *Chiourmes et galères dans la seconde moitié du XVI<sup>e</sup> siècle*, in G. Ben-zoni (a cura di), *Il Mediterraneo nella seconda metà del '500 alla luce di Lepanto*, Olschki, Firenze 1974, pp. 71-94.

<sup>6</sup> I remi delle galere veneziane erano di faggio, proveniente soprattutto dal bosco di Alpago. Ogni remo di galea costava 5 ducati, mentre uno di galeazza 7 ducati. Il Savio agli Ordini Alvise Molin nel 1633 riportò nella sua relazione i consumi annuali di remi della flotta tra il 1632 e il 1633: si consumarono 1.216 remi da galea (lunghi quasi 12 metri) e 320 da galeazza (di circa 14 metri ciascuno), per una spesa complessiva di 8.320 ducati. Archivio di Stato di Venezia (da ora in poi A.S.V.), *Collegio Relazioni*, b. 57.

<sup>7</sup> Aymard, *Chiourmes et galères*, cit., p. 74.

francese, Noël Fourquin, ritiene invece che a Venezia il remo grande sia stato sperimentato già nel 1534, mentre ancora nel 1560 in Francia le galee erano *alla sensile*; solo nel 1571, secondo un manoscritto conservato nella Bibliothèque Nationale, le galee francesi risulterebbero con il remeggio *a scaloccio*<sup>8</sup>.

Sull'argomento, tuttavia, il miglior lavoro rimane a nostro giudizio il lungo saggio di Mauro Bondioli e René Burlet edito nel 1995. Pantero Pantera, nella sua celebre opera *L'Armata navale* del 1614, ricorda che a quell'epoca si discuteva ancora su quale fosse il miglior sistema di voga, anche se lui non aveva mai visto navigare nessuna galea *alla sensile*; ma se questo poteva essere vero per il mondo *ponentino*, non lo era sicuramente per l'ambiente veneziano. Secondo il Bondioli a Venezia si era sperimentato il nuovo sistema *a scaloccio* già nel 1534, visto che da un documento di quell'anno dei Patroni e Provveditori all'Arsenale risulta l'invio di 60 remi grandi al Capitano Generale da Mar<sup>9</sup>. Ancora nel 1537, però, il Senato veneziano lasciava ai singoli sopracomiti la libertà di scelta<sup>10</sup>.

Non è possibile, al momento, indicare con precisione quando la flotta veneziana adottò esclusivamente il remo *a scaloccio*: certo agli inizi del secolo XVII il cambio di sistema era avvenuto, ma alla vigilia di Lepanto sembra che le galee della Serenissima fossero in buona parte ancora armate *alla sensile*. A sostegno di questa ipotesi c'è la testimonianza dell'ambasciatore Giovanni Francesco Morosini, il quale nel 1570, descrivendo l'entità e la qualità della piccola flotta sabauda, ricordava che queste galee erano tutte armate con un solo remo per banco, «credendo che in quel modo vadano più forte per la ragion che dicono, che la virtù unita suol crescere, come disunita si sminuisce»<sup>11</sup>. Il dubbio tuttavia rimane se esaminiamo con attenzione due testimonianze della fine del XVI secolo.

Nel 1583 Nicolò Surian, rientrato a Venezia dopo più di tre anni di servizio in mare come Provveditore d'Armata, nella sua lunga e ricca relazione esaltava la voga *alla sensile* e proponeva di reintrodurla<sup>12</sup>. Celebre è la lunga discussione che il Surian ebbe, proprio sui tipi di voga, con Gian Andrea Doria, il quale sosteneva che il remo unico facilitava l'armamento veloce delle galee e lo spostamento frequente di uomini dall'una all'altra unità, ma che dal punto di vista tecnico non era migliore del vecchio sistema<sup>13</sup>. Da un documento contenuto negli appunti di

<sup>8</sup> *Quand voguaient les galères*, Ouest-France, Rennes 1990, p. 86.

<sup>9</sup> Bondioli, Burlet, *Oar Mechanics and Oar Power*, cit., p. 178.

<sup>10</sup> A.S.V., *Senato Mar*, reg. 24, c. 21r.

<sup>11</sup> L. Firpo (a cura di), *Relazioni di ambasciatori veneti al Senato*, vol. XI, *Savoia (1496-1797)*, Bottega d'Erasmus, Torino 1983, pp. 187-189.

<sup>12</sup> Biblioteca del Museo Correr (da ora in poi B.M.C.), *Archivio Donà delle Rose*, b. 153.

<sup>13</sup> Bondioli, Burlet, *Oar Mechanics and Oar Power*, cit., p. 178, note dalla 41 alla 43.

Giulio Savorgnan del febbraio del 1589, passatogli quasi certamente da Giacomo Contarini, risulta invece che le galee veneziane navigavano con soli tre uomini per banco, ed è probabile che si trattasse ancora di galee *alla sensile*<sup>14</sup>.

L'adozione definitiva della voga *a scaloccio* rimane difficile da datare non soltanto per quanto concerne Venezia, ma anche nel caso delle flotte *ponentine*. Da un lato molte testimonianze indicano che il remo unico già negli anni Trenta del Cinquecento era operativo sulle galee del Doria e su quelle dei Cavalieri di Rodi<sup>15</sup>; d'altro lato se esaminiamo con attenzione gli inventari redatti nel 1555 delle galee toscane, assegnate in appalto a Marco Centurione, vediamo chiaramente che queste erano tutte galee *alla sensile*. La *San Giovanni Battista* aveva «remi centocinquanta alla voga con lor piombi e calavernie»<sup>16</sup>, mentre la *Fiorenza*, la *Toscana* e la *Pisana* ne avevano 144<sup>17</sup>. Inoltre nel 1552, secondo la descrizione di Luca Martini, le galere doriane risultavano ancora delle *triremi*<sup>18</sup>. Nello stesso senso andava anche l'annotazione di Gian Andrea Doria nella sua autobiografia dove, a proposito delle galee del 1557, scriveva «che all'ora si usavano a un remo per huomo», mentre lo stesso principe di Melfi, per il 1562, segnalava che a bordo della *Brava* e della *Sirena* si remava con il remo alla *galloccia*<sup>19</sup>. Con certezza nel 1582 le dieci galee dei Doria, vendute al re di Spagna, avevano tutte un palamento di 48 remi alla *galochia*<sup>20</sup>.

Dopo aver visto il circolo vizioso che si era creato tra l'introduzione della pena della galera, il cambio del sistema di voga e il conseguente aumento della domanda di rematori, proviamo a vedere come tutto ciò si ripercosse nelle realtà sociali di Venezia e Genova.

Nel corso del Cinquecento lo Stato italiano con la più importante e imponente flotta di galere fu senz'altro la Repubblica di Venezia. Il 15 febbraio 1542 un gruppo di patrizi propose al Senato una rivoluzionaria

<sup>14</sup> A.S.V., *Secreta, Materie miste notabili*, f. 13, cc. 16v-17v, 13 febbraio 1589.

<sup>15</sup> Bondioli, Burlet, *Oar Mechanics and Oar Power*, cit., p. 178, nota 43.

<sup>16</sup> Le *calavernie* o *calaverne* o *galaverne* erano due tavolette di legno che fasciavano il ginocchio del remo per preservarlo dallo sfregamento. Il termine è poi rimasto per indicare la fasciatura in cuoio che si fa attorno al ginocchio del remo per proteggerlo dall'attrito con lo scalmo (*Dizionario di Marina Medievale e Moderno*, Reale Accademia d'Italia, Roma 1937, pp. 120-121).

<sup>17</sup> Archivio di Stato di Firenze (da ora in poi A.S.F.), *Mediceo del Principato*, f. 627, 22 aprile 1555; cc. n. nn.

<sup>18</sup> V. Borghesi, *Informazioni sulle galee di Andrea Doria nelle carte strozziane (1552)*, in «Miscellanea Storica Ligure», n. 1, 1970, p. 128.

<sup>19</sup> *Vita del Principe Giovanni Andrea Doria scritta da lui medesimo*, a cura di V. Borghesi, Genova, Compagnia dei librai, 1997, p. 19 e p. 185.

<sup>20</sup> Archivio di Stato di Genova (da ora in poi A.S.G.), *Notai Antichi*, f. 3156, notaio Domenico Tinello, 1 settembre 1582.

modifica circa l'armamento delle galere della Repubblica: si chiedeva di introdurre stabilmente la pena della galera e l'uso dei forzati come rematori, di nominare un Governatore dei condannati a capo della squadra delle galee *sforzate* e di creare l'apparato burocratico necessario. L'iniziativa fu bocciata, ma il gruppo ripresentò le stesse richieste il 20 maggio, e in questa circostanza ottenne che si introducesse la pena alla galera nel sistema penale veneziano<sup>21</sup>. Il 15 maggio 1545 si completò, con un'altra «parte» del Senato, la riforma che introduceva la condanna alla galera. Pochi mesi dopo fu armata la prima galera *sforzata* comandata dal neo Governatore dei condannati Cristoforo Da Canal<sup>22</sup>, vero artefice della riforma teorizzata nel suo celebre scritto *Della Milizia Marittima*<sup>23</sup>.

La riforma del Da Canal, a onor del vero, ebbe il suo pieno successo soltanto nel primo quarantennio, visto il numero di galee *sforzate* armate dalla Serenissima, che passò dalle 2 del 1545 alle 23 del 1593. Le galere del biennio 1592-1593, però, furono le ultime armate in quel modo. Già negli anni Ottanta qualcosa era cambiato e sulle galere da sopracomito erano stati imbarcati 28 galeotti liberi, poi aumentati successivamente fino a 48 nella Regolazione d'armata del 1602, mentre nel sistema definitivo il loro numero sarà fissato a 72 nel 1634 (120 i forzati)<sup>24</sup>.

I motivi del parziale ripensamento risiedevano nelle incongruenze della riforma degli anni Quaranta. Lo scadimento qualitativo delle ciurme e l'incuria dei sopracomiti sia nella tenuta dei conti, sia nella custodia dei condannati, toccarono livelli elevatissimi. I governanti veneziani si preoccuparono di assicurare nuovamente un decente livello operativo alla propria flotta, e l'unico mezzo per ottenerlo consisteva nel reintrodurre un forte contingente di uomini liberi, professionisti del remo, al fianco dei condannati. Nel contempo le galee dei capi da mar continuavano ad essere ciurmate soltanto con «buonavoglia» e la differenza, evidentemente, si era fatta sentire<sup>25</sup>. Inoltre erano già state avanzate, alla fine degli anni Ottanta, proposte alternative – come quelle del gruppo di Giacomo Contarini – che permettevano sia di abbattere ulteriormente i costi di armamento, sia di migliorare la ciurma. Si proponeva cioè la soluzione

<sup>21</sup> A. Viaro, *La pena della galera. La condizione dei condannati a bordo delle galere veneziane*, in G. Cozzi (a cura di), *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, Jouvence, Roma 1980, vol. I, pp. 388-390.

<sup>22</sup> *Ibidem*, pp. 390-391.

<sup>23</sup> C. Da Canal, *Della Milizia Marittima*, a cura di M. Nani Mocenigo, Libreria dello Stato, Roma 1930.

<sup>24</sup> «Il numero dei condannati su ogni galera sia ridotto al n° di 120, e le siano aggiunti 24 huomini di libertà ... Quelli sopracomiti che armaranno da nuovo abbiano obbligo delli settantadue huomini di libertà e la sovvenzione intera». A.S.V., *Compilazione delle leggi*, Serie II, 3 febbraio 1634.

<sup>25</sup> A. Tenenti, *Venezia e i corsari 1580-1615*, Laterza, Bari 1961, p. 163; Id., *Cristoforo da Canal. La marine vénitienne avant Léopante*, SEVPEN, Paris 1962.

*mista* per le galee da sopracomito, 100 condannati e 70 uomini liberi: il numero dei rematori, molto probabilmente, era ancora relativo alle galee alla *sensile*, visto che nelle stesse carte si parla anche della proposta di aumentare il numero dei galeotti per ciascun banco da 3 a 4<sup>26</sup>.

Infine, bisognava ulteriormente responsabilizzare i giovani patrizi e invogliarli ad accettare senza riserve la carica di sopracomito. L'occasione fu colta al balzo. Già sappiamo che il sopracomito veneziano, contrariamente ai colleghi di ponente, aveva non soltanto responsabilità militari, ma anche obblighi di tipo economico. Il denaro investito, se ben maneggiato, poteva però produrre cospicui guadagni, che andavano a sommarsi ai benefici della carriera marittima e alla gloria personale. All'interno di questa logica l'elemento principale diventerà la proprietà della «ciorma di libertà», vendibile da un patrizio all'altro tramite contratto rogato davanti ad un notaio. Verrà a crearsi così un vero e proprio mercato dei galeotti, i quali da una parte vedranno scadere la loro posizione libera verso una forma di schiavitù economica, peraltro già utilizzata in altri settori produttivi, e dall'altra però otterranno in cambio dei benefici, più o meno legali, che permetteranno loro di sopravvivere dignitosamente a bordo delle rispettive galee<sup>27</sup>.

Con la riforma di Cristoforo da Canal, dunque anche a Venezia entrarono in servizio definitivamente i forzati, in laguna meglio conosciuti con il nome di condannati. Nel corso dell'età moderna se ne utilizzarono di due categorie: i nazionali e i forestieri. L'introduzione della pena della galera, non solo come abbiamo visto, modificò profondamente la struttura dell'armata, ma modificò in maniera irreversibile la «pratica criminale» applicata dai giudici veneti, i quali si trovarono più di prima a dover sottostare ai dettami politici degli organi governativi della Repubblica e in particolare del Senato. Nata per soddisfare le esigenze della flotta, la pena della galera fu resa applicabile a tutti i reati penali<sup>28</sup>. Doveva sot-

<sup>26</sup> L'adozione del sistema *misto*, d'altra parte, doveva essere affiancato dalla definitiva adozione del sistema di voga a *scaloccio*, che in effetti venne definitivamente adottato dalla marina veneziana proprio tra la fine del XVI secolo e l'inizio del XVII.

<sup>27</sup> Per maggiori delucidazioni sul sistema di armamento delle galee veneziane mi permetto di rinviare a L. Lo Basso, *Schiavi, forzati e buonevoglie. La gestione dei rematori delle galere dell'Ordine di Santo Stefano e della Repubblica di Venezia. Modelli a confronto*, in *L'Ordine di Santo Stefano e il mare*, atti del convegno (Pisa 11-12 maggio 2001), ETS, Pisa 2001, pp. 171-232; Id., *Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna*, cit.

<sup>28</sup> A Venezia – come negli altri Stati mediterranei dotati di galere – l'introduzione della pena «del servizio al remo» si basava in buona sostanza su considerazioni economiche più che penalistiche. La regolamentazione perciò si adattava alle necessità «di ottenere la quota richiesta di forza lavoro al prezzo più basso possibile». Cfr. G. Rusche, O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale*, il Mulino, Bologna 1978, p. 113; D. Garland, *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Il Saggiatore, Milano 1999, p. 139.

tostare, però, ad alcuni vincoli di natura pratica. I punibili, infatti, potevano essere soltanto uomini e preferibilmente di età compresa tra i 18 e i 45-50 anni. Inoltre divenne – in maniera naturale – la pena dei poveri. Insomma, finché furono in servizio le galee, la relativa pena risultò essere figlia e moglie della politica e dell'economia e lontana parente del diritto.

Secondo Lorenzo Priori – celebre criminalista veneziano – la condanna alla galera era una pena straordinaria, applicata non per legge, ma per arbitrio del giudice, mentre la pena ordinaria era «statuita dalle leggi del Principe, dagli Statuti o da una longa consuetudine introdotta»<sup>29</sup>. Secondo A. Barbaro – altro criminalista del Settecento – le pene si dividevano in due tipi principali: corporali e non corporali. Le corporali si dividevano in capitali e non capitali. Tra le prime stavano: la pena di morte, il bando, la relegazione perpetua, la prigione a vita e dieci anni di galera. Tra le non capitali troviamo: l'amputazione, la frusta, il bando temporaneo, la relegazione a tempo, la prigione e la galera per un periodo inferiore a dieci anni. Tra le non corporali la principale pena era quella di tipo pecuniario<sup>30</sup>. Il Barbaro poi aggiungeva che «nel condannar in galera è sempre necessaria l'alternativa di prigione in caso d'inabilità, ma per più tempo»<sup>31</sup>. Scorrendo l'elenco dei reati si evince chiaramente che il giudice veneziano aveva la facoltà di «mandar in galea» tutti i tipi di criminali esistenti: uso improprio di armi da fuoco, adunanze non autorizzate, bestemmia, vagabondaggio, eresia, falsa testimonianza, furto, ingiuria, omicidio, sacrilegio, sfruttamento della prostituzione, sodomia, stupro, pedofilia.

A Venezia la durata della pena della galera era compresa fra i diciotto mesi e i dodici anni (legge del Maggior Consiglio del 15 gennaio 1558), successivamente ridotti a dieci. Non esisteva né la pena ad arbitrio, né quella perpetua, presente largamente in tutti gli altri Stati italiani<sup>32</sup>. Anche in questo caso la spiegazione è di ordine pratico e ci viene fornita – assieme ad una breve ma esauriente descrizione dei condannati – dal Capitano del golfo uscente Antonio Civran, letta in Collegio il 18 marzo 1615:

I sforzadi sono quindi dei condannati per loro misfatti, servono nelle galere senza stipendio con molto utile di Vostra Serenità, la quale non ha altro obbligo di dispensarli; perché quanto ai alimenti che ella gli dà et alle medicine che

<sup>29</sup> L. Priori, *Prattica criminale, secondo il ritto delle leggi*, Venezia, 1643, p. 123; citato in Viaro, *La pena della galera*, cit., pp. 397-398.

<sup>30</sup> A. Barbaro, *Prattica criminale*, Venezia, 1739, parte prima, capo XXXVI - *Delle pene*.

<sup>31</sup> *Ibidem*.

<sup>32</sup> La diversità nella prassi penale era d'altra parte permessa dal diritto veneto, che rendeva la giustizia della Serenissima difforme da quella degli altri Stati italiani, dove vigeva il diritto comune. Cfr. G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVII*, Einaudi, Torino 1982.

prendono quando sono ammalati, mettendosi tutto sulla loro partita, infin del tempo, o pagano questo debito così contratto, ovvero lo scontano in galera all'ordinaria paga di galeotto; dalché succede che alle volte uno che andrà in galera condannato diciotto mesi, vi starà per debito li sei et otto anni, fino che assueffatti all'esercitio, et a quella miseria, liberandosi un giorno non sanno vivere che altrove che in galera, e così vi stanno tutto il restante della vita loro, con beneficio pubblico per la conservazione dell'armata<sup>33</sup>.

Il Civran ci spiega, in maniera chiara e sintetica, perché nella prassi giudiziaria veneziana la massima pena alla galera fosse limitata a dieci anni. Con il sistema del debito bastava, durante il periodo di servizio, aumentare un po' più del normale le spese del condannato, e costui si ritrovava a dover remare per il doppio se non il triplo degli anni previsti. Ne beneficiava la flotta che si ritrovava rematori esperti in servizio per più tempo. Inoltre l'idea di fondo dei governanti veneziani, convinti della maggior bontà dei galeotti liberi, era di trasformare il più possibile i condannati in rematori liberi, recuperandoli così appieno alla vita civile. Le motivazioni pratiche prevalsero anche nel tarare la lunghezza della pena minima. Il neo forzato aveva bisogno, per impraticarsi al mestiere del remo, di un certo periodo di allenamento, che poteva durare diversi mesi. Perciò le autorità veneziane calcolarono che per ricavare una resa da un condannato bisognava che questo servisse almeno per un anno e mezzo, ben sapendo inoltre che i 18 mesi iniziali si sarebbero poi moltiplicati.

I ladri erano i più presenti a bordo delle galee: secondo il Viaro addirittura il 48,5% dei condannati alla galera lo erano per furto, il 21% per omicidio<sup>34</sup>. Sono dati coerenti con quanto sappiamo circa le percentuali dei reati commessi durante l'età moderna, visto che i furti rappresentavano in media il 40% dei crimini urbani e gli omicidi il 17%, mentre nelle campagne c'era un 37% di furti e un 22% di aggressioni<sup>35</sup>, dati confermati anche da una statistica della metà del XVIII secolo. Tra il 1741 e il 1750, a Venezia e nella Terraferma, si condannarono alla galera 2.719 criminali, di cui 2.491 nella Terraferma (91,6%) e 228 a Venezia (8,4%). Sul totale dei condannati veneziani la percentuale dei ladri si aggirava attorno al 51,8%. Decisamente più basso il dato degli omicidi bloccato poco sopra il 15%. Al contrario, in Terraferma gli assassini costituivano il 23% dei condannati alla galera<sup>36</sup>.

<sup>33</sup> A.S.V., *Collegio relazioni*, b. 73, Relazione di Antonio Civran del 18 marzo 1615.

<sup>34</sup> A. Viaro, *I forzati sulle galere veneziane (1760-1797)*, in «Studi veneziani», n.s., II, 1978, pp. 225-247, p. 239.

<sup>35</sup> M.R. Weisser, *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna 1989, p. 46.

<sup>36</sup> A.S.V., *Senato Militar*, f. 76, foglio 5°.

Nel decennio 1758-1767 si condannarono 2.353 uomini, di cui 232 (9,8%) a Venezia e 2.221 in Terraferma (90,2%)<sup>37</sup>. Per quanto concerne la Dominante il 57,8% dei forzati erano stati condannati dai Signori di notte al criminal. In Terraferma il 53% dei condannati proveniva da cinque Reggimenti: Brescia, Verona, Vicenza, Udine e Bergamo<sup>38</sup>.

Tab. 1

<i>Reggimento</i>	<i>Numero dei condannati</i>	<i>%</i>
Brescia	461	20,7
Verona	239	10,7
Vicenza	191	8,5
Udine	152	6,8
Bergamo	137	6,2

Per quanto riguarda Venezia, le statistiche del decennio 1758-67 ci presentano altri due dati interessanti. Il primo è rappresentato dalla percentuale di condannati consegnati «in Fusta»<sup>39</sup> dal Capitan grande che toccò il 21,1%. Con ogni probabilità si trattava di mendicanti, vagabondi e zingari catturati dal capo della polizia veneziana e destinati direttamente alle galere. L'altro dato interessante è costituito dal 5,2% di condannati dagli Esecutori alla bestemmia. Questa magistratura, nata il 20 dicembre 1537 «per colpire coloro che bestemmiavano contro Dio, la Vergine Maria e la corte celestiale»<sup>40</sup>, assunse via via altre competenze sui reati riguardanti il gioco d'azzardo, la violazione delle leggi sulla stampa e quelli sessuali. Con lo scoppio della guerra di Candia anche gli Esecutori alla bestemmia preferirono convogliare le loro vittime alla galea<sup>41</sup>, sottostando così alle richieste continue della flotta. Tra il 1646 e il 1723 le condanne furono 375<sup>42</sup>. I reati sessuali però erano di competenza del Consiglio dei dieci, il quale cominciò a delegare i casi di sodomia agli Esecutori alla bestemmia a partire dal 1654<sup>43</sup>. Quando era lo stesso Con-

<sup>37</sup> La media annuale si aggirava perciò attorno ai 235 uomini. Durante i periodi bellici la quota poteva salire. Dall'11 gennaio al 20 settembre 1715 il numero dei condannati imbarcati fu di 394 (A.S.V., *Senato Mar*, f. 841, parte del 3 ottobre 1715), mentre tra il marzo e il settembre 1717 la quota scese a 233 (A.S.V., *Senato Mar*, f. 859, parte del 15 gennaio 1718).

<sup>38</sup> A.S.V., *Senato Militar*, f. 76, foglio 6°.

<sup>39</sup> Per la «fusta» si veda *infra* alla nota 49.

<sup>40</sup> G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia a Venezia: vicende della magistratura degli esecutori contro la bestemmia (secoli XVI-XVII)*, in «Ateneo Veneto», vol. 29 (1991), pp. 7-95, p. 13.

<sup>41</sup> *Ibid.*, p. 87.

<sup>42</sup> A.S.V., *Esecutori alla Bestemmia*, b. 70.

<sup>43</sup> G. Martini, *La giustizia veneziana ed il «vitio nefando» nel secolo XVII*, in «Studi Veneziani», n.s., XI (1986), p. 193.

siglio dei dieci a giudicare sul reato di sodomia<sup>44</sup> si condannava preferibilmente al bando, anche se nel corso del Seicento sempre di più, quando possibile, si ricorse alla pena della galera.

Come è noto, durante l'antico regime esistevano due classi privilegiate – la nobiltà e il clero – che naturalmente lo erano anche dal punto di vista criminale. I nobili, anche se rei di colpe gravissime, non erano mai condannati alla galea, piuttosto si condannavano a morte, al bando o alla prigione. Nell'ordinamento giuridico veneziano, almeno in linea teorica, la condanna alla galera per i nobili era prevista per alcuni reati particolari. Ad esempio, l'8 agosto 1608 si stabilì che i nobili in possesso di armi da fuoco non autorizzate sarebbero stati condannati a cinque anni di galera e, se non idonei fisicamente, a dieci anni di prigione. La pena addirittura fu inasprita ulteriormente nel 1633<sup>45</sup>, allorché la si allungò fino a dodici anni. Ma nonostante i buoni propositi di equità, non ci risulta che nessun patrizio veneziano abbia utilizzato il remo di una galera se non per scherzo o per curiosità. Per quanto concerne poi il clero, bisogna distinguere fra ricchi e poveri: gli appartenenti alla nobiltà ne erano esenti, mentre il prete di campagna o di una parrocchia povera di città poteva essere posto al remo anche dagli stessi tribunali della Santa Inquisizione. Un esempio di prete condannato al «servizio del remo» si trova nel registro dei necrologi del 1700: il 1° febbraio di quell'anno, infatti, morì «in Fusta» – l'imbarcazione da cui passavano tutti i condannati al remo – Vido Ubaldo Berganelli, detto il Santo, all'età di 40 anni a causa di un tumore<sup>46</sup>.

Gli uomini di estrazione popolare finivano regolarmente alla galera, con maggiore o minore frequenza a seconda del fabbisogno di rematori della flotta della Serenissima. Nel caso dei condannati alla galera i giudici veneti avevano l'obbligo di specificare sempre la pena alternativa in caso d'inabilità<sup>47</sup>, poiché non tutti avevano i requisiti per scontare la pro-

<sup>44</sup> Il Martini ha suddiviso il reato di sodomia in sette categorie: sodomia omosessuale, pederastia violenta, adescamento di minori, sodomia su bambine, sodomia su donne, casi generici e stupri su bambine (*ibidem*, p. 163). Inoltre secondo il Priori nel reato di sodomia rientravano anche: la masturbazione, le bestialità (rapporti con animali), la necrofilia e rapporti con gli infedeli (ebrei, turchi, ecc.).

<sup>45</sup> Viaro, *La pena della galera*, cit., pp. 398-399.

<sup>46</sup> A.S.V., *Provveditori alla Sanità, Necrologi*, reg. 902, 1700.

<sup>47</sup> L'alternativa alla galera doveva sempre essere indicata nella sentenza. La pena più utilizzata era la prigione, che aveva un rapporto fisso con l'equivalente in galera: 18 mesi di galera corrispondevano a 3 anni in prigione, 3 anni di galera a 5 in prigione e via dicendo (Viaro, *I forzati sulle galere veneziane*, cit., p. 236). Sovente per i reati più gravi, come l'omicidio o lo stupro, l'alternativa era la pena di morte (si veda il caso di Bortolo Zampolo condannato proprio per stupro a Padova a dieci anni di galera, da tramutarsi in caso d'inabilità nell'impiccagione; cfr. C. Povolo, *Stereotipi imprecisi. Crimini e criminali dalle sentenze di alcuni tribunali della Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, Campisi, Vicenza 2000, p. 89).

pria pena remando incatenati. A tal proposito erano frequenti le «parti» del Senato nelle quali si consigliava alle magistrature della Dominante e ai Rettori di Terraferma di verificare sempre a priori le condizioni fisiche del reo<sup>48</sup>. Particolarmente attenti dovevano essere i giudici di Terraferma, poiché il trasferimento del forzato a Venezia aveva un costo e in più poteva sorgere il rischio di un sovraffollamento del carcere cittadino.

Trasferito a Venezia, il condannato veniva consegnato nelle mani dell'aguzzino della Fusta del Consiglio dei dieci<sup>49</sup>, ormeggiata davanti a Palazzo Ducale. Qui per prima cosa si effettuavano le visite mediche di rito e in caso di abilità il forzato rimaneva in attesa di essere trasferito a destinazione. Oltre alle visite mediche, la procedura di arrivo del condannato sottostava a regole burocratiche ben precise. Tutti i nominativi, con la data di arrivo, la durata della pena e il debito iniziale, venivano registrati dallo scrivano della Fusta sul *Libro Mare dei condannati*<sup>50</sup>. I dati erano copiati dalle «fedi» relative a ciascun rematore. L'operazione di trascrizione, che a noi pare così elementare e storicamente trascurabile, nascondeva pericolose insidie per il condannato. Ad ogni passaggio burocratico compiuto tra il tribunale e la galera erano elevate le possibilità di vedersi aumentare la durata della pena. In maniera particolare era l'ultima di queste trascrizioni a rappresentare l'ostacolo maggiore. Con più o meno malizia gli scrivani delle galere, mediante un leggero e sicuro tratto di penna, allungavano, se non addirittura moltiplicavano, la durata della pena<sup>51</sup>. L'unica difesa possibile del condannato era di farsi rilasciare dal

<sup>48</sup> A.S.V., *Senato Mar*, f. 650, 15 gennaio 1684.

<sup>49</sup> La Fusta del Consiglio dei X, sempre ormeggiata davanti a Palazzo Ducale, era una sorta di luogo di transito e di apprendistato per i galeotti, i quali successivamente, a seconda delle esigenze della flotta, venivano imbarcati sulle varie galee. La fusta a fine Seicento era solitamente una vecchia galera inabile alla navigazione d'altura, armata con il solo albero di maestra; è raffigurata dai più noti vedutisti veneziani del Sei e Settecento, come il Carlevarijs, il Canaletto, il Guardi. Lo scafo e i remi, come tutte le galee venete, erano di colore rosso, mentre il tendone e la celega erano a strisce bianche e rosse. Nelle rappresentazioni era solitamente ormeggiata di prua verso la banchina. Sul reale utilizzo della Fusta in mare poco si sa. Sicuramente alla fine del Cinquecento fu utilizzata per bloccare la fuga del bandito Germanico Savorgnan. Per la vicenda di quest'ultimo vedasi l'ottimo lavoro di A. Conzato, *Per un profilo della nobiltà friulana nel Cinquecento: tra permanenza e partenza*, in «Studi Veneziani», n.s. XLI (2001), pp. 127-132.

<sup>50</sup> L'unico di questi libri si trova nel fondo dei *Provveditori all'Armar* nella busta 394 ed è stato analizzato da Viaro, *I forzati sulle galere veneziane*, cit., p. 232. L'esistenza di questi libri è provata ulteriormente da una terminazione dei Provveditori all'armar del 31 luglio 1786 (A.S.V., *Provveditori all'Armar*, b. 411).

<sup>51</sup> Gli errori degli scrivani rappresentavano una costante nella vita dei forzati veneziani. Il più comune era il prolungamento «accidentale» della pena, come nel caso di Giovanni Pasino, condannato a Trento a due anni nel 1677 e ancora in servizio nell'aprile del 1682 (A.S.V., *Provveditori all'Armar, Terminazioni*, reg. 67, 18 aprile 1682). Al con-

tribunale, pagandola, una copia della sentenza. A rischio di truffa era anche la trascrizione dell'ammontare del debito.

In Fusta il forzato cominciava a confrontarsi con il mondo delle galere. Imparava il lessico marinaro (molti di questi uomini non avevano mai messo piede a Venezia e non avevano mai visto un'imbarcazione), a maneggiare il remo, ad effettuare tutte le manovre necessarie alla navigazione, ad abituarsi all'alimentazione e alla vita di bordo in generale. In tempo di pace questo periodo di praticantato poteva durare alcune settimane o anche mesi, ma durante i conflitti l'attesa in Fusta si limitava ad alcuni giorni. Finalmente veniva il momento dell'imbarco sulla propria galera di destinazione oppure, in molte occasioni, bisognava sopportare il trasferimento via mare verso la Dalmazia o le isole ioniche, dove poi si raggiungeva il «proprio remo»<sup>52</sup>.

Un'interessante statistica sui condannati è ricavabile dal libro galera del Capitano Leonardo Foscolo del 1652. Il libro si compone di 200 pagine numerate a stampa e su ciascuna di esse vi è impresso lo stemma marciano e l'iscrizione «1652 Libro di Galea Nova s'invia in Armata all'Illustrissimo & Eccellentissimo Signor Lunardo Foscolo Procurator Capitan General da Mar»<sup>53</sup>. Nel mese di aprile 1652 furono imbarcati a Venezia 166 condannati, tutti prelevati dalla Fusta, fino al mese di otto-

dannato di Cefalonia Stabi Cimburi la durata della pena venne prolungata, fin dall'imbarco in Fusta, di due anni, mediante lo spostamento dell'inizio dal 1672 al 1674 (*ibidem*, 12 settembre 1682). Antonio Carcon, condannato a Padova con due sentenze per un totale di 11 anni di galea, al momento dell'imbarco sulla galea Lorenzo Foscarini nel 1671 si vide prolungare la pena ad anni 13 (*ibidem*, 15 dicembre 1682). Talvolta gli scrivani erano costretti ad inventarsi di sana pianta la durata della pena, giacché gli stessi magistrati non trasmettevano, assieme ai condannati, le copie delle sentenze (A.S.V., *Collegio relazioni*, b. 73, relazione di Bernardo Venier del 15 gennaio 1606).

<sup>52</sup> Durante i conflitti l'invio di condannati in armata era continuo. Venivano imbarcati sia sulle stesse galere o galeazze destinate in Dalmazia e in Levante, sia su navi noleggiate appositamente. Il 29 aprile 1684 si spedirono a Corfù 103 forzati raccolti in Fusta per il rinforzo della galera *generalizia* (A.S.V., *Senato Mar*, f. 651). Spesso questi trasferimenti si svolgevano in condizioni non umane, con i condannati stipati nella stiva, con il risultato che all'arrivo in Levante giungevano sani e salvi soltanto una parte degli uomini partiti. A tal proposito è significativa la testimonianza del Capitano generale da mar Alessandro Molin del 17 dicembre 1695 che rievoca l'immagine delle navi negriere dell'Atlantico: «Il danno però più grave è caduto ne galeotti, che di cento novantanove che erano tra condannati, zontaroli e scapoli, non ne sono giunti sani che quarantasei, e de condannati spetialmente ne è morta più della metà, il che credo principalmente provenuto dal dover stare questa gente affollata e come sepolta con catena al piede in un corridore senza veder l'aria, ne godere alcun respiro, anche poco assistita da capi stessa di condotta, che non vi usano la diligenza richiesta» (A.S.V., *P.T.M.*, f. 1130). Diversi esempi di spedizioni di forzati in Levante si possono trovare nei registri nn. 67-72 delle terminazioni dei *Provveditori all'Armar*.

<sup>53</sup> A.S.V., *Provveditori all'Armar*, b. 331.

bre se ne aggiunsero altri 46 per un totale di 212. Su questo campione di uomini possiamo ricavare il luogo di condanna, il reato, la durata della pena e il debito. Per quanto concerne le provenienze, il 74,5% era suddito della Serenissima, mentre gli stranieri erano il 25,5%. Tra le singole località la più presente è Padova con 29 individui (13,7%), seguita da Verona con 24 (11,3%), da Venezia con 21 (9,9%) e da Modena con 19 (8,9%). Tra i 21 veneziani troviamo sette ladri puniti dai Signori di notte al criminal, sette condannati dagli stessi Provveditori all'armar tutti per fuga (si trattava perciò di galeotti di libertà o di soldati al servizio dell'armata), due condanne del Consiglio dei dieci, di cui però non si specifica il reato, due dagli Esecutori alla bestemmia, uno dai Signori di notte al civil, e nel caso di Francesco Gasparini vi era stata una triplice condanna per furto (Signori di notte al criminal), per bestemmia (Esecutori alla bestemmia) e per fuga (Provveditori all'armar), per un totale di 18 anni di galera. Sulla scia delle statistiche generali, anche sulla galea di Foscolo i più presenti erano i ladri (26,4%), mentre circa il 9% era costituito da condannati per «eccessi». Decisamente inferiore era la presenza di assassini (5,6%). Infine alta è la percentuale dei condannati di cui non è specificato il reato (circa il 40%).

Per quanto riguarda la durata riassumiamo i dati nella seguente tabella:

Tab. 2

<i>Durata della pena</i>	<i>Frequenza</i>	<i>%</i>
3 anni	41	19,3
1 e mezzo	40	18,8
5 anni	35	16,5
10 anni	35	16,5
2 anni	9	4,2

La media ottenuta è di 4 anni, 9 mesi e 15 giorni<sup>54</sup>. Il condannato però, per tornare libero, non doveva scontare solamente la pena prevista nella sentenza. Giunto in Fusta, il neo forzato, oltre ai dati anagrafici e alla durata della pena, vedeva registrare sul *Libro mare* anche una determinata somma di denaro in lire veneziane. Si trattava di tutte le spese processuali, di trasferimento e l'eventuale risarcimento alla parte lesa che il criminale aveva accumulato<sup>55</sup>, denaro che bisognava restituire tramite

<sup>54</sup> Il dato è in sostanza confermato anche da A. Viaro: 4 anni e 4 mesi. Cfr. Viaro, *La pena della galera*, cit., p. 415.

<sup>55</sup> Tutte queste spese erano pagate inizialmente dallo stesso Stato, che in pratica «investiva» nel forzato, il quale con il servizio al remo avrebbe abbondantemente restituito

servizio suppletivo al remo. Come è ovvio, durante gli anni trascorsi in galera il debito cresceva proporzionalmente, poiché tutte le spese di bordo venivano sistematicamente addebitate sul conto del forzato. Inoltre sovente, come nel caso della durata della pena, gli scrivani delle galere, con un semplice gioco, aumentavano illecitamente il debito dei malcapitati condannati, o inventandosi di sana pianta addebiti inesistenti oppure aggiungendo ai vivi il debito dei forzati deceduti o fuggiti. In questa maniera il «malavoglia» si ritrovava a scontare pene decisamente più lunghe rispetto a quelle di partenza.

Sul prolungamento della pena a causa del debito sono le stesse fonti veneziane a fornirci utili statistiche. Il 10 aprile 1683 fu stilata dalla Quarantia al criminal una lista di condannati inabili trasferiti in prigione con l'indicazione della pena iniziale, della pena suppletiva e del debito ancora da scontare<sup>56</sup>.

Tab. 3

<i>Nome del condannato</i>	<i>Pena in anni</i>	<i>Pena suppletiva in anni</i>	<i>Debito in lire</i>
Iseppo Facchinelli	3	9	450
Giovanni B. Felipi	10	2	124
Antonio Fernal	10	18	500
Iseppo Gatto	6	6	800
Mattio Piasa	10	0	1.000
Giacomo Guglielmo	4	8	412
Lorenzo Feligon	4	2	800
Pietro Zulian	4,5	3,5	500
Domenico Crisentin	10	2	488

Un ulteriore esempio è dato dalle statistiche dalla galera di Bortolo Gradenigo<sup>57</sup>.

tutto. Per i condannati di Terraferma le spese erano coperte dalle locali Camere fiscali. Si veda A.S.V., *Senato Mar*, f. 670, parte del 23 agosto 1687.

<sup>56</sup> Nella statistica in questione, trattandosi di inabili, vi erano anche alcuni condannati che avevano servito meno del dovuto. A.S.V., *Senato Mar*, f. 646, parte del 10 aprile 1683 e allegati.

<sup>57</sup> A.S.V., *Senato Mar*, f. 683, parte del 4 febbraio 1689 e allegati.

Tab. 4 - Galera sopracomito Bortolo Gradenigo

<i>Nome del condannato</i>	<i>Durata della pena in anni</i>	<i>Pena suppletiva in anni</i>	<i>Debito in lire</i>
Bastian Castagnola	10	14	713
Antonio Corner	10	12	474
Todorin Focher	7	11	203
Pietro Barber	13	13	647
Mattio Fiode Lodovico	7	13	340
Vincenzo Cagna	10	5	609
Nicolò Giordano	7	8	2.654
Francesco	5	9	320
Francesco Rinaldi	10	5	26
Marco Manera	10	3	524
Gianni Caminò	11	3	1.038
Piero Albanese	3	11	714
Rinaldo dell'Anzolo	8	6	331
Domenico Tiani	3	7	148
Bastian Berengo	6,5	3	1.008
Rinaldo Marinato	5	5	224
Prodocimo de Gasparo	3	7	17
Vettor Bortolazzi	7	3	389
Stefano Lucatello	1,5	5	393
Zuanne Riello	7	4	464
Pietro Mirabello	1,5	3	216
Anzolo Borgo	1,5	3	183
Caimi da Dutà	3	1	636
Antonio Franzetto	0,5	2	234
Bernardo Pavanello	2	1	52
Batta Parabello	1,5	1	180
Gio Batta Rossi	2	1	415
Zuanne Piermino	1,5	0,5	400

Le durate reali erano dunque di molto superiori, come si evince dalla seguente tabella organizzata in fasce di durata.

Tab. 5

<i>Fasce di durata pena effettiva</i>	<i>%</i>
Inferiore a 10 anni	38
Fra i 10 e i 15 anni	41
Fra i 15 e i 20 anni	13
Oltre i 20 anni	8

Per riottenere la libertà il condannato non aveva molte scelte. In pratica vi erano tre soluzioni: scontare il debito al remo, fuggire o essere graziati. Terminata la pena, il condannato proseguiva il servizio in qualità di *disferrato*<sup>58</sup> con la paga nominale di un galeotto di libertà. In questa maniera la Repubblica si garantiva una maggiore continuità nella conformazione delle ciurme. Inoltre il metodo del debito aveva permesso il mantenimento di un sistema penale più morbido rispetto a quello degli altri Stati italiani, dove era frequente la condanna alla galera a beneplacito o a vita. La possibilità di ottenere la grazia dipendeva principalmente da due fattori: l'essere in un periodo di pace e l'essere inabile. Inoltre poteva facilitare l'aver servito per lungo tempo e l'essere povero. In tutti questi casi la grazia veniva concessa con «parte» del Senato della Repubblica, e talvolta si procedeva anche all'azzeramento del debito. È il caso di Piero Passarello, condannato del duca di Modena, graziato dopo 20 anni di servizio, al quale fu cancellato un debito di £ 1.012<sup>59</sup>. Più spesso, però, il debito veniva estinto solo in parte<sup>60</sup>.

I problemi maggiori si avevano quando un condannato diventava inabile. Se il disturbo era lieve, di solito si costringeva il forzato ad arruolarsi come scapolo<sup>61</sup> o soldato a mezza paga<sup>62</sup>; se invece il difetto fisico o

<sup>58</sup> In più circostanze fu suggerito di trasformare i *disferrati* in galeotti di libertà. Molto spesso gli ex condannati, scontato il debito, si arruolavano come volontari ottenendo così il premio d'ingaggio. Si veda A.S.V., *P.T.M.*, f. 1130, dispaccio del 15 luglio 1695 del Capitano generale da mar Alessandro Molin da Napoli di Romania.

<sup>59</sup> A.S.V., *Senato Mar*, parte del f. 634, 26 giugno 1680.

<sup>60</sup> Si veda l'elenco dei 18 ex condannati liberati con decreto del Senato del 10 luglio 1681. A.S.V., *Provveditori all'Armar, Terminazioni*, reg. 67.

<sup>61</sup> Morando Morandi, condannato a cinque anni di galera, dopo due anni di servizio fu dichiarato inabile, ma doveva scontare ancora un debito di £ 400. Chiese ed ottenne di essere imbarcato come scapolo a mezza paga su una delle galere della Repubblica. A.S.V., *Senato Mar*, f. 668, parte del 16 aprile 1687 e allegati.

<sup>62</sup> «Volendo dar esecuzione al decreto dell'Eccellentissimo Senato di 2 settembre passato con quale aveva la miseria in che s'attrova Gio. Antonio Bellerio impotente a soddisfare il debito che deve in questa Camera, vien rimesso al presente Magistrato di formare la terminazione che parerà propria o col rilasciare portione del debito a misura dello stato miserabile in che s'attrova, o col rimetterlo scapolo a mezza paga, e fatto maturo riflesso al lungo tempo di anni 33 consumati al servizio del remo in vigor di condanna datali in vita dal Capitano di Castelfranco, come pure considerandosi che quando a norma delle pubbliche prescrizioni fosse ridotta la suddetta condanna all'anni dieci, oltre li quali non possono estendersi per legge le condanne di galera, haverebbe il medesimo scontato il debito di £ 1935 con il servizio di anni 23 sotto il remo di più delli dieci come sopra prescritti, fatta finalmente osservazione all'età sua molto avanzata poco capace al servizio di scapolo, tanto più che essendo egli di stato estero, quando fosse rimesso per scapolo a mezza paga, potrebbe con facilità abbandonare il servizio. Hanno perciò con la presente terminazione terminato, e terminando comandato, che contando esso condannato in Cassa del presente Magistrato ducati cinquanta da lui esibiti sia posto in libertà, non dovendo però esser eseguita la presente, se non sarà approvata dall'Eccellentissimo Senato». A.S.V., *Provveditori all'Armar, Terminazioni*, reg. 70, 9 febbraio 1702.

la malattia era grave, il condannato veniva in un primo momento trasferito in Fusta e poi definitivamente spostato in prigione. Ma il condannato in prigione rappresentava un costo per lo Stato senza nessun tornaconto, perciò ogni Natale per ordine della Quarantia al criminal, che aveva giurisdizione sulle carceri, si procedeva all'assistenza e all'eventuale liberazione di ex galeotti<sup>63</sup>. Le motivazioni che spingevano le autorità veneziane alla liberazione degli inabili alla galera («avanzi di galera») erano soltanto di ordine pratico ed economico. La libertà del condannato diventava così una necessità per lo Stato, dato che il carcerato costava, in pane, diversi ducati al mese. Il primo aprile 1684 furono incaricati di risolvere la questione degli inabili alla galera gli Avogadori da comun, che confermarono le affermazioni della Quarantia al criminal di qualche anno prima. Il carcerato aveva un costo e inoltre il sovraffollamento delle prigioni poteva causare fastidiose epidemie che potevano con facilità diffondersi nel resto della città (ricordiamo che le carceri si trovavano nel sestiere di S. Marco, attigue a Palazzo Ducale)<sup>64</sup>.

Un altro modo, più complicato e casuale, di riottenere la libertà era per meriti acquisiti sul campo. Il 3 settembre 1693 il Senato concesse la

<sup>63</sup> «Diversi condannati alla galera, ma inabili per il servizio di essa, che restano in prigione, miserabili, spogli, e che dormivano sopra la nuda terra sono stati sostenuti de 14 schiavine fatte da noi provvedere con li ducati 25 buona valuta, che detto effetto ci sono stati ballottati, e beneddicino quegli infelici la publica indeficiente carità; datili da noi gl'ordini propri, perché le medesime non siano trafugate, ma restino a beneficio d'altri simili miserabili, quando questi ottenessero la liberazione. Il numero de sudditi inabili si è accresciuto con altri quattordici levati dalle galere ultimamente venuti al disarmo, e mandati dal Magistrato all'Armar in prigione, per non poter più servire al remo. Alcuni in età avanzata; altri con indesposizioni, che possono anco produr mali effetti in quei lochi, e tutti aumentano al publico l'aggravio del pane, che ogni giorno vien dato a tutti li prigionii poveri, e rileva ordinariamente la somma considerabile di ducati cinquecento al mese circa. Si considerano detti inabili di due conditioni. Alcuni devono terminar il tempo delle loro condanne. Altri le hanno adempite, ma restano tratti per il debito contratto nel servizio della galera, e per occasione de spese de processi. Per gli uni, e per gl'altri l'Eccellentissimo Senato facilitò in altri tempi il sollevo impartendo autorità al Magistrato Eccellentissimo dell'Armar di poter per quelli havevano adempito le condanne, rimettere loro portione del debito, e per il rimanere esitando la carità de quelli so-praintendono a lochi pii a concorrere con qualche contributione, onde potessero ottenere la libertà. Per gli altri poi, che non havevano terminato il corso delle medesime loro condanne potessero restar queste commuate col servizio per huomeni da spada a mezza paga, quando ne fossero idonei, col riguardo alla qualità delle colpe, e delle sentenze cadauno. Humiliamo a Vostre Eccellenze questo riverente motivo per quello conoscessero proprio nelle presenze occasioni ancora deliberate, considerando non poter restar a quei miserabili altra speranza di sollevo; e che il fermarli in prigione non serve, che ad accrescere ogni di più a Vostra Serenità l'aggravio, che a quegli infelici la loro oppressione, nella quale per altro saranno costretti terminar miseramente la vita». A.S.V., *Senato Mar*, f. 640, parte del 7 febbraio 1682.

<sup>64</sup> A.S.V., *Senato Mar*, f. 651, parte del 1° aprile 1684 e allegati.

grazia a Luca Valentin Moro, condannato di San Gallo, per essersi adoperato nella cura dei malati sulle galere in Dalmazia nel corso della guerra. Secondo la testimonianza di Angelo Morosini, Provveditore alla sanità in Dalmazia, il Moro aveva talmente bene operato che si richiedeva il suo ingaggio come chirurgo in Levante<sup>65</sup>. Durante i conflitti, in caso di scontri cruenti, era facile per i forzati ottenere la grazia, giacché spesso i sopracomiti promettevano la libertà in cambio di un valoroso combattimento. Così avvenne per Stefano Busani, condannato del duca di Parma, distintosi nella battaglia di Scio del 1695<sup>66</sup>.

Una grande quantità di rematori forzati provenivano da Stati esteri, in particolare da Stati confinanti con la Repubblica di Venezia, come Mantova<sup>67</sup>, Modena, Parma e Piacenza. Durante il Seicento giunsero remiganti anche da Milano, dal Piemonte, da Trento, dagli Stati imperiali. Fu la città di Augusta ad inaugurare il commercio di «uomini da remo» con Venezia nel 1566; successivamente si aggiunsero nel 1573 Landshut, nel 1574 Ingolstadt e Burghausen, nel 1583 Monaco, per ciò che riguarda la Baviera. Sempre nello stesso arco di tempo s'introduceva la condanna al remo anche in Franconia<sup>68</sup>, in Svevia, nel Württemberg, in Sassonia, in Slesia e in città come Ratisbona, Speyer, Treviri e Francoforte sul Meno<sup>69</sup>. Dalle fonti veneziane si evince inoltre che arrivavano forzati anche da Frisinga e da Magonza<sup>70</sup>.

Negli ordinamenti giuridici tedeschi – così come era avvenuto in quelli italiani – la pena della galera fu rapidamente estesa a tutti i reati. Nel corso del secolo XVII – in relazione con la domanda sempre crescente della flotta veneziana – in Baviera si punirono alla galera anche i vagabondi. Durante la guerra di Morea, nel 1695, l'elettore Massimiliano II estese la pena anche agli zingari, ai mendicanti e ai bracconieri<sup>71</sup>. La «carovana» dei galeotti tedeschi solitamente si raggruppava a Monaco, passava da Innsbruck e raggiungeva l'Italia tramite il Brennero. Poi dopo Trento, discesa la val Sugana, si arrivava a Primolano dov'era il lazzeretto della Repubblica di Venezia. Qui, scontata la quarantena, i galeotti

<sup>65</sup> A.S.V., *Senato Mar*, f. 709, parte del 3 settembre 1693.

<sup>66</sup> A.S.V., *Senato Mar*, f. 749, parte del 25 giugno 1699 e allegati.

<sup>67</sup> Sulla criminalità a Mantova si veda: M.A. Romani, *Criminalità e giustizia nel Ducato di Mantova alla fine del Cinquecento*, in «Rivista storica italiana», XCII (1980), pp. 680-706.

<sup>68</sup> Il 29 giugno 1712 giunsero in Fusta due condannati provenienti dalla Franconia pagati 45 ducati l'uno. A.S.V., *Senato Mar*, f. 818.

<sup>69</sup> H. Schlosser, *Tre secoli di criminali bavaresi sulle galere veneziane (secoli XVI-XVIII)*, in «Quaderni del Centro Tedesco di Studi Veneziani», n. 28 (1984), pp. 3-37, pp. 4-6.

<sup>70</sup> Per Frisinga si veda A.S.V., *Senato Mar*, f. 819, parte del 16 luglio 1712, mentre per Magonza *Senato Mar*, f. 856, parte del 12 agosto 1717.

<sup>71</sup> Schlosser, *Tre secoli di criminali bavaresi*, cit., p. 11.

proseguivano il viaggio per Venezia passando per Castelfranco e Treviso. A Primolano il bargello tedesco vendeva i condannati al Podestà di Bassano che li acquistava per conto della Repubblica ad un prezzo variabile fra i 35 e i 45 ducati. Oltre a ciò bisognava pagare le spese di viaggio di ogni singolo condannato, che successivamente sarebbero state addebitate sul conto personale registrato sul libro della galera. Nel 1715, solo per le spese burocratiche, il Podestà di Bassano Lorenzo Pisani aveva calcolato 46 lire per ogni condannato secondo la tabella tratta dal libro delle sentenze<sup>72</sup>:

Tab. 6

<i>Spese</i>	<i>Costo in lire veneziane</i>
Stato austriaco, Ducali dell'Ecc.mo Senato	6:4
Lettere scritte al Priore del lazzeretto	0:12
Lettere scritte all'Ecc.mo Senato	3:2
Lettere scritte al Reggimento di Treviso	0:12
Presentazione di lettere al suddetto Priore	0:2
Lettere scritte al suddetto Priore	0:12
Presentazione di lettera al medesimo	0:2
Lettere scritte all'Ecc.mo Senato	3:2
Lettere scritte al Priore	0:12
Relazione del Cavaliere	0:4
Presentazione di lettere del detto Priore	0:2
Lettere di risposta al suddetto	0:12
Lettere dell'Ecc.mo Senato	3:2
Lettere nel Mag. all'Armar	0:12
Ducali dell'Ecc.mo Senato	6:4
Presentazione di lettere al Mag. all'Armar	0:2
Risposte al medesimo	0:12
Lettere del detto Priore	0:2
Lettere di risposta al detto	0:12
Lettere dell'Ecc.mo Senato	3:2
Ducale dell'Ecc.mo Senato	6:4
Per mandati 6 a comuni per scorta	3:12
Copie di sua sentenza	3:2
Per copia della presente	0:12
Lorenzo Pisani tanse	2:4
Totale	46

<sup>72</sup> A.S.V., *Senato Mar*, f. 842, parte del 27 novembre 1715 e allegati.

La stragrande maggioranza dei condannati esteri proveniva dai ducati padani: Mantova, Modena e Parma. Per questi forzati la Repubblica applicava una forma di acquisto particolare. Per tutti quelli venduti direttamente dal principe estero si sborsavano 35 ducati, mentre per quelli donati dal rispettivo sovrano al proprio bargello si pagavano 100 ducati e di solito si trattava di condannati a vita<sup>73</sup>, considerati alla stregua di schiavi. L'acquisto di questi rematori costituiva una sorta di investimento, poiché la cifra pagata veniva addebitata sul conto del galeotto che doveva ripagarla con un servizio suppletivo al remo. Se il remigante durava fino al risarcimento, l'investimento si poteva considerare giunto a buon fine; se invece il condannato moriva o veniva graziato anticipatamente dal proprio sovrano, l'investimento era andato male. Nel caso della grazia, però, la Repubblica concedeva la libertà solo dopo l'esborso del debito o almeno di parte di esso. Comunque andassero le cose, si trattava di un investimento a forte rischio.

A differenza dei forzati veneti, che non avevano pene superiori a dieci anni, quelli stranieri, come s'è detto, giungevano in galera con pene a vita e a beneplacito. Il 5 giugno 1688, ad esempio, furono consegnati alle autorità veneziane 17 condannati modenesi. Di questi 4 erano destinati alla galera a vita e 5 a beneplacito<sup>74</sup>. Il 9 giugno 1694 l'agente modenese ne consegnò 51, di cui 12 condannati a beneplacito e 16 a vita<sup>75</sup>. Analoga era la situazione dei forzati mantovani e parmensi<sup>76</sup> dei quali però, nelle fonti venete, mancano liste analitiche come quelle forniteci per i condannati di Modena. I forzati padani giungevano a Venezia dopo essere stati raccolti a Verona, provenienti da Mantova, dove si raccoglievano anche i forzati di Parma e di Modena. Di tanto in tanto arrivavano remiganti anche dal duca della Mirandola, che però li vendeva ad un prezzo di 45 ducati<sup>77</sup>. Il 31 marzo 1696 il bergamasco Ignazio Galli aveva proposto al

<sup>73</sup> «Essibiti alli Presidenti della Milizia da Mar dal Console del Duca di Modena due condannati al remo in vita, che tiene a sua disposizione per grazia di quel Principe suo padrone, e ricercando li ducati 100 per testa soliti darsi alle buonavoglie volontariamente raccolte.

L'anderà parte che sia data facoltà alli Presidenti suddetti di esborsare il donativo di suddetti ducati 100 per condannato facendolo con le forme solite passar nella fusta per servire alla galera loro vita durante giust'alla condanna sopra riferita». A.S.V., *Senato Mar*, f. 653, parte del 22 luglio 1684 e allegati.

<sup>74</sup> A.S.V., *Senato Mar*, f. 675.

<sup>75</sup> A.S.V., *Senato Mar*, f. 715.

<sup>76</sup> Per gli arrivi dei condannati di Mantova si vedano le filze del *Senato Mar* nn. 660, 673, 686, 709, 721, 724 e 758. Per Parma le filze nn. 782 e 821.

<sup>77</sup> Il 19 giugno 1694 i Provveditori all'armar riuscirono, dopo una lunga trattativa con l'emissario del duca della Mirandola, ad acquistare due forzati per ducati 45 l'uno, dopo che le richieste iniziali erano di 100 ducati in un primo momento e 60 in un secondo tempo. A.S.V., *Senato Mar*, f. 715.

Senato l'acquisto di 27 condannati del duca di Savoia (si trattava forse di valdesi) ad un prezzo compreso tra i 90 e i 120 ducati. Le autorità veneziane avevano però giudicato la richiesta troppo esosa e avevano offerto una somma compresa tra i 30 e i 55 ducati<sup>78</sup>.

Talvolta giungevano forzati anche da luoghi sconosciuti soggetti all'autorità imperiale. Il 30 maggio 1697, con la peota dei sali d'Istria, giunsero a Venezia due condannati per furto di cavalli provenienti dai «laghi di Lika» (forse in Ungheria). Non avevano altri documenti e dichiararono di essere stati maltrattati. I due uomini, ritenuti abili dai periti del Magistrato all'armar, furono imbarcati in Fusta in attesa di una decisione del Senato<sup>79</sup>. Nel corso del secolo XVIII anche la Repubblica di Lucca, tradizionalmente fornitrice di condannati per le galere genovesi, cominciò ad inviare uomini a Venezia<sup>80</sup>. Per concludere segnaliamo di tanto in tanto la presenza di condannati svizzeri, provenienti in particolar modo dal cantone dei Grigioni<sup>81</sup>, e del Vescovado di Trento<sup>82</sup>.

Durante i conflitti, un metodo veloce per reperire forzati da mettere al remo era di procurarseli direttamente *in loco*, punendo qualsiasi reato commesso in armata con il servizio in galera<sup>83</sup>. I più presenti sono i soldati condannati per fuga. Tra il 1684 e il 1685 il Capitano generale da mar Francesco Morosini condannò per diversi reati 125 uomini, di cui 67 erano soldati rei di diserzione<sup>84</sup>. Soltanto in 5 casi fu irrogata la pena di morte per omicidio. In un caso fu condannato il galeotto Francesco Marchioro per aver assassinato uno scapolo sulla galera Bragadin. La prassi prevedeva l'impiccagione all'albero maestro della galera *Generalizia*<sup>85</sup>.

Nelle flotte di Ponente l'introduzione della pena della galera avvenne con qualche decennio d'anticipo. Secondo la storiografia più recente, sembra che furono gli spagnoli a utilizzare massicciamente per primi i forzati come rematori sulle galee. Nella prima metà del Quattrocento, a

<sup>78</sup> A.S.V., *Senato Mar*, f. 726. Per l'acquisto dei forzati sabaudi si veda anche Archivio di Stato di Torino (da ora in poi A.S.T.), Archivio di Corte, *Città e Contado di Nizza, Porto di Villafranca*, mazzo 3, fasc. 36.

<sup>79</sup> A.S.V., *Senato Mar*, f. 734.

<sup>80</sup> Archivio di Stato di Lucca (da ora in poi A.S.Lu.), *Cure sopra i forzati*, f. 2.

<sup>81</sup> A.S.V., *Senato Mar*, f. 659, parte del 21 luglio 1685.

<sup>82</sup> A.S.V., *Senato Mar*, f. 807, parte del 7 giugno 1710.

<sup>83</sup> Per farsi un'idea si veda il registro delle «raspe» (sentenze) del Capitano generale da mar Zorzi Morosini del 1661-64 in A.S.V., *Cariche da Mar-Processi*, b. 56.

<sup>84</sup> A.S.V., *Cariche da Mar-Processi*, b. 53.

<sup>85</sup> Per un quadro generale sull'applicazione e sul rituale della pena di morte nell'antico regime si vedano i recenti: R.J. Evans, *Rituals of retribution. Capital punishment in Germany 1600-1987*, Oxford University Press, Oxford 1996 e G. Baronti, *La morte in piazza. Opacità della giustizia, ambiguità del boia e trasparenza del patibolo in età moderna*, Argo, Lecce 2000.

bordo delle triremi aragonesi, si utilizzavano dei *reos galeottes*, condannati dalla giustizia ordinaria per reati comuni, assieme ai vogatori liberi e ai primi contingenti di schiavi<sup>86</sup>. Inoltre nel 1384 la galea *Sant Salvador* del capitano corsaro Arnau Aymar di Maiorca aveva già due tipologie di rematori: i *remers*, che erano i vogatori volontari, e i *galiots* che erano incatenati al banco. Sulla stessa galea, sempre nello stesso anno, si utilizzarono anche prigionieri di guerra di Alghero, catturati in mare su imbarcazioni dedite alla pesca del corallo<sup>87</sup>. Nel corso del Cinquecento la richiesta di rematori aumentò vertiginosamente e così anche la giustizia spagnola si adeguò, applicando la pena della galera alla maggior parte dei reati.

Tornando alla realtà degli Stati italiani è utile e doveroso il confronto con la Repubblica di Genova, dove l'introduzione della pena della galera avvenne gradualmente nel corso del secolo XVI. Nel caso genovese bisogna tenere conto del fatto che la flotta statale nacque soltanto nel 1559. Qui si applicava la pena in maniera episodica – a giudicare dalle notizie forniteci dal Pandiani, riprese dalla cronaca del Senarega – già alla fine del Quattrocento. Nel 1473 si cominciò a parlare di «galiotti per forza», mentre il Senarega ricorda che nel 1492 «il capitano di due galee di custodia alle coste liguri, nel momento in cui le galee stavano naufragando presso Oneglia, aveva fatto sciogliere i remiganti incatenati»<sup>88</sup>. La lista dei galeotti delle galere armate da Andrea Doria nel 1512 per conto del Comune sembrerebbe<sup>89</sup> riferirsi esclusivamente a rematori volontari, mentre è certo che dopo il 1528 a bordo delle stesse galee doriane trovassero posto anche i condannati, sia liguri, sia forestieri<sup>90</sup>. L'introduzione della pena della galea nel sistema criminale della riformata Repubblica fu graduale poiché, a differenza dello Stato veneto, bisognava tenere conto delle autonomie locali sancite negli statuti comunali. In questi ultimi, per lo più stilati nella seconda metà del XIV secolo, non compare la pena della galera se non nelle modifiche della seconda metà del Cinquecento o addirittura della prima metà del secolo successivo. Ad esempio a Diano, la pena della galea compare solo nel nuovo statuto criminale del 1573<sup>91</sup>, anno in

<sup>86</sup> A. Unali, *Marinai, pirati e corsari catalani nel basso medioevo*, Cappelli, Bologna 1983, pp. 51-52.

<sup>87</sup> P. Simbula, *Corsari e pirati nei mari di Sardegna*, CNR, Cagliari 1993, p. 120 e p. 170.

<sup>88</sup> E. Pandiani, *Il primo comando in mare di Andrea D'Oria con uno studio sulle galee genovesi*, in «Atti della società ligure di storia patria», LXIV (1935), pp. 343-377, p. 352.

<sup>89</sup> *Ibidem*.

<sup>90</sup> Il caso dei forzati lucchesi è stato studiato da: M. Lenci, *Forzati lucchesi sulle galee genovesi (sec. XVI-XVIII)*, in *La storia dei genovesi*, vol. IX, Atti del convegno, Genova 7-10 giugno 1988, Centro internazionale di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, Genova 1989, pp. 115-128.

<sup>91</sup> N. Calvini, *Statuti comunali di Diano (1363)*, Comune di Diano M., Diano M. 1988.

cui peraltro la stessa pena si rileva nei *Criminalium iurium* della città di Genova<sup>92</sup>. Negli statuti di San Remo i primi riferimenti alla possibilità di commutare la pena di morte in servizio al remo compaiono nel 1565, anche se secondo Nilo Calvini già dagli anni Quaranta vi era la possibilità di commutare le pene più gravi in quella della galera a vita o a tempo<sup>93</sup>. In forma definitiva, però, la pena della galea si ritrova nella modifica statutaria del 10 gennaio 1636<sup>94</sup>. In realtà, già a partire dalle leggi del 1576 la giustizia penale, tranne che in alcune località convenzionate, anche se formalmente rispettosa degli statuti locali, era vincolata alla Rota criminale di Genova che aveva il «*responsum decisivum*» su tutti i procedimenti criminali del Dominio che comportavano condanne a morte, torture, mutilazioni o la galera<sup>95</sup>.

La pena della galera, dunque, entrò piano piano nel sistema penale ligure nel corso del Cinquecento, a differenza di Venezia dove, come abbiamo visto, era entrata per decreto del Senato nel 1545 in forma definitiva. Quello che però in questa sede appare importante sottolineare è il fatto che, al contrario delle altre flotte *ponentine*, sulle galere genovesi la presenza dei forzati fu decisamente ridotta e l'impatto sociale sulla stessa popolazione del Dominio debole. Nel triennio 1696-1698 il Commissario di San Remo condannò 112 individui, di cui soltanto 13 alla galera (11,6%), 3 a morte e 71 a pene pecuniarie. Si tratta di un solo dato, riferito ad una comunità particolare, ma è altresì vero che l'esiguità della domanda di rematori rendeva assai rara l'applicazione della pena<sup>96</sup>.

<sup>92</sup> Archivio Storico del Comune di Genova (da ora in poi A.S.C.G.), *Manoscritti*, n. 1165, *Criminalium iurium civitatis genuensis (1573)*. Il libro secondo era intitolato *De penis*; qui si trova il riferimento alla pena della galera per diversi reati: per la bestemmia «*triremes perpetuo*», per il furto «*triremibus in biennium usque ad quinquennium*», per il sacrilegio, per l'alterazione e la falsificazione di moneta «*triremes relegatur in quinquennium usque ad decennium*», ecc.

<sup>93</sup> «La stessa pena di morte è stabilita nella redazione del 1565, ma in realtà da qualche documento dell'epoca è prevista, su giudizio del doge, la commutazione in condanna alla galera cioè a remare sulle galee. Un certo Antonio Della Torre di Bussana, condannato a morte per omicidio, fu inviato a Genova, nel 1543 a prestare servizio forzato per 10 anni sulle galee di Andrea Doria». Cfr. N. Calvini, *Statuti comunali di San Remo*, Comune e Casinò di San Remo, San Remo 1983, p. 94; A.S.G., *Senato (Senarega)*, f. 410.

<sup>94</sup> Sezione d'Archivio di Stato di San Remo (da ora in poi S.A.S.S.R.), *Comune di San Remo*, serie I, sc. 44/57, Statuti di San Remo, c. 119v, 10 gennaio 1646.

<sup>95</sup> R. Savelli, *La Repubblica oligarchica. Legislazione, istituzione e ceti a Genova nel Cinquecento*, Giuffrè, Milano 1981, p. 227; Id., *Potere e giustizia. Documenti per la storia della rota criminale a Genova alla fine del '500*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», V (1975), pp. 29-172; Id., *Statuti e amministrazione della giustizia a Genova nel Cinquecento*, in «Quaderni storici», n. 110, fasc. II (2002), pp. 347-377; T. Oderico, *Il perfetto giusdiscente*, Genova, 1646, p. 99; G. Assereto, *Le metamorfosi della Repubblica. Saggi di storia genovese tra il XVI e il XIX secolo*, Elio Ferraris, Savona 1999, pp. 17-36.

<sup>96</sup> C. Buia, *La criminalità a Sanremo alla fine del XVII secolo*, tesi di laurea della fa-

Inoltre l'oligarchia genovese limitava al minimo indispensabile i remiganti in servizio, eliminando frequentemente gli inabili. È proprio grazie alle liste degli inabili che riusciamo a tratteggiare alcune figure di forzati.

Nella primavera del 1631, i Collegi valutarono la possibilità di graziare e liberare una certa quantità di condannati alla galera inabili, il cui costo gravava sulle casse del Magistrato delle galee; per far ciò si richiamarono alla legge del 22 ottobre 1629, in base a cui gli stessi Collegi avevano dato facoltà di liberare 80 forzati inabili. Il 22 agosto il Magistrato delle galee stilava una lista di 93 forzati «inutili», allegando a mo' di esempio la perizia medica relativa a Bernardino Punta, da 26 anni in servizio, inabile per l'età avanzata, per la sciatica e per «una rottura intestinale» molto fastidiosa – un'ernia, presumibilmente – che gli impediva di vogare. La perizia era firmata dal medico delle galee Giovanni Giacomo Morossano<sup>97</sup>. L'età media dei forzati in questione era di 45,4 anni, mentre la media degli anni di servizio era di 10,3. Tra i più anziani vi erano Giacomo Secco di 74 anni, condannato dal duca di Parma a beneplacito, in servizio dal lontano 1584; Bartolomeo Gerola di 74 anni, condannato a vita dalla Rota criminale per rapina in una bottega, in servizio dal 1593; Geronimo Roccatagliata di 80 anni, condannato a vita da Camillo Cattaneo per tentato omicidio, in servizio dal 1605; e Battista Carrega di 72 anni, condannato a vita dalla Rota criminale per furto di una borsa, costatagli già 44 anni di servizio. Nella lista vi erano anche forzati più recenti, come Pietro Pagnino di 32 anni, condannato a 5 anni dal Podestà di Varazze per furto di una vacca, da soli 18 mesi in servizio, o Andrea Subrero di 25 anni, condannato a 3 anni dal Capitano di Polcevera per ordine del padre, in servizio da 18 mesi. Esaminando i dati relativi alle magistrature che hanno irrogato la pena, troviamo un sostanziale equilibrio in percentuale fra la Rota criminale, i giudicanti del Dominio e i tribunali militari e feudali (circa 20%). Per le motivazioni, invece, abbiamo dei dati solo per metà campione. Come era facile prevedere, per il 34,7% compare la condanna per furto, seguita da quella per omicidio (26%) e poi via via tutte le altre: sodomia, violazione di bando, favoreggiamento nella fuga di schiavi e forzati, stupro, detenzione illegale di armi, falsa testimonianza, sfruttamento della prostituzione, violenze su donne, diserzione ed evasione fiscale<sup>98</sup>.

coltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova, relatore V. Piergiovanni, a.a. 1978-79, p. 89.

<sup>97</sup> A.S.G., *Collegi Diversorum, Senato (Senarega)*, f. 67, 19 aprile-22 agosto 1631.

<sup>98</sup> *Ibidem*. Altre notizie sugli inabili sono ricavabili da A.S.G., *Collegi Diversorum, Senato (Senarega)*, f. 175, 15 luglio 1701.

Una lucida e attenta descrizione dei forzati genovesi è contenuta nel manoscritto del 1697, reperito nell'archivio Durazzo-Giustiniani:

I forzati sono condotti in galea dal bargello con suoi birri, ove li consegna all'agozzile, prendendone la ricevuta, qual suole farsi dal scrivanello a nome dell'agozzile quando non sa scrivere. Poi l'agozzile fa altra ricevuta consimile con di più esprimere il padre, madre, patria, età, statura, capelli, segni apparenti se ve ne sono, e testo della condanna del suddeto; la qual ricevuta s'infila assieme colla sentenza della condanna che si deve procurar di avere autentica, e poi si fa nota del detto forzato in un libro che si tiene a detto effetto, notando oltre la sentenza il giorno che è venuto in galea, perché dal detto giorno comincia a scontar la sua pena, poscia si veste coll'habito della corte, dandosele due camise, due para calzoni, un berrettino, un cappotto, una camisola, e se è d'inverno anche un paio di scappini d'arbagio, e tutta la robba che havea in dosso quando è venuto in galea resta propria dell'agozzile, a riserva delle scarpe, e calze che se le da ai mozzi, che subito venuto in galea il condannato hanno obbligo porlo alla catena, e l'agozzile riconosce se è ben ribatuto, cominciando ad essere a suo carico. Lo stesso giorno si nota al ruolo della galea perché le cominci a dar la sua razione che è di once 28 di biscotto fuor di siverno, e di 24 in siverno, e 3 minestra la settimana, cioè domenica, martedì, e giovedì, riconosciuto poi ch'è si rade testa, e mostacchi, tenendosi a quest'effetto 4 schiavi rasadori per galea, a quali però non si da altro, che i rasoi, quali se li cambiano quando più non possono servire.

Quando poi hanno terminato la lor condanna, si riconosce la verità della sentenza, se hanno adempite tutte le condizioni apposte in essa sentenza e se le fa il rilascio, prima però del lascio della galea devono pagare i debiti contratti in essa, potendo i creditori sequestrarlo, ma però le passano soldi 4 il giorno per tutto il soldo lo trattengono<sup>99</sup>.

Abbiamo visto che spesso tra i banchi dei rematori trovavano posto diversi disertori dell'esercito. Il 23 marzo 1745 il Magistrato delle galee compilò una lista di 223 condannati per diserzione, che, avendo scontato per intero la pena, dovevano però risarcire il «debito camerale». L'età media di questo campione era di 30,3 anni. Si trattava di militari di diverse nazionalità. I più presenti erano i liguri (30%) seguiti dai tedeschi (17,4%), dai piemontesi (12,5%), dai francesi (9,4%), dagli spagnoli (5%) e dai mitteleuropei (4,5%)<sup>100</sup>. Per quanto riguarda la durata delle pene abbiamo ottenuto i seguenti risultati:

<sup>99</sup> Archivio Durazzo Giustiniani di Genova (da ora in poi A.D.G.G.), AA.VII.8., c. 24v.

<sup>100</sup> A.S.G., *Archivio Segreto, Maritimarum*, f. 1708, 23 marzo 1745

Tab. 7

<i>Durata della pena</i>	<i>Numero</i>	<i>%</i>
3 anni	78	35
10 anni	36	16
5 anni	32	14,3
4 anni	17	7,6
6 anni	16	7,2
15 anni	9	4
A vita	8	3,6
8 anni	7	3,2
20 anni	6	2,8
7 anni	5	2,3
Altre durate	9	4
Totale	223	100

Nel sistema genovese il forzato, oltre a scontare la pena, doveva risarcire il debito contratto con l'amministrazione. Debito che anche qui, come a Venezia, iniziava con le voci relative alle spese processuali e all'eventuale risarcimento della parte lesa; oppure, nel caso dei condannati esteri, dal costo pagato dalla stessa Repubblica per il loro acquisto. Ad esempio, nel caso dei condannati comprati dai feudatari di Calice, Balestrino, Podenzana e Monesiglio, il costo era di 50 lire per uomo<sup>101</sup>. Altri, come i forzati di Lucca, venivano ceduti gratuitamente fino alla fine della pena. Dai pochi dati a nostra disposizione si evince che i condannati provenienti dai feudi imperiali dell'Appennino erano numerosi, così come quelli provenienti dalla Riviera di Ponente, dai luoghi di Balestrino, Loano o Pompeiana<sup>102</sup>. Riguardo a quest'ultima località ci ha incuriositi la vicenda di Paolo Martini del fu Andrea, condannato alla galea dal feudatario del luogo, il marchese Gentile. Egli fu incarcerato e condotto a San Remo da dove poi fu trasferito a Genova per essere imbarcato sulle galee, dove morì qualche anno più tardi. Il marchese Gentile, dopo la condanna, confiscò ai Martini una terra olivata e castagnile del valore di £ 500, unica sostanza di quella povera famiglia. La vicenda sembrerebbe

<sup>101</sup> A.S.G., *Archivio Segreto, Maritimarum*, f. 1705, 3 agosto 1740.

<sup>102</sup> Tra i feudatari citiamo Giovanni Battista Centurione che il 6 agosto 1693 consegnò alcuni suoi condannati al Capitano del Bisagno (A.S.G., *Archivio Segreto, Politicorum*, b. 1664); o ricordiamo il caso di Andrea Reburato, sbirro disertore del feudatario Antonio Spinola, consegnato in galea il 26 agosto 1670 (A.S.G., *Archivio Segreto, Politicorum*, b. 1659); o ancora i diversi condannati del marchese Ottaviano Del Carretto di Balestrino consegnati a Pietra o a Savona, o ancora quelli provenienti dalla giurisdizione del marchese del Cairo Maurizio Scarampi (A.S.G., *Archivio Segreto, Politicorum*, b. 1662, nn. 5, 28 e 118).

chiusa se non fosse che nel 1797, con la democratizzazione della Repubblica, il figlio Andrea Martini chiese ed ottenne la restituzione della terra espropriata al genitore<sup>103</sup>.

Tra i forzati stranieri troviamo anche sudditi di Milano, Torino, Parma, Modena e Massa. Di quest'ultimo luogo abbiamo ritrovato, nelle carte d'archivio, un'interessante tabella contenente i nominativi di 64 uomini condannati alla galera e consegnati a Genova, in servizio nel luglio 1785. La peculiarità di questa tabella è data dalla colonna relativa alla professione dei criminali. Per quanto riguarda i reati, il 64% erano furti, il 17,2% aggressioni e il 7,8% omicidi. Tra i mestieri i più presenti erano i contadini (29,6%), poi tutte le altre professioni: guardia, pastore, ortolano, sarto, cuoco, oste, formaggiaio, cappellaro, calzolaio, fabbro, tintore, barbiere, muratore, cameriere, ecc. Solo Giovanni Napoli, di Napoli appunto, di anni 50, condannato per furti, si era dichiarato ladro di professione<sup>104</sup>.

A Genova si tenevano, come a Venezia, dei registri contenenti i nomi di tutti i forzati imbarcati sulle galee, di cui finora tuttavia non è stato rinvenuto alcun esemplare. Ne esistevano ancora, però, negli anni Cinquanta dell'Ottocento, allorché il medico G.B. Massone scrisse il trattato medico-sociale *La pena dei lavori forzati*. Egli, tra l'altro, notò che i condannati, a fine pena, venivano passati nei ruoli dei «buonavoglia» per scontare il debito che avevano accumulato<sup>105</sup>:

Andrea bailo di Agostino e della fu Maria sua madre di Novi, d'anni trenta circa, pelo nero, statura ordinaria, senza segni evidenti, stato condannato in anni otto di galea dal signor Governatore di detto luogo come da sentenza n. 380 e ricevuta n. 321. Vi fu posto a 19 dicembre 1774 cui sta di contro come segue:

1783. 24 gennaio il dicontra Andrea bailo di Agostino per aver terminato il tempo di sua condanna passa oggi al presente libro su quello dei buonavoglia sulla galea *S. Maria* per scontare il dicontra suo debito di lire 60, fatto a nome di buona valuta, e ciò in esecuzione di decreto dell'Illustrissimo Senato del 22 corrente, sottoscritto Paulus Agustinus, e per parola data dagli Illustrissimi signori Pasquale Spinola e Visconte Cicala, deputati del mese<sup>106</sup>.

Massone era riuscito a visionare i registri dei condannati risalenti al 1733, conservati nell'archivio del bagno penale.

<sup>103</sup> A.S.G., *Repubblica Ligure*, f. 25, 13 novembre 1797.

<sup>104</sup> A.S.G., *Archivio Segreto, Maritimarum*, f. 1735, 26 agosto 1785.

<sup>105</sup> Un modo sicuro di riottenere la libertà era il pagamento del «riscatto», cioè del debito. Nel manuale del 1641-42 il 16 maggio 1641 è registrato il pagamento di £ 321:10 sborsate da Martino Pesaro forzato per la sua liberazione. A.S.G., *Magistrato delle Galee*, n. 355.

<sup>106</sup> G.B. Massone, *La pena dei lavori forzati considerata nella sua applicazione pratica ossia i bagni marittimi negli Stati sardi*, Genova 1851, pp. 13-14.

La pena del remo rimase in vigore fino a che si continuarono ad usare le imbarcazioni remiche, il cui definitivo tramonto avvenne con l'avvento di Napoleone e la successiva Restaurazione. Da quel momento i condannati furono destinati ai lavori forzati o al carcere. Proprio la prigione assunse allora il nome di galera, che ancor tristemente oggi mantiene.

Daniela Ambron

*Le carceri regie del Regno di Napoli  
tra capitale e province (XVII-XVIII secolo)*

Le carceri di Chieti sono cattive, ma migliori di quelle di Matera. Sono poco capaci, perché fatte in tempo in cui il governo feudale era in vigore e la popolazione era più scarsa. Oggidì sono divenute delle sentine delle più gravi malattie. Ciò che vi ha di peggio si è che il detenuto per sospetto o altro riguardo è confuso con tutti gli altri facinosi. Ogni carcere dovrebbe avere diverse divisioni e bene ventilate<sup>1</sup>.

Nelle sue relazioni sui problemi delle Udienze provinciali, poi pubblicate nella *Descrizione* delle Sicilie, alla fine del Settecento Giuseppe Maria Galanti poneva al centro della sua polemica sulla necessità di una riforma giudiziaria nel Regno di Napoli il problema della mancanza di alcuna distinzione tra carcerazione preventiva e punitiva. Era una questione cruciale nel sistema carcerario e giudiziario dell'Europa di antico regime, che nella realtà napoletana presentava aspetti, da un lato, particolarmente pesanti, dall'altro, come vedremo, paradossali dal punto di vista delle condizioni generali dei detenuti, almeno in alcuni casi.

Lo studio del sistema carcerario del Regno di Napoli – se di sistema è possibile parlare –, e particolarmente delle carceri delle Udienze provinciali, non può essere isolato dall'analisi della più generale organizzazione del sistema giudiziario. Eppure, nonostante il moltiplicarsi degli studi sulla giustizia nel Mezzogiorno moderno, soprattutto negli ultimi trent'anni, la questione è stata quasi ignorata. Si è piuttosto privilegiata l'analisi dell'articolazione centrale e periferica dei tribunali, nel più generale contesto della crescita e del rafforzamento dello Stato dal Cinquecento in poi; o dell'affermazione del «ceto civile» e delle dinamiche politiche seicentesche; o delle forme repressive della giustizia e delle loro anomalie. Studi ben noti come quelli di Ajello, Rovito, Comparato, Lac-

<sup>1</sup> G.M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. Assante e D. De Marco, ESI, Napoli 1969, 2 voll., vol. I, p. 513.

chè e altri<sup>2</sup> costituiscono sicuramente dei punti di partenza fondamentali, ma le loro indagini si fermano al momento giudiziario che porta alla carcerazione.

La lacuna può essere facilmente colmata per quel che riguarda la parte normativa, come in parte si è fatto, ricorrendo alle raccolte legislative del Regno, le «prammatiche». Ma queste poco o nulla ci dicono su ciò che accadeva all'interno delle carceri; sui reali tempi di detenzione dei carcerati rispetto alla legislazione e sulle loro condizioni igieniche e sanitarie; sulle figure preposte alla sorveglianza dei detenuti; sulla loro gerarchia e soprattutto sul rapporto tra il carcere inteso come luogo chiuso (quando lo era) e l'esterno; sulla percezione che in età moderna si aveva dei luoghi di reclusione; sul loro effetto realmente intimidatorio e punitivo.

Ciò che maggiormente risulta confuso e oscuro nel sistema giudiziario di antico regime, e che per questo si tende spesso a trascurare, è proprio la distinzione tra i sistemi di detenzione ai quali faceva riferimento Galanti nel passo citato in apertura. In un suo recente lavoro sul sistema penitenziario borbonico, Giovanni Tessitore contribuisce a chiarire la differenza sostanziale tra luoghi di pena (deputati all'espiazione delle condanne) e prigioni (strutture destinate al deposito degli imputati detenuti in attesa di essere processati). Ma in realtà non sempre i luoghi di reclusione erano distinti ed anzi in uno stesso luogo si ospitavano indifferentemente entrambe le categorie di detenuti. L'autore elenca tre tipi di incarceramento, per lo più coesistenti: il carcere per custodia processuale, che doveva durare il tempo strettamente necessario alla conclusione del processo e all'esecuzione della pena; il carcere per inadempienza delle conseguenze patrimoniali dell'illecito, che poteva prolungarsi a tempo indeterminato sino all'eventuale soddisfacimento del debito; il carcere inflitto come pena che doveva essere equamente proporzionato al fatto posto in essere dal reo<sup>3</sup>. In effetti, anche prestando fede all'etimologia del termine «carcere» nel suo signifi-

<sup>2</sup> Nella vastissima bibliografia su questi temi, vorrei almeno ricordare A. Allocati, *Lineamenti delle istituzioni pubbliche nell'Italia meridionale. Dall'età prenormanna al Viceregno spagnolo*, A.N.A.I., Roma 1968; R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, I, *La vita giudiziaria*, Jovene, Napoli 1961; R. Colussi, *Diritto, istituzioni, amministrazione della giustizia nel Mezzogiorno vicereale*, in *Storia del Mezzogiorno*, diretta da G. Galasso e R. Romeo, Edizioni Del Sole, Napoli 1991, vol. XI, pp. 18-98; V.I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia moderna del magistrato nell'età moderna*, Olschki, Firenze 1974; L. Lacchè, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Giuffrè, Milano 1988; Id., *Ordo non servatus. Anomalie processuali, giustizia militare e specialia in antico regime*, in «Studi Storici», 20, 1988, pp. 361-84; R. Pescione, *Corti di giustizia nell'Italia meridionale (dal periodo normanno all'epoca moderna)*, Dante Alighieri, Milano 1924; P.L. Rovito, *Repubblica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Jovene, Napoli 1982.

<sup>3</sup> G. Tessitore, *L'utopia penitenziaria borbonica. Dalle pene corporali a quelle*

cato di «recinto», dobbiamo concludere che esso in origine non fu concepito come una pena in senso tecnico, ma come mezzo per tenere l'accusato in custodia perché non si sottraesse alla giustizia. Solo successivamente, di fronte alla necessità di ricercare soluzioni alternative al sempre meno praticabile strumento del bando<sup>4</sup>, i ruoli andarono invertendosi e il carcere finì col rimanere solo in via accessoria un luogo di custodia dell'imputato durante il processo, assumendo gradualmente la più esplicita dimensione punitivo-intimidatoria.

Questa confusione deriva sicuramente da un ancor più cronico disordine amministrativo e giudiziario dell'età moderna, al punto che il più delle volte gli stessi documenti di archivio non fanno che depistare le indagini degli studiosi: gli elenchi dei detenuti che i tribunali periferici inviavano a quelli centrali non distinguono i motivi della loro detenzione; le stime dei visitatori del Regno sul numero dei carcerati e sui loro reati non sempre forniscono un quadro attendibile della criminalità e della sua gestione nel Mezzogiorno moderno. Un qualche chiarimento viene soprattutto dalle denunce e testimonianze sette-ottocentesche: da quelle degli inglesi John Howard, che alla fine del XVIII secolo visitò sistematicamente le carceri delle maggiori città europee<sup>5</sup>, e Jeremy Bentham, ai cui scritti negli anni Trenta del secolo successivo si ispirò il sociologo Filippo Volpicella per le sue proposte di riforma carceraria<sup>6</sup>; a quelle degli

*detentive*, Franco Angeli, Milano 2002, pp. 22-23; cfr. anche l'intervento di C. Calisse, *Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del secolo XVIII*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, diretta da E. Pessina, Società editrice libraria, Milano 1906.

<sup>4</sup> Così Tessitore, *L'utopia penitenziale borbonica*, cit., p. 37: «Forse, la forma più semplice di autodifesa di una società era consistita, in origine, nel mettere al bando il soggetto dannoso o pericoloso. In condizioni di vita primitive, il più grande tesoro di cui il singolo potesse disporre era la partecipazione a una comunità che gli offrisse pace e sicurezza ... era una maniera apparentemente incruenta di uccidere ... L'istituto quindi andò perdendo efficacia man mano che le comunità umane divenivano più numerose e vicine, e l'ambiente che le circondava meno impervio». L'autore fa inoltre notare come l'esilio e la deportazione, che del bando sono il naturale sviluppo, avrebbero finito, nel tempo, con l'essere considerati sanzioni per soggetti fortunati e privilegiati.

<sup>5</sup> «Ancor oggi pressoché sconosciuto in Italia, costui fu personaggio il cui impegno finì col risultare decisivo per il declino delle sanzioni corporali e la loro sostituzione, nell'arco di pochi decenni, con quella detentiva. Howard, facoltoso gentiluomo di campagna, austero e fanaticamente religioso, non ritenne mai necessario spiegare perché, all'età di 47 anni, avesse rinunciato alla quiete delle sue terre per compiere una serie di viaggi che lo avrebbero condotto a visitare dapprima tutte le prigioni del suo Paese e poi molte delle istituzioni carcerarie e di assistenza sparse per l'Europa. Sembra, comunque, che fosse stata decisiva, al riguardo, una brutta esperienza vissuta dal filantropo, fatto prigioniero e maltrattato, a Marsiglia, da pirati francesi che lo avevano catturato durante un'incursione nel Mediterraneo. Tornato in patria e eletto sceriffo della contea di Bedford, nel 1773, Howard scoprì infine la sua vocazione». *Ibid.*, p. 48.

<sup>6</sup> «Al sociologo Filippo Volpicella era stato affidato il compito di prendere informa-

stessi riformatori napoletani, primi fra tutti Giuseppe Maria Galanti. Solo nelle loro indagini e relazioni emergono non soltanto descrizioni precise della situazione carceraria e giudiziaria della fine del XVIII secolo, ma anche la preoccupazione sempre più chiara di distinguere modalità e ragioni della reclusione.

Ancora una volta è Galanti a focalizzare la questione:

Per la molteplicità delle giurisdizioni, non possiamo formare un esatto calcolo de' rei carcerati e de' rei condannati. Per lo stesso motivo non ci si permette di fissare adeguatamente la proporzione de' delitti colla popolazione; perché molte volte avviene che un tribunale forma il processo di un reo, ed un altro tribunale lo condanna. Molte carceri sono comuni a diversi tribunali. Il numero dei rei carcerati dipende ancora dall'attività degli ufficiali subalterni, detti scrivani criminali, e quello dei condannati dall'attività degli avvocati fiscali ... Generalmente fra li delitti gravi, le ferite e gli omicidi sono frequenti; ma fra tutti i delitti, il gran numero lo compongono i furti. Senza i furti e gli omicidi, le carceri dei tribunali sarebbero quasi vuote<sup>7</sup>.

Già Galanti segnalava in tal modo le difficoltà di lettura della documentazione coeva, che rendeva impossibile distinguere tra i detenuti in attesa di giudizio e coloro che scontavano la pena; e l'impossibilità di elaborare una statistica dei detenuti e dei reati, poiché gli stessi carcerati potevano essere elencati più volte presso tribunali diversi.

La confusione archivistica con cui ci troviamo a fare i conti non è altro, dunque, che riflesso di una ben più cronica confusione dell'apparato amministrativo del Regno che, per quel che riguarda la giustizia criminale, si articolava intorno ai grandi tribunali della capitale, il Consiglio Collaterale e la Gran Corte della Vicaria, e ai tribunali regi periferici, le Udienze. Sorvolerei in questa sede sul Consiglio Collaterale – il tribunale più importante del Regno e di ultima istanza per i tribunali inferiori, sostituito poi, all'avvento di Carlo di Borbone, dalla Reale Camera di Santa Chiara – per soffermarmi invece maggiormente sulla Gran Corte della Vicaria, al cui interno era situato il maggiore carcere della città; e poi analizzare più compiutamente la configurazione e i compiti dei tribunali periferici e dei loro ufficiali, che regolavano la giustizia regia nelle dodici province del Regno<sup>8</sup>.

zioni sulle principali carceri d'Italia, d'Europa e del mondo da Ferdinando II il quale salito al trono nel 1830 si era subito interessato con grande entusiasmo alla questione carceraria». *Ibid.*, p. 13. In realtà il Volpicella utilizza come maggiore e quasi unica fonte il testo di Howard: cfr. F. Volpicella, *Delle prigioni e del loro migliore ordinamento*, Dalla Stamperia e cartiera del Fibreno, Napoli 1837.

<sup>7</sup> Galanti, *Della descrizione*, cit., vol. II, pp. 45-47.

<sup>8</sup> Terra di Lavoro, Principato Citra, Principato Ultra, Basilicata, Abruzzo Citra, Abruzzo Ultra, Calabria Citra, Calabria Ultra, Bari, Terra d'Otranto, Capitanata, Contado di Molise.

La Gran Corte della Vicaria era il tribunale napoletano che vantava più lontane origini; si divideva in due «ruote», una civile e una criminale che, nel XVII secolo, erano composte da sei giudici. Altrettanto antica era la loro facoltà di seguire il così detto «processo informativo», grazie al quale i giudici potevano a loro arbitrio torturare nella fase istruttoria i sospetti notoriamente pericolosi e presi in flagrante. La tortura veniva inflitta allo scopo di ottenere la prova della piena colpevolezza con la confessione e generalmente si perpetrava nelle stanze cosiddette «criminali» delle carceri ubicate all'interno del tribunale, le più grandi e famigerate del Regno, al tempo<sup>9</sup>. Come per gli altri tribunali, le sue funzioni erano caratterizzate dall'estrema lentezza dei processi, tanto che non solo in molti casi le regie Udienze tendevano a scavalcarne l'autorità appellandosi direttamente al Collaterale, ma tra i giuristi del XVIII secolo si diffuse un'ampia letteratura che accusava aspramente la dilagante corruzione dei suoi membri.

Nelle province, invece, l'ordine pubblico doveva essere garantito dalle Udienze provinciali, tribunali di primo grado per la giurisdizione civile e penale, e di appello per le corti inferiori, sia regie che feudali. Generalmente la sede del tribunale era il castello della città principale della provincia dove erano ubicate anche le carceri. Tutti i tribunali provinciali erano dotati di locali adibiti a carceri, che il più delle volte accoglievano anche i detenuti delle corti locali, particolarmente quelle demaniali, che ne fossero sprovviste. In un documento del 28 luglio 1791, ad esempio, la corte di Corropoli (Teramo) chiedeva alla Segreteria di Grazia e Giustizia di ordinare al tribunale provinciale di Teramo di inviare «due o tre soldati fissi», essendo cresciuto il numero dei malviventi, e, soprattutto, faceva presente di non essere provvista di carceri e chiedeva che si procedesse alla loro costruzione<sup>10</sup>.

Ogni tribunale era tenuto ad aggiornare la Segreteria dei Viceré, prima, e poi quella di Grazia e Giustizia, sul numero e sui reati dei carcerati. Da queste «note dei carcerati», nonostante i già segnalati limiti di questa fonte, si possono ricavare dati sul numero dei detenuti, sulla tipologia dei reati e, nei casi più fortunati, sulle spese sostenute dai tribunali provinciali per il loro mantenimento<sup>11</sup>. A capo dei tribunali periferici vi era

<sup>9</sup> Sulle corti di giustizia del Regno in età moderna si rimanda alla bibliografia indicata alla nota 2. Particolarmente chiaro e sintetico il quadro dell'organigramma amministrativo del Regno tracciato da Roberta Colussi, *Diritto, istituzioni, amministrazione*, cit.

<sup>10</sup> Archivio di Stato di Napoli (d'ora in poi ASN), *Segreteria di grazia e giustizia*, f. 166.

<sup>11</sup> Nelle *Segreterie dei Viceré*, nel f. 865, si conserva la nota dei carcerati dell'anno 1693 dell'Udienza di Lecce; vi sono indicati non solo i detenuti e i loro reati, ma anche a quale giudice del tribunale fosse stata affidata la loro causa; un'altra nota dei carcerati di un tribunale provinciale, questa volta dell'Aquila, è conservato nel f. 167, per l'anno 1792, nel fondo già citato delle *Segreterie di Grazia e Giustizia*. In realtà non è difficile

il preside, un militare che veniva generalmente reclutato tra gli esponenti della più illustre nobiltà napoletana e spagnola – e dunque «idiota», cioè non togato – che, però, vide progressivamente indebolite le proprie competenze a favore dell'organo collegiale e degli uditori. Le sue antiche prerogative, in effetti, furono ridotte a un mero ruolo di coordinamento e amministrazione dell'intero tribunale, anche se mantenne per tutta l'età moderna l'antica natura militare; suo compito precipuo era quello di assicurare che la provincia fosse «purgata dai mali homines», dipendendo solo da lui le forze di polizia<sup>12</sup>.

Tranne, quindi, nei casi in cui si procedeva «ad modum belli», secondo un processo abbreviato, che era prerogativa del solo preside, le sorti dei processi erano affidati agli uditori delle Udienze. Essi erano generalmente tre, affiancati da un avvocato fiscale e dovevano necessariamente essere dottori; il loro mandato, al pari del preside, durava tre anni e non poteva essere rinnovato per la stessa provincia. In tal modo il governo napoletano sperava di mettere freno, in qualche modo, alla dilagante corruzione che caratterizzava in genere tutti gli ufficiali del Regno, e particolarmente quelli delle province, impedendo il proliferare di relazioni clientelari a livello locale. In realtà a ben poco valse qualsiasi tipo di politica rivolta in questa direzione.

Oltre che dal preside e dagli uditori, i tribunali provinciali erano composti da numerosissimi ufficiali subalterni, algozzini, mastrodatti, scrivani, carcerieri, ecc., sostanzialmente trascurati dagli studi, mentre la conoscenza dei loro compiti e dei loro comportamenti è essenziale per comprendere il funzionamento della giustizia locale e particolarmente delle carceri: erano, infatti, questi subalterni il più delle volte i diretti interlocutori dei carcerati e non di rado, come vedremo, venivano a patto con essi, traendone una delle loro maggiori fonti di entrate finanziarie.

Il principale ostacolo al buon funzionamento della giustizia locale derivava dalla confusione estrema di funzioni e competenze delle Udienze e dei suoi ufficiali. Se infatti il preside aveva compiti di polizia e con l'ausilio dei fucilieri di campagna, dipendenti dalla sua autorità, era l'unico ufficiale dell'Udienza a poter eseguire le carcerazioni<sup>13</sup>, egli, però,

rinvienire tali note poiché, come vedremo, le Udienze erano obbligate a inviarle una volta all'anno alla capitale, prima di mandare le «catene dei carcerati».

<sup>12</sup> Ritroviamo, infatti, i presidi provinciali impegnati soprattutto nella cattura dei banditi, in questo caso i poteri che espletava come capitano «a guerra» erano esercitati autonomamente dal Tribunale. Nella prammatica del Conte di Lemos del 1616 sono indicati tutti i casi in cui poteva procedere «ad modum belli», con un processo abbreviato, senza previa autorizzazione del Tribunale; tuttavia, entro ventiquattro ore dal processo straordinario era tenuto ad inviare un resoconto al Viceré, in questo caso suo unico superiore.

<sup>13</sup> Sulle prerogative dei presidi in età borbonica si rimanda al ricco lavoro di M.G. Maiorini, *I presidi nel primo periodo borbonico: dall'amministrazione della giustizia al go-*

poteva agire solo e unicamente previo parere dell'Udienza, cioè degli uditori, sicché, pur essendo il supremo capo del tribunale, le sue funzioni nella pratica erano fortemente limitate. Ciò non solo rallentava l'esercizio della giustizia, ma rendeva il più delle volte difficile procedere a carcerazioni, considerando anche le diverse giurisdizioni, e quindi i tribunali di appartenenza, del reo da catturare. La situazione paradossale delle Udienze e dei presidi fu oggetto di ampie analisi e di sempre più aspre denunce negli ultimi decenni del Settecento, che mostravano una situazione sostanzialmente immutata rispetto a quella che emerge dalla documentazione del Cinque e Seicento.

Nelle relazioni stese in veste di visitatore del Regno, Galanti sintetizza in tre punti i principali problemi dell'amministrazione giudiziaria nelle province: lo squilibrio di funzioni tra le Udienze provinciali e i tribunali della capitale; i conflitti di giurisdizione derivanti dai privilegi di foro; la venalità della giustizia<sup>14</sup>. «Il problema di fondo di qualsiasi progetto di riforma fiscale e giudiziaria stava per Galanti nel rapporto squilibrato tra capitale e province, ragione primaria dell'inefficienza amministrativa, a livello locale, della corruzione, dello strapotere baronale»<sup>15</sup>. Le sue denunce e le sue idee furono parzialmente recepite in un piano di riforma della giustizia del 1795, che, individuando nella debolezza delle forze dell'ordine uno dei problemi principali della giustizia periferica<sup>16</sup>, proponeva di combinare «con energia le Forze Regie dei Tribunali e quelle de' Baroni e delle Università per fare la persecuzione in tutti li punti alli Delinquenti, ed ottenersi la pronta esecuzione delle disposizioni che si danno». Solo così «li rei de' delitti comuni» avrebbero potuto essere

all'istante processati e carcerati, senza potere avere scampo in tutta la superficie del regno guardata, e speculata in ogni sito colla polizia preposta, dovrebbero o non esserci, o ridursi a molti pochi; né gli Esiliati dal Regno, o Fuggitivi condannati potrebbero trovare più luogo sicuro per nascondersi, o per delinquere<sup>17</sup>.

*verno delle province*, Giannini, Napoli 1999; per il periodo precedente essenziali le prammatiche raccolte da L. Giustiniani, *Nuova collezione delle prammatiche nel Regno di Napoli*, Napoli 1803, Tomo IX, *De offic. Iud.*, e il trattato di A. Police, *De praeminentiis Regiarum Audientiarum provincialium tractatus ...*, Napoli 1690, Tomo I, Tit. I.

<sup>14</sup> Si veda in proposito A.M. Rao, *Galanti, Simonetti e la riforma della giustizia nel Regno di Napoli (1795)*, in «Archivio storico per le province napoletane», CII, 1984, pp. 281-341, a p. 286.

<sup>15</sup> Ivi, p. 289.

<sup>16</sup> «Il cumulo de' mali poi lo forma la mancanza di forza, e di energia per l'amministrazione della Giustizia; poiché le Compagnie di Campagna sono nel massimo avvilitamento, e debolezza, sia per la scarsenza di numero, sia per la miseria de' soldi, sia per la idea d'infamia, a cui sono sottoposte. ... Per mancanza dunque di tale forza li rei non sono arrestati». *Piano di riforma della giustizia nelle province, della segreteria di giustizia, 1795*, pubblicato in appendice a Rao, *Galanti, Simonetti e la riforma*, cit., pp. 333 e 334.

<sup>17</sup> Ivi, p. 336.

Bisognava inoltre potenziare le funzioni dei tribunali provinciali rispetto alle giurisdizioni locali o privilegiate: solo con «la suddelegazione dalla Sovranità per arrestare, ed inquirere contro tutti i facinorosi di qualunque Foro e privilegio» i presidi e le Udienze provinciali avrebbero potuto custodire «la tranquillità delle rispettive Provincie»<sup>18</sup>.

L'estensore del piano di riforma prevedeva, tuttavia, il pericolo che, mettendo in atto le proposte avanzate, le carceri sarebbero state insufficienti ad ospitare tanti malfattori; non solo, ma segnalava con grande chiarezza i problemi che sarebbero derivati dalla commistione fra detenuti in attesa di giudizio e condannati, che faceva delle carceri null'altro che una scuola di criminalità, e suggeriva soluzioni alternative, sulla base dell'età dei rei e della gravità dei reati:

Il male maggiore sarà quello, che tenendosi uniti alla rinfusa, e senza alcuna separazione tanti ladroni, ed assassini, con tanti giovani condannati a pene temporanee per asportazione di armi proibite, per ferite, per omicidj a risse, o per altri delitti comuni commessi la prima volta; questi secondi, che dopo le pene dovrebbero divenire utili e buoni Cittadini, nella scuola de' primi si corrompono intieramente, e nell'uscire divengono tante fiere, che non solo si perdono allo Stato, ma diventano la peste dello stesso.

Su questo articolo dunque occorre tutta l'attenzione del Governo ... Sono dunque di avviso che li Tribunali che conoscono personalmente tali rei, ed in tutte le circostanze, debbono farne la separazione per decreti. Quelli che abbiano oltrepassati gli anni cinquanta e siano condannati a vita per furti, assassinj, o falsità debbano soddisfare le condanne nelli fossi, e calabossi delli Castelli, Forti, e Piazze d'armi lontane, da dove non possano uscire, e dove debbano terminare la infelice loro vita.

Quelli simili rei che abbiano meno di anni cinquanta, o siano condannati a tempo, si mandino nelli Presidj di Toscana a fare più duri travagli, d'onde è impossibile di fuggire senza intelligenza de' Custodi, e dove non possono avere comunicazione alcuna colli loro compagni, parenti, o paesani, che sogliono facilitarli la fuga per li mezzi che li danno in danaro, o in altro.

Tutti gli altri condannati per delitti non infamanti a pene temporanee o perpetue, che non abbiano più degli anni cinquanta siano condannati alle opere, e travagli pubblici; comminando loro, nel caso di fuga la pena doppia per li condannati a tempo, e quella di morte per li condannati a vita. Tale pena la temeranno da vero, quando siano sicuri di essere presi in qualunque luogo dopo la fuga; perché da costoro, oltre al travaglio non vi è altro a sperare per lo Stato.

Alli rimanenti, che non abbiano anni cinquanta, e che siano condannati a pene temporanee per delitti non infamanti, e che dopo subita la pena possano essere utili allo Stato, bisogna che si tolga la formola infamante di condanna alle Galere, che non ci sono, e si dica di essere condannati a prestare servigi allo Stato colli loro travagli, come sono strade, ponti, fabbriche, laghi, e disseccamenti

<sup>18</sup> Ivi, p. 341.

di paludi; a condizione, che non fuggendo, ogni anno di travaglio corra per due di condanna...<sup>19</sup>.

Le proposte più radicali del riformatore molisano caddero tuttavia nel vuoto, e il piano di riforma fatto approvare da Saverio Simonetti, ministro della giustizia dal 1791, non fu che una «ennesima conferma della delega feudale come strumento per surrogare le carenze dell'apparato giuridico-fiscale e, più in generale, dell'amministrazione periferica dello Stato»<sup>20</sup>.

Per quanto la situazione giudiziaria del Regno presentasse sicuramente maggiori difficoltà rispetto ad altri Stati europei, soprattutto nella difficile gestione delle periferie, la necessità di modificare il sistema giudiziario e di conseguenza l'apparato carcerario era comune. E anche se mutamenti sostanziali avvennero solo nell'Ottocento, i primi importanti segnali di una nuova concezione della giustizia e del sistema penitenziario si ebbero nella seconda metà del XVIII secolo<sup>21</sup>.

Per quanto riguarda le carceri del Regno di Napoli tra Sei e Settecento, fin dall'Ottocento la storiografia ha rivolto la sua attenzione soprattutto a quelle della capitale e particolarmente al carcere della Vicaria, trascurando del tutto quelle delle Udienze provinciali. Peraltro, l'atten-

<sup>19</sup> Ivi, p. 339-340. In modo non dissimile si esprimeva il riformista inglese John Howard negli anni Ottanta del Settecento: «Oltre ai debitori ... vi erano detenuti in attesa di giudizio, in genere in catene, ma a volte lasciati liberi di muoversi a piacere entro i confini del carcere, di ricevere visite senza limiti e di non lavorare; i detenuti in attesa di giudizio per delitti minori, raramente messi ai ferri, che godevano di privilegi accordati a chi non era ancora stato condannato; condannati a morte in attesa dell'esecuzione o della grazia, abitualmente incatenati nelle "celle di condannati"; alcuni criminali che scontavano pene detentive e infine i deportati in attesa di essere imbarcati. In teoria queste categorie dovevano essere isolate l'una dall'altra in reparti separati, ma in pratica i carcerieri non avevano guardiani sufficienti per far rispettare questa disposizione. I detenuti si mescolavano liberamente nei cortili e dividevano fra loro i vari privilegi; ad esempio quando debitori e criminali comuni vivevano negli stessi reparti i carcerieri rinunciavano in genere a limitare il privilegio di ricevere visite e cibo dall'esterno ai soli debitori. I riformatori degli anni Ottanta indicarono in questa confusione fra le categorie dei detenuti uno dei principali ostacoli all'imposizione di una rigorosa disciplina». Cit. in M. Ignatieff, *Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese 1750-1850*, Mondadori, Milano 1982, p. 34.

<sup>20</sup> Rao, *Galanti, Simonetti e la riforma*, cit., p. 327.

<sup>21</sup> «... ripensare all'Europa del XVIII secolo, quando John Howard, Jeremy Bentham e Cesare Beccaria sollevarono per primi il problema delle carceri, dando espressione alle preoccupazioni delle loro classi. Dalle loro riflessioni sui diritti dello stato nei confronti dei reclusi derivarono le giustificazioni di natura riformatrice e utilitaristica della pena che regolano ancor oggi il nostro modo di pensare. Dagli attacchi che essi portarono contro gli abusi delle vecchie istituzioni derivò l'ambigua eredità del penitenziario moderno. I riformatori del tardo Settecento influenzano ancora il nostro modo di affrontare il problema della pena...»; Ignatieff, *Le origini del penitenziario*, cit., p. X.

zione al carcere della Vicaria era e rimane tuttora motivata dalla questione delle origini della camorra. In un celebre lavoro del 1862, Marc Monnier, sottolineando le analogie fra i sistemi camorristici nelle carceri dell'Ottocento e le prepotenze di detenuti su altri detenuti nella Vicaria del Seicento, individuava appunto le origini della camorra nelle prigioni dell'età moderna<sup>22</sup>: un'ipotesi che è stata ripresa in studi più recenti<sup>23</sup>. Benché nella capitale vi fossero altri luoghi di detenzione, le carceri della Vicaria erano considerate le più famose e sovraffollate del Regno, oggetto di descrizioni e rappresentazioni iconografiche dai toni foschi e minacciosi<sup>24</sup>. Nelle sue stanze, due volte l'anno, convergevano la maggior parte dei condannati provenienti dalle province, le così dette «catene dei carcerati» che evidentemente a piedi attraversavano tutto il territorio del Regno fino alla capitale. Tutte le sue descrizioni sottolineano la mancanza di luce e di igiene e soprattutto la violenza dei detenuti. Così, ad esempio, quella di Howard, ripresa dal Volpicella:

Di questa popolosa città il principal carcere è quello detto della Vicaria, posto sotto le camere dove si regge la giustizia. Nel 1781 vi si incatenavano, come affermava il custode, novecentottanta carcerati. Dentro poche camere che l'una l'altra si comunicano tra loro, vi erano trecentocinquanta ammalati che potevano respirare in un cortile tutto intorno circondato di edificii sì alti, che pare fossero stati a bella posta così fabbricati per impedire all'aria il libero passaggio. Questo cortile ha una piccola via coperta sotto certi archi. Alcuni fanno calze,

<sup>22</sup> M. Monnier, *La camorra. Notizie storiche*, Barbera, Firenze 1862.

<sup>23</sup> «La pubblicistica coeva [dell'Ottocento] dà parecchie informazioni e molta importanza alla camorra nelle carceri. Ricorre l'ipotesi di una camorra nata appunto nelle carceri del Viceregno, luogo di ammasso di delinquenti in cui la condizione marginale dei reclusi e quella liminale dell'istituzione creano una domanda di ordine interno, come controllo della violenza e redistribuzione della miseria dei carcerati, alla quale la nascita della setta risponde con efficacia, trasponendo forme di criminalità popolare di area spagnola»: così M. Marmo, *La camorra e lo Stato liberale*, in F. Barbagallo (a cura di), *Camorra e criminalità organizzata in Campania, Liguori, Napoli 1988*, pp. 13-26, alle pp. 22-23; si veda anche G. Machetti, *Le leggi eccezionali post-unitarie e la repressione della camorra: un problema di ordine pubblico?*, ivi, pp. 27-39.

<sup>24</sup> Come quella presentata da Monnier, «copiandola» come egli stesso dice «da un quadro dipinto al naturale da una delle più costanti vittime dei Borboni, Alessandro Avitabile», quasi accompagnando il lettore nelle stanze del palazzo: «Quando un delitto qualsiasi, un assassinio ... conducevano un prevenuto nelle prigioni di Castel Capuano (o, come più comunemente si chiamavano, alla Vicaria), dopo aver varcato la gran porta di questo palazzo, costruito dal re Guglielmo nel secolo XII, e dopo aver percorso la galleria che circonda la corte, esso giungeva per una grande scala ad una porta assai bassa, dalla quale un uomo di statura mediana non poteva passare senza togliersi il cappello. Questa porta, o meglio queste due porte (dacché ve n'erano due simili), sormontate entrambe da affreschi religiosi rappresentanti una Madonna e l'Angiolo che liberò S. Pietro, s'aprivano e si rinchiodavano sulle due prigioni, nelle quali erano confusamente raccolti i malfattori e gli amici del progresso; la prigione dei nobili e quella del popolo». Monnier, *La camorra*, cit., pp. 24-25.

alcuni altri scarpe, ma il più gran numero sta in ozio. In sei camere alle quali si entra per una sala assai grandi son letti per quelli ammalati che possono pagar la cura che di loro vien presa. Allato vi è la cappella ed una vasta infermeria per tutti gli altri e questi hanno ciascuno un letto, una coltre, panni e quanto loro bisogno. Vi ha sei camere oscure, infette, dove il calore grandissimo costringe coloro che vi si rinchiodono, spogliarsi delle lor vesti e star nudi. E sei altre camere assai sporche erano destinate alle donne. Tra tanti quivi riuniti uno solo era in catene e stava dentro una segreta, presso la cappella fatta pe' condannati che debbono esser tratti alla morte<sup>25</sup>.

Gli stessi aspetti ritroveremo nelle prammatiche, in relazione non soltanto alle carceri della capitale ma anche a quelle delle province, regie e, soprattutto, baronali.

Una fonte di grande interesse sulle condizioni della Vicaria è la *Relazione dello stato delle carceri della G. C. della Vicaria di Napoli e delle mutazioni fatteci e mantenute sino al presente 1674 per mezzo della missione perpetua istituitavi dai PP. Della Compagnia di Gesù* conservata presso la Biblioteca Nazionale di Napoli<sup>26</sup>, particolarmente ricca per la descrizione minuziosa degli usi e della vita quotidiana all'interno del tribunale, e significativa del ruolo degli ordini religiosi all'interno delle carceri. L'intento dei padri gesuiti era quello di dimostrare l'efficacia del proprio intervento, grazie al quale i disordini, le pessime condizioni igieniche, le turbolenze nelle carceri erano, a loro dire, cessati: i «giochi proibiti ... dalli quali ne nascevano ordinariamente oltre li furti, biastemmie, ... anco ferite e omicidi» erano stati sostituiti dalla lettura dei salmi e le condizioni sanitarie erano migliorate.

Ma l'evidente natura autocelebrativa del documento è confermata dalle prammatiche del Sei e Settecento che insistono invece sulla necessità di imporre regole sanitarie e disciplinari. Queste erano fra le principali preoccupazioni del governo nella gestione delle carceri, che emergono in maniera costante nel lungo periodo. Già nelle prammatiche del XVI secolo è chiara la volontà di arginare il pericolo di atti di violenza

<sup>25</sup> Toni diversi, tuttavia, il Volpicella utilizzava commentando le condizioni delle altre tre prigioni della capitale e le galee: «In questa città vi sono tre altre prigioni, in una delle quali nel 1781 stavano ottanta carcerati, sessanta in un'altra, e undici nella terza, e in nessuna di essa vi era il menomo segno di contagio. Le galee sono con canapi ligate a dieci passi dalla riva: son quattro e in quel tempo contenevano undici centinaia e più di rei. Pareano essi sani e robusti e a coppia a coppia erano incatenati. Il loro pane era grosolano, ma buono e ne avevano 26 once ogni giorno e oltracciò due soldi quando lavoravano nell'arsenale o in qualche altra opera pubblica. Chi fuggisse, ripreso era condannato a una pena due volte più lunga». Volpicella, *Delle prigioni*, cit., pp. 52-53: l'autore stesso dichiara di riportare fedelmente le descrizioni dell'Howard per quel che concerne le prigioni napoletane.

<sup>26</sup> Di questo documento si è avvalso anche Marc Monnier nel suo citato studio sulla camorra nell'Ottocento.

che potevano perpetrarsi all'interno dei luoghi di reclusione: nel 1570 si ordinava che «i carcerati che ardiranno assaltare chiunque altro dentro le carceri e li offendano con armi o senza», se nobili avessero tre tratti di corda *in secreto statim* e cinque anni di reclusione, se ignobili tre tratti di corda in pubblico e tre anni di galea; nel 1589, di fronte al riproporsi delle violenze, «avendo i carcerati che stanno dentro le carceri della Vicaria trovato un nuovo modo d'offendersi l'un l'altro» utilizzando quali armi una sorta di cinture borchiate, «le corregge», se ne vietava l'uso; e di nuovo nel 1593, possedendo i carcerati «di continuo diverse sorti d'arme, commettendo con quelle in dette carceri omicidi e molti altri delitti», si ordinava che «per niuna occasione o causa ardiscano tenere niuna sorta d'armi dentro dette carceri»<sup>27</sup>. Alcune nuove prammatiche ribadiscono le stesse misure e le stesse preoccupazioni nel corso del secolo successivo, mentre nella legislazione settecentesca non se ne trova quasi più traccia.

Se la questione delle armi e della violenza sembra scomparire dalle preoccupazioni manifestate dalle norme settecentesche, costanti rimangono invece quelle relative agli abusi dei carcerieri a danno dei detenuti e alle pessime condizioni sanitarie dei luoghi di reclusione. Tra le estorsioni imposte ai prigionieri dai carcerieri o da altri detenuti vi era quella del pagamento dell'olio per le lampade: una prammatica del 27 settembre 1573 denunciava le

molte estorsioni ai carcerati, creandosi l'uno l'altro Priori in dette carcere, facendosi pagare l'olio, sotto calore per le lampane e facendosi dare altri illeciti pagamenti ... e vogliono ed esigono quantità di danari contra ogni debito di ragione facendosi essi padroni di dette carceri, le quali deggiono esser pubbliche<sup>28</sup>.

Gli abusi coinvolgevano anche l'infermeria del carcere, che era diventata luogo di rifugio per detenuti non malati, al punto che «una prammatica del 6 ottobre 1592, per evitare questo abuso, disponeva che nella infermeria fossero poste delle porte e che queste fossero chiuse a chiave»<sup>29</sup>. Altre estorsioni venivano commesse dai carcerieri sullo *jus sportelli*, fissato dalle prammatiche a tredici grana e quattro cavalli, ma generalmente aumentato. A vietare l'abuso intervenne una prammatica del 1670, ribadita dieci anni dopo e di nuovo nel 1699, indirizzandosi questa volta a «tutti i carcerieri, sottocarcerieri o altri sostituti che tengono custodia delle carceri e contra anche gli scrivani che saranno compli-

<sup>27</sup> Giustiniani, *Nuova Collezione*, cit., Tomo III, tit. XL, pramm. III (1570); X (5 maggio 1589); XIV (8 novembre 1593). Riferimenti alle prammatiche del Regno inerenti le carceri possono essere rinvenuti anche nel testo di R. Canosa, I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia*, Sapere, Roma 2000 (Ia ed. 1984), pp. 77-86.

<sup>28</sup> Giustiniani, *Nuova Collezione*, cit., Tomo III, *De carcerariis*.

<sup>29</sup> Canosa, Colonnello, *Storia del carcere*, cit., p. 79.

ci»<sup>30</sup>. Ma questi abusi rimasero costanti per tutto il XVIII secolo, come appare sia dagli scritti di Galanti, che denunciava le vessazioni che rendevano ancora più dura la condizione dei prigionieri<sup>31</sup>, sia dai dispacci reali del 30 marzo 1730 del segretario di Grazia e Giustizia Carlo de Marco<sup>32</sup>, sia dalla prammatica del Tanucci del 3 aprile 1748, che per l'aspro tono delle sue denunce contro gli abusi dei carcerieri e delle condizioni igieniche a cui erano abbandonati i detenuti è stato considerato «il testo normativo più alto di riformismo carcerario napoletano del Settecento»<sup>33</sup>.

Numerose sono, infine, e particolarmente nella normativa settecentesca, le disposizioni volte ad imporre il rispetto delle norme sanitarie derivanti dal timore della diffusione di malattie contagiose all'interno delle carceri. Già nel 1699 si ordinava ai carcerieri, sottocarcerieri o altri sostituti di non tenere «carceri criminali che non abbiano almeno qualche lume ingrediente di modo che i poveri carcerati non restino totalmente all'oscuro, né obbligati a domandar lampana»: disposizioni che saranno ribadite per tutto il Settecento da vari dispacci reali, chiaramente preoccupati di scongiurare malattie epidemiche. Così un ampio dispaccio del 30 maggio 1790, emanato in occasione di alcuni lavori nelle carceri della Vicaria, manifestava la preoccupazione del governo che si privassero i carcerati del «vaglio», unico sfogo all'aria aperta, e ordinava pertanto di smistare i detenuti in altre carceri nei dintorni della capitale. Nel 1791 la Segreteria di Grazia e Giustizia ordinava alle Udienze provinciali di far trasportare i carcerati nella Vicaria nel solo mese di maggio, per chiari motivi climatici, per evitare la diffusione delle malattie nei mesi o troppo caldi o troppo freddi<sup>34</sup>. Lo stesso Volpicella ricorda poi

<sup>30</sup> Giustiniani, *Nuova Collezione*, cit., Tomo III, *De carcerariis*.

<sup>31</sup> Galanti, *Della descrizione*, cit., II, p. 46.

<sup>32</sup> In D. Gatta, *Regali Dispacci*, Napoli 1773-1777, tomo III.

<sup>33</sup> Canosa, Colonnello, *Storia del carcere*, cit., p. 82. Quello sulle estorsioni dei carcerieri è un problema comune ai governi europei del tempo; M. Ignatieff annota come il carceriere inglese del XVIII secolo ricavasse le proprie entrate dalle numerose estorsioni a danno dei detenuti. Oltre che affittare stanze ai prigionieri, egli gestiva in genere un caffè e una birreria per i detenuti e i visitatori. Poteva capitare in più che egli vendesse il privilegio di vivere al di fuori delle mura del carcere: per otto ghinee il debitore poteva acquistare il diritto di abitare «entro i confini», cioè entro due miglia e mezzo dalla prigione; per una somma inferiore poteva comperare il diritto alle «regole giornaliera», cioè la libera uscita dal carcere durante le ore di luce. Oltre ai carcerieri Ignatieff elenca tutte le categorie che lucravano ed estorcevano denaro dai detenuti: infermieri per vuotare i vasi da notte e cambiare le lenzuola, impiegati dei tribunali per ogni documento legale copiato e consegnato all'accusa, all'accusato o a un testimone, le guardie per i vagabondi che arrestavano. Nelle carceri si imponeva ciò che Ignatieff chiama «autonomia della subcultura nelle prigioni». Cfr Ignatieff, *Le origini del penitenziario*, cit., p. 33 e p. 47.

<sup>34</sup> ASN, *Segreteria di Grazia e Giustizia*, f. 166, anno 1791. Nello stesso incartamento è possibile rinvenire, in data 22 giugno, la nota dei carcerati e dei condannati che l'Udienza di Trani inviava alla Vicaria.

quali fossero le condizioni delle carceri e dei carcerati e come il riformismo borbonico cercasse di migliorarle:

Crudelissimo era il modo come gli accusati si teneano nelle prigioni. Erano le più volte gittati dentro fondi di torri, angusti squallidi oscuri umidissimi, malsani, dove a mala pena l'aria penetrava e non mai spiracolo di luce. A tanto orrore si aggiungevano spesso pesanti catene ed atrocissimi tormenti che uomini avidi e feroci per barbaro diletto ministravano.

Ma Carlo di Borbone, con rescritto del 8 aprile 1739, ordinò che, non dovendo le carceri «servire per pena, ma per custodia de' carcerati ... i Castelli e le Fortezze non potessero essere destinati all'uso di prigioni, e che queste dovessero essere costruite in luogo asciutto né sotto terra, e l'aria e la luce liberamente avessero agio di penetrarvi»<sup>35</sup>.

Le pessime condizioni igieniche e di manutenzione degli edifici erano una caratteristica non solo delle carceri regie, ma anche di quelle baronali; anzi soprattutto nelle corti feudali i signori, sottoposti evidentemente a minor controllo, custodivano le proprie carceri senza tener presente alcuna norma igienico-sanitaria<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Volpicella, *Delle prigioni*, cit., pp. 29 e 31. La riorganizzazione urbanistica delle carceri, specie di quelle della capitale, inizierà tuttavia solo al principio del XIX secolo: «A Napoli, la riorganizzazione delle carceri, iniziata sotto il regno di Giuseppe Bonaparte e di Gioacchino Murat, dà luogo a una vera e propria operazione di risanamento urbano. Nel 1801 vengono abbattute le carceri di S. Giacomo “poste nella più bella e frequentata via della città”. Tra il 1808 e il 1809, vengono abbattute quelle di Portanova, del Pendino e di S. Felice, ritenute troppo “anguste e malsane e a coloro che le case circostanti abitano scomodissime”. A questa fase “igienica” di abbattimento degli edifici “pericolosi” segue l'intervento di trasformazione di edifici posti su aree periferiche adatte allo sconfinamento: i monasteri di S. Francesco, fuori Porta Capuana, e di S. Maria Apparente, sul pendio della collina di S. Erasmo, diventano prigioni. ... In questo programma di ridistribuzione degli spazi carcerari riconosciamo l'applicazione delle teorie settecentesche riguardanti il decentramento dei servizi e la spazializzazione delle istituzioni». R. Dubbini, *Architettura delle prigioni: i luoghi e il tempo della punizione (1700-1800)*, Franco Angeli, Milano 1986, p. 40.

<sup>36</sup> In un incartamento conservato nel fondo *Processi criminali antichi*, b. 8, presso l'Archivio di Stato di Napoli, riguardante le informazioni per il processo contro il duca di Lauriano, accusato di aver protetto un famoso bandito nel 1684-85, è riportata una descrizione ricca di dettagli sulle condizioni delle carceri ubicate nel suo castello: «Si ha servito esso deponente e suoi figli per carcere di una carcere situata dentro un torrione del detto Castello, nella quale per andarci si entra per il portone di detto Castello, nel cortiglio et da detto cortiglio per il giardinetto si va in detto carcere, la quale è di pessima qualità mentre viene a stare a piano l'altezza d'essa con il terreno di detto giardinetto et è humida assai per essere terragna e non tiene nessuna spiracolo, et vi si cala per diversi gradini fatti a zappa nel terreno di detto giardinetto et è alta quindici palmi dentro, et altri tanta di larghezza, et lunghezza et dentro di essa ci hanno tenuti diversi carcerati da tempo in tempo, ... et di più si hanno servito per camere d'una fossa sotterranea detta la fossa del grano di profondità tredici palmi che sta posta in mezzo di una camera terranea delle stanze di basso detto Castello, la quale non tiene nessuna spiracolo, ma solo la boc-

Le continue disposizioni volte a migliorare le condizioni igieniche delle carceri derivavano dal timore delle epidemie che potevano diffondersi tra i reclusi. Per questo motivo l'invio delle catene dei carcerati dalle carceri delle Udienze provinciali alla Vicaria divenne motivo ulteriore di attrito tra il tribunale centrale e quelli periferici, come appare da un ampio incartamento del fondo *Segreteria di Grazia e Giustizia* dell'Archivio di Stato di Napoli, che lo documenta per gli anni Ottanta del Settecento<sup>37</sup>.

Il 10 maggio del 1766 per decreto sovrano si era stabilito che le catene dei carcerati fossero spedite in Vicaria due volte l'anno, nei mesi di maggio e di dicembre. Nel tempo, tuttavia, si erano verificati forti ritardi da parte delle Udienze che, a causa della lentezza dei processi, avevano fatto le spedizioni delle catene «nell'avanzata stagione estiva o d'inverno», provocando nelle carceri della capitale «epidemie a segno che talora han dovuto sloggiarne li carcerati, e si è dovuto aprire un Ospedale nell'abolito convento di S. Maria della Fede, e n'è derivata la mortalità di molti, e l'interesse del real Erario». Per evitare le epidemie derivanti dalle difficoltà del viaggio «ne' tempi rigidi e con piogge, o nevi» e i danni economici che ne derivavano, il sovrano aveva quindi ordinato alle Udienze di spedire le catene una sola volta l'anno, nel mese di maggio, generalmente più mite<sup>38</sup>. Un reale dispaccio del 22 marzo 1788 ribadiva che

nel mese di maggio e che nel mese di novembre si rimettessero nella stessa Reale Segreteria i processi dei condannati, che in tal tempo doveano rimettersi colla catena per passarsi alla G. C. [della Vicaria] per la revisione, i quali condannati si unissero agli altri, che si dovessero spedire colla catena di maggio, acciocché intanto la medesima G. C. procedesse alla revisione delle condanne, per così evitarsi i disagi e le infermità.

ca et in essa vi sta un coperchio di legname ..., con la quale si tiene serrata, di modo che resta il carcerato oscurissimo, e per posservelo ponere è necessario calarlo legato con fune, o pure per scala a mano, conforme di detto modo se ti cala il mangiare, nella quale vi hanno tenuto diversi carcerati e particolarmente Giuseppe Bammacaro, et un altro detto lo Zelluso, avendosi esso deponente e suoi figli serviti di dette carceri le quali sono contro la forma della Regia Prammatica, quando l'Università d'Agropoli tiene le carceri nella piazza di detta Terra, et fece esso deponente guastare la propria carcere che stava in detto Castello, et vi fece la stalla per servirsi delle referite fossa sotterranea, et della carcere di detto Torrione detto lo burzuolo dice esso deponente la verità di detti fatti come sono passati ...». Rinvio in proposito al mio *Il banditismo nel Regno di Napoli alla fine del XVII secolo*, in F. Manconi (a cura di), *Banditismi mediterranei. Secoli XVI-XVII*, Carocci, Roma 2003. Sulle condizioni delle carceri baronali si rimanda al contributo di L. Covino, *infra*.

<sup>37</sup> ASN, *Segreteria di Grazia e Giustizia*, f. 166. A questo incartamento si attinge per tutta la vicenda. Le cc. non sono numerate, per cui si fa riferimento alle date della corrispondenza.

<sup>38</sup> Ivi, 30 ottobre 1791, i fiscali della Vicaria al Sovrano.

Il 25 ottobre dello stesso anno, la regia Udienza di Matera chiedeva «di poter mandare la catena due volte l'anno non ostante la trascritta reale disposizione in contrario»: essendo il numero dei carcerati di quel tribunale «bastantemente grande e all'incontro le carceri troppo anguste», sicché «per non farli perire, molti li tiene dispersi nelle corti locali», con reale dispaccio del 27 novembre 1788 la Segreteria accordava quanto richiesto fino a tutto il 1789.

Il 30 ottobre 1790, rimaste evidentemente immutate le condizioni del tribunale regio di Matera, l'avvocato fiscale dell'Udienza si vedeva costretto a rinnovare la richiesta di potere sgomberare il carcere due volte all'anno, per non andare «all'incontro agli rapportati ostacoli ed alle epidemie delle carceri, che sogliono nel verno divamparsi»<sup>39</sup>. Ma questa volta la sua rimostranza non trovò risposta né esito, e il 4 dicembre dello stesso anno<sup>40</sup>, con toni più insistenti lo stesso fiscale scriveva:

Finora non mi è capitato verun ordine dell'E.V. alle mie suppliche relativo e sull'ipotesi che possa riceverlo giovedì con la posta ventura del 9 del corrente mese di dicembre potrebbe di qui partire l'anzidetta catena il giorno 12 dello stesso mese a giungere in codesta capitale quando il tempo corresse buono vi vogliono tredici giorni: val quanto dire che arriverebbe nel giorno 25 o 26 del detto corrente Dicembre, giusto nel colmo della festività Natalizia, e mi sembrerebbe tempo non adatto, anzi troppo importuno per li ministri della Vicaria. Ciò atteso quando fosse del benigno compiacimento dell'E.V. opinerei che l'espressata catena potesse da qui far la mossa al finire della festività suddetta per indi trovarsi costà giunta all'apertura dei tribunali ... Supplico dunque V.E. degnarsi darmi i suoi adorati savissimi oracoli per ciecamente eseguirli<sup>41</sup>.

Questa infine la risposta dei giudici della Vicaria, fortemente preoccupati dei pericoli di contagio derivanti dalle spedizioni delle catene dalle province nella capitale, e perciò obbligati

di far tutto presente a V.M. e supplicarla di compiacersi prescrivere alle Udienze Provinciali, che con effetto facciano le catene in modo che siano qui per la metà di Maggio, e che allor quando, in seguito di loro rappresentanze se le concede la dispensa di mandarle nell'inverno, debbano qui trovarsi per la metà del mese di dicembre.

La stessa possibilità fu accordata anche alle Udienze di Montefusco, Lucera e Cosenza, che avevano avanzato analoghe richieste, per gli stessi motivi dell'Udienza di Matera.

<sup>39</sup> Ivi, 30 ottobre 1790, il fiscale dell'Udienza di Matera all'Ecc.mo Sig. Marchese C. de Marco, consigliere e segretario di Stato, Grazia e Giustizia.

<sup>40</sup> Sembra che ve ne fosse anche una datata 27 novembre, ma che non è presente nell'incartamento.

<sup>41</sup> 4 dicembre 1790, il fiscale dell'Udienza di Matera a C. de Marco.

La documentazione archivistica per uno studio delle carceri delle Udienze provinciali è molto ricca ma altrettanto disordinata e frammentaria. Nelle Segreterie dei Viceré per l'età spagnola e nelle Segreterie di Grazia e Giustizia per il periodo successivo è possibile cogliere la dialettica e i continui conflitti di competenza fra i tribunali centrali e periferici in materia di giustizia e di carceri. Di particolare interesse sono le suppliche dei carcerati e le testimonianze rese nel corso dei processi<sup>42</sup>. È il caso di un processo che coinvolse alla fine del XVII secolo il preside dell'Udienza di Lecce, i cui incartamenti consentono di ricostruire in maniera ravvicinata le condizioni e quasi la vita quotidiana di un carcere provinciale<sup>43</sup>.

Josè Ventura Gomez, cavaliere dell'ordine di Santiago, fu preside del tribunale di Terra d'Otranto nel 1693, ma dopo solo cinque mesi fu deposto per una serie di accuse che furono oggetto di accurata indagine da parte dei ministri della capitale. A provocarne la caduta fu il suo tentativo di porre fine alle scorrerie di una comitiva di banditi che godeva della protezione del duca di Acerenza Oronzio Pinelli, facendo catturare e condannare il loro capo. La ritorsione del duca non si fece attendere: grazie ad amicizie e parentele nella capitale, fece destituire e processare il preside per favoreggiamento e abuso di potere, accusandolo in particolare di aver stretto una «relazione carnale» con una prigioniera del castello, sede dell'Udienza e delle sue carceri. Da Napoli fu inviato a Lecce un commissario regio, Pietro Messones, che stese un ampio memoriale sulle numerose testimonianze raccolte nel corso della sua indagine sulla relazione tra il preside e tale Caterina de Mitia, «alias la Trubaci», arrestata alla fine del mese di maggio del 1693 sotto l'accusa di tentato omicidio del suo amante, insieme al «marito scarpaio» Gioacchino Barbarisco. Al momento dell'arresto, la donna «fu posta carcerata dentro alcune camere sopra il Regio Tribunale e condotta poi avanti li Ministri d'esso fu spogliata e legata per bastonarla affinché avesse deposto la verità del delitto». Fu allora che «avendola vista il rubricato Don Giuseppe Ventura Gomez mosso a compassione non la fece né bastonare né esaminare», e si incominciò a vociferare che il preside si era invaghito della reclusa. Secondo le indagini, i due si incontravano segretamente di notte: il preside l'andava «a trovare per la scala secreta della cucina salendo sopra dall'astrico e calando per il caracò dentro le camere». Gli amoreggiamenti continuavano anche alla luce del sole, giacché più volte il preside fu visto farle il «baciamani» dalla sua finestra. L'amicizia tra i due divenne tal-

<sup>42</sup> Sulle suppliche come fonte per la storia della giustizia in età moderna cfr. Cecilia Nebola, Andreas Würzler (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, il Mulino, Bologna 2002.

<sup>43</sup> Per la ricostruzione dell'intera vicenda si rinvia a ASN, *Segreterie dei Viceré*, f. 891 e al legajo 216 del fondo *Secretarias provinciales* dell'Archivo General de Simancas.

mente pubblica, sia all'interno che all'esterno del castello, che un giorno si diffuse la notizia che la Trubaci era in attesa di un «Presidiello»: ma la donna si affrettò a smentire la diceria «cacciandosi da sotto la sua gonnella un panno imbrattato di sangue, mostrandole alle sue vicine che s'era venuto il tempo suo».

Dagli interrogatori condotti dal Messones, che coinvolsero tutti gli abitanti del castello e gli stessi carcerati compagni della de Mitia, emerge così un'immagine aperta e quasi di serena quotidianità del luogo di reclusione, in cui inservienti, soldati, carcerieri e carcerati (la maggior parte dei quali in attesa di giudizio) convivevano quasi in piena libertà di spostamenti e di relazioni: un'immagine tuttavia smentita dall'atrocità delle torture inflitte ai detenuti nelle «camere».

Il castello ospitava l'intero tribunale: gli uffici, le stanze private del preside, dei ministri e del personale minore, e le carceri, ubicate, a quanto sembra, ai piani superiori rispetto al tribunale. Le due aree erano facilmente collegate, giacché le testimonianze sottolineano come fosse molto agevole al preside accedere alla camera della detenuta «stante che non stavano le porte di basso quando si saglie dal tribunale». Non sappiamo se il fatto che la detenuta occupasse da sola una camera fosse dovuto a particolare favore, o alla congiunturale mancanza di altre prigioniere, o, ancora, a una qualche distinzione fra i detenuti già condannati e quelli in attesa di giudizio. Il pianterreno del castello, in corrispondenza del «vaglio», cioè del cortile, era occupato dai «bassi», in cui abitavano il portiere Orontio Greco e sua moglie Leonarda de Matteis e gli addetti alle pulizie. Ursula Capozzo, inserviente del castello, deponeva che «alle campane di mezza notte spinta dalla curiosità aprì un poco la porta della sua casa, ch'è un basso terrano et alla luce della luna vide passare un paggio di detto preside che con una mazza in mano andava cacciando li cani» che abbaivano a causa del continuo via vai di amanti e ruffiani.

Un luogo usuale di ritrovo tra gli ufficiali minori era la cucina, crocevia di incontri e conversazioni notturne: per gli incontri notturni col preside, la Trubaci veniva condotta per «una scala secreta che saglie sopra la cocina», grazie alla complicità del «portiere e lo carceriero» che «portavano le imbasciate di amore, e la conducevano di notte dal preside per farla conoscere carnalmente»; questi l'accompagnavano fino alla cucina, dove trovava ad attenderla il «creato del preside», chiamato Peppariello, per portarla nella camera dove dormiva il Ventura; Peppariello se ne ritornava poi in cucina a conversare con il portiere in attesa di riaccompagnare la detenuta nella sua stanza. Non era inusuale, tuttavia, che il preside si recasse di persona «in detta cocina e pigliarsi detta Caterina la quale si afferrava alla sua veste di camera et uniti s'entravano in detta camara serrando la porta».

Per quanto riguarda le celle comuni, i testimoni, compresi i detenuti, non usano toni foschi, come invece accade quando fanno riferimento ai luoghi destinati ai colpevoli di reati più gravi o deputati alle torture sia degli accusati sia dei testimoni, per indurli a deporre: così la «contrarota il criminale più orrido», riservato ai delitti più gravi, e la «Camera della Corda», riservata alle torture. «Orrido» e «oscuro» sono gli attributi ricorrenti in questi casi, come si legge nella dichiarazione della stessa de Mitia: «Mi portoro nel quarto del tribunale e proprio nella camera della corda, poi fui commutata in uno criminale orrido dove fui tenuta carcerata senza letto e foco a terra nuda».

Talvolta accadeva tuttavia che i commissari preposti alle indagini preferissero svolgere i loro interrogatori in un luogo più recondito, come la «nevera», il luogo cioè in cui si teneva la neve per la conservazione degli alimenti. Così ancora la de Mitia:

mentre calavano per la camera della corda [il commissario e il caporale] dissero tra di loro che da detta stanza si avrebbero intesi li gridi per lo che mi portorno in un luogo più remoto verso la nevera dove mi fecero spogliare nuda fino alla cintura dicendomi detto Cons. che mi havrebbe scorticata viva facendo venire un altro suo soldato chiamato Ciompo dal quale mi fece legare le mani e tenere fermamente e da detto caporale col baccalà di sale mi fece dare circa sessanta mazzate.

Emergono così due immagini diverse e contrastanti del carcere. Da un lato, nelle testimonianze che narrano gli incontri tra il preside e la donna, un luogo in cui i carcerati circolavano liberamente e intrattenevano relazioni di socialità con ufficiali e inservienti: come affermava ancora la moglie del portiere Leonarda de Matteiis, «praticando la Caterina in casa sua le disse che teneva pratica carnale col suddetto preside». Il «vaglio», il cortile del castello, era il luogo più frequentato durante il giorno, nel quale si diffondevano i dettagliati racconti della vita quotidiana che si svolgeva al suo interno. Non solo, ma il castello, con il suo tribunale e le sue carceri, era anche aperto alla città e in stretto contatto con i suoi abitanti, come appare dalle numerosissime deposizioni di gentiluomini e cittadini di Lecce che mostravano di sapere perfettamente quanto avveniva al di là delle sue porte e di conoscere «de fama pubblica la pratica carnale che abbia tenuto il rubricato Giuseppe Ventura». Dall'altro lato, il carcere era luogo di torture atroci e di reclusione in condizioni malsane. E se le torture riguardavano tutti i detenuti, non sappiamo se alle diverse immagini, di libertà e reclusione, corrispondesse una divisione fra i detenuti in attesa di giudizio e quelli già condannati. Quel che è certo, è che in queste testimonianze non appare alcuna idea né di espiazione di una pena, né, ancor meno, di redenzione e rieducazione.



Luca Covino

## *Le carceri baronali del Regno di Napoli nel Settecento*

### 1. *Giustizia feudale e carcere nel Mezzogiorno moderno*

Lo studio del carcere baronale nel Mezzogiorno settecentesco obbliga a misurarsi con due fattori: da un lato, la mancanza di lavori specifici sul sistema carcerario centrale e periferico del Regno in età moderna e in particolare sul carcere feudale, dall'altra, la frammentarietà e dispersione delle fonti d'archivio.

La storia della giustizia napoletana tra XVI e XVIII secolo, della quale è parte quella dei sistemi detentivi e delle pratiche punitive, per molto tempo si è identificata prevalentemente con lo studio del pensiero giuridico e con una storia delle istituzioni poco attenta alla costituzione sociale e politica degli apparati<sup>1</sup>; poi, grazie ai contributi di Raffaele Ajello e a quelli da lui promossi, con indagini sempre più puntuali sui togati, sui rapporti tra dottrina, prassi di governo, dialettiche cetuali, sulle *decisiones*<sup>2</sup>. Tuttavia, qualche anno fa, Anna Maria Rao notava un affievolirsi in questo filone di ricerche dell'interesse iniziale per i meccanismi concreti dell'amministrazione della giustizia a discapito dell'analisi della legislazione, dell'ideologia, delle dinami-

<sup>1</sup> I lavori di storia delle istituzioni del Regno in età moderna risalgono spesso a stagioni storiografiche lontane. Mi limito a segnalare A. Allocati, *Lineamenti delle istituzioni pubbliche nell'Italia meridionale. Dall'età prenormanna al vicereame spagnolo*, A.N.A.I., Roma 1968; M.L. Capograssi Barbini, *Note sul Consiglio Collaterale del Regno di Napoli*, in «Samnium», XXXVIII, 1965, pp. 205-231. Più recentemente R. Delle Donne, *Alle origini della Regia Camera della Sommaria*, in «Rivista storica salernitana», 1991, pp. 25-61; R. Colussi, *Diritto, istituzioni, amministrazione della giustizia nel Mezzogiorno vicereale*, in G. Galasso, R. Romeo (a cura di), *Storia del Mezzogiorno. Aspetti e problemi del medioevo e dell'età moderna*, vol. XI, Edizioni del Sole, Roma 1993, pp. 18-98.

<sup>2</sup> Sul rinnovamento degli studi di storia del diritto cfr. R. Ajello, *Introduzione al suo Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Jovene, Napoli 1976, pp. 1-25. Sarebbe lungo citare qui i numerosi e importanti lavori di Ajello e della sua scuola, per i quali rimando al catalogo della collana *Storia e diritto* curata dallo stesso Ajello per l'editore Jovene.

che di ceto<sup>3</sup>. Mancano, così, in particolare per la seconda età moderna, lavori sulla composizione dei tribunali centrali e periferici del Regno, sulle pratiche e le procedure di giustizia, sulle carceri, appunto<sup>4</sup>. Per il Mezzogiorno moderno resta ancora in buona parte da scrivere una «storia sociale della giustizia»<sup>5</sup>, intesa come «storia dei rapporti tra sistemi giudiziari e società», che restituisca la complessa dialettica tra offerta delle istituzioni e domande/aspettative di giustizia degli attori sociali<sup>6</sup>. Una storia che, accogliendo le sollecitazioni del recente dibattito storiografico, ampli e articoli le attuali conoscenze sul pluralismo giudiziario del Regno e i diversi usi della giustizia criminale e civile<sup>7</sup>.

Estendendo, poi, a Napoli l'osservazione avanzata qualche anno fa da Irene Fosi per Roma «poco sappiamo della giustizia signorile, [e] del funzionamento dei numerosi tribunali baronali»<sup>8</sup>. I lavori sulla giurisdi-

<sup>3</sup> A.M. Rao, *Introduzione* alla seconda edizione del suo *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Luciano, Napoli 1997, pp. 7-8 (Ia ed. Napoli, 1984).

<sup>4</sup> Si ricorre ancora all'ormai datato R. Pescione, *Corti di giustizia nell'Italia meridionale. Dal predominio normanno all'epoca moderna*, Unione tipografica combattenti, Milano-Roma-Napoli 1924. Tra gli studi più recenti su alcune istituzioni giudiziarie R. Feola, *Aspetti della giurisdizione delegata nel Regno di Napoli: il Tribunale di Campagna*, in «Archivio storico per le province napoletane», XCI, 1974, pp. 23-71; M.G. Maiorini, *I presidi nel periodo borbonico: dall'amministrazione della giustizia al governo delle province*, Giannini, Napoli 1999. Sulle carceri nel Mezzogiorno moderno, in generale R. Canosa, I Colonnello, *Storia del carcere in Italia. Dalla fine del Cinquecento all'unità*, Sapere, Roma 2000, 1984, pp. 77-86.

<sup>5</sup> Cfr. R. Ago, *Una giustizia personalizzata. I tribunali civili di Roma nel XVII secolo*, in «Quaderni Storici», XXXIV, n. 101, 1999, p. 389.

<sup>6</sup> Per la prospettiva poc'anzi richiamata si rimanda ai contributi presenti nel n. 101 di «Quaderni Storici», *Procedure di giustizia*, a cura di R. Ago e S. Cerutti. Ancora S. Cerutti, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Feltrinelli, Milano 2003, in particolare pp. 11-32.

<sup>7</sup> Sugli usi della giustizia e la recente storiografia su criminalità e giustizia oltre ai lavori sopra citati si vedano i contributi in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, il Mulino, Bologna 2001, in particolare M. Dinges, *Usi della giustizia come elemento di controllo sociale nella prima età moderna*, pp. 285-324. Ancora il bel lavoro di G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Laterza, Roma-Bari 2001.

<sup>8</sup> I. Fosi, *Introduzione* al numero monografico *Tribunali giustizia e società nella Roma del Cinque e Seicento*, in «Roma moderna e contemporanea», V, 1997, p. 8. Tuttavia sull'amministrazione della giustizia nel feudo romano si vedano i recenti lavori di D. Armando, *Feudalità e giurisdizione criminale nel Lazio (XVIII secolo). Gli «stati» dei Colonna*, Tesi di Dottorato di ricerca, Università di Bari, 1995; e B. Forclaz, *Les Borghese et leurs feuds aux XVIIe et XVIIIe siècles. Gestion économique, stratégies sociales et enjeux politiques*, Tesi di dottorato di ricerca, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris) - Università di Friburgo, 2003, pp. 215-619; Id., *Les tribunaux du seigneur. L'administration de la justice dans les fiefs du Latium au XVIIe siècle*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», n. 1, 2004.

zione baronale hanno infatti illustrato soprattutto il profilo giuridico-istituzionale del feudo attraverso le teorie dei giuristi e la normativa elaborata dallo Stato moderno nel corso della sua affermazione<sup>9</sup>. Se grazie a un'importante letteratura sono noti diversi aspetti sociali, economici e culturali dell'universo nobiliare del Mezzogiorno moderno<sup>10</sup>, vanno meglio indagate le dimensioni politico-amministrativa e giurisdizionale del governo signorile<sup>11</sup>. A oltre trent'anni di distanza resta ancora valido

<sup>9</sup> Mi limito a segnalare A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli (1505-1557)*, 2 voll., Jovene, Napoli 1983; Id., *Patriae leges privatae rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Jovene, Napoli 1988; G. Vallone, *Iurisdictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto ed alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Milella, Lecce 1985; R. Del Gratta, *Feudum a fidelitate. Esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, ETS, Pisa 1994; M.N. Miletti, *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le «decisiones» di V. De Franchis*, Jovene, Napoli 1995, pp. 199-216.

<sup>10</sup> Per gli studi degli ultimi decenni sulla nobiltà napoletana si vedano almeno A.M. Rao, *Nel Settecento napoletano: la questione feudale*, in R. Pasta (a cura di), *Cultura, intellettuali e circolazione delle idee nel '700*, Feltrinelli, Milano 1990, pp. 51-106; Id., *Morte e resurrezione della feudalità: un problema storiografico*, in A. Musi (a cura di), *Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno*, ESI, Napoli 1991, pp. 113-136; ivi anche G. Muto, *Problemi di stratificazione nobiliare nell'Italia spagnola*, pp. 73-111; Id., *La feudalità meridionale tra crisi economica e ripresa politica*, in *Studi storici Luigi Simeoni*, Istituto per gli Studi Storici, Verona 1986, pp. 29-55. A. Massafra, *Una stagione di studi sulla feudalità nel Regno di Napoli*, in P. Macry, A. Massafra (a cura di), *Fra storia e storiografia. Scritti in onore di P. Villani*, il Mulino, Bologna 1994, pp. 103-129; M.A. Visciglia, *La nobiltà nel Mezzogiorno d'Italia in età moderna*, in «Storica», III, 1997, pp. 49-96. Il saggio è poi confluito in una versione più ampia con il titolo *La nobiltà napoletana nella prima età moderna. Studi recenti e prospettive di ricerca*, nel suo *Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età moderna*, Unicopli, Milano 1998, pp. 9-58.

<sup>11</sup> In questa direzione si sono comunque mosse diverse ricerche che si sono soffermate sul governo del feudo. Restano in ogni caso aperti numerosi interrogativi circa il funzionamento concreto delle corti locali, il reclutamento e la formazione di governatori e agenti feudali. Si vedano T. Astarita, *The continuity of feudal power. The Caracciolo di Brienza in Spanish Naples*, Cambridge University Press, Cambridge 1992, pp. 202-232; Id., *Village justice. Community, family and popular culture in early modern Italy*, Johns Hopkins University press, Baltimore-London 1999; A. Spagnoletti, *Ufficiali, feudatari e notabili. Le forme dell'azione politica nelle università meridionali*, in «Quaderni storici», XXVII, n. 1, 1992, pp. 231-261; Id., *Il governo del feudo. Aspetti della giurisdizione baronale nelle università meridionali nel XVIII secolo*, in «Società e storia», n. 55, 1992, pp. 61-79; E. Papagna, *Stato, baroni e università: organizzazione e governo del territorio nella Murgia meridionale tra XVII e XVIII secolo*, in «Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari», XXXVII-XXXVIII, 1994-95, pp. 369-425. A. Sinisi, *Il «buon governo» degli uomini e delle risorse. Gestione di uno «Stato» feudale e governo del territorio nel Mezzogiorno fra Settecento e Ottocento*, La città del sole, Napoli 1996, pp. 17-84; M. Benaiteau, *Vassalli e cittadini. La signoria rurale nel Regno di Napoli attraverso lo studio dei feudi dei Tocco di Montemiletto (XI-XVIII secolo)*, Edipuglia, Bari 1997, pp. 217-251; G. Caridi, *Uno «stato» feudale nel Mezzogiorno spagnolo*, Gangemi, Roma 1988; Id., *Dal feudatario ai notabili. Il principato di Motta San Giovanni dal Seicento agli inizi dell'Ottocento*, Falzea, Reggio Calabria 1996; A.G. Linguiti, *La conduzione «indiret-*

l'invito di Angelo Massafra a studiare nel concreto la giurisdizione baronale chiedendosi «di quali vassalli e di qual genere di reati si parla»<sup>12</sup>. Lo scarso seguito di questa proposta va del resto attribuito in parte agli orientamenti della storiografia degli anni Settanta del secolo scorso, dominata da una forte attenzione per le strutture economico-sociali della signoria fondiaria e alla successiva evoluzione degli studi in materia<sup>13</sup>, e in parte allo stato delle fonti. Gli atti dei tribunali baronali, indispensabili per la conoscenza dell'amministrazione giudiziaria del feudo e quindi anche delle strutture e delle pratiche detentive dei signori, sono andati in buona parte perduti lasciando di solito scarse tracce negli archivi gentilizi<sup>14</sup>. Un aspetto, quello della dispersione dei processi, già rilevato dai contemporanei e che trova riscontro nelle raccomandazioni sulla tenuta degli archivi locali contenute nelle istruzioni per il «buon governo» del feudo inviate dai baroni ai loro agenti e governatori<sup>15</sup>.

Se la carenza di indagini sull'amministrazione della giustizia feudale spiega, dunque, l'assenza di contributi sul carcere baronale in età mo-

*ta» del feudo d'Angri: corte, amministrazione e dinamica sociale*, in «Rassegna storica salernitana», XIII, 1996, pp. 111-144; L. Covino, «*Dubitar sempre col principio di Cartesio*». *Aspetti politici, amministrativi e giurisdizionali del governo feudale in Calabria Citra (1650-1800)*, Tesi di Dottorato in Storia della società europea, X ciclo, Università di Napoli «Federico II», 1995-1998, pp. 301-371. F. Assante, *Romagnano. Famiglie feudali e società contadina in età moderna*, Giannini, Napoli 1999; Id. (a cura di), *Romagnano tra Sette e Ottocento. Comunità, potere locale, risorse*, Arte Tipografica, Napoli 2002; F. Cozzetto, *Lo stato di Aiello. Feudo, istituzioni e società nel Mezzogiorno moderno*, Editoriale Scientifica, Napoli 2001.

<sup>12</sup> A. Massafra, *Giurisdizione feudale e rendita fondiaria nel Settecento napoletano: un contributo alla ricerca*, in «Quaderni storici», n. 19, 1972, p. 216, nota 35.

<sup>13</sup> Su questo, anche se in relazione alla travagliata vicenda degli studi sulla geografia feudale del Regno, è recentemente tornato con opportune osservazioni A. Massafra, *Note sulla geografia feudale della Capitanata in età moderna*, in S. Russo (a cura di), *La Capitanata in età moderna*, Claudio Grenzi, Foggia 2004, pp. 17-22.

<sup>14</sup> Osservazione certo vera in rapporto alla ricchezza documentaria degli archivi gentilizi, per cui per lo studioso diventa prezioso il ritrovamento di registri e liste di processi. Cfr. M. Benaiteau, *Vassalli e cittadini*, cit., p. 247. Tuttavia attraverso lo spoglio sistematico degli inventari degli archivi di famiglia è possibile rintracciare sufficiente materiale utile per lo studio delle corti baronali nel Mezzogiorno moderno. In proposito ho in corso un sondaggio analitico delle fonti presso l'Archivio di Stato di Napoli.

<sup>15</sup> Per la Calabria Citra il fenomeno è denunciato in una circolare del 1750 del preside di Cosenza Nicola Maria Caracciolo che attribuisce la colpa della dispersione degli atti all'incuria dei governatori baronali che annualmente si trasferivano da una sede all'altra portando spesso con loro gli incartamenti. Diversa l'opinione del Galanti, secondo il quale molti governatori fraudolenti pur di incassare dal reo una composizione erano pronti a far sparire le carte processuali. Mi sia consentito rinviare al mio «*Dubitar sempre col principio di Cartesio*». *Aspetti politici, amministrativi e giurisdizionali del governo feudale in Calabria Citra*, cit., pp. 334-335. Per i riferimenti alla buona tenuta degli archivi locali contenuti nelle istruzioni feudali L. Covino, *I baroni del «buon governo». Istruzioni della nobiltà feudale nel Mezzogiorno moderno*, Liguori, Napoli 2004, p. 66 e documenti in appendice.

derna e se lo stato delle fonti rappresenta un limite per la ricerca, è tuttavia possibile con un paziente scavo documentario tracciare un quadro complessivo dei problemi e delle questioni inerenti al sistema carcerario della feudalità napoletana nel XVIII secolo. All'esame dei provvedimenti di legge ho coniugato la lettura delle carte degli archivi gentilizi: relazioni, corrispondenza amministrativa, atti delle corti baronali, ordini e istruzioni feudali, e ancora i riferimenti in materia di carcere e carcerazioni contenuti negli statuti di alcune comunità e nel Bollettino delle sentenze della Commissione feudale. Quest'ultimo contiene numerosi accenni all'uso delle strutture detentive che dopo l'eversione del 1806 furono oggetto di contenzioso tra ex baroni e università e alle prestazioni alle quali erano obbligate le comunità in materia di carcere.

## 2. Carceri

Anche per il carcere feudale il Settecento, secolo dei lumi e delle riforme, segna una svolta<sup>16</sup>. La normativa sul sistema detentivo dei baroni – del tutto assente per i due secoli precedenti se si eccettuano gli accenni della prammatica XIX *de Baronibus* del 1559 – diventa più significativa dopo la recuperata indipendenza del Regno. I provvedimenti di metà Cinquecento avevano insistito sull'obbligo dei feudatari di costruire nuove carceri e il divieto di segregare i detenuti nelle fosse dei loro castelli<sup>17</sup>. Con queste disposizioni lo Stato intendeva scalfire l'assoluta discrezionalità dei baroni nel trattamento dei carcerati, fare in modo che le pratiche detentive fossero più visibili e meglio controllabili. Al legislatore non sfuggiva la funzione del carcere come strumento di coercizione extra economica nelle mani di baroni interessati a trarre profitto dall'amministrazione della giustizia incassando laute composizioni. Pur nel segno di una certa continuità con le disposizioni del 1559, i provvedimenti assunti da Carlo di Borbone nel 1737-38 e i rescritti successivi da un lato stabiliscono la netta distinzione tra carcere «criminale», del quale è responsabile il signore, e carcere «civile» (dove si è rinchiusi per debiti) la cui manutenzione tocca all'università, dall'altro insistono sui criteri logistici delle carceri criminali, vietando ai baroni di ospitare prigionieri malsane nei sotterranei dei loro palazzi,

<sup>16</sup> Per il contesto si vedano E. Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799*, in Galasso, Romeo (a cura di), *Storia del Mezzogiorno*, cit., vol. IV, tomo II, pp. 371-467; A.M. Rao, *Il riformismo borbonico a Napoli*, in *Storia della società italiana*, vol. XII, *Il secolo dei lumi e delle riforme*, Teti, Milano 1989, pp. 215-290.

<sup>17</sup> L. Giustiniani, *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, Stamperia Simoniana, Napoli 1804, tomo III, tit. XXXIII, p. 102.

castelli e fortezze<sup>18</sup>. Le carceri della feudalità sono generalmente anguste e in pessimo stato. Nei primi decenni del secolo sono orride, solo per fare un esempio, quelle del palazzo baronale di Cinquefondi in Calabria<sup>19</sup>. A Corigliano Calabro nell'apprezzo del 1720 le prigioni dell'antico castello sono così descritte:

A man sinistra entrando vi sono le Carceri, ad esse si entra con porta a cancello di legno, e consistono in basso coperto à tetti con cancelli di ferro verso la detta entrata, da esse si passa nelle Carceri più in sotto situate dentro del detto Baluardo con ferrate verso il Forno describendo, il tutto sito sopra, e dentro il Baluardo, che stà verso la Piazza del Fondaco, e forno suddetto. Ritornando nel detto entrato e detto primo Ponte dirimpetto le Carceri vi è una Cappella dove si dice la messa li giorni festivi per li Carcerati<sup>20</sup>.

Il castello ospita anche altri luoghi di pena meno accessibili destinati probabilmente a diverse tipologie di detenuti. Attraverso l'esame sistematico degli apprezzi G. Labrot ha dimostrato che nell'ambito della struttura dei manieri le carceri che ospitano penitenti per reati penali e civili sono collocate solitamente all'ingresso del castello. A questa soluzione logistica che accresce il rischio di fuga dei prigionieri spesso si affianca la presenza di carceri più sicure nel cuore del maniero<sup>21</sup>. A Cassano allo Ionio (Calabria) tra Sei e Settecento i carcerati per reati gravi sono rinchiusi in diversi corpi della residenza baronale. Dagli atti della corte baronale si individuano almeno quattro luoghi di detenzione: le carceri dette di Pallavicino, Malasperanza e Pocoluce ubicate nei sotterranei dove sono puniti i rei di omicidio, furto e soprattutto i vassalli che si sono macchiati di qualche delitto contro la camera ducale; per ultima la «stanza della Larga» dove si sta senza ceppi e manette e si conduce il penitente per ricevere la «remissione» dal querelante. Anche il cortile del castello può essere deputato a momentaneo luogo circondariale e in questo caso le possibilità di comunicazione con l'esterno sembrerebbero maggiori<sup>22</sup>. A Cassano le prigioni della

<sup>18</sup> A. De Sarii, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, Vincenzo Orsini, Napoli 1792-97, tomo III, pp. 287-288.

<sup>19</sup> A Cinquefondi le carceri sono situate sul fondo della torre attaccata al palazzo baronale e misurano 14 palmi di lunghezza e 32 di larghezza, con un'unica piccola cancellata che sporge sul largo della torre. Vi si accede da una botola con una lunga scala a pioli che viene subito ritirata affinché la prigione resti chiusa «a guisa di sepolcro» (vedi P.L. Rovito, *Le riforme impossibili: burocrazia e giurisdizione nella Calabria del Settecento*, in *La Calabria dalle riforme alla restaurazione*, Atti del V Congresso storico calabrese, Catanzaro 29 ottobre-1 novembre 1977, vol. II, SEM, Napoli 1981, p. 567).

<sup>20</sup> G. Santo, G. Felicetti, L. Petrone, F. Spataro, *Il castello di Corigliano Calabro. Origine e sviluppo di un fortilizio nel Meridione*, De Rose, Cosenza 1990, pp. 51-52.

<sup>21</sup> G. Labrot, *Quand l'histoire murmure. Villages et campagnes du royaume de Naples (XVIe-XVIIIe siècles)*, École française de Rome, Rome 1995, p. 102.

<sup>22</sup> I dati sulle carceri del castello di Cassano si ricavano dallo spoglio dei processi cri-

residenza signorile non sono, comunque, le uniche carceri. Si può essere rinchiusi anche in quelle della piazza che possiamo supporre meno orride di Pocoluce. Altrove le prigioni della feudalità sono in vecchie torri, come accade in Calabria a Strongoli nel 1783 e a Palmi, dove nel 1810, abolito il regime feudale, il comune denuncia ancora di pagare all'ex barone un canone annuo di quindici ducati per la torre che però è di fatto crollata con il sisma che nel 1783 ha devastato la Calabria meridionale<sup>23</sup>. Quando non sono collocati nei manieri i luoghi di pena sono spesso semplici stanze, bassi, botteghe. Nel tardo Settecento a San Severo (Foggia) Giuseppe Maria Galanti riferisce che il carcere è «una stanza di 20 palmi quadrati con una piccola finestra sulla piazza» con scarsa ventilazione, dove l'aria d'estate si fa irrespirabile e le condizioni igienico sanitarie ancora più precarie<sup>24</sup>. A Pomigliano d'Arco (Napoli) la prigione è un vano adibito a bottega dopo il 1806, mentre nella Duchesca – l'*enclave* feudale nel tessuto urbano della capitale la cui titolarità nel secondo Settecento è dei Cattaneo principi di S. Nicandro – il carcere è in una camera dell'appartamento del governatore<sup>25</sup>. A Torre Annunziata (Napoli) il «penitenziario» è ubicato in una struttura a due piani. Il livello inferiore di proprietà del barone è adibito a «criminale» mentre per quello superiore, deputato a ospitare detenuti per cause civili, l'università corrisponde al signore un canone annuo di 15 carlini<sup>26</sup>.

minali della corte. Vedi Napoli, Archivio Serra di Cassano (d'ora in avanti ASC), voll. 91-100. Per l'articolazione e specializzazione dei luoghi di detenzione nei castelli baronali un esempio è offerto dalla fortezza di Sermoneta, feudo nel basso Lazio dei Caetani. Cfr. D. Santarelli, *Carceri e iscrizioni spontanee nel castello di Sermoneta*, in L. Fiorani (a cura di), *Sermoneta e i Caetani. Dinamiche politiche, sociali e culturali in un territorio tra medioevo ed età moderna*, Atti del Convegno della Fondazione Camillo Caetani, Roma-Sermoneta, 16-19 giugno 1993, «L'Erma» di Bretschneider, Roma 1999, pp. 625-644. Nel maniero dei Caetani si individua un ambiente detto il «Camerone» pressappoco con le stesse funzioni della «Larga» di Cassano, che ospita i rei non destinati alla segregazione; inoltre un «carcere delle donne» che manca invece nel castello dei Serra.

<sup>23</sup> Per Strongoli rimando agli accenni contenuti nell'istruzione di Salvatore Pignatelli pubblicata nel mio *I baroni del «buon governo»*, cit., pp. 199-213; per Palmi vedi Archivio di Stato di Napoli (d'ora in avanti ASN), *Bollettino delle sentenze della Commissione feudale* (d'ora in avanti *Bollettino*), vol. 25, 8 giugno 1810. Sul sisma del 1783, le attese di palinogenesi dei riformatori, gli sviluppi e esiti dell'intervento statale cfr. A. Placanica, *L'Iliade funesta. Storia del terremoto calabro-messinese del 1783*, Gangemi, Roma-Reggio Calabria 1984; Id. *Il filosofo e la catastrofe. Un terremoto del Settecento*, Einaudi, Torino 1985.

<sup>24</sup> G. M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. Asante e D. De Marco, ESI, Napoli 1969, vol. II, p. 538 nota 3.

<sup>25</sup> Per Pomigliano D'Arco infeudato dalla metà del Settecento al 1806 ai Cattaneo principi di S. Nicandro vedi Società Napoletana di Storia Patria (d'ora in avanti SNSP), *Fondo Cattaneo della Volta*, ms. (manoscritto) 02.05.7; per la Duchesca ASN, *Relevi*, vol. 337, fs. 4, f. 129.

<sup>26</sup> *Bollettino*, vol. 25, 8 giugno 1810. Spesso le carceri criminali sono collocate sotto quelle che accolgono detenuti per cause civili.

A Soriano (Calabria) le prigioni sono due bassi sotto l'abitazione del governatore<sup>27</sup>.

Difficile dire fino a che punto le disposizioni di legge promosse da Carlo di Borbone abbiano trovato una qualche concreta applicazione o accoglienza da parte dei feudatari. La costruzione di un nuovo «criminale» a Brienza (Basilicata) appare un'operazione che impegna signore e comunità in una laboriosa trattativa che, iniziata nel 1738, si conclude solo nel 1754. Nel 1738 il pubblico parlamento di Brienza, dando esecutività ai recenti ordini reali, vieta infatti ai Caracciolo di utilizzare il carcere cosiddetto «della Torre»<sup>28</sup> e offre alla marchesa di servirsi di un locale di proprietà dell'università a patto che si accoli la spesa dei nuovi aggiusti. La proposta è accolta a patto che la sorveglianza dei detenuti per delitti gravi spetti al comune, mentre la signora dal canto suo si impegnerà a fornire ferri, ceppi e manette e a non servirsi in avvenire del carcere della torre o di altro ambiente del castello di Brienza. Il luogo di costruzione del nuovo «criminale» è descritto dalle fonti come

commodo per tutte le considerazioni che sta in mezzo [sic] à due strade Pubbliche, esposto à sole, e non umido, ma asciutto, e vi è anche tutto comodo per la sagina, in modo che viene perpetuamente adempito l'ordine regio, per essere ancora vicino alla chiesa Madre, dove vi è anco concorso di Popolo, e fuori del Castello Marchesale.

Sembrirebbe, dunque, rispondere ai criteri di maggior vivibilità prescritti dalle prammatiche. Tuttavia nel 1747 alcuni cittadini denunciano all'Udienza provinciale la morte in seguito ai maltrattamenti inferti dall'agente baronale di un tale mastro Cesare d'Elia «carcerato nelle carceri del castello». In deroga agli accordi le vecchie prigioni dei Caracciolo sembrerebbero ancora funzionare forse contemporaneamente alle nuove<sup>29</sup>.

Lo scarto tra norme e pratiche in tema di carcere appare anche da una consulta della Real Camera di Santa Chiara che nel 1753 ribadisce l'obbligo per i signori di non tenere «carcere oscuro» nei loro palazzi. Si rende noto che tramite la Segreteria di Grazia e Giustizia sono pervenute al re suppliche di vassalli che accusano i baroni di continuare a ospitare orride prigioni nelle loro residenze. Santa Chiara, dopo avere brevemente ricordato le disposizioni di legge in materia, si limita a suggerire al sovrano di affidare ai capi ruota delle Udienze provinciali la vigilanza sulla costruzione delle carceri, che siano «al piano, non grondanti d'acqua ma asciutte, con finestra verso la pubblica strada per provvedere del

<sup>27</sup> *Bollettino*, vol. 19, 7 marzo 1810.

<sup>28</sup> Le orride carceri della fortezza di Brienza erano state edificate nel 1571 per volontà di Marcantonio Caracciolo, ASN, *Archivio Caracciolo di Brienza*, fascio (fs.) 45, incartamento (inc.) 4, cc. s.n.

<sup>29</sup> ASN, *Archivio Caracciolo di Brienza*, fs. 45, inc. 5.

bisognevole» e che i rei «siano ristretti ma non nella fossa»<sup>30</sup>. Tuttavia, poco dopo l'eversione della feudalità, nel 1809 il comune di Merine in Terra d'Otranto dichiara che il barone Domenico Palmieri ha «carceri senza porta pubblica»<sup>31</sup>, mentre nel 1810 la comunità di Circello in Contado di Molise denuncia alla Commissione feudale gli abusi dell'ex barone, che ospita prigionieri nel proprio castello in luogo orrido e inaccessibile e non consente la visita dei congiunti dei detenuti che sono così sottoposti a mille strapazzi<sup>32</sup>.

Difficile stabilire quanto la feudalità nel suo insieme si preoccupi dello stato dei luoghi di pena. Alla fine del secolo Giuseppe Maria Galanti scriveva: «Molti baroni per lo più non curano che gli emolumenti della patente e della officina, e non vogliono spendere in custodia ed esecutori»<sup>33</sup>. Questo giudizio, certo nell'insieme condivisibile, va tuttavia sfumato. Nel corso del XVIII secolo non mancarono infatti signori che, interessati più alla sicurezza che alla vivibilità dei luoghi circondariali, prestarono una qualche attenzione alle strutture detentive. Tuttavia per tutto il secolo le fonti continueranno a registrare inefficienze imputabili a molti fattori: elevati costi delle riparazioni, mancata manutenzione ordinaria, incuria dei governatori locali. Ad esempio tra il 1700 e il 1701 il principe di Striano (Napoli) procede alla ristrutturazione delle prigioni sotto il palazzo baronale spendendo oltre 581 ducati<sup>34</sup>. Tuttavia nel 1757 le carceri sono ancora in pessimo stato e mal sicure per cui il parlamento locale stipula un accordo con il barone per utilizzare un edificio con piano superiore nella piazza che si potrebbe ipotizzare come luogo più vivibile e sicuro<sup>35</sup>. Nel 1703 il principe di Santobono si preoccupa della custodia del castello di Castiglione «acciò, che ne casi gravi possa aversi un Carcere sicuro nel mio passaggio per Abbruzzo», destinando soldati «che possano trasportare in detto Castello persone che devono andarci»<sup>36</sup>. Nel 1707 i Colonna di Paliano, signori di un esteso complesso feudale in Abruzzo, promuovono lavori nei luoghi di pena di Tagliacozzo<sup>37</sup>. Nel

<sup>30</sup> ASN, *R. Camera di S. Chiara*, Bozze di Consulta, vol. 179, inc. 1 (1 giugno 1753).

<sup>31</sup> *Bollettino*, vol. 9, 1 luglio 1809.

<sup>32</sup> *Ivi*, vol. 25, 13 giugno 1810.

<sup>33</sup> Galanti, *Della descrizione*, cit., vol. I, p. 525.

<sup>34</sup> ASN, *Archivio di Sangro*, Scritture di Striano, fs. 9/I, inc. 8.

<sup>35</sup> *Ivi*, inc. 9 *Parlamento per le carceri in Striano a 21 agosto 1757*; inc. 61, *Nota di tutta la spesa occorsa tanto per lo risarcimento delle carceri in Striano, quanto per l'accomodo di due bottegge che erano dismesse anche in Striano a di 31 agosto 1757*.

<sup>36</sup> ASN, *Archivio Caracciolo di Santobono*, fs. 29, inc. 7.

<sup>37</sup> Biblioteca del Monastero di Santa Scolastica (d'ora in avanti BMSS) Subiaco, *Archivio Colonna*, II M 7. Da una nota di lavori del 1707 si apprende che bisogna rifare: 1. la volta del «corritore» del carcere per impedire ai detenuti di fuggire attraverso il solaio; 2. l'inferriata nel «camerone» sostituendo l'attuale grata che è in legno; 3. le serrature con sette catenacci; 4. il fusto della finestra del carcere che è ormai fradicio; 5. le pareti.

1709 il visitatore feudale verifica le inefficienze del sistema carcerario di molte località vicine<sup>38</sup>. A Orsogna il carcere – situato nel palazzo baronale sotto il «camerone» – necessita di lavori di muratura e falegnameria: bisogna rialzare il piano di tre palmi e ricostruire il solaio del carcere civile. A Manoppello, colpita di recente dal terremoto, le prigioni sono poste dove è la casa del vice-conte o governatore. È necessario rifare il primo piano sopra le carceri e riparare le numerose fessure delle pareti. La visita del 1731-1732 mette ancora in rilievo le deficienze logistiche dei luoghi di pena nei feudi abruzzesi<sup>39</sup>. A Tagliacozzo, nonostante alcuni interventi, lo stato delle carceri non è migliorato. A Civitella l'8 ottobre 1731 il visitatore oltre a constatare l'assoluta confusione delle scritture dell'archivio della corte compie un sopralluogo nel locale adibito a carcere «civile». Qui la finestra corrisponde all'«entrone» del palazzo del governatore per cui ai detenuti manca l'aria. Questi non possono dunque chiedere l'elemosina per il proprio sostentamento, fatto che li spinge a tentare con buone probabilità di successo la fuga da un camino o da una finestrina con inferriate ormai divelte. Si propone di modificare l'architettura del «penitenziario»: realizzare una finestra o «ferrata» sulla strada pubblica, riparare il buco del camino, aprire la porta per il carceriere lì dove ora è la finestra del carcere civile in modo che i soldati possano custodire le carceri criminali da un lato e quelle civili dall'altro. Anche la corrispondenza amministrativa tra i segretari dei Colonna e gli erari locali è ricca di informazioni sullo stato delle prigioni e i progetti di ristrutturazione promossi dal barone. Nel maggio del 1734 una lettera indirizzata dalla segreteria del principe al dottor Antonio Mancini ci informa che a Manoppello i detenuti patiscono per l'umidità «ch'Ella suppone esserci attesa la nuova fabrica e per non esserci mattonato. Mi comanda Sua Eccellenza che ella ne dia raguaglio, se à qual somma ascenderà la spesa, e quando fosse di pochi ducati Ella non tralasci di darne l'ordinazione e di farne seguire dal Sig. Pellegrini in riguardo il pagamento»<sup>40</sup>. Infatti ai primi di ottobre 1734 mastro Giuseppe Rabuffo ha già riparato le carceri. L'anno successivo a Orsogna i Colonna, volendo rafforzare il controllo sul sistema detentivo nei loro feudi, ottengono dall'università la cessione perpetua delle prigioni civili accollandosene i costi per il mantenimento e la ristrutturazione<sup>41</sup>.

Anche i Doria nel 1758 e 1760 modificano le carceri del castello di Angri (Salerno) con lavori di muratura e falegnameria che ammontano a circa il 10% della spesa destinata alla ristrutturazione dell'intero manie-

<sup>38</sup> Ivi, *Visita dello Stato dell'Atessa 1709*.

<sup>39</sup> Ivi, *Visita dei Stati di Tagliacozzo, Avezzano, Orsogna ed annessi 1731*.

<sup>40</sup> BMSS, *Archivio Colonna*, II M 17.

<sup>41</sup> Ivi, cc. s.n. [1735]. Si ritiene che le carceri siano ormai «sicurissime».

ro<sup>42</sup>. Nello stesso periodo i Doria di Melfi nelle istruzioni al governatore locale esprimono preoccupazione per le cattive condizioni delle carceri che, anche qui in deroga alle norme, hanno sede nel castello della cittadina lucana. Molte di esse «sono orride e bisogna chiuderle»<sup>43</sup>.

La manutenzione dei luoghi circondariali è comunque materia di contrasto tra baroni e università. Talvolta quest'ultime corrispondono al barone un contributo per «torre» o per il carcere. Accade ad Avezzano, feudo abruzzese dei Colonna, dove la comunità paga quattro ducati annui, a Castelnuovo in Principato Citra, a Palmi e a San Pietro in Amantea in Calabria, a Casalnuovo Monterotaro in Capitanata, a Pomarico in Basilicata dove addirittura il diritto di manutenzione della «torre» ammonta a 69 ducati<sup>44</sup>.

La questione della buona conservazione delle strutture è ovviamente prioritaria per la sicurezza e l'ordine pubblico nella comunità. Da un atto notarile del 1754 apprendiamo che a Brienza il «criminale» sopra il quale è collocato il «civile» di proprietà dell'università non è stato riparato dai Caracciolo e alcuni prigionieri hanno bruciato il soffitto. Si ribadiscono, così, gli obblighi contratti nel 1738 quando il carcere fu concesso alla marchesa «per farlo accomodare, e fortificare acciò avesse potuto essere capace per detenere qualche malvivente, che gode la libertà per mancanza di Carcere Criminale»<sup>45</sup>. La sicurezza del «criminale» è a sua volta condizionata dalla buona manutenzione del «civile»<sup>46</sup>. Le preoccupazioni degli amministratori di Brienza per l'inefficienza della prigione criminale trovano conferma ulteriore in una breve nota dei processi consegnati proprio nel 1754 dal governatore Lupis. Dei tre procedimenti a carico di un tale Vittorio Polito uno è «per haver scassato, ed esserne fuggito dalle Carceri»<sup>47</sup>.

<sup>42</sup> ASN, *Archivio Doria d'Angri*, parte I, vol. 31, ff. 198-201v; ff. 224-225r; f. 231r; ff. 254-256v; f. 289v. Sul maniero G. Forino, L. Santoro, *Il castello di Angri nel contesto delle fortificazioni salernitane*, Cooperativa, Angri 1991.

<sup>43</sup> Vedi *Aggiunta e spiega alle Istruzioni* cit. in Sinisi, *Il «buon governo» degli uomini e delle risorse*, cit., p. 35 nota 15.

<sup>44</sup> *Bollettino*, vol. 9, 12 luglio 1809 (Avezzano); vol. 12, 18 ottobre 1809 (Castelnuovo); vol. 14, 22 dicembre 1809 (Palmi); vol. 19, 2 marzo 1810 (S. Pietro in Amantea); vol. 13, 13 novembre 1809 (Casalnuovo Monterotaro); vol. 17, 10 febbraio 1810 (Pomarico).

<sup>45</sup> ASN, *Archivio Caracciolo di Brienza*, fs. 45, inc. 5 *Istrumento di convenzione tra Litterio Caracciolo e gli eletti* (20 aprile 1754).

<sup>46</sup> Ivi, cc. s.n.. Il marchese Litterio Caracciolo, nella risposta del 19 aprile 1754 ad una supplica degli amministratori del comune datata Brienza, 17 aprile 1754, allegata allo strumento del 20 aprile, scrive: «Attenta la retroscritta supplica mi contento soffrir la spesa dell'accomodo del detto Carcere Criminale, purché essa magnifica Università s'obblighi di manutenerne sempre in essere e ben accomodato, e cautelato il Carcere Civile, che sta situato sopra detto Criminale perché altrimenti li carcerati criminali potrebbero patire per l'acqua, ed altro, che scenderebbe da sopra».

<sup>47</sup> Ivi, fs. 45 inc. 5. *Ricevuta di quel mastro d'atti di Brienza delli Processi Lasciati dal Governatore Lupis* (1754).

Il problema della sicurezza del carcere si riscontra in diverse realtà del Mezzogiorno. A Montella (Avellino), tra Sei e Settecento feudo della famiglia Sauli, nel 1683 a seguito della fuga di un omicida il governatore accusa il sindaco di non avere provveduto alla manutenzione del luogo di pena. Dal canto suo il marchese senza risparmiare rimproveri chiede che si riparino le carceri e intanto si inviino i rei di gravi delitti nelle prigioni dell'Udienza di Montefusco<sup>48</sup>. A Cassano nel 1681 e 1695 si verificano clamorose evasioni dal castello con la complicità di carcerieri malfidati, mentre nel 1723 sono le carceri della piazza a essere violate senza grande difficoltà<sup>49</sup>. Nel secondo Settecento la scarsa sicurezza o l'assenza dei luoghi circondariali sono, poi, denunciate in molti luoghi feudali o recentemente devoluti al Regio Fisco, il tutto a discapito dei penitenti e dell'efficienza e credibilità della giustizia locale. Nel 1753 il carcere manca a Monteforte in Irpinia<sup>50</sup>. Nel 1771 il governatore di Boscoreale (Napoli) è costretto ad avvalersi delle carceri di paesi vicini denunciando lo strapazzo dei cittadini così privati dell'assistenza dei congiunti<sup>51</sup>. Agli inizi degli anni Novanta il carcere manca a Castelluccio Valmaggioro (Foggia), ex feudo del principe della Riccia, amministrato dall'intendenza degli allodiali<sup>52</sup>. I limiti del sistema detentivo sono in ogni caso solo un aspetto della più ampia questione del controllo del territorio. Nelle lagnanze dei governatori la mancanza o la scarsa sicurezza dei luoghi circondariali è congiunta alla cronica carenza di personale esecutivo. A Castelluccio, nella cui giurisdizione rientrano le terre di Celle e Faeto, la prigione costruita solo nel 1794 è mal sicura. Dopo l'ennesima fuga di detenuti che hanno aperto una breccia nel muro, il governatore denuncia all'intendente degli allodiali, duca di Cantalupo, che il «carcere è niente sicuro si perché il descritto muro è debolissimo ... come ancora vi manca la stanza della guardia avanti la porta di esso carcere, e per tale mancanza potrebbero anche con scappello rompere il ferro, che sostiene il pessolo o sia catenenaccio della porta del medesimo la quale è esposta al pubblico in un luogo aperto». Aggiunge inoltre che

davanti la porta di detto Carcere vi è un buono spiazzo, che potrebbesi formare la guardia capace di abitarvi quattro persone per custodia de' carcerati colla sola spesa di docati sessanta e forse meno, compresi anche l'aggiustazio-

<sup>48</sup> «Se poi in tutto quel tempo che io fui costì, Lei mi avesse avisata della poca sicurezza delle carceri, non haverei mancato di proveder anco a questo, come hò procurato di tutto il resto». Genova - Archivio Durazzo Giustiniani di Genova, *Archivio Sauli*, fs. 1597, lettera del 17 febbraio 1683.

<sup>49</sup> ASC, parte I, vol. 93, inc. XXI (1681); vol. 95, inc. VIII (1695); vol. 98, inc. IV (1723).

<sup>50</sup> ASN, *Allodiali*, III serie, fs. 42, inc. 38.

<sup>51</sup> ASN, R. *Camera di S. Chiara*, Bozze di Consulta, vol. 344, inc. 36.

<sup>52</sup> ASN, *Allodiali*, III serie, fs. 171.

ne di altri tre palmi, e mezzo di muro a quello bucato che resterebbe il medesimo di palmi sei, e così sarebbe difficile a poterlo squassare.

Conclude:

Eccellentissimo Signore questa popolazione è bastantemente rissosa, e disciolsa ed abbonda di delitti ... i Rei di Omicidio di alieni giurisdizioni passeggiano per questo Stato, e lo tengono per asilo, conoscendo, che questa Regia Corte non ha forza per poterli reprimere, e carcerare motivo per cui la giustizia viene attrassata<sup>53</sup>.

La risposta del Cantalupo non si fa attendere. Dopo avere raccolte le dovute informazioni il duca respinge la proposta del governatore contestandogli anche alcune spese per il pane ai carcerati e gli emolumenti della squadra<sup>54</sup>.

A Lauria in Basilicata nel 1799 il neo governatore Domenico Pignataro relaziona al cardinale Ruffo che

questa Corte trovasi sproveduta di famiglia armata, per cui la giustizia languisce, e vieppiù questa gente si fa audace senza verun timore, e priva benanche si trova di carceri perché diruti ed inabitabili, e siccome vi sarebbe un luogo proprio e capace sotto il Palazzo Baronale di questo feudo, che mediante la somma di ducati sessanta si farebbe ... umilio all' Eccellenza Vostra [che] provveda questa Corte di famiglia armata ... e anche delle carceri<sup>55</sup>.

In un momento particolarmente delicato per la sicurezza del Regno<sup>56</sup> sembrerebbe riaffacciarsi a dispetto della normativa vigente l'ipotesi di

<sup>53</sup> Ivi, cc. sn. lettera del governatore Nicola Guadagni, Castrellucio, 1 marzo 1794.

<sup>54</sup> «La nuova stanza di Guardia è inutile postocché le carceri vengono custodite dalla solita stanza degli Armigeri situata a veduta della porta di dette carceri, e il volere che il Fisco abbia da spendere inutilmente un centinaio di ducati per detta nuova stanza, non mi sembra cosa conducente al Real interesse». Inoltre: «Il pane somministrato a' carcerati poveri, (per cui intiero coll'ajuto prestato dagli Armigeri si presentano ducati 10) si riduce a pochi rotoli somministrati ad una sola persona forastiera che stiede per due o tre giorni, e l'opera degli Armigeri per si fatta carcerazione, qualora vi sia stata, si è soddisfatta dalle parti, non essendovi interesse del Fisco Allodiale»; (ivi, Napoli, 13 settembre 1794). Le lamentele di molti governatori circa la scarsa consistenza della forza esecutiva sono accolte spesso con scetticismo. Così nel maggio del 1794 il duca di Cantalupo replica alla richiesta del governatore dell'ex feudo farnesiano di S. Valentino: «Trovo ragionevole questa domanda, e sono disposto a soddisfarla quando sia vero il bisogno e non fosse il solito pretesto de' Governatori per avere a loro privata disposizione un numero eccessivo di armigeri per servirsene ad usi propri, e ne' soli bisogni della Corte, senza che servano nelle occorrenze economiche de' Feudi ... giacché veggio, che 'l numero maggiore de' Birri è piuttosto di danno, che di utile per la giustizia, ed alle volte si chiede da Governatori per una certa pompa, e per avvalersene ne' loro particolari servizi». (ASN, *Allodiali*, III serie, fs. 172, cc. s.n.). In generale su sbirri, armigeri e forza esecutiva nell'Italia moderna L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003.

<sup>55</sup> ASN, *Allodiali*, III serie, fs. 171.

<sup>56</sup> Copiosa la produzione sulla Repubblica napoletana del 1799. Rimando per nuovi

adibire a carcere i sotterranei del palazzo baronale pur di riorganizzare il sistema detentivo sul territorio.

Nel Settecento la prigione baronale criminale o civile, sia essa un vano della torre, un sotterraneo o delle stanze, non è comunque l'unico luogo di detenzione sul territorio infeudato. In sua assenza è possibile essere carcerati nelle case del sindaco o degli eletti della comunità in attesa di una sistemazione meno provvisoria<sup>57</sup>.

Tra limiti logistici, scarsa sicurezza, mancanza di interventi definitivi del baronaggio l'apparato detentivo della feudalità sembrerebbe dotato di una sua organicità. I baroni organizzano sul territorio, almeno nei complessi signorili di una certa importanza e estensione, una rete di carceri alcune più sicure di altre e non di rado si verificano traduzioni di detenuti in base alla gravità dei reati imputati. Nello «stato» dei Serra che nel Settecento comprende Cassano, Civita, Francavilla, Doria e Lauro-poli (Cosenza) è a Cassano che sono trasferiti i rei delle altre terre del circondario in attesa del giudizio dopo brevi ferme o nelle carceri locali o in casa di qualche notevole<sup>58</sup>. Nel 1712 le prigioni di Polistena nella Calabria meridionale accolgono i rei di altri feudi del marchese di San Giorgio Giovan Domenico Milano Franco e possono ospitare anche vassalli di altre terre<sup>59</sup>. Dalla frammentarietà delle fonti resta tuttavia difficile saggiare la compattezza di questa maglia che sembra riflettere le gerarchie tra i centri del territorio feudale.

e vecchi orientamenti di ricerca a A.M. Rao (a cura di), *Napoli 1799. Fra storia e storiografia*, Atti del convegno internazionale, Napoli, 21-24 gennaio 1799, Vivarium, Napoli 2002.

<sup>57</sup> ASN, *Archivio Doria d'Angri*, parte I, fs. 22, inc. 7. Il sindaco di Capaccio, in assenza di un carcere sicuro, è obbligato dal governatore locale a ospitare in casa sua un tale reo di avere avvelenato la moglie in attesa che sia trasportato nelle più sicure segrete del castello di Eboli. In realtà, secondo alcune testimonianze degli agenti del principe Doria della seconda metà del Seicento, le prigioni di Eboli non appaiono poi così inviolabili, cfr. A. Villone, *Privilegi giurisdizionali e dominio feudale: lo stato dei Doria d'Angri nella seconda metà del secolo XVII*, Guida, Napoli 1980, p. 49. Vedremo meglio in seguito che la carcerazione nella case degli amministratori dell'università è prevista da alcune norme statutarie e dalle ordinazioni feudali, in particolare per quanto attiene alla detenzione femminile.

<sup>58</sup> Si desume dallo spoglio dei processi criminali in ASC, parte I, voll. 91-100.

<sup>59</sup> ASN, *Archivio Milano-Riario Sforza*, busta (b.) 66, fascicolo 212, *Ordinazioni e pandette che devono osservarsi nelle corti e nelle città, terre e luoghi di S. Giorgio, Polistena, Melicucco, Siderno, Ardore, S. Nicola e Bombile, con le citazioni al margine di testi, prammatiche e di diversi autori, per lo stabilimento delle medesime pandette, poste dal Dottor Giuseppe Amendolia auditore generale delli sudetti Stati*, nella stamperia di S.E., Polistena MDCCXII, p. 49.

<sup>60</sup> Cfr. Rao, *Nel Settecento napoletano: la questione feudale*, cit., soprattutto pp. 51-74.

### 3. *Baroni e comunità: carcerieri e carcerati*

Se non è impossibile rinvenire informazioni sugli aspetti logistici delle prigioni della feudalità – che abbiamo visto ancora per il Settecento prevalentemente ospitate nei sotterranei dei palazzi e nei castelli baronali – è più complicato raccogliere testimonianze su carcerieri e carcerati e avanzare ipotesi su pratiche e tempi di detenzione.

È noto come a partire da Galanti la letteratura riformatrice prima, e quella giuridica otto-novecentesca di marca antifeudale poi, abbiano insistito sugli abusi della feudalità<sup>60</sup>. Certamente l'universo carcerario del Mezzogiorno, partecipando al centro come in periferia alle distorsioni di un sistema giudiziario fondato sulla venalità delle cariche<sup>61</sup>, fu connotato da violenze e sopraffazioni che colpiscono la nostra sensibilità. Non è raro rinvenire documenti sui soprusi dei carcerieri e carcerazioni indebite, né mancano talvolta particolari raccapriccianti sulla detenzione dei prigionieri del barone ripresi anche in lavori recenti<sup>62</sup>. Al di là di queste testimonianze, spesso riferite ai primi secoli dell'età moderna o comunque a casi violenti dell'esercizio giurisdizionale da collocare sempre nel loro specifico contesto, occorre, anche in rapporto al tema del carcere baronale, portare l'attenzione sulle complesse relazioni tra signore e vassalli.

Per tutta l'età moderna il sistema carcerario che ruota intorno ai tribunali feudali appare solo vagamente regolamentato. Oltre al divieto di tenere carcere oscuro nei sotterranei – giustificato dalla funzione di custodia e non punitiva dei luoghi di pena<sup>63</sup> – alcune *decisiones* già nel Cinquecento ribadiscono l'obbligo dei signori di facilitare le visite di parenti e avvocati dei reclusi, mentre è riconosciuta la possibilità del barone di delegare la custodia delle carceri in corresponsione di un compenso<sup>64</sup>. Come già osservato, la normativa settecentesca si concentra soprattutto

<sup>61</sup> V.I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Olschki, Firenze 1974.

<sup>62</sup> Cfr. P.L. Rovito, *Funzioni pubbliche e capitalismo signorile nel feudo napoletano del Seicento*, in «Bollettino del centro di studi vichiani», XVI, 1986, pp. 95-156; A. Savaglio, *Potere, istituzioni e famiglie a Longobardi in età moderna. Il governo degli Alarcon y Mendoza nella baronia di Fiumefreddo (1531-1806)*, Amministrazione comunale di Longobardi, Cosenza 2002, pp. 87-98. L'a., attraverso una relazione del 1716 e alcuni documenti notarili, si sofferma sul pessimo stato delle prigioni calabresi dei marchesi della Valle Siciliana e gli abusi commessi da qualche sadico erario.

<sup>63</sup> La dottrina giuridica riteneva che «carceres regulariter non ad penam, sed ad custodiam fuerunt introducti». È questa almeno l'opinione di G.F. Capobianco nel suo *Tractatus de iure et autoritate baronum erga vassorum burgenses*, Napoli, 1614, recepita anche nelle disposizioni di legge. Cfr. A. Lepre, *Storia del Mezzogiorno d'Italia*, Liguori, Napoli 1986, vol. I, p. 135.

<sup>64</sup> Miletta, *Tra equità e dottrina*, cit., p. 209 nota 190.

<sup>65</sup> Il 7 luglio 1767 un rescritto affermava: «Li baroni allora sian tenuti somministrare

sulla logistica, ma non mancano rescritti che accollano ai baroni la spesa per il pane ai carcerati poveri<sup>65</sup>. Coniugando paternalismo feudale, vago umanitarismo, ricerca del consenso, alcuni feudatari si impegnano a definire limiti e competenze degli ufficiali anche in tema di carcerazione. Le prammatiche *de Carcerariis* sulla reclusione nelle prigioni della Vicaria Criminale a Napoli denunciano i numerosi soprusi dei carcerieri responsabili di estorsioni ai danni dei penitenti e prevedono come unica legittima retribuzione di sorveglianti regi e baronali lo *ius portelli* di grana 13 e cavalli 4 percepito al momento della scarcerazione del detenuto<sup>66</sup>. La questione degli emolumenti dei carcerieri del signore, tutt'altro che indifferente alle popolazioni, trova da parte baronale una sua formalizzazione nei tariffari delle corti che stabiliscono l'entità dei compensi. I signori nelle istruzioni indirizzate ai loro agenti insistono sulla pubblicità dei costi della giustizia feudale, coscienti che si tratti di uno strumento utile per acquistare il consenso delle comunità.

A Cassano la *Pandetta* del 1636, in vigore ancora nel secolo successivo, attribuisce al carceriere o castellano lo *ius lampadis* (vietato dalle prammatiche), lo *ius scopae* (sulla nettezza dei locali), lo *ius portelli* (sulla apertura e chiusura della prigione)<sup>67</sup>. Se il carcerato pernotta il sorvegliante dovrà tenere la lampada sempre accesa, provvedere per una scopa e quando il detenuto sarà liberato riscuotere lo *ius portelli*. Nel caso

il pane ai carcerati poveri de'loro Feudi, e detenuti nelle carceri Provinciali per motivo degli stessi baroni» (De Sariis, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, cit., tomo III, p. 287). Il provvedimento registrava gli orientamenti di una consulta della Real Camera di Santa Chiara del 23 marzo 1767 in risposta ad una relazione presentata dall'Udienza di Teramo sulla frequente rinunzia da parte dei feudatari abruzzesi di cause, anche di non poco conto, allo scopo di scaricare sui tribunali provinciali i costi dell'amministrazione giudiziaria e il mantenimento dei detenuti poveri. Santa Chiara sottolineava che già una consulta del 22 maggio 1762 aveva stabilito che in caso un barone rinunciasse alla causa all'Udienza ricadesse comunque su di lui le spese per il sostentamento dei carcerati (ASN, R. Camera di S. Chiara, Bozze di Consulta, vol. 302, inc. 88).

<sup>66</sup> Vedi Giustiniani, *Nuova collezione delle prammatiche*, cit., tomo III, tit. XL *De carcerariis*, p. 157. Per la vita carceraria della Vicaria, gli abusi dei carcerieri e le congregazioni fondate a sollievo dei detenuti si veda Biblioteca Nazionale di Napoli (BNN) ms. XV-C-41 che contiene molti originali dei provvedimenti assunti a partire dal 1621 dal viceré Cardinal Zapata per il buon governo delle carceri della capitale e illustra diverse distorsioni dell'organizzazione carceraria. Lo stato della Vicaria è anche descritto dalla *Relazione dello stato delle Carceri*, Napoli 1674, redatta dai padri gesuiti e citata da Lepre, *Storia del Mezzogiorno d'Italia*, cit., vol. I, pp. 133-134. Sono noti poi i meccanismi punitivi di antico regime e la macabra teatralità delle esecuzioni. Su tutti cfr. G. Panico, *Il carnefice e la piazza. Crudeltà di Stato e violenza popolare a Napoli in età moderna*, ESI, Napoli 1985 e G. Romeo, *Aspettando il boia. Condannati a morte, confortatori e inquisitori nella Napoli della Controriforma*, Sansoni, Firenze 1993.

<sup>67</sup> ASC, parte I, vol. 4, inc. 7, cc. s.n. *Pandetta dell'Emolumenti da esigersi dal Castellano, seu Carceriero di detta Città di Cassano, e suo stato*.

<sup>68</sup> La carcerazione dei testimoni era pratica diffusa nelle corti baronali e non pochi

non pernotti dovrà reclamare solo quest'ultimo diritto. Se si è incarcerati come testimoni della corte o dell'università<sup>68</sup>, al castellano spetta il solo *ius portelli* qualora il detenuto sia costretto a pernottare. Può incassare, inoltre, non più di due carlini per i ferri imposti al carcerato, tariffa che è destinata ad aumentare se si tratta di prigioniero forestiero.

Più dettagliate le *ordinazioni* per i feudi del marchese di Polistena Giovan Domenico Milano del 1712 che, nello stabilire gli emolumenti, definiscono le funzioni dei carcerieri e gettano luce su alcuni aspetti della detenzione<sup>69</sup>. Negli «stati» dei Milano nella Calabria meridionale la custodia delle carceri è delegata al mastrogiurato che ha prevalentemente funzioni di polizia rurale. Questi deve soddisfare il pedatico «alli Birri, o altri che conducono i carcerati» ed ha alle sue dipendenze un sottogiurato. Per ogni carcerato per querele civili, vale a dire per debiti che meritano una pena inferiore a 15 carlini, può esigere 10 grana se l'arresto è compiuto dentro l'abitato, 15 se fuori di esso, ma «essendo bensì carcerato colla via esecutiva per partite dubbie, quali acclararà non dovere, non si paga cos'alcuna». Le stesse modalità di prelievo sono previste per i reclusi per debiti «fiscali ò d'Erariati» anche di anni passati. Tuttavia il potere feudale sembra preoccuparsi di non avvilire i vassalli inadempienti verso la camera baronale e il fisco locale. Giovan Domenico Milano dispone, dunque, che coloro che saranno più volte carcerati dal mese di agosto alla fine di novembre – periodo che segnava l'inizio del ciclo agrario e che probabilmente, a causa delle spese per lavori agricoli, accentuava la dipendenza dei contadini dai loro creditori – paghino al carceriere i propri diritti solo alla prima reclusione e dal primo dicembre una sola volta al mese in caso «andassero più fiate carcerati, acciò che s'evitino le fraudi che sogliono accadere». Per i detenuti per cause criminali che meritano pena pecuniaria superiore ai 15 carlini gli ordini prescrivono che il carceriere esiga 20 grana se il fermo è stato commissionato dentro l'abitato e 30 se fuori di esso; e che qualora il delitto sia punibile con pena corporale riscuota, invece, carlini tre in caso di arresto dentro l'abitato (dando un terzo dei proventi a chi ha eseguito la cattura) e carlini cinque se fuori di esso (trattenendone due per *ius portelli* e rilasciandone tre per gli esecutori). Tuttavia il marchese, attento a porre un freno agli abusi, non omette di precisare che «non s'intenda però fuori l'abitato, sempre che si catturano i cittadini di S. Giorgio in Polistena, ò e *contra*. Come né

erano gli abusi e le estorsioni commesse a loro danno. Lo scopo non era solo quello di ottenere informazioni ma di esercitare pressione sul presunto reo andando a colpire relazioni di clan. Cfr. Villone, *Privilegi giurisdizionali e dominio feudale*, cit., p. 50.

<sup>69</sup> Le citazioni di seguito sono tratte da ASN, *Archivio Milano-Riario Sforza*, b. 66, fasc. 212, *Ordinazioni e pandette*, cit., *Capo X Emolumenti spettanti a i mastro-giurati dello Stato di S. Giorgio, Polistena e Melicucco*, pp. 47-51.

<sup>70</sup> Covino, *I baroni del «buon governo»*, cit., p. 224.

meno s'intenda fuori l'abitato, se chi si deve carcerare pratica liberamente nell'abitato, e si carceri fuori, forse per l'aumento di detto diritto».

Per quanto riguarda il delicato tema della traduzione dei carcerati da un luogo ad un altro dei suoi feudi, «per sicurtà di carcere» il signore stabilisce che i penitenti paghino ai soldati cinque carlini a testa, quattro se si tratta di persona armata non effettiva nella squadra baronale. Il numero della scorta sarà stabilito dal carceriere. Saranno esenti da qualsiasi contribuzione i carcerati che si trasportano a Polistena da Melicucco e San Giorgio, «stante la vicinanza del luogo».

Le ordinazioni stabiliscono esenzioni sui diritti del carceriere per coloro che sono imprigionati 1. per testimoniare (a meno che non rifiutino la collaborazione e in tal caso pagheranno come i detenuti per cause civili); 2. senza ordine del governatore (a meno che non siano stati catturati in flagranza di reato per gravi motivi); 3. per atti di corte e per disobbedienza a causa di disattenzione. Quest'ultimi saranno ritenuti esenti a discrezione del governatore. L'esenzione è prescritta anche per i vassalli che, citati in giudizio, si presentino spontaneamente in carcere e vengano liberati entro 15 giorni. Qualora siano tratti ulteriormente dovranno pagare due carlini al solo carceriere ma non appaiono tenuti a corrispondere lo *ius* per i ferri «che non gli si devono mettere». L'esazione dello *ius ferri* e dello *ius portelli* è altrettanto ben regolamentata. I carcerati di San Giorgio, trasportati a Polistena, una volta liberati sono tenuti a corrispondere metà *ius portelli* al carceriere di Polistena e metà a quello di San Giorgio, mentre lo *ius* della cattura spetta a chi li ha condotti in carcere. Se non saranno liberati pagheranno i diritti al solo carceriere che li rimetterà in libertà. Queste stesse regole valgono anche per i cittadini tradotti da Ardore e Siderno. Il carceriere riscuote, poi, dai detenuti per cause criminali grana 50 per *ius ferri* qualora si tratti di delitto punibile con pena corporale o di ferite penetranti. Tuttavia il signore precisa che

ne perché il carcerato si mette nelle Carceri criminali, la causa deve dirsi criminale, mà si deve attendere l'origine d'essa, e può avvenire, che per giusti motivi anco per debiti Civili, si pongono i debitori nel Criminale, mà non perciò se li devono mettere i ferri, ne esigersi detto *ius* di ferri, e facendosi il contrario incorra il Mastro Giurato, oltre della restituzione di quello ha estorto, alla pena di docati sei, ed altre à nostro arbitrio.

Al contempo il marchese stabilisce che non si riscuota lo *ius ferri* da coloro che sono incarcerati sì per sospetto urgente ma senza prove «poiché essendo sospetto remoto senza prova, non si paga cos'alcuna». Se l'inquisito sarà trasportato in carcere da San Giorgio o altri luoghi a Polistena lo *ius* dei ferri si dividerà con i carcerieri di detti luoghi per evitare che i carcerati soggiacciano a un doppio pagamento, ma anche che i carcerieri delle località minori siano pregiudicati. Tutte queste disposizioni

sono estese anche ai detenuti di altri feudi «purché nella sua Patria non siano altrimenti trattati i nostri Vassalli».

Riguardo, infine, alla carcerazione delle donne per cause civili le ordinazioni prevedono che il carceriere non esiga nulla per pedaggio e *ius carceri*. Le detenute che saranno rinchiusse per cause criminali pagheranno lo *ius ferri* ammontante, tuttavia, a metà della tariffa ordinaria di 50 grana. Così pure «se si carcerano in casa, si paga per metà della sudetta tassa di sopra ordinata». In conclusione il marchese commissiona al governatore la vigilanza sul rispetto degli ordini «acciò li Carcerati non siano punto aggravati, con pretesto che li Carcerieri vogliono star sicuri, e che dubitano de' Carcerati, poiche al Carceriero incumbe di guardar bene le carceri, e non assicurarsi col maltrattamento de' Carcerati».

Misure che garantiscono il vassallaggio dagli abusi degli ufficiali e regolano l'uso del carcere trovano spazio anche nelle ordinazioni del principe di Roccella Carlo Maria Carafa per lo «stato» di Condoianni in Calabria, di qualche decennio antecedenti a quelle dei Milano. Tra i provvedimenti adottati, accogliendo le richieste del parlamento dell'università, figura il divieto per erari e ufficiali della corte di segregare i debitori «sotto il fondo della torre» ogni volta che garantiranno «di tenere per sicuro carcere le persone civili tutto il circuito interno del castello di Condoianni»<sup>70</sup>. Gli erari procederanno a imprigionare i vassalli solo «per causa di debiti di corte ò disubidienza nelli servitij dovuti alla medema corte» o altro motivo urgente dandone obbligatoriamente notizia al principe<sup>71</sup>. E ancora Carlo Maria Carafa impone «che l'offtiali di giustizia non possano estrahere l'inquisiti in altre carceri fuori della propria giurisdizione loro senza nostra espressa licenza *in scriptis*, nelli casi che lo ricercasse la gravezza del delitto et in caso di controventione siano li medemi officiali tenuti alla rifatione di tutti danni, spes'ed interessi dell'inquisiti trasportati, oltr'all'altre pene che riserviamo à nostro arbitrio»<sup>72</sup>. Interessanti anche per la realtà feudale di Condoianni le norme che disciplinano la reclusione delle donne. Gli ufficiali non potranno carcerare nel castello «donne honorate», né trasportarle fuori della terra eccetto che per cause gravi, e si stabilisce che siano custodite nelle «case di persone honorate». I mastrodatti non potranno trasportare le detenute dai casali a Condoianni per ascoltarne le deposizioni ma dovranno recarsi sul posto e, in caso sia necessario, anche per esse è prevista la carcerazione nelle abitazioni di persone onorate dei luoghi di residenza, a meno che non si siano macchiate di qualche grave reato<sup>73</sup>.

<sup>71</sup> Ivi, p. 228.

<sup>72</sup> Ivi, p. 229.

<sup>73</sup> Ivi, pp. 224-226.

<sup>74</sup> BMSS, *Archivio Colonna*, III TE 2, cc. 20-21.

Se le ordinazioni che investono in maniera più generale i diversi aspetti della vita del feudo gettano uno sguardo interessante su pratiche e forme di detenzione, le istruzioni agli agenti generali e ai governatori, almeno quelle finora esaminate, sembrano più avere di informazioni e dedicano solo brevi accenni a carceri e carcerati o tacciono del tutto. A titolo esemplificativo, quelle del 1566 inviate da Marco Antonio Colonna all'erario di Manoppello in Abruzzo, recependo la normativa del 1559, si limitano a stabilire il divieto di usare la fossa del castello come carcere<sup>74</sup>. Nel 1641 i Borghese raccomandano al governatore di Rossano in Calabria di affittare le prigioni e vigilare che l'affittuario custodisca bene i detenuti, compiendo una visita settimanale all'improvviso «per tenere in questo modo in timore il Custode, et li medemi prigioni che non macchinino di fuggirsene»<sup>75</sup>. Nel 1706 Giuseppe Serra di Cassano annovera tra i doveri di un buon agente quello di far visitare i carcerati «ogni quindici giorni da qualche religioso per intendere se sono ben trattati da chi tiene la cura e per quel più che gli potesse occorrere, come insegna – dice il Serra – la carità cristiana»<sup>76</sup>. A Piedimonte (Caserta) nel 1782 tra i compiti del tenente della squadra addetto al coordinamento della forza esecutiva del feudo c'è quello di «badar alla custodia delle carceri, restando – aggiunge il principe di Piedimonte – a vostro carico di diligenziare in ogni sera le medesime, e visitare i carcerati»<sup>77</sup>.

Alcune garanzie in tema di carcerazioni previste in ordini e istruzioni riflettono norme presenti negli statuti di comunità demaniali o infeudate, concessi prevalentemente nel corso del Cinquecento ma spesso rielaborati nel Settecento, sovente frutto di una laboriosa mediazione tra attori sociali<sup>78</sup>. Particolarmente interessanti in proposito quelli di Salcito in Molise redatti dalla comunità e accettati dal signore nel 1725. Agli ufficiali della corte è fatto esplicito divieto di trattenere in carcere alcun vassallo se non per delitti punibili con «pena di corpo afflittiva ... in ogn'altro caso offerendosi idonea pleggieria sia rilasciato», nonché di tenere nelle carceri oltre le ventiquattro ore i cittadini chiamati a testimo-

<sup>75</sup> Archivio Segreto Vaticano, *Fondo Borghese*, serie IV, b. 267, *Istruzioni per il governatore di Rossano*.

<sup>76</sup> Covino, *I baroni del «buon governo»*, cit., p. 124. L'invito è reiterato nelle istruzioni del 1713 (ASC, parte I, vol. 4, inc. 7).

<sup>77</sup> ASN, *Archivio Gaetani d'Aragona*, vol. 129 *Ordini al tenente per la squadra*, f. 153v.

<sup>78</sup> Sulla normativa statutaria nel Mezzogiorno N. Alianelli, *Delle consuetudini e degli statuti municipali delle province napoletane*, Tip. Rocco, Napoli 1873; G. Racioppi, *Gli statuti della bagliva nelle antiche comunità del napoletano*, in «Archivio storico per la provincia napoletane», VI, 1881, fascicoli II e III; F. Calasso, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, Signorelli, Roma 1929, parte I.

<sup>79</sup> ASN, *Archivio Caracciolo di Torchiariolo*, b. 57, inc. 2, capitolo (cap.) 5.

niare in cause di poco rilievo, rimettendosi alla legge se si tratta di «cause gravi»<sup>79</sup>. In particolare per quanto riguarda la carcerazione delle donne, si stabilisce che

non possano tenersi in altro luogo, che nelle case de' sindaci ed eletti, ed in cause gravi si debbiano tenere nell'istesse case, però con ferri, e se bisognasse anche le guardie a sue spese, e ciò s'intenda per donne onorate, ma quelle che saranno inoneste e scandalose, processate e inquisite d'inonestà, che portassero lunga carcerazione, in tal caso li sindeci ed eletti non siano obbligati tenerle nelle loro case più che ore ventiquattro per ciascheduno, e poi resti a carico della Corte provvederle di carceri, senza fastidire e molestare veruno cittadino ... Item per le Carceri civili non possa la Corte servirsi d'altro luogo, che della Casa dell'Università, e per le Carceri Criminali, per le quali è obbligato il Signor Marchese, non possa tenere quelle nel Palazzo Marchesale, né sotterranee, ed oscure, ma quelle debbia tenere in luogo publico, e similmente per qualsivoglia causa civile, criminale e mista, etiam grave che fusse nessuno cittadino di detta Terra, o commorantino in essa, dico possa essere astretto da questa Terra, e Carceri di essa, e suo tenimento, e mandarsi fuori della medema Terra ad altre Terre forestiere, anche proprie d'esso Sig. Marchese, ma prima in essa Terra e carceri di Salcito tenersi carcerato, nonostante qualsivoglia ordine in contrario<sup>80</sup>.

Per quanto riguarda la carcerazione dei debitori gli statuti vietano la loro collocazione nelle prigioni criminali e con ferri, a meno che il reo non sia in precedenza evaso o il debito contratto sia di notevole entità<sup>81</sup>, mentre il tempo limite per la detenzione dei testimoni per cause di poco rilievo è fissato a ventiquattro ore<sup>82</sup>. Per quel che attiene alle garanzie in materia di carcerazione indebita e diritti esorbitanti ai carcerieri, l'appartenenza a una comunità demaniale anziché feudale non sembra essere una differenza sostanziale. Gli statuti seicenteschi di Scigliano, città demaniale in provincia di Cosenza, ancora nel 1759 stabiliscono il divieto per giurati e mastrogiurati di incassare cosa alcuna per la cattura di coloro che piglieranno «dentro e per il largo, seù circolo delle Case della Corte» e per qualunque persona inquisita per reati criminali. Fissano inoltre ampia esenzione dal diritto di portello e *ius ferri* per testimoni, carcerati per pena o contumacia, e nel caso fosse necessario assicurarsi la custodia dei detenuti con ceppi e ferri «perché ciò si fa per cautela della Corte ... intendendosi sempre di mettersi ferri e ceppi à carcerati, ed Inquisiti di gravissime inquisizioni»<sup>83</sup>.

<sup>80</sup> Ivi, cap. 19.

<sup>81</sup> Ivi, cap. 36.

<sup>82</sup> Ivi, cap. 27.

<sup>83</sup> Archivio Storico del Comune di Bianchi (Cs), *Archivio Accattatis*, doc. n. 76 *Copia Pandettae et capitula regiae Civitatis Sciliani* [1759].

<sup>84</sup> Cfr. R. Ago (a cura di), *Il valore delle norme. Controversie legali e definizione dei*

Ovviamente come per la normativa dello Stato così per quella elaborata dal baronaggio e per gli statuti è lecito chiedersi fino a che punto le disposizioni trovino corrispondenza effettiva nella realtà feudale. È difficile rispondere esaurientemente a questa domanda data la discontinuità cronologica e spaziale delle testimonianze e l'eterogeneità delle fonti. Non è, tuttavia, arbitrario dubitare della reale applicazione almeno di alcuni dei provvedimenti cui abbiamo accennato che nella prassi del governo feudale dovettero certo incontrare ostacoli da parte proprio di quegli ufficiali il cui arbitrio si intendeva limitare. Ma è altresì vero che non bisogna sminuire l'importanza di una normativa (ordini e istruzioni feudali, statuti e capitoli comunitari) che – oltre ad aprire uno squarcio sul poco noto mondo del carcere baronale – costituì pur sempre per gli attori sociali un patrimonio di regole cui fare riferimento in momenti opportuni della vita del feudo<sup>84</sup>.

A Cassano, nonostante i progetti di buon governo dei Serra, nel 1758 la comunità espone nel Sacro Consiglio diversi *gravamina* chiedendo, tra l'altro, che in ossequio ai reali ordini la duchessa Laura non possa tenere carceri nel proprio palazzo ma solo nella piazza e che il carceriere non esiga l'esorbitante diritto di 32 grana e mezza per ogni cittadino detenuto per debiti o altro reato, destinati a diventare ben 15 carlini in caso il reo sia forestiero<sup>85</sup>. Molte comunità del Mezzogiorno, oltre a contribuire come si è già visto per il mantenimento del carcere, denunceranno prelievi e abusi di ogni sorta nella Commissione feudale chiamata dal 1808 al 1811 a dirimere centinaia di controversie spesso rimaste irrisolte nel secolo precedente<sup>86</sup>. D'altro canto è altresì vero che nel 1767 a San Nicandro nel Gargano i Cattaneo, dando esecutività alle antiche capitolarioni cinquecentesche confermate nel 1647, non fanno esigere il diritto di portello delle carceri ed è previsto solo il pagamento di grana cinque per il pernottamento nel caso si sia imprigionati per cause criminali e di grana due per cause civili. I cittadini sono, poi, esentati dalla custodia delle carceri<sup>87</sup>. Nel 1757 a Striano il parlamento

*diritti*, Biblink, Roma 2002.

<sup>85</sup> *Bollettino*, vol. 20, 16 marzo 1810, pp. 704-705. Cfr. anche ASC, parte III, b. A/65 in corso d'ordinamento. Ringrazio la dottoressa Adriana Carnevale per la segnalazione.

<sup>86</sup> Solo per fare qualche esempio, il comune di Bella in Basilicata è soggetto a una prestazione per la custodia delle carceri e per funi (*Bollettino*, vol. 9, 12 luglio 1809). Le università di S. Agata in Capitanata e Morano Calabro pagano al bargello il trasporto dei detenuti (ivi, vol. 8, 13 giugno 1809 e vol. 12, 14 ottobre 1809). Si segnalano poi abusi nella carcerazione come a Lauria (ivi, vol. 13, 18 novembre 1809) e a Fiumana di Muro feudo calabrese del duca di Bagnara «dove la povera gente era carcerata ad arbitrio dell'erario» (ivi, vol. 14, 11 dicembre 1809, p. 285); mentre a Pentidattilo e Melito, nella Calabria meridionale, il barone «non avendo carcere faceva trasportare gl'incarcerati in altri ex feudi distanti» (*ibid.*, p. 289).

<sup>87</sup> SNSP, *Fondo Cattaneo della Volta*, ms. 03.01.32, cap. 5 e 17.

<sup>88</sup> ASN, *Archivio di Sangro*, Scritture di Striano, fs. 9/I, inc. 9. Da una richiesta del

cittadino ottiene dal barone di ridurre alla metà il compenso di un carlino per diritto di portello<sup>88</sup>.

I reali rapporti tra baroni e comunità in tema di carceri e carcerazioni sfuggono dunque a un esauriente monitoraggio che dia conto di situazioni sovente differenti le une dalle altre nel tempo e nello spazio. Se ordini e istruzioni feudali, nonostante le riserve che abbiamo avanzato, ci mostrano anche una feudalità attenta, almeno nelle intenzioni, a regolare la materia del carcere, a non avvilire il vassallaggio, a promuovere una laboriosa mediazione tra diritti della corte e garanzie collettive di giustizia, dall'altra parte il Bollettino delle sentenze della Commissione feudale e i protocolli notarili riportano testimonianze di conflitti e di un uso violento dei luoghi di pena da parte dei signori. A mio avviso, a questo punto, non si tratta tanto di tentare un compromesso tra fonti che sembrano portarci in direzioni diverse, quanto piuttosto di affinare la comprensione del regime feudale senza preconcetti di sorta. Le relazioni tra signore e vassalli – oggetto della recente storiografia sulla feudalità non solo per il Mezzogiorno<sup>89</sup> –, in cui solidarietà e conflitti si alternano condizionati da variabili e contingenze che occorrerebbe volta per volta individuare, invitano a sfumare il quadro pessimistico e monocromo del *Bollettino* e ad azzardare, con l'ausilio degli atti dei tribunali baronali, qualche ulteriore considerazione su modi e tempi di detenzione.

Già abbiamo notato come ordini e statuti cerchino di rendere ai vassalli quanto meno gravose pratiche tradizionali della giustizia baronale certo odiose quali la carcerazione dei testimoni, la traduzione dei rei per futili reati, l'imprigionamento per debiti. Si tratta di attività ovviamente lucrose per i sottoposti del barone spesso privi di una retribuzione fissa. Abbiamo altresì osservato come i costi della carcerazione ricevano in al-

sindaco del 5 novembre 1733 e da una relazione dell'agente feudale del 17 dicembre 1733 si apprende che circa da otto anni «i soldati [carcerieri] richiedono 1 carlino ed è loro obbligo visitare le carceri, far entrare tutto il dilloro bisognevole et in caso di necessità fare anco la guardia di notte e giorno così di carcerati cittadini, come de forastieri». (Ivi, inc. 18).

<sup>89</sup> Tra gli studi recenti che si muovono in questa direzione si vedano almeno: per il settentrione M. Bertoldi, *I proclami dei Lodron per i feudi lagarini (secoli XVI-XVIII). Elaborazione statutaria ed esercizio della giurisdizione*, Il Chiese, Storo (TN) 1998; L. Arcangeli, *Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull'aristocrazia padana nel Rinascimento*, Unicopli, Milano 2003; per lo Stato Pontificio B. Forclaz, *Le relazioni complesse tra signore e vassalli. La famiglia Borghese e i suoi feudi nel Seicento*, in Ead. (a cura di), *La nobiltà romana in età moderna. Profili istituzionali e pratiche sociali*, Carocci, Roma 2001, pp. 165-201. Per un esame più completo anche in riferimento a altre realtà italiane rinvio a D. Armando, *La questione feudale*, relazione presentata in occasione del Convegno di studi *Il Settecento negli Stati italiani: problemi e prospettive*, organizzato per i venticinque anni della Società italiana di studi sul secolo XVIII, Siracusa 16-19 giugno 2004 (ringrazio l'autore per avermi fornito copia dell'elaborato).

<sup>90</sup> Covino, *I baroni*, cit., p. 241.

cuni contesti territoriali una particolare attenzione. Sotto questi profili le fonti fanno ipotizzare, almeno nelle intenzioni dei promotori, un uso parsimonioso del carcere certo funzionale alla considerazione utilitaristica del vassallo come risorsa preziosa per il signore. A ulteriore riprova di ciò vale la pena riportare quanto afferma all'inizio del XVIII secolo Giovan Domenico Milano per lo «stato» di Ardore in Calabria.

Poiché avemo inteso, che in detto nostro Stato d'Ardore si procede a carcerazioni contro li querelati per qualsivoglia causa, anche minima, e che da ciò ne nasce molto dispendio a' nostri Vassalli, perciò ordiniamo, che per quelle civili, che meritano pena infra la somma di carlini quindici non si possa procedere à carcerazione, e procedendosi non si paghi cos'alcuna<sup>90</sup>.

Nel Settecento una lunga carcerazione dei rei sembrerebbe, anche in virtù dei limiti logistici dei luoghi di pena, applicata con minor frequenza di quanto si pensi. Non disponiamo al momento di note dei carcerati ma, da un fascicolo sulle cause criminali discusse nell'ultimo quadrimestre del 1737 a Piedimonte, feudo dei Gaetani d'Aragona, la reclusione come punizione del reato sembra adottata in pochi casi a fronte del frequente ricorso alla composizione monetaria dell'infrazione spesso «con mandato di presentarsi ad ogni ordine»<sup>91</sup>. La stessa efficacia del carcere come strumento punitivo di frodi sembra messa in discussione da qualche barone rispetto a pratiche più violente e incisive. Giuseppe Serra, nelle istruzioni per il «buon governo» del tardo Seicento, riflettendo sugli abusi dei massari delle pecore di Cassano e sui rimedi possibili, sottolinea che «il carcerarli non hà mai fatto frutto quando commettono rubamenti di lana, latte, sale et altro, e che si piglino ducento bastonate sarà rimedio ottimo»<sup>92</sup>. Non è difficile, poi, tra gli atti criminali delle cor-

<sup>91</sup> ASN, *Archivio Gaetani d'Aragona*, vol. 129, ff. 220-229v, *Nota degli atti civili, accuse, pene capitulari, e contumacie della Corte di Piedimonte dal di primo Settembre 1737 per tutto Dicembre detto*. Su 97 procedimenti per vari reati che vanno dalla bestemmia, a schiamazzi notturni proibiti dai bandi, al furto, allo scasso, a ferite più o meno gravi, a resistenza agli ufficiali dell'università, al gioco dei dadi, 4 rei sono contumaci e 4 solo sono in prigione. Su questi per un primo accusato di gravi ferite si dice che «citato ad *informandum*, et ottenuta la remissione della parte, sta consegnato, attenta anco l'offerta fatta di pagar ciò sarà tassato». Di un altro reo di bestemmia si dice solo che sarà multato e «sta consegnato». Un terzo colpevole di ferite con pericolo di vita, citato, ha ottenuto la remissione dalla parte lesa ma «si è consegnato coll'obbligo di pagar la pena». Un quarto, G. B. d'Amico, infine, inquisito *de exemptione noctis tempore carcerati e manibus Iuratorum Universitatis*, è stato carcerato, poi scarcerato e ora sta «consegnato» nella carceri di Piedimonte. La somma della sole composizioni criminali ammonta, al netto del terzo che spetta al governatore baronale, a ducati 205, un po' meno del 50% di complessivi ducati 426,73 provenienti dall'intera amministrazione della giustizia per il periodo Settembre-Dicembre 1737.

<sup>92</sup> Covino, *I baroni del «buon governo»*, cit., p. 103.

<sup>93</sup> Sull'importanza della supplica come fonte E. Grendi, *Lettere orbe. Anonimato e*

ti baronali, trovare traccia di scarcerazioni repentine a vantaggio di mas-sari e garzoni la cui detenzione prolungata rischia di trasformarsi in un danno economico non solo per il reo e la sua famiglia ma anche per il signore, incidendo negativamente sulla rendita fondiaria. In tal senso le suppliche dei detenuti rinvenute nei disordinati fascicoli criminali del tribunale feudale di Cassano sono un importante repertorio<sup>93</sup>. Nel 1706 un tale Dorsa incarcerato vuole essere liberato «per campare onestamente la sua casa e dare utile alla Casa Eccellentissima»<sup>94</sup>. Nel 1720 il massaro Filippo Gradilone reo di ferite fa presente come stando in carcere verrebbe a perdere il raccolto e quindi impossibilitato a restituire alla camera ducale il grano che gli è stato prestato. Chiede dunque di essere liberato per poi presentarsi in carcere dopo quindici giorni<sup>95</sup>. Nel 1723 Giovanni Bloise, imprigionato per adulterio, dopo appena quindici giorni supplica di essere rilasciato per attendere alla semina, restando in attesa della sentenza<sup>96</sup>. Nello stesso anno analoga istanza è presentata dal massaro Giuseppe Bellino, relegato prima agli arresti domiciliari poi nel carcere della piazza<sup>97</sup>.

Generalmente i supplicanti si mostrano preoccupati per la precarietà alla quale li espone una reclusione che li rende dipendenti dall'aiuto delle famiglie, precarietà che raggiunge gli accenti di un accorato appello alla clemenza del barone soprattutto nelle suppliche dei forestieri che, oltre ai disagi della reclusione, sperimentano la solitudine psicologica, l'estraneità rispetto a una comunità solitamente solidale con i prigionieri<sup>98</sup>. Si spiegano così anche le consuete raccomandazioni degli statuti e della

*poteri nel Seicento genovese*, Gelka, Palermo 1989; C. D'Elia, *Supplicanti e vandali. Testi scritti, testi non scritti, testi scritti dagli storici*, in «Quaderni storici», n. 92, XXXI, 1996, pp. 459-485; I. Fosi, *Sovranità, patronage e giustizia: suppliche e lettere alla corte romana nel primo Seicento*, in G. Signorotto, M.A. Visceglia (a cura di), *La corte di Roma tra Cinque e Seicento «Teatro» della politica europea*, Bulzoni, Roma 1998, pp. 207-241. Più recentemente C. Nebula, A. Würigler (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, il Mulino, Bologna 2002.

<sup>94</sup> ASC, parte I, vol. 97, inc. XXVIII.

<sup>95</sup> ASC, parte I, vol. 93, inc. I.

<sup>96</sup> ASC, parte I, vol. 94, inc. IV.

<sup>97</sup> ASC, parte I, vol. 96, inc. XXV.

<sup>98</sup> ASC, parte I, vol. 96, inc. XXII: è il caso di un garzone accusato di furto e in carcere dal 23 ottobre 1723 al 2 novembre, giorno in cui riceve l'esculpazione. D'altro canto una denuncia presentata nella Corte di Castel S. Lorenzo (Salerno) contro un reo invita ad affrettare l'arresto perché «si tratta di Persona forastiera è però facile à fuggirsene» (ASN, *Archivio Carafa di Castel S. Lorenzo*, fs. 11, inc. 2 cc.s.n.). Sulla maggiore vulnerabilità di forestieri e vagabondi di fronte alla giustizia locale in generale M.J. Ingram, *Communities and Courts: Law and Disorder in Early Seventeenth-Century Wiltshire*, in J.S. Cockburn (a cura di), *Crime in England 1550-1800*, Methuen & Coltd, London 1977, pp. 110-134.

<sup>99</sup> Alcune confraternite locali si prefiggono di prestare sollievo ai carcerati racco-

normativa in generale affinché le carceri si affaccino su un luogo pubblico e trafficato. Al di là di quanto prescritto dallo Stato, il soccorso ai reclusi è di fatto affidato alla pietà dei congiunti, delle confraternite<sup>99</sup> e della gente in generale. Affacciarsi sulla strada significava dare pubblicità alle proprie necessità. Dalle suppliche traspare comunque il timore, forse più psicologico che reale, di essere dimenticati nelle carceri a morire di fame<sup>100</sup>. Una paura che spinge chi entra in prigione a scrivere o dettare quanto prima una supplica e a sollecitare una rapida soluzione della causa rinunciando anche alla difesa pur di affrettare il pronunciamento della sentenza<sup>101</sup>.

Se è vero che un uso violento e indiscriminato del carcere, antieconomico e contrario al mantenimento della pace sociale, può incontrare la reticenza dei baroni, va anche detto che le considerazioni finora svolte soprattutto per quanto attiene ai brevi tempi di detenzione riguardano casi di ordinaria giustizia, piccole o piccolissime infrazioni: risse, minacce, piccoli soprusi. Questi però, a una stima quantitativa, rappresentano la maggior parte dei procedimenti pervenutici. Omicidi, violenze gravi, furti soprattutto se a danno della camera baronale possono invece essere puniti molto severamente e la detenzione protrarsi anche per molti mesi. Naturalmente la qualità sociale degli individui determina, a prescindere spesso dalla gravità del reato, l'applicazione di un regime carcerario meno duro. I notabili sono messi agli arresti domiciliari o ristretti nella stanza «della Larga». Sempre restando a Cassano, nel 1718 il notevole Gioacchino di Fiore, accusato dell'uccisione di una giumenta del duca, è rinchiuso nella camera della Larga senza catene. Verrà poi assolto<sup>102</sup>.

La privazione della libertà nel Mezzogiorno feudale settecentesco non è dunque ancora offesa di un misconosciuto diritto naturale ma è percepita dagli attori sociali soprattutto come un danno economico, né assume nelle realtà finora studiate le forme correzionali che pur si riscontrano in altri contesti feudali extra-Regno<sup>103</sup>. Il carcere per reati co-

gliendo le elemosine la domenica e visitando detenuti e infermi. È il caso di quelle di Gerace (Calabria) intitolate a Maria SS. del Carmine e all'Addolorata, mentre gli statuti dell'Immacolata di Ardore e del SS. Rosario raccomandano esplicitamente ai sodali di visitare le carceri baronali; E. D'Agostino, *Le confraternite della diocesi di Gerace*, in M. Mariotti (a cura di), *Le confraternite religiose in Calabria e nel Mezzogiorno*, Mapograf, Vibo Valentia 2002, p. 173.

<sup>100</sup> Numerosi i riferimenti raccolti per Cassano nei voll. di atti della corte baronale.

<sup>101</sup> ASC, parte I, vol. 96, inc. XI. Un tale Liborio Grisolia perché povero non può mantenersi in carcere e rifiuta anche la difesa pur di abbreviare i tempi del giudizio.

<sup>102</sup> ASC, parte I, vol. 92, inc. XIII. Per esempi di arresti domiciliari ivi, vol. 94, inc. V (1703) e XVII (1734); vol. 95, inc. XXI (1709).

<sup>103</sup> Nella documentazione raccolta per il Mezzogiorno non ho al momento ritrovato casi in cui il feudatario fu sollecitato ad applicare a un suo vassallo il carcere *ad correctio-nem*. Diversamente nel 1797 la famiglia di un tale Domenico Fumasoni ottenne dai Co-

muni sembrerebbe avere una funzione dimostrativa, intimidatoria che, come aveva intuito la prammatica del 1559, mira da parte del signore e dei suoi ufficiali più ad ottenere un introito che alla punizione e tanto meno al ravvedimento del penitente<sup>104</sup>. Nessuna penitenza né funzione riabilitativa sono associate al carcere<sup>105</sup>. Al massimo, come abbiamo visto per le istruzioni di Giuseppe Serra, ci si preoccupa della cura spirituale dei reclusi, facendoli visitare da qualche sacerdote e assicurandosi che ascoltino la messa, oppure si stabilisce che il carcere sia vicino a una cappella per assicurare il rispetto del precetto, come per le carceri del castello di Corigliano<sup>106</sup>. In ogni caso, paragonato a quello della Vicaria e delle Udienze, il carcere baronale del Settecento non appare il peggiore dei mali<sup>107</sup>. Ordini e statuti comunitari insistono, come si è visto, sulla ina-

lonna che il giovane fosse rinchiuso per un tempo sufficiente alla rieducazione nelle carceri baronali. L'esempio è cit. in L. Cajani, *Sorvegliare e redimere: la casa di correzione di S. Michele a Ripa di Roma (secoli XVIII e XIX)*, in Id. (a cura di), *Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, Unicopli, Milano 1997, p. 130, nota 47. Va inoltre aggiunto che le carceri dei Colonna a Paliano affermarono precocemente la loro funzione punitiva su quella di mera custodia dei rei. Cfr. Armando, *Feudalità e giurisdizione*, cit., pp. 251-252: «La pena afflittiva più frequentemente applicata a rei carcerati è la reclusione nella fortezza del feudo colonnese di Paliano ... La condanna a Paliano dà al barone la possibilità di interrompere a proprio piacere la durata della carcerazione, sia riservandosi nella sentenza di determinarne la durata secondo il proprio arbitrio, sia concedendo la grazia ai carcerati prima del raggiungimento del termine della condanna. Consente cioè di giocare con assoluta libertà sui due registri in cui si articola il suo potere: quello della pena, come affermazione del rigore della giustizia e della capacità punitiva, e quello della grazia, come affermazione di un ruolo di paternalistica protezione nei confronti dei vassalli» (p. 251).

<sup>104</sup> Sulla funzione del carcere in età moderna, oltre al classico lavoro di M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino 1976, si vedano V. Comali Mandracci, *Il carcere per la società del '700-'800*, Einaudi, Torino 1974; R. Dubbini, *Architettura delle prigioni. I luoghi e il tempo della punizione (1700-1800)*, Franco Angeli, Milano 1986; A. Liva, *Carcere e diritto a Milano*, in *La «Leopoldina». Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo*, Giuffrè, Milano 1990, vol. 11, *Le politiche criminali nel XVIII secolo*, pp. 63-142.

<sup>105</sup> La prigione baronale del Mezzogiorno resta assolutamente centrifuga rispetto a orientamenti che nel corso del XVIII secolo si stavano ormai affermando in penitenziari come S. Michele a Ripa. Cfr. Cajani, *Sorvegliare e redimere*, cit., pp. 115-137. Vale la pena riportare in proposito un'osservazione di Galanti riferita al sistema carcerario del Regno nel tardo Settecento: «Le prigioni, questi luoghi di orrore e di miseria, potrebbero essere scuole di arti, dove il vizioso fosse obbligato ad apprendervi un mestiere. Così le prigioni sarebbero mezzi da migliorare i costumi. Non mancano monasteri inutili da potersi convertire in quest'usi». Galanti, *Della descrizione*, cit., vol. II, p. 49.

<sup>106</sup> Addirittura la comunità di S. Agata nel foggiano corrispondeva al barone un diritto per «custodia e messa pe' carcerati» (*Bollettino*, vol. 8, 13 giugno 1809, p. 191).

<sup>107</sup> Ecco il giudizio di Galanti sulle carceri dell'Udienza di Abruzzo Citra: «Le carceri di Chieti sono cattive, ma migliori di quelle di Matera. Sono poco capaci, perché fatte in tempo in cui il governo feudale era in vigore e la popolazione era più scarsa. Oggi sono divenute sentine delle più gravi malattie. Ciò che vi ha di peggio si è che il detenuto

movibilità dei carcerati anche all'interno del distretto di competenza del signore. Soprattutto nelle aree più eccentriche del Regno come la Calabria, la distanza dalla capitale e dai capoluoghi di provincia, il regime carcerario proverbialmente duro con i mille espedienti e soprusi dei sorveglianti rendono la reclusione nel luogo di residenza più accettabile e certo la giustizia del signore meno anonima rispetto a quella dello Stato. Si tratta forse di una considerazione un po' azzardata ma è lecito pensare che, fino a quando si è detenuti nelle carceri civili, nelle carceri della piazza e non nei sotterranei del palazzo baronale, le condizioni di vita del detenuto, pur misere e per noi intollerabili, non arrivino all'estremo. Per lo «stato» dei Serra non risultano morti per inedia o maltrattamenti. La breve durata delle detenzioni per reati non particolarmente gravi sembra, poi, scongiurare il timore di decessi. D'altro canto non va dimenticato che lo scontro sulla custodia dei rei resta un aspetto del conflitto giurisdizionale tra corti baronali e Udienze, conflitto sempre più serrato nel corso del Settecento<sup>108</sup>. Chi ha il diritto di carcerare ha anche quello di procedere al giudizio.

#### 4. Conclusioni

Per tutto il Settecento le disposizioni di legge, riallacciandosi a una precedente ma remota e disattesa normativa, impongono ai baroni di costruire nuove carceri criminali che siano al piano e non nei sotterranei di palazzi e castelli. Talvolta il baronaggio asseconda questi provvedimenti facendo convivere sullo stesso territorio vecchie e nuove carceri. Non mancano lavori di accomodamento delle strutture preesistenti e in qualche altro caso il nuovo «criminale», solitamente una stanza, è situato sotto il carcere civile, la cui cura spetta all'amministrazione comunale. Nonostante alcuni interventi il sistema detentivo del baronaggio non si mostra particolarmente efficiente. In molti luoghi la prigione manca e il pericolo di evasioni, grazie anche alla connivenza di qualche sorvegliante corrotto, è costante. La manutenzione del carcere appare a molti baroni onerosa e soprattutto, nelle piccole realtà feudali dove gli emolumenti di

per sospetto o altro riguardo è confuso con tutti gli altri facinorosi. Ogni carcere dovrebbe avere diverse divisioni e bene ventilate» (Galanti, *Della descrizione*, cit., vol. II, p. 513).

<sup>108</sup> Si vedano almeno R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Jovene, Napoli 1968, vol. I, *La vita giudiziaria*, pp. 97-185; Rovito, *Le riforme impossibili*, cit.; A.M. Rao, *La questione feudale in età tanucciana*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», LXXXIV, 1988, pp. 77-162; Id., *Galanti, Simonetti e la riforma della giustizia nel Regno di Napoli (1795)*, in «Archivio storico per le province napoletane», CII, 1984, pp. 281-341; Maiorini, *I presidi nel periodo borbonico*, cit.

<sup>109</sup> ASC, parte I, vol. 132, inc. 5, cc. s.n..

giustizia sono scarsi, andrebbe a incidere sui già limitati profitti giurisdizionali. In assenza, poi, del carcere i penitenti sono trasportati nei luoghi circondariali delle località vicine e talvolta, come accade a Lauria, per risolvere il problema della custodia *in loco* il governatore non esita a proporre di riutilizzare le antiche segrete della residenza baronale. La questione della sicurezza dei luoghi di pena, cui è connessa quella più generale dell'ordine pubblico e del controllo del territorio, persiste nei primi anni dell'Ottocento. Nel 1803 il preside dell'Udienza di Cosenza, il patrizio catanzarese Giovan Battista Rodio, invia ai governatori regi e baronali della Calabria Citra dettagliate istruzioni che invitano a edificare o predisporre carceri sicure in ogni distretto. Ogni mese i governatori invieranno all'Udienza un rapporto su tutti i carcerati, i rei assenti e contumaci, quelli che hanno ottenuto il mandato «colla specificazione di tutte le circostanze, che concorrono in ciascheduno di quest'individui colla notizia de' luoghi ove si vuole che siano i rei medesimi»<sup>109</sup>.

Per le corti feudali del Mezzogiorno settecentesco la questione del carcere, sia sotto il profilo logistico-organizzativo sia per quel che attiene a tempi e pratiche di detenzione, si iscrive nella più ampia problematica della dimensione venale dell'esercizio giurisdizionale. L'intento del barone non è redimere, correggere, e, nei casi di comuni infrazioni, nemmeno punire severamente l'eventuale colpevole, bensì ribadire il controllo sociale del territorio, intimorire per ottenere la composizione e incrementare i profitti dell'amministrazione della giustizia. Si potrebbe ipotizzare che le prigioni della feudalità non siano particolarmente affollate e i tempi di custodia solitamente brevi. D'altro canto non mancano – come dimostrano pandette e ordini feudali – tentativi di disciplinare compiti e sottrarre all'arbitrio retribuzioni, compensi di carcerieri e personale addetto alla eventuale traduzione dei penitenti. A fronte di un uso violento del carcere e della prepotenza di alcuni baroni e dei loro amministratori, parte della feudalità non ignora i danni di una carcerazione indiscriminata in termini di consenso sociale e tutela dell'economia morale<sup>110</sup>. Il regime carcerario predisposto dalla feudalità può tuttavia variare a seconda della qualità sociale dei vassalli. I notabili sono generalmente ristretti agli arresti domiciliari, mentre per le donne è sancita la carcerazione nelle case di sindaci ed eletti della comunità. Ciò nonostante il carcere baronale resta nell'immaginario collettivo il luogo icastico del castigo, come talvolta testimonia la denominazione – a Cassano assume i nomi di Malasperanza e Pocoluce –, nonché il segno visibile della potenza e rapacità

<sup>110</sup> L'ovvio riferimento è a E. Thompson, *L'economia morale delle classi popolari inglesi nel secolo XVIII*, nel suo *Società patrizia cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento*, Einaudi, Torino 1981, pp. 57-136.

<sup>111</sup> Il cerimoniale della visita che accompagnava la presa di possesso del feudo espri-

del *dominus*. Il rito di apertura e chiusura delle sue porte ancora in pieno Settecento è parte essenziale del cerimoniale di insediamento del nuovo feudatario a conferma del significato simbolico della prigione baronale<sup>111</sup>.

Al di là di questi aspetti destinati dopo l'eversione del regime feudale a non lasciare traccia se non nella memoria collettiva, i luoghi di detenzione del baronaggio sembrerebbero conservare una qualche funzione anche dopo il 1806. Diverse furono le rivendicazioni dei comuni nella Commissione feudale per annettere al patrimonio immobiliare del demanio le ex carceri baronali. Se, per quanto riguarda i diritti giurisdizionali ormai aboliti, i commissari non ebbero dubbi nel riconoscere le ragioni dei comuni, non andò così per il possesso delle ex strutture detentive. Le comunità chiamate ad esibire titoli di proprietà videro in loro mancanza riconosciuto il possesso agli ex baroni<sup>112</sup>. Vicende esemplificative come quella del carcere di Casalnuovo (Calabria), costruito dalla principessa Serra di Gerace a proprie spese prima dell'eversione feudale e affittato al comune ancora negli anni Trenta del XIX secolo, ci spingono ad ipotizzare che le strutture detentive del baronaggio, pur al centro di controversie, trovino ancora impiego nell'Ottocento borbonico<sup>113</sup>.

meva una ritualità che sottolineava il valore «regale» del dominio del barone sulla comunità. Sulla prima visita feudale a Cassano di Giuseppe Maria Serra marito della duchessa Laura Serra nel 1741 e il rito di apertura e chiusura delle carceri, cfr. ASC, parte I, vol. 2, inc. 34. Identica cerimonia si ritrova nella presa di possesso di Luigi Sanseverino principe di Bisignano del feudo di Altomonte in Calabria Citra nel 1727, cfr. Von Lobstein, *Settecento calabrese ed altri scritti*, Nicola Fiorentino, Napoli 1973. Sui cerimoniali le considerazioni di M.A. Visceglia, *Cérémonial et politique pendant la période moderne*, in C. Brice, M.A. Visceglia (a cura di), *Cérémonial et rituel à Rome (XVIe-XVIIIe siècles)*, École française de Rome, Roma 1997, pp. 1-19.

<sup>112</sup> Le università di S. Agata dei Goti, Carpignano, Tagliacozzo vedono respinta la richiesta di reintegra dell'ex carcere nel patrimonio immobiliare del demanio in quanto non sono riuscite a provare con certezza la legittima proprietà delle strutture; *Bollettino*, vol. 24, 26 maggio 1810 (S. Agata); vol. 30, 24 agosto 1810 (Carpignano e Tagliacozzo). Risulta sospeso il caso di Ceglie in Puglia (ivi, vol. 28, 24 luglio 1810). Castel di Sangro in Abruzzo raggiunge invece un compromesso con il barone (ivi, vol. 9, 6 luglio 1809, p. 143 e vol. 16, 18 gennaio 1810, pp. 749-750).

<sup>113</sup> ASN, *Archivio Serra di Gerace*, carte, fs. 64 *Incartamento relativo all'affitto del Carcere, ed Acquedotto di Casalnuovo*, 1821. La principessa reclama, in caso di dichiarata morosità dell'amministrazione comunale davanti il consiglio d'Intendenza, il pieno e libero possesso della struttura che non è obbligata ad affittare per uso di carcere.

Paola Bianchi

«*Ad meliorem custodiam*»: appunti per lo studio  
delle forme di carcerazione nel Piemonte del Settecento

1. *Il limite dell'approccio legislativo*

La tesi che il sistema carcerario sia «meno recente di quanto si affermi quando lo si fa nascere con i nuovi Codici»<sup>1</sup> era stata posta al centro di *Sorvegliare e punire* di Michel Foucault. E tuttavia lo stesso Foucault, pur facendo cenno ai dibattiti teorici degli *idéologues*, da Beccaria a Bentham, dalla teorizzazione di una giustizia più «umana» alla declinazione utilitaristica della prigione cellulare ispirata al *Panopticon*, non affrontava i nodi del passaggio cruciale tra Sette e Ottocento.

In quale misura la «svolta tra la fine del secolo XVIII e l'inizio del XIX» fu segnata da rotture? Quanto, invece, sopravvisse dell'antico regime nelle scelte dell'età francese e napoleonica? Ma soprattutto: quali contatti vi furono tra elaborazione teorica di nuove forme di carcerazione, nel corso del Settecento, e realizzazioni concrete? La «riforma» della prigione, scriveva Foucault, fu quasi contemporanea alla nascita delle carceri<sup>2</sup>.

In questo intervento non intendo affrontare la storia complessa delle elaborazioni filosofiche, né esaurire un tema che può essere sviluppato su più piani: quello giuridico, penale e giurisdizionale, quello militare-poliziesco, quello sociale e, non ultimo, quello architettonico. Vorrei, piuttosto, tentare di cogliere alcune coordinate dell'organizzazione car-

<sup>1</sup> Sulla legislazione penale francese del 1791 e del 1808-1810, che formalizzò e regolamentò una materia giuridica prima concepita in modo non sistematico, cfr. J.M. Carbasse, *État autoritaire et justice répressive: l'évolution de la législation pénale de 1789 au Code de 1810*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, atti del convegno (Torino, 15-18 ottobre 1990), Ministero per i Beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1994, 2 voll., vol. I, pp. 313-333.

<sup>2</sup> Cfr. M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, trad. di A. Tarchetti, Einaudi, Torino 1993 (ed. orig. Gallimard, Paris 1975), pp. 218, 253-257, 273, 280-300.

ceraria in uno Stato d'antico regime nel corso della stagione riformistica settecentesca, fino alla sua crisi. Gli spunti che offrirò sono frutto di alcuni sondaggi compiuti su fonti di prima mano, che si prestano a un approfondimento ben più articolato e sistematico di queste poche pagine esplorative.

Mancano, nella storiografia dedicata al caso sabauda, analisi approfondite sulle forme di carcerazione in età moderna paragonabili all'ormai ampia letteratura fiorita, sull'onda foucaultiana, intorno al concetto di prigione quale «istituzione totale», espressione di nuove istanze di disciplinamento e coercizione<sup>3</sup>; mentre è stato approfondito l'aspetto giurisdizionale dei rapporti tra congregazione del Sant'Uffizio e braccio secolare, in particolare le declinazioni del modello gallicano, che attribuiva ai vescovi la cognizione delle cause inquisitoriali<sup>4</sup>. Escluderò di trattare, dunque, dei conflitti di competenza interni ai tribunali ecclesiastici, che portarono, nel corso del Settecento, a un indebolimento del Sant'Uffizio, emarginato sempre più spesso ogni qual volta le condizioni permettevano di assegnare le cause alle curie ecclesiastiche o ai tribunali laici<sup>5</sup>; anche se resta da indagare la realtà delle sedi di reclusione cui si appoggiavano i tre fori (inquisitoriale, vescovile e laico). Tra le carceri destinate ai religiosi risultavano, di fatto, non solo le prigioni inquisitoriali e alcuni monasteri e conventi utilizzati come luoghi d'isolamento e di pena, ma anche talune strutture controllate dal potere secolare<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Un lavoro all'apparenza specifico come quello di G. Nalbone, *Carcere e società in Piemonte (1770-1857)*, Fondazione Camillo Cavour, Santena 1988, dedica, in realtà, al Settecento solo alcune pagine, facendo riferimento, sostanzialmente, al testo delle *Costituzioni del 1770*. Sulla storiografia, d'impronta sociologica, ispirata a Foucault, *Surveiller et punir*, cit., cfr. la densa introduzione di Sabina Loriga al suo *Soldati. L'istituzione militare nel Piemonte del Settecento*, Marsilio, Venezia 1992, in particolare alle pp. XVI-XIX. In questo libro l'autrice tocca il tema delle pene detentive prescritte ai militari entrati al servizio sabauda in caso di diserzione (pp. 144-148). Per un discorso di metodo, affine all'impostazione di Sabina Loriga, cfr. il n. monografico di «Quaderni storici» del 1999 dedicato a *Procedure di giustizia*, a cura di R. Ago e S. Cerutti.

<sup>4</sup> M.T. Silvestrini, *La politica della religione. Il governo ecclesiastico nello Stato sabauda del XVIII secolo*, Olschki, Firenze 1997, pp. 268-291. Sulla giurisdizione gallicana, che prevedeva, nelle terre di recente acquisizione dalla Francia (Pinerolese, valli di Pragelato, Casteldelfino, Bardonecchia, Cesana, Oulx), che un reo potesse sottrarsi alla curia ecclesiastica per essere giudicato da un tribunale regio, cfr. F.A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi cioè editti, patenti, manifesti ecc. emanate negli Stati di terraferma sino l'8 dicembre 1798 dai sovrani della Real Casa di Savoia, compilata dall'avvocato Felice Amato Duboin*, Arnaldi-Davico e Picco, Torino 1826-1869 (d'ora in poi: Duboin), tomo V (d'ora in poi: V), pp. 517-518.

<sup>5</sup> Sui procedimenti relativi a persone o beni ecclesiastici cfr. ivi, V, pp. 641-722.

<sup>6</sup> M.T. Silvestrini, *La politica della religione*, cit., pp. 288-289.

Non mi addentrerò nelle pratiche e nelle varie sfaccettature del giurisdizionalismo sabauda, di cui molto si è scritto<sup>7</sup>. Quel che vorrei cercare di evitare è un approccio puramente legislativo-istituzionale, che può rischiare di appiattire o, talvolta, di anticipare la soluzione di questioni destinate invece a protrarsi, nella loro attuazione, più o meno a lungo. A un esame dei testi delle *Costituzioni* regie poco si coglie, d'altro canto, della natura dei dibattiti che interessarono i rappresentanti del governo centrale e le varie autorità territoriali, con un'intensità crescente a partire dagli anni Venti del Settecento.

Tra Cinque e Seicento, la gestione delle carceri del Ducato si era retta sul sistema dell'appalto a figure di carcerieri che s'incaricavano personalmente di far distribuire il cibo, di far uscire i carcerati durante le ore d'aria e, infine, di far eseguire le condanne<sup>8</sup>. Nel corso del Settecento il problema delle carceri era emerso, invece, con una frequenza, che, non a caso, sarebbe venuta a coincidere con le fasi di definizione dei poteri dello Stato e delle prerogative giuridiche dei vari corpi<sup>9</sup>. Nel 1713, ad esempio, appena conclusa la guerra di Successione spagnola, pochi anni prima del decreto di alienazione e redistribuzione di una parte dei feudi piemontesi (1720), Vittorio Amedeo II pubblicava un biglietto diretto a «vassalli» e «feudatari», confermando il loro diritto alla «cognizione delle cause tanto civili che criminali» e a godere i frutti delle confische, delle multe e delle condanne pecuniarie decise sui rispettivi «titoli di giurisdizione». Il sovrano imponeva loro, tuttavia, di provvedere a

tutte le spese necessarie ... per l'amministrazione della giustizia tanto civile che criminale, e singolarmente quelle della traduzione, che, per non aver essi ne' feudi carceri sicure e ben custodite, occorrerà farsi degli inquisiti, processati o condannati nelli loro tribunali, alle carceri senatorie, come pure le spese della custodia d'essi detenuti, degli alimenti loro necessari, e dell'esecuzioni personali delle sentenze emanate da detti tribunali<sup>10</sup>.

In teoria, dunque, i signori feudali potevano disporre di carceri proprie, appoggiandosi a quelle dello Stato là dove mancavano le ga-

<sup>7</sup> Sulla politica giurisdizionalista sabauda, letta attraverso l'esperienza biografica (a dispetto dell'ambiguità del titolo del libro) di uno dei suoi interpreti, si può rinviare al recente A. Lupano, *Verso il giurisdizionalismo subalpino. Il De regimine ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 2001.

<sup>8</sup> Duboin, V, pp. 364-380.

<sup>9</sup> Sulla trasformazione dei confini interni allo Stato e sulla ricaduta che essa ebbe nell'organizzazione amministrativa, mi permetto di rinviare al mio *Il potere e la frontiera nello Stato sabauda. Alcune riflessioni sugli spazi alpini nel Settecento*, in «Società e storia», n. 96, 2002, pp. 221-239.

<sup>10</sup> Duboin, V, p. 370, biglietto del 7.IX.1713.

ranzie minime di sicurezza: era quanto si sarebbe puntualmente verificato nel corso del secolo<sup>11</sup>. Quel che mi sembra interessante è che la percezione di che cosa dovesse intendersi per carcere sicuro stava gradatamente mutando, assumendo criteri via via più rigidi sul controllo della devianza.

Riprendendo il discorso sulle coincidenze dei decreti relativi alle carceri con le vicende politiche dello Stato, si può notare che, a metà Settecento, quando l'editto di perequazione delle terre piemontesi era già stato pubblicato da vent'anni, ma erano ancora in pieno corso le operazioni di misurazione in Savoia e nelle province orientali di «nuovo acquisto», si riprendevano e aggiornavano vecchie disposizioni di censimento delle sedi di reclusione, facendo interagire magistrati e funzionari civili e militari<sup>12</sup>. Gli avvocati fiscali provinciali, dipendenti dal Senato, erano inca-

<sup>11</sup> Lo si può verificare dalla documentazione feudale degli archivi familiari. Si prenda, per esempio, il caso dei Ferrero d'Ormea, una famiglia, nel suo ramo principale, marchionale dagli anni Venti, ma nobile almeno dal Quattrocento e infeudata già nel Seicento. In diverse carte tra gli anni Settanta e Novanta del Settecento, l'Ufficio generale delle finanze comunicava da Torino ai Ferrero, in quanto feudatari di Ormea e di Vico, l'obbligo di pagare una quota per le spese del vitto dei prigionieri nelle carceri di Mondovì, e, in quanto feudatari anche di Beinette, l'obbligo di versare le spese per la detenzione di una donna nelle carceri di Cuneo. Da un elenco di spese della famiglia risulta, poi, che il 10.IV.1774 erano state pagate 80 lire «a Domenico Costa, custode delle carceri di Saluzzo, per pane e custodia di Bartolomeo Barrico». Cfr. i fascicoli datati 26.VI.1779, 27.XI.1785, 30.X.1789, 18.II.1790, in Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi: AST), Archivio Ferrero d'Ormea, busta 24, n. 6; e ivi, busta 104. Cfr., inoltre, sulla famiglia Ferri, *Notizie sul legato di lire 2000 fatto dal conte Ferri per la celebrazione di messe nelle carceri della città di Saluzzo* (1796), AST, Corte, Paesi per A e B, S, mz. 4, Saluzzo, n. 57: il conte aveva lasciato per testamento ai propri eredi 2.000 lire da spendere per far celebrare «messe perpetue» nelle carceri di Saluzzo, «in considerazione che potrebbe servire a soccorrere questi carcerati, che in gran numero tutti i giorni crescono».

<sup>12</sup> Sull'editto di perequazione del 5 maggio 1731 cfr. G. Quazza, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, Società tipografica editrice modenese, Modena 1957, pp. 144-163; I. Massabò Ricci, *Perequazione e catasto in Piemonte nel secolo XVIII*, in C. Carozzi, L. Gambi (a cura di), *Città e proprietà immobiliare in Italia negli ultimi due secoli*, Franco Angeli, Milano 1981; G. Bracco, *Terre e fiscalità nel Piemonte sabauda*, Torino 1981; D. Borioli, M. Ferraris, A. Premoli, *La perequazione dei tributi nel Piemonte sabauda e la realizzazione della riforma fiscale nella prima metà del XVIII secolo*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», 1985, n. 1, pp. 131-211. Sulla progressiva perequazione in Savoia, nelle province di «nuovo acquisto» e in Monferrato cfr. M. Bruchet, *Notice sur l'ancien cadastre de Savoie*, Annécly, Archives departementales, 1977; P. Guichonnet, *Le cadastre savoyard de 1738 et son utilisation pour les recherches d'histoire et de géographie sociales*, in «Revue de géographie alpine», XLIII (1955), pp. 225-298; J. Nicolas, *La Savoie au XVIII siècle. Noblesse et bourgeoisie*, Maloine, Paris 1978, 2 voll.; A. Merlotti, *L'enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento*, Olshki, Firenze 2000, p. 74; P. Bianchi, *Stato nello Stato? Appunti sull'incompiuta perequazione del Monferrato a fine Settecento*, in B.A. Raviola (a cura di), *Cartografia del Monferra-*

ricati di trasmettere mensilmente all'Ufficio generale del soldo, responsabile della gestione economica delle truppe, o ai suoi funzionari locali un elenco dei detenuti e degli alimenti loro necessari; i prefetti, che erano giudici civili, e i conservatori dell'Azienda delle gabelle dovevano contemporaneamente comunicare agli intendenti una «nota del pane» distribuito ogni mese<sup>13</sup>.

L'analisi degli articoli delle *Costituzioni* generali non aiuta a interpretare le ragioni della copiosa produzione di memorie, bilanci, relazioni sullo stato delle prigioni, che si susseguirono, con una discreta regolarità, tra gli anni Venti e gli anni Ottanta del Settecento<sup>14</sup>. Entrambe le *Costituzioni* del 1729 e del 1770, che variavano parzialmente l'una rispetto all'altra (due titoli su cinque), riproducevano alcune norme che risalivano niente meno che al ducato di Emanuele Filiberto<sup>15</sup> o alla seconda reggenza di Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours<sup>16</sup>. Il testo del 1770 aggiornava i criteri della difesa e le modalità di esecuzione delle torture, recuperando, in ogni caso, una buona metà dei paragrafi che erano stati scritti sotto il regno di Vittorio Amedeo II, sovrano che aveva intensificato, in particolare, l'obbligo di eseguire controlli incrociati. Oltre a prescrivere visite settimanali da parte dei prefetti, Vittorio Amedeo II aveva imposto ai senatori e ai magistrati della Camera dei conti di compiere perlustrazioni in coincidenza con le festività religiose di Natale, Pasqua e della Natività della

to. *Geografia, spazi e confini di un antico Stato italiano tra Medioevo e Ottocento*, Franco Angeli, Milano, in corso di stampa.

<sup>13</sup> Duboin, V, p. 375, biglietto del 9.III.1751. Sulle circoscrizioni amministrative (intendenze) e giudiziarie (prefetture) cfr. Bianchi, *Il potere e la frontiera nello Stato sabauda*, cit.

<sup>14</sup> Cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, Torino 1729, 2 voll., e *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, Torino 1770, 2 voll., entrambe al vol. II, libro IV, titoli IX-XIII, rispettivamente pp. 50-96, e 54-100. Sugli aspetti compilativi della codificazione sabauda cfr. M.E. Viora, *Le Costituzioni piemontesi. Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il re di Sardegna 1723, 1729, 1770. Storia esterna della compilazione*, Bocca, Milano-Torino-Roma 1928 (ed. anast. Reale Mutua, Torino 1986).

<sup>15</sup> Il divieto dei detenuti di avere carta e calamaio in cella o di ricevere oro o argento da visitatori esterni, l'obbligo dei prefetti di visitare settimanalmente le carceri di loro competenza, il diritto del reo di scegliere un proprio avvocato o procuratore, l'arbitrio del Senato nel far eseguire le torture decretate da prefetti e giudici.

<sup>16</sup> L'obbligo di tenere reclusi i detenuti appena arrivati in carcere, per i primi otto giorni, in celle «segrete», separate dagli altri; quello dei custodi delle carceri di compilare un registro dei prigionieri; quello di interrogare i carcerati, entro le prime ventiquattro ore di carcerazione, separatamente, se risultavano rei di crimini affini; quello di nominare un interprete nel caso che il reo sottoposto a interrogatorio fosse sordomuto; il rito abbreviato negli interrogatori in caso di delitti di lesa maestà; il diritto del carcerato a vita o del condannato a morte, rinchiuso in una cella speciale, di parlare con il proprio avvocato o procuratore.

Vergine; venti giorni prima di questa ricognizione, intendenti, prefetti e giudici avrebbero dovuto svolgere, per proprio conto, un controllo, inviando poi una nota informativa agli stessi alti magistrati, che avrebbero così potuto segnalare al sovrano i prigionieri degni di ottenere la grazia<sup>17</sup>. I senatori erano diventati, del resto, i principali responsabili del regolare invio, presso le carceri, di medici, chirurghi e speciali, a condizione che si trattasse di personale diplomato nelle scuole di Stato, che erano state riformate a partire dagli anni Venti del secolo.

Le disposizioni sull'applicazione della tortura attingevano alle norme cinque-secentesche, aggiungendo tuttavia nuovi particolari sia sulle modalità di estorsione delle confessioni (che non potevano essere ottenute con la forza di domenica o durante le «feste solenni») sia sugli obblighi del chirurgo (che era tenuto a verificare lo stato fisico del torturato, assistendolo in caso di rischio della vita e di eccesso da parte del torturatore). Per quanto fossero ormai noti i temi delle polemiche di Beccaria e dell'Illuminismo, la procedura penale sabauda rimaneva largamente debitrice dei metodi inquisitoriali: dell'istruzione segreta del procedimento e del giudizio senza pubblicità del dibattimento<sup>18</sup>.

## 2. *Censimenti, progetti e bilanci di spesa*

Negli anni Venti il governo sabauda aveva iniziato a interessarsi con una certa sistematicità allo stato delle carceri piemontesi, ordinando agli intendenti di inviare alla capitale rapporti puntuali<sup>19</sup>. Nel 1726 l'intendente generale dell'Azienda delle fabbriche e fortificazioni Antonio Francesco Verani diffondeva l'ordine di far esaminare i progetti destinati alle riparazioni o alla costruzione delle carceri nelle città «capi di provincia» a Filippo Juarra, allora primo architetto di Vittorio Amedeo II. Grazie alle discussioni sui sopralluoghi che ne nacquerò è possibile non solo individuare spazialmente le sedi, ma seguire il fluttuare degli sforzi in denaro.

Nel 1727 Juarra presentò un piano per l'allestimento di diversi cantieri, che fu approvato dal re<sup>20</sup>. L'unica eccezione era costituita da Cu-

<sup>17</sup> *Costituzioni*, cit. (1729 e 1770), tit. X.

<sup>18</sup> Sulla fortuna di Beccaria cfr. *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, atti del convegno per il 250° anniversario della nascita (Milano, 15-17 marzo 1989), Cariplo, Milano 1990; V. Ferrone, G. Francioni (a cura di), *Cesare Beccaria: la pratica dei Lumi*, atti della quarta giornata Luigi Firpo (4 marzo 1997), Olschki, Firenze 2000.

<sup>19</sup> *Ristretto delle spese necessarie nella formazione e riparazioni delle carceri dello Stato tanto che nelle città e terre immediate. Con relazione e riflessi sovra le suddette opere e loro concorso (1727-30)*, AST, Sezioni riunite, Finanze, I archiviazione, Carceri, arresti, confische, mz. 1, n. 6.

<sup>20</sup> *Relazione a Sua Maestà per la riparazione delle prigioni dello Stato (25.VIII.1727)*,

neo, per il restauro delle cui carceri l'architetto siciliano aveva previsto una somma di ben 30.000 lire: un preventivo consistente, che l'intendente Granella aveva difeso, vista la pessima condizione di quegli edifici<sup>21</sup>. La somma stanziata per Cuneo era la maggiore nei territori piemontesi, nizzardi e savoirdi.

Tab. 1 - *Spese approvate per lavori alle carceri in occasione dei progetti del 1727*<sup>22</sup>

<i>sedi</i>	1727	1727-30
Vercelli	9.535	22.254
Mortara	2.302	4.889
Alessandria	6.358	18.000
Nizza	26.953	20.000
Asti	5.165	4.057
Susa	3.317	3.317
Savoia	47.274	62.316 <sup>23</sup>
Carmagnola	4.985	
Oneglia	1.891	2.285
Ivrea castello	14.251	16.220
Casale	5.850	6.000
Mondovì	1.775	
Cuneo	[...]	28.000
Biella	[...]	8.000
Acqui	[...]	500
Pinerolo	11.491 ca.	[...]

AST, Corte, Materie giuridiche, Carceri, mz. 1. Antonio Francesco Verani (1690 ca.-1771), già intendente in Faucigny (1717) e a Pinerolo (1724), nel 1725 era stato chiamato a Torino per assumere la carica di primo ufficiale delle Finanze e, nel 1726, quella di intendente generale d'Artiglieria, fabbriche e fortificazioni. Intendente di Biella dal 1729, sarebbe rientrato a Torino nel 1733 come intendente generale d'Artiglieria e infine, dal 1749 al 1756, come controllore generale.

<sup>21</sup> Per una descrizione dello stato delle carceri cuneesi nel 1718 cfr. *Lettere, relazioni e memorie concernenti il stato delle prigioni esistenti nelle città, forti e castelli de' Stati di Sua Maestà* (1718), AST, Corte, Materie criminali, mz. 16, n. 4. Nel 1721 le carceri erano state trasferite in un palazzo di proprietà del municipio, e già nel 1722 il giudice Dalmazzone aveva inviato una relazione al sovrano, chiedendo, invano, di poter far trasferire altrove i prigionieri. Cfr. P. Bianchi, A. Merlotti, *Cuneo in età moderna. Città e Stato nel Piemonte d'antico regime*, Franco Angeli, Milano 2002. Va detto che, sin dal Cinquecento, Cuneo aveva assistito ai primi, precoci tentativi di regolamentazione del sistema carcerario nel ducato di Savoia. Nel 1562 era stata infatti inviata al procuratore fiscale di Cuneo un'istruzione di Emanuele Filiberto per far sì che in città si costituisse un corpo di guardie stabile, incaricato della cattura e della reclusione dei criminali per conto del Senato. Duboin, V, pp. 364-365.

<sup>22</sup> AST, Corte, Materie giuridiche, Carceri, mz. 1; ivi, Finanze, I archiviazione, Carceri, arresti e confische (1720-30).

<sup>23</sup> 19.319 a Chambéry; 13.010 a Thonon; 3.962 a Evian; 12.683 ad Annécý; 8.152 a Bonneville; 5.190 a Saint Jean de Maurienne.

Quando da Torino giunse l'ordine di ridurre la spesa a non più di 20.000 lire, a meno che il Consiglio comunale non sborsasse la differenza, questo accettò, pur di allontanare le carceri dal proprio palazzo<sup>24</sup>. I lavori per la costruzione delle nuove prigioni cuneesi ebbero, così, inizio, concludendosi verso la fine del 1730<sup>25</sup>.

Ma i progetti per l'allestimento di carceri *ex novo* rappresentavano casi isolati; si finanziavano, per lo più, semplici piani di ristrutturazione. Accanto alle spese straordinarie, esistevano, poi, le voci di bilancio fisse, destinate a coprire i costi di mantenimento delle strutture e del personale. Lo Stato si sobbarcava le spese per i medicinali, le scorte di viveri, gli abiti, le parcelle destinate ai medici incaricati di compiere le visite ai carcerati; il denaro era versato dall'Ufficio delle finanze, dietro disposizione degli Interni, ai comandanti e ai governatori o ai tesoriere provinciali, che talvolta anticipavano parte delle quote<sup>26</sup>. Restavano a carico di soggetti privati o del clero gli oneri per la carcerazione, nelle prigioni di Stato, di rei sottoposti alla giurisdizione feudale, di giovani rinchiusi *ad correctionem* o di ecclesiastici<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> *Ordinato del Consiglio di Cuneo per cui si stabilisce di dare due case, una propria della città l'altra di Giovanni Francesco De Morri, per ivi edificare le carceri, come anche di concorrere a rata de' suoi scuti d'oro di tasso nel sovra più della spesa di quella fabbrica che possa eccedere la somma di £. 20.000 in concorso delle comunità della provincia* (7.IV.1727), AST, Corte, Provincia di Cuneo, mz. 1, n. 44.

<sup>25</sup> *Relazione delle spese fatte alle carceri delle provincie sottoposte al Senato di Piemonte a tenore dei riparti fatti nel 1727 sovra le città e di quelle che ancor restano da farsi* (11.IV.1730), AST, Finanze, I archiviazione, Carceri, arresti e confische, mz. 1, n. 6.

<sup>26</sup> AST, Corte, Materie militari, Intendenza Fabbriche e fortificazioni, mz. 2 d'add., n. 4 (1772); Materie militari, Intendenza Fabbriche e fortificazioni, mz. 2 d'add., n. 3 (1769-1773).

<sup>27</sup> Su questi aspetti offrono molti spunti i *Registri di lettere della Segreteria di Stato agli Interni a governatori, intendenti, prefetti ed altri funzionari*, detti Piemonte giuridico, in AST, Corte, Segreteria di Stato agli interni, serie IV, Giuridico, ecclesiastico, economico per paesi. Sugli obblighi dei signori feudali cfr. *supra*, alla nota 11.

Tab. 2 - *Spese in bilancio per le prigioni di Stato*<sup>28</sup>.

<i>anno</i>	<i>spese «bilanciate»</i>
1713	10.000
1722	15.000
1723	15.000
1724	15.000
1725	15.000
1726	10.000
1727	8.000
1728	8.000
1729	8.000 <sup>29</sup>
1730	8.000
1731	8.000
1732	8.000
1740	10.500
1759	20.090
1760	25.100
1771	63.783
1772	76.916 <sup>30</sup>
1773	65.547 <sup>31</sup>

Valutare il forte aumento delle spese statali negli anni Settanta e Ottanta non è semplice; occorrerebbe disporre di dati precisi sul valore del denaro e sull'incidenza del disavanzo, che s'impennò, per esempio, nel settore militare, proprio dal 1774 al 1789<sup>32</sup>. Le relazioni chieste da Torino rivelavano, piuttosto, con una certa continuità, la coesistenza, nei capoluoghi di provincia, delle carceri dipendenti dai governatori militari e di quelle pretorie, dipendenti dal rispettivo prefetto<sup>33</sup>. Le lettere dei go-

<sup>28</sup> Preventivi di spesa, in lire di Piemonte. Fonti: AST, Corte, Miscellanee, Miscellanea Quirinale, Materie militari, Bilanci, mz. 14-19: ivi, Materie militari, Intendenza Fabbriche e fortificazioni, mz. 2 d'add., n. 3.

<sup>29</sup> Effettivamente spese: 7.665.

<sup>30</sup> L'aumento delle spese rispetto ai bilanci del 1771 dipendeva dalle «nuove carceri» di Pallanza, Saluzzo e Alba.

<sup>31</sup> 45.700 per lavori nuovi; 19.837 per riparazioni. Dalla somma di 65.537 è esclusa l'isola sarda, per la quale vengono bilanciate 11.238 lire.

<sup>32</sup> L'aumento dei prezzi dei generi di prima necessità a partire dal 1772, fino ai drammatici rincari dovuti alla guerra contro la Francia, è analizzato in S. Pugliese, *Due secoli di vita agricola. Produzione e valore dei terreni, contratti agrari, salari e prezzi nel vercellese nei secoli XVIII e XIX*, Bocca, Milano-Torino-Roma 1908, pp. 262-263, 271-272, 405-406, dove si esprimono, tuttavia, le difficoltà a valutare le variazioni del potere d'acquisto del denaro.

<sup>33</sup> Sul rapporto spesso conflittuale tra giurisdizione militare e giurisdizione civile mi

vernatori e dei comandanti indirizzate alla Segreteria degli interni e all'Azienda di fabbriche e fortificazioni (gli uffici responsabili delle ricognizioni e dell'organizzazione dei lavori edilizi) distinguevano tra città<sup>34</sup>, dove in genere le carceri erano collocate in alcuni locali del palazzo comunale o in edifici privati presi in affitto, castelli<sup>35</sup> e forti<sup>36</sup>; ma solitamente gli spazi erano promiscui: stesse strutture edilizie con divisioni interne, più o meno razionali, tra detenuti militari e civili, tra uomini e donne.

Nel 1718 i forti portavano ancora i segni delle recenti campagne militari e ospitavano pochi reclusi. Ecco la descrizione di Bard:

Vi è una prigione sotto il corpo di guardia del forte, quale è capace di tre persone essendovi un mezanello ove dormono, et al di sotto per poter passeggiare, oggidì occupato da mesi dieciotto in qua da un prigioniere denominato Balma, ... detenuto ad istanza del giudice della medesima per procura criminale, essendo stato ricevuto detto prigioniere dal maggior comandante in detto forte in assenza del governatore che si trovava in Nizza .... Più vi è altra prigione denominata Polla, la quale è intagliata nella roccia da una parte et è in forma di un pozzo in attinenza delle mura, nella quale ne' tempi piovosi ne penetra qualche puoco d'acqua et per metter in essa i prigionieri convien discenderli con una corda o pure con una scala a mano et in tal forma si somministra alli medesimi il vitto, ed è solo capace di una o due persone. Più, in caso di bisogno, si fa parimenti servir di prigione il corpo di guardia di detto forte atteso che si ritrova sovra di esso un'altra stanza che puol servire alla guardia<sup>37</sup>.

A Exilles, tolto un «crottone», e cioè una sorta di scantinato, le carceri erano molto danneggiate, non diversamente che a Fenestrelle, a Mirabocco, a Perosa e a Saorgio. Migliore era la condizione del forte di Miolans, una delle sedi di carcerazione più tristemente note in Piemonte, specialmente per i detenuti politici, come rivela la vicenda di Pietro Giannone<sup>38</sup>. Nel forte di Ceva, altra importante prigione per reati criminali, alcune stanze di uno o due letti ciascuna, denominate metaforicamente «La Saggezza», «La Costanza», «La Speranza», «La Pazienza» e «La Penitenza», erano riservate ai prigionieri più pericolosi, mentre so-

permetto di rinviare al mio *Onore e mestiere. Le riforme militari nel Piemonte del Settecento*, Zamorani, Torino 2002, cap. IV.

<sup>34</sup> Alessandria, Mortara, Vercelli, Valenza, Aosta, Mondovì, Alba, Susa, Saluzzo, Cuneo, Demonte, Nizza, Villafranca, Pinerolo, Asti.

<sup>35</sup> Asti castello, Ivrea, Acqui, Casale.

<sup>36</sup> Bard, Ceva, Demonte, Exilles, Fenestrelle, Miolans, Mirabocco, Perosa, Saorgio.

<sup>37</sup> *Nota delle camere destinate a servire di prigione, le quali si truovano nelle città, forti e castelli degli Stati di Sua Maestà* (1718), AST, Corte, Materie criminali, mz. 16, n. 4.

<sup>38</sup> Sulla carcerazione di Giannone cfr. G. Ricuperati, *L'esperienza civile e religiosa di Pietro Giannone*, Ricciardi, Milano-Napoli 1970; P. Giannone, *L'ape ingegnosa, ovvero raccolta di varie osservazioni sopra le opere di natura e dell'arte*, a cura di A. Merlotti, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1993.

luzioni di ripiego, tre camere e tre «crottoni», attendevano i carcerati comuni<sup>39</sup>.

Le città, stando sempre alla descrizione del 1718, potevano disporre di una doppia struttura, se, oltre alle carceri pretorie, e cioè prefettizie, esse erano anche sede di una cittadella. Vercelli, Mondovì e Alessandria sembravano, in tal senso, le più attrezzate, avendo stanze su più piani e aree per le donne separate dagli spazi occupati dagli uomini, se pur all'interno degli stessi edifici. Detenuti per reati civili e criminali scontavano insieme la pena. Solo in alcuni rari casi erano contemplate prigioni specifiche per i militari<sup>40</sup>: ambienti che però finivano per essere più spesso utilizzati come alloggio delle truppe di stanza nei presidi.

Un ruolo particolare rivestivano i centri cui faceva capo un Senato: Torino, Nizza e Chambéry. Nel 1729-30 furono soppresse le magistrature di Pinerolo e di Casale<sup>41</sup>, anche se le «carceri senatorie» di queste città erano state segnalate, fino a pochi anni prima, per interventi edilizi di un certo impegno. Ancora nel 1726 a Pinerolo si discuteva, per esempio, dell'ampliamento dell'archivio delle carte di quello che era stato, sotto il precedente governo francese, il Consiglio superiore, e si sentiva il bisogno di aumentare gli spazi destinati ai «soldati di giustizia»:

Essendo solo le presentanee abitazioni ivi esistenti capaci d'alloggiare una parte d'essi soldati, ... sono necessitati d'abitare in case d'affitto negli angoli della città, fuori del commercio, a causa della qual lontananza non solo resta quasi impossibile che possino ritrovarsi pronti sì di giorno che di notte nelle urgenze di servizio della giustizia<sup>42</sup>.

Più articolata era la topografia dei luoghi di reclusione nella capitale, dove, a dispetto di quanto illustrassero ai viaggiatori le guide del tempo, non esistevano solo le carceri senatorie e quelle del vicario di città a Porta Palazzo, ma la cittadella e le prigioni di Porta di Po<sup>43</sup>. A Torino non valeva, in ogni caso, quella classificazione che offriva l'*Encyclopédie* par-

<sup>39</sup> AST, Corte, Materie criminali, mz. 16, n. 4.

<sup>40</sup> Era il caso di Acqui con le sue «prigioni nuove», e di Valenza con le sue «prigioni dello stato maggiore». Ivi.

<sup>41</sup> Cfr. E. Genta, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1983, pp. 35-37.

<sup>42</sup> AST, Corte, Materie militari, Intendenza Fabbriche e fortificazioni, mz. 1 d'add., n. 6. Il calcolo di spesa per i lavori di ristrutturazione nelle carceri pinerolesì ammontava a 3.370 lire di Piemonte, pari allo stipendio annuo di un funzionario di Stato di livello medio-alto: 1.218 per le prigioni, 1.792 per le camere della «famiglia di giustizia», 110 per un magazzino.

<sup>43</sup> Cfr. G.G. Craveri, *Guida de' forestieri per la real città di Torino*, Torino, 1753, ed. anast., pref. di A. Peyrot, *Le livre précieux*, Torino 1969, pp. 111, 147. Sulla figura del vicario, D. Balani, *Il vicario tra città e Stato. L'ordine pubblico e l'annona nella Torino del Settecento*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1987.

lando di cinque tipi di prigionie «moderne», caratterizzate da nuove istanze umanitarie: posti di blocco, prigionie per ladri e omicidi, carceri di Stato, ergastoli, luoghi per lavori forzati.

Parmi les prisons séculières on peut en distinguer de plusieurs sortes. Celles qui sont destinées à renfermer les gens arrêtés pour dettes, come le Fort-l'Evêque à Paris; celles ou l'on tient les malfaiteurs atteints de crimes de vol et assassinat, telles que la Conciergerie, la Tournelle, le grand et le petit Châtelet à Paris, Newgate à Londres; les prisons d'état, come la Bastille, Vincennes, Pierre Encise, le château des Sept Tours à Constantinople, la Tour de Londres; les prisons perpétuelles, come les îles de Sainte Marguerite; et enfin les maisons de force, come Bicêtre, Charenton, Saint Lazare.

Nella percezione illuministica si era lontani sia dal modello «domiliare» delle carceri dell'antichità sia da quelle forme di «barbarie» che erano state applicate, nel corso del medioevo, dalle stesse strutture ecclesiastiche<sup>44</sup>. La prigione, intesa in senso moderno, doveva avere alcuni elementi formali che ne contraddistinguessero immediatamente la funzione:

Dans presque toutes les prisons il y a une espèce de cour ou esplanade, qu'on nomme *préau* ou *préhaut*, dans laquelle on laisse les prisonniers prendre l'air sous la conduite de leurs geôliers, guichetiers et autres gardes.

Non così si verificava, in realtà, nelle strutture coeve, quanto meno in quelle di uno Stato che pur vantava un apparato burocratico ormai ben avviato come il Piemonte. Lo Stato sabaudo non fu insensibile alle suggestioni dell'architettura *éclairée*, ma non seppe tradurle in un disegno politico concreto. Interessante, e a suo modo un *unicum*, il progetto per le nuove carceri senatorie di Torino, rimasto sulla carta<sup>45</sup>.

Nella capitale i luoghi di pena erano inadeguati per capienza e ragioni di sicurezza, al punto che, già durante il regno di Carlo Emanuele III, il noto architetto Benedetto Alfieri aveva lavorato ad alcuni disegni, che sarebbero stati ripresi vent'anni dopo dal Congresso degli edili. L'ubicazione era stata fissata nell'isola di San Michele, un quartiere medievale nel quale si prevedeva d'intervenire rettificando le facciate delle abitazioni. Tra il 1787 e il 1790, l'architetto Piacenza compì un sopralluogo indicando a Vittorio Amedeo III l'area più adatta, ottenendo che il re

<sup>44</sup> *Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, tome XIII<sup>e</sup>, Livourne, 1774, pp. 359-362. Come esempio di trattato ispirato all'umanitarismo illuministico cfr. Abbé Coyer, *Commentaire sur le code criminel d'Angleterre, traduit de l'anglais de Guillaume Blackstone*, Knapen, Paris 1776, 2 voll.

<sup>45</sup> Le antiche carceri senatorie di Torino, erette nel 1672 nel complesso destinato a ospitare le aule del Palazzo di giustizia, restarono nella vecchia sede, sulla quale può ancora essere utile consultare I. Michela, *Descrizione e disegni del Palazzo dei Magistrati Supremi di Torino, preceduta da alcuni cenni storici*, Chirio e Mina, Torino 1841.

emanasse un biglietto per sospendere le autorizzazioni edilizie a privati. Ma il biglietto regio non fu mai applicato né il progetto per la casa di pena fu mai eseguito. Si sarebbe dovuto trattare di un edificio improntato a una grande razionalità distributiva degli spazi. Il corpo di fabbrica, rettangolare, sarebbe stato inframmezzato e incernierato su un paio di cerchi, destinati, rispettivamente, all'atrio e alla cappella, circondata da celle. Il portone sarebbe dovuto risultare incassato, per ragioni di difesa, tra due ali emergenti, mentre un doppio tetto, diviso da un tamburo schiacciato, sarebbe dovuto culminare in una torretta con funzione insieme di sorveglianza e ornamentale<sup>46</sup>.

### 3. *Carcerati e carcerieri*

La vita all'interno delle carceri è difficilmente percepibile da progetti come questo, allo stesso modo che dalle sole disposizioni legislative. Esistono invece tracce più chiare nei carteggi che, a partire dal 1718, la Segreteria di Stato agli affari interni scambiò, con sempre maggiore regolarità, con l'Azienda delle finanze, con i prefetti e i giudici civili e militari, con gli intendenti, con i governatori e i comandanti delle zone di presidio, con alcuni vescovi e parroci<sup>47</sup>. È da tali documenti che si ricavano informazioni sulla condizione di promiscuità in cui vivevano i carcerati e i loro carcerieri, sul ruolo svolto nelle carceri, dove esisteva sempre un locale adibito a cappella, dai religiosi, sul peso rivestito dall'assistenza medica.

Uno dei problemi ricorrenti era costituito dalla scarsa efficacia dei corpi di guardia. I «soldati di giustizia» erano messi in bilancio, accanto ai chirurghi, agli speciali e ai custodi delle carceri, tra gli «ufficiali» del Senato; ma la loro opera era spesso elusa a causa del fatto che gli alloggi si trovavano distanti dai luoghi di reclusione o erano già occupati dai corpi di guarnigione.

La razionalizzazione delle forme del disciplinamento non era però passata invano. Nel 1780, per esempio, non a caso in coincidenza con

<sup>46</sup> Cfr. E. Castelnuovo, M. Rosci (a cura di), *Cultura figurativa e architettonica negli Stati del Re di Sardegna. 1773-1861*, Regione Piemonte-Provincia di Torino-Città di Torino, Torino 1980, pp. 1040-1043, la scheda dal titolo *Le carceri senatorie e la contrada dei «Fornelletti» (via F. Bonelli)*. Sul ruolo assegnato, nella seconda metà del Settecento, alle architetture circolari, tipologie caricate di valori razionalistici e utopici, cfr. Foucault, *Sorvegliare e punire*, cit., pp. 190, 218, 273; B. Baczkó, *L'utopia. Immaginazione sociale e rappresentazioni utopiche nell'età dell'illuminismo*, Einaudi, Torino 1979 (ed. orig. Payot, Paris 1978), pp. 356, 410.

<sup>47</sup> AST, Corte, Segreteria di Stato agli Affari Interni, serie III, Economico, reg. 87-91 (1718-89).

l'ultima fase delle riforme militari settecentesche, si vietava ai soldati finiti agli arresti di portare la divisa, in quanto essa, segno distintivo della carriera, sarebbe stata disonorata dalla detenzione. Negli stessi anni si era definito l'abbigliamento dei forzati (una veste, dei calzoni, un «bonnetto» e un cappotto) e dei carcerieri («cappotti per le sentinelle, mantelli per le pattuglie»)<sup>48</sup>.

Elementi di vita quotidiana nelle carceri si evincono, poi, da tutta una serie di piani d'intervento edilizio che videro la luce, a ritmo piuttosto incalzante, tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, concretizzandosi in lavori meno ambiziosi di quelli immaginati per il Senato di Torino, ma più capaci di inserirsi nelle strutture esistenti, e più duraturi. Ogni piano era corredato da didascalie e, talvolta, da vere e proprie relazioni, che illustravano le variabili adottate a seconda del luogo e della disponibilità dei mezzi. La costante era rappresentata quasi sempre dal recupero di edifici, più o meno angusti, divenuti fatiscenti.

Ad Alba, nel 1771, l'architetto Gian Battista Ferroggio lavorò al riadattamento di un complesso edilizio per un terzo da demolire, per un terzo da conservare e per un terzo da ampliare, senza alcuna concessione alle tipologie circolari che erano state pensate per Torino:

D'ordine dell'Ufficio generale delle Fortificazioni e Fabbriche di Sua Maestà mi son trasferito a visitare le carceri della città d'Alba ... e con intervento del signor vice-intendente d'essa città ho visitato ed esaminato le medesime carceri e ritrovate consistere le medesime cioè al piano di terra due piccole carceri verso la corte e altra carcere umida e inabitabile esistente per contro la scala, una scuderia, cappella, confortatorio, due piccole corti ed un piccol orto con altra carcere sovra una delle avantidette al primo piano, una piccola carcere per le donne, camera per gli esami, una camera ed un gabinetto per il custode con galleria. Le muraglie e coperti d'esse carceri sono marcie ed in pessimo stato; per riparare le medesime la spesa sarebbe ancor eccessiva senza ottenere veruna dilatazione d'esse carceri, né alloggio di soldati di giustizia. Perciò son in senso che dovrebbero demolire esse carceri lasciando ancora le due camere al piano di terra e fabbricarne altre nove nel sito orto.

Otto anni prima, a Mortara, le nuove carceri erano state poste su due piani; ad Alba, invece, si suggeriva di utilizzare tre piani. Al piano terreno si era deciso di sistemare la cappella, un «confortatorio» e le celle per gli uomini; le donne si sarebbero trasferite al primo piano, in stanze costruite *ex novo* anche per qualche «persona di distinzione». I corridoi e

<sup>48</sup> Il contratto a stampa per le forniture di questi capi di vestiario (1772) si trova in AST, Corte, Materie militari, Ufficio generale del Soldo, mz. 2 non inv. Simile sarebbe stato l'abbigliamento previsto in età napoleonica: cappotti, calzoni, camicia, con l'aggiunta di calze di lana e zoccoli. Cfr. le note di spesa in AST, Sezioni riunite, Finanze, Governo francese (1798-1814), mz. 1679.

le camere per il custode erano rimasti tali e quali ai locali esistenti, mentre al secondo piano erano state predisposte sei stanze per i «soldati di giustizia» e le «commodità»<sup>49</sup>. Un po' diversa era la situazione ad Asti, così descritta, nel 1770-1771, dall'architetto Giovanni Maria Molino:

In dieci camere di piccola estensione consistono queste regie carceri d'Asti, una delle quali, per esser affatto discosta e senza comunicazione dalle altre, serve per le donne. Le altre nove restano situate, cioè sei di esse al piano di terra e tre superiormente. Dette nove camere hanno una sola piccola finestra per cadauna corrispondente in un cortile di figura quadrilonga molto angusto, circondato da altre muraglie, tre delle quali servono la stessa fabbrica delle carceri e l'altra, che ha l'esposizione tra mezzogiorno e ponente, ad un corridore, che ha la comunicazione alla latrina, per lo che, sia per l'angustia del cortile suddetto sia per l'altezza di dette muraglie, per la loro esposizione e situazione, non ricevono che poc'aria colata [sic] e mai di mezzogiorno. Il numero de' prigionieri che vi s'intratengono, fatta una comune, è di sessanta in settanta da alcuni anni a questa parte, secondo il computo fattone dal presentaneo custode Bernardino Osio; epperò tutte le dette camere restano di continuo piene. Quindi, per il gran numero di prigionieri, per il loro miserabile stato e suddetta esposizione delle camere, alcuni di quelli cadendo di spesso infermi, conviene necessariamente prevalersi secondo l'esigenza di una, due od anche di tutte tre le camere anzidette al piano superiore per luogo d'infermeria, siccome più di quattro infermi non si possono collocare per cadauna camera, ed allora conviene aumentar il numero nelle altre camere inferiormente.

Una *legenda* evidenziava in nero «la nuova fabbrica», cioè le stanze aggiunte alle vecchie carceri, in giallo i locali della casa dell'avvocato Paggiero da acquistare, infine in rosso gli spazi abitati nella casa dello stesso avvocato. La contiguità fra abitazione privata e zona di reclusione era molto stretta; le donne avrebbero tuttavia avuto diritto a una latrina separata. Di giorno i carcerati potevano uscire nel cortile, cui non accedevano i reclusi nelle camere di sicurezza, «tre orride carceri dette segreti», che l'architetto non era riuscito a misurare perché respinto dal «fettor» che vi si respirava<sup>50</sup>.

Anche a Biella, tra il 1779 e il 1780, più di un architetto si cimentò con l'ampliamento delle vecchie carceri che avevano sede nel palazzo di città<sup>51</sup>. Il progetto a cura di Pietro Antonio Benedetto dedicava attenzio-

<sup>49</sup> AST, Corte, Carte topografiche e disegni, Carte topografiche serie III, Mortara, n. 2; Alba, n. 2.

<sup>50</sup> Ivi, Asti, n. 2.

<sup>51</sup> Cfr. *Disegno delle carceri di Biella* (28.III.1727), AST, Corte, Provincia di Biella, mz. 1, n. 19, dove è riprodotta la topografia delle carceri, contigue a edifici privati, da cui le divideva un semplice porticato. Il palazzo civico si affacciava sulla piazza del mercato del grano, al quale erano limitrofi una chiesa parrocchiale, l'Ospedale maggiore e il palazzo nobiliare del conte Gromis di Ternengo. Di lato, affacciato sul palazzo di città, sorgeva il ghetto ebraico.

ne all'ospedale interno per «gli detenuti amalati», immaginando tre piani dal livello del cortile, più «tre vecchie crotte», cioè celle interrato, e un sottotetto. Dalla *Pianta regolare* disegnata da Giovanni Battista Ferroggio si evince che, anche a Biella, alle donne era stata destinata una stanza al piano superiore e che la comunicazione tra il «salone della città», l'aula consiliare, e le prigioni era diretta, attraverso una semplice scala. Lo stesso Ferroggio si era occupato dei disegni delle «ferrate», le inferiate per le finestre, che risultavano più piccole nelle celle che si affacciavano sulla contrada, e di dimensioni maggiori nell'abitazione del custode, nelle camere «degli esami» e nelle stanze verso il cortile<sup>52</sup>.

La tipologia a tre piani (pianterreno, primo e secondo piano) fu seguita anche a Carouge (1784), dove le planimetrie e gli spaccati del progetto furono disegnati ancora una volta da Ferroggio, e ad Acqui (1787), dove Giovanni Battista Biorci aggiunse nuove celle per i prigionieri e nuovi alloggi per i «soldati di giustizia»<sup>53</sup>. Strutture di questo genere erano destinate a cambiare molto poco all'indomani della crisi e della caduta dell'antico regime.

#### 4. *Il nuovo regime*

La breve stagione del governo provvisorio repubblicano (9 dicembre 1798-26 maggio 1799) ebbe scarsa possibilità di intervenire sul sistema carcerario piemontese. Superata la restaurazione austro-russa, sotto il regime napoleonico (1801-1814) in Piemonte l'ordinamento giudiziario si modellò sul decreto del 3 dicembre 1801, che riprendeva le norme penali sancite dall'Assemblea nazionale francese nel 1791. Il generale Jourdan aveva firmato le leggi di istituzione di undici tribunali di prima istanza, a ognuno dei quali fu preposto un commissario imperiale, con attribuzioni in materia di polizia correzionale e con funzione di magistrato d'appello per le sentenze emanate in primo grado dai giudici di pace. Torino, Alessandria e Cuneo diventarono sedi di tre tribunali speciali, con giurisdizione su tutte le cause criminali, a eccezione di quelle che erano di competenza delle commissioni militari, rispettivamente nei dipartimenti di Po e Dora, Sesia e Marengo, Stura e Tanaro<sup>54</sup>.

<sup>52</sup> AST, Corte, Carte topografiche e disegni, Carte topografiche serie III, Biella, n. 1.

<sup>53</sup> Ivi, Carouge, n. 1; Acqui, n. 1.

<sup>54</sup> Nalbone, *Carcere e società*, cit., pp. 61-63. Sul governo provvisorio repubblicano e sulla rioccupazione napoleonica del Piemonte cfr. G.P. Romagnani, *Prospero Balbo. Intellettuale e uomo di Stato (1762-1837)*, vol. I, *Il tramonto dell'antico regime in Piemonte (1762-1800)*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1988, p. 433 e sgg.; e vol. II, *Da Napoleone a Carlo Alberto (1800-1837)*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1990, pp. 1-239; G. Vaccarino, *I giacobini piemontesi (1794-1814)*, Ministero per i Be-

Tab. 3 - *Le prigioni del Dipartimento del Po (1801)*<sup>55</sup>

<i>città</i>	<i>tipo carcere</i>	<i>n. detenuti</i>
Torino	prigioni Senato	570
	<i>aux Tours</i> , prig. polizia	70
	Casa di correzione	81
Venaria	–	5
Rivoli	–	2
Carignano	–	3
Susa	–	10
Pinerolo	–	75
Vigone	–	7
Guiers	–	25
Carmagnola	–	12
Moncalieri <sup>56</sup>	–	7
<i>tot.</i>		867

Tab. 4 - *Prigionieri nel comune di Torino (1801)*<sup>57</sup>

Senato	appartenenti al Senato	259
	appartenenti al militare	235
	condannati	55
Tours de police <sup>58</sup>	uomini e donne	104
Casa di correzione	dipendenti dal Senato	25
	di competenza militare	30
	condannati	4
	giovani «libertini»	30

La razionalità della legislazione francese si contrapponeva, sulla carta, alle inadeguatezze del sistema giudiziario e carcerario piemontese d'antico regime<sup>59</sup>. Ma gestire la realtà risultò cosa ben diversa. All'aprirsi dell'Ottocento, la diversificazione dei singoli istituti non corrispondeva infatti al nuovo assetto legislativo. In una città come Cuneo, per esem-

ni e le Attività Culturali, Roma 1989, 2 voll.; M. Violardo, *Il notabilato piemontese da Napoleone a Carlo Alberto*, Comitato di Torino dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Torino 1995; L. Guerci, *Istruire nelle verità repubblicane. La letteratura politica per il popolo nell'Italia in rivoluzione (1796-1799)*, il Mulino, Bologna 1999, *passim*.

<sup>55</sup> AST, Sezioni riunite, Finanze, Governo francese (1798-1814), mz. 97.

<sup>56</sup> A Moncalieri esisteva una «casa di forza», come si evince da una lettera del presidente della municipalità alla Commissione esecutiva del Piemonte del 6 ventoso anno IX (25.II.1801), e da una lettera del comandante militare della «casa di forza» di Moncalieri indirizzata all'uditore generale di guerra Virginio, 5 ventoso anno IX (24.II.1801).

<sup>57</sup> AST, Sezioni riunite, Finanze, Governo francese, mz. 97.

<sup>58</sup> L'ex carcere del Vicariato, che dal 1803 avrebbe svolto funzione di carcere militare. AST, Sezioni riunite, Finanze, Governo francese, mz. 1687.

<sup>59</sup> Cfr. Nalbone, *Carcere e società*, cit., p. 69.

pio, sin dal 1802 furono creati *ex novo* una casa di giustizia e un luogo di detenzione grazie all'esproprio di alcuni beni religiosi; mentre a Torino Jourdan, pur avendo individuato il bisogno di rinnovare le strutture, non riuscì a fare a meno delle vecchie carceri del Senato e del Vicariato, agendo, piuttosto, nella parziale trasformazione delle funzioni dell'edificio delle forzate.

Nei documenti dell'ultima fase francese, la classificazione dei prigionieri era basata su quattro tipologie: «criminelle», «correctionelle», «vénerienne», «de détention»<sup>60</sup>. Quella delle prigioni su altrettante categorie.

Tab. 5 - *Classificazione delle prigioni torinesi (1813)*<sup>61</sup>

Senato	de justice
Forzate	de police municipale, d'arrêt, de justice
Gesuiti	de police municipale, d'arrêt
«il Martinetto»	de correction

Le carceri del Senato erano state organizzate in quattro sezioni distinte: due per gli inquisiti sottoposti al giudizio del tribunale speciale di Torino, una destinata alla custodia dei condannati, l'ultima, per un certo tempo, riservata alle donne accusate di atti infamanti<sup>62</sup>.

La costruzione del carcere delle forzate, già utilizzato nel Settecento per l'internamento di prostitute e il ricovero di donne sifilitiche, era stata inizialmente impiegata per sbandati o persone incorse in misure di polizia; vi furono trasferite, poi, le donne già rinchiusi in Senato. Il 29 floreale dell'anno X repubblicano il prefetto Ferdinand La Ville scriveva da Torino al generale Jourdan, a proposito della «maison des Forzate»:

Une construction trop faible pour l'usage auquel elle avait été destinée ... Elle peut être remplacée par une partie du bâtiment destiné aux séances du tribunal de première instance et de police correctionnelle, qui est d'une construction très forte, et qui peut être divisé en deux geôles grandes, sûres et commodes, dont une pour la police correctionnelle et l'autre pour la police administrative<sup>63</sup>.

Le carceri del Vicariato («aux Tours»)<sup>64</sup>, tranne che per un breve periodo in cui furono utilizzate per raccogliere i vagabondi arrestati dai

<sup>60</sup> AST, Sezioni riunite, Finanze, Governo francese (1798-1814), mz. 1679.

<sup>61</sup> Ivi.

<sup>62</sup> Cfr. AST, Sezioni riunite, Finanze, Governo francese, mz. 97, lettera del prefetto del dipartimento del Po La Ville al generale Jourdan, 18 nevoso dell'anno X (8.I.1802).

<sup>63</sup> Ivi.

<sup>64</sup> Queste carceri avevano sede nelle due torri del Palazzo di Augusto, al centro dell'attuale piazzale di Porta Palazzo. Per una descrizione settecentesca cfr. Craveri, *Guida*, cit., p. 147.

gendarmi, svolsero le funzioni di carcere militare. Fu invece un edificio religioso, denominato prigione dei Gesuiti, ad accogliere, sino agli ultimi anni napoleonici, detenuti colpevoli di reati contro l'ordine pubblico<sup>65</sup>.

Quanto al fabbricato dell'ergastolo, detto «il Martinetto» e situato nella zona suburbana, esso fu sottoposto a più di una riforma. Istituito nel 1785 come casa per giovani discoli minori di venticinque anni, le autorità francesi ne avevano ordinato, nel 1802, la trasformazione in prigione civica, trasferendovi l'infermeria delle carceri del Senato, stabilendovi poi la custodia di individui condannati dal tribunale correzionale e, da ultimo, nel 1809, la nuova sistemazione del centro di raccolta dei mendicanti<sup>66</sup>.

Di fatto, dunque, almeno sino ai primi anni dell'Ottocento, non si erano realizzate né la divisione spaziale delle prigioni civili da quelle militari<sup>67</sup> né la separazione delle carceri femminili da quelle maschili (cfr. tab. 4). Si era continuato, semmai, l'uso di locali contigui all'interno degli stessi edifici, come nei progetti edilizi settecenteschi, mentre il riadattamento di antiche strutture conventuali aveva garantito la possibilità di risparmiare una parte delle spese<sup>68</sup>. La concentrazione delle sedi carcerarie nei capoluoghi di dipartimento aveva avuto, del resto, l'immediata conseguenza di destabilizzare la sanità pubblica. In una lettera del *maire* di Cuneo Carlo Caissotti al prefetto del dipartimento della Stura nell'anno XI repubblicano, la città piemontese figurava infestata da una grave epidemia causata dal sovraffollamento delle prigioni:

Les prisons ont été reconnues insuffisantes à contenir le nombre des détenus, qu'on y renferme, et à cet effet le convent dit des tertiaires, maison nationale, fut destiné pour servir de prison correctionnelle, qui selon la loi doit être séparée de celle des prévenus, dont le jugement n'a point encore été porté. Mais, par une fatalité inconcevable, les réparations de la nouvelle prison susdite n'ont point été faites, et ce défaut ... n'a point empêché que ... le sol des mêmes [prisons] ne leur offre pas assez d'espace pour se coucher, vu que le total nombre des détenus monte actuellement jusqu'à 496<sup>69</sup>.

<sup>65</sup> Nei conti delle spese per la manutenzione delle carceri dell'anno XI (1802-1803) al posto della prigione dei Gesuiti compariva quella della Missione. Cfr. AST, Sezioni riunite, Finanze, Governo francese (1798-1814), mz. 1679. L'antica chiesa dei padri della Missione era quella della Concezione, mentre la chiesa dei Gesuiti aveva sede presso i Santi Martiri, nell'attuale via Garibaldi, già via Dora Grossa. Cfr. Craveri, *Guida*, cit., pp. 78-79, 113-121.

<sup>66</sup> Cfr. R. Audisio, *La Generala di Torino: esposte, discoli, minori corrigendi. 1785-1850*, Fondazione Camillo Cavour, Santena 1987, pp. 6, 10, 27, 39-40.

<sup>67</sup> Nel 1804 nelle carceri del Senato, per esempio, c'erano otto militari tra 285 detenuti civili. AST, Sezioni riunite, Finanze, Governo francese, mz. 1679.

<sup>68</sup> Nel 1803 ad Asti, tra le città di provincia, i progetti di riorganizzazione delle carceri puntarono sul convento di San Francesco. Ma anche in altre città piemontesi castelli e conventi catalizzarono l'attenzione delle nuove autorità. AST, Sezioni riunite, Finanze, Governo francese, mz. 97.

<sup>69</sup> Ivi.

Non molto dissimile, anzi ancor più allarmato, suonava il *rapport* del prefetto La Ville, da Torino, del 23 ventoso dell'anno XIII. La Ville, lamentandosi del numero di detenuti che gravitavano sulle carceri senatorie, faceva eco ai provvedimenti suggeriti, nell'ultima sessione del Consiglio generale di dipartimento, dal medico Michele Buniva:

Il n'existait avant cette époque qu'une seul tribunal à Turin sous la dénomination de Sénat, pour tous les criminels du Piémont ainsi que une seule prison pour les renfermer. Cette maison de justice, qui recevoit tous les prévenus de délits quelconques qui étaient momentanément déposés dans les prisons seigneuriales des différentes communes, se trouve presque toujours si encombrée que le gouvernement a dû plusieurs fois faire opérer des transfèremens pour arrêter les suites des épidémies qui menacent cette ville<sup>70</sup>.

Le carte francesi stese a Torino tra il 1813 e il 1814 non avrebbero più parlato di Senato, forzate, prigioni dei Gesuiti ed ergastolo, ma, più asetticamente, di «Maison de justice», «Maison d'arrêt», «Maison de réclusion», «Maison de mendicité». Almeno *de nomine*, le cose sembrerebbero essere lentamente cambiate, al punto che, nell'ultimo biennio del governo napoleonico, si arrivò a far esplicito riferimento a carceri unicamente «pour femmes»<sup>71</sup>. La loro realizzazione era stata concepita, ma avrebbe dovuto attendere ancora alcuni anni prima di potersi dire compiuta.

<sup>70</sup> Ivi. Su Buniva cfr. la voce di V. Castronovo in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XV, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1972, pp. 64-69; Y.M. Bercé, *Le chaudron et la lancette. Croyances populaires et médecine préventive (1798-1830)*, Presses de la Renaissance, Paris 1984, pp. 303-311; B. Maffiodo, *I borghesi taumaturghi. Medici, cultura scientifica e società in Piemonte fra crisi dell'antico regime ed età napoleonica*, Olschki, Firenze 1996, pp. 287-304; S. Montaldo, *Medici e società. Bartolomeo Sella nel Piemonte dell'Ottocento*, Comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Torino 1998, pp. 32-53.

<sup>71</sup> Nel 1813-1814 a Torino si discuteva di una «Maison de justice», una «Maison d'arrêt», una «Maison de réclusion pour femmes», e, fuori città, di una «Maison de mendicité, pour femmes vénériennes». Cfr. AST, Sezioni riunite, Finanze, Governo francese, mz. 1678. In una lettera del prefetto La Ville, da Torino, a Jourdan, datata 3 nevoso anno X (24.XII.1801), si era tuttavia già proposto, coinvolgendo l'architetto Randoni, un edificio carcerario per sole donne condannate dal tribunale per le «peines infamantes»; come sede si era pensato al convento dei Cappuccini, che si sarebbe dovuto far evacuare dai religiosi che lo occupavano. AST, Sezioni riunite, Finanze, Governo francese, mz. 97.

Andrea Merlotti

*Prigionieri di Stato e prigionieri ad correctionem.  
Reclusi in fortezza nel Piemonte di Carlo Emanuele III*

Nella sua relazione a questo convegno, Paola Bianchi ha ricostruito le linee dell'evoluzione del sistema carcerario sabaudo durante il XVIII secolo, soffermandosi sui piani elaborati dai governi sabaudi succedutisi dall'età amedeana alla fine dell'antico regime e cogliendone tanto gli aspetti progettuali quanto le difficoltà applicative. Nel mio intervento vorrei fornire alcune integrazioni al quadro già delineato, concentrando l'attenzione sui veri protagonisti del sistema carcerario: i carcerati. Non potendo compiere individualmente uno studio complessivo sui reclusi nelle carceri piemontesi, ho scelto un caso che mi sembra presentare particolarità interessanti: quello delle fortezze che, adibite a usi militari, svolsero anche funzione di prigioni di Stato.

«Nei castelli di Miolans e Ceva», scriveva Adalberto Radicati di Passerano nella sua celebre *Histoire de l'abdication de Victor-Amedée*, «vi sono delle segrete nelle quali re Vittorio Amedeo fa rinchiodare tutti coloro che vuole far morire, ma che non osa condannare pubblicamente»<sup>1</sup>. Il riferimento ai prigionieri reclusi segretamente nelle fortezze sabaude era reso ancor più credibile per il pubblico dell'epoca dalla vicenda dell'abdicazione e del successivo arresto di Vittorio Amedeo II, che aveva gettato un'ombra sinistra sullo Stato sabaudo a pochi anni dai fortunati eventi bellici d'inizio secolo. In effetti, le fortezze di Ceva e Miolans costituirono per tutto il XVIII secolo le principali prigioni nello Stato sabaudo. L'isolamento fra le montagne contribuì a creare attorno ad esse un'aura di mistero, che ne faceva luoghi ancora più terribili di quanto in realtà non fossero. I loro nomi suscitavano fra i sudditi sabaudi le stesse fosche

<sup>1</sup> A. Radicati di Passerano, *Storia dell'abdicazione di Vittorio Amedeo, re di Sardegna ... della sua detenzione al Castello di Rivoli e dei mezzi di cui s'è servito per risalire sul trono*, traduzione (dall'edizione Stamperia Reale, Torino 1734, ma *rectius* Parigi, s.n.t., 1734) e cura di E. Zanone Poma, Biblioteca comunale, Rivoli 1996, p. 20. Su Radicati è d'obbligo rinviare al classico F. Venturi, *Saggi sull'Europa illuminista*, vol. I, *Alberto Radicati di Passerano*, Einaudi, Torino 1954 (rist. Utet, Torino 2005).

immagini che i francesi avevano del castello d'If, di fronte a Marsiglia. Quella di Ceva, in particolare, pur non essendo meno imponente e strategicamente importante delle altre strutture fortificate sabaude costruite lungo l'arco alpino (soprattutto Exilles, la Brunetta, Fenestrelle), era percepita più come un fortezza di detenzione che come baluardo militare<sup>2</sup>. La citazione di Radicati riportata sopra ne era un chiaro segnale. Altra significativa testimonianza fu rappresentata da quanto sulla propria reclusione a Ceva scrisse un grande eterodosso del Settecento italiano. Mi riferisco a Pietro Giannone, che ebbe il triste onore di essere recluso in tre delle principali fortezze sabaude: Miolans – dal 1736 al 1738 –, Ceva – dal 1738 al 1744 –, e la cittadella di Torino – dal 1744 alla morte, nel 1748.

Ne *L'Ape ingegnosa*, l'ultima delle cinque opere che lo storico e filosofo napoletano scrisse durante la sua prigionia nelle carceri sabaude, Giannone così descriveva la sua condizione di recluso:

Io, qui [a Ceva] ancorché dopo lunghi travagli e persecuzioni in prigione in questo castello, dove l'aria non è niente placida e serena, ma agitata da continui venti, sotto un aspro e rigido cielo, dove sovente non si distinguono i mesi dell'inverno da quelli di primavera o dell'autunno, e dell'està può farsi conto d'un solo mese, qual è il mese di luglio, dove io non mi ricordo (e sono già sei anni compiti che vi dimoro) esser passato un giorno sereno ..., ancorché fuor d'ogni umano commercio, privo di ogni conforto di amici e di parenti ed afflitto da continuo merore d'animo; con tutto ciò perché anche a me fan più paura i dolori e le infermità che la morte, procuro per quanto posso, ed il mio infelice stato lo permette, di tirar innanzi la mia vecchiaia, quanto meno incomoda e fastidiosa si possa, con non tralasciar quando si può, ed il tempo lo permette, il mio corporale esercizio della mattina e della sera, passeggiando per questo ben corto giardino custodiente me milite; e la necessità mi obbliga a non esser desiderioso, poiché senza aiuto di serve o servitori io mi preparo e disapparecchio la tavola; io mi vesto e spoglio, mi calzo e scalzo, fommei il letto e disfaccio, essercito le mie braccia con la scopa a pulirmi la stanza e colla grattugia a grattarmi il tabacco, e sovente queste mie mani l'adatto all'ago ed al filo per cucire e ricucire le cose vecchie e sdrucite. Così scaccio la desidia ed essercito il mio corpo, cavando forza dalla mia debolezza<sup>3</sup>.

Quasi negli stessi termini Giannone si era espresso, pochi mesi prima, in una lettera al responsabile della Segreteria degli Interni Ferrero d'Ormea, chiedendo un miglioramento della sua condizione:

<sup>2</sup> Sulle fortezze sabaude mi limito a rimandare a M. Viganò, *Di faccia alla Francia. Piazzeforti del Piemonte sabaudo alle frontiere rivoluzionarie (1792-1800)*, in «Rivista Napoleonica. Revue Napoléonienne. Napoleonic Review», I (2000), n. 1-2, pp. 247-264, in cui si dà conto dell'ampia bibliografia precedente.

<sup>3</sup> P. Giannone, *L'ape ingegnosa, ovvero raccolta di varie osservazioni sopra le opere di natura e dell'arte*, a cura di A. Merlotti, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1993, pp. 545-546. Sugli anni di prigionia di Giannone si veda G. Ricuperati, *L'esperienza civile e religiosa di Pietro Giannone*, Ricciardi, Milano-Napoli 1970, pp. 543-621.

In questa cadente età ... ogni anno vado ruinando nella salute per diece ... Lo stomaco quasi che perduto, senza che qui possa sperare di recuperarlo per la rigidità del clima, né sempre posso aver agio, passeggiando nell'aria aperta, di fare esercizio, ch'è l'unico e salutare rimedio al mio male d'ostruzione. Ed assicuro con tutta sincerità a Vostra Eccellenza ch'è superflua quella rigida custodia di tenermi ancora sub clave, e nelle ore di passeggio, quando si può, custodiente milite. Nel mio caso non si tratta della custodia d'un prigioniero, ma di un vecchio di settanta anni, infermo e sì debole che non appena può reggersi in piedi<sup>4</sup>.

I testi giannoniani sono preziosi perché le centinaia di prigionieri che durante il Sei e il Settecento si susseguirono nelle fortezze sabaude sono rimasti, per lo più, personaggi muti: nel migliore dei casi di loro si conservano alcune lettere o suppliche al sovrano, oppure scritte incise sulle pareti delle celle, ancor oggi visibili, per esempio, a Miolans. Di altri – la maggior parte – non resta traccia alcuna.

Quella che Giannone descrive era, in ogni caso, una prigionia privilegiata. Allo storico napoletano, infatti, non erano state messe le catene ai polsi, era stato concesso di leggere e, soprattutto, di scrivere, intrattenendo relazioni con personaggi che vivevano al di fuori del forte. A Torino, per esempio, Giannone ebbe modo di ricevere libri e regali dall'ambasciatore inglese de Villetes. Non deve stupire, pertanto, che nell'introduzione all'*Apologia de' teologi scolastici* – un'altra delle opere giannoniane del carcere –, Giannone scrivesse di essere riuscito, isolato «fra' deserti monti delle Langhe», costretto «in tanta penuria fra' luoghi miseri, inospiti e selvaggi», a trovare «sollievo» in libri di devozione che, in altre condizioni, mai avrebbe aperto; «la loro lezione», confessava, gli aveva fatto «passar con minor tedio e rincredimento le ore penose di prigionia»<sup>5</sup>.

Ben diversa la condizione di recluso che toccò, per esempio, al vercellese Vincenzo Lavini (†1789), arrestato nel 1760 per aver falsificato biglietti di credito<sup>6</sup>. Rinchiuso a Miolans dal 1765 al 1786, Lavini fu tenuto in isolamento col divieto di leggere e scrivere. Col tempo, tuttavia, egli riuscì a fabbricarsi carta, penna e inchiostro per realizzare piccoli dipinti. Scoperto, ottenne infine di poter continuare nel suo passatempo a patto di impegnarsi a non utilizzare carta e penna per la scrittura. Ancora nel 1786, quando fu trasferito a Ivrea per motivi di salute, il segretario di Stato agli Interni conte Corte di Bonvicino scrisse al governatore del castello di permettere a Lavini «colle debite cautele di fare qualche lavo-

<sup>4</sup> Giannone a Ferrero d'Ormea, 23 dicembre 1743, in AST, Corte, Materie politiche in rapporto agli interni, *Lettere di particolari* (d'ora in poi *Lett. part.*), «G», mz. 29.

<sup>5</sup> La si veda in P. Giannone, *Opere*, a cura di S. Bertelli e G. Ricuperati, Ricciardi, Milano-Napoli 1971, p. 797.

<sup>6</sup> Sullo scandalo Stortiglione cfr. A. Merlotti, *L'enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento*, Olschki, Firenze 2000, p. 151.

ro ... colla penna in ritratti ed opere di simile natura», ma di evitare ad ogni costo che questi potesse «scrivere a veruna sorta di persone»<sup>7</sup>.

Il tipo di carcerazione subita dallo storico napoletano non faceva dunque testo. E non poteva dirsi comune neppure l'esperienza di Sade (1772-1773), che dalla prigionia a Miolans riuscì a evadere dopo pochi mesi con una rocambolesca fuga. Quanto al caso di Francesco Dalmazzo Vasco, per restare a figure non anonime, sulla detenzione a Ceva (1768-1770) e a Ivrea (1790-1791) non lasciò alcuna descrizione.

Le questioni che vorrei affrontare in queste pagine sono quindi sostanzialmente due: da un lato verificare l'attendibilità delle affermazioni di Radicati di Passerano citate in apertura; dall'altro tentare di cogliere un profilo collettivo dei prigionieri reclusi nelle fortezze sabaude del Settecento. A questo scopo ho scelto di analizzare la popolazione carceraria del forte di Ceva dagli anni Venti del Settecento, ultimo decennio di regno di Vittorio Amedeo II (1675-1730), sino alla metà del secolo, nel pieno del regno di Carlo Emanuele III (1730-1773)<sup>8</sup>.

### 1. I prigionieri del forte di Ceva tra Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III

Nel 1718 Vittorio Amedeo II ordinava una vasta inchiesta per stabilire le condizioni delle carceri di Stato. Si trattava della prima fase di un'indagine che negli anni successivi si sarebbe estesa anche alle carceri comunali e ad alcuni luoghi di reclusione controllati dalle giurisdizioni signorili<sup>9</sup>. Fra i documenti sopravvissuti a seguito di tale inchiesta si possono leggere le *Relations des prisons qui se trouvent actuelment en estat de service dans le fort de Ceve, grandes, petites, leurs situations et par qui elle sont occupées avec leur nom separées* che illustravano, fra l'altro, la disposizione delle celle nel forte di Ceva e la dislocazione in esse dei prigionieri<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Il segretario agli Interni al governatore di Ceva, 26 giugno 1786, in AST, Corte, Segreteria di Stato agli Affari Interni, Copialettere, serie III, *Economico*, registri detti «prigionieri» (d'ora in poi solo *Prigionieri*), reg. 91.

<sup>8</sup> Sulle vicende dello Stato sabaudo nel XVIII secolo esiste un'ampia bibliografia. Cfr. G. Ricuperati, *Lo Stato sabaudo nel Settecento. Dal trionfo delle burocrazie alla crisi d'antico Regime*, Utet, Torino 2001.

<sup>9</sup> Cfr. *Ristretto delle spese necessarie nella formazione e riparazioni delle carceri dello Stato* (1727-1730), in AST, Sez. Riun., Finanze, 1ª archiviazione, *Carceri, arresti, confische*, mz. 1, f. 6; e F. Juvarrà, *Relazione a Sua Maestà per [la] riparazione [delle] prigioni dello Stato*, in AST, Corte, *Materie giuridiche*, Carceri, mz. 1, f. n.n. Si veda per il solo caso delle carceri di Cuneo A. Merlotti, *Cuneo dall'età amedeana alla crisi dell'antico regime* (1684-1798), in P. Bianchi, A. Merlotti, *Cuneo in età moderna. Città e Stato nel Piemonte d'antico regime*, Franco Angeli, Milano 2002, pp. 273-275.

<sup>10</sup> È in AST, Corte, *Materie criminali*, mz. 16, f. 4, *Lettere, relazioni e memorie sullo stato delle prigioni esistenti nelle città, forti e castelli di Sua Maestà* (1718).

Le prigioni destinate ai prigionieri di Stato si trovavano nel quartiere del comandante ed erano cinque: 1. «La Saggezza», «capace di contenere due letti, ma poco sana per esser situata sopra la rocca»; 2. «La Costanza», «capace di due letti», ma bisognosa «d'esser rinforzata da una parte per esse più sicura»; 3. «La Speranza», «con un'anticamera, ciascuna capace di un letto»; 4. «La Pazienza», «capace d'un letto separata dalle due suddette con un semplice muro»; 5. «La Penitenza», «capace di due letti, ma poco sana», bisognosa «d'esser rinforzata per esser più sicura». Di queste cinque prigioni, solo le prime tre erano occupate. Nel «quartiere nuovo dei soldati» della guarnigione di stanza a Ceva, si trovavano, invece, i prigionieri *ad correctionem*. Le *Relations* puntualizzavano che le celle destinate a questi ultimi non erano di fatto «ben sicure». A completare il quadro degli spazi del forte destinati alla reclusione erano, infine, «tre crottoni scavati nella rocca», che, scriveva il comandante, risultavano altrettanto poco sicuri per la facilità che offrivano ai prigionieri «di fuggirsene per le vene arenose della rocca».

Al momento della stesura di questa descrizione i prigionieri di Stato erano tre ed altrettanti i reclusi *ad correctionem*. Con questo termine mi riferisco ai giovani – per lo più fra i quindici e i trent'anni –, la cui reclusione era richiesta al sovrano direttamente dai genitori o dai tutori. La storiografia francese ha insistito sull'importanza di tale fenomeno sociale e disciplinare nelle strategie di difesa dell'onore familiare. Penso soprattutto ad alcuni recenti studi di Arlette Farge<sup>11</sup> e di Brian E. Strayer<sup>12</sup>, ma il problema era già stato colto da Frantz Funck Brentano (1862-1948), a cui si devono indagini pionieristiche sulle *lettres de cachet* e sul loro ruolo nella vita delle famiglie d'antico regime<sup>13</sup>.

La procedura era quasi sempre la stessa. Il capofamiglia si rivolgeva al governatore della provincia in cui risiedeva chiedendo la reclusione del figlio in una fortezza dello Stato; il governatore a sua volta trasmetteva la richiesta alla Segreteria di Stato agli Affari Interni unendovi riflessioni personali. Di norma l'assenso per l'arresto giungeva dopo pochi giorni: il sovrano inviava un ordine al governatore; il corpo di guardia si recava allora dal giovane, lo arrestava e lo conduceva in fortezza. Qui il

<sup>11</sup> Cfr. A. Farge, M. Foucault, *Le désordre des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille*, Gallimard, Paris 1982; A. Farge, *Famiglie. L'onore e il segreto*, in P. Ariès, G. Duby (a cura di), *La vita privata dal Rinascimento all'Illuminismo*, Laterza, Roma-Bari 1986, pp. 458-487.

<sup>12</sup> B.E. Strayer, *Lettres de cachet and social control in the Ancien Regime. 1659-1789*, Lang, New York 1992.

<sup>13</sup> Cfr. F. Funk Brentano, *Les lettres de cachet a Paris. Etude suivie d'une liste des prisonniers de la Bastille (1659-1789)*, Imprimerie nationale, Paris 1903; Id., *La famiglia fa lo Stato. Studio sulla formazione della società antica e della società moderna*, Desclee, Roma 1909.

detenuto era destinato a restare in cella sino a quando i genitori non ne avessero chiesto la liberazione. Nonostante le autorità – come cercherò di mostrare – non favorissero questa pratica, nel corso del secolo il numero dei detenuti *ad correctionem* continuò a crescere.

Tornando al forte di Ceva un decennio dopo l'indagine del 1718, il numero dei reclusi era triplicato. Secondo uno *Stato de' prigionieri che sono detenuti nel forte di Ceva*, nel 1729 vi erano, infatti, rinchiusi 16 prigionieri (cfr. tabelle 1 e 2)<sup>14</sup>.

Tab. 1 - *Stato de' prigionieri che sono detenuti nel forte di Ceva (1729)*<sup>15</sup>

Detenuti d'ordine di Sua Maestà per mo- tivi particolari			
	marchese Costanzo Del Car- retto di Monforte	per ragioni note a Sua Maestà	Egli è in libertà di usci- re, ma non vuole pro- fittare della grazia, pre- tendendo, in effetto della sua pazzia, di es- sere prima ascoltato in un consiglio generale nel luogo di Monforte
	cavalier Uberto de Cousany prete Giovan Giacomo Folco	per cause note a Sua Maestà	per inquisizione di complicità in una fabri- ca di moneta falza nel luogo di Cortemiglia, dovendo essere la cau- sa nelle mani del fisco
	prete Giovan Paolo Garino	per sortilegi	
	vedova Anna Roggero	per motivo noto a Sua Maestà	Sua Maestà si crede ab- bia ordinato che la det- ta Roggera sia traspor- tata in un monistero
	Carlo Francesco Cochis	come discolo	è detenuto d'ordine della Maestà Sua ed a spese delle sue finanze, per essere figlio d'una nutrice di Sua Altezza Reale

<sup>14</sup> Lo *Stato* è in AST, Corte, Segreteria di Stato agli Affari Interni, Corrispondenza, serie III, Economico, *Registro per il pagamento delle spese per i prigionieri di Stato* (d'ora in poi *Prigionieri*), reg. 87 (1718-1730).

<sup>15</sup> Ivi.

	Vittorio Ferrero	per aver tenuto mano a diversi latrocinii	
<b>condannati per sentenze</b>	Antonio Francesco Colomba	per sentenza di dieci anni di galera	
	cavaliere Diego Guasco		condannato a tre anni di galera per introduzione di sale di sfrozo in Alessandria, commutata poi essa pena da S.M. in quella della prigione ad intercessione del vescovo di Alessandria, oggi arcivescovo di Torino, ed a supplica de'parenti, a spese de'quali è trattenuto
	cavaliere Alessandro Magliano	condannato alla galera per 10 anni per delitti et indi preso in luogo immune a motivo degli insulti e minacce che vi faceva, principalmente alla di lui madre	
<b>ad istanza de'vescovi</b>	canonico Giovan Antonio Serra	ad istanza et a disposizione del vescovo d'Alba	
	canonico Guido Francesco Scati	ad istanza et a disposizione del vescovo d'Acqui	
<b>ad istanza de'parenti per correzione ed a spese de' medesimi</b>	Paolo Francesco Mariano		
	cavaliere Giuseppe Tissone		
	cavaliere Ferdinando Grimaldi		
	Carlo Beccaria		
<b>ragioni ignote</b>	Ignazio Lega	la Segreteria di Stato non ne ha alcuna notizia	

Tab. 2 - *Stato dei detenuti che in oggi si ritrovano nel forte di Ceva con la dichiarazione del loro nome, cognome, patria ed in qual tempo sono stati condotti, come della maniera che sono custoditi (1729)*<sup>16</sup>

<i>data dell'arrivo</i>	<i>nome e cognome</i>	<i>patria</i>	<i>con la libertà qui sotto descritta</i>	<i>sotto chiave</i>
1694, 2 marzo	marchese Del Carretto di Monforte	Monforte	di giorno la libertà per il forte	di notte sotto chiave
1712, 16 febbraio	cavalier Uberto de Cousany	Chambéry	di giorno la libertà per il forte	senza colloquio
1722, 11 febbraio	prete Giovan Giacomo Folco	Margarita	di giorno la libertà per il forte	senza colloquio
1722, 11 maggio	priore Giovan Giacomo Garino	Castella- monte	l'intera libertà per il forte	senza colloquio
1723, 9 aprile	Carlo Francesco Cochis	Torino	di giorno la libertà per il forte	di notte sotto chiave
1723, 24 ottobre	Paolo Francesco Mariano	Torino	di giorno il colloquio da una barriera avanti la priggione sopra la piazza	di notte sotto chiave
1724, 29 novembre	Francesco Anto- nio Colomba	Torino	di giorno la libertà per il forte, ma custodito da un'ordinanza a vista	di notte sotto chiave
1726, 22 giugno	Ignazio Lega	Torino	di giorno il colloquio da una barriera avanti la priggione sopra la piazza	di notte sotto chiave di notte
1727, 5 marzo	cavalier Giusep- pe Enea Tisson de la Rive	Vercelli	di giorno la libertà per il forte	sotto chiave
1727, 19 giugno	cavalier Diego Guasco	Alessandria	di giorno la libertà per il forte	di notte sotto chiave
1728, 21 febbraio	cavalier Ferdi- nando Grimaldi	Cuneo	di giorno il colloquio da una barriera avanti la priggione sopra la piazza	di notte sotto chiave
1728, 27 febbraio	canonico Giovan Antonio Serra	Alba	di giorno il colloquio da una barriera avanti la priggione sopra la piazza	di notte sotto chiave
1728, 29 aprile	Vittorio Ferrero	Torino	di giorno il colloquio da una barriera avanti la priggione sopra la piazza	di notte sotto chiave
1728, 19 giugno	cavalier Alessandro Magliano	Fossano	di giorno il colloquio da una barriera avanti la priggione sopra la piazza	di notte sotto chiave

<sup>16</sup> Ivi.

1728, 25 ottobre	conte Claude François Monfalcone di St. Pierre	Chambéry	con la residenza in Ceva	- - -
1729, 5 febbraio	canonico Guido Francesco Scati	Acqui	di giorno il colloquio con una sentinella alla porta che lo custodisce per andar alla Messa	di notte sotto chiave
1729, 14 marzo	vedova Anna Roggera	Torino	di giorno la libertà per il forte accompagnata da un ufficiale dello Statto maggiore	di notte sotto chiave
1729, 11 maggio	Carlo Beccaria	Mondovì	di giorno il colloquio da una barriera avanti la priggione sopra la piazza	di notte sotto chiave

Come emerge dalle tabelle, i detenuti erano divisi in quattro gruppi:

1. «d'ordine di Sua Maestà per motivi particolari», cioè i prigionieri di Stato;
2. «condannati per sentenze»;
3. «ad istanza de' vescovi»;
4. «ad istanza de' parenti per correzione ed a spese de' medesimi» (cioè i prigionieri *ad correctionem*).

Vi era poi un prigioniero, tal Ignazio Lega, a proposito del quale si era persa ogni informazione sulla natura dell'arresto, visto che lo stesso conte Pierre Mellarède, segretario di Stato agli Affari Interni, ammetteva di non aver trovato negli uffici del ministero «alcuna notizia».

I prigionieri di Stato erano sette. Gli unici cui potesse applicarsi quanto avrebbe scritto Radicati risultavano il marchese Carlo Costanzo del Carretto di Monforte e il cavalier Uberto Cusani. La figura di Carlo Costanzo Del Carretto di Monforte era destinata a godere una certa, duratura notorietà grazie all'*Istoria dell'Italia occidentale* di Carlo Denina (evoluzione in età napoleonica d'una *Storia del Piemonte* che avrebbe dovuto uscire decenni prima), in cui l'autore lo presentò come un traditore filo-francese<sup>17</sup>. Alla tesi di Denina si sarebbe ispirata la storiografia sabaudista sino alla *Storia del regno di Vittorio Amedeo II* di Domenico Carutti<sup>18</sup> e, a livello locale, alla *Storia di Mondovì* di Amedeo Michelotti<sup>19</sup>. Fra 1689 e 1694, durante la guerra che impegnò lo Stato sabauda contro la Francia di Luigi XIV, Del Carretto aveva in realtà guidato la

<sup>17</sup> C. Denina, *Istoria dell'Italia occidentale*, Pane, Torino 1809, t. IV, p. 58.

<sup>18</sup> D. Carutti, *Storia del regno di Vittorio Amedeo II*, Le Monnier, Firenze 1863, pp. 146-147.

<sup>19</sup> A. Michelotti, *Storia di Mondovì*, Mondino, Mondovì 1920, pp. 409-410.

popolazione del feudo di Monforte in una strenua lotta contro i funzionari ducali in difesa dei propri privilegi. Il marchese non aveva esitato, cioè, a opporsi alle truppe ducali conducendo non tanto un atto di insubordinazione militare quanto una tipica insurrezione di tipo signorile e fiscale. Arrestato nel 1694, impazzì nel corso della detenzione in carcere, morendo in quello stesso anno<sup>20</sup>.

Quanto al cavalier Umberto Cousani (Ubert de Cousany), si trattava di un membro della corte di Vittorio Amedeo II, di cui era lontano cugino. Non mi sono chiare le ragioni della sua reclusione in fortezza dal 1708. Quel che risulta è che nel 1727 le sue condizioni erano pessime, come si evince da una lettera del comandante del forte cavalier François Nicolas de Bellegarde de Nangy<sup>21</sup>, che, al di là della vicenda specifica, costituisce un interessante documento sul trattamento inflitto ai prigionieri di Stato. Descrivendo la salute di Cousany, «*tojours en desordre*», Bellegarde si soffermava sul regime alimentare:

... par la copieuse umidité qui entre dans son corps dans les alimens qu'il prend, qui consistent en trois sortes de soupes par jour, d'ognon, de courges, de raves, de fidelis, de celeris, cardes, et legumes ou il y entree toujours l'ognons; une piece de 4 ll. environ de veau boullit et du vin, sans pain depuis in y-at une année et neuf mois en alegnant que le pain quont luy presante n'est as bien conditionz ... le medecin et le maitre en chirurgie ont beus luy representer qu'il ce detruiet et qu'il ruine sa santé en vivant de la sorte, ils ne gagnent rien leur son esprit: l'umidité sort de son corps come des especes de fontaine sabloneuses, il envelopes ces jambes et quisses [quilles] aves du papier d'etrace et de toile, qu'il laisse [laine] tout trampez: voila la vie, monsieur, que fait ce disgratié gettilhomme, au quel il est superflux des charitables representations et de luy parler de confessions: il veut vivre a la [fantasie]: a cela pres il est tres tranquil actuelment, ont n'entant plus proferer de sa bouche les execrables discours qu'il vomissoit les années paise<sup>22</sup>.

La corrispondenza stesa da Bellegarde informa puntualmente sul peggioramento della condizione del detenuto, immobilizzato a letto da «*une malatie scorbutique inveterée presque incurable*»<sup>23</sup>, che lo portò, infine, alla morte nel gennaio 1730<sup>24</sup>.

<sup>20</sup> Cfr. A. Torre, *Rivolta contadina e conflittualità. L'esempio di Monforte d'Alba tra Sei e Settecento*, in G. Lombardi (a cura di), *La guerra del sale (1680-1699). Rivolte e frontiere del Piemonte barocco*, Franco Angeli, Milano 1986, vol. I, pp. 317-336; Id., *Élites locali e potere centrale tra Sei e Settecento: problemi di metodo e ipotesi di lavoro sui feudi imperiali delle Langhe*, in «*Bollettino della Società degli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo*», 1983, n. 89, pp. 41-63.

<sup>21</sup> Appartenente a un'importante famiglia savoiarda, Bellegarde resse la carica dal 1709 al 1735, affiancato dal 1722 da un maggiore, il cavalier Giovanni Falletti della Morra, che dal 1730 avrebbe assunto l'*interim* del comando.

<sup>22</sup> Bellegarde al segretario agli Interni, 27 gennaio 1727, in *Lett. part.*, «B», mz. 34.

<sup>23</sup> Bellegarde al segretario agli Interni, 3 luglio 1728, *ivi*.

<sup>24</sup> Bellegarde al segretario agli Interni 25 gennaio 1730, *ivi*.

La scomparsa del marchese Del Carretto e del cavalier de Cousany lasciava di fatto nel forte un unico prigioniero di Stato, il priore Giovan Giacomo Folco, originario di Margarita, un piccolo comune del Cuneese. Questi era stato arrestato nel 1722 per aver fatto parte di una banda di falsari attiva a Cortemiglia, nell'Astigiano, ma era stato graziato con una riduzione di pena rispetto ai suoi complici, condannati a morte. Nel 1727 la detenzione di Folco costava alle casse dello Stato soli 20 scudi al giorno, cifra insufficiente per poter garantire un vitto conveniente. Lo stesso anno il marchese di Monforte riceveva 3 lire giornaliere, che potevano assicurargli altro trattamento, comprese alcune ore di libera uscita dalla cella per poter passeggiare entro la cinta del forte. Nel 1731 l'estensore di una ricognizione presso il forte rivelava che il prigioniero chiedeva soprattutto di poter avere contatti con i propri familiari:

... sono nove anni che è qui detenuto senza colloquio. Il medesimo supplica Vostra Eccellenza a degnarsi di permetterli di abboccarsi con suo fratello il medico o l'altro, per una hora o due con la mia assistenza, per sua consolazione e pare che questo allevierebbe l'animo del detenuto sopra modo malinconico<sup>25</sup>.

Ottenuto di poter conversare qualche ora col fratello e di poter passeggiare nel forte scortato dal maggiore Falletti, Folco deperì sensibilmente nel corso di un anno, tanto da far pensare ai custodi di essersi ammalato d'idropisia.

Prigioniero di Stato era, formalmente, anche Carlo Francesco Cochis. In realtà egli era stato arrestato nel 1723 su richiesta della madre Angelica, che si trovava a corte da quasi quarant'anni come «fama», e cioè nutrice, dei principi, i figli e le figlie di Vittorio Amedeo II, il quale aveva accettato di sostenere la detenzione «a spese delle sue finanze». Si trattava, dunque, di un tipo di detenuto *sui generis*, rinchiuso per ragioni disciplinari come accadeva a diversi giovani. Nel 1730 Bellegarde chiese di poter liberare Cochis assumendolo come proprio segretario a Ceva<sup>26</sup> e il nuovo sovrano, Carlo Emanuele III, accettò, a patto che Cochis si impegnasse a non rientrare più a Torino.

L'analisi dei casi offerti dal documento del 1729 consente di ridimensionare non poco il giudizio di Radicati di Passerano sul sistema carcerario sabauda: la percentuale di detenuti per reati politici o pubblici risultava, nel complesso, molto ridotta, al contrario di quella rappresentata da una popolazione giovanile il cui destino carcerario veniva decretato in famiglia. Questo gruppo più consistente abbracciava una casistica ampia e variegata.

Fra i giovani detenuti *ad correctionem* nel 1729 quello che vi si trovava da più tempo, dall'ottobre del 1723, era Paolo Francesco Mariano, il

<sup>25</sup> Faletti della Morra, maggiore del Forte di Ceva, al segretario agli Interni, 29 gennaio 1731, in *Let. part.*, «F», mz. 11.

<sup>26</sup> Bellegarde al Segretario agli Interni, 1° marzo 1730, in *Let. part.*, «B», mz. 34.

cui fisico, minato dalla febbre e dalla tisi, lasciava presagire una morte imminente. Ciò nonostante, il padre, il mercante Giacinto Mariano, continuava a rifiutare di pagare cure e medicinali, tanto che lo stesso comandante del forte, Bellegarde de Nangy, lo definiva uomo «inexorable». Per evitare che il giovane morisse, Bellegarde aveva pagato di tasca propria le cure prestate da un medico. Pochi mesi dopo Mariano, erano giunti a Ceva altri giovani: il 3 maggio il torinese Vittorio Ferrero, il 21 giugno il cavalier Alessandro Magliano, di Fossano, e il 10 agosto il cavalier Giovan Angelo Dellala. Non passava quasi mese senza che qualche nuovo detenuto *ad correctionem* arrivasse al forte. Non sempre si trattava di detenzioni facili. Il cavalier Dellala, per esempio, dopo meno d'un anno era riuscito a fuggire, rifugiandosi presso il conte Saluzzo di Monesiglio: una sistemazione relativamente sicura, poiché si trattava di un territorio compreso fra i feudi imperiali, su cui le truppe sabaude non avevano autorità per compiere arresti. Dellala s'era detto disposto a riconsegnarsi solo se il padre avesse aumentato la pensione con cui era pagata la sua detenzione. Di fronte a un rifiuto, aveva così cercato di raggiungere la Francia, per servire il principe di Carignano (alla cui corte la sua famiglia era legata da tempo). Arrestato lungo la strada, era stato tuttavia ricondotto al forte.

Altro detenuto *ad correctionem* era l'allora ventenne cavalier Filippo Ferdinando Grimaldi, giunto da Cuneo il 16 febbraio 1728. Membro di quella linea della nota famiglia genovese che si era stabilita a Cuneo già a fine del Cinquecento (suoi esponenti avevano preso parte al Consiglio comunale cuneese almeno dal 1568), Filippo Ferdinando era nipote di Filippo Matteo Grimaldi (1650ca.-1716), prefetto di Cuneo e consigliere comunale quasi ininterrottamente dal 1671 alla morte. Il posto in Consiglio era passato al figlio di Filippo Matteo, Giuseppe Ottavio, il cui ruolo nella municipalità è attestato dal 1717 al 1733. Alla fine del 1727 questi si era appunto rivolto al governatore della città chiedendo la reclusione in fortezza del figlio. «Suiwant l'instance [de] son père», raccontava al ministro il comandante del forte, il giovane era stato messo in cella «avec deux autres jeunes hommes retenu de mesme nature», incatenato, e con espresso divieto di parlare. Scopo di tutto ciò era «mortifier et aprendre a être plus sage dans la suite». Dopo qualche mese, il giovane si piegò. Liberato, fece ritorno a Cuneo, dove vent'anni più tardi, nel 1746, avrebbe preso il posto del padre in Consiglio comunale, sedendovi sino al 1758. In questo caso la reclusione aveva ricomposto la frattura fra padre e figlio; l'onore familiare era stato rinsaldato e, quando era giunto il momento, il giovane aveva potuto ereditare non solo le sostanze, ma anche il ruolo che la famiglia occupava tradizionalmente nelle strutture di governo urbano<sup>27</sup>.

<sup>27</sup> Sulla presenza dei Grimaldi nel Consiglio di Cuneo si veda Bianchi, Merlotti, *Cuneo in età moderna*, cit.

Decisamente più tragica e beffarda la vicenda di Giovanni Gerardi, liberato dal forte a trentadue anni nel 1730 dopo una reclusione dovuta alle accuse da parte di uno zio insolvente nei suoi confronti. Il giovane si era imbarcato in tenera età su una galea dell'ordine melitense per combattere contro i pirati turchi che infestavano le acque del Mediterraneo. Ferito e catturato dai nemici, era riuscito a fuggire e a rientrare a Torino, ma qui aveva trovato che l'eredità paterna era stata sottratta dallo zio, il quale, per liberarsi del nipote scomodo, aveva fatto ricorso a una denuncia, riuscendo a farlo passare per matto e a farlo inviare in fortezza. Casi come questo erano tutt'altro che rari. I prigionieri comuni, forzati a pene detentive più o meno lunghe, destinate non di rado a concludersi con la morte, costituivano la presenza più folta tra i detenuti, fenomeno che si può confermare anche per anni successivi.

Un quindicennio dopo la situazione non era mutata, ma fu interrotta da una vicenda bellica non priva di conseguenze interessanti. Nel 1744 lo Stato sabaudo era infatti entrato nella guerra di successione austriaca alleandosi a Maria Teresa d'Asburgo. Ne derivò l'invasione borbonica guidata dalle truppe di don Felipe, futuro duca di Parma, invasione che trasformò il forte di Ceva in un baluardo situato sulla linea del fronte. La Segreteria degli Interni ordinò perciò che i prigionieri di Stato fossero trasferiti o liberati. Al forte restavano solo due reclusi di questo tipo: Pietro Giannone, di cui ho detto all'inizio, e Giovan Battista Marti, un cavaliere sardo incarcerato nel 1741 e destinato a morire a Torino nel 1745. Il resto era costituito da oltre una decina di prigionieri *ad correctionem* e da alcuni reclusi su richiesta e spesa delle autorità ecclesiastiche. Anche questi ultimi, tuttavia, si possono far rientrare nella tipologia dei prigionieri *ad correctionem*. Esempio il caso dell'abate Caccia, esponente di un'importante famiglia nobile novarese. Incarcerato nell'agosto del 1738 per interessamento del vescovo di Vercelli mons. Vincenzo Ferrero di Sauze, dopo la morte del padre, venute meno le ragioni familiari che ne avevano caldeggiato la reclusione, il giovane si vide offrire nel giugno 1744 la libertà, a patto che accettasse di pronunciare una formale «rinuncia alla primogenitura»<sup>28</sup>. Evidentemente l'abate accolse la proposta se già in agosto risultava libero, dopo sei anni di detenzione. La Segreteria di Stato, sentito il parere di genitori e parenti, aveva peraltro ordinato di aprire le porte della prigione anche agli altri reclusi *ad correctionem*, e la scelta sarebbe stata perseguita anche in caso di contrarietà da parte delle singole famiglie<sup>29</sup>. Si poneva, in questo modo, una chiara tendenza a voler contenere un costu-

<sup>28</sup> Il segretario agli Interni a De Magistris, 26 giugno 1744 ed al vescovo di Vercelli, 27 giugno 1744, in *Prigionieri*, reg. 88.

<sup>29</sup> Il segretario agli Interni a De Magistris, 12 giugno 1744, in *Prigionieri*, reg. 88 (1721-1759).

me che era stato tradizionalmente accettato dalle autorità statali, ma che era sopravvissuto in gran parte dietro istanze di natura cetuale.

## 2. *La dialettica fra società e Stato dietro la consuetudine delle carcerazioni ad correctionem*

Vale la pena, a questo punto, riflettere sul grado di coinvolgimento dello Stato nell'organizzazione di un sistema di disciplinamento che, pur non costituendo la voce principale nel controllo dell'ordine pubblico, implicava comunque costi non indifferenti. Gli strumenti di repressione offerti dalle autorità pubbliche sottraevano, di fatto, strutture (le celle in fortezza, ma anche il corpo di guardia) che avrebbero potuto essere impiegate altrimenti, come dimostra bene il caso delle scarcerazioni nel 1744. Un episodio risalente al 1740, quando il primo segretario degli Interni, il marchese Ferrero d'Ormea, respinse la richiesta presentata da Gabriele Giuseppe Lingua per far rinchiodere il figlio, può offrire una spia in tal senso. Il marchese d'Ormea aveva in quell'occasione comunicato che «li replicati inconvenienti e sconcerti occorsi in pregiudizio della custodia de' prigionieri di Stato per causa di simili dettenuti a titolo di correzione» avevano «fatto prender a Sua Maestà la fissa risoluzione di non permetter che ve ne sian ammessi altri»; le continue richieste provenienti da diverse città dello Stato spinsero tuttavia il sovrano a non interrompere la pratica delle reclusioni *ad correctionem*, fenomeno che sopravvisse sino alla fine del secolo, riprendendo ancora durante la Restaurazione. Il secolo dei grandi progetti riformistici non ignorò, d'altro canto, di discutere le opportunità per rendere più proficuo un costume che pareva irrevocabilmente radicato nella società, ma che rischiava anche di fossilizzarsi in metodi inefficaci.

«Li prigionieri *ad correctionem*», scriveva nel 1750 il segretario degli Interni conte Saint Laurent, «devono restar sempre racchiusi in carcere»; la detenzione in fortezza non avrebbe cioè dovuto consentire alcun contatto con altri prigionieri o con ufficiali militari e civili. «La detenzione nel forte», spiegava sempre Saint Laurent, sarebbe servita come «penitenza de' passati trascorsi, affine di ... emendare la vita». A questo proposito nel 1761 si espresse lo stesso Carlo Emanuele III, non ritenendo che reclusioni di tal genere dovessero superare i sei mesi di durata; la circostanza era, ancora una volta, legata a una difficile contrattazione<sup>30</sup>. Il 1° marzo 1760 il governatore di Novara, conte della Trinità, aveva ricevuto ordine dal re di far rinchiodere presso la rocca di Arona uno dei tanti «discoli» colpevoli di cattiva condotta, Luigi Stanislao Mora. Dopo un anno circa, il 29 agosto 1761, la Segreteria degli Interni comunicava al podestà di No-

<sup>30</sup> La vicenda si ricostruisce dai carteggi in *Prigionieri*, reg. 90.

vara, il conte Bosia, che la reclusione di Mora durava ormai da diciotto mesi con soddisfazione degli zii che ne avevano chiesto la custodia, il canonico novarese Francesco Saverio Mora e il preposito Pio Querini.

Si hanno buoni riscontri de' suoi portamenti onde avendosi luogo di crederlo ravveduto non deve lasciarsi ulteriormente carcerato ... Si compiacerà Vostra Signoria Illustrissima di parlarne agli detti signori di lui zii, per far loro comprendere esser conveniente che dopo sì riguardevole tempo di prigionia ne implorino la liberazione.

Così la Segreteria degli Interni, che aveva allertato anche il maggiore Guibert presso la rocca di Arona pronosticando una sollecita liberazione, a dispetto delle resistenze manifestate dai due zii, contrari all'interruzione della detenzione. Il giovane aveva dato prove di ravvedimento, ma si rifiutava di prendere gli abiti religiosi come invece lo zio canonico avrebbe voluto. Il sovrano era dunque intervenuto per ribadire che sei mesi di carcere costituivano una punizione più che sufficiente, e il compromesso era stato tentato con la proposta di trasferire Stanislao da Arona al castello di Domodossola, prigione meno angusta e più salubre, quindi più adatta a un giovane provato in salute. Nel borgo di Domodossola un altro zio di Mora esercitava la carica di ricevitore delle regie gabelle ed era perciò in grado di controllare da vicino la condotta del giovane, che effettivamente fu trasferito. Nell'ottobre 1766 Luigi Stanislao fece tuttavia perdere le sue tracce, fuggendo a Milano. Riacciuffato, l'anno successivo finì rinchiuso nelle carceri di Novara, dopo che le autorità sabaude avevano stabilito senza possibilità di deroga che le spese per il mantenimento dovessero restare a carico dello zio canonico. Il periplo non era ancora chiuso per il giovane Mora, che sempre nel 1767 passò da Novara alle carceri del castello d'Ivrea, ottenendo solo nel 1770 il beneplacito del sovrano per la liberazione col consenso dello zio canonico, grazie al fatto che si fosse piegato a essere reclutato nel reggimento dei Dragoni di Sardegna. La liberazione effettiva si sarebbe verificata nel gennaio 1772, a dodici anni circa dal primo ingresso nella rocca di Arona.

I tempi agili che Carlo Emanuele III aveva sperato di riuscire ad applicare in casi come questo continuavano a essere ampiamente sforati. Ciò nonostante, nel 1764 il sovrano era tornato a insistere sulla propria contrarietà a far durare eccessivamente la carcerazione *ad correctionem*, distinguendola da quelle forme di delitti che richiedevano invece un procedimento per via giudiziaria anziché un semplice fermo presso castelli, fortezze o luoghi di presidio<sup>31</sup>. Dietro questa posizione teorica è più facile pensare che stessero esigenze di chiarificazione del sistema delle procedure alla vigilia della riedizione delle Costituzioni di Stato (1770), più

<sup>31</sup> Cfr. la lettera del segretario agli Interni al governatore d'Ivrea, 19 maggio 1764, *ibid.*, reg. 89.

che non l'eco dei dibattiti umanitari alimentati dalla cultura *philosophique*. Il pragmatismo politico sabaudo non riusciva, in ogni caso, a calare dall'alto i provvedimenti senza dover interagire con una società legata a strategie di ceto diffuse. La vicenda di Luigi Stanislao Mora non rappresentava, infatti, un *unicum*, come si evince dai documenti che ho scelto di analizzare. Bastino pochi esempi analoghi per dimostrarlo.

Talvolta era il governo a intervenire presso i genitori perché chiedessero la restituzione dei figli, pratica che risulta paradossale ai nostri occhi, ma che rifletteva dinamiche tipiche dell'antico regime. Esempio, in questo senso, il caso del medico Antonio Baldassarre Gustapane, di Riva di Chieri, il quale aveva fatto rinchiudere il figlio Antonio Maurizio nel maggio 1755. Cinque anni dopo il segretario agli Interni gli scriveva: «una sì lunga detenzione quando ha sortito il fine che si bramava del ravvedimento del figlio non può se non risvegliare a di lui pro' gli affetti del padre», invitandolo a «implorare con altra supplica alla Maestà Sua» la liberazione del figlio, per evitare di farlo «marcire in carcere»<sup>32</sup>. Nello stesso tempo il segretario di Stato aveva chiesto al governatore quali fossero i progetti del giovane una volta uscito dal forte<sup>33</sup>. Pur di essere scarcerato e di non essere tacciato di indulgere all'ozio, il giovane si era dichiarato disposto ad arruolarsi nei Dragoni di Sardegna e a trasferirsi nell'isola in cambio di una pensione annua relativamente esigua di 150 lire di Piemonte<sup>34</sup>. Il padre accettò, ma non volle rivedere il figlio chiedendo che fosse trattenuto al forte sino al momento della sua partenza per la Sardegna<sup>35</sup>. Nel gennaio del 1761 giunse finalmente l'ordine per la liberazione del giovane Gustapane, che dovette lasciare lo Stato finendo coll'arruolarsi non già nell'isola sarda, ma nelle truppe del Papa<sup>36</sup>.

All'incirca negli stessi anni il sovrano barattò la libertà di altri giovani «discoli» con la garanzia che questi si offerissero per l'arruolamento. Eccezionalmente rapida la vicenda del cavalier Luigi Belletrutti, arrestato per volere del padre quando già si era unito in matrimonio con una vedova. Ottenuto l'annullamento delle nozze, che erano state celebrate nel 1759, nel marzo 1760 i genitori lo avevano fatto rinchiudere nel castello di Ivrea; in ottobre il giovane si disse disposto a prestare servizio nelle truppe e all'inizio di novembre il sovrano lo fece liberare<sup>37</sup>. Breve anche la carcerazione di Paolo Lamberti, di Moncalieri, condannato a dieci an-

<sup>32</sup> Il segretario agli Interni al medico Gustapane, 26 settembre 1760, *ivi*.

<sup>33</sup> Il segretario agli Interni al governatore del forte di Ceva, 17 ottobre 1760, *ivi*.

<sup>34</sup> Il segretario agli Interni al medico Gustapane, 24 ottobre 1760, *ivi*.

<sup>35</sup> Il segretario agli Interni al governatore del forte di Ceva, 31 ottobre 1760, *ivi*.

<sup>36</sup> Il segretario agli Interni al governatore del forte di Ceva e al medico Gustapane, 26 gennaio 1760, *ivi*.

<sup>37</sup> Il segretario agli Interni al governatore di Ivrea, 8 marzo, 11, 18, 24 e 25 ottobre, 1° novembre 1760, *ivi*.

ni di prigione per furto su richiesta del padre. Rinchiuso a Ivrea, fu liberato nell'ottobre del 1771, dopo aver espresso la volontà di entrare «in un reggimento di dragoni ed ivi servire per anni dieci»<sup>38</sup>.

L'elemento volontario era centrale, come dimostra lo scambio epistolare tra la Segreteria degli Interni e il canonico astigiano Giovanni Carretta, che nel 1763 aveva fatto rinchiudere due suoi nipoti, l'uno nel castello di Ivrea, l'altro nel forte di Ceva. I giovani, figli di un ex senatore, trascorsi diversi mesi di prigionia, avevano fatto sapere che, se liberati, avrebbero voluto dedicarsi rispettivamente alla «pratica di procuratore legale» e ad «attendere all'architettura civile o militare»<sup>39</sup>. Una settimana dopo aver trasmesso al canonico queste decisioni, il segretario degli Interni si era peraltro meravigliato di non ricevere alcuna richiesta da parte del religioso perché si desse ordine di liberare i nipoti<sup>40</sup>. Don Carretta, che non voleva saperne di riprendersi in casa i due giovani, scrisse infine che li avrebbe fatti liberare solo se si fossero arruolati, ottenendo per tutta risposta la seguente lettera dal segretario degli Interni: «devo dirle che non si può prescrivere la condizione a chi è detenuto per riavere la sua libertà di arruolarsi in un reggimento né se gli può farne passare sottomissione, dovendo ciò essere di spontanea volontà e totalmente libero, al che si aggiunge che uno di essi è già riconosciuto per improprio al servizio militare»<sup>41</sup>. Il canonico astigiano fu così obbligato a sottoscrivere una supplica al sovrano<sup>42</sup>. Nel nuovo atto di sottomissione i giovani si impegnavano a «uniformarsi alla direzione» di un paio di religiosi, don Giovanni e don Secondo<sup>43</sup>, i quali, nel giugno 1764, si rivolsero a Carlo Emanuele III chiedendo il «racchiudimento» per uno di essi, accusato di furto. L'epilogo si rivelò in questo caso tragico, con l'uccisione del giovane durante il suo tentativo di sfuggire all'arresto<sup>44</sup>. Due anni più tardi i due religiosi avrebbero indirizzato ancora una supplica al sovrano chiedendo l'arresto dell'altro fratello per «li suoi scialacquamenti, disordini ed eccessi pubblici»<sup>45</sup>. Rinchiuso nel forte di Ceva, questi rimase di fatto abbandonato dai familiari fino a quando la Segreteria degli Interni si sentì in dovere di scrivere al prefetto di Asti perché obbligasse i parenti a «somministrargli gli abiti necessari e supplire all'aumento di pensione che si richiede per il caro prezzo corrente de' viveri»<sup>46</sup>. La famiglia accettò,

<sup>38</sup> Il segretario agli Interni al governatore di Ivrea, 2 ottobre 1771, *ivi*, reg. 90.

<sup>39</sup> Il segretario agli Interni a don Carretta, 3 agosto 1763, *ibid.*, reg. 89.

<sup>40</sup> Il segretario agli Interni a don Carretta, 10 agosto 1763, *ivi*.

<sup>41</sup> Il segretario agli Interni a don Carretta, 17 agosto 1763, *ivi*.

<sup>42</sup> Il segretario agli Interni a don Carretta, 24 agosto 1763, *ivi*. Gli ordini di liberazione furono inviati il 29 agosto.

<sup>43</sup> Il segretario agli Interni a don Carretta, 31 agosto 1763, *ivi*.

<sup>44</sup> Il segretario agli Interni al prefetto di Asti, Biandrà, 4 luglio 1764, *ivi*.

<sup>45</sup> Carlo Emanuele III ai comandanti di Asti e di Ceva, 19 luglio 1766, *ivi*.

<sup>46</sup> Il segretario agli Interni al prefetto di Asti, 12 novembre 1766, *ivi*.

patteggiando tuttavia che l'aumento degli oneri risultasse sufficientemente contenuto<sup>47</sup>. Un anno più tardi la moglie del giovane riuscì infine a far scarcerare il marito consentendogli di recarsi a Torino per laurearsi in legge<sup>48</sup>. Gli fu vietato, peraltro, di rientrare ad Asti, strascico della reclusione che riguardò più di un giovane rinchiuso in fortezza, cui veniva bandito per un certo tempo il ritorno nella città natale<sup>49</sup>.

Da questi episodi si ricava che la carcerazione *ad correctionem* costituiva un oggetto di richiesta che il sovrano non poteva disattendere in virtù del proprio ruolo di tutore dell'onore familiare all'interno di una famiglia allargata e complessa quale era considerato – organicisticamente – l'apparato statale. Un elemento da precisare è quello della provenienza sociale. I giovani reclusi *ad correctionem* appartenevano per lo più alle fila di famiglie borghesi o ai ceti «civili», mentre decisamente poco frequenti erano i casi di membri del secondo stato, i cui nomi ricorrevano pressoché esclusivamente in occasione di *mésalliances* disapprovate dalla famiglia<sup>50</sup>.

A chiedere l'intervento del sovrano per la «correzione» di un «figlio discolo» erano in particolare medici, avvocati, notai, architetti, regi misuratori. Di alcuni esponenti della professione notarile sono in grado di offrire i nomi e il tipo di vicenda: per esempio il notaio Pietro Maria Sorrena, che alla fine del 1759 chiedeva che il figlio fosse rinchiuso nel forte d'Ivrea e lì affidato all'assistenza spirituale di un «direttore ecclesiastico, il quale con le sue istruzioni ed ammonizioni lo vada disponendo a cambiar vita e lo riduca ad un vero ravvedimento»<sup>51</sup>. Pochi mesi dopo, nel 1760, il notaio Francesco Biscarra, di Nizza, otteneva dal sovrano l'arresto nel forte di Saorgio dell'«unico suo figlio», Michelangelo, ventinovenne, «che più volte ha esportato dalla casa paterna e scialacquato gli effetti, argenteria e danari»<sup>52</sup>. Rari erano invece gli esponenti delle famiglie presenti a corte che sentivano il bisogno di ricorrere a questo mezzo per educare i propri figli; un paio di esempi che sono riuscito a indivi-

<sup>47</sup> Il segretario agli Interni al comandante di Ceva, Ferraris, 12 dicembre 1766, ivi.

<sup>48</sup> Il segretario agli Interni al prefetto di Asti, 3 giugno 1767 e 14 ottobre 1767, e al comandante di Ceva, 20 ottobre 1767, ivi. Non ho prova che il giovane abbia poi effettivamente discusso la tesi in legge.

<sup>49</sup> Il segretario degli Interni al comandante di Ceva, 20 ottobre 1767, ed al comandante di Asti, 21 settembre 1768, ivi.

<sup>50</sup> Sul concetto di ceto «civile» nella realtà sociale sabauda mi permetto di rinviare al mio *L'enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento*, Olschki, Firenze 2000, *passim*.

<sup>51</sup> Il segretario degli Interni al governatore di Ivrea, 9 febbraio 1760, *Prigionieri*, reg. 89.

<sup>52</sup> Il segretario degli Interni al governatore di Nizza, 14 giugno 1760, ivi, reg. 69. Di Michelangelo Biscarra risulta che si fosse gravemente ammalato pochi mesi dopo il suo arresto e che, nonostante ciò, il padre non avesse voluto saperne di farlo liberare. Fu infine necessario un intervento d'autorità del governo per garantire al giovane il ritorno a casa. Il segretario degli Interni al comandante di Nizza Passerat, 20 marzo 1761, ivi.

duare in tal senso suggeriscono che si trattasse di un gruppo relativamente ristretto di aiutanti di camera, che poco avevano in comune con le alte cariche curiali e con le *élites* che le rivestivano<sup>53</sup>.

Le pennellate impressionistiche di queste pagine non hanno la pretesa di esaurire la casistica e tanto meno di ricavare chiavi interpretative generali. Mi sono limitato, infatti, a isolare situazioni che ho trovato ricorrere con insistenza maggiore, tentando di collocarle nel tessuto sociale e istituzionale dello Stato. L'età di Carlo Emanuele III, che mi ha consentito di riflettere su una precisa varietà di casi, suggerisce spunti non privi di significato per lo storico che conosca le fasi di maggior accelerazione delle riforme amministrative sabaude. È in questo contesto che credo debbano essere lette le numerose e spesso lunghe trattative fra le famiglie e i funzionari di Stato. Le scelte educative e repressive che muovevano dalla società dei ceti si incontravano con le decisioni delle autorità politiche non senza passare attraverso aggiustamenti successivi degli strumenti e degli obiettivi.

Da quanto ho mostrato emerge che la carcerazione *ad correctionem* fosse diventata nel Settecento inoltrato una sorta di premio cui avevano accesso quanti prestavano a diverso titolo (ma a un livello medio) servizio sotto l'egida dello Stato. Se si esaminano infatti le professioni dei notai, degli avvocati, dei medici che chiedevano l'intervento del sovrano per l'arresto di un figlio, di un fratello o di uno stretto parente, si può notare che nella stragrande maggioranza essi ricoprivano, nelle varie realtà locali, incarichi di tipo pubblico. Il citato Biscarra, per esempio, era segretario della città di Nizza. Alessandro Rossi, che nel settembre del 1761 otteneva l'arresto del figlio Francesco Maria «stante la di lui vita sregolata», era commissario di guerra<sup>54</sup>.

Un aspetto che potrebbe essere approfondito ampliando queste piste di ricerca è il ruolo rivestito dagli insegnanti nel richiedere l'intervento delle autorità militari per colpire studenti giudicati troppo turbolenti. Nel 1729, per esempio, il padre gesuita Giuseppe Domenico Tarino, prefetto delle scuole di Cuneo, scriveva al governatore perché alcuni suoi allievi particolarmente esuberanti fossero arrestati e condotti nelle carceri militari. Tarino si lamentava che le famiglie dei ragazzi non volessero intervenire e si rivolgeva perciò al governatore perché lo aiutasse a riportare l'ordine nelle scuole. L'episodio aggiunge un elemento interessante: l'ulteriore mediazione fra Stato e famiglie di provenienza dei giovani, di cui si faceva interprete un religioso impiegato in uno di quei col-

<sup>53</sup> Nel 1760 ricorsero alla reclusione *ad correctionem* due esponenti della corte di Carlo Emanuele III: l'aiutante di camera Gastaldi, che chiese ed ottenne l'arresto del figlio Felice, destinato a morire nel castello di Ivrea cinque anni più tardi, e il conte ed architetto Baroni di Tavigliano, che fece rinchiudere il figlio primogenito.

<sup>54</sup> Il re al conte di Villa, comandante di Torino, 4 settembre 1761, ivi.

leggi provinciali che erano stati creati per volere di Vittorio Amedeo II nei territori sabaudi a partire dalla fine degli anni Venti del Settecento<sup>55</sup>. Sempre di servizio allo Stato si trattava, ma in un ruolo differente, che vedeva incontrare cultura laica e cultura religiosa, ambienti provinciali medi o di rango «civile» e interlocutori statali che rispondevano a nome del governo centrale.

Il dialogo fra Stato e società si configurava dunque spesso, come si è visto, attraverso lunghe e complesse forme di contrattazione, interpretando le quali è possibile verificare i percorsi non lineari che ciascun piano di riforma o qualsiasi intervento legislativo statale inevitabilmente subiva interagendo con soggetti diversi. Le strategie dell'antico regime, del resto, insegnano a usare cautela nei tentativi di classificare troppo rigidamente i fenomeni sociali e politici. Illustrando questi dati spero di aver contribuito a fornire almeno qualche spunto che aiuti a stabilire raffronti in senso comparativo o anche solo a contestualizzare realtà istituzionali che potrebbero risultare altrimenti isolate. Attraverso le vicende di tanti giovani rinchiusi in fortezza nel corso del secolo risulta, per esempio, più chiaro comprendere le ragioni che spinsero nel 1786 le autorità sabaude, in occasione dell'apertura a Torino del nuovo Ritiro degli «oziosi», a dichiararlo «ritrovo di ... ladroncelli e discoli», in particolare «di condizione civile» e appartenenti a famiglie che ne avevano presentato domanda<sup>56</sup>.

<sup>55</sup> Sull'istituzione di una rete di collegi provinciali che continuavano a reclutare insegnanti fra il clero, ma che risultavano ora subordinati al controllo dello Stato, attraverso un organo amministrativo rappresentato dal Magistrato della Riforma e un centro di formazione dei docenti centralizzato che aveva sede nell'ateneo torinese (riformato nel 1720), mi limito a segnalare, fra i diversi studi, M. Roggero, *Scuola e riforme nello Stato sabauda. L'istruzione secondaria dalla ratio studiorum alle Costituzioni del 1772*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1981; P. Delpiano, *Il trono e la cattedra. Istruzione e formazione dell'élite nel Piemonte del Settecento*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1997. Molte informazioni su questa stagione di riforme scolastiche offre il testo tardo settecentesco di G.F. Galeani Napione, *Del modo di riordinare la Regia Università degli Studi*, note e cura di P. Bianchi, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino 1993, in particolare l'introduzione.

<sup>56</sup> Cfr. D. Balani, *Il vicario tra città e Stato. L'ordine pubblico e l'annona nella Torino del Settecento*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1987, sul Ritiro degli oziosi in particolare alla p. 164. Lo studio di Donatella Balani (si vedano le pp. 151-152) sfiora il tema della reclusione *ad correctionem*, citando anche altre sedi di carcerazione rispetto ai luoghi che ho indicato in queste pagine; la descrizione del fenomeno (modalità di trattamento e tempi di reclusione) è tuttavia condotta strettamente su fonti istituzionali (la pubblicazione dei decreti), che non restituiscono tutta la complessità delle trattative fra Stato e famiglie su cui ho cercato, se pur brevemente, di riflettere attraverso carteggi incentrati su casi particolari.

Paolo Palumbo

*Carceri in Liguria durante il periodo napoleonico  
(1805-1814)*

Nel 1805, anno in cui la Repubblica Ligure fu annessa all'Impero Francese, esistevano sul territorio cinque centri che ospitavano le principali strutture carcerarie di tutta la regione: Genova, Tortona, Voghera, Novi e Bobbio. Nonostante il numero delle case di detenzione fosse relativamente alto, queste, secondo uno dei primi rapporti inviato il 14 maggio 1806 al ministro dell'interno francese, erano troppo disperse tanto da renderne difficile la sorveglianza<sup>1</sup>.

Prima del 1806, anno che portò alla rigida applicazione dei regolamenti carcerari francesi nelle prigioni liguri, la situazione si presentava davvero critica<sup>2</sup>. Infatti, le strutture che ospitavano i detenuti erano vecchie e decadenti e la mancanza di personale addetto alla sorveglianza provocava continue scorrettezze ed evasioni. Ad esempio a Genova esistevano due prigioni principali, eredità del regime aristocratico: il Palazzetto Criminale e la Torre. Nei piani inferiori delle carceri della Torre

<sup>1</sup> Opere generali di riferimento sull'applicazione della pena detentiva e sulle problematiche carcerarie sono quelle di M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino 1976; M. Ignatieff, *Le origini del penitenziario*, Mondadori, Milano 1982. Riguardo gli istituti di pena di antico regime e napoleonici e in Italia si legga V. Comoli Mandracci, *Il carcere per la società del Sette-Ottocento*, Centro Studi Piemontesi, Torino 1974; D. Melossi, M. Pavarini, *Carcere e fabbrica, alle origini del sistema penitenziario*, il Mulino, Bologna 1977; R. Canosa, I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia dalla fine del Cinquecento all'Unità*, Sapere, Roma 1984. Riguardo ad alcuni casi regionali: per il Piemonte è utile il saggio di G. Nalbone, *Carcere e società in Piemonte (1770-1857)*, Fondazione Camillo Cavour, Santena 1988; per la Lombardia si legga di G. Liva, *Gli istituti di pena a Milano nell'età rivoluzionaria e napoleonica*, in L. Betri e D. Bigazzi (a cura di), *Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta*, vol. II, *Economia e società*, Franco Angeli, Milano 1996, pp. 407-457; per Genova nel periodo della Restaurazione B. Montale, *Le carceri genovesi dalla Restaurazione all'unità*, in «Studi e Ricerche di Storia Ligure», Genova 1997, pp. 85-123.

<sup>2</sup> Sull'applicazione del codice penale napoleonico in Italia e i provvedimenti carcerari vedi M. Da Passano, *Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la Rivoluzione e l'Impero*, Giappichelli, Torino 2000.

erano rinchiusi i detenuti politici o persone colpevoli di crimini particolarmente efferati mentre ai piani superiori, più arieggiati e confortevoli, venivano rinchiusi gli esponenti della nobiltà in attesa di riscatto. I detenuti comuni venivano invece mandati nelle carceri dell'adiacente Palazzetto Criminale, collegato a Palazzo Ducale tramite un passaggio elevato<sup>3</sup>. Queste due strutture, insieme al carcere della Malapaga, non erano sicuramente adatte ad affrontare un continuo traffico di carcerati, tanto meno ospitarli per un lungo periodo.

Il 25 dicembre 1805 il comandante della gendarmeria imperiale a Genova, capitano Crosnier, fece un giro d'ispezione delle carceri e, con sua grande sorpresa, notò che nessun custode o impiegato disponeva dei registri d'ingresso e d'uscita dei detenuti<sup>4</sup>. La mancanza di un registro – secondo le parole dello stesso Crosnier – avrebbe causato seri problemi nella gestione dei detenuti. Il custode doveva essere a conoscenza di quanti detenuti erano rinchiusi, i motivi per cui erano stati arrestati e, soprattutto, la durata della pena cui erano stati condannati. L'assenza del registro determinò, infatti, alcuni casi di detenzione oltre i limiti prescritti dal tribunale, causando ad alcuni detenuti il prolungamento, del tutto arbitrario, della condanna<sup>5</sup>.

Problema ancor più grave era quello della mancanza di personale adetto alla sorveglianza e alla gestione delle prigioni. Il 3 gennaio 1806, il custode delle carceri del Palazzetto di Genova Antonio Caorsi inviò una

<sup>3</sup> La Torre si trova all'interno del Palazzo Ducale mentre il Palazzetto è oggi l'attuale sede dell'Archivio di Stato di Genova. Per un approfondimento sulle carceri della Torre e del Palazzetto si legga: G. Pessagno, *La Torre di Palazzo*, in «Gazzetta di Genova», n. 10, ottobre 1916; Id., *Le prigioni della Serenissima ligure*, in «Gazzetta di Genova», n. 4, aprile 1921. Un'utile guida alle prigioni di Palazzo Ducale è quella di P. Bruzzone, *La torre e le carceri di Palazzo Ducale*, Tormena, Genova 1988.

<sup>4</sup> Il 6 giugno 1805 fu creata la 28ª legione della gendarmeria imperiale che prese servizio nei dipartimenti di Genova, Appennini, Marengo e Montenotte e dal 1810 anche nel dipartimento del Taro. A comandarla fu nominato, il 30 maggio 1805, il colonnello Étienne Thouvenot (1759-1835) e successivamente, dall'8 febbraio 1812, il colonnello Guillotin-Dubignon (1775-1847). A. Pigeard, *L'Armée Napoléonienne*, Curandera, Paris 1993, p. 435.

<sup>5</sup> «Genova, 7 nevosio anno 14 (28 dicembre 1805). Crosnier comandante della gendarmeria imperiale a Genova al sottoprefetto del dipartimento di Genova. Al mio arrivo a Genova ho notato che i custodi delle prigioni non sono muniti del registro dei carcerati, come prescritto dalla legge francese; ne risulta quindi un inconveniente che può diventare nocivo sia ai custodi sia ai gendarmi. Primo perché i custodi ignorano in virtù di quale ordine i prigionieri sono detenuti e possono così metterli in libertà secondo l'ordine di chiunque, anche i non aventi diritto. Secondo perché nessuno può ritenersi responsabile di qualsiasi irregolarità. Terzo perché i gendarmi non hanno nessuna garanzia di custodia dell'arrestato. Quarto perché vi è la possibilità che alcuni carcerati restino detenuti arbitrariamente». ASGe, *Prefettura Francese*, 105.

memoria al commissario di polizia, spiegando la grave carenza di personale del suo carcere:

Memoria del custode delle carceri del Palazzetto del 3 gennaio 1806

Il custode delle carceri del Palazzetto criminale, volendo in oggi provvedere ad ovviare qualunque disordine potesse insorgere nelle suddette carceri, non tanto per sgravio delle proprie incombenze, ed obbligo preciso del suo esercizio, è costretto di dover partecipare al signor commissario generale di polizia qual mente il locale, ossia ingresso delle suddette carceri criminali è custodito di un caporale, e numero 3 comuni sia di giorno che di notte, quale guardia abbisognerebbe tanto al primo, che al secondo portone, ossia Castello delle predette carceri.

Si trova parimente in obbligo di riferirle che in oggi, la molteplicità dei prigionieri, i quali sempre più vanno aumentando, la malizia di questi potrebbe giungere a delle risoluzioni d'improvvisa fuga, giacché purtroppo sono aumentate non tanto per mezzo di amici che di parenti ma per la sprovvista di detta guardia, e siccome parte di questi già condannati ragion vuole, o che siano al passaggio ne corridoi, o parte fuori dalli stessi per parlare cò loro difensori, e parenti la qual cosa non succedeva ne tempi delli ex governi<sup>6</sup>.

Caorsi inoltre, illustrando al commissario la spiacevole situazione in cui si trovava, ricordò quella che era la situazione degli anni passati, durante il governo della ex Repubblica aristocratica, quando le prigioni

non solo erano guardate le carceri da un corpo di guardia militare, oltre due squadre urbane di quelli ex famegli una delle quali era obbligata al soggiorno e l'altra a pernottarvi, sebbene sembrava che le circostanze in quei tempi non richiedessero una così esatta sorveglianza, pure erano quei prigionieri sebbene in poco numero e di meno pericolo, custoditi con quell'esattezza che si richiede in una turba di persone nocive, non tanto al governo, che alla pubblica società.

Supplica pertanto il predetto custode che dal signor commissario generale di polizia venghi seriamente considerato il presente rapporto, non tanto per riparare ai disordini che potrebbero succedere, quanto perché non le sia attribuita indolenza, o mancanza di servizio di non riferire quanto sia necessaria una numerosa guardia nel locale delle carceri criminali, e nel mentre pieno di rispetto e venerazione s'inchina<sup>7</sup>.

Quello che il custode non riusciva a spiegarsi era come, nonostante l'aumento delle carcerazioni e i frequenti tentativi di evasione, non ci fosse stato nessun adeguamento del personale di sorveglianza<sup>8</sup>.

In seguito a questa lettera, il commissario generale di polizia indirizzò al prefetto di Genova Bureaux de Pusy un rapporto sulla situazio-

<sup>6</sup> *Ibidem.*

<sup>7</sup> *Ibidem.*

<sup>8</sup> Sulla situazione delle carceri genovesi nel 1806 si legga J. Borel, *Gênes sous Napoléon Ier 1805-1814*, Attinger, Paris 1929, pp. 59-60.

ne all'interno delle carceri del Palazzetto, facendo notare come su numerosi detenuti vi fossero solo 15 impiegati a rispondere della loro custodia<sup>9</sup>:

Genova, il 21 gennaio 1806

Il commissario generale di polizia del dipartimento di Genova, Montenotte e Appennini al signor prefetto del dipartimento di Genova.

Per mia lettera del 12 brumaio scorso io ho l'onore di farvi conoscere lo stato d'impiego nelle differenti prigioni di Genova e voi avrete notato che su 93 detenuti che sono a quest'epoca nelle prigioni del Palazzetto, non ci sono che soli 15 impiegati in servizio attivo e immediato. Il numero dei detenuti è in seguito aumentato a 147 e ora si trovano a 144 e non abbiamo che 15 preposti il custode compreso<sup>10</sup>.

Il lavoro all'interno di un carcere come quello del Palazzetto era svolto da un numero variabile da 15 a 20 persone. Oltre al custode vi lavoravano 5 aiutanti, 4 garzoni preposti al lavoro delle segrete e altri 4 per le prigioni cosiddette «palesi», uno spazzino, un addetto al trasporto del pane e dell'acqua, un custode della biancheria ed infine un responsabile della distribuzione del pane ad ogni singolo carcerato. Oltre a questi, considerati come personale fisso, prestavano la loro opera in modo saltuario un cappellano, un medico, un chirurgo, un infermiere ed un barbiere. Il personale era costretto a lavorare con gli imprevisti e i disagi causati da una costruzione vecchia e in rovina: il Palazzetto mancava di tutto, aveva seri problemi con le condutture dell'acqua e non vi era neppure la cucina. Il 31 gennaio 1806 il sindaco di Genova ricevette un'informativa dal prefetto dalla quale risultava che venivano tagliati, per ragioni finanziarie, ulteriori posti di lavoro all'interno delle carceri sia del Palazzetto, sia della Torre:

1° La doppia razione, che era stata accordata ad un prigioniero per tenere il conto della distribuzione del pane è stata soppressa a partire dal primo di questo mese.

2° La retribuzione di franchi 3,32 ad un impiegato della prigione nella sua qualità di scopatore è stata egualmente soppressa allo stesso tempo.

3° Alla data di domani 1° febbraio l'annona farà trasportare a sue spese il pane alla prigione principale del Palazzetto dove sarà in seguito distribuito alle altre prigioni. Cesseremo di pagare in conseguenza i 30 franchi al mese all'indi-

<sup>9</sup> Jean-Xavier Bureaux de Pusy, nato a Port-sur-Saône nel 1750. Il suo primo incarico come prefetto lo ebbe nel dipartimento dell'Allier e poi nel dipartimento del Rhône (agosto 1802-luglio 1805). Quando la Repubblica Ligure fu annessa all'impero francese ottenne il posto di prefetto del dipartimento di Genova fino al febbraio 1806, quando morì a causa di una febbre virale. J. Tulard, *Dictionnaire Napoléon*, Fayard, Paris 1999, IIa ed., I vol., pp. 335-336. Inoltre sulla figura del prefetto Bureaux de Pusy si legga: Borel, *Gènes sous Napoléon Ier*, cit., pp. 62-64.

<sup>10</sup> *Ibidem*.

viduo che era incaricato fino a qui del trasporto del pane, ma anche a quello dell'acqua che era incaricato di distribuire ai prigionieri. Il signore ispettore delle prigioni mi osserva che a questo oggetto, che se questo trasporto dovrà essere fatto d'ora in avanti dai guichetiers o garzoni delle prigioni, bisognerà cambiarli pressoché tutti, poiché questi non sono fino ad oggi che quattordici di sedici anni, che non possono fare un servizio che esige forza e vigore. Si è obbligati ad incaricarne di più anziani e bisognerà necessariamente aumentare il loro salario che non è di soli 15 franchi al mese.

4° Conformemente al vostro avviso le droghe e i medicamenti saranno forniti a cominciare da domani 1° febbraio dalla farmacia dell'ospedale.

5° Le forniture d'olio, spazzole, scope, candele, ecc. non saranno più fornite dal custode. Gli usi del paese mi fanno credere, che sarà difficile quanto al presente di passare una spesa per queste forniture. Il signore ispettore viene d'incaricare provvisoriamente un individuo del quale mi ha dato le migliori informazioni e del quale ne sorveglia la condotta<sup>11</sup>.

Infine per la distribuzione della zuppa, il prefetto decise che questa non andava più comprata all'esterno della struttura carceraria e che, per risparmiare, occorreva adibire un locale del carcere a cucina<sup>12</sup>. Era evidente che questi provvedimenti avrebbero peggiorato la già misera vita dei prigionieri.

I carcerati continuavano a lamentarsi del freddo e dell'umidità nelle loro celle, ma soprattutto della poca regolarità con cui era distribuito il cibo<sup>13</sup>. La cucina non fu mai costruita e il 21 luglio 1806 il commissario

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> Nella lettera il prefetto consigliò, per ridurre ulteriormente le spese di fornitura delle razioni di zuppa, la costruzione di una piccola cucina: «A questo riguardo io ho preso delle informazioni sulla spesa che sarà necessaria per fare costruire nel locale del Palazzetto una piccola cucina Rumford. Io ho incaricato il signor Cantoni architetto che ne ha già fatte costruire parecchie, di farmi rapporto. Ne risulta che la spesa per una marmitta economica ove si potranno cucinar sessanta razioni di zuppa, ammonta a cinque o seicento franchi. Se la marmitta dovrà contenerne di più, la spesa sarà più considerevole. Resta da vedere al presente, signor prefetto, se voi decidete di seguire questo metodo, che ci assicura per l'avvenire un risparmio, comincia tuttavia a causare delle spese che non potranno essere compensate che in tre o quattro anni visto il piccolo numero delle razioni da fornire. In attesa per non privare per lungo tempo i detenuti di ciò che hanno diritto, io ho dato l'ordine di cominciare a farli distribuire da domani la razione di zuppa, nella maniera che la fornisca loro qualche volta il governo Ligure, senza comunque che il prezzo della razione possa eccedere in alcun caso i tre quinti della razione di pane». ASGe, *Prefettura Francese*, 105.

<sup>13</sup> Sempre a proposito dei disagi causati dalla mancanza di una cucina all'interno del carcere, il custode del Palazzetto inviò, il 19 giugno 1806, un'altra lettera al prefetto poiché «in questo locale della casa di giustizia del Palazzetto, ove io sono custode, non c'è la cucina necessaria per cucinare giornalmente la zuppa che si distribuisce ai prigionieri, in modo da obbligarci a cucinare in una camera con sole due pietre che sostengono la marmitta. E più ancora devo avvertire Vostra Signoria che la stessa camera è situata di fronte alle finestre del palazzo di Sua Eccellenza l'arcivescovo e produce tutti i giorni del fumo

generale di polizia avvertì il prefetto che l'imprenditore incaricato del servizio di distribuzione della zuppa rifiutava di continuare il servizio poiché si «trovava in avanzo e noi non lo rimborsiamo»<sup>14</sup>. Pochi giorni dopo lo stesso custode inviò una protesta al prefetto documentando la situazione «infelice in cui trovasi l'ospedale che in detto locale non esiste, stante che sono già tre mesi che alcun contante è stato pagato per l'approvvigionamento dello stesso»<sup>15</sup>.

Per curare i malati e procurarsi i medicinali necessari, l'infermiere del Palazzetto fu costretto ad indebitarsi di persona con i fornitori esterni, i quali cessarono ben presto di distribuire ogni genere sanitario<sup>16</sup>.

Nell'aprile del 1806, il ministro dell'Interno francese aveva inviato al prefetto di Genova La Tourette le nuove direttive concernenti le strutture carcerarie obbligatorie che dovevano essere attrezzate su tutto il territorio<sup>17</sup>. Secondo le nuove prescrizioni, presso ciascun tribunale civile

sull'abitazione dello stesso causando giornalmente delle lamentele a questo riguardo ...». ASGe, *Prefettura Francese*, 87.

<sup>14</sup> ASGe, *Prefettura Francese*, 139.

<sup>15</sup> *Ibidem*. Il caso di Genova non era unico. Ad esempio G. Nalbone documenta una situazione gravissima anche nelle carceri piemontesi: «Nelle miserabili prigioni si combinavano dunque elementi diversi, che formavano un ambiente patogeno per disposizioni morbose citate in modo ricorrente nelle relazioni e nei rapporti dei funzionari: affezioni cutanee, scorbuto, anasarca, e in modo particolare, le febbri tifoidee, la famigerata *fièvre des prisons* ...»; Nalbone, *Carcere e società in Piemonte*, cit., p. 74.

<sup>16</sup> «Genova, 29 luglio 1806. Il custode delle carceri del Palazzetto al prefetto del dipartimento di Genova. Non può più omettere il custode delle carceri del Palazzetto, o signore, di rappresentarle la situazione infelice in cui trovasi l'ospedale che in detto locale non esiste, stante che sono già mesi tre che alcun contante non è stato pagato per l'approvvigionamento dello stesso ed il solo infermiere che in questo decoroso tempo si è andato ingegnando per provvedere, or prendendo credito in un luogo, ed or in un altro le necessarie provviste per fornire ai malati quello che il medico, ed il chirurgo con i suoi ordini in scritto le passavano. In oggi però questo infermiere ritrovasi obbligato dai suoi creditori di pagare le suddette già consumate provviste, e che li medesimi negano di fornirgliene delle altre, resta l'ospedale affatto sfornito di ogni sussistenza e rimedi; e di malati che ivi sono, alla vigilia sono di dover soccombere tutti quanti ad un irreparabile abbandono, se un pronto provvedimento non è preso, con fare che sia ben tosto pagato il già costruito debito, ed altrettanto per continuare la necessaria manutenzione, come per il passato è sempre costumato. Non permetta pertanto, o umanissimo signore, che tanti disgraziati malati debbano, oltre la pena che già le è imposta, soccombere ad un tal disumano abbandono, qual sarebbe quello che inevitabilmente li colpirebbe se il principio del prossimo agosto non fosse già per loro provveduto nella maniera di sopra espressa». ASGe, *Prefettura Francese*, 139.

<sup>17</sup> Antoine de La Rivoire de la Tourette, nato a Tournon nel 1751 ove fu nominato sottoprefetto il 14 germinale anno VIII. Grazie ai buoni risultati ottenuti fu inviato come prefetto ad Albi e successivamente nel Puy-du-Dôme il 23 germinale anni XII. Fu inviato a Genova nel marzo del 1806 ove chiuse la sua carriera amministrativa nel 1809. Tulard, *Dictionnaire Napoléon*, cit., vol. II, p. 152.

doveva essere collocata una *maison de justice*, così come, nelle vicinanze di ogni tribunale di prima istanza, una *maison d'arrêt* o di correzione. Ciascun circondario avrebbe dovuto allestire un *dépot de sûreté*, adiacente al tribunale di polizia, ove sarebbero stati rinchiusi tutti i detenuti per reati minori<sup>18</sup>. Il ministro Champagny si preoccupò, inoltre, che le strutture destinate ad ospitare i detenuti fossero adeguate, e i locali all'interno del carcere proporzionati al numero d'individui giudicati annualmente.

Al loro ingresso in carcere i detenuti dovevano essere registrati e separati non solo per sesso, ma anche per tipologia di reato e di condanna; infine ogni carcere avrebbe dovuto disporre di un cortile o terrazza per permettere «l'ora d'aria», e di un'infermeria ben attrezzata. Il ministro specificò che questo provvedimento doveva servire soprattutto a limitare le spese superflue nel dipartimento e, a questo proposito, raccomandò al prefetto di demolire o adibire ad altro scopo tutte le strutture carcerarie non contemplate nel suo progetto.

In seguito alle richieste del ministro, il 14 maggio dello stesso anno (1806) fu inviata a Parigi un'importante relazione sulla situazione carceraria a Genova e in tutto il territorio ligure:

Monsieur le Préfet demande par sa lettre du 18 avril dernier quel est le nombre et l'état des prisons existantes dans le département, quelles sont qu'il conviendront de supprimer, quels sont les changements qu'il serait nécessaire a faire aux prisons à conserver, ou quelles seraient les nouvelles prisons à construire. Pour mettre de l'ordre dans mes réponses je vais d'abord développer le genre et le nombre des prisons nécessaires dans le département puis je parlerai de chacun en particulier.

Le département étant composé de quatre arrondissements de sous préfecture et du chef lieu de la préfecture, il y par conséquent cinq tribunaux de première instance et de police correctionnelle dans le département.

Il [illeggibile] qu'il faut cinq prisons ou maison d'arrêt pour les prévenues, savoir une a Gênes, une à Novi, une à Tortonne, une à Voghera et enfin une a Bobbio. Ces prisons doivent être devisées en deux corps l'un pour les conscrits et déserteurs; l'autre pour les prévenues des crimes; ce dernier corps doit avoir quelques appartement particulier pour les femmes. Dans toutes il faut une infirmerie et au moins une chambre secrète pour les interrogatoires.

A Gênes, ou siège le tribunal criminel, il doit y avoir une prison ou maison de sûreté criminelle, où doivent être détenus ceux qui sont traduits devant ce tribunal.

Comme il y a aussi un commissaire militaire, il doit y avoir une prison militaire séparée.

<sup>18</sup> Per comprendere l'istituzione carceraria francese e le differenze tra le case di detenzione nel periodo napoleonico vedi J. Petit, *Ces peines obscures. La prison pénale en France (1780-1875)*, Fayard, Paris 1990.

Les prévenues condamnées à la réclusion pour un certain temps, doivent en suite être transférés dans une prison ou maison de détention; et attendre qu'il existe encore à Gênes un tribunal de commerce, il doit y avoir une prison pour les débiteurs.

Toutes ces prisons doivent avoir un quartier pour les femmes, et une infirmerie; les deux prisons criminelles civiles et militaires doivent avoir au moins une salle pour les interrogatoires et un petit ... à coté<sup>19</sup>.

Dopo quest'introduzione l'ingegnere capo del *Corps Imperial des Ponts-et-Chaussées* intraprese la descrizione particolareggiata della situazione carceraria a Genova:

Etat des prisons actuelles à Gênes

La maison d'arrêt ou de police correctionnelle est à Gênes dans la Tour du palais, et le quartier des femmes est dans une autre aile du même palais sous les combles. Ces deux prisons sont les anciennes prisons du Gouvernement Ligurien, elle sont mal placées et très incommodes; mais en attendant qu'on puisse y le substituer d'autre dans l'ancien convent de St. Ambroise que j'ai marqué pour cette destination. ...

La maison de justice criminelle est dans ce qu'on appelle le Palazzetto, c'est une ancienne prison fort incommode et fort mal distribué, cependant elle est sûre et voisine du tribunal criminel elle peut subsister mais il convient de faire évacuer tous ceux qui s'y sont loger et même les archives des anciennes tribunaux criminels qu'on peut porter aux archives de tribunal criminel actuel, à l'exception seulement des geôliers et des exécuteur – et d'y dépenser environ 5 à 6000 francs – pour y changer quelques distributions et assainir ou fortifier quelques appartements qui sont actuellement sans emploi.

La maison de justice militaire est dans le palais près du corps de garde, elle doit être nécessairement déplacée.

La maison de détention est provisoirement dans le ci-devant convent de St. Dominique qui a été dans les mains du ministre de la guerre pour en faire un corps de casernes, elle est infâme et ne peut plus subsister, il y pleut partout, les terrains qui sont par derrière étant presque aussi élevés que le 1<sup>er</sup> étage y entretient une humidité très pernicieuse aux détenues<sup>20</sup>.

Riguardo a Genova la relazione si chiuse con un breve commento sul carcere per i debitori della Malapaga (al Molo Vecchio), l'unico ad essere giudicato passabile e sicuro con pochi lavori da fare.

Dopo Genova, l'ingegnere capo si recò a Tortona, Novi e Voghera.

Novi possedeva una *maison d'arrêt*, situata all'interno del palazzo del sindaco ove si trovava anche il tribunale di prima istanza. Qui i giudizi furono nel complesso positivi: le celle furono trovate asciutte e ben areate. Un riscontro positivo ebbe anche la visita al carcere di Voghera che,

<sup>19</sup> ASGe, *Prefettura Francese*, 87.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

sistemato in un castello e circondato da un ampio fossato, offriva tutta la sicurezza e lo spazio prescritto dalla legge.

La *maison d'arrêt* di Tortona fu invece trovata in rovina.

I danni alle strutture dei complessi carcerari e la scarsità del personale addetto alla vigilanza comprometteva la sicurezza dei detenuti i quali, ad ogni occasione buona, tentavano la fuga. Il 22 giugno 1806 il custode delle carceri del Palazzetto fece notare al prefetto «che cerano [sic] le porte della prigione danneggiate e incapaci di chiudersi a dovere»<sup>21</sup>. Dalla prigione della Malapaga, il 14 gennaio 1808, fu inviato un rapporto al prefetto nel quale si affermava che «le griglie della detta prigione sono mal bloccate di sorta che, se non si danno disposizioni al più presto possibile, le prigioni si possono evadere con estrema facilità»<sup>22</sup>.

I danni che affliggevano il sistema carcerario in Liguria furono così ricondotti alla scarsità e insufficienza delle strutture, inadeguate in tutti i sensi ad assorbire il continuo incremento della popolazione carceraria.

A causa della mancata sorveglianza, i detenuti avevano mille occasioni per organizzare con tutta tranquillità la loro evasione trovando, all'interno dello stesso carcere, i ferri necessari per forare i muri o scavare delle buche. Il 4 novembre 1806 il custode delle carceri del Palazzetto inviò un rapporto al prefetto illustrando un tentativo di fuga di tre detenuti:

Nel giorno 31 ottobre passato in questi locali tre prigionieri che erano carcerati nella prigione che si chiama «La Guardiola», uno di questi si chiama Francesco De Micheli condannato a dieci anni ai ferri dall'ex tribunale di Savona, e gli altri Giuseppe Odini e Giuseppe Prenzio che sono qui a disposizione del commissario generale di polizia, hanno cercato di fuggire con il mezzo di un estrazione che hanno fatto nella muraglia della stessa prigione dal lato della galleria del vostro palazzo. Per fare questo lavoro i detti prigionieri si sono serviti di barre di ferro che erano alle finestre di legno e che sono nella stessa prigione, e le barre suddette le abbiamo trovate rotte sotto un pagliaccio. In un'altra epoca, signore, un altro prigioniero che si chiamava Lorenzo De Ferrari condannato definitivamente a morte, fuggì dalla stessa prigione alla vigilia dell'esecuzione della stessa sentenza, rompendo la muraglia con le stesse sbarre rubate alle imposte delle finestre.

Da che viene che il sottoscritto vi prega di voler ben considerare gli avvenimenti pregiudizievole per la buona sorveglianza che causano queste barre di ferro, e di conseguenza vi prego ancora, per evitare questi tentativi e queste fughe di voler ordinare che siano cambiate le imposte alle finestre di legno in quattro o cinque segrete, in quelle di una piena tela che potrà equivalere al riparo dal freddo delle stesse prigioni.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> ASGe, *Prefettura Francese*, 139.

Approfittando della scarsa sorveglianza, il 14 aprile 1808 alcuni detenuti – sempre del Palazzetto – riuscirono a scavare nel pavimento un tunnel che dalla loro cella li avrebbe condotti in un'altra da dove sarebbe stato più facile scappare. Secondo il rapporto, i detenuti lavoravano indisturbati «già da qualche giorno ed essi coprivano sempre le rotture con delle coperte mettendogli sopra lo stesso materiale e nascondevano i frammenti che facevano nella paglia»<sup>23</sup>.

Un'altra occasione per fuggire si presentava nel corso dei trasferimenti. Molte volte i prigionieri venivano condotti in tribunale, con pochi uomini di scorta, attraversando le strade cittadine e, benché il tragitto fosse solitamente breve, sarebbe bastata la complicità di qualche cittadino per provocare la fuga di qualcuno. Le maggiori evasioni avvenivano però, nel corso dei lunghi tragitti, quando il trasferimento doveva avvenire da città a città. Il 12 gennaio 1811 il ministro dell'interno Montalivet spedì una lettera al prefetto di Genova Bourdon de Vatry nel quale mostrò viva preoccupazione per l'aumento delle evasioni nel dipartimento ligure<sup>24</sup>:

Signor barone, mi è stato reso conto da un po' di tempo un oggetto che interessa specialmente la pubblica tranquillità del vostro dipartimento; questo oggetto che esige tutta la mia attenzione è relativo alla facilità con la quale i condannati ai ferri riescono ad evadere, a meno che essi non siano scortati dalla gendarmeria che è sempre troppo poco numerosa per resistere alla forza. Per impedire queste evasioni ed assicurare il trasporto ai condannati ai ferri del vostro dipartimento, non possiamo fare a meno di impiegare il metodo usato con successo per quelli di Torino con un «conduttore capo» che è incaricato di rimettere loro a destinazione<sup>25</sup>.

Il ministro francese suggerì quindi al prefetto di assegnare in appalto il trasferimento dei detenuti a dei conduttori privati, sistema già adottato con successo nei vicini dipartimenti piemontesi. Un capo conduttore, tal Piero Faccio, si sarebbe assunto la responsabilità del trasferimento sui suoi carri, facendosi pagare le spese e il lavoro alla consegna dei detenuti. Il costo di tali operazioni sarebbe gravato sul fondo del tesoro pubblico.

In effetti le condizioni di vita a cui erano sottoposti i carcerati rendevano legittimo ogni tentativo d'evasione: mancavano i letti, le coperte, i cappotti per l'inverno e, nel caso qualcuno si fosse ammalato, non pote-

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> Marc-Antoine Bourdon de Vatry, nato nel 1761, fu nominato prefetto di Genova l'11 febbraio 1809. Fu un abile amministratore, tanto che i genovesi gli dedicarono un busto di marmo. Egli lasciò il dipartimento nel marzo del 1814, anno in cui cadde l'impero. Fu nominato durante la Restaurazione responsabile del personale della marina e durante i Cento giorni accettò la prefettura dell'Isère. Si ritirò definitivamente dopo Waterloo. Tulard, *Dictionnaire Napoléon*, cit., vol. I, p. 293.

<sup>25</sup> ASGe, *Prefettura Francese*, 134.

va neppure ricevere alcuna cura. Non abbiamo tuttavia notizie di tentativi d'evasione di massa o di ribellione armate, e anche le lettere contenenti petizioni o lamentele erano sempre molto rare. L'unica significativa fu scritta alla fine dell'impero, il 23 marzo 1814, dai detenuti della Torre direttamente al prefetto:

Petizione dei detenuti della Torre al signor prefetto del dipartimento di Genova

Noi non possiamo assolutamente più resistere con queste miserabili razioni che ci date, poche e cattive che gli animali stessi rifiuterebbero di mangiare, sempre cruda, pesante come il piombo che ci resta sullo stomaco che noi siamo tutti pressoché ammalati, e siamo costretti a morire di fame. Noi siamo più volte ricorsi all'ispettore per questo ma è stato tutto inutile<sup>26</sup>.

La sopportazione era evidentemente giunta al limite.

Le difficoltà maggiori le pativano però gli stranieri, vale a dire coloro che provenivano da altri paesi e che erano stati arrestati e carcerati in Liguria. Questi sfortunati non ricevevano visite e di conseguenza nessuno portava loro alcun genere di conforto *extra*, come invece accadeva per coloro che potevano vedere i propri famigliari. Per questo motivo la stessa petizione si concludeva con la richiesta dei detenuti stranieri di «essere inviati nei nostri dipartimenti per essere sostenuti dai nostri parenti»<sup>27</sup>.

Oltre che delle razioni alimentari misere e scadenti, i prigionieri solivano lamentarsi del freddo patito nelle celle; nel gennaio 1812 il procuratore imperiale del carcere di Bobbio si fece carico della protesta dei detenuti i quali «soffrivano eccessivamente il freddo durante quest'inverno, che sta facendo provare tutto il suo rigore, essi mancano di coperte, e sono senza mezzi per coprirsi e difendersene»<sup>28</sup>.

Se le condizioni dei carcerati erano misere, per i carcerieri le cose non andavano meglio.

I custodi e gli impiegati delle prigioni erano pochi e svolgevano un duro lavoro in un ambiente ostile e malsano; inoltre erano sottopagati. Il 9 febbraio 1811 gli impiegati alle carceri di Tortona protestarono con il sottoprefetto per il tardivo pagamento del loro stipendio. I custodi delle carceri ricevevano la paga trimestralmente e, dovendo spesso provvedere a proprie spese all'acquisto dei materiali, si trovavano nel giro di poco tempo senza una lira. Il sottoprefetto sollecitò le autorità di Genova a provvedere i custodi e gli impiegati di stipendio mensile poiché, continuando così, sarebbero morti di stenti<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> *Ibidem.*

<sup>27</sup> *Ibidem.*

<sup>28</sup> *Ibidem.*

<sup>29</sup> «Tortona, 9 febbraio 1811. Il sottoprefetto di Tortona al barone Bourdon de Vatry

Il 7 marzo 1808 Napoleone decise di regolare le paghe dei carcerieri e di costituire un «fondo delle pensioni» al fine di provvedere al loro sostentamento una volta terminato il servizio. La creazione di questo fondo speciale avvenne, dal 1° luglio, tramite detrazione dalla paga di due centesimi e mezzo per franco, cifra suscettibile di variazioni da dipartimento a dipartimento<sup>30</sup>. La domanda di pensionamento doveva essere inoltrata al prefetto, il quale l'avrebbe passata al ministero dell'interno<sup>31</sup>.

Successivamente al decreto, il 28 luglio fu inviato nelle carceri un modulo per la tenuta dei registri degli impiegati con specificati i vari compiti che ciascuno avrebbe dovuto assolvere. Nel secondo paragrafo del documento erano elencate nove mansioni principali, tra cui quella del *Gouverneur ou directeur, Inspecteur ou garde-magasin, Secrétaire ou greffier, Aumônier sédentaire, Médecin ou chirurgien sédentaire, Concierge ou gardien ou geôlier, Guichetier ou port-clefs, Garçons de service salariés par le département, Infirmier ou infirmier non choisis dans la classe des détenus, et salariés per le département*<sup>32</sup>.

prefetto del dipartimento di Genova. I custodi e porta chiavi delle prigioni di questa città mi portano reclami su quello che è il pagamento del loro salario. Essendo regolato per trimestre, essi non possono ordinariamente toccarlo che alla fine del primo, e qualche volta nel secondo mese che segue il trimestre e si trovano così ridotti all'estremo sconforto. Penetrati dal loro stato penoso, e sulla considerazione che in un anno miserabile un uomo che non ha nessun'altra risorsa che la paga di venti soldi non è il caso di fare degli avanzi per procurarsi delle sussistenze, io non posso dispensarmi di interessarmi alla loro sorte, e vi prego di farli pagare se possibile mese per mese». *Ibidem*.

<sup>30</sup> «Article 1er. A compter du 1er juillet 1808, il sera fait, chaque mois, sur tous les traitements des employés du service intérieur des prisons, compris dans les états approuvés par les préfets, et payés sur le fonds des centimes variables des départements, une retenue de deux centimes et demi par franc, pour former un fonds de pensions de retraite et de secours en faveur de ceux qui en seront susceptibles, ou de leurs veuves et orphelins.

2. Le montant net des traitements pendant les vacances d'emploi qui n'excéderont pas un mois, sera ajouté aux fonds de retraite.

3. Les préfets sont autorisés à prélever sur les fonds des dépenses imprévues de 1808, une somme égale au vingtième des dépenses des traitements et salaires des concierges et guichetiers, et autres agents du service intérieur des prisons, pour former le premier fonds des retraites et pensions, et représenter les services passés sur lesquels il n'y a point eu de retenue. Ce fonds, ainsi que le produit des retenues prescrites par l'article 1<sup>er</sup>, seront versés à la caisse d'amortissement». ASGe, *Prefettura Francese*, 137.

<sup>31</sup> Al titolo II del decreto erano riportate le *Conditions pour pouvoir obtenir une pension*: «Les employés des prisons auront droit à une pension de retraite après trente ans de services effectifs, pour lesquels, après dix ans de service, tant civils que militaires légalement constatés dans le cas où ils ne jouiraient d'aucune pension pour raison de ces mêmes services. La pension pourra cependant être accordée, avant trente ans de service, à ceux qui auront dix ans de service dans les prisons, et que des accidents ou des infirmités provenant de leurs services, rendraient incapables de continuer les fonctions de leur place, ou qui se trouveraient réformés, après dix ans de service, pour le fait de la suppression de leur emploi». *Ibidem*.

<sup>32</sup> *Ibidem*.

Questi incarichi furono classificati «sedentari» e non comprendevano il personale esterno; infatti all'interno del carcere operavano anche lavoratori saltuari o comunque non dipendenti dall'amministrazione carceraria. Ad esempio il sacrestano (necessario al cappellano per preparare le funzioni), o alcuni medici e chirurghi, erano considerati saltuari poiché non dimoravano all'interno della struttura carceraria, così come gli ispettori o gli agenti di controllo nella varie sale di lavoro, i quali dipendevano da vari appaltatori, ed infine i barbieri, perché chiamati solo al momento del bisogno<sup>33</sup>.

Negli ultimi mesi del 1808 la situazione si aggravò in seguito alla decisione presa a Parigi di stabilire a Genova il deposito centrale per ospitare i refrattari della 23<sup>a</sup>, 27<sup>a</sup> e 28<sup>a</sup> divisione militare. Il 31 ottobre il prefetto Bourdon de Vatry ricevette una lettera nella quale si chiedeva di «dare disposizioni necessarie per il casermamento dei coscritti refrattari, che il deposito sia stabilito a Genova preferibilmente nell'edificio di San Domenico il solo che possa servire a questo scopo»<sup>34</sup>.

Il 3 novembre il commissario di polizia Joliclerc scrisse una lettera piena di disappunto al prefetto spiegandogli le difficoltà in cui si sarebbe trovato dovendo affrontare il trasferimento dei prigionieri civili in altre carceri. La Torre, ospitando circa 80 detenuti – scrisse il commissario – si trovava già al limite della capienza e il poco posto che si sarebbe potuto ottenere avrebbe obbligato i prigionieri a stare gli uni sugli altri. Se invece il trasferimento fosse avvenuto nelle prigioni del Palazzetto si sarebbe contravvenuto alla legge, non potendo i detenuti di San Domenico essere mescolati ai condannati del tribunale criminale. Oltre al problema del posto bisognava provvedere al rafforzamento della sorveglianza. L'unico vantaggio era che, trattandosi di refrattari, quindi militari, sarebbero dipesi dal Ministero della guerra. Il 5 novembre il ministro Montalivet scrisse al generale comandante della 28<sup>a</sup> divisione militare, il generale Montchoisy, di fornire una stretta sorveglianza ai renitenti sollecitando l'organizzazione di un gruppo d'ufficiali e sottufficiali – estratti da uno dei corpi di fanteria presenti nella circoscrizione – addetti al controllo<sup>35</sup>. L'afflusso dei disertori provenienti dal Regno d'Italia raggiunse spesso le 150-200 unità le quali, una volta giunte a Genova, avrebbero dovuto attendere per lungo tempo l'imbarco definitivo verso l'isola d'Elba.

Per affrontare la nuova emergenza, il 19 novembre 1808 il commissario di polizia presentò al prefetto due differenti progetti per sistemare

<sup>33</sup> *Ibidem.*

<sup>34</sup> ASGe, *Prefettura Francese*, 105.

<sup>35</sup> *Ibidem.*

definitivamente la questione: il primo suggeriva di trasferire la sede delle carceri o all'ex convento di Sant'Agostino o presso il collegio dei Serviti, mentre il secondo cercava di rendere in qualche modo utili, attraverso appropriati lavori, le strutture già esistenti della Torre e del Palazzetto<sup>36</sup>.

Il 24 gennaio 1809 il commissario Joliclerc presentò al prefetto di Genova un nuovo e dettagliato rapporto sulle carceri della città di Genova:

Il existe aujourd'hui cinq prisons différentes dans la ville, et par conséquent cinq concierges, et les guichetiers et port-clefs nécessaires à chacun d'eux; ces prisons sont:

1° La Tour, qui était sous l'ancien gouvernement, et est restée prison d'Etat ou de haute police; on y a ajouté depuis deux ans des salles de discipline ou dépôt de police, il y a ordinairement 60 à 70 détenus environ dans cette prison qui est saine, bien située, et très sûre. On a préparé dernièrement à la suite du rez-de-chaussée de la dite Tour cinq nouvelles salles dans les quelles on a placé provisoirement les prisonniers qu'on a dû évacuer de la prison dite de St. Dominique : mais on en parlera ci-après.

2° Le Palazzetto qui est proprement la maison de justice pour les prévenus soit devant la cour criminelle soit devant la commission militaire. Il y a ordinairement 50 à 60 prévenus dans cette prison. Comme jusqu'ici nous n'avons point eu à Gênes de maisons particulières de détention pour le condamnés, ainsi que la loi le prescrit, on a été contraint de mettre les prisonniers de cette classe au Palazzetto, mais autant que possible dans des quartiers séparés de ceux des prévenus; ils sont ordinairement au nombre de 70 lorsqu'on aura organisé le dépôt général des condamnés qui d'après un décret de Sa Majesté doit être établi à Gênes pour une partie des départements italiens, les détenus de cette classe qui sont au Palazzetto, y trouveront leur place, mais jusqu'à là il faut les compter. La prison du Palazzetto est peut-être la plus incommode, la plus insalubre, la plus mal située qu'il ait dans tout l'empire, son mauvais état est tellement reconnu, et incontestable que je crois pouvoir me dispenser d'entrer dans aucun détail à cet égard.

3° La maison d'arrêt pour les prévenus devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement; il y a ordinairement 20 à 30 détenus de cette classe. Les condamnés à l'emprisonnement par le dit tribunal devraient subir leur peine aux termes de la loi, dans une maison particulière de correction, mais cet établissement n'ayant point été formé ici; on a été obligé de les laisser dans la maison d'arrêt, en observant toute fois de les isoler le plus possible des prévenus. Ils sont ordinairement de 55 à 60, ils seront transférés au dépôt général des condamnés comme on l'a observé ci-dessus pour ceux qui sont au Palazzetto, lorsque le dit dépôt sera créé.

La maison d'arrêt était établie ci-devant dans une partie du convent de St. Dominique mais le ministre de la guerre ayant réclamé ce local qui lui appar-

<sup>36</sup> In particolare per uno studio sull'urbanistica e la costruzione di nuove prigioni si legga R. Dubbini, *Architettura delle prigioni: i luoghi e il tempo della punizione, 1700-1880*, Franco Angeli, Milano 1986.

tient, il a fallu l'évacuer précipitamment, on a placé provisoirement les détenus dans cinq salles qu'on a préparées à la hâte, à la suite du rez-de-chaussée de la Tour, comme on l'a dit à l'article de cette prison, mais ils y sont les uns sur les autres, et ne peuvent y rester.

4° La prison des femmes il y a ordinairement 15 ou 20 prévenues soit au correctionnel, soit au criminel, et autant de condamnées; elle est située au dernier étage, et sous les toits de l'aile du palais public, qui est donnée à la mairie; elle est saine, et bien aérée ...

5° La Malapaga, ou prison pour dettes, il n'y a jamais plus de 6 à 8 détenus, il ne s'en trouve que deux en ce moment<sup>37</sup>.

Concluso il rapporto sulle diverse case di pena, il commissario illustrò al prefetto il progetto e l'opportunità di costruire un unico stabilimento che riunisse tutti i detenuti. Secondo Joliclerc, con l'adozione di un unico carcere, si sarebbe assicurata una maggiore sorveglianza, si sarebbe risparmiato sia sulle paghe dei custodi, sia sulle spese di manutenzione. Il commissario tenne soprattutto conto di quelli che definì «prigionieri di passaggio», in altre parole, i disertori che periodicamente il Regno d'Italia inviava a Genova.

Rimaneva da decidere quale struttura presentasse caratteristiche idonee ad ospitare un così altro numero di prigionieri. Il commissario prese in considerazione due ex conventi, quello di Sant'Ambrogio e quello dei Serviti. Il convento dei Serviti, nonostante fosse giudicato all'altezza per la presenza d'ampi locali, di cortili di corridoi, fu scartato per la fragilità dei suoi muri e soprattutto perché non era completamente isolato. La costruzione di Sant'Ambrogio presentava invece tutti i vantaggi per diventare il deposito centrale di tutti i detenuti. Si presentava come una struttura ad isola, era direttamente collegato (tramite un corridoio) al Palazzo pubblico ove risiedeva il tribunale, conteneva delle torri e delle terrazze e nel complesso avrebbe richiesto poche spese di ristrutturazione e di adattamento<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> Il rapporto sulle carceri esistenti fu drammatico, il commissario trovò «que la plus part de ces prisons malsaines dans les quelles, il n'y a ni préaux, ni corridors, ou terrasses, si nécessaires aux détenus pour prendre l'air, et se promener quelques heures chaque jour, doivent être chargées la plutôt possible; quand la loi ne le prescrirait pas, l'humanité en ferait un devoir». ASGe, *Prefettura francese*, 105.

<sup>38</sup> «... Il reste maintenant à désigner le bâtiment qui pourrait convenir, on vous en a proposé deux, le ci-devant convent des Servites et celui de St. Ambroise. Le convent des Servites convient pour la distribution du local, ses cours, corridors, mais on vous a observé que ce bâtiment n'est pas entièrement isolé, ce qui est un grand inconvénient, qu'il n'y a que fort peu de salles voûtées; que les murs sont en général trop mince pour la sûreté qu'il importe de chercher dans une prison qu'il faudrait en reconstruire plusieurs en entier, ce qui occasionnerait des dépenses considérables. J'ai vérifié ces assertions, et je dois dire qu'elles sont fondées. J'ajoute que ce bâtiment est peut-être éloigné du Palais public, ou tous les tribunaux sont réunis ceux-ci ont besoin de communiquer continuel-

Le proposte del commissario Jolclerc furono prese in considerazione, ma non trovarono un'immediata esecuzione.

Nel luglio del 1809 fu chiesto a tutti i commissari di polizia di rispondere ad un questionario di 14 domande riguardanti le condizioni generali delle prigioni. La prefettura avviò un'indagine accurata sulle condizioni dei prigionieri, sulla diffusione delle malattie, sulla qualità del pane distribuito, sul funzionamento delle pompe d'acqua e soprattutto sull'umanità dimostrata dai custodi e dai vigilanti. Il 21 luglio, arrivò sulla scrivania del prefetto il questionario compilato dal responsabile genovese.

In tutte le case penali furono riscontrati problemi alla distribuzione della paglia, sempre troppo poca, tanto che molti detenuti erano costretti a dormire per terra; i vestiti non erano mai sufficienti per tutti e in molte prigioni non funzionavano le pompe per la distribuzione dell'acqua pulita. Tutte le prigioni, tranne la Malapaga, non disponevano di un terrazzo o di un cortile e le finestre erano troppo poche per garantire un'efficace circolazione dell'aria. Non furono registrati casi di malattie epidemiche, nonostante la mortalità fosse leggermente aumentata, e la maggior parte dei carcerati riusciva ad ottenere sostentamento da donazioni fatte da persone caritatevoli<sup>39</sup>. Dal questionario emerse inoltre che all'interno del carcere i detenuti avevano la possibilità di svolgere un lavoro. Gli uomini si occupavano della confezione di brandelli e stracci mentre le donne (in minor numero) cucivano e lavoravano a maglia. Il lavoro era un'opportunità concessa ai soli detenuti genovesi giacché, dai rapporti arrivati da Novi, Tortona, Voghera e Bobbio non risultò – per diverse ragioni – nessuna attività svolta dai prigionieri.

lement avec les détenus qu'il faut pour cela leur conduire à chaque instant pour les interroger, les confronter, et les juger. On verrait donc sans cesse des prisonniers dans les rues qui mènent du Palais aux Servites, ce qui serait un spectacle pénible pour le public. On doit aussi compter pour quelque chose le danger des évasions. ... Le bâtiment de St. Ambroise présente tous les avantages qu'on peut désirer pour une prison; il forme une île et est par conséquent entièrement isolé il est d'une construction extrêmement solide, des voûtes presque partout; il touche au Palais public avec le quel même il communique immédiatement par une galerie qui passe au-dessus d'une rue. Il renferme des tours, des terrasses, et des corridors qui en faciliteraient singulièrement la distribution en différenciant quartiers, et le rendraient extrêmement sain pour les détenus». *Ibidem*.

<sup>39</sup> La nona domanda del questionario riguardava l'indice di mortalità nelle prigioni nel corso di un anno. Nelle carceri di Genova la mortalità dei detenuti crebbe di anno in anno. Tra il 1806 e il giugno del 1809 morirono nelle carceri genovesi 63 prigionieri. A Tortona fu risposto che la proporzione di morti in prigione era di uno a dieci mentre la situazione a Novi era decisamente migliore, con soli due morti in due anni. Al carcere di Voghera si potevano contare circa due o tre decessi l'anno, infine a Bobbio tutti i malati venivano trasportati all'ospedale civile altrimenti «sans cette precaution il y à croire que dans l'été il y mouraient presque tous». *Ibidem*.

Il numero dei prigionieri cresceva di anno in anno e nel 1810 le carceri genovesi raggiunsero il limite della loro capienza<sup>40</sup>. Il 24 novembre 1810 il commissario di polizia suggerì di alleggerirle inviando i detenuti nativi o residenti a Tortona, Bobbio, Novi e Voghera alle carceri dei loro rispettivi paesi<sup>41</sup>. Il trasferimento di questi detenuti, oltre a favorire l'alleggerimento delle carceri di Genova, doveva servire ad avvicinare i detenuti a Parma, luogo ove si sarebbe costruito un carcere di più ampie dimensioni<sup>42</sup>.

Dalla lettera del commissario all'apertura definitiva del carcere di Parma, passò all'incirca un anno e solo il 1° ottobre 1811 il nuovo penitenziario aprì le sue porte ai detenuti liguri. Il 13 novembre 1811 la gendarmeria imperiale ricevette l'ordine di trasferimento per tutti i detenuti condannati a più di un anno di reclusione<sup>43</sup>. Il provvedimento rimase in vigore fino al 1813, quando una lettera del prefetto del dipartimento del Taro comunicò al prefetto di Genova che il grande afflusso di prigionieri avrebbe presto messo in crisi la casa di detenzione di Parma:

Parma, 8 luglio 1813

Il prefetto del dipartimento del Taro al signor prefetto del dipartimento di Genova

<sup>40</sup> Gli stessi problemi di malnutrizione e sovraffollamento di detenuti affliggevano anche le carceri del vicino Piemonte: «Anche ad Alessandria i carcerati erano ammassati l'uno sull'altro e nutriti malissimo. La commissione governativa, che visitò quelle prigioni nel 1806, vi trovò 87 detenuti, dei quali quattordici febbricitanti, undici consunti dalla tisi, quattro affetti da malattie croniche e tutti quanti alloggiati senza criteri di separazione, in cameroni mal illuminati e ammorbati da odori fetidi. Nelle prigioni di Moncalvo 30 prigionieri stavano rinchiusi in due camere, accovacciati sulla poca paglia a disposizione, in una pericolosa promiscuità di sani e infermi. Nelle prigioni di Asti, capaci di soli 60 carcerati, se ne potevano contare 170; a Bra, a Nizza Monferrato, a Susa e a Carmagnola erano adibite a prigione camere umide, mal aerate e pressoché prive di luce. I deputati del Consiglio sanitario riferirono che coloro i quali erano rinchiusi nelle carceri di Vercelli non solo erano privi del necessario per mantenersi in condizioni di salute sufficientemente accettabili, ma rischiavano senz'altro la morte se sottoposti ad una detenzione prolungata». Nalbone, *Carcere e società in Piemonte*, cit., p. 74.

<sup>41</sup> ASGe, *Prefettura Francese*, 137.

<sup>42</sup> Con un decreto del 16 giugno 1808 Napoleone sancì la generalizzazione del sistema delle «case centrali di detenzione», costituendo nove gruppi di dipartimenti e ordinando «la separazione fra condannati criminali e correzionali e la reclusione in tali stabilimenti dei soli condannati correzionali ad una pena superiore ad un anno. Nel 1813 infine il sistema realizza una completa suddivisione dell'intero territorio dell'Impero, con l'eccezione della Corsica, con 11 centrali in attività (fra cui Parma), 3 di prossima apertura, 6 già approvate (fra cui Siena e Moncalieri) e 3 in progetto per i dipartimenti olandesi». Da Passano, *Emendare o intimidire?*, cit., pp. 95-96.

<sup>43</sup> Il limite di un anno fu «stabilito per evitare che il periodo di reclusione coincida con l'apprendistato, per cui il detenuto imparerebbe soltanto un mestiere senza poter poi essere utilizzato e produrre così un qualche reddito per l'appaltatore». Da Passano, *Emendare o intimidire?*, cit., nota a p. 96.

L'affluenza dei condannati fatti dai tribunali per misura di alta polizia, che si traducono nella casa centrale di detenzione di Parma, è così considerevole, che ella non ne può più contenere. Essa è stata aperta per una popolazione ordinaria di 400 a 500 individui ed essa oggi ne detiene pressoché 600 ...

Io sono dunque obbligato a sospendere la traduzione a Parma dei condannati del vostro dipartimento a più di un anno di detenzione, fino a che la casa sia in istato di riceverli<sup>44</sup>.

Finalmente, il 21 dicembre 1812, il prefetto Bourdon de Vatry autorizzò l'inizio dei lavori per la costruzione di un carcere centrale a Genova presso la chiesa di Sant'Andrea, dal 1802 sede dei padri delle Scuole Pie<sup>45</sup>. I lavori furono più volte sospesi e solo nel 1814 il governo stipulò un nuovo contratto per il loro completamento utilizzando come manodopera i tanti muratori, falegnami ed altri operai da tempo privi di occupazione<sup>46</sup>.

Le carceri della Malapaga, della Torre e del Palazzetto avrebbero trovato un altro impiego, ma soprattutto si sarebbe evitato ai «signori» di Palazzo Ducale di avere in avvenire «le prigioni sopra il capo e sotto i piedi, dinanzi agli occhi e di fianco». Il nuovo carcere di Sant'Andrea iniziò la sua piena attività solamente dopo il 1815 sotto il controllo del governo piemontese, anche se le particolari condizioni dei locali richiesero lunghi anni di lavori di adattamento<sup>47</sup>.

<sup>44</sup>ASGe, *Prefettura Francese*, 137.

<sup>45</sup> Il decreto che stabiliva la costruzione di un carcere nell'ex convento di Sant'Andrea era del 22 novembre 1810. I primi articoli del provvedimento forniscono dati importanti su come doveva essere una *maison de correction*: «Art. 1er Les bâtimens et dependances de l'ancien couvent de Saint-André de la ville de Gênes seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir les condamnés correctionnellement, les prisonniers pour dettes, les enfans mineurs à renfermer sur la demande des familles, les détenus par voie de police administrative, les filles publiques, et les prisonniers que l'on transfère d'une prison dans une autre, et les conscrits refractaires; à l'effet de quoi, nous en faisons la concession gratuite pour cette destination. 2. Les condamnés à plus d'un an de correction, et les condamnés par la cour d'assises, y seront également placés à titre de dépôt seulement, et jusqu'à leur translation dans la maison centrale de détention de notre ville de Parme. 3. Des infirmeries vastes, aérées et salubres, y seront établies pour le traitement des malades de l'un et de l'autre sex: il y sera réservé des salles particuliers pour le traitement de la gale et des maladies vénériennes. 4. Des cours spacieuses, et où les détenus puissent prendre un exercice salutaire, y seront également disposées: des ateliers de travail où les prisonniers, dont la détention sera de quelque durée puissent être convenablement employés, y seront de plus établis. Il y sera fait, en outre, toutes les distributions qui seront nécessaires pour la séparation des âges, des sexes, et des différens genres de délits». *Raccolta di leggi, decreti, ec. pubblicati nel bollettino delle leggi e di provvidenze, proclami, circolari, ecc. dalle varie autorità*, Torino, Stamperia Davico, 1811, vol. XXXVII, pp. 106-108.

<sup>46</sup> Montale, *Le carceri genovesi dalla Restaurazione all'unità*, cit., p. 88.

<sup>47</sup> Uno studio sul convento di Sant'Andrea è quello di A. Dagnino, *Ricerche di architettura romanica a Genova. Il monastero di S. Andrea della Porta*, in *Italia Benedettina*, Storia monastica ligure e pavese-Studi e documenti, Cesena 1982.

Daniela Fozzi

*La sopravvivenza di una pena d'antico regime:  
i lavori forzati nell'Italia dell'Ottocento*

1. *Premessa*

Il bagno penale è «figlio delle galere»<sup>1</sup>: in Francia il decreto del 27 settembre 1748, con il quale viene soppresso il corpo delle galere regie, può considerarsi l'atto di nascita del bagno penale; i forzati che ormai non restano più passano sotto il controllo del Ministero della Marina, che li utilizza per i lavori più pesanti nei porti e negli arsenali militari<sup>2</sup>. In generale si può dire che questo è quanto accade anche nei territori italiani, dove nel corso del XVIII secolo, quando si disarmano le galere, nasce il problema di impiegare i forzati che rimangono inattivi all'interno dei porti o sulle stesse navi<sup>3</sup>. Questi ultimi, quindi, come accade in Francia, vengono utilizzati per svolgere lavori particolarmente faticosi nei porti o negli arsenali, dove sono reclusi in appositi edifici o su imbarcazioni in disarmo.

Ma se nei secoli precedenti le pene a cui si ricorre normalmente sono soprattutto quella capitale e quelle corporali e infamanti, fra le quali ap-

<sup>1</sup> M. Perrot, *Breve storia del sistema penale in Francia nel XIX secolo*, in U. Levra (a cura di), *La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento*, Electa, Milano 1985, p. 50.

<sup>2</sup> A. Zysberg, *Galere, bagni penali, deportazione in Francia tra Settecento e Ottocento*, in *La scienza e la colpa*, cit., pp. 204-206; sulle galere in Francia v. anche Id., *Galères et galériens en France de l'âge classique aux lumières (1660-1750)*, in *Les marginaux et les exclus dans l'histoire*, Union Générale Éditions, Paris 1979, pp. 354-386; M. Vigié, *Les galériens du Roi (1661-1715)*, Fayard, Paris 1985; A. Zysberg, *Les galériens. Vies et destins de 60000 forçats sur les galères de France. 1680-1748*, Éditions du Seuil, Paris 1987; A. Zysberg, R. Burlet, *Gloire et misère des galères*, Découvertes Gallimard Histoire, Paris 1987; A. Zysberg, *Le temps des galères (1481-1748)* e Id., *Au Siècle des lumières, la naissance discrète du bague, in Histoire des galères, bagnes et prisons. XIII-XX siècles*, Bibliothèque Historique Privat, Toulouse 1991, pp. 79-106 e pp. 169-197.

<sup>3</sup> Sulla pena dei lavori forzati, anche per altri rinvii bibliografici, v. F. Carfora, *Lavori forzati*, in *Il Digesto italiano*, Unione Tipografica Editrice, Torino 1902-1905, vol. XIV, pp. 55-70.

punto la galera, tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento nell'area italiana, come nel resto d'Europa, al di là del mantenimento della pena di morte, la sanzione su cui si fonda il sistema penale tende a diventare piuttosto la privazione della libertà personale. La detenzione infatti si ritiene una misura adatta a realizzare ciò che si va teorizzando in merito alle caratteristiche che una pena dovrebbe avere: la graduabilità, una seppur relativa umanità che mancava totalmente alle pene tradizionali, la possibilità di ottenere la rieducazione del condannato, pur possedendo però questa nuova misura quella forza afflittiva che una pena deve comunque avere, garantita da discipline severe a cui i detenuti dovrebbero sottostare<sup>4</sup>.

Con il suo progetto di codice penale presentato alla Costituente nel 1791, Le Pelletier de Saint-Fargeau è in qualche misura il precursore di nuove idee che si affermeranno più tardi, la prigione come cardine del sistema sanzionatorio e il lavoro come mezzo di emenda e non di afflizione: infatti, poiché concepisce il lavoro come mezzo di correzione, egli propone, oltre a quella della morte, l'abolizione della pena della galera così come si attuava, e dei lavori forzati generalmente associati all'idea di «lavori faticosi, malsani, ributtanti», sostituendo a tutto ciò solo forme graduate di detenzione accompagnate dal lavoro secondo varie modalità. Ma la proposta di Le Pelletier è destinata in parte a cadere, poiché l'Assemblea costituente include nel codice del 1791, come pena massima, proprio quella dei lavori forzati, adottando esplicitamente questa espressione perché siano ben distinti dal lavoro libero<sup>5</sup>.

Successivamente, durante l'iter per l'approvazione del codice penale napoleonico, come del resto è già avvenuto nei pareri dei Tribunali sul progetto di Target<sup>6</sup>, la pena dei lavori forzati dà origine solo a una breve discussione in Consiglio di Stato, durante la quale non si mette più in dubbio l'opportunità o meno di mantenerla, ma si dibatte unicamente dei modi di esecuzione, come per esempio il tipo di incatenamento, e se si debba predeterminare nel codice a quali lavori obbligare i condannati<sup>7</sup>. Così nella scala penale del codice imperiale figurano anche i lavori forzati, intesi esplicitamente come lavori faticosi a vantaggio dello Stato<sup>8</sup>,

<sup>4</sup> Sulla questione v. tra gli altri A. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Franco Angeli, Milano 1983, pp. 107-115.

<sup>5</sup> M. Da Passano, *Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la rivoluzione e l'impero*, Giappichelli, Torino 2000, pp. 29-43.

<sup>6</sup> Cfr. Id., *I Tribunali francesi e il progetto Target. La parte generale*, in *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia (1811)*, rist. anast., Cedam, Padova 2001, pp. XLVIII-XLIX.

<sup>7</sup> Id., *Emendare*, cit., p. 125.

<sup>8</sup> «Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles; ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra» (art. 15).

definizione che sarà ripresa in quasi tutti i codici penali italiani preunitari, di cui questo testo costituisce il principale modello: i condannati, pur in mancanza di espresse disposizioni, continuano a scontare tale pena nei bagni, che dipendono dalla Marina e che anzi durante l'Impero conoscono un notevole sviluppo tanto come numero, quanto come quantità di forzati (16.000 nel 1814), sia nel territorio francese, sia nei territori acquisiti, compresa l'Italia, attraverso la creazione di nuove strutture o l'utilizzo di quelle esistenti (in Italia Genova, La Spezia, Civitavecchia)<sup>9</sup>.

## 2. I lavori forzati nei codici penali italiani preunitari

Durante la prima metà dell'Ottocento in Italia, come altrove, al centro del dibattito che coinvolge politici, filantropi e intellettuali c'è soprattutto il problema della modalità di esecuzione della privazione della libertà, che si concentra sulla scelta tra i due grandi sistemi d'incarcerazione sperimentati negli Stati Uniti: quello filadelfiano, noto anche come *solitary confinement* (segregazione cellulare assoluta), e quello auburniano, o *silent system* (lavoro in comune e in silenzio e segregazione notturna)<sup>10</sup>; ma in quasi tutti i codici italiani preunitari rimangono ancora anche pene tradizionali, fra cui quelle corporali e infamanti, e, tra quelle criminali, i lavori forzati, che generalmente vengono intesi appunto come lavori faticosi a vantaggio dello Stato.

Nel Lombardo-Veneto, dove il governo asburgico nel 1815 promulga la traduzione italiana del codice penale austriaco del 1803, il sistema repressivo è incentrato sulla pena del carcere distinto in semplice, duro e durissimo; a questa pena è sempre congiunto l'obbligo del lavoro (§§ 12 ss.)<sup>11</sup> e alcuni condannati la cui prestanza fisica lo permette vengono inviati nel bagno di Venezia, che dipende dalla Marina di guerra, a lavorare nell'arsenale<sup>12</sup>. Il codice napoletano del 1819 prevede che il condannato alla pena dei ferri sia sottoposto a «fatiche penose a profitto dello Stato» (artt. 3, 8, 9, 10 ss.)<sup>13</sup> e questa pena si sconta nei bagni penali, affi-

<sup>9</sup> Da Passano, *Emendare*, cit., p. 96.

<sup>10</sup> Sulle origini dei due sistemi e sulle discussioni in Europa e in Italia v., anche per altri rinvii bibliografici, Capelli, *La buona compagnia*, cit., pp. 115-254.

<sup>11</sup> Titolo I, Capo II, *Delle pene in generale*: v. ora *Codice penale universale austriaco (1803)*, rist. anast., Cedam, Padova 2000, con saggi introduttivi di A. Cavanna, S. Vinciguerra, M.A. Cattaneo, S. Tschigg, S. Ambrosio, P. De Zan, P. Rondini, A. Cadoppi, P. Pittaro, E. Dezza, C. Carcereri De Prati, M. Da Passano.

<sup>12</sup> Cfr. Capelli, *La buona compagnia*, cit., pp. 42-43.

<sup>13</sup> Titolo I, Capitolo I, *Delle pene criminali*: v. ora *Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819). Parte seconda. Leggi penali*, rist. anast., Cedam, Padova 1996, con saggi introduttivi di M. Da Passano, A. Mazzacane, V. Patalano, S. Vinciguerra. Sulla parte penale del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* v. anche A. M. Stile, *Il codice penale del 1819 per*

dati al Ministero della Marina, concentrati quasi tutti nella provincia di Napoli<sup>14</sup>. Anche il codice di Parma del 1820 annovera fra le pene criminali i lavori forzati (artt. 8, 17 ss.)<sup>15</sup> e i condannati di questo ducato dal 1822 vengono inviati a scontare la loro pena nei bagni del Regno di Sardegna<sup>16</sup>. Il regolamento pontificio del 1832 prevede tra le pene «legali» la galera perpetua o quella a tempo e l'opera pubblica; i bagni sono dislocati negli arsenali portuali o all'interno delle fortezze (artt. 50 ss.)<sup>17</sup>. In Toscana, dove con la Restaurazione si ritorna alle leggi prerivoluzionarie, si riapplica quanto disposto nella *Leopoldina*<sup>18</sup>, secondo cui i condannati ai lavori forzati devono sottoporsi ai lavori più faticosi e scontano la loro pena nei bagni di Livorno, Pisa e Portoferraio; il nuovo codice del 1853 costituisce invece l'unica eccezione in questo panorama, poiché non prevede la pena dei lavori forzati<sup>19</sup>. E ancora il codice estense annovera la

*lo Regno delle Due Sicilie*, in S. Vinciguerra (a cura di), *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova, Cedam, 1993, pp. 183-195; D. Novarese, *Dall'esperienza francese alla Restaurazione. La genesi del Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte seconda, leggi penali (1819)*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXVII-1, 1997, pp. 33-52; Ead., *Istituzioni e processo di codificazione nel Regno delle Due Sicilie. «Le Leggi Penali» del 1819*, Giuffrè, Milano 2000.

<sup>14</sup> Sui bagni penali della provincia di Napoli, v. F. Volpicella, *Sui bagni di Napoli. Due rapporti indirizzati al Dicastero dei lavori pubblici dalla Commissione istituita per l'immediamento dei luogbi penali*, Napoli 1861.

<sup>15</sup> Libro I, *Delle pene, della esecuzione e degli effetti delle medesime, e delle regole generali sulla loro applicazione*, Capo I, *Delle pene*, Capo II, *Della esecuzione delle pene*: v. ora *Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla (1820)*, rist. anast., Cedam, Padova 1991, con una *Presentazione* di A. Cadoppi. Sulle vicende relative all'elaborazione di questo codice v. anche Id., *Il codice penale parmense del 1820*, in Vinciguerra (a cura di), *Diritto penale dell'Ottocento*, cit., pp. 196-272; M. Da Passano, *Alle origini della codificazione penale parmense: la riforma del 1819*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», LXV, 1992, pp. 255-317.

<sup>16</sup> Capelli, *La buona compagnia*, cit., p. 76.

<sup>17</sup> Libro I, *Dei Delitti, e delle Pene in generale*. Titolo IX, *Delle pene in generale, Regolamento sui delitti e sulle pene (1832)*: v. ora *I Regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, rist. anast., Cedam, Padova 1998, con saggi introduttivi di S. Vinciguerra, M.A. Cattaneo, G. Minnucci, T. Padovani, A. Cadoppi, P. Pittaro, E. Dezza, S. Ambrosio, P. De Zan, C. Carcereri De Prati, M. Da Passano, R. Ferrante, M. Calzolari, E. Grantaliano, M. Sbriccoli, A. Cavanna. Su questo *Regolamento* v. anche L. Fioravanti, *Il Regolamento penale gregoriano*, in Vinciguerra (a cura di), *Diritto penale dell'Ottocento*, cit., pp. 273-299.

<sup>18</sup> *Riforma della legislazione criminale toscana*, Cambiagi, Firenze 1786, art. LV: v. ora D. Zuliani, *La riforma penale di Pietro Leopoldo*, Giuffrè, Milano 1995, 2 voll. Sulla *Leopoldina* v. anche per altri rinvii bibliografici, M. Da Passano, *Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1807)*, Giuffrè, Milano 1988; L. Berlinguer, F. Colao (a cura di), *La «Leopoldina» nel diritto e nella giustizia in Toscana*, Giuffrè, Milano 1989; F. Colao, *La giustizia criminale senese nell'età delle riforme leopoldine*, Giuffrè, Milano 1989.

<sup>19</sup> V. ora *Codice penale pel Granducato di Toscana (1853)*, rist. anast., Cedam, Padova 1995, con saggi introduttivi di M. Da Passano, F. Mantovani, T. Padovani, S. Vinci-

pena dell'ergastolo, o galera, e quella dei lavori forzati; i condannati all'ergastolo devono impiegarsi nei lavori prescritti dai regolamenti, «a vantaggio dello Stato, e colla catena ai piedi»; chi invece è condannato ai lavori forzati sconta la pena in una casa di forza ed è impiegato «nelle opere e con le condizioni determinate dai regolamenti» (artt. 10 ss.)<sup>20</sup>.

Anche il codice albertino del 1839 annovera nella sua scala penale i lavori forzati (artt. 13, 16 ss.) che si scontano nei bagni<sup>21</sup>. Esso è il frutto del lavoro di una commissione legislativa, nominata il 7 giugno 1831 e incaricata di realizzare la riforma generale della legislazione vigente negli Stati di Terraferma del Regno di Sardegna; questa due anni dopo l'assunzione dell'incarico presenta un progetto di codice penale<sup>22</sup> e lo invia ai Senati e alla Camera dei Conti affinché lo analizzino e formulino i loro pareri e le loro proposte<sup>23</sup>. Sulla pena dei lavori forzati però non viene fatta alcuna osservazione, poiché evidentemente è condivisa la proposta

guerra. Sul codice penale toscano e la sua lunga fase preparatoria v. anche T. Padovani, *La tradizione penalistica toscana nel codice Zanardelli*, in Vinciguerra (a cura di), *Diritto penale dell'Ottocento*, cit., pp. 397-408; M. Da Passano, *Il primo progetto di codice penale toscano (1824)*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXII-1, 1992, pp. 41-64; Id., *La storia esterna del codice penale toscano (1814-1859)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze, 4-5 dicembre 1992, Ministero per i Beni culturali e ambientali, Roma 1994, vol. II, pp. 564-589; Id., *I tentativi di codificazione penale nel Granducato di Toscana. Il progetto di Giuseppe Puccioni (1838)*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXVI-2, 1996, pp. 319-357.

<sup>20</sup> Libro I, Titolo II, *Delle pene*: v. ora *Codice criminale per gli Stati estensi*, rist. anast., Cedam, Padova 2002, con saggi introduttivi di C. Carcereri De Prati, C.E. Tavilla, A. Cadoppi, M. Da Passano, R.F. Ellero, M.A. Cattaneo, G. Vinciguerra, D. Fozzi, E. Guaraldi. Sul codice criminale estense v. anche A. Lattes, *La formazione dei codici estensi civili e penale alla metà del secolo XIX*, Università degli Studi, Modena 1930; A. Martini, *Il codice criminale estense del 1855*, in Vinciguerra (a cura di), *Diritto penale dell'Ottocento*, cit., pp. 300-349.

<sup>21</sup> Libro I, *Delle pene e delle regole generali per la loro applicazione ed esecuzione*, Titolo I, *Delle pene*: v. ora *Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna (1839)*, rist. anast., Cedam, Padova 1993, con saggi introduttivi di S. Vinciguerra e M. Da Passano. Sul codice albertino v. anche S. Vinciguerra, *I codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859*, in Vinciguerra (a cura di), *Diritto penale dell'Ottocento*, cit., pp. 354-355. Sui bagni sabaudi v. G.B. Massone, *La pena dei lavori forzati considerata nella sua applicazione pratica ossia i bagni marittimi negli Stati sardi studiati sotto l'aspetto economico-statistico-igienico-morale ed al confronto della riforma penitenziaria*, Regia tipografia di Gio. Ferrando, Genova 1851.

<sup>22</sup> Si tratta della cosiddetta «prima minuta», conservata in Biblioteca Reale di Torino, *Manoscritti di Storia Patria*, n. 1036, 2 voll. (senza titolo).

<sup>23</sup> Cfr. *Osservazioni* in Archivio di Stato di Torino (=AST), *Giuridico*, sala 14-56, *Codice Penale e Codice di Procedura Penale, progetti e osservazioni*, m. 1. Probabilmente il progetto che viene sottoposto all'esame dei Senati e della Camera dei Conti, quello cioè che viene indicato come «prima minuta», non è il primo in quanto, in alcuni casi, la numerazione degli articoli a cui le osservazioni si riferiscono non corrisponde a quella della «prima minuta».

del progetto che, all'art. 16, stabilisce che «i condannati ai lavori pubblici vengono sottoposti alle opere più faticose a profitto dello Stato, e nel modo che viene prescritto dai regolamenti per i bagni». Nella seconda redazione del progetto<sup>24</sup>, che modifica parzialmente quella iniziale, le disposizioni sui lavori forzati rimangono le stesse. Questa «seconda minuta» viene trasmessa al Consiglio di Stato e nella lettera che la accompagna il Guardasigilli Barbaroux, presidente della commissione, in merito alla pena in questione, scrive che con i lavori pubblici si è sostituita la pena della galera, ma che la differenza tra le due «non è però che il semplice nome. Si è preferita la denominazione di *lavori pubblici* perché pare che faccia conoscere in più acconcio modo l'oggetto della pena»<sup>25</sup>. Durante la discussione della seconda minuta in Consiglio di Stato, viene proposto che si sostituisca all'espressione *lavori pubblici* quella di *lavori forzati*, «la quale meglio esprime il genere di pena di cui si vuol parlare, che appunto consiste nell'obbligare il condannato a faticosi lavori»<sup>26</sup>, e che si aggiunga la prescrizione della catena ai piedi, «siccome modo questo caratteristico al genere di pena di cui si tratta, ed anche nel principio che nella legge penale debba essere espresso ciò che serve ad aggravare od a diminuire l'intensità delle pene». Alcuni consiglieri propongono inoltre che dopo l'espressione «e nel modo che viene prescritto dai regolamenti» sia cancellato «per i bagni», in vista del fatto che entro breve tempo si dovrebbero attuare delle modifiche al sistema di carcerazione e ai lavori in cui impiegare i condannati alla catena e alla galera e che quindi i nuovi regolamenti non interesserebbero unicamente i bagni. Le proposte sono accolte e viene quindi modificata la disposizione sui lavori forzati formulata inizialmente dalla commissione, per cui l'art. 16 del testo definitivo dispone che «i condannati ai lavori forzati [siano] sottoposti alle opere più faticose a profitto dello Stato colla catena ai piedi e nel modo che è prescritto dai regolamenti»<sup>27</sup>.

La disposizione resta invariata nel codice del 1859 (artt. 16 ss.)<sup>28</sup>, che è una semplice revisione di quello albertino e che viene poi esteso a tutto il

<sup>24</sup> Progetto di codice penale. Minuta seconda distesa dopo le osservazioni dei Senati e della Camera de' Conti, in AST, *Giuridico*, sala 14-56, cit., m. 5.

<sup>25</sup> Lettera di S. E. il Guarda-Sigilli di S. M. del 30 maggio 1838 a S. E. il Vice-Presidente del Consiglio di Stato, 6, in AST, *Giuridico*, sala 14-56, cit., m. 5.

<sup>26</sup> Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, l'espressione lavori forzati servirebbe a distinguere ancora più nettamente i condannati ai lavori pubblici da quelli condannati alla reclusione, pena che comporta «anch'essa l'obbligo dei lavori».

<sup>27</sup> *Processi verbali del Consiglio di Stato. Esame del progetto di codice penale*, in AST, *Giuridico*, sala 14-56, cit., m.1.

<sup>28</sup> *Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, Stamperia Reale, Torino 1859, Libro I, Titolo I, *Delle pene*. Per la redazione del codice penale del 1859 viene istituita una commissione, le carte della quale però sono andate perdute: cfr. Da Passano, *Il problema dell'unificazione legislativa*, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., pp. LXIX-

Regno dopo l'Unità, con alcune modifiche per l'Italia meridionale e poi anche per la Sicilia<sup>29</sup> e con l'esclusione della Toscana, dove resta in vigore il codice lorenese del 1853, l'unico che non commini questo tipo di pena.

I lavori forzati previsti da queste norme hanno tutte le caratteristiche di una pena d'antico regime; infatti, malgrado comportino ovviamente anche la privazione della libertà personale, questo è solo un aspetto secondario, mentre sono caratterizzati piuttosto da altre loro peculiarità, quali la durezza (i lavori infatti sono estremamente faticosi) e l'esemplarità (la catena al piede e la testa rasata dei forzati, il severo regime disciplinare a cui sottostanno). Inoltre, le condizioni di vita nei bagni nel periodo preunitario sono generalmente pessime, come del resto è consueto in quel periodo per tutti i luoghi di reclusione: le condizioni igieniche degli edifici in cui i condannati sono rinchiusi sono assolutamente trascurate; il vitto è scarso e scadente; i forzati sono lasciati alla mercé delle guardie che si occupano arbitrariamente del mantenimento della disciplina, ricorrendo a violenze ed abusi, e spesso stringono legami illeciti con i forzati stessi<sup>30</sup>.

### 3. Verso il codice penale italiano

Con l'eccezione della Toscana, il codice del 1859 rimane in vigore nel Regno d'Italia per un trentennio. I tribunali continuano perciò a condannare alla pena dei lavori forzati, anche se durante tutto il periodo di elaborazione del nuovo codice si consolida una nuova concezione del lavoro come mezzo di emenda e non di afflizione, tanto che fra i numerosi progetti di codice penale unitario che si susseguono fino al 1889, quando finalmente verrà promulgato il codice Zanardelli, solo quelli di De Falco del 1866 e del 1873 comprendono i lavori forzati nella scala penale<sup>31</sup>.

Già il ministro dell'Interno Nicotera, per esempio, nella sua *Relazione sul lavoro carcerario* del 1875, scrive che

anche la nostra legislazione penale impone il lavoro ai condannati e non per castigo del corpo, ma per educazione dell'animo. Si cerca col lavoro di alleggeri-

LXX, a cui si rinvia anche per quanto riguarda le difficoltà per l'estensione del codice del 1859 (pp. LXIX-CXLII).

<sup>29</sup> Il decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 può essere letto in appendice al saggio introduttivo di M. Da Passano, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., pp. CXLIII-CLXIII.

<sup>30</sup> Cfr. Capelli, *La buona compagnia*, cit., pp. 43-44, pp. 67-74, pp. 84-85, pp. 102-106.

<sup>31</sup> *Codice penale del Regno d'Italia [Progetto De Falco-1873]*, s.n.t.; *Progetto del codice penale pel Regno d'Italia lasciato nel Ministero dal Commendatore G. De Falco Ministro di Grazia e Giustizia*, s.n.t.

re al detenuto la tristezza della perduta libertà, di formargli, ovvero di ridonargli l'abito della fatica e di istillargli lo spirito del risparmio<sup>32</sup>.

Successivamente Zanardelli, nella *Relazione* premessa al nuovo codice penale, in merito al lavoro afferma che questo

è necessario complemento della pena detentiva, dovendosi ormai riconoscere che nulla vi è di più illogico ed esiziale, sotto ogni rispetto sociale, igienico, finanziario, disciplinare, penale, quanto l'ammettere l'ozio nelle prigioni. Consentire a chi sconta una pena nel carcere ciò che è condannato negli uomini onesti e liberi, sarebbe una incoerenza sociale e politica. Lasciare senza occupazione il malfattore, che non rare volte è sospinto a delinquere dall'avversione al lavoro, od insinuargli quest'avversione col tenerlo per mesi ed anni nell'ozio, sarebbe una incoerenza sociale e politica ... Ed è d'altronde col lavoro proficuo e remunerativo dei condannati che lo Stato, pur abbandonando loro una porzione di ciò che guadagnano, affinché al momento della liberazione non siano sprovvisti di ogni mezzo di sussistenza, può almeno in parte, rifarsi delle ingenti spese che gravano sul suo bilancio per il costosissimo servizio delle carceri<sup>33</sup>.

Nel Regno d'Italia, quindi, «si afferma l'idea che il lavoro non debba più essere considerato come uno strumento puramente afflittivo o di inaspimento della pena, ma invece come un mezzo per favorire l'emenda del condannato e il suo reinserimento sociale una volta scontata la pena, e al tempo stesso per abbattere i costi dell'istituzione»<sup>34</sup>, anche se ciò tarderà molto a tradursi in norme. E poiché, in forza del codice in vigore in gran parte dello Stato (cioè quello del 1859), si continua a condannare alla pena dei lavori forzati, si provvede anche ad emanare quei provvedimenti che si ritengono necessari per regolare i vari aspetti che a questa pena sono connessi, quali per esempio il regime disciplinare a cui assoggettare i condannati, il lavoro, l'amministrazione e quant'altro. In un primo momento, dopo l'Unità, con l'estensione del codice del 1859, in tutte le province annesse entrano in vigore anche i regolamenti relativi all'espiazione delle varie pene<sup>35</sup> e tutti i luoghi di pena passano sotto il Mini-

<sup>32</sup> G. Nicotera, *Relazione sul lavoro dei detenuti nell'anno 1875*, in *Atti parlamentari. Camera. Documenti*, leg. XIII, sess. 1<sup>a</sup>, n. 1, p. 155.

<sup>33</sup> *Il nuovo codice penale e la sua genesi*, Tipografia Editrice, Roma 1897, pp. 53-54; *Atti parlamentari. Camera. Documenti*, leg. XVI, sess. 2<sup>a</sup>, n. 28.

<sup>34</sup> M. Calzolari, M. Da Passano, *Il lavoro dei condannati all'aperto: l'esperimento della colonia delle Tre Fontane (1880-95)*, in M. Da Passano (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Atti del Convegno internazionale organizzato dal Dipartimento di storia dell'Università di Sassari e dal Parco nazionale dell'Asinara, Porto Torres, 25 maggio 2001, Carocci, Roma 2004, pp. 129-187.

<sup>35</sup> Sui regolamenti carcerari vigenti negli stabilimenti penali italiani dopo l'Unità v. D. Fozzi, *Indisciplina, violenza e repressione nelle carceri italiane dopo l'Unità*, in «Acta Histriae», 10, 2002-1, Atti del Convegno internazionale *Il linguaggio della violenza*, Capodistria, 11-13 ottobre 2001, pp. 91-128.

stero dell'Interno, ad eccezione dei bagni, che fino a tutto il 1866 rimangono alle dipendenze del Ministero della Marina<sup>36</sup>. Per quanto riguarda i bagni, resta in vigore un regio decreto del 1860, modificato da un regolamento provvisorio del 26 giugno 1863<sup>37</sup>, con il quale il ministro della Marina Cavour ha provveduto al generale riordinamento di quei luoghi di pena, confermando che per il regime disciplinare dei forzati valga ancora un regolamento del 1826, promulgato in un primo momento per i bagni penali marittimi di Terraferma e poi esteso anche a quelli della Sardegna nel 1859<sup>38</sup>.

Il regolamento del 1826 sottopone i forzati a un regime disciplinare estremamente duro fissando obblighi gravosi e punizioni particolarmente severe. I detenuti devono indossare un'uniforme e avere la testa rasata (art. 1); sono incatenati durante tutto il tempo e per qualunque infrazione sono severamente puniti. Le punizioni, infatti, possono andare da consistenti aumenti nella durata della pena, a cui si aggiunge sempre la doppia catena, alla bastonatura con cento colpi da infliggersi in due volte, sempre con l'aggiunta della doppia catena per cinque anni, fino alla morte. I forzati sono vigilati da guardia-ciume armati di sciabola e fucile carico, autorizzati a sparare in caso di tentativo di fuga. All'interno dei bagni si verificano spesso episodi di violenza anche fra i forzati: è il regolamento stesso che scatena l'odio fra di essi, stabilendo che ogni qualvolta uno di loro impedirà la fuga di un compagno o denuncerà con prove gli autori di furti, otterrà delle diminuzioni di pena, mentre punizioni severe sono riservate a chi non denuncia i tentativi di fuga dei compagni. Da punizioni rigorose non sono esenti neppure i guardia-ciume e gli aguzzini, che possono incorrere nella prigione, nella perdita dell'impiego, nella catena, nella diminuzione del vitto, nella riduzione della paga, fino alle nerbate e alla galera (artt. 26-49).

Se il regolamento del 1826 mostrava che l'interesse del legislatore era volto unicamente a fissare obblighi e punizioni per i forzati e per le guardie preposte alla loro vigilanza, il regio decreto firmato da Cavour nel 1860<sup>39</sup> provvede invece al personale, al servizio amministrativo, al vestia-

<sup>36</sup> Con il R. D. 29 novembre 1866, n. 3411, infatti, è stabilito che dal 1° gennaio 1867 i bagni penali dipendenti dalla Marina passano alle dipendenze del Ministero dell'Interno (art. 1).

<sup>37</sup> In proposito F. Bellazzi, *Prigionieri e prigionieri nel Regno d'Italia*, Tipografia Barbera, Firenze 1866, p. 56, scrive che «il Regolamento provvisorio è una di quelle ipocrite apparenze colle quali si pretende di coprire le vergogne di un passato, cui non sanno rinunciare le nostre amministrazioni».

<sup>38</sup> R. D. 9 luglio 1859, n. 3497, in appendice al quale sono ripubblicati il *Regolamento e Bandi per li bagni situati negli arsenali marittimi di terraferma del 22 febbraio 1826*.

<sup>39</sup> R. D. 19 settembre 1860, n. 4326. Il decreto stabilisce inoltre che dal 1° ottobre 1860 i bagni che si trovano nell'isola di Sardegna saranno diretti e amministrati separatamente da quelli esistenti nella Terraferma (art. 1); tanto i primi quanto i secondi saranno

rio dei condannati, al vitto. Quanto al lavoro dei condannati, il decreto dispone che i forzati custoditi nei bagni situati negli stabilimenti penali marittimi siano a disposizione del comando generale della Marina; gli artigiani e i lavoranti impiegati negli arsenali e nei cantieri sono distinti in tre classi, delle prime due fanno parte gli operai, della terza sia questi sia i lavoranti, che possono godere di un compenso anche se, «secondo lo spirito della legge ogni condannato ai lavori forzati è obbligato a lavorare senza aver punto diritto a mercede». I forzati che più si distinguono per buona condotta, secondo le loro idoneità, vengono destinati a servizi speciali e godono quindi di alcuni vantaggi, come un aumento di mercede e dell'acquavite. Le amministrazioni estranee alla Marina, gli appaltatori o i privati che vogliono impiegare dei condannati, devono farne domanda; nei casi in cui tali impieghi di forzati all'esterno sono accordati, le amministrazioni particolari o gli impresari devono pagare all'amministrazione del bagno, oltre alla mercede convenuta con i direttori per l'opera dei forzati, anche 36 centesimi per ogni giornata di lavoro, di cui due terzi vanno versati alla massa d'economia e uno devoluto ai guardiani.

Successivamente, contemporaneamente alla promulgazione del *Regolamento generale per le case di pena* del 1862<sup>40</sup>, viene nominata una commissione con l'incarico di valutare l'opportunità di abolire i bagni penali e, in caso affermativo, di proporre un sistema alternativo per l'espiazione della pena dei lavori forzati. La commissione si pronuncia a favore dell'abolizione e per la concentrazione sotto un'unica amministrazione di tutti gli stabilimenti destinati all'espiazione delle varie pene, oltre ad affrontare altre questioni, ma il progetto non viene poi discusso<sup>41</sup>.

Mentre si procede all'elaborazione del nuovo codice altre modifiche relative all'amministrazione dei bagni vengono introdotte con un successivo decreto del 1866, e nello stesso anno un altro provvedimento stabi-

però soggetti ad un'unica autorità che è quella dell'Ispettore generale dei bagni, il quale «ha la superiore direzione di tutti i bagni stabiliti e da stabilirsi in qualsiasi punto dei Nostri Stati, con dipendenza diretta dal Ministero della Marina» (art. 2). Il bagno stabilito a San Bartolomeo presso Cagliari si chiamerà Bagno centrale di Sardegna e da questo dipenderanno i due bagni succursali di Alghero e di Paulilatino (art. 7). Ai bagni di Terraferma si invieranno i condannati nativi dell'isola di Sardegna e i condannati di ogni altra provincia del Regno «che esercitavano arti o mestieri utilizzabili nei lavori che si eseguono negli arsenali e nei cantieri, e quelli che per gioventù e robustezza avessero attitudine ai lavori pe' quali è richiesta la sola forza fisica» con l'esclusione dei condannati nati nel continente che per la loro ferocia o perversità sia pericoloso tenere nei bagni di Terraferma e che si ritenesse necessario di custodire in un bagno di rigore in Sardegna (art. 8).

<sup>40</sup> R. D. 13 gennaio 1862, n. 413.

<sup>41</sup> A. Bernabò Silorata, *Case penali*, in *Il Digesto italiano*, Unione Tipografico Editrice, Torino 1891, vol. VI, parte 2<sup>a</sup>, pp. 317-318.

sce che dal 1° gennaio 1867 i bagni penali passino alle dipendenze del Ministero dell'Interno<sup>42</sup>.

Comunque, nonostante ciò e sebbene l'amministrazione sia stata affidata ad un corpo di impiegati civili e una disposizione del 1871 abbia fuso in un unico personale i funzionari superiori e gli agenti di custodia delle carceri giudiziarie, delle case di pena e dei bagni penali<sup>43</sup>, questi ultimi continuano ad essere retti dalle norme stabilite con i regolamenti del 1860 e del 1863; tuttavia, allo scopo di giungere gradatamente ad introdurre in questi stabilimenti ordinamenti interni uniformi a quelli in vigore negli altri luoghi di pena, vengono estese anche a questi ultimi le disposizioni del *Regolamento delle case di pena* del 13 gennaio 1862 relative al riparto delle mercedi dei condannati lavoratori<sup>44</sup>.

Intanto, «sentendosi il bisogno di rimandare alla competenza dei loro giudici naturali i condannati ai lavori forzati, e di abolire di diritto, come lo erano già da qualche tempo di fatto, le pene eccezionali gravissime e le punizioni corporali» previste nei vecchi bandi, nel 1874 viene nominata una commissione con l'incarico di studiare e proporre le riforme da introdurre nell'ordinamento dei bagni penali<sup>45</sup>. Frutto dei lavori della commissione è una legge dell'aprile del 1877, con la quale i tribunali militari marittimi vengono sostituiti da quelli ordinari nella cognizione dei reati commessi dai condannati ai lavori forzati, abolendo contemporaneamente i bandi del 1826 e l'Editto penale per i reati commessi dai for-

<sup>42</sup> R. D. 29 novembre 1866, n. 3411 e R. D. 23 dicembre 1866, n. 3472.

<sup>43</sup> R. D. 10 marzo 1871, n. 113, serie 2<sup>a</sup>. Nel 1871, inoltre, con R. D. n. 542, serie 2<sup>a</sup>, la «massa deconto vestiario» dei condannati ai lavori forzati è abolita, per cui la somministrazione ai forzati del vestiario oltre ad altri effetti descritti nella tabella 2 del R. D. 19 settembre 1860, n. 4326, è a carico dell'amministrazione. Gli artt. 60, 61, 64 e 71 di questo decreto, che riguardano l'impiego forzati da parte della Marina e la richiesta degli stessi da parte di privati, sono aboliti.

<sup>44</sup> R. D. 26 novembre 1871, n. 542 (serie 2<sup>a</sup>), art. 2: «Il prezzo di mano d'opera dei forzati lavoratori per conto di pubbliche Amministrazioni, di appaltatori e di particolari, sarà determinato giusta le norme tracciate dall'art. 472 del Regolamento generale per le Case di pena del 13 gennaio 1862, n. 413»; art. 3 «Il suddetto prezzo di mano d'opera sarà devoluto per metà allo Stato, e continuerà a versarsi nella massa di economia dei Bagni penali. L'altra metà cederà a favore del forzato; e sarà iscritta alla categoria *massa di peculio individuale*». *Regolamento generale per le Case di pena del Regno* (R. D. 13 gennaio 1862, n. 413), art. 472: «La valutazione della mano d'opera dei detenuti tanto lavoratori nelle officine attivate ad economia dell'Amministrazione, quanto in quelle che lo sono ad impresa e per commissione, sarà prossimamente ragguagliata ai corrispondenti prezzi di salario praticati nell'industria libera colla diminuzione di un quinto sotto un'equa deduzione atta a compensare il deperimento delle macchine, attrezzi ed utensili impiegati nelle officine. Nel prezzo suddetto di mano d'opera dovrà altresì essere tenuto in conto approssimativo di riduzione il salario che fosse corrisposto al maestro d'arte della rispettiva officina libero o detenuto, non che la retribuzione assegnata al detenuto-scrittano incaricato di tenere le note diverse del laboratorio».

<sup>45</sup> Bernabò Silorata, *Case penali*, cit., p. 320.

zati nell'ex Regno delle Due Sicilie<sup>46</sup> e disponendo che si provveda alla formulazione di nuove norme regolamentari per i condannati ai lavori forzati. L'anno dopo viene promulgato così un regolamento disciplinare<sup>47</sup> con il quale vengono abrogati il regio decreto del 1860, il regolamento provvisorio del giugno del 1863 e ogni disposizione contraria al nuovo testo. In esso, oltre alle disposizioni relative al regime disciplinare a cui sono soggetti i condannati, molte altre regolano il lavoro dei forzati.

Tale regolamento prevede l'isolamento preliminare del forzato «rasato, sottoposto al bagno di polizia, vestito con l'abito uniforme e ferrato», che sulla manica della giubba porta il numero di matricola che serve a distinguerlo invece del cognome. Le punizioni per i condannati ai lavori forzati, ancora particolarmente severe, sono però mitigate rispetto al vecchio regolamento, non essendoci più le bastonate e la morte. A seconda del reato commesso i condannati sono di regola ripartiti in quattro divisioni, segnalate con una striscia di colore diverso applicata sul berretto. A seconda della loro condotta i condannati vengono inoltre suddivisi in tre categorie distinte con diversi colori del colletto della giubba; l'appartenenza a queste tre categorie determina anche il tipo di incatenamento, a coppie o singolarmente, e il peso della catena. Soltanto i condannati che appartengono alla prima categoria potranno essere nominati capi d'arte, monitori e scrivani e destinati ai servizi domestici, essere assegnati ai lavori all'aperto ed essere ammessi alla grazia sovrana. I condannati ai lavori forzati sono occupati per conto dello Stato, di pubbliche amministrazioni e di privati all'interno dello stabilimento oppure fuori, a seconda dell'ubicazione dello stabilimento stesso e dell'età e delle attitudini di ciascuno. I condannati lavorano dieci ore al giorno e dormono sette ore e durante la notte sono legati con la catena al proprio letto. Il regolamento del 1878 rimarrà in vigore fino al 1891, quando per dare attuazione al codice, verrà pubblicato il nuovo *Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e pei riformatori governativi del Regno*<sup>48</sup>, opera di Beltrani Scalia. Quindi, si può dire che il regolamento del 1878 è l'ultimo atto ufficiale volto a disciplinare la pena dei lavori forzati che con il nuovo codice è definitivamente abolita dal sistema penale unitario.

Tuttavia rimane il problema di coloro che sono stati condannati in forza delle norme previgenti; ancora nel 1902, il deputato Spirito rivolge un'interrogazione ai ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia al fine di sapere se essi ritengono che i già condannati ai lavori forzati debbano

<sup>46</sup> R. D. 21 aprile 1877, n. 4233, serie 2<sup>a</sup>; R. D. 30 dicembre 1877, n. 4234, serie 2<sup>a</sup>. Per quello del Regno delle Due Sicilie v. Bernabò Silorata, *Caso penali*, cit., p. 315.

<sup>47</sup> R. D. 7 marzo 1878, n. 4328 (serie 2<sup>a</sup>).

<sup>48</sup> R. D. 1° febbraio 1891, n. 260.

continuare a espiare la pena con la catena al piede, nonostante il nuovo codice abbia abolito la pena stessa. Il sottosegretario di Stato per l'Interno Ronchetti, risponde che effettivamente si applica ancora il regolamento del 1878, che

con una casistica crudele, medievale e perfettamente arbitraria, distingueva i forzati in tre categorie secondo la loro condotta; imponeva a quelli di prima categoria la catena isolatamente, e infliggeva a quelli delle altre due l'incatenamento per coppie; determinava il modo con il quale doveva essere eseguita questa brutale operazione.

Ma dichiara anche che il ministro dell'Interno presenterà quanto prima alla firma del re un decreto per abolire l'obbligo della catena per tutti i condannati ai lavori forzati prima del codice<sup>49</sup>. Ed effettivamente poco dopo la questione viene finalmente risolta in tal senso<sup>50</sup>.

#### 4. *Il lavoro dei forzati*

Se ovviamente in teoria la caratteristica essenziale della pena in questione è la costrizione dei condannati a lavori pesanti, la realtà è ben diversa e sono numerose le testimonianze dell'ozio in cui spesso stanno i forzati all'interno dei bagni penali, nonostante le previsioni normative. Federico Bellazzi, ad esempio, nel suo libro *Prigioni e prigionieri d'Italia*, denuncia tra l'altro anche lo stato terribile in cui versano i 24 bagni esistenti nel Regno nel 1866<sup>51</sup> (le consuete carenze igieniche, la confusione fra le varie categorie di forzati, le frequenti punizioni corporali)<sup>52</sup>, e afferma che

non sarebbero forse, quali sono, tanto funesta scuola di abbruttimento della natura umana, né asilo ove le scelleratezze si danno convegno per tramare opere di rapina e di sangue, se il lavoro, eminentemente moralizzatore sempre, potesse apportare alcuno dei suoi benefici effetti ai colpiti della pena che per ironia è detta lavori forzati.

Infatti su 10.000 condannati reclusi nei bagni del Regno, non più di 2.000 vengono adibiti a qualche lavoro: tenuto conto che i forzati do-

<sup>49</sup> *La catena al piede dei forzati*, in «Rivista penale», LVI, 1902, pp. 224-226.

<sup>50</sup> R. D. 2 agosto 1902, n. 377.

<sup>51</sup> I bagni centrali sono a Genova, Foce, San Giuliano, Varignano, Portoferraio, Longone, Finalborgo, Finalmarina; Cagliari, con la diramazione di Alghero; Ancona, con la diramazione di Brindisi; Pozzuoli con le diramazioni di Granatello, Procida, Nisida, Gaeta, Santo Stefano; Palermo, con le diramazioni di Trapani, Favignana, Porto Empedocle: cfr. Bellazzi, *Prigioni*, cit., p. 52.

<sup>52</sup> *Ibidem*, pp. 27-29 e pp. 48-72.

vrebbero essere impiegati nelle «opere più faticose a servizio dello Stato», come dispone il codice, viste le attività in cui invece sono impiegati potrebbe affermarsi che «i lavori forzati sono in realtà ozii forzati»<sup>53</sup>. Inoltre, poiché i forzati possono essere impiegati anche da altre amministrazioni oltre che da privati, questo comporta che stiano a contatto con i lavoratori liberi, cosa invece assolutamente da evitare anche per i possibili effetti funesti sui comuni cittadini. Nei bagni, quindi, «mentre da una parte ... le cantine, l'ozio, la rilassata disciplina tolgono alla pena ogni carattere di forza e di austerità; dall'altra, col sistema di punizione che si mantiene, offrono tutti gli orrori dei tempi barbari»<sup>54</sup>. In tale stato di cose, è impossibile intravedere una seppur minima possibilità di emenda, come sottolinea lo stesso Bellazzi, ma come si legge anche in un articolo pubblicato nello stesso anno sull'«Effemeride carceraria» da Giovan Battista Rossi, direttore spirituale delle Murate di Firenze, in cui l'autore definisce i bagni penali «reliquie di barbarie», «lazzaretti di corruzione» e sostiene che «fa stomaco» vedere i forzati dei bagni, incatenati e perciò abbruttiti fisicamente e moralmente, mentre si chiede che il condannato sia restituito alla società «diritto e franco»<sup>55</sup>.

Con il passaggio dei bagni al Ministero dell'Interno la situazione cambia; i forzati non vengono più adibiti ai lavori nei porti e negli arsenali, ma vengono impiegati in attività che possono svolgere o all'interno degli stabilimenti in cui sono custoditi o per conto di altre amministrazioni o di privati. L'amministrazione carceraria per esempio li impiega in lavori di muratura, in lavori agricoli, nei servizi domestici, nelle saline, nelle miniere, ma anche nella lavorazione di canapa e cotone, oltre che in altre attività, tra le quali in misura minima anche la tipografia; quando sono i Municipi che fanno richiesta della manodopera dei forzati, vengono utilizzati soprattutto per la pulizia delle strade. Il ministro dell'Interno Nicotera, nella *Relazione sull'andamento dei servizi dipendenti dal Ministero dell'Interno dal 1° aprile 1876 al 31 ottobre 1877*, presentata alla Camera il 22 novembre 1877, afferma che «riuscì in questi ultimi due anni a cedere la mano d'opera di parecchie centinaia di forzati per lavorazioni esterne ai porti, nelle cave di pietra, nelle costruzioni di strade e nei lavori di campagna specialmente nell'agro brindisino»<sup>56</sup>.

Il passaggio al Ministero dell'Interno, dal punto di vista dell'impiego dei forzati, finisce però col peggiorare una situazione già critica, poiché costoro non vengono più adibiti a quei lavori portuali che svolgevano alle dipendenze della Marina; inoltre per ragioni di sicurezza la direzione

<sup>53</sup> *Ibidem*, p. 63.

<sup>54</sup> *Ibidem*, p. 71.

<sup>55</sup> G. B. Rossi, *La pena dei bagni marittimi. Vergogna della civiltà, piaga dell'erario*, in «Effemeride carceraria», II, 1866, pp. 71-87.

<sup>56</sup> *Atti parlamentari. Camera. Documenti*, leg. XIII, sess. 1876-77, n. XXIII, p. 239.

generale vieta quei lavori che i forzati svolgevano precedentemente per proprio conto, tanto che per esempio nel 1879, se in generale i 30.000 condannati presenti nei bagni e nelle case di pena sono in buona parte inoperosi, nello specifico all'interno dei bagni «l'ozio divora centinaia di giovani nel fiore degli anni e robusti, obbligati a passar tutto il giorno nell'angusto spazio di quattro mura a passeggiare, a narrarsi le proprie avventure, i propri fasti, stringendo fra loro legami orribili, formando tra loro progetti delittuosi per l'avvenire. Que' luoghi ai quali come nella bolgia dantesca, "Regola e qualità mai non è nuova"; quei luoghi nei quali, ripeto, noi teniamo per marcire materialmente e moralmente, migliaia di giovani, sono centri spaventevoli di corruzione, semenzai di assassini»<sup>57</sup>. Quanto poi alla concessione ai privati dell'utilizzo di piccoli gruppi di condannati, secondo Beltrani Scalia, ammetterla significa che quelli ceduti cessano di essere condannati poiché vivono diversamente dagli altri e questo tipo di impiego va vietato, poiché «questo sistema credo immorale, ingiusto, dannoso all'erario; e dichiaro francamente che sarei anche avverso al principio di cederli in grande numero perché il forzato deve lavorare per conto dello Stato»<sup>58</sup>.

Successivamente nel 1883 anche il deputato Francesco De Renzis, nella sua relazione sul bilancio di prima previsione degli Interni, afferma che il lavoro all'interno dei luoghi di detenzione manca, come mancano al Governo «i mezzi di provvederlo» e quindi l'ozio «imperla e regge dovunque» e, quanto ai bagni, afferma che la percentuale dei condannati inoperosi va dal 66 al 74%<sup>59</sup>.

Per dare qualche soluzione al problema già a partire dalla metà degli anni Settanta dell'Ottocento si iniziano a prendere dei provvedimenti sull'impiego di questi condannati. L'amministrazione carceraria pone in atto alcuni tentativi sperimentali, cominciando ad utilizzare i detenuti in lavori all'aperto (è il caso per esempio di due colonie agricole in Sardegna tra il 1875 e il 1878, Isili e Castiadas)<sup>60</sup> e in opere di dissodamento e bonifica vista la grande estensione dei terreni incolti e paludosi e partendo dall'ovvia constatazione che una larga parte dei detenuti proviene dal mondo rurale<sup>61</sup>. Tra il 1881 e il 1887 viene dato un notevole impulso al-

<sup>57</sup> M. Beltrani Scalia, *La riforma penitenziaria in Italia. Studi e proposte*, Tipografia Artero e comp., Roma 1879, pp. 307-308.

<sup>58</sup> Id., *Il lavoro dei condannati all'aperto*, in «Rivista di discipline carcerarie», X, 1880, p. 391.

<sup>59</sup> *Atti parlamentari. Camera. Documenti*, leg. XV, sess. 1<sup>a</sup>, n. 14A. L'intervento di De Renzis può essere letto anche in «Rivista di discipline carcerarie», XIII, 1883, pp. 113-121.

<sup>60</sup> Sulle colonie penali in Sardegna v., anche per altri rinvii bibliografici, F. Mele, *L'Asinara e le colonie penali in Sardegna: un'isola penitenziaria?*, in Da Passano (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, cit., pp. 189-213.

<sup>61</sup> Calzolari, Da Passano, *Il lavoro*, cit.

l'impiego dei condannati nei lavori all'aperto e all'impianto di colonie agricole. Viene stipulata anche una convenzione con l'amministrazione militare e i forzati vengono così utilizzati nelle opere di fortificazioni di Roma, del golfo della Spezia e dell'isola della Maddalena<sup>62</sup>. Si tenta anche un esperimento di bonifica dell'agro romano e tra il 1880 e il 1882 vengono inviati nella colonia delle Tre fontane a Roma circa 160 forzati provenienti dai bagni di Civitavecchia, Orbetello e Piombino<sup>63</sup>.

Sull'impiego dei forzati in queste attività il Parlamento si dichiara in genere favorevole; a parte coloro che non condividono l'invio di forzati in luoghi malsani che li condanna ad una morte sicura per malaria e, nonostante che ormai si sia consolidata l'idea dell'utilità del lavoro, tuttavia in Parlamento si sentono ancora interventi come quello dell'onorevole Bonacci, che in una seduta del 1883, in cui si discute su un'interrogazione sulle condizioni della colonia penitenziaria delle Tre Fontane, appoggia tale impiego dei condannati e afferma che «non conviene dimenticare che coloro i quali coi loro reati hanno gravemente offeso e danneggiato la società, le debbono un risarcimento, ed a questo titolo spetta loro indubitatamente quella parte del lavoro sociale, che è la più faticosa, la più pesante, la più insalubre e la più pericolosa»<sup>64</sup>.

In conclusione, quindi, anche se nel periodo che precede la realizzazione dell'unificazione penale italiana si afferma l'idea che il lavoro deve servire come emenda e che quindi evidentemente la pena dei lavori forzati è in contrasto con i nuovi principi, questa continua ad essere applicata e, sebbene vengano apportate delle modifiche alle vecchie norme che la regolavano, rimane una pena umiliante per le sue stesse modalità di esecuzione (i forzati incatenati e rasati), e soprattutto perché viene applicata in modo tale che quella forza emendatrice riconosciuta al lavoro è praticamente nulla per chi proprio a lavorare è condannato.

<sup>62</sup> Bernabò Silorata, *Case penali*, cit., p. 321 e Calzolari, Da Passano, *Il lavoro*, cit.

<sup>63</sup> *Ibidem*.

<sup>64</sup> *Atti Parlamentari. Camera. Discussioni*, leg. XIV, sess. 1<sup>a</sup>, 22 gennaio 1883, p. 559.

Mario Sbriccoli

*Sintesi dei lavori*

Sono felice di aver partecipato a questo seminario, e vorrei ringraziare voi tutti e in particolare Livio Antonielli che l'ha organizzato. Vediamo ora se si riesce a tirare le fila di questa interessante giornata d'interventi.

Da osservatore che ha una formazione storico giuridica, e dunque diversa da quella della maggior parte di coloro che son sin qui intervenuti, ho ascoltato queste relazioni partendo da un punto di vista interno alla storia del diritto penale.

Qualcuno di voi forse ricorderà quel bellissimo passaggio di *Sorvegliare e punire* in cui Foucault, richiamando *De la réforme des prisons* di Charles Lucas (1838), parla di «dichiarazione d'indipendenza carceraria», affermando che il carcere si dichiara indipendente perché, mentre il giudice condanna esclusivamente alla perdita di libertà per un certo tempo – e quindi l'oggetto della sofferenza è la perdita della libertà –, il carcere vi aggiunge una quantità di altre pene: le sanzioni o modalità di applicazione della pena, che vanno ben oltre la mera privazione della libertà<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> «E si arriva così a un principio, formulato chiaramente da Charles Lucas, che assai pochi giuristi oserebbero ora ammettere senza reticenze, benché segni la direttrice essenziale del funzionamento penale moderno; chiamiamolo la dichiarazione d'indipendenza carceraria: vi si rivendica il diritto di essere un potere che non solamente ha una sua autonomia amministrativa, ma quasi una parte della sovranità punitiva. Questa affermazione dei diritti della prigionia pone un principio: che il giudizio penale è un'unità arbitraria; che è necessario scomporla; che i redattori dei codici hanno avuto ragione già nel distinguere il livello legislativo (che classifica gli atti ed attribuisce loro delle pene), e il livello di giudizio (che emana le sentenze); che oggi il compito è analizzare a sua volta quest'ultimo livello; che bisogna distinguere ciò che è propriamente giudiziario (valutare meno gli atti che non gli agenti, misurare le "intenzionalità che danno agli atti umani tante moralità differenti", e dunque rettificare, quando è possibile, le valutazioni del legislatore); e dare autonomia al "giudizio penitenziario", che è forse il momento più importante. In rapporto a quest'ultimo, la valutazione del tribunale non è che un "modo di pre-giudicare", poiché la moralità dell'agente non può essere valutata "che alla prova. Il giudice ha dunque bisogno a sua volta di un controllo necessario e rettificante delle sue valutazioni;

Il carcere gode di questa cosiddetta «indipendenza» soprattutto nel corso degli antichi regimi, perché è una forma di convivenza – di questo sostanzialmente si tratta – fortemente svincolata da regole certe, e non solo da quelle del sistema penale che usa il carcere come strumento di punizione, ma anche da regole certe provenienti dal suo interno. L'avvento di regolamenti carcerari è infatti assai tardivo, avviene solo quando anche il sistema penale ha sviluppato il principio della norma e della legalità in tutti i campi, compreso quindi quello carcerario. In questa giornata di lavori ha prevalso soprattutto il carcere nella logica del carcerario. Cercherò dunque di contaminarla con un'altra logica, quella penale.

Oggi si è discusso in parte di come erano fatte e pensate le carceri, di come funzionassero, di come ci si stesse e di che cosa vi si facesse all'interno. È emerso talora – meno che nella letteratura sul tema – il paradigma degli spazi. Si è parlato di carceri e tribunali, e cioè di quello che – con quella terminologia contemporanea che utilizzerò di qui in avanti – sono le carceri giudiziarie, e non invece dei penitenziari. Ho avuto l'impressione che la mancanza di una distinzione preliminare tra queste due forme di carceri abbia determinato in questa sede qualche parziale incomprendimento e confusione tra piani di versi. Il carcere *ad custodiam*, come si è detto, ovvero giudiziario, non avendo la stessa logica di quello penitenziario, è un luogo dove si può anche circolare, purché non ci si sottragga alla custodia e si resti a disposizione della giustizia. Allo stesso tempo, le forti critiche che si facevano nel Settecento sulla sua insalubrità, sulla sua cattiva organizzazione, sull'indisciplina – ad esempio quelle del Galanti, citato più volte, che appunto distingue tra la custodia e l'esecuzione – erano suscitate proprio dal fatto che non si trattava di applicarlo a colpevoli accertati. Queste modalità di applicazione del carcere si avvicinava a quella che gli antichi chiamavano la *mala mansio*<sup>2</sup>, ovvero ad una forma di tortura, ed era in questo senso che suscitava critiche, e non partendo solo da principi squisitamente umanitari, che in quel contesto faccio fatica a individuare. Dunque la critica nasceva dal principio che si trattava di persone giustiziabili, soggetti alla custodia in vista del giudizio, e che dunque non andavano maltrattate oltre certi limiti.

C'è inoltre un altro elemento che non ho sentito affrontare nel trattare il caso dell'Italia, perché probabilmente qui non emerge, relativamente al quale ricordo alcune pagine del *Progetto giuridico* di Pietro Costa, dove

e questo controllo è quello che deve essere fornito dalla prigione penitenziaria”». M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino 1976 (ed. or. 1975), pp. 270-271.

<sup>2</sup> La tenebrosa grotta sotto il colle Capitolino, nella quale i condannati venivano lasciati morire di fame e di sete.

egli cita una serie di critici inglesi di questa specie di *mob* allegro e intollerabile che si creava nelle carceri<sup>3</sup>, dove prevaleva tra tutti i detenuti una specie di cameratismo vociante e conviviale che dava noia a quanti pensavano il carcere come punizione – ed infatti in quel contesto inglese si trattava già di carceri punitive.

È dunque questo il tipo di carcere di cui si è qui prevalentemente parlato, che è soprattutto una realtà degli antichi regimi, e di cui non a caso le carceri ottocentesche portano ancora fortemente l'impronta, come nel caso trattato delle carceri romane, che saranno per lungo tempo una realtà che fa grande fatica a modernizzarsi nell'ottica delle nuove forme giuridiche e punitive che si affermano nel corso del secolo, almeno sino alla scomparsa dello Stato Pontificio. Il carcere del tribunale – e qui vorrei cominciare a trarre una delle prime conclusioni generali – si presenta nella logica che vede il criminale come risorsa: una logica presente in quello che in altre occasioni ho chiamato, e che continuerò anche qui a chiamare, il sistema della giustizia «negoziale», del penale negoziato, tipico del medioevo e di tutti gli antichi regimi.

D'altro canto, individuo nel penale che chiamo «egemonico» – ovvero in quello che compare sul finire del XIV secolo, per poi crescere all'interno del penale negoziato in maniera, appunto, egemonica – un'altra modalità di fare giustizia penale, che si affianca al modo negoziato, e che lo influenza, pur restando a sua volta contaminato da quello. Il penale egemonico, che si espande lungo tutto il corso dell'antico regime, ha infatti moltissimi elementi di negoziazione in sé. Chiarirò questo passaggio forse un po' criptico: il «negoziato» è il penale che pensa a una giustizia fondata sulla composizione, sulla soddisfazione, sul consenso, cioè una giustizia in cui la soddisfazione della pena, del vedere il colpevole punito, è minore rispetto ad altre soddisfazioni, come ad esempio quello di utilizzare il criminale come risorsa per trarne compensazioni, guadagni, indennizzi. È dunque una giustizia fondata su una forma di consenso che mira a realizzare l'accordo tra le tre parti in causa: la vittima, l'autore, i poteri pubblici. Intravedo in questo processo tre fasi: una fase medievale, in cui la giustizia negoziata è gestita da privati; una seconda fase più tarda in cui i privati concorrono con i poteri pubblici; e infine una terza fase, dominante nel Settecento, in cui sono i poteri pubblici a tenere le briglie, per così dire, della situazione, ma in cui i privati continuano ad avere una loro forte presenza nella negoziazione delle modalità delle pene, del procedimento, dei processi.

Il modello egemonico, d'altra parte, appare da subito destinato ai privi di protezione, ai *sans aveux*, e a coloro che commettono reati partico-

<sup>3</sup> P. Costa, *Il progetto giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico*, 1: *Da Hobbes a Bentham*, Giuffrè, Milano 1974, p. 369.

larmente atroci, come pure gli eretici. Si tratta di quel genere di colpevoli, o di reati, che appaiono privi di protezione in quanto non appartenenti alla comunità o comunque non accettati da essa, che vengono pertanto trattati con un sistema del genere «egemonico», cioè con l'erogazione della pena – e spesso si tratta di reati senza vittime, nei quali la negoziazione non sarebbe neppure possibile –, e con un processo inquisitorio, che tende appunto all'erogazione della pena. Non dimentichiamo mai infatti che l'inquisitorio, contrapposto all'accusatorio, altro non è che un modo di raccolta delle prove particolarmente efficace e penetrante, in cui è il giudice che si attiva a tal scopo; pertanto è una procedura particolarmente adatta per un determinato tipo di inchieste, per realizzare le quali appare a volte indispensabile. Del tutto inefficace sarebbe infatti una struttura accusatoria per un reato d'eresia, ad esempio, dato che non si presenterebbe nessuno per chiedere la punizione dell'eretico. L'egemonico si riserva dunque da subito questo genere di reati per poi entrare nel negoziabile: e qui entra in gioco il problema dell'azione, ovvero di chi ha il potere e il diritto dell'azione legale. *Est eius cuius est dolor*, si diceva, il diritto dell'azione appartiene a chi ha il dolore. I poteri pubblici, e in seguito lo Stato, hanno il compito di affermare che il dolore è il loro, sono essi gli offesi. Come fa lo Stato ad affermare ciò? Attraverso una teoria della legislazione che gli consente di stabilire che prima di tutto conta la disubbidienza verso la legge, dunque verso lo Stato, mentre la vittima che ha subito il danno dovrà vedersela in altra sede per farsi risarcire. L'egemonico presenta infatti la caratteristica di essere fondato sulla legge, di aspirare alla pena, e di opporre al consenso ed alla negoziazione la certezza. Il suo valore fondamentale è la certezza, mentre nel caso della negoziazione il valore è il consenso. Scusate la durezza schematica dell'esposizione, ma è necessaria per meglio inquadrare i discorsi affrontati oggi.

Siamo dunque in presenza di due tipi di giustizia. Sempre molto schematicamente, la giustizia dell'egemonico, che dopo la Rivoluzione francese si impone come l'unica forma di giustizia possibile, è l'applicazione della legge, con un procedimento «giusto», e dunque rituale, che arriva a determinare, attraverso un meccanismo d'interpretazione che spetta comunque al giudice, la pena, che deve essere quella prevista dalla legge. La giustizia oggi consiste, quindi, nell'applicare ritualmente la legge. È evidente per contro che la giustizia del sistema negoziato è una giustizia in cui la legge ha una posizione di primato solo perché l'egemonico la impone; ma, specialmente nella fase iniziale, la legge rappresenta veramente una componente assai piccola di tale sistema, mentre nella sua fase primordiale è addirittura assente. La legge è in questo caso un elemento forte solo quando si tratta di procedure. Non è un caso che le grandi leggi penali siano sostanzialmente leggi processuali. È infatti necessario fissare le procedure e conoscerle, ma per quanto concerne il penale sostanziale –

quello che determina il reato, chi lo ha commesso e quanto gli tocca di pena – la legge è una componente debole. Ha maggiore importanza in questo campo il consenso: la giustizia è cosa che va regolata sulla base di un rapporto conflittuale, di negoziazione, di contestazione, di botta e di risposta, in cui la componente extragiudiziale conta moltissimo, in cui il carcere, che è quello giudiziario del tribunale, non quello della pena, ha importanza straordinaria, perché è un elemento di pressione, come è emerso chiaramente dalle relazioni di oggi. Mentre il presunto colpevole è in carcere, si negozia, si valuta se è un personaggio dotato di risorse e quanto possa dare, si valuta innanzitutto se sia o meno «uno dei nostri», oppure se tocchi allo Stato occuparsene. C'è una formula, che ho trovato molto efficace, che dice: ai poteri locali gli appartenenti alla comunità, allo Stato i *sans aveux* e gli «atroci». I poteri locali, quindi anche la giustizia baronale, si occupano di appartenenti alla comunità, di coloro che sono riconosciuti come tali e protetti. A tale proposito mi viene in mente la distinzione che è emersa nel discorso di stamattina su cittadini e contadini: se un contadino va a chiedere giustizia in città potrebbe avere dei problemi, ma se si rivolge al giudice locale la situazione cambia completamente. La questione dell'appartenenza fa giustizia, negli antichi regimi.

Nel sistema negoziato il criminale è una risorsa, nell'egemonico invece è una sorta di «vuoto a perdere»: non si ricavano risorse da una pena carceraria inflitta, a partire dal XIX secolo in avanti. Vi è forse il caso dei lavori forzati. E tuttavia, come è emerso durante il convegno dell'Asinara<sup>4</sup> e dalla relazione di Daniela Fozzi, vi è innanzitutto il forte dubbio che vi fosse un guadagno effettivo, dato che molte delle colonie penali vennero chiuse proprio perché indebitate, e in secondo luogo il sistema non funzionava, semplicemente perché i carcerati non lavoravano. Penso che, a tale proposito, ci fosse anche una forte resistenza morale, che qualche volta si manifestava attraverso la critica, secondo la quale costoro non lavoravano perché erano individui corrotti. Ma si trattava soprattutto di una resistenza morale nei confronti dell'istituto stesso dei lavori forzati, perché tale istituto era incoerente con l'idea della giustizia egemonica impostasi, che mentre approvava la rieducazione, trovava invece indecente trarre risorse dal condannato. Non accadeva così negli antichi regimi, nel sistema di giustizia negoziato.

Lo stesso aspetto contraddittorio lo ritroviamo ad esempio relativamente al tema delle galere, affrontato oggi da Franco Angiolini e da Luca lo Basso. La galera infatti è una pena e quindi è uno degli elementi dell'egemonico «incistato» nel negoziale; ma nello stesso tempo presenta ele-

<sup>4</sup> Si tratta del convegno «Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento», tenutosi a Porto Torres il 25 maggio 2001, i cui atti sono stati successivamente pubblicati con lo stesso titolo a cura di M. Da Passano, Carocci, Roma 2004.

menti negoziali, dato che non si sa quando uno esca e dato che c'è il riscatto da pagare. Permangono poi anche elementi negoziali legati al discorso della cittadinanza e della riconoscibilità di appartenenza. Si tratta dunque di un meccanismo connotato in modo fortemente penale, ma che non rinuncia al piano «negoziale» del trarre risorse: non solo i galeotti compiono un lavoro utile, ma si possono anche commerciare. È una situazione che riguarda i marginali, gli zingari, i sodomiti, e che ha inoltre il potere di orientare il sistema punitivo, attraverso la progettata estensione della pena della galera a piccoli reati, come possono essere i furti di poco conto. C'è inoltre il sospetto che a essere coinvolti in questi reati di poco conto fossero proprio i marginali, i *sans aveux*, col che trova coerenza quanto ho detto in precedenza.

Un'altra curiosità: che fine facevano questi carcerati in attesa di giudizio? C'è sempre un giudizio, poi? E il giudizio in quale modo si conclude? Mi riferisco specificamente al Settecento, perché prima di allora, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, le cose sono in qualche misura ipotizzabili. In questo secolo, dunque, che usa ancora il carcere preventivo in modo «negoziale», mi domando se le ricerche possano spingersi fino al punto di vedere anche quali siano poi gli esiti di queste forme di carcerazione negoziale.

Un'ultima curiosità concerne inoltre il protetto privo di risorse, un soggetto difficile da trattare perché costui, in quanto protetto, non può essere schiacciato con la repressione, a meno che non abbia commesso qualcosa di veramente grave; ma nel contempo, in quanto privo di risorse, non consente di ricavare nulla dalla sua carcerazione. In questo caso la carcerazione si protrae nel tempo? e chi paga? Perché, ricordiamolo, il carcere si paga: il carcere serve a dare da vivere ai carcerieri, e non c'è spesa che non venga accollata ai carcerati. Sebbene privo di risorse, il protetto gode tuttavia di protezione reale, come ad esempio nel caso del servo, privo di risorse, di un personaggio importante, che poi solitamente negozia con i carcerieri per farlo rilasciare e poterlo riportare a casa al suo servizio. Questo genere di verifiche archivistiche, che esulano dal tema strettamente carcerario, sono le maggiori curiosità che mi ha lasciato questa giornata di interventi. Mi sono domandato, ad esempio, durante la relazione di Merlotti, se qualche volta il padre che manda al carcere correzionale il figlio non lo faccia per sottrarlo alla giustizia ordinaria o a quella formale, che per lui rappresenterebbe una sciagura. Ovvero, la mia ipotesi è che quel figlio non si fosse limitato a giocare e ad andare a donne, ma che avesse commesso qualche altro delitto per cui era stato necessario precedere l'intervento della giustizia ordinaria, magari con il carcere di correzione. Si tratta spesso di vicende intrafamigliari che vengono risolte con questo mezzo.

## Discussione



## MARIO DA PASSANO

Volevo prima di tutto ringraziare Livio Antonielli, che anche quest'anno ci ha fornito l'occasione di trovarci a confrontarci su argomenti di comune interesse. In particolare per me, si tratta di un ringraziamento tutt'altro che formale e imposto dalle convenienze, dato che ormai è da qualche tempo che mi occupo di questi temi e la possibilità di discuterne con altri studiosi che seguono linee di ricerca analoghe si è sempre rivelata assai fruttuosa; a maggior ragione il discorso vale per l'incontro di oggi, perché affronta un tema non molto indagato qui in Italia, fatte ovviamente le dovute eccezioni – penso per esempio agli studi di Anna Capelli<sup>1</sup> o, risalendo più indietro negli anni, di Guido Neppi Modona<sup>2</sup> e di Dario Melossi e Massimo Pavarini<sup>3</sup>. Mentre altrove la storia carceraria, tanto per usare una definizione quale che sia, ha conosciuto anche recentemente notevoli sviluppi – basti pensare alla Francia e ai nomi di Jacques-Guy Petit<sup>4</sup>, di André Zysberg<sup>5</sup> o di Michelle Perrot<sup>6</sup> che sono ricorsi più volte nella giornata di ieri, oppure all'Inghilterra<sup>7</sup> – in Italia questo

<sup>1</sup> A. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del risorgimento*, Franco Angeli, Milano 1988; Ead., *Il carcere degli intellettuali. Lettere di italiani a Karl Mittermaier (1835-1865)*, Franco Angeli, Milano 1993.

<sup>2</sup> G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, V/2, I documenti, Einaudi, Torino 1973, p. 1906 e sgg.

<sup>3</sup> D. Melossi, M. Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo)*, il Mulino, Bologna 1977.

<sup>4</sup> J.G. Petit (a cura di), *La prison, le bagne et l'histoire*, Médecine et hygiène, Genève 1984; Id., *Ces peines obscures. La prison pénale en France (1780-1875)*, Fayard, Paris 1990; ed ora anche J.G. Petit, C. Faugeron, M. Pierre, *Histoire des prisons en France (1789-2000)*, Privat, Toulouse 2002.

<sup>5</sup> A. Zysberg, *Les galériens. Vie et destin de 60.000 forçats sur les galères de France, 1680-1748*, Seuil, Paris 1987.

<sup>6</sup> M. Perrot, *L'impossible prison. Recherches sur le système pénitentiaire au XIX<sup>e</sup> siècle*, Seuil, Paris 1980 (trad. it. Milano, 1981).

<sup>7</sup> M. Ignatieff, *A just measure of pain. The penitentiary in the industrial revolution. 1750-1850*, Pantheon Books, London 1978 (trad. it. Milano, 1981); W. J. Forsythe, *The reform of prisoners 1830-1900*, Croom Helm, London-Sydney 1987; Ph. Priestley, *Victo-*

si è verificato in misura assai minore, per tutta una serie di ragioni, legate anche alla dispersione delle fonti su cui lavorare. Credo dunque che questo momento di discussione sia particolarmente utile per il futuro di questi studi, tanto più che è inserito in una serie di iniziative che ormai proseguono da alcuni anni su temi che a quello di oggi si ricollegano strettamente.

Alcuni anni fa Mario Sbriccoli, in un incontro dedicato a *Storia sociale e dimensione giuridica*, riferendosi agli archivi giudiziari e all'utilizzo che ormai da tempo si è cominciato a fare di questo tipo di fonti, aveva usato un'espressione molto felice, quella di «diritto incartato»<sup>8</sup>; per continuare il gioco di parole, credo che esista anche un «diritto incarnato», ovvero un momento in cui, se mi è concessa l'espressione, la norma si fa carne, cioè migliaia di persone vivono sulla propria pelle l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli di legge. E mentre il diritto penale ad un certo punto emerge come un momento centrale anche del dibattito politico, vi è invece questo ulteriore aspetto che per molti versi rimane a lungo sommerso, anche perché i giuristi tendono spesso a considerare l'ambito dell'esecuzione penale come una materia non nobile, da lasciare all'amministrazione, a chi cioè sovrintende all'applicazione concreta delle sanzioni comminate dalle norme e irrogate dalle sentenze, con il conseguente risultato di farne una materia separata.

Nelle relazioni e nella discussione di ieri si sono cominciati ad individuare alcuni momenti centrali, soprattutto quello della transizione tra antico regime ed età contemporanea, da non intendersi come una cesura netta, traumatica, in cui vi è una frattura, in cui una cosa finisce perché ne inizia un'altra, ma piuttosto come un passaggio lento e faticoso, fatto, oltre che di rotture, di continuità, di lasciti che resteranno a lungo vitali. È certamente vero, come ricordavano Franco Angiolini e Michele Di Sivo, che anche durante l'antico regime ci siano luoghi e periodi in cui la privazione della libertà viene concepita e usata come una pena. Credo tuttavia che questo aspetto sia assolutamente minoritario e che il carcere, usato principalmente come luogo di custodia per gli imputati in attesa di giudizio e per i condannati in attesa dell'esecuzione (in convivenza con altri soggetti), sia quantomeno una pena marginale; invece il momento di passaggio è segnato proprio dal fatto che la pena della privazione della libertà assume un ruolo centrale all'interno della «scala penale», come si dice in termini tecnici; termine, quello di «scala penale», che peraltro se-

*rian prison lives. English prison biography (1830-1914)*, Methuen, London-New York 1985; N. Morris, D. J. Rothman (a cura di), *The Oxford History of the Prison. The Practice of Punishment in Western Society*, Oxford University Press, New York-Oxford 1995.

<sup>8</sup> M. Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in P. Grossi (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro*, Giuffrè, Milano 1986, pp. 127 e sgg.

gna anch'esso il transito tra un prima e un dopo, perché l'idea stessa di scala penale implica l'accettazione, lo sviluppo di una concezione proporzionalistica che prima non esisteva. Quando la privazione della libertà diventa la pena cardine del sistema in quanto graduabile, divisibile per unità di tempo, è allora che avviene il cambiamento, che tuttavia non è schematizzabile e immediatamente individuabile, ma che è sua volta fatto di continuità, di persistenze che trapassano dal vecchio al nuovo, con modalità diverse, come abbiamo visto ieri, a seconda che si tratti di carcere maschile, femminile, per minori, o di manicomio criminale. Modalità diverse che tuttavia sono accomunate dall'essenza della pena, che diventa appunto la privazione della libertà.

In Italia tale processo di cambiamento sarà particolarmente lungo, complesso e articolato, destinato a concludersi solo trent'anni dopo l'Unità con l'avvento del codice Zanardelli. A questo proposito vi è poi un ulteriore aspetto: il codice Zanardelli è infatti incentrato su questo tipo di pena e su una serie di idee assai avanzate ed articolate, come quella dell'individualizzazione della pena, dell'obbligo del lavoro pensato come strumento di emenda, di un sistema carcerario di tipo progressivo, modellato su quello irlandese; e tuttavia, se si va indagare la realtà dei fatti, si scopre che nella pratica le cose non stanno affatto così, che quanto sta scritto nel codice non viene poi applicato. Ancora una volta si abbandona la questione penitenziaria all'amministrazione, che peraltro si impegnerà a lungo su questi temi, ma, senza il soccorso di investimenti finanziari adeguati, con esiti fallimentari. Luigi Lucchini, uno dei padri del codice, lamenterà spesso in Parlamento che per questa ragione le norme scritte siano rimaste lettera morta, e non sarà certo l'unico a rilevarlo; come dice un senatore, Gerolamo Boccardo, peraltro nel criticare il codice, «pour faire un civet de lièvre il faut avoir avant tout le lièvre»<sup>9</sup>. Altri, come Enrico Ferri, rileveranno invece la stessa cosa, ma per affermare che il non aver dato attuazione alla riforma penitenziaria è uno dei pochi risultati positivi del codice Zanardelli<sup>10</sup>. E si continuerà ad andare avanti con carceri da antico regime, che rimarranno tali ancora a lungo, per certi versi addirittura sino ad oggi, nonostante le molte riforme ed interventi. Ma passo adesso la parola a quanti vogliono intervenire.

<sup>9</sup> Cfr. M. Da Passano, «*Il male contro il male*». *L'impiego dei condannati nei lavori di bonifica e dissodamento*, in *Dal mondo antico all'età contemporanea. Studi in onore di Manlio Brigaglia*, Carocci, Roma 2001, pp. 599 e sgg.; M. Da Passano, M. Calzolari, *Il lavoro dei condannati all'aperto: l'esperimento della colonia delle Tre Fontane (1880-95)*, in M. Da Passano (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Carocci, Roma 2004, pp. 129 e sgg.

<sup>10</sup> Cfr. M. Da Passano, *Echi parlamentari di una polemica scientifica (e accademica)*, in «*Materiali per una storia della cultura giuridica*», XXXII-1, 2002, pp. 59 e sgg.

Vorrei soffermarmi brevemente su tre considerazioni, riprendendo alcune analogie e differenze con la realtà milanese che studio, relative ai sistemi giudiziari e carcerari di alcuni Stati preunitari italiani. Mi muoverò dunque tra secoli anche distanti tra loro. La prima osservazione si ricollega all'intervento di ieri di Michele Di Sivo sulle carceri appaltate dello Stato pontificio: in questo caso riscontro un'analogia con la Milano preriformistica e le sue carceri, anch'esse appaltate come nel caso di Roma, non destinate alla detenzione come pena – come diventerà nella seconda metà del Settecento – ma alla custodia dei rei in attesa della condanna vera e propria, al tratto di corda, al remo sulle galere, o a morte. Il numero complessivo dei detenuti in queste piccole carceri (Malastalla, carcere podestarile o pretorio, Torretta di Porta Romana, carcere del capitano di giustizia, carcere arcivescovile) era in realtà assai esiguo, rispetto a quello di Roma: le scarse fonti in cui mi sono imbattuto trattano di poche decine di detenuti, mai superiori ai duecento. Il ben più rilevante numero dei carcerati romani farebbe presupporre che, oltre a coloro che erano in attesa di pena, molti di costoro lo fossero per motivi di insolvenza, di debiti, o, come diceva ieri Sbriccoli, a causa della pratica della «pena negoziata», che prevedeva appunto la grazia per i reati preterintenzionali e la pena di morte per i reati cosiddetti atroci. Aggiungo però che il numero dei detenuti milanesi molto probabilmente crebbe in periodo spagnolo poiché, nel 1587, fu approntato un progetto che prevedeva la chiusura delle piccole carceri appena menzionate per realizzare un'unica grande prigione, accentrata e ben più sicura, progettata dall'ingegnere collegiato Pietro Antonio Barca, finanziata dalle autorità milanesi e dall'arcivescovo di Milano Carlo Borromeo. Varie difficoltà economiche e numerosi rallentamenti nei lavori fecero sì in realtà che il progetto iniziale venisse poi limitato a un ampliamento delle vecchie carceri del capitano di giustizia – quello stesso edificio che ospita oggi in piazza Beccaria la sede dei vigili urbani – ma non si giunse mai in quel periodo all'abolizione delle piccole carceri di Milano. Queste, infatti, saranno soppresse solamente nel periodo giuseppino: le carceri pretorie nel 1782, la Malastalla nel 1788 e la Torretta di Porta Romana nel 1791. L'unico carcere di un certo rilievo rimasto attivo in tale epoca fu dunque quello del capitano di giustizia, nuovamente ampliato negli anni 1781-1787, con la supervisione di Piermarini<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Su carceri e pena nello Stato di Milano in età preriformistica si veda: S. Biffi, *Sulle antiche carceri di Milano e del Ducato milanese*, Bernardoni, Milano 1884, rist. anast. Cisalpino Goliardica, Milano 1972; G. Liva, *Aspetti dell'applicazione della pena di morte a Milano in epoca spagnola*, in «Archivio Storico Lombardo», a. CXV, 1989, pp. 149-205; G. Liva, *Pena detentiva e carcere: il caso della Milano «spagnola»*, in A. Pastore, P. Sorci-

Il secondo aspetto su cui vorrei soffermarmi concerne la Milano settecentesca e si ricollega alla domanda posta ieri da Andrea Merlotti: esisteva a Milano una casa di correzione? Il primo progetto che prevedesse l'apertura di un albergo dei poveri e di una casa di correzione fu la consulta presentata, nel 1729, da Giovanni Battista Trotti, presidente del Tribunale di sanità. L'idea di fondo era quella di vietare a chiunque di mendicare, distinguendo fra coloro che erano malati o storpi, da ospitare nell'albergo, e coloro che si davano «all'ozio gustando di vivere pitocando», che erano da rinchiudere nella casa. Nel 1758, trascorsi circa trent'anni, dopo che la proposta di Trotti non aveva avuto alcun seguito, fu insediata una regia delegazione sopra la casa di correzione, con l'intento di riprendere in mano il progetto per l'apertura di tale istituto. L'anno seguente iniziarono i lavori che si conclusero dopo sette anni. Sarà dunque solo nel 1766 che, nel quadro del controllo e concentrazione di oziosi, mendicanti e vagabondi, venne aperta a Milano a Porta Nuova, quartiere dove si trovavano quasi tutte le manifatture tessili milanesi, una casa di correzione, accanto alla quale sarebbe anche dovuto sorgere, negli intenti del progettista l'architetto Croce, un albergo dei poveri, in realtà mai realizzato. La casa di correzione aveva una struttura a tipologia cellulare, rispecchiava lo schema a croce latina adottato nel 1704 a Roma dall'architetto Fontana per l'ospizio di S. Michele, menzionato ieri, destinato a giovani delinquenti, ed aveva forti analogie anche con la casa di correzione di Gand. La realizzazione di tale istituto rappresenterà un salto qualitativo nel panorama detentivo milanese, non fosse altro che per la profonda differenza con le grandi camerate in uso nelle carceri del precedente periodo spagnolo. La filosofia per la quale la casa era stata eretta – la prevenzione e la riabilitazione, attraverso il lavoro, dei soli corrigendi – fu da subito abbandonata poiché in tale istituto confluirono col tempo diverse classi di reclusi: i galeotti, i condannati al pubblico lavoro e i corrigendi, appunto. Classe, quest'ultima, che comprendeva sia coloro che erano stati internati per sentenza del Senato, sia i ricoverati ad istanza dei parenti; una commistione di reclusi per diverso titolo che si perpetuerà di fatto sino all'età napoleonica. Manca dunque totalmente per Milano una precisa definizione di struttura carceraria in rapporto alla pena, come invece è stato detto ieri avvenisse nello stesso periodo per lo Stato sabaudo. Un'altra differenza da sottolineare rispetto alla situazione piemontese concerne l'introduzione nella casa di correzione milanese del lavoro come emendazione dalla colpa e dalla condanna, che venne attuata con l'installazione nelle carceri di una quarantina di telai. Rilevo infine che nella casa di correzione era in vigore un regola-

nelli (a cura di), *Emarginazione criminalità e devianza in Italia fra XVII e XX secolo. Indicazioni di ricerca e di metodo*, Franco Angeli, Milano 1990, pp. 9-24.

mento assai dettagliato, che scandiva dall'alba al tramonto i diversi momenti della giornata del detenuto precisandone gli orari, i compiti da svolgere, i momenti delle orazioni. Nel 1784 a Milano fu anche aperta una casa di lavoro volontario nell'edificio del soppresso convento di S. Vincenzo in Prato, destinata ai poveri privi di occupazione. I lavori da svolgersi consistevano nel «filar lino, bombare, tessere tele e far calze», ma era previsto anche il lavoro a domicilio per coloro che avessero presentato un certificato di povertà e un attestato di persona conosciuta che li rendesse quindi identificabili. Si può dire che le caratteristiche della casa di S. Vincenzo fossero un po' una via di mezzo tra un istituto di assistenza (infatti era nato giuridicamente come luogo pio) ed un luogo di detenzione, anche se quest'ultima destinazione d'uso si sarebbe in effetti accentuata a partire dal 1808 in conseguenza del bando sulla mendicizia nel dipartimento dell'Olona<sup>12</sup>.

Il terzo punto su cui intendevo soffermarmi riguarda l'ulteriore salto qualitativo che si venne delineando ancora più decisamente in età cisalpina e napoleonica in relazione agli istituti milanesi di detenzione e pena. Vennero, infatti, avviati con intenti sempre più incisivi vari progetti per aprire delle case di forza e per regolamentare e ampliare le già esistenti casa di correzione e casa di lavoro volontario (detta poi d'industria). Questi progetti avranno una scarsa o comunque modesta realizzazione a causa dei rilevanti problemi finanziari dell'amministrazione francese e della breve durata della sua dominazione. Tuttavia le direttrici che le autorità si proponevano riorganizzando e rafforzando gli istituti di pena, con l'intento di applicare appropriate e differenziate forme di detenzione dei rei nei diversi luoghi preposti, emergono dall'attenzione straordinaria che si espresse nelle decine di relazioni, pareri, proposte, progetti e piani, riguardanti l'organizzazione e il funzionamento di tali istituzioni, che via via avrebbero raggiunto, pur se con alcune contraddizioni, caratteristiche di accentuato accentramento e razionalizzazioni di taglio moderno. Era, infatti, indispensabile dividere le case di detenzione in maniera che il crimine, l'errore, e la miseria non venissero trattati allo stesso modo. Descrivere, quantificare, classificare e punire: questi sembrano essere gli intenti delle autorità in età cisalpina e napoleonica, volti non a punire meno, ma a punire meglio. In questo contesto mi pare interessante menzionare il nuovo *Regolamento disciplinare* elaborato, nel marzo

<sup>12</sup> Sulle carceri milanesi nel Settecento si veda A. Liva, *Carcere e diritto a Milano nell'età delle riforme: la Casa di correzione e l'Ergastolo da Maria Teresa a Giuseppe II*, in *Le politiche criminali nel XVIII secolo*, in *La «Leopoldina». Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo*, Giuffrè, Milano 1990, vol. 11, pp. 63-142; A. Scotti, *Distribuzione, tipologia e scelte formali di alcuni edifici di «pubblica utilità» nella Milano del secondo Settecento*, in E. Sori (a cura di), *Città e controllo sociale in Italia tra XVIII e XIX secolo*, Franco Angeli, Milano 1982, pp. 219-250.

del 1798, da Belcredi, direttore della casa di correzione, poiché prescriveva il divieto per gli impiegati di insultare, minacciare o picchiare i detenuti, che andavano «trattati colla moderazione suggerita da' sentimenti d'umanità», nonché di vendere in proprio generi alimentari, il cui acquisto doveva essere gestito dalla casa a prezzi moderati. D'altra parte, nessun condannato, a meno che non fosse malato, poteva sottrarsi al lavoro nell'istituto. Per i reclusi che si fossero sottratti ai loro doveri, disturbassero con schiamazzi, o fomentassero disordini, era previsto l'isolamento per quindici giorni; e la stessa pena era riservata a chi fosse colpevole di furti o percosse. L'anno precedente erano stati presentati al ministro della Guerra, da parte dell'ingegner Bolognini di Reggio, una serie di quesiti relativi alla costruzione di una casa di forza. Il funzionario chiedeva istruzioni sul futuro istituto: sulla capienza necessaria; se si dovessero accogliere anche donne; se fosse meglio che i reclusi convivessero insieme oppure in celle separate; se si dovessero predisporre lavori interni per i reclusi; se fossero necessari degli spazi aperti per passeggiare; se, oltre alle spese indispensabili per cucina, cantina e legnaia, si dovesse assumere un vivandiere; se, oltre ai custodi, dovessero abitare nel recinto della fabbrica altre persone e, in caso affermativo, con quale ruolo; se vi dovesse essere dentro l'edificio due cappelle, una per gli uomini e una per le donne; e, infine, se si dovessero prevedere celle d'isolamento. Ma per farci ancora un'idea di quest'ottica di razionalizzazione scientifica della punizione e della straordinaria precisione con cui si era arrivati a regolare ogni funzione all'interno del carcere, citerò ad esempio Archinti, responsabile del carcere di Pizzighettone, che nel 1797 elaborò un piano che si preoccupava scrupolosamente di tutte le questioni concernenti il trattamento dei detenuti: registrazione all'ingresso, loro custodia, perquisizioni, distribuzione del vestiario, rasatura dei capelli, «boghe» (o «bove») – cioè catene e ceppi – da legare ai piedi, lavori pesanti esterni o interni a seconda delle condizioni, pulizia, divieti e punizioni precisamente graduati a seconda dell'infrazione, dalla berlina all'isolamento. Le questioni sollevate dai piani e regolamenti menzionati sono di evidente rilevanza, perché pongono l'accento di fatto su alcuni nodi di politica carceraria, quali la struttura interna a cameroni o di tipo cellulare; la scelta di installare manifatture all'interno delle case; i problemi dello spazio per i detenuti, e delle norme di sicurezza, quali l'isolamento, per i condannati a reati più gravi, nonché l'organizzazione capillare della giornata del recluso scandita dal lavoro. Tali problematiche sono quindi la testimonianza di un dibattito assai importante circa la struttura e la regolamentazione degli stabilimenti penali in un periodo, tra fine Settecento e i primi dell'Ottocento, di transizione da forme espiative diverse a una penalità sempre più incentrata sulla detenzione, contemplando anche differenti applicazioni del modo di controllare e punire certi fenomeni di de-

vianza con il lavoro coatto o volontario. Si può quindi affermare che il processo iniziato in periodo giuseppino relativo ad un progressivo controllo statale, attuato con l'apertura di istituti di pena diversi, a seconda dei differenti soggetti devianti da punire, abbia visto durante il successivo ventennio napoleonico una qualche continuità e una certa evoluzione<sup>13</sup>.

## MICHELE DI SIVO

Il riferimento di Giovanni Liva a Roma mi consente di essere più preciso rispetto ai dati di ieri, perché naturalmente la brevità della comunicazione non permette di essere analitici sui dati quantitativi, che sono molto delicati. Colgo quindi l'occasione per dare maggiori spiegazioni su quei dati, che altrimenti potrebbero, elencati in una relazione orale, dare adito anche a confusioni. Quei dati sono presi dalle liste dei carcerati della Congregazione della visita alle carceri. Sono perciò elaborazioni della stessa Congregazione, verificate contando i carcerati elencati nelle liste, che però non sono sempre complete per tutto l'arco dell'anno preso in considerazione. La stessa Congregazione realizzava delle sintesi di alcune annate. Si tratta di dati tutti relativi al Seicento, che grosso modo danno un risultato di circa 7.000-9.000 carcerati l'anno a Roma, o meglio di presenze di carcerati a Roma, che è diverso. Va anche precisato che la stessa Congregazione distingue nelle liste i carcerati criminali dai carcerati civili: i carcerati civili compresi in questa cifra in realtà sono moltissimi, e rappresentano almeno la metà del totale, dal 50 al 60%, come ho potuto io stesso verificare.

La questione dei carcerati civili è di grande interesse, e su questa mi vorrei soffermare un attimo. Sarebbe interessante verificare quello che succede nelle altre città e realtà italiane. A Roma, ad esempio, i carcerati civili non pagavano le carceri, a differenza dei criminali, perché debitori: come avrebbero d'altronde potuto farlo, se non avevano di che pagare i debiti? Ma la norma stabiliva che il carcere dei civili dovesse essere pagato dai loro creditori. E sempre a Roma alcuni studi molto precisi come quello di Kennet R. Stow<sup>14</sup> sugli ebrei sono molto utili per capire il modo in cui veniva usato il carcere dalla popolazione: l'autore ha constatato

<sup>13</sup> Sugli istituti di pena in età napoleonica si veda G. Liva, *Gli istituti di pena a Milano nell'età rivoluzionaria e napoleonica: Casa di correzione, Carceri del Capitano di Giustizia, Casa di forza e Casa di lavoro volontario (detta poi d'Industria)*, in L. Betri e D. Bigazzi (a cura di), *Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta*, vol. II, *Economia e società*, Franco Angeli, Milano 1996, pp. 407-457.

<sup>14</sup> K.R. Stow, *Delitto e castigo nello Stato della Chiesa: gli ebrei nelle carceri romane dal 1572 al 1659*, in *Italia judaica: gli ebrei in Italia tra Rinascimento ed Età barocca*, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Roma 1986, pp. 173-192.

che gli ebrei del ghetto romano, che spesso finivano nel carcere Capitolino perché il ghetto non è lontano dal Palazzo senatorio, ci andavano piuttosto volentieri per colpire il loro creditore, soprattutto se era cristiano. È una logica che poteva guidare anche il comportamento dei non ebrei, mi pare. Si tratta di un gioco molto complesso, da questo punto di vista: il creditore poteva resistere solo fino ad un certo punto, perché, quando la carcerazione si protraeva oltre un certo periodo, il *quantum* che avrebbe dovuto dare si sarebbe potuto rivelare anche superiore al suo credito.

I civili si trovavano tutti in uno stesso stanzone ed erano generalmente, come detto, la metà del numero complessivo dei carcerati. È naturalmente sempre necessario considerare che si tratta di presenze e non del numero totale dei singoli carcerati. È inoltre assai complesso verificare, data la quantità di fonti che occorrerebbe consultare, il numero effettivo dei civili. Il dato significativo è che comunque nelle carceri romane c'era un gran movimento. Se infatti considerate che la popolazione di Roma nel Seicento si aggirava grosso modo intorno ai 100.000 abitanti, è evidente che i numeri riportati sono significativi perché legati alla questione del lucro, al rapporto tra il carcere giudiziario, caratterizzato da grande mobilità perché la detenzione era breve, e l'interesse a lucrare sulle carceri. Un carcere di tipo giudiziario in questo senso è decisamente più efficace di un carcere punitivo, strutturato su detenzioni lunghe.

#### LIVIO ANTONIELLI

Mi pare che il tema dei carcerati civili sia di grandissimo interesse e importanza, per ragioni che vanno anche al di là della dimensione strettamente carceraria. Sempre relativamente a Roma mi viene in mente un saggio di Peter Blastenbrei, in cui si sottolinea il peso che aveva il fenomeno della carcerazione per debiti (tra 1582 e 1583 l'autore indica quasi 6.000 persone<sup>15</sup>) e si osserva – penso a ragione – come fosse questa una delle ragioni principali della profonda frattura esistente tra la popolazione e gli esecutori di giustizia; esecutori di giustizia i cui compiti primari, al di là degli interventi in ambito criminale, erano proprio quelli di esecutori nel civile, comandati dunque a operare pignoramenti e, appunto, carcerazioni per debiti. La carcerazione per debiti è dunque un fenomeno di grandissima portata sul piano sociale, sul quale occorrerebbe avere ulteriori riscontri quantitativi per capire quanto in profondità incidesse sul sistema carcerario d'antico regime.

<sup>15</sup> P. Blastenbrei, *La quadratura del cerchio. Il bargello di Roma nella crisi sociale tardo-cinquecentesca*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1994, 1, pp. 5-37, p. 11.

A proposito della carcerazione per debiti, che anch'io ritengo un fenomeno importante, ieri veniva ricordato Dickens; chiunque abbia familiarità colla letteratura inglese potrà aggiungervi Henry Fielding, Tobias Smollet, Daniel De Foe, perché si tratta di un *topos* letterario ricorrente. Almeno per quanto concerne i meccanismi di tale fenomeno, ritengo ci sia ben poco da aggiungere alle informazioni provenienti da questa fonte, mentre è vero che i dati quantitativi hanno in proposito ancora molto da raccontare.

Mi limiterò a due brevi osservazioni. Ieri abbiamo sentito in questa sede, e Mario Da Passano lo ha ribadito anche quest'oggi, tante relazioni che ci hanno persuaso della difficoltà di separare l'antico regime dalla modernità o da un post antico regime che dir si voglia: ci sono continuità fortissime in ogni campo. Direi che uno degli ambiti in cui è invece evidente una certa frattura è quello – trattato anche questo da molti relatori – che parte dal dato che ieri Mario Sbriccoli ha evidenziato e riassunto così bene: quello del penale «negoziato». Se vi è un aspetto che salta agli occhi nelle relazioni di ieri – e lo farebbe anche all'interno di altri studi – è la connessione tra struttura del penale negoziato e una logica, una valenza economica del carcere fortissima. E nel penultimo intervento Michele Di Sivo ha sottolineato che questa è una delle ragioni per cui la realtà del carcere giudiziario assume tanto rilievo. La stessa connessione abbiamo visto emergere in maniera eclatante a proposito del caso della pena di galera, nel commercio che si faceva dei galeotti, o nel caso delle carceri baronali, che servivano solo *ad deterrendum* in teoria, ma che in definitiva poi dovevano procurare una rendita, cosicché la pena vera e propria doveva essere pecuniaria, perché non aveva senso che la detenzione rappresentasse addirittura un costo. E così la prigione per debiti richiama questa stessa valenza economica del carcere. E proprio su questo piano che ritengo sia avvenuta una frattura: da un certo momento in poi questa logica economica, puramente contabile, viene meno. Il carcere diventa qualche cosa che per sua natura ha un costo, perché ha cambiato finalità, perché è cambiata la sostanza del processo penale, perché lo Stato ha cambiato fisionomia, perché si è deciso che lo strumento penale deve punire, correggere, emendare e deve avere una logica umanitaria, benché, come ci ha ricordato Da Passano, tra le intenzioni e la messa in atto, tra il dire e il fare permanga poi uno iato. Credo che su tale frattura occorra dunque riflettere.

Aggiungerò poi che nell'intervento di Giovanni Liva sono state richiamate alcune realtà che sarebbero state assai più presenti se questo incontro fosse avvenuto una ventina d'anni fa, mentre ieri sono state quasi ignorate: quelle del mondo, parallelo alle carceri, delle case di lavo-

ro, degli ospizi, dei reclusori. Un mondo che è stato grande assente ieri e che pure è la realtà – come è stato ricordato solo a proposito del carcere femminile, per sottolineare la continuità che vi è tra conservatori e quest'ultimo – in cui comincia ad agire la logica del carcere moderno, correzionale, finalizzato al recupero. Mi è parsa strana quest'assenza, sebbene sia chiaro che dipende dalle mode storiografiche, a proposito delle quali penso che, se avessimo realizzato questo incontro venti o venticinque anni fa, il confronto anche assai meccanico tra – per usare il titolo di un famoso testo dell'epoca – *pene e struttura sociale*<sup>16</sup> sarebbe emerso continuamente, cosa che invece non è accaduta ieri. Sembra così che l'evoluzione dei sistemi carcerari abbia a che fare soltanto con l'evoluzione dei modelli culturali e giuridici e che la struttura sociale non giochi alcun ruolo. Sappiamo bene come simili discorsi venissero articolati allora anche in forma piuttosto rozza, e tuttavia arrivare a dimenticare completamente la struttura sociale mi pare eccessivo.

#### ANNA MARIA RAO

Il mio intervento si collega bene a quanto ha ora affermato Giovanni Assereto. Vi era infatti un aspetto del discorso fatto ieri sul carcere come risorsa che non mi quadrava tanto, ma che ora si comincia a chiarire. Discorso certamente centrale e che mi ricorda per altro la mia unica esperienza diretta di indagine sul tema del carcere, intorno ai rei di Stato del periodo rivoluzionario della Repubblica napoletana del 1799, esperienza assolutamente drammatica come risulta dalle memorie e dai racconti: una storia di continue vessazioni da parte di guardie e carcerieri, per cui, ad esempio, ai prigionieri che riuscivano ad ottenere una visita dei parenti veniva sottratta qualsiasi cosa venisse portata loro. Anche in questo caso emerge una differenza interessante, tra il ruolo delle guardie per così dire «occasionalni», ovvero reclutate tra le bande calabresi, che era decisamente vessatorio, e il ruolo dei membri dell'esercito regolare, che era invece di tutela. In questo caso siamo di fronte ad una situazione vessatoria ma certamente tutt'altro che inusuale. Nel caso delle carceri baronali, come ricordato da Assereto, era invece assai più utile per i baroni commutare la pena in pecuniaria e assoldare al proprio servizio come birri e come armigeri gli eventuali rei. Vi è tuttavia un altro aspetto altrettanto importante e fortemente connesso con questo: riesco difficilmente a separare quest'idea di carcere come risorsa dal problema dei costi del carcere. La questione che mi sembra infatti essere più significati-

<sup>16</sup> Il riferimento è a G. Rusche, O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale*, il Mulino, Bologna 1968 (l'edizione originale è del 1968).

va, come appare evidente dalle relazioni di ieri sul Regno di Napoli e sul Piemonte, è la continua ricerca della soluzione al seguente problema – e in proposito si è appena richiamato l'esempio dei creditori: su chi debbono gravare i costi della detenzione? Ovvero, tali spese devono essere accollate alle comunità, ai baroni o agli ecclesiastici? Emerge questo sforzo continuo per reperire chi debba sostenere tali costi, che appare una tematica ricorrente nell'ambito del passaggio tra antico regime ed età contemporanea, una costante di quello che un tempo si chiamava il processo di modernizzazione dello Stato, ovvero quella dell'assunzione diretta del controllo e della gestione, e dunque anche dei costi, delle strutture di detenzione.

Come Assereto, inoltre, mi ha colpito ieri l'assenza di riferimenti alle strutture parallele al carcere, in particolare nelle relazioni sul caso romano, dato che mi era venuto spontaneo fare un collegamento tra le riforme della metà del Seicento di cui si è trattato con i massicci interventi che contemporaneamente si attivarono in ambito di assistenza, vagabondaggio. Mi chiedevo dunque se ci fosse da parte delle autorità una preoccupazione, una volontà di intervento complessiva, nei confronti di tali problemi.

Infine vorrei fare un accenno ai temi della correzione e della «discolaggine» in rapporto al matrimonio di cui ha trattato ieri Andrea Merlotti, chiedendo delucidazioni in merito alle altre realtà italiane: anche nel caso di Napoli posso confermare che si tratta di questione centrale e presente, nel corso del Settecento, e che vi è anche una legislazione in materia che regola i matrimoni diseguali; quel che è interessante è che sono gli stessi gruppi nobiliari a richiedere una regolamentazione in materia. Mi chiedevo in proposito se non si debba forse analizzare la questione nell'ambito di un periodo più lungo di quello considerato, per operare un confronto, dato che si ha l'impressione che si tratti di una crisi peculiarmente settecentesca delle pratiche matrimoniali appartenenti alla nobiltà, come se si moltiplicassero proprio in questo secolo i casi di coloro che non ce la fanno più a conformarsi alla tradizione. È infatti divertente osservare, pur senza instaurare un rapporto di causa/effetto, come tra i repubblicani del triennio 1796-1799 fossero numerosi i nobili che, prima ancora di aderire alla Rivoluzione e alla Repubblica, si erano ribellati ai regimi «familiari» sposando chi più gli era parso, indipendentemente da quanto la tradizione stabiliva. Proprio nel periodo repubblicano, inoltre, riesploderà il fenomeno dei matrimoni clandestini, ed è proprio a questa logica che tanti matrimoni «repubblicani» rispondono.

Volevo riprendere il tema appena trattato, quello dell'analisi di carattere, per così dire, «tecnico» della realtà del carcere, e confermare che è vero che una ventina d'anni fa l'attenzione si sarebbe concentrata in prevalenza su ospizi dei poveri, case di correzione, ospedali. A mio parere, per inquadrare meglio le ragioni di quest'analisi di taglio tecnico sarà utile metterla in relazione al sistema penale. Perché in questa sede si è insistito tanto sulle carceri lasciando da parte il sistema dei reclusori? In primo luogo volevo sottolineare che, attraverso gli interventi di ieri, mi è sembrato di poter riscontrare ancora una volta tutta la profondità della svolta nel sistema penale che avviene negli anni Trenta e Quaranta del Cinquecento, sulla quale sono molti i contributi settoriali ma manca, a mio giudizio, uno studio d'insieme. In quel periodo si producono infatti prammatiche e avvengono promulgazioni di costituzioni e di nuove leggi, e anche nel caso italiano si riscontra con facilità la presenza e l'influenza di ricompilazioni penali. Siamo di fronte alla vera e propria nascita di un diritto penale autonomo – a partire dalla *Carolina* o da alcune riforme inglesi che si riflettono ad esempio nelle *Nuove Costituzioni* o negli statuti milanesi – che appare soprattutto consistere in una novità riguardante le pene: tra gli anni Quaranta e Sessanta si tenta infatti di adottare l'eguaglianza delle pene per nobili e non, un tentativo di svolta fallimentare sì, ma assai significativo, appartenente a pieno titolo alla logica dello Stato moderno inteso come Stato egualitario e autoritario al tempo stesso; un'eguaglianza che rappresenta il contrario del sistema penale romano in cui si tramanda invece la distinzione tra pene per *umiliores* e pene per *honestiores*. La distinzione tra pene nobili e ignobili, già presente nel diritto romano e nel codice giustiniano, verrà in seguito ulteriormente accentuata dalle concezioni giudiziarie e dai metodi importati dagli spagnoli in Italia. L'esempio di Toledo a Napoli tuttavia ci ricorda che gli spagnoli tentarono in alcuni frangenti anche di imporre pene esemplari, che contemplavano addirittura la condanna a morte dei baroni, condanna che fece un'enorme sensazione tra i contemporanei. Un altro elemento importante di tale svolta è che si cominciano a fare dei tentativi, con le *Costituzioni* milanesi ad esempio, per imbrigliare la faida all'interno della giustizia pubblica: il sistema delle grazie, delle composizioni pubbliche, delle paci private viene codificato, inserito e integrato nella legislazione pubblica, ovvero se non si riesce a sopprimere il sistema della faida come tale, perlomeno si comincia a neutralizzarlo appropriandosene. Da questo punto di vista anche il sistema di ammende e di composizioni, che è la forma principale di pena in antico regime, cambia significato e di ruolo perché si adotta nel sistema legislativo la composizione come strumento alternativo alla

vendetta di faida. Si tratta di considerazioni condivise, per quanto concerne il Cinquecento, che attendono un grande storico del diritto per una sintesi generale.

Mi pare infine che qui si siano da un lato trattate le carceri come pena – per esempio in quanto connessa e collegabile con altre forme di pena come l'essere forzati o galeotti, o come l'ammenda, l'infamia – allo scopo individuare il lento emergere del carcere come la pena per eccellenza all'interno di un sistema di classificazione di antico regime che ne prevedeva varie e molteplici; e dall'altro lato che ci si sia occupati delle carceri come luogo in cui la pena si sconta, sia che si trattasse di custodia dipendente dalla varie fasi dell'iter processuale, sia che si trattasse di pena detentiva vera e propria – e in questo senso la grande svolta appartiene al secolo dei Lumi, con la nascita delle case di correzione e l'utopia giuseppina del carcere, e alla successiva età napoleonica, quando gli edifici saranno ricostruiti o realizzati in funzione della detenzione grazie anche al nuovo patrimonio demaniale acquisito e messo a disposizione del Militare, per le caserme, e della giustizia, per le prigioni. Entrambe queste modalità di considerare il carcere sono tuttavia profondamente legate al sistema giudiziario, ovvero al processo o alla pena che ne consegue, mentre a mio parere le forme di reclusione paracarcerarie, collaterali al carcere vero e proprio, sono connesse invece non alle procedure di giustizia ordinaria ma alle procedure di polizia, quelle dette sommarie, economiche, ovvero a quelle forme che l'Illuminismo tenderà ad eliminare, a razionalizzare, distinguendo tra polizia e giustizia ed escludendo tutte le facoltà di reclusione autoritaria consentite dalle *lettres de cachet*, dal precetto penale, dal mandato di polizia, per mezzo delle quali si rinchiodavano soprattutto i vagabondi. Se dunque ci troviamo sul terreno della giustizia ordinaria incontreremo le carceri di cui si è qui trattato, come nel caso romano, strettamente collegate al palazzo e all'attività del tribunale o del municipio. L'altro tipo di reati, non quelli «classici» confluiti poi direttamente nel codice penale, ma quelli peculiari d'antico regime, costituiti soprattutto dai cosiddetti reati morali, prevedeva invece la detenzione in strutture diverse, paracarcerarie. Ho notato ad esempio che nella classificazione del 1834 del Regolamento gregoriano i reati morali erano ancora tenuti rigidamente distinti dagli altri e per essi esisteva un carcere apposito. Si trattava infatti di reati di foro misto che, in quanto tali, potevano essere giudicati in gran parte sia dai tribunali ecclesiastici che da quelli laici: ma la giustizia ecclesiastica era per così dire specializzata nei procedimenti sommari ed economici, dunque non è affatto un caso che venissero prevalentemente applicati ai reati morali commessi dalle donne, sistematicamente confusi e sovrapposti ai peccati, come era tipico del diritto canonico e come è emerso con evidenza dall'intervento di Simona

Trombetta<sup>17</sup>. Si tratta di un ambito di reati che, nel corso delle riforme penali del Settecento e dell'Ottocento, si troverà a dover essere rivisto e depenalizzato. Ciò che mi ha grandemente colpito è soprattutto la sopravvivenza delle argomentazioni morali tipiche del diritto canonico che, dopo aver connotato la storia di ospizi, ospedali, case di correzione e reclusori femminili, riemergono intatte nella retorica ottocentesca sulle carceri femminili. A proposito dell'Ottocento, nell'effettuare l'analisi non del carcere in sé, ma del discorso *sul* carcere, rilevo come occorra diffidare di tale retorica, che emerge ovunque si parli di carcere e che è costantemente autoelogiativa: una caratteristica, questa, peculiare proprio del diritto canonico, che non si limitava a imporre divieti e infliggere pene ma che doveva anche prescrivere la perfezione e lodare quanti l'avessero raggiunta. Si tratta di elementi per così dire «spuri» rispetto al diritto penale come lo concepiamo oggi, e che tuttavia contemplavano ancora questa retorica sulla redenzione, sull'emendazione, persino sulla presunta bontà dei carcerieri, una retorica delle buone intenzioni assai distante da quella che era la realtà del carcere ottocentesco a cui occorre non dar credito: lo stesso accadeva nel discorso ottocentesco dei benefattori sui poveri, d'altronde, ed il mio invito, pur non studiando direttamente la realtà del XIX secolo, è quello di conservare un atteggiamento di scetticismo e una prospettiva critica nell'analisi.

#### ANNA CAPELLI

Sono d'accordo con quanto appena affermato da Elena Brambilla e credo valga anche per l'Ottocento. Vorrei soffermarmi su alcune cose dette tra ieri e oggi. La mia impressione è che emerga sempre più, nel prosieguo delle ricerche, la complessità del tema delle carceri, una complessità che rende ragione della difficoltà a trattarne e del fatto che l'Italia se ne sia occupata con un po' di ritardo. Mi pare che tale complessità dipenda proprio dal fatto che l'argomento penitenziario tocca più piani e d'indagine e d'interpretazione. Più particolarmente penso che ci sia una irriducibilità tra contenitore e contenuto. Abbiamo infatti da un lato il luogo carcerario, i vari istituti dei quali possiamo partitamente di volta in volta ricostruire la storia, con un'attività da microstorici indispensabile; ma abbiamo anche d'altro canto un contenuto, ovvero gli esseri umani che ci hanno vissuto, i carcerieri, l'iter legislativo che ha condotto in carcere i condannati. Contenitore e contenuto viaggiano a velocità diver-

<sup>17</sup> Intervento purtroppo non compreso in questi atti. Cfr. comunque per queste tesi S. Trombetta, *Punizione e carità: carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, il Mulino, Bologna 2004.

se: com'è evidente, il luogo carcerario evolve in maniera lentissima verso forme di modernità, le strutture carcerarie cambiano lentamente dato che vi è bisogno di una volontà decisionale forte a tal fine, di stanziamenti finanziari cospicui, di una ideologia penitenziaria che giustifichi il cambiamento; il contenuto muta invece assai velocemente, cambiano le leggi, le persone, le necessità sociali di controllo e risposta verso la criminalità a cui faceva riferimento prima Assereto. Mi pare dunque che la prima indicazione ad emergere dalla storia penitenziaria ottocentesca sia questa sostanziale sconfitta del carcere come contenitore, nel senso che non potendo intervenire colla rapidità voluta ed i mezzi finanziari necessari per modificare le strutture, si opta per dei lavori di *maquillage* su strutture vecchie e fatiscenti, col risultato di rendere la qualità di vita di chi ci vive peggiore di quanto già i penalisti e i penitenziaristi non intendessero proporre. D'altra parte si è parlato ieri, nell'intervento di Mario Sbriccoli, del criminale come risorsa, dando per scontato che in un sistema penale egemonico il criminale non lo sia più. Credo invece che questo concetto vada puntualizzato per quanto concerne l'Ottocento, età che rappresenta una cerniera nella storia di tale istituzione: il carcerato è infatti una risorsa per il penitenziarista ottocentesco; più che una risorsa è addirittura un patrimonio. Ma non è una risorsa economica. Non è indispensabile sfruttare il lavoro del carcerato. Tant'è vero che tutti gli studi dedicati all'Ottocento italiano mi pare vadano in questa direzione, contraddittoria rispetto ai risultati di Melossi e Pavarini<sup>18</sup>: il carcerato in Italia non vien fatto lavorare per guadagnarci, ma, come diceva Carlo Cattaneo, è l'utopia, l'obiettivo penale che primeggia rispetto a quello economico. Il carcerato è una risorsa rispetto a tutta una evoluzione del pensiero, della cultura, della scienza, sulla possibilità di modificare la psiche, di lavorare su tale materiale umano, di controllare le persone attraverso la disciplina. Ecco allora da un lato il contenitore che, nonostante le leggi, non evolve, come è emerso anche dalle relazioni di ieri, come emerge dalle carte d'archivio: ad ogni ispezione carceraria che denuncia la situazione ne segue un'altra che denuncia il mancato cambiamento, ad ogni riforma penitenziaria anche piccola all'interno di un singolo istituto segue la denuncia della corruzione e del fallimento della riforma stessa. Evidentemente i problemi strutturali restano, come quelli inerenti alle strutture o alla metodologia disciplinare, e tuttavia mi pare che nell'Ottocento emerga soprattutto la questione del carcerato come risorsa che va sfruttata non economicamente, ma per ricondurre a controllo sociale chi sta pericolando. Ritorno a quanto diceva Elena Brambilla poco fa rispetto al doppio binario penale, carcerazione per polizia e carcerazione

<sup>18</sup> D. Melossi, M. Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo)*, il Mulino, Bologna 1977.

per condanna, che rende ancora più complesso lo studio e la comprensione di tali istituzioni: è evidente che un tale principio nell'Ottocento non è più plausibile sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista umano e che occorre trovare una soluzione. L'Ottocento si trova quindi di fronte ad imperativi umani assai imbarazzanti, perché da un lato occorre un carcere che punisca e controlli socialmente, dall'altro lato occorre invece un carcere che non colpisca il condannato nel corpo, sul piano fisico. Quando l'economista svizzero Sismondo de' Sismondi proporrà come pena la fustigazione sul posto in luogo della detenzione, come pena deterrente, immediata, certa, quasi una panacea, non avrà naturalmente nessun seguito, dato che negli anni Trenta e Quaranta dell'Ottocento il tabù del corpo del condannato, della sua intoccabilità pare essersi già ampiamente affermato. Occorre dunque trovare altre modalità di intervento sul condannato per punirlo: il condannato è infatti una risorsa sulla quale bisogna intervenire in modo punitivo anche se apparentemente con uno scopo rieducativo. Da dove cominciare? Mi pare che l'argomento emergesse un poco dalla relazione di Simona Trombetta<sup>19</sup>: i tentativi ottocenteschi di far collimare cose che non collimano, punizione ed rieducazione, si possono soprattutto osservare nell'analisi delle vicende degli istituti di carcerazione femminile e minorile. Sono infatti questi i due ambiti nei quali più facilmente si potrà tentare una sperimentazione. Come diceva Simona Trombetta e come emerge da tutti i registri delle carceri femminili ottocentesche, le detenute sono numericamente pochissime – nel caso del carcere delle Murate a Firenze due, a volte tre, ad esempio – dato che esistono altri istituti alternativi in cui collocare le donne colpevoli, che sono poco pericolose fisicamente, e quindi nel loro caso il problema disciplinare di una gestione dura e severa del carcere può lasciare il passo all'attività rieducativa. Altrettanto accade per gli istituti minorili, nell'ambito dei quali sembra che si parta da una carcerazione a tempo indeterminato – per volontà stessa dei genitori, ad esempio, attraverso i patronati – per arrivare ad un tipo di struttura come quelle attuali. Faccio un esempio: a Milano nasce nel 1851 un patronato per i liberati dal carcere, fondato da don Giovanni Spagliardi, un sacerdote pervaso dalla buona intenzione di fare in modo che i fuoriusciti, una volta scontata la pena nei penitenziari modernamente riformati, possano reintegrarsi nella società. Ebbene, tale istituto, nato per fare da cerniera tra dentro il carcere e fuori, si trasforma nel giro di pochissimi anni nel carcere minorile milanese, cioè diventa l'istituto per imprigionare anche chi teoricamente sarebbe potuto rimanere in libertà. Dunque la carcerazione dei minori, che avveniva a tempo indeterminato, viene a questo punto ad essere inglobata nel sistema penitenziario, norma-

<sup>19</sup> Cfr. sopra, nota 17.

lizzata all'interno di un carcere minorile che è un carcere a tutti gli effetti. Vi è dunque un riassorbimento di questa componente minorile e femminile all'interno del pachidermico complesso carcerario che può contenere tutto e tutti. Lungo tutto il corso dell'Ottocento si può allora osservare una linea teorica che attraversa i tentativi di riforma: quella di estendere un capillare controllo a tutti gli istituti. Le leggi per la carcerazione cellulare all'interno delle carceri giudiziarie – la disposizione piemontese degli anni Cinquanta, ad esempio, per isolare i detenuti in attesa di giudizio –, le riforme penitenziarie, la nascita delle carceri minorili, le sperimentazioni disciplinari sulle donne: tutto questo contribuisce alla creazione del grande contenitore onnicomprensivo che è il carcere ottocentesco.

A tale contenitore va attribuita anche un'altra qualità dal punto di vista delle teorie ottocentesche: la centralizzazione. Mi pare un aspetto, questo, che non ha avuto modo di emergere, nelle relazioni di ieri, anche perché non incentrate sull'Ottocento, mentre in antico regime le cose andavano diversamente. Nel corso del XIX secolo assistiamo infatti ad un enorme sforzo per centralizzare la gestione degli istituti, un aspetto che emerge da qualsivoglia punto di vista si guardi al tema. Il personale di custodia, ad esempio, negli istituti femminili è costituito da religiose, da suore – e ricordo che l'ideologia penitenziaria, come evoca la parola stessa, nasce in ambito religioso. Durante tutto l'Ottocento ci si attiverà affinché il personale religioso sia sostituito da personale laico, e affinché il personale laico, che fino a qualche decennio prima presentava un profilo etico e sociale a metà strada tra il reo e il probò cittadino, diventi invece parte integrante della realtà esterna al carcere, affinché il secondino si trasformi in una persona perfettamente accettabile a livello etico e sociale, un funzionario amministrativo, stipendiato, con una divisa. Diventa quindi possibile, sulla base di questa evoluzione, misurare, tanto nella realtà preunitaria che postunitaria, la capacità dello Stato di prendere piede e controllare tali strutture, attraverso l'acquisizione del controllo, la centralizzazione, la progressiva laicizzazione della gestione e la trasformazione del condannato da risorsa economica in risorsa umana da valorizzare tramite la rieducazione. Un fatto, quest'ultimo, che dà conto anche di quanto accade tutt'oggi, nei processi per grandi reati a minori, laddove si cerca in ogni modo di recuperare tale risorsa umana, modificando il comportamento del reo. Modificazione comportamentale e controllo del reo rappresentano anche attualmente lo scopo apparente dell'istituzione carceraria, mentre lo scopo concreto resta tuttavia la punizione, che resta l'aspetto più sotterraneo ed inquietante del carcere, di cui non si parla. Il carcere ottocentesco non ha infatti rinunciato a punire i rei lungo tutto il corso del secolo nella misura desiderata, sebbene di punizione non fosse più accettabile parlare apertamente.

Vorrei fare alcune considerazioni sparse, della cui inorganicità mi perdonerete. La prima questione importante è un problema di fondo che riguarda molti degli studi prodotti sinora sul tema. Credo sia emerso chiaramente anche dalla presente discussione come il carcere femminile sia cosa ben diversa da quello maschile. Altrettanto evidente è come, dal modello di carcere di cui parlavo ieri, alla realizzazione concreta del progetto passi la stessa differenza che c'è tra la polvere e le nuvole, come diceva Foucault: ad esempio, la descrizione che ci è stata fatta nella relazione di ieri del carcere della Giudecca come di un albergo a cinque stelle non credo corrispondesse poi alla realtà dei fatti, che era appunto diversa. Non poi così diversa, tuttavia, ed è a tal proposito che vorrei fare la prima osservazione. Lo scarto rilevabile tra il discorso sulle carceri e la loro fattiva realizzazione è minore nel caso di quelle femminili rispetto a quelle maschili. Come ho potuto constatare dalla numerosa documentazione consultata, è soprattutto nelle carceri maschili che emergono sintomi di disagio come le rivolte di detenuti, la denuncia del freddo e di altri problemi, per occuparci solo degli edifici in sé. Nel caso delle carceri femminili, per quanto lo scarto tra intenzioni e fatti ci sia, è in realtà uno scarto che concerne questioni diverse, che diversamente si sviluppano: ad esempio, molto spesso le suore si alleano alle detenute per ottenere migliori condizioni di detenzione, e con successo. Non è dunque possibile applicare le stesse chiavi interpretative alle due realtà e parlare della nascita del moderno sistema penitenziario senza tener conto di tali profonde differenze di «genere» che attraversano la questione.

Il carcere femminile non è l'omologo di quello maschile, innanzitutto perché le finalità del carcere sono diverse nei due casi. È stato detto anche in questa sede come l'Ottocento rappresenti il passaggio dal carcere come contenitore in cui si trova di tutto e di più a luogo in cui si punisce. Nel caso femminile, le funzioni punitive, di generico controllo sociale e di carità si coniugano in proporzioni diverse, perché le donne vanno recluse, rieducate ma anche protette; in maniera un po' *tranchant*, si è arrivati ad affermare come la storia delle carceri femminili debba piuttosto rientrare in una più ampia storia dell'esercizio della carità, o come l'internamento femminile, come forma di protezione della donna, rappresentasse uno dei numerosi strumenti con cui si attuava il controllo sulle donne in antico regime e oltre. Riallacciandomi a quanto diceva Anna Capelli a proposito dell'intoccabilità del reo e del fatto che siano le anime oggetto di manipolazione e non i corpi, debbo rilevare come permangano nell'Ottocento pratiche di intervento fisico sulle donne, come il taglio dei capelli. Il taglio di capelli per colpire la vanità femminile, così come le divise carcerarie, che saranno introdotte prima negli istituti fem-

minili che in quelli maschili, sono interventi sul corpo che tuttavia tendono al controllo delle coscienze.

Venendo invece alla questione sollevata da Anna Maria Rao della modernizzazione delle strutture statali, che si sostituiscono progressivamente ai privati nella gestione del carcere, ho studiato un caso assai curioso a Torino, il carcere delle forzate, creato nel 1821 e finanziato interamente dalla marchesa Giulia Falchetti di Barolo Colbert, come risulta dai conti di famiglia, fino al 1850, quando venne chiuso. Quando gli amministratori piemontesi cercarono di applicare i principi del carcere moderno a tale struttura, non solo si trovarono di fronte a difficoltà strutturali, ma anche all'opposizione della stessa marchesa che ancora nel 1848 aveva facoltà di andare in tribunale per scegliere le detenute «migliori» da inviare al carcere delle forzate, mentre le altre venivano portate alla casa di pena di Pallanza: questo accadeva indipendentemente da quanto previsto sulla carta in merito al reato commesso e alla pena inflitta. Nel 1850, quando si decise di chiudere tale carcere, venne prodotta una bellissima relazione dal ministro, in cui scriveva che sarebbe stato inaccettabile per l'opinione pubblica sapere come il carcere fosse gestito da un privato, e per di più da una donna. Che fare, dunque? La risposta del governo fu di cercare di salvare il salvabile, perché una simile gestione aveva comportato uno sgravio rilevante per le finanze erariali, sino a quel momento. La vicenda si concluse con la soppressione del carcere, a cui fece seguito una incredibile causa da parte della marchesa contro il governo, per mezzo della quale riuscì a farsi restituire tutto il denaro investito in precedenza nella casa, anche per il tramite di clausole successorie conseguenti alla morte del marito. Ancora nel 1850, dunque, nonostante l'opinione pubblica contraria, il governo sarebbe stato disposto ad accettare, per convenienza, un simile stato di cose.

#### PAOLA BIANCHI

Sulla scorta degli interventi di Anna Maria Rao e di Simona Trombetta, vorrei tornare al problema di collegare Seicento e Settecento nell'ambito di questa tematica. Forse la mia relazione di ieri ha tagliato troppo nettamente il rapporto che intercorre tra i due secoli, cercando invece di proiettarsi verso i primi anni dell'Ottocento. Sicuramente nel caso piemontese il tema del consolidamento dello Stato moderno in rapporto alla monopolizzazione della violenza organizzata e dunque al controllo disciplinare – fenomeno che emerge studiando il mondo militare dal punto di vista socio-istituzionale – è assai evidente per il Settecento. Il materiale delle fonti su cui lavorare per le carceri del Seicento è assai diverso da quello settecentesco, o meglio lo si deve ricercare per strade assai diverse, per una ragione molto semplice. Ieri accennavo all'impor-

tanza della riforma feudale e dell'avocazione dei feudi: si tratta di un passaggio istituzionale importante, che comporta conseguenze di rilievo nella gestione economica della carcerazione. Nei bilanci dell'Azienda di fabbriche e fortificazioni a partire da un certo anno troviamo costantemente registrate le spese destinate alle prigioni di Stato e agli interventi straordinari di carattere edilizio in esse necessarie, come ho detto. La grande conseguenza del fenomeno di erosione che lo Stato attua nei confronti della gestione privata delle carceri è appunto la scomparsa degli appaltatori privati. Nel Cinque-Seicento, come è apparso con evidenza anche nei seminari precedenti organizzati da Livio Antonielli, emerge dai carteggi dei comandanti e dei governatori tutta l'importanza del ruolo degli appaltatori privati, che intervengono non solo nel campo della fornitura di derrate e di uomini da impiegare nei corpi di guardia, ma anche nel trasporto dei prigionieri. Tale trasporto nel Settecento è invece ormai controllato da corpi di linea dell'esercito o da corpi particolari, come i soldati di giustizia, che rientrano in una dinamica di contrattazione i cui attori sono da una parte lo Stato e dall'altra le comunità locali.

I fenomeni della progressiva erosione del ruolo degli appalti privati, del progressivo intervento dello Stato si possono seguire attraverso l'estesissima fonte del carteggio della Segreteria degli interni, o i fondi *Materie giuridiche*, *Materie criminali*, le carte dell'Ufficio topografico, cui era affidata la ridefinizione edilizia degli spazi di detenzione, nonché le carte di carattere economico dell'Azienda di fabbriche e fortificazioni. Sottolineo come il progressivo intervento di controlli amministrativi da parte dello Stato consista sempre in un controllo incrociato tra amministratori civili e militari: come ho detto ieri, a partire dagli anni Venti e Trenta del Settecento Vittorio Amedeo II fa applicare in modo sempre più sistematico una serie di controlli incrociati che procedono a partire dall'intervento dei comandanti e governatori e proseguono con quello di giudici e prefetti, per poi passare solo successivamente, nell'iter previsto, alle alte magistrature, da una parte il Senato e dall'altra la Camera dei Conti. Tale vicenda ricorda per certi aspetti l'evolversi di un altro fenomeno che ha risvolti assai interessanti dal punto di vista del controllo territoriale, quello delle riviste dei corpi militari, un collegamento suggeriti direttamente dalle fonti di carattere amministrativo consultate.

MARIA CANELLA

Volevo intervenire sulla questione trattata da Anna Capelli del carcere come contenitore, anticipata ieri da Paola Bianchi e alla quale Mario Sbriccoli diceva si fosse dato poco spazio in questa sede, in particolare per quanto concerne il tema del luogo fisico in cui la condanna detentiva

viene inflitta. Importante mi sembra anche il richiamo che Paola Bianchi ha fatto a Foucault, sia dal punto di vista dello studio dell'edificio della prigione in sé, sia per procedere ad un'analisi comparata tra diverse tipologie di edifici destinati ad ospitare istituti «totali», diciamo, come l'ospedale, il manicomio, la caserma e appunto il carcere, senza escludere le relazioni possibili con realtà come la scuola, ad esempio, o la fabbrica.

In questo senso credo sarebbe utile vedere il passaggio tra età moderna e contemporanea attraverso l'evoluzione dell'edificio destinato alla detenzione. Mi sembra in proposito interessante rilevare come, a cavallo tra Sette e Ottocento, si assista ad una vera e propria espulsione sistematica delle carceri dal centro delle città, mentre prima, come nel caso piemontese, la prigione conviveva nello stesso edificio insieme al tribunale e agli uffici dell'amministrazione cittadina. Per tale ragione si chiamavano in precedenza famosi architetti come Juvarra o Alfieri e si destinavano ingenti somme per rivestire di bellezza monumentale gli edifici, mentre in questo periodo s'afferma per il carcere la tipologia cosiddetta «a recinto», in precedenza inesistente. In questo torno d'anni si assiste al passaggio a quella che vien detta, anche nel caso del carcere, l'architettura «parlante», si afferma cioè la tendenza a rivestire l'edificio con messaggi e richiami che ne dichiarino immediatamente la funzione: nel carcere di New Gate a Londra la decorazione a festone utilizzata è appunto una catena. Grandissimi architetti come Ledoux e Durand propongono a livello progettuale modelli di carcere che sono tra gli edifici più cupi che si possano immaginare, veri e propri luoghi di dolore che fortunatamente non trovarono realizzazione.

Interessante sarebbe inoltre osservare – e forse si tratta di questione un po' trascurata – dove vengano localizzate le carceri rispetto al contesto urbano: a Milano, ad esempio, negli anni Settanta dell'Ottocento, per realizzare S. Vittore si scelse l'area nord ovest della città, lungo la direttrice dell'Olona che sarebbe diventata quella della nuova industrializzazione del cotone, una zona strategica per il destino di Milano, quella in cui sorgerà poi anche la Fiera.

Utile sarebbe inoltre andare a ritroso per vedere, nell'ottica comparata tra varie tipologie di un'analisi alla Foucault, come in passato si siano alternati all'interno degli stessi edifici quelle istituzioni «totali» a cui accennavo prima: assisteremmo ad un compenetrarsi e ritrovarsi negli stessi spazi prima di chiostri, conventi e monasteri, poi, attraverso le soppressioni, di carceri o presidi militari, istituti assistenziali e ospedali, in seguito vi troveremmo scuole o manifatture e infine, arrivando all'oggi, i musei. Nel caso di Firenze si osserva il passaggio dello stesso edificio da istituto religioso, a carcere, a scuola sino a museo. Per quanto concerne Roma, dalle relazioni di ieri abbiamo visto l'edificio del carcere temporaneamente utilizzato anche come lazzaretto o, nell'altro caso considerato,

la collocazione del carcere in un ex granaio. Tali compenetrazioni di funzioni sono assai interessanti: basti pensare ad esempio al caso del *Panopticon* di Jeremy Bentham, di cui discute con il fratello Samuel, il quale per primo progetta quella che chiamerà «casa d'ispezione» e non carcere; si tratta di un edificio la cui tipologia, secondo Samuel, oltre alla funzione di istituto di pena, può essere destinata anche a fabbriche, scuole e ospedali. Lo stesso Samuel Bentham pochi anni dopo progetterà un riformatorio, i cui disegni sono pubblicati: un edificio assai lineare, aperto, in cui si alternano fasce in muratura a fasce finestrate amplissime, del tutto identico ai progetti per le officine realizzati nel periodo della Bauhaus in Germania. Si potrebbe addirittura osservare, attraverso il susseguirsi di tali progetti, una sorta di riscatto tipologico in direzione di un'utopia che si tentò sinceramente di realizzare, sebbene senza successo.

### MONICA CALZOLARI

Intervengo complessivamente sulle sollecitazioni sinora proposte. In merito al fatto che in questa sede si sia trattato poco del sistema caritativo, del sistema di controllo che completava in un certo senso l'apparato carcerario, mi sembra che, mentre per i soggetti «minori», come i ragazzi, le donne, gli anziani, vi era effettivamente una grande varietà di istituzioni, per il mondo maschile invece permanga il problema di capire i meccanismi del controllo e della detenzione. Se ieri si è parlato soprattutto della realtà maschile del carcere, penso che ciò dipenda dal fatto che agli uomini era destinata una minore varietà di interventi da parte dello Stato – e qui mi riferisco soprattutto allo Stato pontificio, di cui in particolare mi occupo –, dato che l'unica soluzione ammissibile in caso di devianza maschile era appunto la punizione. È raro infatti trovare casi di rei che si facciano monaci o che diventino penitenti in un convento.

A partire dall'età napoleonica esiste invece un'istituzione concorrente e alternativa al carcere anche per l'universo maschile, ovvero l'esercito. Ad esempio, come emerge dalla documentazione riguardante la casa di detenzione alle Terme di Roma, da un lato il modello religioso pare non funzionare: si stenta a trovare un cappellano per il carcere, si ricorre al parroco della vicina chiesa per le funzioni ma costui recalcitra, il cappellano che verrà insediato sarà in seguito inquisito perché istigato alla corruzione dall'ambiente in cui operava; d'altro lato assistiamo all'affermazione nei regolamenti interni del modello militare: la divisa deve essere fatta in modo da adattarsi alle diverse corporature dei detenuti, la qualità del vitto deve essere la stessa di quella somministrata alle truppe di linea, si dividono i carcerati in compagnie di dieci elementi capeggiati da un detenuto scelto. Se il modello di riferimento per il mondo femmi-

nile è il convento, per quello maschile è invece quello militare, anche perché forse l'unica alternativa possibile per collocare utilmente i rei e i nullafacenti era l'arruolamento.

Sulla questione invece dei custodi e del personale carcerario, quanto ho studiato a proposito del periodo della Restaurazione dimostra come fossero i peggiori soggetti, i birri più squallidi a diventare secondini. Si evidenzia così una graduazione qualitativa del personale, in base alle priorità di intervento da parte dello Stato in via di modernizzazione: al primo posto è il corpo militare, ad esempio i carabinieri che sono nel contempo esecutori di giustizia, come dicevamo l'altr'anno<sup>20</sup>; poi ci sono i poliziotti, assai meno disciplinati e organizzati, e infine i custodi carcerari, in cui confluisce la feccia della birraglia. Vi è una grande mobilità tra tali custodi: continuamente puniti essi stessi, dato che commettono abusi di ogni genere, ma mai espulsi, ogni tre o sei mesi vengono spostati da un carcere all'altro. Quanto alle tipologie di abuso che prevalgono, ho constatato che, più che di sevizie ai detenuti, si trattava di una cattiva conduzione del carcere: gioco d'azzardo, ubriachezza, allontanamento dal posto di lavoro, introduzione di donne e organizzazione di orge in compagnia dei detenuti sono le ricorrenti imputazioni a carico dei custodi. Dunque all'inizio dell'Ottocento il carcere, più che un luogo di sevizie, è un mondo chiuso in cui custode e condannato condividono uno stile di vita e dei codici comportamentali diversi da quelli vigenti all'esterno.

Aggiungo che le condizioni in cui si viveva nella casa delle Terme non paiono essere state così gravose come ci si attenderebbe. E qui vorrei toccare il tema delle strutture architettoniche, cui non ho avuto modo di accennare ieri, per motivi di spazio. Il luogo in cui sorge tale struttura è effettivamente spostato rispetto al centro cittadino e tuttavia la scelta di esso sembra esser stata anche motivata dal fatto che si trattava di edifici assai asciutti, in quanto ex granai. Dalla minuta descrizione fatta da un architetto in occasione di un'ispezione risulta inoltre la grande quantità di finestre, dotate di cristalli, dunque assai luminose nonostante le sbarre: la loro funzione è non solo quella di illuminare l'interno ma anche di comunicare con l'esterno, dato che i forzati si affacciavano a queste finestre, come risulta dai frequenti richiami ai detenuti che molestavano di lì i passanti. Intorno quindi al 1830-1850 il carcere non ha ancora assunto l'aspetto terribile che avrà in seguito. Nel 1873 il primo intervento alla casa delle Terme sarà proprio quello di murare le finestre e aprire dei lucernai. Quanto all'impostazione religiosa della rieducazione, non so quanto possa valere sul piano generale, ma osservo che con l'avvento

<sup>20</sup> Si fa riferimento al seminario di studi svoltosi a Somma Lombardo il 10 e 11 novembre 2000, relativamente ai cui atti cfr. L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003.

dello Stato unitario la cappella del carcere sarà abolita e trasformata in una cella, dando l'impressione che si riduca il ruolo della religione nell'ambito dell'attività di rieducazione. Si tratterà di un breve momento, in ogni caso, perché in seguito la componente ecclesiastica si prenderà la sua rivincita, attraverso il riemergere di quell'impostazione moraleggiante e religiosa della rieducazione che ha origini antiche, come ben diceva Elena Brambilla, e alla quale era difficile trovare un'alternativa laica nel contesto culturale dell'epoca.

Un'ultima osservazione concerne il carcerato come patrimonio umano e non economico. Il carcere ottocentesco è un'istituzione che ben si presta alla sperimentazione in vari ambiti, come quello architettonico, ad esempio. Per approfondire la questione, a Roma erano attivi il Consiglio d'arte, il Corpo degli ingegneri pontifici e poi il Genio civile, tra le cui carte sarebbe interessante indagare per sapere se agli architetti ed ingegneri sotto esame venissero proposti progetti sullo studio della tipologia degli edifici carcerari, e quale fosse l'orientamento prevalente. Altrettanto interessante è la sperimentazione in campo medico: si trovano relazioni chirurgiche, o disposizioni della stessa Sacra consulta, che affermano la necessità di vaccinare tutti i detenuti contro il vaiolo, iniziative che rappresentano i primi tentativi di vaccinazione di massa. Il carcere ottocentesco è quindi anche un laboratorio, in questo secolo, di innovazioni e scoperte.

Infine vorrei porre una domanda concernente le fonti. Mi chiedo infatti se ci siano idee e proposte, forme di collaborazione tra studiosi per meglio mettere a disposizione, utilizzare tali fonti, scarse e lacunose per quanto riguarda l'antico regime, ma assai vaste e difficilmente gestibili per quanto concerne l'Otto e Novecento. L'Archivio di Stato di Roma è infatti giunto a saturazione completa dopo il versamento delle carte dei tribunali di Roma, d'appello, di cassazione ecc., sino al 1950. Si tratta di fonti ripetitive e ingombranti, migliaia e migliaia di fascicoli processuali che forse è inutile conservare *in toto*, per una selezione dei quali occorrerebbe un parere da parte della ricerca storica. La mia presenza a questi seminari e quella dei miei colleghi si proponeva anche questa finalità.

## ELVIRA GRANTALIANO

Oltre che associarmi in qualità di archivista a quanto appena detto dalla mia collega, vorrei intervenire brevemente su alcune questioni sollevate tra ieri e oggi.

Per quanto concerne la commistione, la confusione tra reati e peccati tipica dell'antico regime, nello Stato pontificio essa emerge ovviamente come fenomeno dominante. In proposito posso offrire uno spaccato assai parziale ma interessante, attraverso i registri della polizia correzionale

e giudiziaria, istituti che affiancano l'attività giudiziaria in tutte le sue fasi. Riguardo alle donne esistono registri dettagliatissimi, dove vengono indicati reato, pena, le caratteristiche morali e fisiche della donna inquisita, accusata, condannata o dimessa. Interessanti sono soprattutto i registri delle cosiddette «precettate», donne che avevano terminato di scontare la pena e ricevevano il «precetto» di polizia, regolamentato nel 1850, ma da sempre esistente nella pratica carceraria. Tali precetti sono particolarmente indicativi riguardo alla mentalità corrente: le donne devono sempre adempiere ai precetti religiosi (fare ripetutamente la comunione, assistere alle funzioni religiose), evitare un abbigliamento provocante e vivace e vestire con modestia, evitare di frequentare certe strade o luoghi, essere soggette al proprio marito. Tra i reati che le hanno condotte in carcere a Roma prevalgono le risse, tra vicine di casa, spesso armate di coltello o, come appare attestato anche dall'iconografia tradizionale, dello spillone che portano tra i capelli. Sul tema della criminalità femminile è stata di recente prodotta una tesi di laurea molto bella che esamina questi fenomeni<sup>21</sup>. Le donne finiscono ad esempio nei manicomi classificate come dementi quando in realtà sono solo dotate di una personalità vivace, e sono le carte di polizia a testimoniare, dato che è questo corpo ad avere il compito di accompagnarvele, una volta emessa la diagnosi di demenza.

Quanto al tema della discolaggine, emerso a varie riprese in questa sede, è presentissimo nelle fonti romane, come in tutte le altre. L'Ottocento offre una quantità incredibile di esempi in proposito: giovani che su segnalazione di padri e madri vengono inviati o al carcere correzionale del S. Michele o a Castel S. Angelo. La novità è che tale modalità di correzione non è più una prerogativa solamente aristocratica o dei ceti più elevati, ma si pratica anche da parte dei ceti popolari, che anzi diventano i maggiori fruitori di tale sistema. Interessante è inoltre tale episodio: durante la breve esperienza della Repubblica romana del 1849, in cui all'azione politica di lotta viene conferito un valore etico, la pratica perdura; i giovani discoli tuttavia non saranno più posti in carcere ma inviati a combattere per la patria, perché possano redimersi. E anche ai detenuti macchiatisi dei reati meno gravi sarà consentito di arruolarsi nelle file della Repubblica per ottenere un processo di redenzione.

Infine vorrei dire un'ultima cosa in merito al processo di centralizzazione dell'amministrazione carceraria di cui ha parlato Anna Capelli. Nello Stato pontificio tale tendenza si afferma concretamente verso la

<sup>21</sup> Tesi in parte oggi pubblicata: cfr. L. Asta, *La violenza femminile nella Roma del primo Ottocento*, in *Donne a Roma. Ruoli sociali, presenze pubbliche e vite private*, Atti del convegno di studi. Roma 1-2 dicembre 1999, in «Rivista storica del Lazio», n. 13-14, 2000/2001, pp. 17-45.

metà del secolo, con l'istituzione dei ministeri e, nell'ambito del Ministero dell'interno, della Direzione generale delle carceri, che è l'organo a cui competerà la gestione e il coordinamento nell'amministrazione di tutte le case di pena sino all'Unità.

## MICHELE DI SIVO

Le suggestioni sono tante, ho da porre qualche domanda e da aggiungere qualche informazione complementare a quelle già fornite in questa discussione. L'osservazione di carattere generale fatta da Giovanni Assereto, sull'assenza di una dimensione sociale nelle analisi proposte in questa sede, mi trova purtroppo d'accordo. Si tratta tuttavia di un problema di orientamento della storiografia di tale portata che non mi sento di affrontare qui. Le osservazioni più specifiche di Anna Maria Rao ed Elena Brambilla mi consentono invece di affermare che è vero che in un incontro come questo è impossibile, per ragioni strettamente pratiche, affrontare il discorso sulle carceri in un'ottica che tenga presente contesto, dominio, disciplina, riforme. A Roma le carceri sono contornate da confraternite, sono parte integrante del sistema dell'assistenza, che nello Stato pontificio non rappresenta affatto una realtà collaterale, marginale e parallela. Qui l'assistenza, l'esistenza delle confraternite, a partire dall'inizio del Cinquecento e poi, soprattutto e non a caso, dalla seconda metà del Cinquecento, è parte strutturale del potere. Adriano Prospero afferma che il ritardo nel raggiungere l'Unità d'Italia è stato in qualche modo compensato da un'unità raggiunta prima, altrove e con altri mezzi, da parte dell'Inquisizione; si tratta certo di un discorso ardito, che tuttavia contiene una suggestione importante. L'egemonia culturale e il disciplinamento attuato non da parte di istituzioni statali centralizzate ma da quell'istituzione particolarissima che tuttavia si è posta il problema del disciplinamento è una peculiarità tutta italiana, un caso unico, direi. Come diceva Simona Trombetta ieri<sup>22</sup>, riferendosi ad un periodo più recente, a fare del caso italiano, simile per il resto a tutti gli altri, un caso peculiare è la presenza appunto delle suore nel carcere, una differenza fondamentale. Non possiamo infatti prescindere dal fenomeno della Controriforma, quando si parla di carcere, e nella realtà romana tale aspetto emerge con grande forza ed evidenza, ponendo la questione se accada altrettanto altrove.

Anna Maria Rao domandava se le due riforme seicentesche dei tribunali possano essere analizzate all'interno di un discorso più generale sull'assistenza. Io credo di sì, in particolare la prima, quella del 1612 voluta

<sup>22</sup> Cfr. sopra, nota 17.

da Paolo V, più vicina al Concilio di Trento, che si pone il problema del riordino della materia e del controllo. Tale riforma, quando si occupa di corruzione, delle mercedi ai carcerieri, delle vessazioni da parte del personale di custodia, si pone soprattutto il problema del controllo, del disciplinamento più che quello dell'ordine pubblico, che viene invece demandato ad un altro tipo di *ius proprium*, ai bandi, alle costituzioni, agli editti. Come ho accennato a proposito della gestione delle carceri strutturata su appalti, occorre rilevare come la situazione non sia rimasta sempre la stessa in seguito. Nella seconda metà del Seicento il carcere Capitolino passò dalla gestione della famiglia Alberini e dei suoi subappaltatori a quella di due ospedali, per la titolarità il S. Salvatore ad Sancta Sanctorum, l'attuale S. Giovanni, mentre l'assistenza fisica diventò prerogativa dell'ospedale di S. Maria della Consolazione, vicino alla sede del carcere. Tale gestione durò sino al momento in cui il carcere fu consegnato, nel 1833, ad un organo di natura completamente diversa, il Ministero dell'interno. Dall'inizio del Cinquecento al 1833 dunque il carcere seguì un percorso piuttosto lineare: si iniziò con la gestione diretta di una famiglia, che a sua volta subappaltava a personaggi che non ritroviamo nella documentazione d'archivio dal momento che si tratta di analfabeti; poi si passò all'ospedale, infine al ministero.

A proposito dell'attenzione al corpo, su cui Anna Capelli ed Elena Brambilla hanno fatto considerazioni utili e importanti, si tratta di questione che io vedo tuttavia da una prospettiva temporale diversa, quella del Cinque e Seicento, e arrivo perciò a considerazioni un po' diverse. Assistiamo infatti ad un uso della tortura in carcere differenziato a seconda che si tratti di donne e minori o di uomini. Da sempre le donne, per il diritto di *imbecillitas*, non possono essere toccate se non per motivi eccezionali e con limitazioni; al corpo dell'uomo occorre invece prestare sì una certa attenzione, nel torturarlo, ma solo perché il prigioniero non deve morire, dato che la morte vanificherebbe lo scopo stesso della pratica della tortura, la confessione, che viene intesa in maniera assai ambigua, dato che contempla la confessione di un reato e al tempo stesso di un peccato. Durante il Seicento assistiamo ad una diminuzione progressiva dell'uso della tortura, come emerge chiaramente dalle carte giudiziarie. Nel Settecento, in realtà, l'uso della tortura nelle carceri è ormai rarissimo; l'abbandono della sua pratica è un dato di fatto ancor prima di essere conquista ideologica. L'attenzione al corpo scompare del tutto, invece, al momento del supplizio. Il dispositivo delle sentenze di condanna a morte termina sempre con *ut anima a corpore separetur*. Proprio l'eliminazione del corpo consente la salvezza dell'anima, come ben emerge dall'attività della confraternita di S. Giovanni Decollato. Ecco quanto si può leggere nel manuale di Pompeo Serni su cui erano fondate quasi alla lettera le regole comportamentali di tale confraternita. Il Serni si pone il

problema di come i confratelli si debbano condurre di fronte a un prigioniero che non ha confessato e che reclama la propria innocenza, e fa un esempio pratico:

Se non ha veramente fatto il delitto per il quale è condannato, l'averà necessariamente confessato, o le leggi lo dichiarano confessato, epperò non ha ragione di chiamarsi a torto condannato, essendo obbligato a sapere che per tal delitto vi è la pena della vita e le leggi umane non son fatte senza l'assistenza di Dio<sup>23</sup>.

Nelle carte della Confraternita di S. Giovanni decollato è possibile verificare l'applicazione delle istruzioni di Serni:

All'incontro dei confortatori ristette il paziente senza parlare e senza muoversi, onde bisognò che i famigli lo spingessero in cappella; dove giunto non fece atto nissuno di cristiano, ma con arrogante voce domandò che cosa aveva fatto per cui dovesse morire. E ripetendolo più volte, uno dei nostri fratelli gli domandò che cosa aveva fatto Gesù Cristo che pure era morto in Croce<sup>24</sup>.

Si tratta, come si vede, comunque di un peccatore, agli occhi dei confratelli, anche qualora essi stessi siano convinti della sua innocenza in merito allo specifico reato imputatogli.

#### CLAUDIO DONATI

Dirò subito che, forse per motivi generazionali, mi riconosco molto in quello che è stato detto da Giovanni Assereto e Anna Maria Rao a proposito di quanto sarebbe utile legare il tema del carcere in antico regime ad altri fenomeni, proprio per evitare separazioni artificiose. D'altra parte credo che, più che da dove si parte, sia importante vedere cosa c'è tutto intorno al carcere. Faccio questa considerazione perché, durante i seminari degli anni scorsi, abbiamo cominciato col considerare i militari, i corpi armati di polizia, per poi accorgerci che alcune separazioni riguardo a temi e periodi potevano essere messe in discussione. Va dunque benissimo partire da *carceri, carcerieri e carcerati* per poi porsi una serie di domande. Mi dispiace di non aver potuto esser presente ieri, alle relazioni, di cui ho potuto però almeno leggere i riassunti e gli schemi inviati dai relatori; mi pare tuttavia che, in base a quanto detto stamane, al-

<sup>23</sup> P. Serni, *Trattato utilissimo per confortare i condannati a morte per via di giustizia*, 1675, 71. Copie del manoscritto in Biblioteca apostolica Vaticana, Vat. Lat. 13596; e in Roma, Biblioteca nazionale, *Fondo Vittorio Emanuele*, 579.

<sup>24</sup> Archivio di Stato di Roma, *Confraternita di San Giovanni decollato*, b. 10, reg. 21, p. 174; cfr. M. Di Sivo, *Il fondo della Confraternita di San Giovanni decollato nell'Archivio di Stato di Roma (1497-1870): inventario*, in «Rivista storica del Lazio», VIII (2000), n. 12, pp. 181-225.

cuni nodi storiografici siano emersi chiaramente. Mi chiedo come si possa, a partire dal tema *giustizia e criminalità* – che alcuni anni fa sarebbe stato il titolo *standard* di un’iniziativa come questa –, allargare il terreno di indagine. A tal proposito vorrei richiamare il libro di uno storico ora purtroppo scomparso, *l’Europa delle città* di Marino Berengo. Le carceri, in questo testo, sono trattate nel capitolo dedicato al controllo sociale, organizzato nei seguenti paragrafi: il povero, il vagabondo, gli ospedali, le carceri, il boia, la prostituzione. Il paragrafo sulle carceri inizia con un’osservazione di grande interesse, per inciso: chi si affacciasse su una città europea del Quattro e Cinquecento vedrebbe primeggiare per dimensioni ed imponenza gli edifici dell’ospedale, del municipio e del carcere; per poter vedere prima di questi secoli tali edifici sovrastare gli altri occorrerebbe andare in Italia o in Inghilterra. Sono ovviamente d’accordo sull’importanza del ruolo giocato dalla Chiesa in Italia sulla vita carceraria. L’Italia, tuttavia, così come in altri settori, è all’«avanguardia» anche in questo: già nel Duecento troviamo progetti di carceri comunali, in cui si assiste al passaggio dal concetto di *reorum custodiam* a quello di carcere come pena. Dunque, sebbene il carcere inteso come luogo – ovvero l’analisi dei suoi spazi e di chi li vive e condivide – sia un tema di grande interesse, ritengo che ignorare i suoi rapporti con altre realtà come l’ospedale sia senz’altro riduttivo.

Sebbene io non mi occupi direttamente del tema, mi sono spesso imbattuto nel carcere, nel consultare la documentazione d’archivio, come immagino capiti a tutti noi. Tra i temi trattati stamattina ne sono emersi due in particolare che mi hanno interessato. Il primo è il problema della discolaggine, in particolare l’uso del carcere su richiesta della società civile, che ci rimanda immediatamente al secondo che vorrei segnalare, ovvero chi sia rinchiuso nel carcere di antico regime. Si tratta di un dato importante e a tal proposito vorrei spezzare una lancia in favore della storia quantitativa, che ci consente di sapere se i detenuti fossero due o cento, dunque quali fossero le loro condizioni di vita. Altrettanto importante è sapere perché ci stanno, quanto ci stanno e che cosa ci si riprometta, con la carcerazione. Una ulteriore domanda allarga ancora di più il campo d’indagine al di là delle istituzioni «totali» – sulle quali vorrei aprire una parentesi per dire che mi sembra che oggi Foucault sia stato richiamato da tutti coloro che si occupano di Ottocento, ma un po’ meno da parte di noi modernisti. La carcerazione per debiti, ad esempio, come richiamato da Livio Antonielli ed altri, è aspetto fondamentale perché, come risulta da molte fonti non quantitative ma che ugualmente esercitano su di noi una grande suggestione, abbiamo l’impressione che la maggior parte dei carcerati lo sia appunto per debiti, almeno fino ad un certo periodo storico. Nell’opera *Dei difetti della giurisprudenza* di Ludovico Antonio Muratori, del 1742, al tema del rapporto tra creditori e debitori e del problema della carcerazione per debiti è dedicato uno

spazio amplissimo, trattato come uno dei problemi-chiave della giurisprudenza. È chiaro che il tema dei debitori non può essere limitato alla sola questione delle carceri, focalizzando la nostra attenzione solo su queste ultime. E questo che si voglia o meno far della storia sociale. Si tratta infatti di un problema di fondo proprio della struttura economica e sociale dell'antico regime e non solo di quello.

Infine un'ultima considerazione, sollecitata anch'essa dalla discussione, in merito alle carceri baronali del Regno di Napoli, di cui si è trattato anche ieri. In questo caso si apre un nuovo problema, ovvero chi sia a incarcerare. Pur nel grande fiorire di studi sulla feudalità in età moderna – conseguenza del superamento del tabù un tempo radicato tra gli storici del diritto sull'effettiva esistenza del feudalesimo in età moderna –, sul tema delle carceri feudali sappiamo tuttavia ancora ben poco: qual era il reale uso che si faceva di tali luoghi di detenzione, quando esistevano? Nello Stato di Milano, ad esempio, non sappiamo se esistessero carceri feudali. L'altro versante della questione concerne ovviamente le carceri ecclesiastiche; studiandole ci si accorge – nel mio caso del tutto casualmente attraverso una tesi di laurea – come le tipologie tradizionalmente loro attribuite siano in realtà inesatte. Il vescovo di Novara, oltre a poter disporre delle carceri vescovili della città, aveva, in qualità di signore feudale di Orta, un castello nell'isola di S. Giulio in cui incarcerava. Il vescovo Bascapé all'inizio del Seicento stilerà un regolamento proprio per queste carceri di Orta. Si tratta di un carcere ecclesiastico? Curioso in proposito è il seguente episodio: alcuni evasi dal carcere di Orta si rifugiarono proprio in una parrocchia, ed è interessante assistere a ciò che fece il vescovo, in quel frangente.

Quanto all'evasione, vorrei fare un collegamento con il fenomeno della diserzione, tema fondamentale in ambito militare, che per altro porta a sua volta alla carcerazione: così come in campo militare è la diserzione il fenomeno più evidente, in tema di carceri la documentazione d'archivio ci parla soprattutto di evasioni, almeno fino ad un certo periodo, momento che potrebbe rivelarsi uno spartiacque importante nello sviluppo di tale realtà storica. Conoscere la percentuale di evasioni in rapporto alle presenze sarebbe un elemento fondamentale per farci ripensare a molti aspetti del carcere che forse sottovalutiamo.

ANNA MARIA RAO

Solo un'osservazione rapidissima e una domanda. Tornando al tema delle istituzioni «totali», ho in effetti l'impressione che ci sia una stretta connessione tra carcere, ospedale, assistenza, ecc. Questo tuttavia mi fa contemporaneamente pensare che al centro del problema ci sia appunto la questione del controllo sociale, del controllo dell'ordine pubblico, per

usare un termine anacronistico, ovvero la questione del *sorvegliare*, più che del *punire*, per esprimerci con Foucault, tante volte ricordato, fortunatamente, in questa sede.

Un altro aspetto banale e tuttavia puntuale che mi ha molto colpito riguarda il modello militare applicato alle carceri e viceversa, in particolare a proposito di quanto detto sulla Repubblica romana del 1849: il fatto, dunque, che durante tutto l'antico regime il servizio e il reclutamento militare rappresentino il modo tradizionale di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, in particolar modo durante il periodo delle guerre contro la Francia.

Infine avrei una domanda, inerente proprio a quel tipo di organizzazione interna delle carceri affidata ai carcerati di cui si è trattato e di cui ho trovato notizia a proposito delle carceri napoletane del 1799, di cui so però troppo poco. Gli storici che si occupano dell'Ottocento e gli studiosi di camorra danno infatti ormai per certo che la camorra nasca all'interno delle carceri proprio da queste forme di auto-organizzazione interna dei detenuti: vorrei dunque sapere cosa succede invece altrove, quali siano gli esiti di tale organizzazione interna, adottata anche in altre realtà geopolitiche, per sapere se anche qui si instauri uno stretto rapporto tra organizzazione del carcere e organizzazione malavitosa.

#### ELVIRA GRANTALIANO

Solo una brevissima puntualizzazione in merito a quanto appena detto. Il riferimento alla Repubblica romana del 1849 era soprattutto legato alla connotazione che veniva data all'uso dei detenuti: il reclutamento di carcerati era certo un sistema pratico di ottenere soldati, per di più tradizionale, ma in quel frangente viene esplicitamente dichiarato che il servizio per la patria ha un valore di redenzione e recupero del reo.

#### ELENA BRAMBILLA

Vorrei solo aggiungere poche osservazioni a difesa invece dell'impostazione, assai precisa, che il titolo di questo seminario ci impone: *Carceri, carcerieri e carcerati* e non – per fortuna, aggiungo io – universo concentratorio, nascita del controllo sociale, o del disciplinamento ecc. Si tratta di una vera fortuna, sottolineo, e di un vantaggio sostanziale che il tema da trattare sia invece ben definito e circoscritto, come accade nei seminari rigorosamente e precisamente impostati come il presente. Nel mio intervento precedente avevo creduto di interpretare anche un criterio sostanziale sulla base del quale si son mossi gli interventi dei presenti: ci si è infatti oc-

cupati delle tipologie di carcere come pena o di carcere come luogo connesso al sistema giudiziario, ovvero delle carceri che sorgevano vicine al tribunale o, se collegate alla giustizia municipale, nei pressi del municipio cittadino. Carceri che ci danno una definizione molto precisa di cosa sia un carcere giudiziario. Il fatto che esista tutta una serie di procedure non ordinarie di giustizia e polizia e tutta una serie di forme diverse di internamento, attraverso questi sistemi sommari e non ordinari, affini e contigue a tale carcere, è un aspetto che ci può sollecitare a vedere se ci siano stati momenti significativi di contaminazione e influenza reciproca tra queste due tipologie; se tuttavia avessimo allargato il campo d'indagine a tutti i tipi di istituti «totali», ospedali, ospizi, ecc., avremmo perso completamente di vista il nostro argomento. Definendo precisamente il tema abbiamo invece potuto distinguere chiaramente quali furono i momenti in cui ci fu un'effettiva influenza di modelli di carcere affini o analoghi, che modificarono l'idea precedente di carcere: ad esempio focalizzando quando emerse l'idea di casa di correzione concentrazionaria, o, con Giuseppe II, una nuova concezione della reclusione dei minori, delle donne e dei discoli.

Ho trattato di reati morali e di contaminazione tra reato e peccato e tuttavia non ho mai inteso, introducendo questi temi, invitare ad una lettura che ponga l'intero sistema penale italiano sotto una vaga coltre ecclesiastica che tutto permea indistintamente. Ho invece sottolineato la retorica che accompagna il discorso concentrazionale. Le citazioni di Michele Di Sivo sul ruolo della Controriforma giocato a Roma fanno proprio parte di quei *clichés* autoelogiativi e autoapologetici che hanno fomentato una superproduzione di storie dell'assistenza o della carità in cui tutti i protagonisti appaiono di una bontà tanto straordinaria quanto sospetta. A proposito della retorica della povertà, ad esempio, i manuali che illustrano come si deve presentare il confortatore al condannato a morte elogiano la povertà del confortatore o del benefattore, mai quella del condannato, delle cui condizioni in carcere non si occupano affatto. Si tratta di due livelli del discorso da tenere ben distinti, senza per questo lasciarsi suggestionare dalla totale mancanza di autocritica propria di certa letteratura su marginali e carcerati.

È dunque a mio parere assai utile mantenere in un alveo ben definito e rigoroso il nostro tema d'indagine, per poi confrontarlo anche con le sollecitazioni provenienti dall'analisi di tematiche parallele e analoghe.

ANNA CAPELLI

Mi sento sollecitata ad intervenire nuovamente dagli interventi sullo Stato pontificio per puntualizzare un paio di cose. Oltre alla complessità generale del discorso sul carcere, in Italia la situazione è ulteriormente

complicata dalla frammentazione in Stati. Per tutta la prima metà dell'Ottocento il discorso va dunque articolato: nello Stato pontificio le cose vanno assai diversamente che altrove, forse per questa profonda pregnanza del cattolicesimo, che fa sì che i modelli penitenziari di derivazione protestante – protestante perché provenienti dall'Inghilterra – tardino ad essere assimilati. La svolta degli anni Trenta e Quaranta dell'Ottocento, che condurrà alla nascita del sistema penitenziario italiano modernamente inteso, avverrà altrove e non nello Stato pontificio. Quanto affermato in questa sede d'altronde conferma questa ipotesi, perché il fatto che nella pratica il detenuto possa essere traslato nell'esercito o comunicare coll'esterno contraddice il più importante e fondante principio su cui si basa il sistema penitenziario moderno, ovvero l'esclusione dal corpo sociale del reo e del detenuto in attesa di giudizio. L'adozione di cellulari chiusi, coi vetri oscurati, di mura alte, di finestre piccole e poste in alto, tutto contribuisce a nascondere, a escludere. La velocità di affermazione nei diversi Stati di tale sistema è dunque assai diversa e nello Stato pontificio non sarà adottato prima dell'Unità. Tale considerazione pone un problema ideologico di grande interesse sull'affermazione del modello isolazionista, attorno al quale si costruisce il sistema penitenziario italiano otto-novecentesco. L'idea di isolamento come di una condizione nella quale l'essere umano può autonomamente trovare il pentimento e la redenzione è di chiara discendenza protestante: in area cattolica vi è il bisogno di una figura di mediazione tra l'uomo e dio, in area protestante non è indispensabile. Di conseguenza la sperimentazione dell'isolamento non avviene a Roma, mentre avviene nel Lombardo-Veneto, in Toscana e Piemonte, sebbene tra grandi lacerazioni ideologiche e dibattiti. Il dibattito intorno al sistema penitenziario che precede e accompagna la nascita dei penitenziari italiani a Roma neppure esiste. L'unico autore che si occuperà a Roma di penitenziarismo è Luigi Pianciani<sup>25</sup>, il futuro primo sindaco della città, mentre il dibattito avverrà unicamente tra studiosi lombardi, piemontesi, toscani e alcuni napoletani illuminati come Pasquale Stanislao Mancini, o tutt'altro che illuminati come Filippo Volpicelli. Mi pare un tema importante, anche per capire le difficoltà incontrate dallo Stato unitario nel tirare le fila dei sistemi penitenziari a diverse «velocità» ereditati dai vari Stati italiani.

Un altro aspetto che volevo toccare e a cui tengo molto è il seguente: proprio perché il discorso carcerario nell'Ottocento accentua la sua ipocrisia, occorre stare molto attenti a come lo si legge ed interpreta. In Italia, per esempio, gli istituti amministrativi per l'ispezione carceraria, sorti in Inghilterra negli anni Venti dell'Ottocento, si diffondono progressivamente ovunque negli anni Cinquanta: si fanno ispezioni carcerarie, si burocratizza la gestione, si compilano statistiche. Nella sostanza tuttavia il

<sup>25</sup> L. Pianciani, *Saggio sulla riforma delle prigioni nello Stato Pontificio*, Bologna 1847.

discorso sul carcere è ambiguo e falsificatorio. Non a caso, quando si parla di pene durissime come l'isolamento assoluto anche per vent'anni, lo si fa in base all'argomento della «buona compagnia»: ogni questione viene ribaltata in modo da salvaguardare in apparenza il principio dell'umanizzazione delle pene, mentre nella sostanza il principio non viene applicato. Ne consegue ad esempio che la mortalità nelle carceri italiane ottocentesche è in realtà molto più alta di quello che si suppone: Pietro Maestri in Lombardia nel 1840 stabilì che nel carcere di Mantova moriva ogni anno il 20% dei detenuti, ovvero una quantità di persone spaventosa anche per quel tempo. Con la sperimentazione del sistema pennsylvanico, cioè dell'isolamento assoluto, che non veniva interrotto neppure al momento del pasto, passato nella cella attraverso lo spioncino, ovviamente si moltiplicarono i casi di pazzia; a tal proposito i riformatori penitenziari, difendendo il sistema, scrissero come qualche caso di follia si dovesse mettere in conto, pur di ottenere il pentimento del condannato. Dunque nell'Ottocento il discorso carcerario va osservato come attraverso uno specchio, perché parla di una realtà nascosta ed esclusa allo sguardo e che per tale ragione diventa rovesciata. E parlare di una realtà rovesciata richiede ovviamente un rovesciamento del discorso, per poterlo a nostra volta analizzare correttamente.

#### MARIO DA PASSANO

Prima di chiudere questo incontro vorrei aggiungere brevemente che non vedo grandi differenze tra il discorso di Claudio Donati e quello di Elena Brambilla. Anch'io ho qualche perplessità su quanto sarebbe accaduto anni addietro nel trattare di questi temi: sull'onda di Foucault si sarebbe certo parlato dell'internamento come di un elemento strutturale. Vero è che non si può considerare il caso di un determinato tipo di carcere o una specifica istituzione senza operare una comparazione con altre tipologie e realtà, con il contesto. Avrei tuttavia qualche difficoltà a studiare l'internamento come modello, tema in cui possono essere inserite istituzioni che col carcere non hanno nulla a che vedere. Condivido quanto afferma Marie-Sylvie Dupont-Bouchat<sup>26</sup>, che crede che il carcere moderno non derivi dalle case di correzione, dalle case di lavoro o dall'ospedale generale, che sono realtà diverse, ma che nasca dagli esempi delle case di forza di Gand e di Vilvord realizzate nei Paesi Bassi nel perio-

<sup>26</sup> M.-S. Dupont-Bouchat, *L'invention de la prison «moderne»: les modèles nordiques (XVIe-XVIIIe siècle)*, in B. Garnot (a cura di), *Histoire et criminalité de l'Antiquité au XXe siècle. Actes du Colloque de Dijon-Chenove, 3,4 et 5 octobre 1991*, EUD, Dijon 1992, pp. 495-507.

do asburgico e che torneranno in auge in età napoleonica, quando costituiranno un vero e proprio modello.

Chiudere con delle conclusioni questa discussione mi pare impossibile, tanto più che sul tema le ha già tratte ieri, magistralmente come suo solito, Mario Sbriccoli. Mi limiterò dunque a sottolineare brevemente alcuni importanti aspetti emersi. Il primo concerne l'utilità di questo genere di incontri, una formula che consente a persone che si occupano di temi analoghi, sebbene da punti di vista spesso assai differenti, di confrontarsi liberamente, anche tra generazioni diverse, senza il vincolo dello *status* accademico o altri condizionamenti, sulla base di un autentico interesse scientifico. Le precisazioni e la discussione di oggi hanno consentito di contestualizzare meglio le informazioni fornite dalle relazioni di ieri, inserendole in un quadro più completo e complesso.

L'altro aspetto che mi pare sia emerso chiaramente, e che a me interessa in maniera particolare, riguarda il tema della continuità e delle rotture: l'Ottocento costituisce il momento più forte del cambiamento, il carcere non sarà più quello che è stato prima, pur nella varietà delle esperienze analizzate. Nel corso di questo secolo le prospettive e i problemi concernenti la questione carceraria, pur rimanendo assai complessi, come ci ricordava or ora Anna Capelli, o complicandosi forse ulteriormente, mutano tuttavia completamente. Il titolo dato a questo incontro si è quindi rivelato in questo senso assai pertinente, focalizzando l'attenzione su continuità e mutamenti tra antico regime ed età contemporanea.

## Indice

Livio Antonielli, <i>Introduzione</i>	p. 5
Michele Di Sivo <i>Sulle carceri dei tribunali penali a Roma: Campidoglio e Tor di Nona</i>	9
Elvira Grantaliano <i>Le Carceri Nuove (1658-1883)</i>	23
Monica Calzolari <i>La Casa di detenzione alle Terme diocleziane di Roma (1831-1891)</i>	49
Franco Angiolini <i>La pena della galera nella Toscana moderna (1542-1750)</i>	79
Luca Lo Basso <i>Condannati alla galera nell'Italia dell'età moderna: gli esempi di Venezia e Genova</i>	117
Daniela Ambron <i>Le carceri regie del Regno di Napoli tra capitale e province (XVII-XVIII secolo)</i>	145
Luca Covino <i>Le carceri baronali del Regno di Napoli nel Settecento</i>	165
Paola Bianchi <i>«Ad meliorem custodiam»: appunti per lo studio delle forme di carcerazione nel Piemonte del Settecento</i>	195

Andrea Merlotti <i>Prigionieri di Stato e prigionieri ad correctionem. Reclusi in fortezza nel Piemonte di Carlo Emanuele III</i>	p. 215
Paolo Palumbo <i>Carceri in Liguria durante il periodo napoleonico (1805-1814)</i>	235
Daniela Fozzi <i>La sopravvivenza di una pena d'antico regime: i lavori forzati nell'Italia dell'Ottocento</i>	253
Mario Sbriccoli <i>Sintesi dei lavori</i>	269
Discussione	275

## *Indice degli interventi*

- Livio Antonielli, 285  
Giovanni Assereto, 286  
Paola Bianchi, 296  
Elena Brambilla, 289, 308  
Monica Calzolari, 299  
Maria Canella, 297  
Anna Capelli, 291, 309  
Mario Da Passano, 277, 311  
Michele Di Sivo, 284, 303  
Claudio Donati, 305  
Elvira Grantaliano, 301, 308  
Giovanni Liva, 280  
Anna Maria Rao, 287, 307  
Simona Trombetta, 295

Finito di stampare nel mese di settembre 2006  
dalla Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali  
per conto di Rubbettino Editore Srl  
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)



